

Regione Friuli Venezia Giulia e lingue minoritarie storiche

L'azione regionale 2005-09

(memoria predisposta dall'ISAL - Istituto di Studi sull'Amministrazione Locale di Udine
in collaborazione con la Regione)

Udine, aprile 2011

**Regione Friuli Venezia Giulia
e lingue minoritarie storiche**

L'azione regionale 2005-09

(memoria predisposta dall'ISAL - Istituto di Studi sull'Amministrazione Locale di Udine
in collaborazione con la Regione)

Udine, aprile 2011



COORDINAMENTO DEL LAVORO E STESURA FINALE DEL RAPPORTO

dott. Ernesto Liesch

HANNO DIRETTAMENTE COLLABORATO:

dott. Marco Stolfo

ed i soci dell'ISAL:

dott. Salvatore Amaduzzi

dott. Cinzia Petris

dott. Mauro Volponi

COMITATO DEGLI ESPERTI

prof. Lucija Čok

prof. Giovanni Frau

prof. Josef Hieden

REFERENTI PER LA REGIONE:

dott. Giuliano Abate

dott. Augusto Viola



INDICE

PREMESSA	I
1 METODOLOGIA	1
2 REGIONE/CONSIGLIO D'EUROPA/UNIONE EUROPEA - UNA RIFLESSIONE	7
3 QUADRO EUROPEO DI RIFERIMENTO	24
4 POLITICA LINGUISTICA NORME E ATTI (STATO)	55
5 IL SETTORE DELL'ISTRUZIONE(STATO)	82
6 POLITICA LINGUISTICA - DISPOSIZIONI REGIONALI	97
7 IL SETTORE DELL'ISTRUZIONE – DISPOSIZIONI REGIONALI	101
8 “LINGUE DI MINORANZA E SCUOLA. A DIECI ANNI DALLA LEGGE 482/99” (SINTESI DA)	106
9 IL REPORT DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER IL COMITATO CONSULTIVO DEL CONSIGLIO D'EUROPA	124
10 DATI FINANZIARI (REPORT DELLA REGIONE PER IL COMITATO CONSULTIVO DEL CONSIGLIO D'EUROPA)	194
11 SCHEDE DESCRITTIVE MATERIALI SEGNALATI NEL REPORT DELLA REGIONE PER IL COMITATO CONSULTIVO DEL CONSIGLIO D'EUROPA	198
12 IL SISTEMA GEOLINGUEFVG	228
13 USO PUBBLICO DELLE LINGUE MINORITARIE E BUONE PRATICHE	270
14 IL RAFFRONTO CON ALTRE ESPERIENZE	294
15 VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE	316
16 <i>ADDENDUM</i>- ISTITUTO ISAL E LINGUE MINORITARIE STORICHE	368
17 ALLEGATO – PROSPETTI VALUTATIVI DI BUONE PRATICHE	378

PREMESSA

Efficienza significa eseguire il lavoro nella maniera corretta, efficacia significa svolgere il lavoro corretto.

In un ambito ancora relativamente nuovo (la Legge 482 ha da poco compiuto il decennio di esistenza) tale quello della tutela e valorizzazione delle lingue e delle culture minoritarie, il nodo autentico della questione rimane certamente quello dell'individuazione del lavoro corretto da svolgere.

Se è relativamente facile prevedere (o disporre secondo i casi) il come deve essere correttamente svolto il lavoro, ben più difficile è capire qual è il lavoro corretto da svolgere. Questo significa osservare il mondo al di fuori della propria singola entità, capire di cosa esso ha bisogno e come le sue esigenze cambiano, quindi ciò che l'entità deve fare (o smettere di fare) per perseguire il fine cui essa è preordinata.

E, anche e soprattutto, di capire e comprendere come quello specifico mondo (inteso della singola lingua e cultura minoritaria, nel caso del Friuli Venezia Giulia in presenza della riconosciuta compresenza di tre lingue e culture minoritarie) si venga a collocare nel ben più vasto contesto dato dall'evoluzione delle cose, dagli sviluppi della società, dal mutamento dei contesti di riferimento.

Il 'contesto di riferimento' - piaccia o meno, sia gradito o meno - è oramai irreversibilmente dato dal quadro europeo: l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, la partecipazione dell'Italia al Consiglio d'Europa, il venire meno dei confini intracomunitari facilitanti la libera circolazione delle persone, conducono necessariamente a delle modificazioni di prospettiva, a modificazioni nell'angolazione visuale dalla quale le singole problematiche vanno viste, analizzate ed affrontate per giungere a delle decisioni coerenti orientate al conseguimento di efficaci risultati.

E' assiomatica la neutralità delle norme (nazionali) e delle convenzioni (internazionali) rispetto al risultato atteso: sostanzialmente esse individuano in forma generale 'chi deve fare che cosa per garantire che cosa a chi', demandando in ampia parte ai vari livelli di governo (l'Amministrazione intesa alla valenza decisionale più elevata) la concreta e specifica individuazione del 'lavoro corretto da svolgere', da eseguire, quindi e poi, in modo corretto (da parte dell'Amministrazione, intesa nelle sue articolazioni locali, ove e anche qui rilevano naturalmente sia il momento decisionale propriamente inteso in relazione alla dimensioni di riferimento sia le azioni operative).

Dal che l'essenzialità di una considerazione ben più attenta rispetto all'ancor recente passato dei contenuti delle Convenzioni europee (siano esse la 'Carta europea delle lingue regionali o minoritarie' - sottoscritta dall'Italia, citata direttamente o per richiamo in leggi nazionali e/o regolamenti e/o circolari, ma mai ratificata - ovvero la 'Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali', ratificata questa dall'Italia ed entrata in vigore il 1° febbraio 1998). E di riservare, pertanto, una particolare attenzione alle azioni di monitoraggio sull'attuazione in Italia della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.

Osservando la realtà al di fuori dei confini nazionali si è constatato quanta attenzione venga rivolta da altri Paesi dell'Europa nel rapportarsi con le istituzioni soprannazionali per 'rendere

conto' dello stato di attuazione delle Carte europee (sono stati visionati i report di Austria, Slovenia e Germania) e quale ricchezza di dati/informazioni siano in essi contenuti.

Va parallelamente evidenziata l'importanza di una attenta considerazione dei contenuti della normativa nazionale, non già da criticarsi nei suoi limiti (su ciò molte pubblicazioni si sono ampiamente soffermate, così come di ciò si è parlato in numerosi convegni senza inferire sulla realtà) ma, in ottica di realismo e di pragmatismo, da sceverare a fondo per coglierne appieno le potenzialità e per l'effetto sfruttarle al massimo nei limiti del possibile. Ad una corretta ed attenta lettura delle stesse, a solo titolo di esempio, il ruolo che le regioni (tutte le regioni) possano giocare è ben più ampio di quello che consta effettivamente attuato.

Le norme sono, in buona sostanza, delle regole. Vero è, anche, che la chiarezza, la notorietà e l'accettazione, il rispetto delle regole sono la base fondativa di ogni organizzazione sociale. Gioca però pesantemente al riguardo la "immaginazione", la percezione che delle regole si ha e che sono concretamente presenti. Il primo modo di percezione è negativo: le regole burocratizzano le organizzazioni, sono dei limiti posti alla veloce realizzazione degli obiettivi, sono un peso e un fardello inutile. Il secondo modo di percepire le regole è di significato totalmente opposto: le regole non sono soltanto fonte di ordinato procedere delle cose ma sono un sostanziale aiuto e supporto all'azione, sono l'unico modo possibile per agire collettivamente, sono una sottolineatura della libertà in quanto attribuiscono un significato di ordine superiore all'espressione delle libertà individuali. Culturalmente la prima interpretazione prevale sulla seconda, ed è innegabile che il vissuto profondo più diffuso è negativo nei confronti del sistema delle regole.

Le regole comunque e in ogni caso sono essenziali al corretto funzionamento di una qualsivoglia organizzazione, perché sono funzionali ad orientare i comportamenti in funzione dello scopo da perseguire.

Assiomatica la considerazione che ogni entità organizzativa ha un proprio sistema di regolazione in funzione del modello di comportamento atteso da parte di chi opera all'interno della stessa per determinare la trasformazione attesa. E che quanto ai sistemi di regole si riconoscono due modelli, da un lato quello denominato meccanicistico, incentrato sulle 'leve' che definiscono il cosiddetto 'input' (essenzialmente individuazione di ruoli e procedure) e, dall'altro, quello denominato organicistico che definisce il cosiddetto 'output', il risultato, del sistema di trasformazione (basato sulla definizione di obiettivi, sul rispetto delle definite politiche, sulla regolazione attraverso metodi e processi).

Non deve essere pertanto posta in discussione l'utilità del sistema delle regole, ma piuttosto la natura e la tipologia delle regole da utilizzare. Il tutto è basato sulla distinzione tra una procedura e un processo: entrambi sono definitorie di una sequenza di fasi, di operazioni, entrambi sono finalizzati alla regolazione dei comportamenti attraverso una codifica organizzativa, ma la differenza sostanziale si trova nel sistema di regolazione. La procedura definisce sempre l'input, individuando chi fa che cosa e l'azione che viene richiesta. Il processo definisce chi e che cosa definisce il risultato (l'output) indipendentemente dall'azione, che è lasciata alla discrezionalità di chi opera.

A titolo di esemplificazione la procedura, ossia la 'norma', individua la struttura (l'ente, l'ufficio) che deve porre in essere una determinata azione, il processo - ossia l'atto' in quanto recepito in

atto amministrativo - individua il responsabile di struttura che deve assicurare il risultato determinato in forma di esplicitato obiettivo. Così come la procedura identifica l'istituzione scolastica che deve assicurare una determinata formazione, il processo individua il risultato formativo, il perseguimento del quale è lasciato alla discrezionalità del singolo insegnante.

E' universalmente noto che la procedura funziona bene, ed è di per sé sola sufficiente, in condizioni di stabilità, in cui gli accadimenti sono ragionevolmente prevedibili e non sussiste in modo significativo una varianza, ragion per cui le regole procedurali sono corrette e funzionali al perseguimento dello scopo in condizioni ambientali certe o comunque ritenute tali. Le stesse regole sono di per sé sole del tutto inadeguate a fronti di fenomeni incerti o comunque in presenza di una varianza che si deve gestire.

E, osservando da una complessiva angolazione visuale la problematica della trasformazione attesa, la tutela delle lingue minoritarie storiche nel panorama nazionale (legge 482/99) nel rispetto dei contenuti degli accordi europei (la convenzione-quadro europea sulla tutela delle minoranze) è innegabile che la varianza sia stata, e sia, molto elevata.

È ovvio e scontato - il negarlo sarebbe equivalente a denegare la realtà - che la certezza di adeguati mezzi finanziari sia presupposto essenziale per una qualsivoglia azione. È però anche vero che, qualora si prescindano da una logica di gestione per obiettivi (e la definizione degli obiettivi deve essere concreta e realistica) e di controllo di risultato (con verifica del raggiungimento o del grado di soddisfazione degli obiettivi prefissati) si possa spendere molto per realizzare poco.

La sussistenza di una notevole varianza (dodici in Italia le lingue minoritarie storiche, alcune delle quali insistenti in regioni a statuto speciale con differenti gradi di autonomia anche in ambiti fondamentali per una effettiva tutela delle dette lingue) porta retrospettivamente a comprendere, ancorché non a giustificare, l'inerzia nell'attuazione di alcuni punti molto precisi della Legge 482/99 e del relativo regolamento di attuazione. Una osservazione pratica conduce comunque a constatare che urgenza e accelerazioni sono inutili e impossibili: non si cambia una cultura - almeno in aree organizzative significative - in meno di un tempo ragionevole, e la cultura per cambiare ha bisogno di tempi medio-lunghi.

E' peraltro universalmente noto che tanto più una organizzazione si trova ad operare in una situazione di incertezza (o di rischio nel mancato conseguimento del risultato, auto od etero evidenziato) quanto più le regole diventano più stringenti e rigorose. A livello nazionale ciò traspare in modo oltremodo netto dall'analisi del sistema normativo (inteso in 'norme' e 'atti' riferite all'ordinamento interno) così come si è andato evolvendo dall'epoca dell'emanazione della legge 482/99 ad oggi: è in particolare di immediata evidenza come nel settore dell'istruzione - fondamentale per il mantenimento della lingua minoritaria storica - sia venuto a determinarsi nell'Amministrazione centrale della Pubblica Istruzione un significativo cambiamento di passo, recepito in 'atti' ad invarianza di norme.

Non è a tal punto importante ricercare la causa efficiente dei cambiamenti che si vanno prefigurando: in ordine a ciò possono sussistere opinioni diverse. Ciò che è importante è cogliere il fatto che dei cambiamenti sono in itinere - una diversa e forse migliore stagione per le lingue minoritarie storiche - e va responsabilmente valutato come aderire agli stessi e come agli stessi rapportarsi. Tenendo conto che la criticità più alta per le organizzazioni non sta più nella qualità

della strategia ma nella qualità della sua implementazione, con esigenza nella sostanza di riservare una maggiore attenzione ai processi rispetto all'introduzione di nuove procedure, di nuove norme.

Un'altra osservazione pratica si impone: un cambiamento non accade in più di due-tre anni costituenti il "tempo di reazione", oltre il quale non si ottiene più nulla di innovativo, subentrando comunque e sempre la fase del consolidamento. In molti ambiti concernenti le lingue minoritarie storiche si sono andati nel tempo determinando, e irradicando per quanto appena esposto, dei comportamenti consolidati.

Se al presente si pone, come si pone, l'esigenza di cambiare, va dapprima dato che una certa quale resistenza al cambiamento è fisiologica e anzi consente meritevolmente di rendere riconoscibili insegnamenti e comportamenti in circostanze note e stabili nel tempo. A tale proposito è giusto e corretto tenere nella debita attenzione la grande mole di indagini e di studi comunque prodotti, sebbene al di fuori di cornici istituzionali, su tematiche delle lingue minoritarie, quali libere espressioni di interessi personali, per iniziativa di ricercatori e docenti in varia misura operanti in tutte le Università, così come la dedizione, l'impegno e l'attenzione alle attività didattiche in lingue minoritarie (e nella ricerca di una formazione qualificata, sovente non riconosciuta dagli 'assetti istituzionali' quasi che la questione non venisse per questi a rilevare) posti in essere da docenti delle scuole materne, elementari e secondarie di primo grado. E da ultimo ma non per ultimo l'impegno di tanti soggetti delle amministrazioni locali, dagli amministratori sino agli 'sportellisti linguistici'.

La resistenza al cambiamento - cambiare costa sempre ansie e incertezze, investimenti di tempo, di impegno, di conoscenza - diventa diversamente patologica allorché quando essa impedisce di cogliere le variazioni del contesto.

L'epoca che si va aprendo (e che una nuova epoca si stia aprendo è del tutto evidente dalla lettura del quadro di riferimento europeo, dall'evoluzione della normazione interna - primaria, secondaria o di prassi che sia - e dall'approfondimento di esperienze di realtà viciniori) rende indifferibili precise scelte e precisi indirizzi generali di politica linguistica, ed essi non possono non essere di competenza degli organismi politici.

1.1 DAL GENERALE AL PARTICOLARE

Il Friuli Venezia Giulia è connotato da una doppia particolarità che lo rende un *unicum* rispetto al restante contesto cui la Legge 482/99 si riferisce (e spiega la spiccata attenzione da parte del Comitato consultivo europeo): da un lato l'insistenza sul proprio territorio di tre minoranze 'linguistiche storiche' facenti ciascuna riferimento a tre 'mondi' distinti, tali quello germanico, quello slavo e quello romanzo; dall'altro che, stante la collocazione a confine (oramai confine interno all'Unione Europea) due delle tre lingue minoritarie storiche, tali lo sloveno e il tedesco, sono 'lingue del vicino', importanti per favorire la comprensione e il dialogo interculturale e così per promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. Con le ulteriori particolarità della compresenza di una numericamente rilevante e ampiamente distribuita minoranza linguistica senza terra madre, tale quella friulana, e di comunità alloglotte parlanti della varianti molto lontane dalla lingua standard.

E' plausibilmente per questi motivi che la delegazione del Comitato consultivo del Consiglio d'Europa già in due occasioni (II e III ciclo di monitoraggio) ha ritenuto di dedicare una particolare attenzione alla situazione delle minoranze del Friuli Venezia Giulia. Anzi rappresentando nel II ciclo di monitoraggio l'esigenza di rivolgere una particolare attenzione a quelle minoranze che non possono contare sul sostegno di un cosiddetto "Paese di origine" oltrefrontiera.

La Regione Friuli Venezia Giulia, a conoscenza di una delle principali conclusioni contenute nella II Opinione del Comitato consultivo, resa nel senso che il Rapporto nazionale 2005 riferito al periodo 2001-04 "conteneva scarsissime informazioni sull'attuazione pratica della Convenzione-quadro e bene avrebbe potuto essere utilmente arricchito da contributi delle Regioni", si determinava alla redazione di un proprio Rapporto, presentato al Comitato stesso in sede di ufficiale incontro.

Così sottoponendo direttamente alla valutazione del Comitato stesso quanto attuato nel periodo 2005-09, sia con fondi statali trasferiti per la gestione secondo la norma di attuazione dello statuto speciale approvata nel 2002, sia con fondi propri. Questi ultimi ampiamente superiori a quelli statali, sia relativamente al settore dell'istruzione (ove sussiste una limitata competenza di coordinamento), sia al più generale ambito dell'uso pubblico delle lingue minoritarie.

In tale Rapporto è stato tra l'altro puntualmente evidenziato come la Regione abbia, nel periodo 2007-09 aggiornato il proprio quadro normativo relativo alla tutela delle tre minoranze linguistiche storiche (le LLRR 26/2007 per lo sloveno, 29/2007 per il friulano e 20/2009 per le minoranze di lingua tedesca) e come in particolare la LR 29/2007 abbia rafforzato le funzioni e il ruolo di organismo di politica linguistica dell'ARLeF (Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane), già oggetto di apprezzativa citazione nella II Opinione sull'Italia del Comitato consultivo.

1.2 CONCLUSIONI DI SINTESI

Perché viene ritenuto importante conoscere la valutazione del Comitato consultivo, che sarà riferito all'Italia nel suo assieme (il Comitato dopo due giornate nel Friuli Venezia Giulia ha proseguito la sua azione di monitoraggio nella Capitale) e non solo al Friuli Venezia Giulia? La risposta è su un duplice piano. Da un lato ed in una visione ampia essa renderà una immagine critica del generale stato di effettiva attuazione della Legge 482/99 in raccordo con i contenuti della Convenzione-quadro. Dall'altro consentirà di comprendere, in ottica relativa, come la Regione Friuli Venezia Giulia sia venuta a collocarsi rispetto al contesto generale. E in ogni caso - così come è stato con la II Opinione - sicuramente verranno fornite valide indicazioni sul come orientare al meglio le politiche pubbliche nel settore (che potranno trovare ufficialità, in forma di raccomandazioni rivolte all'Italia, nella Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa).

Dedicare attenzione alla problematica delle lingue minoritarie storiche, è giusto e conveniente?

Rispondere che è giusto e che attenzione va data (nel senso che è dovuta) poiché ciò è un portato della legge nazionale e delle convenzioni europee ove enunciasi che "la protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze forma parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo e, come tale, costituisce un settore della cooperazione internazionale" è sicuramente corretto, ma non è

certamente sufficiente per far convergere, rimotivare e allineare verso pochi e stringenti obiettivi la pluralità di soggetti che nella realtà delle cose in favore delle stesse, con impegno e dedizione ma sovente in isolamento, operano.

Il domandarsi se è conveniente (nel senso che è utile, se è in grado di creare benefici superiori ai costi) significa affrontare la questione da una angolazione diversa. Richiede di passare dal fascino intellettuale ed emozionale che le lingue minoritarie storiche integrano per coloro che le vivono e le praticano alla considerazione del valore aggiunto per il sistema che da ciò può derivare. E qui entrano dapprima in campo due opposte tesi di fondo, che permeano e non solo da ora l'intera questione. L'una pessimisticamente orientata verso l'ineluttabilità del dover andare verso una unica lingua comune omologante e standardizzata (l'inglese allo stato delle cose) concentrando in direzione di ciò le risorse finanziarie ed umane. L'altra orientata alla co-conoscenza delle lingue comunitarie e delle lingue regionali/minoritarie, anche per contrastare la tendenza ad una spersonalizzante globalizzazione.

Se la direzione verso la quale il Parlamento Europeo spinge è la seconda (nel principio integrazione nella diversità), e in direzione di essa operano le realtà viciniori, una prima considerazione di convenienza è che la tale linea va assecondata anche perché ciò costituisce un utile strumento per messa in rete. Non vi è più essere collaborazione solo economica ma vi deve anche essere collaborazione culturale per capire, conoscere, farsi conoscere e apprendere. E una regione ove sono a contatto i tre ceppi fondamentali della storia europea rappresenta di per sé un valore aggiunto da far conoscere in quanto tale, nella ricchezza delle sue diversità.

Per tale motivo le lingue minoritarie non vanno ritenute quale oggetto di studio di una realtà 'passatista' e come tale da relegare in musei, ma quali organismi viventi, degni perciò di essere aiutati a conservare la propria vitalità e ad accrescerla. E, in visione proiettiva, con l'utilizzo di ogni tecnologia che la modernità pone a disposizione - e in direzione di ciò gli stimoli ed i sostegni vanno eminentemente indirizzati - di rendere le stesse strumento concorrente per accrescere l'attrattività della regione e verso la regione. Chiara al riguardo l'esigenza/opportunità di passare da una visione basata sull'*Identità* a una visione basata sulla *Relazione* (con i target esterni di potenziali interessati) così come l'importanza strategica di una ragionata azione mediatica di comunicazione/diffusione della correlata conoscenza della/e particolare/i lingua/e e dei luoghi.

E l'attore primo e principale del cambiamento, nel contesto rappresentato, è la Regione in quanto tale, unica entità nel variegato contesto dotata di riconosciuta autorevolezza propria e capacità relazionale ai più elevati livelli, non solo interna ma anche internazionale. In grado di utilizzare appieno le 'leve' del cambiamento, in quanto è ad essa che tutti gli altri soggetti fanno (più precisamente: non possono non fare) riferimento.

1 METODOLOGIA

Il rapporto collaborativo con la Regione ha tratto origine da proposta di questa formulata a livello istituzionale, cui naturalmente l'Istituto ISAL (da tempo attento alle problematiche delle lingue minoritarie storiche) ha aderito.

La definizione concreta dei contenuti del lavoro si è andata nel tempo adattando alle esigenze che la Regione stessa, per il tramite del referente Direttore centrale Istruzione e cultura (dott. Giuliano Abate), è venuta a rappresentare. Ed è in relazione alle stesse che il presente rapporto ha trovato sviluppo in aderenza ai contenuti convenzionali, prevedenti espressamente il citato adattamento.

Nell'esecuzione si sono determinate tre fasi distinte, prima delle quali la stesura del Rapporto per le Delegazione del Comitato consultivo del Consiglio d'Europa, avente programmato un incontro ufficiale con la Regione stessa nel quadro del III ciclo di monitoraggio sull'Italia in riferimento all'attuazione della Convenzione-quadro sulla protezione delle minoranze nazionali. La tale azione è stata come segue articolata:

- analisi dei contenuti de la Seconda opinione sull'Italia, adottata il 24 febbraio 2005 da parte del Comitato consultivo, a conclusione del II ciclo di monitoraggio, de le successive Osservazioni sulla Seconda Opinione presentate dal Governo italiano il 31 agosto 2005 al Consiglio d'Europa, de la Risoluzione di valutazione e indirizzo adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa il 14 giugno 2006 e de il III Rapporto dell'Italia sull'attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, predisposto dal Ministero dell'Interno, rimesso al Consiglio d'Europa alla fine del 2009;
- riassunzione in maniera organica e sintetica in due documenti - trasmessi alla Regione - in modo da agevolare la consultazione e la comparazione, soprattutto con riferimento (naturalmente per la parte di più diretta rilevanza per il Friuli Venezia Giulia) alle singole previsioni della Convenzione quadro, alle valutazioni espresse da parte del Comitato consultivo alla luce della documentazione e delle informazioni raccolte nel II ciclo di monitoraggio e alla forma e ai contenuti del Rapporto governativo;
- raccolta, ed elaborazione, dei dati e delle informazioni disponibili circa l'azione di tutela delle minoranze linguistiche storiche friulana, slovena e germanica nella regione Friuli Venezia Giulia nel periodo compreso tra il 2005 e il 2009, con organizzazione di dati e informazioni secondo la struttura degli articoli della Convenzione quadro, tenendo conto delle indicazioni della Seconda opinione e della (maggiore o minore) aderenza alla realtà delle minoranze linguistiche storiche della regione dei contenuti del rapporto governativo 2009 riscontrando la eventuale necessità di aggiornamenti e integrazioni. In detta fase i dati finanziari di rilevanza per il periodo 2005-09, sono stati sistematizzati in forma grafica (e rimessi alla Regione) per l'informativa alla delegazione del Comitato consultivo;
- stesura definitiva (previo confronto con l'Amministrazione regionale) del Report secondo una struttura articolata in nove punti, e consegna dello stesso alla Regione, con successiva sottoposizione da parte di questa alla Delegazione in sede di incontro presso la Presidenza della Regione il 22 giugno 2010.

Successivamente a ciò, sempre d'intesa, è stato stabilito di orientare il lavoro non solo in

direzione di una migliore e più completa esplicitazione dell'azione svolta dalla Regione stessa nel periodo 2005-2009 (periodo di riferimento) ma soprattutto in direzione di uno strumento di complessiva riflessione sulle potenzialità offerte dalla normazione vigente - analizzata in forma puntuale e sistematica - in riferimento alle modalità con le quali le politiche pubbliche sono suscettibili di attuazione, tenendo conto delle modalità di valutazione delle stesse quali seguite dagli organismi internazionali.

E' stata riservata particolare attenzione all'importanza attribuita dal Comitato consultivo del Consiglio d'Europa ai processi di monitoraggio, così come dell'importanza attribuita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (censita in sede di altra azione nella quale l'Istituto è stato coinvolto) di disporre di un chiaro quadro di controllo delle spese erogate, e, anche in corso d'opera, dello stato di realizzazione delle iniziative cui sono state destinate le pubbliche contribuzioni.

Al fine di escludere autoreferenzialità, di disporre di un osservatorio indipendente sull'andamento del lavoro e soprattutto di avere momenti di dialettico confronto, è stato d'intesa ritenuto di costituire un 'Comitato di esperti'. Composto da soggetti aventi la doppia caratteristica di essere da un lato esperti riconosciuti di rilevanza internazionale nel settore delle politiche linguistiche, e, di avere dall'altro ricoperto incarichi di alta direzione politico-tecnica in enti pubblici nei rispettivi Paesi. Ciò nella precisa considerazione che allorquando trattasi di politiche pubbliche, non è sufficiente la sola (seppure indispensabile) competenza scientifica, ma è anche necessaria l'esperienza nella 'arte di governare', quale solo la prassi può dare.

Tenuto conto che la tematica concerne le tre lingue minoritarie storiche presenti in Friuli Venezia Giulia, è stata acquisita la disponibilità de:

- prof. Lucija Čok, già Rettore dell'Università del Litorale di Capodistria/Koper e già Ministro dell'Istruzione della Repubblica di Slovenia, quale esperta per la lingua slovena;
- prof. Giovanni Frau, già Presidente dell'OLF (Osservatorio per la lingua friulana), già componente del Comitato (nazionale) tecnico-consultivo per l'applicazione della legislazione sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche, già delegato per la lingua friulana dell'Università degli Studi di Udine e già Presidente del Consorzio universitario del Friuli, quale esperto per la lingua friulana;
- prof. Josef Hieden, già Direttore dell'Accademia Pedagogica della Carinzia (PAK) e consulente ministeriale della Repubblica austriaca, quale esperto per la lingua tedesca.

Concorrenti positivi elementi la conoscenza da parte degli esperti extranazionali della lingua italiana e la circostanza che gli stessi hanno, negli anni, assicurato impegno, sostegno e collaborazione (anche con sottoscrizione di protocolli d'intesa per le rispettive istituzioni con enti/amministrazioni locali), ad una pluralità di iniziative attuate (nel settore delle lingue minoritarie storiche) in Friuli Venezia Giulia.

Il piano di lavoro è stato come segue articolato:

- analisi del quadro europeo di riferimento, nel concreto sia la Carta europea delle lingue

- regionali o minoritarie sia la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali;
- analisi della normativa statale italiana (Legge 482/99, regolamento di attuazione della stessa, atto di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente la ripartizione dei fondi di cui alla Legge 482/99 valevole per il triennio 2007-2009);
 - analisi della normativa statale italiana concernente il settore dell'istruzione, dalle disposizioni della Legge 482/99 e alle circolari ministeriali di attuazione sino all'atto di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione relativo alle attività da svolgere dall'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS);
 - predisposizione di una sintesi ragionata tratta dalla ricerca, promossa dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 2008 e pubblicata con il titolo "Lingue di minoranza e scuola. A dieci anni dalla Legge 482/99" in quanto ravvisato di sicuro interesse avere contezza dell'opinione, in particolare di insegnanti, su dieci anni di attuazione della Legge 482/99 nel settore della scuola;
 - analisi della normativa del Friuli Venezia Giulia in materia di politica linguistica (non sono state oggetto di analisi, secondo intese, le disposizioni di cui alla L.R. 26/2007, Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena; alla L.R. 29/2007, Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana; alla L.R. 20/2009, Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, in quanto l'attuazione delle stesse era subordinata all'emanazione dei regolamenti in esse leggi previsti, non intervenuta nel periodo oggetto di attenzione);
 - analisi della normativa del Friuli Venezia Giulia in materia di istruzione (relativamente alle lingue minoritarie storiche);
 - impostazione - e complessivo aggiornamento sino all'anno 2008 a partire dal 2002 - della base di dati georeferenziata inerente l'azione della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di lingue minoritarie storiche, sia con utilizzo di fondi statali dalla stessa gestiti in ottemperanza alla norma di attuazione dello Statuto regionale (di cui al Decreto Legislativo 12 settembre 2002, n. 223 - Trasferimento al Friuli Venezia Giulia di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione) sia con fondi propri della Regione stessa;
 - analisi di dettaglio riferita all'uso pubblico delle lingue minoritarie come derivante dagli artt. 9 e 15 della Legge 482/99, con definizione dei criteri (degli indicatori) per la valutazione delle 'buone pratiche' e descrizione di un nucleo selezionato delle stesse come individuate, sulla base dei dati classificatori georeferenziati e dal confronto delle esperienze maturate (con predisposizione di sintesi grafiche della applicazione dei proposti criteri di valutazione);
 - acquisizione e rappresentazione dello stato delle esperienze attuate, ovvero in essere, in altri contesti al di fuori del territorio regionale, nello specifico in Slovenia (ritraendo le conclusioni di ricerca compiuta in tema di educazione bilingue), da parte della Provincia autonoma di Trento (piano degli interventi relativo alle attività di insegnamento/apprendimento delle lingue comunitarie nelle istituzioni scolastiche e formative della Provincia Autonoma di Trento e di promozione in termini generali degli apprendimenti linguistici). In tale ottica è stato anche partecipato in Bruxelles alla "NPLD Conference 2010 - European Cooperation and Support for Linguistic Diversity, tenuto conto che - come altrove rappresentato (v. Rapporto Regione per il Comitato consultivo del Consiglio d'Europa) - l'EBLUL (*European Bureau for Lesser Used Languages*) citato nel Rapporto governativo 2009, non è più attivo e che al momento presente

L'Italia non è più rappresentata ufficialmente in nessun organismo di respiro europeo.

Nei singoli punti del presente Rapporto sono state esposte le considerazioni partitamente di rilevanza.

Al Comitato degli Esperti sono stati rimessi in itinere i progress del lavoro, e con gli stessi hanno avuto luogo riunioni di illustrazione/dimostrazione (del sistema di georeferenziazione), approfondimento (in ordine alla normative nazionale e regionale in rapporto alle rispettive normative ed esperienze) e discussione in Capodistria/Koper, Klagenfurt e Udine.

L'accertamento conoscitivo ha portato a considerare come una serie di iniziative, attuate in Friuli Venezia Giulia nel periodo temporale preso a riferimento (e di cui il report per il Comitato consultivo del Consiglio d'Europa) nel rispetto della normazione esistente, laddove esaminate in raccordo con le evoluzioni del quadro ordinamentale, tali intendendosi la più recente direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento per gli Affari regionali, le più recenti circolari del Ministero dell'Istruzione e l'atto di indirizzo ministeriale per l'ANSAS, siano risultate anticipatorie e coerenti al quadro generale come solo recentemente (ri)definito ai più elevati livelli.

E' stato medio tempore eseguito un sopralluogo (unitamente all'esperto per la lingua friulana) all'Istituto Ladino di Borca di Cadore, ritraendo notizie e materiale di confronto (senza particolare significatività trattandosi di soggetto di diritto privato non direttamente attore di politiche pubbliche in riferimento alla lingua ladina ed anzi auspicante un più diretto coinvolgimento della pubblica amministrazione, nel caso regionale - Regione del Veneto - e provinciale - Provincia di Belluno).

Utile e opportuna, anche per eventuali future collaborazioni, è stata la partecipazione al convegno 'Crescere con le lingue per essere cittadini del mondo', organizzato dall'Associazione Genitori per l'insegnamento bilingue (AGEBI) di Trento/Cognola con il sostegno e patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale del Trentino/Alto Adige (cui ha anche partecipato il prof. Josef Hieden illustrante nel caso le esperienze pedagogiche della PAK) per lo scambio di esperienze e opinioni con la prof. Carmel Mary Coonan (Università Ca' Foscari di Venezia, maggiore esperta nazionale per il metodo CLIL) e con l'Assessore all'Istruzione e Sport della Provincia di Trento dott. Marta Dalmaso.

Allo scopo di porre alla libera discussione di quanto realizzato (riferitamene alla base di data georeferenziate quale supporto per azioni di monitoraggio) in un contesto scientifico internazionale è stata resa partecipazione (unitamente al prof. Giovanni Frau, questi con un intervento dal tema *Überblick über die Toponomastik der deutschsprachigen Gebiete im Friaul*) all'Internationaler Workshop 2010 indetto dallo *Institut für Österreichische Dialekt- und Namenlexika des Zentrums Sprachwissenschaften, Bild- und Tondokumentation der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW)*. Ciò a seguito di anteriore richiesta formulata dall'Istituto dell'Accademia austriaca, alla quale il sistema era stato anteriormente sottoposto [Il rapporto collaborativo con l'Accademia delle Scienze austriaca (a suo tempo avviato su indicazione regionale come qualificato supporto scientifico per azione rivolta alle minoranze germanofone di Timau/Tischelwang) è al presente mantenuto per supporto ad azione promossa dal comune di Sauris/Zahre]].

Una terza fase è stata conseguente e successiva alla modificazione dell'assetto organizzativo della Regione, in forza della quale era stato disposto lo scorporo dal già Assessorato 'Istruzione e Cultura', l'area 'Cultura', conferente questa nell'Assessorato denominato

‘Cultura, Sport. Relazioni internazionali e comunitarie’ (va correlativamente osservato che con il 30.09.2010 la Regione aveva tra l’altro disposto la cessazione del rapporto di lavoro del dott. Giuliano Abate).

Anteriormente alla cessazione dal servizio del dott. Abate era stato con lo stesso convenuto, stante il rinnovato assetto organizzativo regionale e per rispetto nei confronti dei nuovi interlocutori istituzionali, di soprassedere alla predisposizione ed elaborazione di raccomandazioni e indirizzi di carattere tecnico per formulazione di atti e provvedimenti recanti disposizioni generali o direttive per l’organizzazione e le procedure operative di funzionamento delle strutture deputate alla gestione di servizi pubblici locali a tutela delle lingue minoritarie, ivi comprese la formulazione di schemi/modelli per la stesura di bandi/avvisi pubblici, moduli standard per la formazione e l’aggiornamento del personale dedicato.

Sono seguiti contatti con i nuovi referenti (dott. Augusto Viola quale Direttore centrale Cultura, Sport, Relazioni internazionali e comunitarie e dott. Giuseppe Napoli, quale Vicedirettore centrale) per una completa illustrazione della genesi e delle caratteristiche del lavoro in collaborazione così come lo stesso si era andato evolvendo. In tale contesto era stato anche proposto/convenuto di attendere di poter disporre, per ragioni di completezza sistematica, de i contenuti del III monitoraggio sull’Italia del Comitato consultivo del Consiglio d’Europa (adottato il 15.10.2010). Nel particolare allo scopo di conoscere le valutazioni dello stesso su quanto realizzato nel periodo 2005-2009 dalla Regione Friuli Venezia Giulia (anche in raffronto a quanto realizzato in altre regioni italiane) e di cui al rapporto sottoposto in data 22.06.2010. Come altrove esposto, la III opinione sull’Italia non è stata alla data corrente ancora resa pubblica, restandosi da parte del Comitato ancora in attesa dei commenti dello Stato Italiano sulla III Opinione. Ragione per cui ciò l’analisi delle risultanze rimane rimandato a data futura e incerta e sarà oggetto di una integrazione del presente lavoro, cui verrà dato corso, come preciso impegno dell’Istituto, anche al di là del termine di scadenza del rapporto convenzionale.

Sullo stato e caratteristiche del lavoro (così come si è andato evolvendo) è stato anche debitamente informato l’Assessore regionale Istruzione, quale originario interlocutore istituzionale.

Nelle more di ciò il lavoro è stato integrato con:

- uno specifico punto a valorizzazione della particolare collocazione della regione Friuli Venezia Giulia quale territorio ‘a confine’ tra culture. Mantenente quella tale particolarità - nel passato avente giustificato uno specifico sostegno allorquando l’assetto geopolitico del continente europeo era ben diverso dall’attuale – anche all’interno dell’Unione Europea nel più ampio assetto che la stessa ha assunto e giustificante, anzi, una attualizzazione e rilancio del ruolo internazionale della Regione;
- l’aggiornamento sino all’anno 2009 - della base di dati georeferenziata inerente l’azione della/nella Regione Friuli Venezia Giulia in materia di lingue minoritarie storiche, sia con utilizzo di fondi statali dalla stessa gestiti (a seguito riparto dei fondi statali 2009 eseguito nei primi mesi del 2011);
- l’integrazione delle esperienze extraregionali con le proposte (2011) della Commissione

Interregionale Provincia autonoma di Trento/Land Tirolo/ Provincia autonoma di Bolzano concernente “Promozione della conoscenza delle lingue tedesca e italiana nonché del ladino e di altre lingue minoritarie” e ‘obiettivo bilinguismo 2020’ (rivolte alla riunione congiunta delle assemblee legislative dei tre Länder);

- il trasferimento su CD per facilitazione di conoscenza di alcune delle ‘buone pratiche’ citate nel presente rapporto (e nel rapporto consegnato dalla Regione al Comitato consultivo del Consiglio d’Europa);
- la predisposizione di una specifica sezione concernente la valutazione delle politiche pubbliche sotto il profilo metodologico (anche con riferimento ai descrittori adottati per la valutazione delle ‘buone pratiche’);
- un *addendum* extrarapporto acclarante le attività nel tempo poste in essere dall’Istituto con riferimento all’ambito delle lingue minoritarie storiche.

E’ stato ritenuto di introdurre la sezione concernente la valutazione delle politiche pubbliche (con un completo inquadramento teorico sul piano generale e applicativo in relazione ai casi sperimentalmente considerati nel presente lavoro) allo scopo di facilitare l’avvio di un ragionamento di prospettiva - qualora ritenuto opportuno - sull’applicazione, condivisa e progressiva, della più idonee metodologie all’ambito, sicuramente complesso e variegato, costituito dalla tutela e valorizzazione delle lingue minoritarie storiche.

E’ naturale che le caratteristiche e funzionalità della base di dati georeferenziata, di cui è dato conto in uno specifico segmento del presente rapporto, sono compiutamente illustrabili solo con utilizzo di strumenti elettronici, e di ciò viene fatta riserva a tempi e sede da definirsi d’intesa.

2 REGIONE/CONSIGLIO D'EUROPA/UNIONE EUROPEA - UNA RIFLESSIONE

La particolare attenzione riservata alla regione Friuli Venezia Giulia dal Comitato Consultivo del Consiglio d'Europa (organizzazione internazionale di 47 stati democratici con sede a Strasburgo) sull'attuazione in Italia della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali appare sicuramente giustificata dal particolare microcosmo di lingue e culture insistenti sul territorio regionale.

Già infatti a partire dal primo ciclo di monitoraggio sull'Italia (2000) il Comitato ha ritenuto di riservare specificamente del tempo alla regione con diretta visita, fattispecie questa reiterata nel secondo ciclo (2005) e nel terzo ciclo (2010).

Questi spiccati segni d'interesse (da parte di un Comitato formato da diciotto esperti indipendenti) conduce ad interrogarsi sulla eventualità che quel particolare microcosmo, considerato nel suo insieme e non già nelle sue differenti componenti, venga ad integrare una rilevanza tale da vedere visto e osservato il Friuli Venezia Giulia come un 'laboratorio in costante divenire' - di rispetto dei diritti umani, di civile convivenza, di valorizzazione delle diverse lingue e culture - suscettibile di attenzione ben al di là del territorio nazionale.

Quali le sue particolarità:

- il territorio della regione Friuli Venezia Giulia è area geografica nella quale si incontrano (caso unico in Europa) le tre grandi culture europee, germanica, romanza e slava, con lingue di tali ceppi compresenti e parlate;
- è pertanto territorio 'di frontiera' tra culture;
- è in passato sempre stata terra 'di confine' tra Stati, e in quanto tale contesa (la cartografia storica è di per se stessa comprova) e altresì terreno di epocali scontri violenti e dolorosi, con memorie ancora presenti anche se in via di superamento;
- al di là di delicati aspetti di rilevanza internazionale coinvolgenti gli Stati (trattato di pace, definizione dei confini con il trattato di Osimo) a partire dalla fine della seconda guerra mondiale si sono d'iniziativa sviluppati con le contermini regioni di Carinzia e Slovenia rapporti di buon vicinato (contatti transfrontalieri, Quadrigon, Alpe Adria) sino alla costituzione della Comunità di Lavoro dei Länder e delle Regioni delle Alpi Orientali (ALPE-ADRIA);
- due (sloveno e tedesco) delle tre lingue parlate - in aggiunta naturalmente all'italiano - sono 'lingue del vicino';
- la terza lingua diffusamente parlata (friulano) è lingua 'senza paese d'origine' ('without kin-State' nel testo inglese delle Opinioni, terminologia utilizzata per l'Italia in riferimento solamente anche alla lingua sarda);
- il tedesco non è parlato unicamente nella versione 'standard', ma in due "isole" linguistiche, tali il comune di Sauris/Zahre e la frazione di Timau/Tischelwang (comune di Paluzza) è parlato in una versione arcaica, lontana dal tedesco standard;

- lo sloveno stesso, con specifico riferimento al parlato del Comune di Resia, delle valli del Torre e delle valli del Natisone, è oggetto di controversia tra opinioni riconducenti lo stesso ad un antico dialetto sloveno ed altre volte a riconoscere una particolarità linguistica a se stante;
- l'integrazione territoriale tra minoranze linguistiche porta a constatare la sussistenza di comuni bi- e trilingui (sempre in aggiunta all'italiano) con varietà di combinazioni;
- secondo il quadro normativo nazionale (legge 482/1999, legge 38/2001) si applicano nel suo territorio differenziati regimi di tutela delle minoranze linguistiche "storiche";
- il quadro normativo di tutela delle minoranze linguistiche, con specifico riguardo alle competenze attribuite alla Regione, mantiene ancora al presente una asimmetria rispetto a quelle attribuite alle altre regioni a statuto speciale la cui 'specialità' era ab origine derivata dalla collocazione 'a confine' e dalla compresenza di minoranze 'linguistiche'.

Va tenuto conto che la 'chiave di lettura' cui il Consiglio d'Europa - coerentemente alla sua missione di promuovere la democrazia, proteggere i diritti dell'uomo e lo stato di diritto - impronta la sua attività in riferimento alle minoranze è eminentemente quella del rispetto dei diritti umani.

Pone conseguentemente attenzione non solo alle 'minoranze linguistiche storiche' (tali qualificate secondo la legge 482/1999 adottata in attuazione dell'art. 6 della Costituzione "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche", e, per gli effetti e come tali 'minoranze' tout court) ma, su un piano ben più ampio, anche alle 'altre minoranze', tra le quali i Rom ed i Sinti (questione che interessa una pluralità di Stati dell'Unione) e, in crescendo alle 'nuove minoranze', agli immigrati provenienti da altri continenti.

L'autorevolezza (nel settore che qui rileva) è comunque tale da poter ricordare, nelle sue Opinioni agli Stati, che 'il Governo centrale rimane pienamente responsabile delle sue obbligazioni internazionali, incluse quelle contenute nella Convenzione-quadro'.

2.1 IN RIFERIMENTO ALL'UNIONE EUROPEA

La questione anteriormente posta in riferimento al particolare microcosmo di lingue e culture insistenti sul territorio regionale, con proiettabilità in ambito ultranazionale, va quindi considerata in relazione ai trattati dell'Unione Europea (e alle attività della stessa), allo scopo di acclarare se e in che misura vi possa essere a ciò sostegno, con per l'effetto rafforzamento del ruolo internazionale della Regione (a suo tempo riconosciuto in termini di 'cooperazione internazionale della Regione' dallo Stato Italiano con la legge 19/1991 e da 'favorirsi' in termini di 'cooperazione transfrontaliera e interregionale' secondo il contenuto dell'art. 19, comma 2, ultima parte, della legge 482/1999).

2.2 I TRATTATI DELL'UNIONE EUROPEA

Senza riproporre una analisi storica e facendo riferimento a quanto in vigore [Trattato Europeo di Lisbona del 2007 entrato in vigore nel 2009, ultimo in ordine di tempo dei trattati che hanno modificato i trattati su cui sono state fondate le Comunità e l'Unione europea, quali l'Atto unico

europeo (1986), il trattato sull'Unione europea (Maastricht) (1992), il trattato di Amsterdam (1997) e il trattato di Nizza (2001)] va osservato che:

- nel Preambolo del Trattato Europeo viene dapprima rappresentato che esso è ispirato alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto, valori questi comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini;
- e, quindi, che esso viene stipulato nel desiderio degli Stati contraenti di intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni (...);
- all'art. 1 enunciasi che l'Unione si fonda sul Trattato stesso e sul Trattato per il funzionamento dell'Unione Europea, aventi lo stesso valore giuridico;
- all'art. 2 enunciasi che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e **del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze** e che questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.;
- all'art. 3 enunciasi, tra l'altro, che [l'Unione] rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo;
- con l'art. 6 (di nuova introduzione e con efficacia dal 2009) l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, alla quale viene attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati.

Nel Trattato di funzionamento dell'Unione Europea:

- all'art. 6 viene previsto che l'Unione abbia competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. E che i settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono: a) tutela e miglioramento della salute umana; b) industria; c) cultura; d) turismo; e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport; f) protezione civile; g) organizzazione amministrativa.
- all'art. 165 (ricompreso nel Titolo XII, titolato 'Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport') viene previsto (tra l'altro) che l'Unione contribuisca allo sviluppo di una istruzione di qualità, sostenendo ed integrando ove necessario l'azione degli Stati membri... nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche (...);
- all'art. 167 (ricompreso nel Titolo XIII, titolato 'Cultura') viene previsto che l'Unione contribuisca al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

2.3 LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

La Carta dei diritti fondamentali proclamata il 7 dicembre 2000 e (ri)proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione e ora (dal 1 gennaio 2009) avente lo stesso valore dei trattati comprende un preambolo introduttivo e 54 articoli, suddivisi in sette capi:

- capo I: **dignità** (dignità umana, diritto alla vita, diritto all'integrità della persona, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, proibizione della schiavitù e del lavoro forzato);
- capo II: **libertà** (diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto della vita privata e della vita familiare, protezione dei dati di carattere personale, diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di espressione e d'informazione, libertà di riunione e di associazione, libertà delle arti e delle scienze, diritto all'istruzione, libertà professionale e diritto di lavorare, libertà d'impresa, diritto di proprietà, diritto di asilo, protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione);
- capo III: **uguaglianza** (uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione, diversità culturale, religiose e linguistica, parità tra uomini e donne, diritti del bambino, diritti degli anziani, inserimento dei disabili);
- capo IV: **solidarietà** (diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, diritto di negoziazione e di azioni collettive, diritto di accesso ai servizi di collocamento, tutela in caso di licenziamento ingiustificato, condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro, vita familiare e vita professionale, sicurezza sociale e assistenza sociale, protezione della salute, accesso ai servizi d'interesse economico generale, tutela dell'ambiente, protezione dei consumatori);
- capo V: **cittadinanza** (diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali, diritto ad una buona amministrazione, diritto d'accesso ai documenti, Mediatore europeo, diritto di petizione, libertà di circolazione e di soggiorno, tutela diplomatica e consolare);
- capo VI: **giustizia** (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, presunzione di innocenza e diritti della difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato);
- capo VII: **disposizioni generali**.

Di diretto e specifico interesse sono i contenuti dell'art. 22 intitolato 'Diversità culturale, religiosa e linguistica' (ricompreso nel capo III – uguaglianza), secondo i quali, e molto semplicemente:

“L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica”.

Va, per ragione di informazione storica, tenuto conto che i contenuti del detto articolo sono stati la risultante (secondo l'espressione francese 'rescapé', traducibile come 'sopravvivenza') di una lunga discussione sulla protezione delle minoranze all'interno dell'Unione. La presidenza della commissione preposta alla redazione della Carta si era astenuta dal formulare proposte al riguardo, in ragione sia dell'opposizione di parecchi Stati membri, tra i quali la Francia, sia della

percezione che l'imminente allargamento comportava l'adesione di Stati, che, con riferimento alle minoranze avevano incontrato non pochi problemi, in parte rimasti ancora irrisolti.

Il compromesso venne trovato facendo riferimento alla normativa europea esistente (i trattati) e segnatamente all'art. 3 del Trattato europeo (allorché in virtù della normativa nazionale una identità nazionale viene riconosciuta come multiculturale il rispetto della multiculturalità s'impone all'Unione), all'art. 151 (ora 167) del Trattato per il funzionamento dell'Unione Europea (rispettare e promuovere la diversità delle culture) e all'art. 149 (ora 165) del medesimo Trattato, relativo all'educazione (diversità culturale e linguistica).

2.4 NELL'UNIONE EUROPEA-ISTITUZIONE

Nell'Unione l'organismo preposta ad attuare le politiche e a gestire il Bilancio dell'Unione stessa (approvato dal Consiglio dell'Unione), ed a attribuire i finanziamenti, è la Commissione Europea (dalla quale dipendono gli uffici, articolati in Direzioni Generali).

In tema di cultura il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato il 16 novembre 2007 la risoluzione su 'una agenda europea per la cultura', secondo la quale e in condivisione della proposta della Commissione, sono stati approvati i seguenti obiettivi strategici:

- promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale;
- promozione della cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione;
- promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali della Unione Europea.

Per quanto relativo al primo dei citati obiettivi strategici la specificazione prevista per gli stessi è stata la seguente:

- incoraggiare la mobilità degli artisti e degli altri professionisti della cultura;
- promuovere il patrimonio culturale, in particolare agevolando la mobilità delle collezioni ed incoraggiando la digitalizzazione nell'intento di migliorare l'accesso del pubblico alle varie forme di espressioni culturali e linguistiche;
- promuovere il dialogo interculturale quale processo sostenibile che contribuisca alla identità, alla cittadinanza e alla coesione sociale europea compreso attraverso lo sviluppo delle competenze interculturali dei cittadini.

La relazione della Commissione sull'attuazione dell'agenda europea per la cultura è stata presentata al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni con atto del 19 luglio 2010.

2.5 LE AGENZIE EUROPEE

Allo scopo di fornire aiuto e consulenza agli Stati membri ed ai loro cittadini sono state istituite dall'Unione una serie di agenzie europee specializzate e decentrate (agenzie settoriali), così rispondendo all'intendimento di decentramento geografico di alcuni organismi dell'Unione stessa e all'esigenza di fare fronte a nuovi compiti di natura giuridica, tecnica, scientifica e

amministrativa. Sono organismi di diritto pubblico europeo, distinti dalle istituzioni dell'Unione (Consiglio, Parlamento, Commissione, etc.) ed istituiti con atti di diritto derivato (attualmente in numero di ventitre).

Esse sono:

- Agenzia comunitaria di controllo della pesca (CFCA) con sede a Vigo (Spagna)
- Agenzia europea dei diritti fondamentali (FRA) con sede a Vienna (Austria)
- Agenzia europea dell'ambiente (EEA) con sede a Copenaghen (Danimarca)
- Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) con sede a Helsinki (Finlandia)
- Agenzia europea per i medicinali (EMA) con sede a Londra (Regno Unito)
- Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX) con sede a Varsavia (Polonia)
- Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) con sede a Colonia (Germania)
- Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) con sede a Candia (Grecia)
- Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA) con sede a Bilbao (Spagna)
- Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) con sede a Lisbona (Portogallo)
- Agenzia ferroviaria europea (ERA) con sede a Valenciennes e Lilla (Francia)
- Agenzia per la cooperazione dei regolatori energetici (ACER) con sede a Lubiana (Slovenia)
- Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) con sede a Parma (Italia)
- Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CDT) con sede a Lussemburgo (Lussemburgo)
- Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) con sede a Stoccolma (Svezia)
- Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), con sede a Salonicco (Grecia)
- Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND) con sede a Dublino (Irlanda)
- Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) con sede a Torino (Italia)
- Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) con sede a Vilnius (Lituania)
- Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) con sede a Riga (Lettonia)
- Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) con sede a Lisbona (Portogallo)
- Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO) con sede ad Angers (Francia)
- Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (OHIM) con sede ad Alicante (Spagna)

Va qui evidenziato, per sistematicità, che alcune delle Agenzie sono state costituite in settori di cui all'articolo 6 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (prima delle quali, in ordine di tempo, il Centro europeo per la formazione professionale).

2.6 UN PRECEDENTE IMPORTANTE: LA RISOLUZIONE DEL 2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento Europeo, nel 2003, aveva adottato - richiamato l'Anno Europeo delle Lingue (2001) - una risoluzione (risoluzione Ebner, dal nome del relatore) contenente raccomandazioni per la Commissione europea sulle lingue europee regionali e meno diffuse - le lingue di minoranza - nel contesto dell'allargamento e della diversità culturale.

Nella quale venivano motivatamente proposte sia la costituzione della "Agenzia europea per la pluralità linguistica e per l'apprendimento delle lingue", sulla base di uno studio di fattibilità da eseguirsi dalla Commissione, sia un atto giuridico per varare un programma a favore della pluralità linguistica (comprese le lingue regionali e minoritarie).

Ciò sostenuto dalla motivazione che - nel 2003 - stando ai dati ufficiali della Commissione europea, oltre 40 milioni di europei parla(va)no una lingua minoritaria. E che con l'allargamento dell'Unione tale numero era destinato significativamente ad aumentare.

Le conclusioni cui lo studio di fattibilità era giunto erano dapprima che essa (ipotizzata agenzia) veniva a rispettare le condizioni definite dalla Commissione per la creazione delle agenzie comunitarie autonome, prospettando quindi l'alternatività tra due soluzioni:

- la creazione di una autonoma agenzia
- lo sviluppo/creazione di reti esistenti/nuove

rappresentando che, indipendentemente dalla soluzione prescelta, essa doveva basarsi sulle strutture esistenti e che in ogni caso, stante l'importanza dell'azione svolta nel settore dal Consiglio d'Europa qualsiasi soluzione andava collegata alle iniziative del Consiglio d'Europa stesso per motivi di credibilità e di efficienza.

La proposta non conosceva seguito da parte della Commissione al di là dello studio di fattibilità, plausibilmente anche per la imminente adesione di altri Stati all'Unione (allora ancora Comunità Europea) con delicate problematiche ancora irrisolte relativamente alle minoranze.

E fors'anche perché la tematica delle lingue minoritarie, così come enunciata nella risoluzione e ripresa nello studio di fattibilità, tale unitariamente 'pluralità linguistica' e 'apprendimento delle lingue', veniva ad inferire su due diversi articoli del trattato per il funzionamento dell'Unione (allora Comunità) Europea, il 165 allora 149 [prevedente (sostegno e integrazione) 'nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del settore dell'istruzione ...' nella azione dell'Unione rivolta 'a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue **degli Stati membri**]] e il 167 (allora 151), prevedente azioni di sostegno ed integrazione 'in particolare (anche) al fine di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture'.

Non è di poco momento ricordare che nell'ambito della Commissione Europea era stato all'epoca demandato alla Direzione Generale XXII (Istruzione, Formazione e Gioventù), preposta ad occuparsi di tutte le problematiche a livello comunitario inerenti il mondo scolastico e giovanile e la formazione, l'incarico di dare sostegno alle lingue regionali e minoritarie nelle aree prioritarie in materia de:

- a) progetti nel settore dell'istruzione;
- b) materiale didattico;
- c) diffusione dell'informazione e
- d) convegni e seminari.

Nella sostanza era stato ritenuto prevalente, e fors'anche assorbente, il concetto di apprendimento linguistico nella fase educativa rispetto a quello concernente le culture (minoritarie) da rispettare e da promuovere.

2.7 LE AGENZIE EUROPEE COLLEGABILI AI CONTENUTI DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Nel particolare sin da prima della stipula del Trattato di Lisbona (con il quale la Carta dei diritti fondamentali ha assunto il medesimo valore dei Trattati) da parte dell'Unione Europea è stata (tra l'altro) rivolta una particolare attenzione:

- alla parità tra donna e uomo, così decidendo (2006) di costituire una propria Agenzia settoriale, denominata "Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)", con sede a Vilnius (Lituania);
- alla tutela dei diritti fondamentali, così decidendo di costituire (2007) la "Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)", con sede in Vienna, sviluppando ed estendendo il mandato del preesistente "Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia" (costituito nel 1997, già con sede in Vienna, in concomitanza dell'Anno europeo contro il razzismo).

Nella motivazione del provvedimento istitutivo dell'Agenzia per i diritti fondamentali (cui è attribuito il compito di fornire alle competenti istituzioni e autorità dell'Unione e agli Stati membri quando attuano il diritto comunitario informazioni, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali allo scopo di aiutarli a rispettare pienamente tali diritti, quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza) viene enunciato che:

- poiché l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia deve costituire la base su cui si svilupperà l'agenzia, l'attività di quest'ultima dovrà continuare a riguardare i fenomeni del razzismo, della xenofobia e dell'antisemitismo, **la protezione dei diritti di persone appartenenti a minoranze** nonché la parità di genere, quali elementi essenziali della protezione dei diritti fondamentali.
- l'Agenzia dovrà operare in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa, con cooperazione volta ad evitare sovrapposizioni tra le attività svolte dall'agenzia e quelle svolte dal Consiglio d'Europa, in particolare predisponendo meccanismi capaci di generare complementarità e

valore aggiunto (collaborazione con il Consiglio d'Europa poi specificamente prevista all'art. 9 del Regolamento istitutivo);

- i settori tematici di attività dell'agenzia andranno precisati all'interno di un quadro pluriennale in modo da definire i limiti dell'attività dell'agenzia stessa, e, data l'importanza politica del quadro pluriennale, esso andrà adottato dal Consiglio dell'Unione Europea, previa consultazione del Parlamento europeo e in base a una proposta della Commissione.

2.8 IL QUADRO PLURIENNALE PER L'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

Il quadro valevole per il periodo 2007-12 è stato approvato con decisione del Consiglio dell'Unione Europea ad inizio 2008, prevedendo (art. 2) i seguenti settori tematici:

- a) razzismo, xenofobia e intolleranza ad essi associata;
- b) discriminazione fondata su sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o **appartenenza a una minoranza** e qualsiasi combinazione di tali motivi (discriminazione multipla);
- c) risarcimento delle vittime;
- d) diritti del bambino, compresa la tutela dei minori;
- e) asilo, immigrazione e integrazione dei migranti;
- f) visti e controllo delle frontiere;
- g) partecipazione dei cittadini dell'Unione al funzionamento democratico della stessa;
- h) società dell'informazione, in particolare rispetto della vita privata e protezione dei dati personali;
- i) accesso a una giustizia efficiente e indipendente.

Quanto alle modalità di cooperazione e collaborazione con altri organi (art. 3), viene particolarmente ribadita la necessità del rapporto con il Consiglio d'Europa.

2.9 UN ASTRATTO RAGIONAMENTO

Potrebbe da quanto sopra ritenersi che la 'materia' della (tutela e sviluppo) delle lingue minoritarie (ovunque parlate) e delle loro culture venga direttamente a rientrare nelle competenze della Agenzia per i diritti fondamentali, in quanto preposta, questa, tra l'altro alla protezione dei diritti delle minoranze e non esservi, pertanto, spazio per vedere dato vita ad una ipotetica Agenzia europea per le lingue e culture minoritarie.

La tale tesi potrebbe essere ritenuta corretta partendo dalla logica della non discriminazione [art. 2 lettera b) del Quadro pluriennale dell'Agenzia per la protezione dei diritti fondamentali] degli appartenenti alle minoranze, laddove l'appartenenza alle stesse porti ex se a vedere integrata una lesione dei diritti di uguaglianza.

Peraltro, tenuto conto della differenziazione di compiti e funzioni eseguita (ex programma quadro pluriennale per l'attività dell'Agenzia) tra l'Istituto Europeo per l'uguaglianza di genere e l'Agenzia Europea per i diritti fondamentali, nel senso che:

- gli obiettivi generali dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006, sono sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, compresa l'integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano e la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell'UE all'uguaglianza di genere fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità, in particolare alla Commissione, e alle autorità degli Stati membri;
- l'Agenzia tratta le questioni inerenti alle discriminazioni fondate sul sesso solo nell'ambito e nella misura necessari per lo svolgimento delle attività riguardanti le questioni generali di discriminazione di cui all'articolo 2, lettera b).

parrebbe potersi ritenere, per simmetria, che le questioni inerenti le minoranze vengano a rientrare nei compiti dell'Agenzia solo nell'ambito e nella misura necessari per lo svolgimento delle attività inerenti le questioni generali di discriminazione.

Da tutto quanto precede (e sommariamente esaminate le azioni poste in essere dall'Agenzia sui diritti fondamentali per quanto pubblicamente note) **parrebbe potersi riconoscere la sussistenza di un 'vuoto', in riferimento alle culture e lingue minoritarie** (ove si ritenga che la lingua è figlia di una cultura con la sua storia e non il contrario e che la tutela – non in senso statico ma in senso dinamico - della lingua e della cultura siano due facce della medesima medaglia) non altrimenti colmato.

E che anzi destinato ad accrescersi: quanto più si accresce l'espansione dei mezzi di comunicazione di massa e le semplificazioni comunicative da essi rivenienti (richiedenti tra l'altro sempre maggiori investimenti) tanto meno le lingue minoritarie troveranno spazi di espressione e per ciò stesso di ausilio al mantenimento (pure essendo parte del 'patrimonio comune europeo').

Vuoto tale da rendere auspicabile il riprendere i contenuti della risoluzione Ebner, per valutare se gli stessi opportunamente aggiornati, possano essere elementi idonei ad avviare - tenuto anche conto della avvenuta definitiva chiusura dell'EBLUL/European Bureau for Lesser Used Languages, con sede in Bruxelles, cui la risoluzione Ebner faceva preciso cenno - una prima riflessione in merito.

Per la quale verrà primieramente a giovare la conoscenza piena della III Opinione sull'Italia del Comitato Consultivo del Consiglio d'Europa sull'attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali e dei Commenti dell'Italia sui contenuti della III Opinione, in attesa di conoscere il contenuto delle Raccomandazioni del Comitato dei Ministri (del Consiglio d'Europa).

Va oggettivamente constatato che la Commissione Europea, nella proposta di risoluzione quindi adottata dal Consiglio Europeo in materia di cultura, ha assolutamente privilegiato un concetto strettamente 'patrimonialistico' quanto alle espressioni linguistiche, non certamente escluse le lingue minoritarie, laddove queste in ben pochi casi hanno patrimoni linguistici da digitalizzare, essendo molte di esse ancora nella fase della definizione di una grafia unificata.

Così come per la continuità rivolta al futuro delle lingue minoritarie venga dalla Commissione dato (più correttamente: 'possa venir dato') privilegio all'apprendimento delle stesse nel periodo educativo, senza peraltro poter inferire, ostandovi i contenuti dei trattati, sulle normative nazionali laddove queste siano carenti e manchevoli (e/o in assenza da parte di alcuni Stati della ratifica della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie).

E, forse, una Agenzia europea, in presenza di importanti esigenze e aspettative dalle parti in causa potrebbe sostenere una prospettiva a lungo termine nel settore, potrebbe contribuire allo sviluppo e all'attuazione di una politica nel settore coerente su una vasta scala, potrebbe sostenere l'integrazione trasversale delle questioni connesse al settore stesso in campi diversi da quello specifico dell'apprendimento linguistico.

Va da sé che una decisione finale sarà una decisione politica, soggiacente alle procedure di codecisione esistenti in sede europea, e, qualora di essa se ne ipotizzi la sede in Italia, la proposta eventuale non potrà che essere formulata dal Governo del Paese.

Potrebbe in tale caso essere fatto tesoro della già richiamata circostanza che la risoluzione Ebner (Parlamento Europeo) e il suo seguito (studio di fattibilità da parte della Commissione) avevano comprovato che gli elementi di sussidiarietà e proporzionalità giustificanti una diretta azione dell'Unione erano stati riconosciuti sussistenti.

Un utile elemento per propiziare un favorevole orientamento in sede governativa (e altresì valido elemento da sostenere in sede europea per 'alleanze trasversali' a sostegno di una Agenzia, considerata la storica emigrazione di cittadini dei Paesi membri dell'Unione in altri Paesi e in altri continenti, le cui comunità hanno – ciò è indubbio e non solo per l'Italia - mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine) potrebbe essere ritratto dall'inattuato art. 19, primo comma, della Legge 482/99 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" recitante:

1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

Secondo la terminologia utilizzata dal Legislatore del 1999 la competenza a promuovere e sottoscrivere convenzioni internazionali appartiene allo Stato. Così come appare di difficile, se non impossibile, praticabilità concreta del pure previsto rispetto delle "condizioni di reciprocità" con gli Stati esteri.

Appare però molto plausibile che in presenza dei contenuti dell'art. 11 "Attuazione dell'articolo 10 della Legge costituzionale 3/2001) della Legge 131/2003 'Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", demandante per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, al terzo e ultimo comma, alle norme di attuazione degli statuti regionali "disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari", potrà essere in tale sede individuata la competenza della Regione a stipulare "intese" utili ad azioni in favore delle sue stesse comunità "minoritarie" entro e fuori dai confini nazionali (la materia delle 'intese' è stata ampiamente discussa in sede dottrinale in valutazioni d'ordine metodico-ricostruttivo) e di quanto a ciò necessario.

Ciò ampliando ulteriormente quanto già disposto all'art. 6 della medesima legge, titolato "Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni", riferito alla totalità delle Regioni e Province autonome e già soggetto al vaglio della Corte Costituzionale (in primis sentenza 238/2004).

Tenuto conto di tutto quanto precede e considerato che:

- l'Unione Europea prevede, pure nella diversità dei fini, una stretta collaborazione (nei settori che qui rilevano) con il Consiglio d'Europa;
- il Comitato consultivo del Consiglio d'Europa, già nella II Opinione sull'Italia, auspicava il mantenimento di rapporti anche con le amministrazioni regionali;
- la particolare attenzione dallo stesso rivolta al Friuli Venezia Giulia appare elemento sul quale potersi basare per instaurare un diretto quadro di rapporti;
- è inconfutabile la sussistenza di 'un vuoto' comunque nel tempo da colmarsi;

parrebbero sussistere le condizioni di contesto poiché la Regione possa, facendo "leva" proprio sulle lingue e culture minoritarie e valorizzando per ciò stesso *erga omnes* un suo preciso ruolo internazionale, vedere integrati non solo elementi a conferma della sua specialità ma altresì porsi in funzione proiettiva quale promotrice dell'azione volta a vedere colmato il rappresentato vuoto.

2.10 INTEGRAZIONE: ELEMENTI DI COROLLARIO SUL RUOLO A' CONFINE DELLA REGIONE

Le ragioni storiche e geopolitiche per le quali alla Regione Friuli Venezia Giulia era stata attribuita (nella Costituzione italiana, art. 116: "Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali") la connotazione di 'specialità' sono ben note e ampiamente documentate.

La Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige furono considerate Regioni a Statuto speciale prima ancora dell'entrata in vigore della Costituzione. I loro Statuti vennero poi approvati dall'Assemblea Costituente, acquistando l'efficacia di leggi costituzionali. Il Friuli Venezia Giulia divenne, invece, Regione a Statuto speciale nel 1963, dopo che fu riconosciuta de facto la sovranità dello Stato italiano su Trieste.

[Va ricordato che per la chiusura formale della c.d. 'questione triestina' o 'questione giuliana', apertasi sotto il profilo dei rapporti internazionali con il Trattato di pace del 1947, occorre comunque attendere il Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 per la firma di un compromesso definitivo tra Italia e Jugoslavia che sancì – tramite la definitiva fissazione dei confini - la sovranità iugoslava sulla zona B. Confermando la anteriore cessione de facto della ex zona A (amministrazione alleata) del Territorio libero di Trieste all'Italia e della ex zona B (amministrazione iugoslava) alla Jugoslavia.]

2.11 LA COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA

Il termine "Alpe-Adria" come "identificativo" per la cooperazione tra il Friuli Venezia Giulia, la Carinzia e la Slovenia ha preso corpo alla fine degli anni 60: già nel marzo 1967 il Friuli Venezia Giulia, la Carinzia e la Slovenia avevano approvato un ampio programma per le relazioni culturali.

2.12 IL “QUADRIGON”

Si apriva, successivamente, la possibilità di estendere la esistente collaborazione trilaterale: nell'ottobre del 1969 viene approvata in Udine la creazione di una commissione quadrilaterale (il c.d. “Quadrigon”) in materia di cooperazione tra il Friuli Venezia Giulia, la Carinzia, la Slovenia e la Croazia negli ambiti dell'assetto del territorio e del turismo.

2.13 LA COMUNITÀ DI LAVORO ALPE-ADRIA (1978)

La convinta attenzione Regione ai rapporti transnazionali in una parte particolarmente sensibile del continente europeo è stata data dalla compartecipazione alla fondazione (20 novembre 1978) a Venezia della Comunità di Lavoro Alpe-Adria [Comunità di Lavoro dei Länder e delle Regioni delle Alpi Orientali (ALPE-ADRIA)]. I membri alla sua costituzione sono stati: Baviera, Friuli Venezia Giulia, Carinzia, Croazia, Austria Superiore, Salisburgo (allora osservatore attivo), Slovenia, Stiria, Veneto.

I compiti attribuiti alla Comunità di lavoro (ex art. 3, dell'atto costitutivo, denominato “Dichiarazione unita”) venivano individuati nel trattare in comune, a livello informativo e tecnico, e di coordinare problemi che sono nell'interesse dei suoi membri, ed in particolare le seguenti questioni: comunicazioni transalpine, movimento portuale, produzione e trasporto di energia, agricoltura, economia forestale, economia idrica, turismo, protezione dell'ambiente, protezione della natura, tutela del paesaggio, conservazione del paesaggio culturale e ricreativo, assetto territoriale, sviluppo urbanistico, rapporti culturali, contatti tra istituti scientifici.

Le lingue ufficiali (ex art. 11 atto costitutivo) sono il tedesco, l'italiano, il croato e lo sloveno (cui si è successivamente aggiunto l'ungherese stante l'allargamento della Comunità di lavoro).

Al presente (la Comunità) *“è diventata una cifra per la buona politica di vicinato che mette le cose comuni davanti a quelle individuali. È il contrappeso alle strategie nazionali di distinzione e si fa propugnatore della conservazione della pluralità linguistica e culturale.”* (dal sito ufficiale della stessa).

La collocazione geografica di ‘frontiera culturale’ del Friuli Venezia Giulia è bene rappresentata dalla sottoesposta carta geografica, tratta dal sito ufficiale della Comunità Alpe Adria, con rappresentazione delle lingue ufficiali della Comunità stessa:

In sede di presentazione del Convegno (Gusmani, Atti del Convegno) rappresenta vasi (ne va notata l'attualità ancora al presente):

“...in effetti la nostra regione (e più in generale l'Alpe-Adria) fornisce uno degli esempi più interessanti – per varietà dei fenomeni e per l'estensione temporale in cui possiamo studiarli – di comunità plurilingui che, quando hanno potuto seguire la propria innata vocazione, al di fuori di sollecitazioni alliotrie hanno saputo far convivere idiomi e culture diverse in armonico contemperamento e mutuo arricchimento. (...) ...questo patrimonio linguistico e culturale va salvaguardato e reso accessibile alle generazioni future attraverso coerenti misure che sappiano trovare la giusta equidistanza tra l'imposizione dall'alto di direttive destinate ad esaurirsi in più o meno velleitarie dichiarazioni d'intenti e un agnostico distacco che sconfinava nell'indifferenza per quella che appare come una evoluzione irreversibile.” E, ancora: “..che l'interesse per i problemi del plurilinguismo non sia ristretto, oggi, al solo ambito accademico e provato da una legge, in discussione davanti al Parlamento italiano, che contempla – tra le varie provvidenze a favore di questa Regione in quanto area di confine – la costituzione di un centro di carattere internazionale, per lo studio e la documentazione dei fenomeni di plurilinguismo”.

2.16 LA LEGGE SULLE AREE DI CONFINE (1991)

La particolare, delicata collocazione geopolitica del territorio regionale “quale regione frontiera della Comunità economica europea” era normativamente confermata nella Legge 9 gennaio 1991, n. 19, “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe” (comunemente denominata ‘legge sulle aree di confine’).

La ratio a base della legge stessa era duplice:

- di dotare la Regione Friuli Venezia Giulia degli strumenti che “le permettano di sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché con l'Unione Sovietica” (articolo 1, comma 1);
- di “valorizzare l'<<iniziativa Pentagonale>> di cui alla riunione dei Capi di Governo di Austria, Cecoslovacchia, Italia, Jugoslavia e Ungheria, svoltasi a Venezia il 1° agosto 1990, ed i rapporti delle regioni italiane nord-orientali con le comunità di lavoro previste dalla predetta <iniziativa> alle quali esse partecipano” (articolo 1, comma 2).

Per l'attuazione (di quanto previsto al comma 2 dell'art. 1 veniva demandata al Governo (articolo 1, comma 2) la predisposizione, d'intesa con le regioni interessate, di un programma nazionale di interventi “coerente con gli interessi della Comunità economica europea”.

La legge veniva programmaticamente dotata, su di un arco temporale scadente al 1997, di una complessiva assegnazione finanziaria di 724 miliardi di lire (pari a 373,91 milioni di euro).

Con grande intelligenza il Legislatore (accogliendo le motivate sollecitazioni dei parlamentari locali) non prevedeva unicamente interventi a sostegno, diretto o indiretto, di iniziative/infrastrutture per lo sviluppo dell'economia, riservando il 7,9% dell'assegnazione complessiva (pari a 57 miliardi di lire, ovvero 29,44 milioni di euro) ad iniziative inerenti l'ambito culturale, nella più ampia accezione del termine.

Le relative disposizioni, fortemente innovative per l'epoca, prevedevano:

Art. 10

1. la concessione di un contributo, per il periodo 1991-1994, a favore di ciascuna delle università degli studi di Trieste e di Udine di lire 4 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per anno, da destinare all'istituzione di borse di studio riservate a cittadini dei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, che intendano frequentare corsi in materie economiche, **linguistiche**, agroalimentari o ambientali e partecipare a ricerche nelle stesse materie, nonchè all'acquisto di attrezzature tecniche necessarie allo sviluppo di corsi nelle stesse materie, **con specifico riferimento all'apprendimento delle lingue dei Paesi di cui all'art. 1, comma 1.**

2. l'autorizzazione all'Università di Udine, **per la realizzazione delle finalità indicate nell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546**, e nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, a costituire un **centro internazionale sul plurilinguismo**, con assegnazione di un contributo per spese di primo impianto in ragione di tre miliardi;

I commi successivi dispongono: l'autorizzazione alle università degli studi esistenti nelle regioni interessate dal programma di cui all'art. 1, comma 2, a stipulare convenzioni con le università dei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, per il reciproco conferimento e riconoscimento di titoli di studio; la concessione di contributi alle Università degli studi di Venezia e di Padova di contributi per l'istituzione di borse di studio riservate a cittadini dei Paesi di cui all'art. 1, comma 1; l'assegnazione al Collegio del Mondo unito dell'Adriatico di un contributo straordinario al fine di sviluppare i rapporti di cooperazione culturale e didattica e di incrementare la presenza di studenti e docenti provenienti dai Paesi di cui all'art. 1, comma 1, nonchè di stipulare convenzioni con scuole superiori di tali Paesi, per l'adozione dei programmi di studio finalizzati al rilascio del diploma di cui alla legge 30 ottobre 1986, n. 738 e da ultimo l'autorizzazione della spesa da destinare alla realizzazione di un programma di valorizzazione del parco archeologico di Aquileia e per ogni occorrenza connessa.

Art. 14

1. In attesa dell'approvazione di una legge organica di tutela della minoranza slovena in Italia, alla Regione Friuli Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 24 miliardi, per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia. A tal fine, la regione consulta le istituzioni, anche di natura associativa, della minoranza slovena.

2. In attesa dell'approvazione di una legge per gli interventi a favore delle popolazioni italiane in Jugoslavia, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per le attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti.

Vanno per completezza, e con riferimento a quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'articolo 10 (Centro internazionale sul plurilinguismo), ricordate le "finalità indicate nell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546" (istitutivo tra l'altro dell'Università degli Studi di Udine), (il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102 era il provvedimento costitutivo dell'Università stessa) per la realizzazione delle quali la costituzione del detto Centro è preordinata:

Art. 26, comma 1, Legge 564/77 “Ricostruzione delle zone del Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976”:

“E’ istituita (...) l’Università di Udine (...). L’Università di Udine si pone l’obiettivo di contribuire al progresso civile e sociale e alla rinascita economica del Friuli e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originali della cultura, della lingua e delle tradizioni culturali del Friuli”

Dalla lettura del combinato disposto dell’art. 26, comma 1, della Legge 546/77 e dell’art. 10, comma 2, della Legge 19/91 appare di piena evidenza che il Legislatore nazionale aveva inteso attribuire alla locuzione ‘cultura, lingua e tradizioni culturali del Friuli’ la sua più completa portata – e ciò spiega l’attribuzione del Centro all’Università di Udine – marcatamente nel considerare che, accanto all’Italiano, erano e sono in Friuli compresenti il friulano, lo sloveno ed il tedesco.

3 QUADRO EUROPEO DI RIFERIMENTO

3.1 LA RISOLUZIONE PARLAMENTARE DEL 1981

Il Parlamento europeo, in data 16 ottobre 1981, approvava la ‘Risoluzione su una Carta delle lingue e culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche’. La risoluzione, per ciò che riguarda l’istruzione, contiene sollecitazione rivolta a: *“consentire e rendere possibile l’insegnamento delle lingue e culture regionali entro i programmi scolastici ufficiali, dalla scuola dell’infanzia all’università, a consentire, in risposta alle esigenze espresse alla popolazione, l’insegnamento delle lingue nelle scuole e a consentire l’insegnamento della letteratura e della storia delle comunità interessate nell’ambito di tutti programmi scolastici”*.

3.2 LA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE

La Conferenza dei Ministri del Consiglio d’Europa adottava il **29 giugno 1992** la ‘Carta’, sottoposta alla ratifica degli Stati membri a partire dal 5 novembre dello stesso anno ed **in vigore dal 1° marzo 1998** a seguito all’avvenuta ratifica da parte di almeno cinque Stati così come previsto nelle disposizioni transitorie (al 2010 difetta ancora la ratifica di nove degli Stati membri, tra i quali l’Italia, avente sottoscritto la Carta il 27 giugno 2000).

Essa rappresenta ancor oggi uno dei documenti ufficiali europei più avanzati in materia, reso nella forma di un testo organico e completo ed in cui si ritrovano molte delle indicazioni presenti nei precedenti documenti del Consiglio d’Europa e, in particolare, nella Risoluzione su una Carta delle lingue e culture regionali.

La considerazione di fondo è stata che una lingua minoritaria può sopravvivere unicamente se è utilizzata in ogni occasione della vita quotidiana e non soltanto nella sfera privata. È per questa ragione che la Carta prevede l’obbligo per gli Stati Parti contraenti di promuovere attivamente l’uso di tali lingue in sostanza in tutti i settori della vita pubblica: a scuola, nei tribunali, nei rapporti con la pubblica amministrazione, nei media, nella vita culturale, sociale ed economica e nell’ambito della cooperazione transfrontaliera.

Nel Preambolo si legge che “la protezione e la promozione delle lingue minoritarie o regionali d’Europa contribuisce a mantenere e sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturale” del continente e che “la protezione delle lingue minoritarie o regionali d’Europa rappresenta un contributo importante alla costruzione di un’Europa fondata sui principi di democrazia e diversità culturale”.

Il contenuto della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è suddivisibile in tre sezioni distinte.

La prima comprende la Parte I, “Disposizioni generali” (articoli da 1 a 6) e la Parte II, “Principi e obiettivi”, (articolo 7) con applicazione diretta per gli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari della Carta.

La seconda è costituita dalla Parte III, “Misure atte a promuovere l’uso delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica” (articoli da 8 a 14). Le disposizioni in essa contenute si

applicano mediante scelta da parte dei singoli Stati, in sede di ratifica, di un quadro di misure (contenute nei paragrafi dei singoli articoli) riferito ai settori de: insegnamento, giustizia, pubblica amministrazione, servizi pubblici, media, attività culturali, vita economica e sociale e scambi transfrontalieri.

La terza è costituita dalla Parte IV, “Applicazione della Carta” (articoli da 15 a 17), prevedente rapporti periodici, la verifica dei rapporti e la nomina del Comitato degli esperti, e dalla Parte V, “Disposizioni finali” (articoli da 18 a 23), concernente le modalità di ratifica, accettazione ed approvazione, l’entrata in vigore, l’estensione dell’applicazione, la possibilità di formulare riserve ai principi di cui all’articolo 7, le modalità di denuncia, le modalità di notifica.

La Carta costituisce il quadro giuridico europeo di riferimento per la tutela e la promozione delle lingue utilizzate dai membri delle minoranze.

È entrata in vigore nel 1998 e, insieme alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, conferma l’impegno del Consiglio d’Europa a favore della tutela delle minoranze nazionali.

Il Consiglio d’Europa verifica l’effettiva applicazione della Carta., secondo una ben precisata procedura, prevedente che:

- la presentazione (a cadenza triennale) da ciascuno Stato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di un rapporto sulla politica perseguita in conformità con la Parte II della Carta e sulle misure adottate per attuare le disposizioni della Parte III che essi Stati hanno accettato, con l’onere, per gli Stati, di rendere pubblici i tali rapporti;
- la sottoposizione dei rapporti al vaglio di un comitato di esperti (composto da un membro di ciascuno Stato con designazione da parte del Comitato dei Ministri – a cadenza sessennale - da una lista di persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nelle questioni trattate dalla Carta);
- la predisposizione da parte del comitato degli esperti di un proprio rapporto - tenuto anche conto della rappresentazione al comitato da parte di organismi e associazioni legalmente costituite di questioni relative agli impegni presi da ciascuno Stato in virtù della Parte III della Carta – destinato al Comitato dei Ministri, accompagnato dalle osservazioni che gli Stati saranno invitate a formulare. Il rapporto dovrà contenere in particolare le proposte del comitato di esperti al Comitato dei Ministri in vista della preparazione di eventuali osservazioni di quest’ultimo ad una o più Parti (E’ nella facoltà del Comitato dei Ministri il rendere pubblico il rapporto del comitato degli esperti);
- la presentazione all’Assemblea parlamentare da parte del Segretario Generale del Consiglio d’Europa di un rapporto biennale dettagliato sull’applicazione della Carta.

Il merito di numerosi miglioramenti riscontrati nella legislazione dei singoli Paesi e nella situazione delle lingue minoritarie va certamente ascritto all’influenza della Carta e alle raccomandazioni formulate nel corso della procedura di monitoraggio.

La Carta stessa è stata oggetto di commento in molte pubblicazioni, e non si intende insistere in ciò.

A solo titolo di informazione i due Paesi confinanti con il Friuli Venezia Giulia hanno ratificato la Carta europea:

- l'Austria il 28/06/2001, con entrata in vigore l'1/10/2001;
- la Slovenia il 4/10/2000, con entrata in vigore l'1/01/2001

Sempre a titolo di informazione sono rappresentate in separato prospetto le misure di applicazione della Carta che i due Paesi hanno ritenuto di adottare.

Nell'ottica del lavoro è stato ritenuto importante e funzionale riportare di seguito, in separato paragrafo, i contenuti testuali del Preambolo, de i 'Principi e obiettivi', delle 'Misure' e de l'Applicazione della Carta', allo scopo di introdurre gli elementi valutativi e di confronto resi necessari.

3.3 LA CONVENZIONE QUADRO PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI

Il Consiglio d'Europa approvava il **1° febbraio 1995** la "Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali", entrata in vigore, a seguito all'avvenuta ratifica da parte di almeno dodici Stati (tra i quali l'Italia), **il 1° febbraio 1998**.

La Convenzione ha caratteristiche formali e strutturali analoghe a quelle della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie e le affinità anche dal punto di vista dei contenuti sono molte. Essa ha valore legale internazionale vincolante, anche se le sue disposizioni hanno carattere programmatico e la loro applicazione concreta (stante la natura di "convenzione quadro") è affidata alla legislazione e alle politiche statali.

La Convenzione è il primo strumento multilaterale europeo giuridico obbligatorio consacrato alla protezione delle minoranze nazionali in generale. Essa ha per scopo la protezione dell'esistenza delle minoranze nazionali sui rispettivi territori delle Parti. La Convenzione tende a promuovere un'eguaglianza piena ed effettiva delle minoranza nazionali assicurando le condizioni proprie a conservare e sviluppare le loro culture ed a preservare la loro identità.

Essa enuncia i principi concernenti le persone appartenenti alle minoranze nazionali nella sfera pubblica, quali la libertà di riunione pacifica, la libertà di associazione, la libertà di espressione, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, l'accesso ai media, nonché nel campo delle libertà linguistiche, di educazione, di cooperazione transfrontaliere, etc.

La Convenzione è articolata su cinque Titoli, non rubricati, come segue:

- il Titolo I (articoli da 1 a 3) contiene i principi fondamentali;
- Il Titolo II (articoli da 4 a 19) contiene i diritti riconosciuti agli appartenenti alle minoranza a fronte dell'impegno assunto dalle parti ad adottare misure adeguate in vista di promuovere, in tutti i settori della vita sociale, economica, politica e culturale una uguaglianza piena ed effettiva tra le persone appartenenti a una minoranza e quelle appartenenti alla maggioranza;
- Il Titolo III (articoli da 20 a 23) concerne le modalità di interpretazione della Convenzione;
- Il Titolo IV (articoli da 24 a 26) è relativo al regime di controllo dell'attuazione, demandato al Comitato dei Ministri;

- Il Titolo V (articoli da 27 a 31) contiene le disposizioni concernenti l'entrata in vigore della Convenzione e le modalità di successiva adesione e di recesso.

Una sua fondamentale caratteristica risiede, specificamente, nella previsione di una attività di monitoraggio dell'attuazione, svolta dal Comitato dei ministri tramite un apposito Comitato di accompagnamento [disposizione 23 e successive della Risoluzione (97)10 del Comitato dei Ministri, concernente "Regole relative al regime di controllo ai sensi degli articoli 24-26 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali"] che riceve e valuta i rapporti prodotti dai singoli Stati a cadenza quinquennale, effettuando verifiche sul campo, attraverso incontri con autorità regionali e locali e con i rappresentanti delle minoranze. Il meccanismo di monitoraggio è destinato a valutare il modo in cui il trattato viene attuato negli Stati contraenti. Questo processo dà luogo a raccomandazioni che mirano a migliorare la tutela delle minoranze negli Stati oggetto del monitoraggio. Il Comitato consultivo, composto da 18 esperti indipendenti, è incaricato di presentare un'analisi approfondita delle legislazioni e prassi relative alle minoranze nei diversi paesi e di adottare per ciascuno di essi dei pareri volti a fornire informazioni al Comitato dei Ministri al fine dell'elaborazione delle risoluzioni di pertinenza.

Per prassi consolidata i pareri sono strutturati mediante analisi per articoli (della Convenzione-quadro) dello stato di attuazione della Convenzione nei singoli Paesi. Con una attenzione particolare rivolta ai seguiti concreti, sul piano legislativo come in pratica, dati alle precedenti raccomandazioni, concentrandosi in particolare sull'analisi dei principali problemi che vengono a sussistere.

Anche la Convenzione-quadro è stata oggetto di commento in molte pubblicazioni, e non si inteso pertanto insistere in ciò.

Nell'ottica di una puntuale contezza è stato ritenuto importante e funzionale riportare di seguito, in separato paragrafo, i contenuti testuali del Titolo I, del Titolo II e del Titolo IV, allo scopo di introdurre gli elementi valutativi e di confronto resi necessari.

3.4 VALUTAZIONE DEI RAPPORTI DEGLI STATI - LE NUOVE REGOLE DI PUBBLICITÀ

Le regole di procedura adottate dal Comitato consultivo nel 1998, con atto ACFC/INF(1998)002, nella sezione relativa alla valutazione dei rapporti dei singoli Stati, prevedono espressamente che il Comitato consultivo possa cooperare e scambiare informazioni con il Comitato degli esperti costituito in base alla Carta europea per le lingue regionali e minoritarie.

Di specifico interesse e rilevanza per il livello substateale sono i sottoesposti ambiti (in riferimento ad articoli tutti ricompresi nel Titolo II della Convenzione-quadro):

- Uguaglianza e lotta alla discriminazione (articolo 4);
- Mantenimento e sviluppo della cultura e dell'identità delle persone che fanno parte di minoranze nazionali (articolo 5);
- Promozione della tolleranza/dialogo interculturale/relazioni tra comunità (articolo 6);
- Religione (articolo 8);

- Media (articolo 9);
- Uso pubblico delle lingue minoritarie (articoli 10-11);
- Istruzione (articoli 12-14);
- Partecipazione (articolo 15).

La risoluzione (97)10 del Comitato dei Ministri è stata modificata, nella parte relativa al regime di controllo ai sensi degli articoli 24-26 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, con la risoluzione (2009)3, adottata il 16 aprile 2009. A motivazione di ciò gli sviluppi della prassi e per promuovere un più trasparente processo di monitoraggio a seguito dell'adozione dei pareri del Comitato consultivo.

Le modificazioni sono state dapprima al paragrafo 26, con la previsione che i singoli Stati hanno il diritto di presentare osservazioni scritte in merito al parere del Comitato consultivo entro quattro mesi dalla trasmissione del parere allo Stato Parte, nei testuali termini seguenti:

Gli Stati parti hanno il diritto di presentare osservazioni scritte in merito al parere del Comitato consultivo che li riguardano entro quattro mesi dalla trasmissione del parere allo Stato Parte.

E' stato quindi introdotto il paragrafo 26bis, prevedente l'obbligo di rendere pubblico il parere del Comitato consultivo in riferimento alla relazione del singolo Stato secondo i testuali termini seguenti:

Il parere del Comitato consultivo in merito alla relazione di uno Stato Parte deve essere reso pubblico:

- (a) *su autorizzazione dello Stato Parte interessato (immediatamente dopo la trasmissione del parere allo Stato Parte o in qualsiasi momento in seguito);*
- (b) *quattro mesi dopo la trasmissione del parere allo Stato Parte interessato, a meno che lo Stato Parte presenti per iscritto alla Segreteria una opposizione motivata;*
- (c) *al tempo stesso le conclusioni e le raccomandazioni del Comitato dei Ministri, a meno che il Comitato dei Ministri decida altrimenti, o*
- (d) *al più tardi 12 mesi dopo la trasmissione del parere allo Stato Parte interessato, a meno che il Comitato dei ministri decida altrimenti.*

E' stato anche modificato il paragrafo 27, nel senso che il parere del Comitato consultivo deve essere reso pubblico con le eventuali osservazioni dello Stato Parte interessato, a meno che lo Stato Parte interessato informi per iscritto il Segretariato che non intende siano resi pubblici i commenti. Di seguito il testo:

Il parere del Comitato consultivo deve essere reso pubblico con le eventuali osservazioni dello Stato Parte interessato in relazione al parere, a meno che lo Stato Parte interessato informi per iscritto il Segretariato che non intende siano resi pubblici i commenti ".

I testi precedentemente vigenti degli anzidetti paragrafi, ex Risoluzione (97)10 del Comitato dei Ministri, erano i seguenti:

26

Il parere del Comitato consultivo in merito alla relazione di uno Stato Parte è reso pubblico contemporaneamente alle conclusioni e alle raccomandazioni del Comitato dei Ministri, salvo decisione contraria del Comitato dei Ministri in un caso specifico.

27.

Le osservazioni eventuali dello Stato Parte sul parere del Comitato consultivo sono rese pubbliche contemporaneamente alle conclusioni e alle raccomandazioni del Comitato dei Ministri e al parere del Comitato consultivo.

In relazione a ciò, dopo l'entrata in vigore della Risoluzione CM Res(2009)03, i pareri del Comitato consultivo sono resi automaticamente pubblici dopo quattro mesi dalla trasmissione allo Stato-Parte, a meno che il tale Stato non presenti una obiezione motivata per iscritto. La risoluzione permette egualmente allo Stato-Parte di rendere pubblico il parere immediatamente dopo la trasmissione. Prevede, altrimenti, la resa pubblica del parere al più tardi dodici mesi dopo la trasmissione del parere, salvo decisione contraria del Comitato dei Ministri.

Queste nuove regole di pubblicità dei pareri hanno risposto positivamente alle istanze del Comitato consultivo all'origine della riforma iniziata da marzo 2008, a seguito della conferenza organizzata per il decimo anniversario della Convenzione-quadro, avente tema «Rinforzare l'impatto della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali: insegnamenti del passato, risultati attuali e sfide per l'avvenire». Nella tale occasione delle specifiche critiche erano state avanzate in riferimento alla pubblicazione tardiva dei pareri del Comitato consultivo, perché questi ritardi impedivano alle minoranze e alla società civile di partecipare effettivamente al processo di attuazione della Convenzione-quadro.

Nel 7° Rapporto di attività [periodo 2008-10, ACFC/INF(2010)001], il Comitato consultivo nelle indicazioni sulle grandi tendenze in essere e dato atto delle problematiche connesse alla crisi economica mondiale e agli effetti sulla situazione europea, evidenziava la necessità sempre più crescente di prendere delle misure nei campi dell'educazione e della ricerca, al fine di promuovere la conoscenza della cultura, della storia, della lingua e della religione delle minoranze nazionali e della popolazione maggioritaria dei diversi Stati. Rilevava di più in più importante che le persone appartenenti alle minoranze abbiano la possibilità di apprendere ad un tempo la loro lingua minoritaria e la lingua nazionale, restando certamente utile incitare l'insieme delle comunità ad apprendere reciprocamente le loro lingue.

3.5 LA RISOLUZIONE PARLAMENTARE DEL 2009

Con la Risoluzione (23-26 marzo 2009) il Parlamento europeo ha accolto con favore la proposta della Commissione di promuovere "la lingua materna più altre due lingue" nell'ambito dell'istruzione ed ha raccomandato agli Stati membri di includere nei programmi scolastici lo studio facoltativo di una terza lingua straniera nella scuola secondaria.

In proposito, ha ribadito la priorità politica attribuita all'acquisizione delle competenze linguistiche attraverso l'apprendimento di altre lingue dell'Unione europea, una delle quali

dovrebbe essere la lingua di un paese vicino e l'altra una "lingua franca" internazionale. Anche perché ciò potrebbe «migliorare la comprensione reciproca all'interno dell'Unione europea».

Nel contesto dell'apprendimento permanente il Parlamento ha ritenuto che vada offerto supporto sufficiente ad aiutare i cittadini di tutti i gruppi di età a sviluppare e migliorare le loro competenze linguistiche in modo continuativo, offrendo loro accesso a un insegnamento linguistico adatto «allo scopo di migliorarne l'inclusione sociale e le prospettive occupazionali e di benessere».

E' stato anche proposto di istituire, ad ogni livello formativo e a prescindere dall'ambiente geografico, la presenza di insegnanti di lingue qualificati e certificati, invitando anche la Commissione e gli Stati membri a favorire la mobilità professionale degli insegnanti e la cooperazione tra scuole di diversi paesi. Propone tra l'altro agli Stati membri di esaminare la possibilità di effettuare scambi del personale docente a diversi livelli formativi, affinché le varie materie scolastiche possano essere insegnate in più lingue.

E' stato considerato cruciale l'istituzione di programmi specifici di sostegno alla traduzione e la costituzione di reti di banche dati terminologiche multilingui.

3.6 CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della presente Carta,

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, in particolare per salvaguardare e promuovere gli ideali che sono loro comune patrimonio;

Considerato che la tutela delle lingue storiche regionali o minoritarie d'Europa, alcune delle quali col tempo rischiano di scomparire, contribuisce a mantenere e a sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturale dell'Europa;

Considerato che il diritto ad usare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto inalienabile in conformità ai principi contenuti nel Patto Internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite e in conformità allo spirito della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;

Tenuto conto del lavoro realizzato nell'ambito della CSCE e in particolare dell'Atto Finale di Helsinki del 1975 e del Documento della Riunione di Copenhagen del 1990;

Sottolineato il valore dell'interculturalismo e del plurilinguismo e considerato che la tutela e l'incoraggiamento delle lingue regionali o minoritarie non dovrebbero risolversi a detrimento delle lingue ufficiali e della necessità di apprenderle;

Coscienti del fatto che la tutela e la promozione delle lingue regionali o minoritarie nei diversi paesi e regioni d'Europa rappresentano un contributo importante per l'edificazione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nel quadro della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale;

Prese in considerazione le condizioni specifiche e le tradizioni storiche proprie di ciascuna regione dei paesi d'Europa,

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 . Definizioni

Ai sensi della presente Carta:

- a. con l'espressione «lingue regionali o minoritarie» si intendono le lingue
 - I. tradizionalmente parlate nell'ambito di un territorio di uno Stato da cittadini di quello Stato che costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato, e
 - II. diverse dalla/e lingua/e ufficiale/i di quello Stato;

tale espressione non comprende né i dialetti della/e lingua/e ufficiale/i dello Stato né le lingue degli immigrati;

- b. per «territorio nel quale una lingua regionale o minoritaria viene usata» si intende l'area geografica nella quale questa lingua costituisce il modo di esprimersi di un numero di persone tale da giustificare l'adozione delle diverse misure di tutela e promozione previste dalla presente Carta;
- c. con l'espressione «lingue sprovviste di territorio» si indicano le lingue usate dai cittadini dello Stato, le quali differiscono dalla/e lingua/e usata/e dal resto della popolazione dello Stato, ma che, benché tradizionalmente parlate nell'ambito del territorio di tale Stato, non possono essere identificate con una particolare area geografica dello stesso.

PARTE II - OBIETTIVI E PRINCIPI PERSEGUITI

Articolo 7 - Obiettivi e principi

1. Per quanto riguarda le lingue regionali o minoritarie, nei territori nei quali queste lingue sono parlate e secondo la situazione di ciascuna lingua, le Parti fondano la loro politica, la loro legislazione e la loro prassi sui seguenti obiettivi e principi:

- a. il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie in quanto espressione della ricchezza culturale;
- b. il rispetto dell'area geografica di ciascuna lingua regionale o minoritaria in modo da assicurare che le circoscrizioni amministrative esistenti o nuove non costituiscano un ostacolo alla promozione di questa lingua regionale o minoritaria;
- c. la necessità di una decisa azione di promozione delle lingue regionali o minoritarie al fine di salvaguardarle;
- d. l'agevolazione e/o l'incoraggiamento all'uso orale e scritto delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica e privata;

- e. il mantenimento e lo sviluppo dei rapporti, nei settori previsti dalla presente Carta, tra i gruppi parlanti una lingua regionale o minoritaria ed altri gruppi dello stesso Stato parlanti una lingua usata in forma identica o simile, oltre alla instaurazione di rapporti culturali con altri gruppi dello Stato parlanti lingue diverse;
 - f. la previsione di forme e mezzi adeguati di insegnamento e studio delle lingue regionali o minoritarie a tutti i livelli;
 - g. la previsione di mezzi che permettano ai non locutori di una lingua regionale o minoritaria che abitino nell'area dove questa lingua viene usata, di apprendere, qualora lo desiderino;
 - h. la promozione di studi e di ricerche sulle lingue regionali o minoritarie nelle università o presso istituti equivalenti;
 - i. la promozione di forme appropriate di scambi transnazionali, nei settori previsti dalla presente Carta, per le lingue regionali o minoritarie usate in forma identica o simile in due o più Stati.
2. Le Parti si impegnano ad eliminare, qualora non l'avessero ancora fatto, qualsiasi ingiustificata distinzione, esclusione, restrizione o preferenza relative all'uso di una lingua regionale o minoritaria, intese a scoraggiare o a danneggiare il mantenimento e lo sviluppo della stessa. L'adozione di provvedimenti speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie destinati a promuovere l'uguaglianza tra i locutori di queste lingue e il resto della popolazione e miranti a tenere nella dovuta considerazione le loro specifiche situazioni, non è considerata un atto discriminante nei confronti di locutori di lingue più ampiamente diffuse.
3. Le Parti si impegnano a promuovere con misure appropriate la mutua comprensione fra tutti i gruppi linguistici del loro paese, in particolare facendo in modo che il rispetto, la comprensione e la tolleranza nei confronti delle lingue regionali o minoritarie figurino tra gli obiettivi dell'istruzione e formazione date nel loro paese, e ad incoraggiare i mass-media a perseguire lo stesso obiettivo.
4. Definendo la loro politica nei confronti delle lingue regionali o minoritarie, le parti si impegnano a prendere in considerazione le esigenze e i desideri espressi dai gruppi che parlano tali lingue. Essi vengono incoraggiati a creare, se necessario, degli organi incaricati di consigliare le autorità di governo su tutte le questioni riguardanti le lingue regionali o minoritarie.
5. Le parti si impegnano ad applicare, *mutatis mutandis*, i principi enumerati nei precedenti paragrafi da 1 a 4, alle lingue sprovviste di territorio. Tuttavia, per quanto riguarda queste lingue, la natura e la portata delle misure da adottare per rendere effettiva la presente Carta saranno determinate in modo flessibile, tenendo conto delle esigenze e dei desideri e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che parlano le lingue in questione.

PARTE III- MISURE ATTE A PROMUOVERE L'USO DELLE LINGUE REGIONALI
O MINORITARIE NELLA VITA PUBBLICA

Articolo 8 – Istruzione

1. Quanto all'istruzione, le Parti si impegnano, nell'ambito del territorio nel quale queste lingue sono parlate, a seconda della situazione di ciascuna di dette lingue e senza pregiudizi riguardo all'insegnamento della/e lingua/e ufficiale/i dello Stato, a:
 - a.
 - i. assicurare l'istruzione prescolare nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione prescolare nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
 - iii. applicare una delle misure previste nei precedenti punti i) e ii) almeno agli alunni le cui famiglie lo desiderino e il numero dei quali sia ritenuto sufficiente; oppure
 - iv. qualora l'amministrazione pubblica non avesse competenza diretta nel campo dell'istruzione prescolare, favorire e/o incoraggiare l'applicazione dei provvedimenti previsti nei precedenti punti da i) a iii);
 - b.
 - i. assicurare l'istruzione primaria nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione primaria nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
 - iii. prevedere, nel quadro dell'istruzione primaria, che l'insegnamento delle relative lingue regionali o minoritarie costituisca parte integrante del curriculum; oppure
 - iv. applicare una delle misure previste nei precedenti punti da i) a iii) almeno agli alunni le cui famiglie lo desiderino e il cui numero sia ritenuto sufficiente;
 - c.
 - i. assicurare l'istruzione secondaria nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione secondaria nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
 - iii. prevedere, nel quadro dell'istruzione secondaria, che l'insegnamento delle relative lingue regionali o minoritarie costituisca parte integrante del curriculum; oppure
 - iv. applicare una delle misure previste nei precedenti punti da i) a iii) almeno agli alunni le cui famiglie lo desiderino e il cui numero sia ritenuto sufficiente;
 - d.
 - i. assicurare un'istruzione tecnica e professionale nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione tecnica e professionale nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
 - iii. prevedere, nel quadro dell'istruzione tecnica e professionale, l'insegnamento delle relative lingue regionali o minoritarie come parte integrante del curriculum; oppure

- iv. applicare una delle misure previste nei precedenti punti da i) a iii) almeno agli alunni che lo desiderino - o, dove si presenti il caso, le cui famiglie lo desiderino - in numero ritenuto sufficiente;
- e. i. prevedere l'istruzione universitaria e altre forme di istruzione superiore nelle lingue regionali o minoritarie;
oppure
 - ii. prevedere lo studio di queste lingue come discipline dell'insegnamento universitario e superiore; oppure
 - iii. se, a causa del ruolo dello Stato nei confronti degli istituti di istruzione superiore, gli alinea i) e ii) non possono essere applicati, incoraggiare e/o autorizzare l'attuazione di un insegnamento universitario o di altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie, o mettere a disposizione dei mezzi che permettano di studiare queste lingue all'università o in altri istituti superiori;
- f. i. provvedere affinché siano assicurati corsi di educazione per adulti o di istruzione permanente principalmente o totalmente nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii. proporre queste lingue come discipline per l'istruzione degli adulti e per l'educazione permanente; oppure
 - iii. qualora l'amministrazione pubblica non avesse competenza diretta nel campo dell'istruzione degli adulti, favorire e/o incoraggiare l'insegnamento di queste lingue nel quadro dell'istruzione degli adulti e dell'istruzione permanente;
- g. provvedere affinché sia assicurato l'insegnamento della storia e della cultura di cui la lingua regionale o minoritaria è espressione;
- h. assicurare la formazione iniziale e permanente degli insegnanti necessaria a mettere in atto quanto detto ai paragrafi da a) a g) accettati dalla Parte;
- i. creare uno o più organi di vigilanza incaricati di controllare le misure adottate e i risultati raggiunti nell'istituzione o nello sviluppo dell'insegnamento delle lingue regionali o delle minoranze e di redigere delle relazioni periodiche sulle loro indagini, che saranno rese pubbliche.

2. Per quanto riguarda l'istruzione, e rispetto ai territori diversi da quelli nei quali le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente usate, le Parti si impegnano ad autorizzare, incoraggiare o attuare, qualora il numero dei locutori di una lingua regionale o minoritaria lo giustifichi, l'insegnamento nella o della lingua regionale o minoritaria a tutti i relativi livelli di istruzione.

Articolo 9 - Autorità giudiziarie

1. Le parti si impegnano, riguardo alle circoscrizioni delle autorità giudiziarie dove il numero dei residenti parlanti le lingue regionali o minoritaria lo giustifichi le misure specificate sotto, a seconda della situazione di ciascuna di queste lingue e a condizione che l'utilizzo delle possibilità offerte dal presente paragrafo non sia considerato dal giudice un ostacolo alla corretta amministrazione della giustizia:

a. nelle procedure penali:

- I. a prevedere che i giudici, su richiesta di una delle parti, conducano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
- II. a garantire all'imputato il diritto di esprimersi nella propria lingua regionale o minoritaria; e/o
- III. a prevedere che istanze e prove, scritte o orali, non siano considerate inaccettabili per il solo motivo che sono formulate in una lingua regionale o minoritaria; e/o
- IV. a esibire, su richiesta, gli atti legati ad una procedura giudiziaria nella relativa lingua regionale o minoritaria.

se necessario facendo ricorso ad interpreti e a traduzioni che non implicino spese ulteriori per gli interessati:

b. nelle procedure civili:

- I. a prevedere che i giudizi, su richiesta di una delle parti, conducano la procedura nella lingua regionale o minoritaria; e/o
- II. a permettere, qualora una parte in causa debba comparire di persona davanti ad un tribunale, che questa si esprima nella propria lingua regionale o minoritaria senza per questo dover sostenere ulteriori spese; e/o
- III. a permettere l'esibizione di documenti e prove nelle lingue regionali o minoritarie, facendo ricorso, se necessario, ad interpreti e a traduzioni;

c. nelle procedure davanti a tribunali competenti in materia amministrativa:

- I. a prevedere che i giudici, su richiesta di una delle parti, conducano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
- II. a permettere, qualora una parte in causa debba comparire di persona davanti ad un tribunale, che questa si esprima nella propria lingua regionale o minoritaria senza per questo dover sostenere spese ulteriori; e/o
- III. a permettere l'esibizione di documenti e prove nelle lingue regionali o minoritarie se necessario, facendo ricorso ad interpreti e a traduzioni;

d. a prendere dei provvedimenti, affinché i precedenti paragrafi b) e c) e l'eventuale impiego di interpreti e di traduzioni non comportino ulteriori spese per le persone interessate.

2. Le Parti si impegnano:

- a. a non negare la validità di atti giuridici redatti nello Stato per il solo fatto che non sono formulati in una lingua regionale o minoritaria; oppure
- b. a non negare la validità, tra le parti, di atti giuridici redatti nello Stato per il solo fatto che sono formulati in una lingua regionale o minoritaria e a provvedere affinché non siano locutori di queste lingue a condizione che il contenuto dell'atto sia portato loro a conoscenza da colui che lo fa valere; oppure
- c. a non negare la validità, tra le parti, di atti giuridici redatti nello Stato per il solo fatto che essi sono formulati in una lingua regionale o minoritaria.

3. Le Parti si impegnano a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i testi legislativi nazionali più importanti e quelli che riguardano i locutori di queste lingue, a meno che tali testi non siano già disponibili in altro modo.

Articolo 10 - Autorità amministrative e servizi pubblici

1. Nelle circoscrizioni amministrative dello Stato dove risiede un numero di locutori di lingue regionali o minoritarie tale da giustificare i provvedimenti specificati sotto e secondo la situazione di ciascuna lingua, le Parti si impegnano, nella misura in cui ciò sia più o meno possibile, a:

- a. i. assicurare che le autorità amministrative usino le lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii. assicurare che i funzionari in contatto col pubblico usino le lingue regionali o minoritarie, oppure
 - iii. assicurare che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali scritte e ricevere risposta in tali lingue; oppure
 - iv. assicurare che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte in tali lingue; oppure
 - v. assicurare che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano validamente presentare un documento redatto in tali lingue;
- b. mettere a disposizione moduli e testi amministrativi di uso corrente per la popolazione nelle lingue regionali o minoritarie o in versioni bilingui;
- c. permettere alle autorità amministrative di redigere documenti in una lingua regionale o minoritaria.

2. Per quanto riguarda le autorità locali e regionali sui cui territori il numero dei residenti parlanti lingue regionali o minoritarie sia tale da giustificare i provvedimenti sotto specificati, le Parti si impegnano a permettere e/o ad incoraggiare:

- a. l'uso delle lingue regionali o minoritarie nel quadro dell'amministrazione regionale o locale;
- b. la possibilità per i locutori di lingue regionali o minoritarie di presentare domande orali o scritte in tali lingue;
- c. la pubblicazione da parte delle autorità regionali dei documenti ufficiali anche nelle relative lingue regionali o minoritarie;
- d. la pubblicazione da parte delle autorità locali dei documenti ufficiali anche nelle relative lingue regionali o minoritarie;
- e. l'uso da parte delle autorità regionali delle lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle assemblee, senza escludere, tuttavia, l'uso della/e lingua/e ufficiale/i dello Stato;
- f. l'uso da parte delle autorità locali delle lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle assemblee, senza escludere, tuttavia, l'uso della/e lingua/e ufficiale/i dello Stato;
- g. l'uso e l'adozione, se necessario insieme alla denominazione nella/e lingua/e ufficiale/i, delle forme tradizionali e corrette della toponomastica nelle lingue regionali o minoritarie.

3. Per quanto riguarda i servizi pubblici assicurati dalle autorità amministrative nei territori ove le lingue regionali o minoritarie sono parlate, secondo la situazione di ciascuna lingua e nella misura in cui ciò sia più o meno possibile, a:

- a. assicurare che le lingue regionali o minoritarie siano usate in occasione della presentazione del servizio; oppure
- b. permettere ai locutori delle lingue regionali o minoritarie di formulare domande e ricevere risposte in tali lingue; oppure
- c. permettere ai locutori delle lingue regionali o minoritarie di formulare una domanda in tali lingue.

4. Al fine di rendere effettive le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 che esse hanno accettato, le Parti si impegnano a prendere uno o più dei seguenti provvedimenti:

- a. l'utilizzo di traduzioni o di interpreti eventualmente richiesti;
- b. l'assunzione e, dove ciò non fosse possibile, la formazione di funzionari e di altri impiegati pubblici in numero sufficiente;
- c. l'accettazione, per quanto possibile, delle richieste di impiegati pubblici con conoscenza di una lingua regionale o minoritaria di essere nominati nel territorio dove questa lingua sia parlata.

5. Le Parti si impegnano a permettere, su richiesta degli interessati, l'uso o l'adozione di cognomi nelle lingue regionali o minoritarie.

Articolo 11 - Mass Media

1. Le Parti si impegnano, nei confronti dei locutori delle lingue regionali o minoritarie nei territori dove queste lingue sono usate, secondo la situazione di ciascuna, nella misura in cui l'amministrazione pubblica abbia, in maniera diretta o indiretta, competenza, potere o un ruolo in questo campo e rispettando i principi di indipendenza e di autonomia dei mass media:

- a. nella misura in cui la radio e la televisione abbiano una funzione di servizio pubblico:
 - i. ad assicurare la creazione di almeno una emittente radiofonica e di un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie, oppure
 - ii. a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una emittente radiofonica
 - iii. prendere adeguati provvedimenti affinché gli enti radiotelevisivi programmino delle trasmissioni nelle lingue regionali o minoritarie;
- b. i. a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una emittente radiofonica nelle lingue regionali o minoritarie, oppure
 - ii. a incoraggiare e/o facilitare la trasmissione di programmi radiofonici regolari nelle lingue regionali o minoritarie.
- c. i. a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie, oppure

- ii. a incoraggiare e/o facilitare la diffusione di programmi televisivi regolari nelle lingue regionali o minoritarie;
- d. a incoraggiare e/o facilitare la creazione e la diffusione di produzioni audio e audiovisive nelle lingue regionali o minoritarie;
- e. i. a incoraggiare e/o facilitare la creazione e/o il mantenimento di almeno un organo di stampa nelle lingue regionali o minoritarie, oppure
 - ii. a incoraggiare e/o facilitare la pubblicazione regolare di articoli per la stampa nelle lingue regionali o minoritarie;
- f. i. a coprire i costi supplementari di quei mezzi di comunicazione che usino le lingue regionali o minoritarie dove la legge prevede un'assistenza finanziaria in generale, ai mass media, oppure
 - ii. ad estendere i provvedimenti di assistenza finanziaria in vigore alle produzioni audiovisive nelle lingue regionali o minoritarie.

2. Le Parti si impegnano a garantire la libertà di ricevere direttamente le trasmissioni radiofoniche e televisive dei paesi vicini in una lingua parlata in forma identica o simile ad una lingua regionale o minoritaria, e a non opporsi alla ritrasmissione di programmi radiofonici o televisivi dei paesi vicini in tale lingua. Esse si impegnano inoltre ad assicurare che nessuna restrizione alla libertà di espressione e alla libera circolazione dell'informazione in una lingua usata in forma identica o simile a quella di una lingua regionale o minoritaria sia imposta alla stampa. L'esercizio delle sopraccitate libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere soggetto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge, che costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine e alla prevenzione della criminalità, alla tutela della salute o della morale, alla tutela della reputazione o dei diritti di altri, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

3. Le Parti si impegnano ad assicurare che gli interessi dei locutori di lingue regionali o minoritarie siano rappresentati o presi in considerazione nel quadro delle strutture eventualmente createsi secondo la legge ed aventi il compito di garantire la libertà e la pluralità dei mass media.

Articolo 12 - Attività culturali e loro strutture

1. Per quanto riguarda le strutture e le attività culturali - in particolare biblioteche, videoteche, centri culturali, musei, archivi, accademie, teatri e cinema, oltre alla produzione letteraria e cinematografica, all'espressione culturale popolare, agli spettacoli, alle industrie culturali, che includono fra l'altro l'uso delle nuove tecnologie - le Parti si impegnano, nell'ambito del territorio in cui tali lingue sono usate e a seconda della competenza, del potere o del ruolo delle autorità pubbliche in questo campo, a:

- a. incoraggiare i tipi di espressione e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie e a favorire i diversi mezzi di accesso alle opere prodotte in queste lingue;

- b. favorire i diversi mezzi di accesso in altre lingue alle opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, doppiaggio, post-sincronizzazione e uso di sottotitoli;
 - c. favorire l'accesso in lingue regionali o minoritarie ad opere prodotte in altre lingue, promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, doppiaggio, post-sincronizzazione e uso di sottotitoli;
 - d. assicurare che gli organismi incaricati di organizzare o di sostenere diverse forme di attività culturali includano in misura adeguata la conoscenza e l'uso delle lingue e culture regionali o minoritarie nelle attività che essi promuovono o sostengono;
 - e. favorire dei provvedimenti per assicurare che gli organismi incaricati di organizzare o sostenere le attività culturali abbiano a disposizione del personale con piena padronanza della lingua regionale o minoritaria oltre che della/e lingua/e del resto della popolazione;
 - f. favorire la partecipazione diretta, per quanto riguarda le strutture e i programmi delle attività culturali, di rappresentanti dei locutori di lingue regionali o minoritarie;
 - g. incoraggiare e/o facilitare la creazione di uno o più organismi incaricati di raccogliere, archiviare e presentare al pubblico opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie;
 - h. se necessario, creare e/o promuovere e finanziare servizi di traduzione e di ricerca terminologica, soprattutto allo scopo di mantenere e sviluppare in ciascuna lingua regionale o minoritaria una appropriata terminologia amministrativa, commerciale, economica, sociale, tecnologica o giuridica.
2. Per quanto riguarda i territori diversi da quelli in cui le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente usati, le Parti si impegnano ad autorizzare, incoraggiare e/o prevedere, qualora il numero dei locutori della lingua regionale o minoritaria lo giustifichi, adeguate attività o strutture culturali in conformità al paragrafo precedente.
3. Le Parti si impegnano, nella loro politica culturale all'estero, a dare un posto adeguato alle lingue regionali o minoritarie e alla cultura di cui esse sono l'espressione.

Articolo 13 - Vita economica e sociale

1. Per quanto riguarda le attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, in tutto il paese, a:
- a. escludere dalla loro legislazione qualunque disposizione che proibisca o limiti senza motivi giustificabili l'uso delle lingue regionali o minoritarie nei documenti concernenti la vita economica o sociale e particolarmente nei contratti di lavoro e nei documenti tecnici quali istruzioni per l'uso di prodotti o di impianti;
 - b. proibire l'inserimento nei regolamenti interni delle imprese e negli atti privati di clausole che escludano o limitino l'uso delle lingue regionali o minoritarie, almeno tra i locutori della stessa lingua;
 - c. opporsi a norme che tendano a scoraggiare l'uso delle lingue regionali o minoritarie nel quadro delle attività economiche o sociali;
 - d. facilitare e/o incoraggiare con mezzi diversi da quelli previsti nei precedenti alinea l'uso delle lingue regionali o minoritarie.

2. Quanto alle attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, a seconda della competenza dell'amministrazione pubblica, nel territorio nel quale le lingue regionali o minoritarie sono usate e per quanto ciò sia più o meno possibile, a:
- a. includere nei loro regolamenti finanziari e bancari, delle clausole che permettano, con condizioni compatibili con la pratica commerciale, l'uso delle lingue regionali o minoritarie nelle emissioni di ordini di pagamento (assegni, tratte, ecc.) o di altri documenti finanziari o, all'occorrenza, assicurare che tale processo sia reso effettivo;
 - b. nei settori economici e sociali direttamente sotto il loro controllo (settore pubblico), organizzare attività per promuovere l'uso delle lingue regionali o minoritarie;
 - c. assicurare che le strutture sociali quali ospedali, case di riposo e pensionati offrano la possibilità di ricevere e trattare nella loro lingua i locutori di una lingua regionale o minoritaria i quali necessitino di cure per motivi di salute, per vecchiaia o per altri motivi;
 - d. facilitare e/o incoraggiare con mezzi diversi da quelli previsti nei precedenti alinea l'uso delle lingue regionali o minoritarie.
 - e. rendere accessibili nelle lingue regionali o minoritarie le informazioni fornite dalle autorità competenti riguardo ai diritti dei consumatori.

Articolo 14 - Scambi transfrontalieri

I. Le Parti si impegnano:

- a. ad applicare gli accordi bilaterali e multilaterali che le legano agli Stati in cui venga usata la stessa lingua in forma identica o simile, o a cercare di concluderli se necessario, in modo da favorire i contatti tra i locutori della stessa lingua negli Stati interessati, nei campi della cultura, dell'educazione, dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione permanente;
- b. nell'interesse delle lingue regionali o minoritarie a facilitare e/o promuovere la cooperazione transfrontaliera, in particolare tra le amministrazioni regionali o locali nel cui territorio la stessa lingua venga usata in forma identica o simile.

PARTE IV - APPLICAZIONE DELLA CARTA

Articolo 15 – Rapporti periodici

1. Le Parti presenteranno periodicamente al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in forma da determinarsi dal Consiglio dei Ministri, un rapporto sulla politica perseguita in conformità con la Parte II della presente Carta e sulle misure adottate per attuare le disposizioni della Parte III che esse hanno accettato. Il primo rapporto deve essere presentato l'anno dopo l'entrata in vigore della Carta per la Parte interessata, gli altri rapporti a intervalli di tre anni dopo il primo.
2. Le Parti renderanno pubblici i loro rapporti.

Articolo 16 – Verifica dei rapporti

1. I rapporti presentati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa previsti dall'articolo 15 saranno vagliati da un comitato di esperti costituito in conformità all'articolo 17.
2. Organismi e associazioni legalmente costituite in una Parte potranno far presente al Comitato di esperti questioni relative agli impegni presi da questa Parte in virtù della Parte III della presente Carta. Dopo avere consultato la parte interessata, il Comitato di esperti potrà tener conto di tali informazioni nella stesura del rapporto previsto al paragrafo 3 del presente articolo. Questi organismi o associazioni potranno inoltre presentare delle dichiarazioni concernenti la politica perseguita da una Parte in conformità alla Parte III.
3. Sulla base dei rapporti previsti al paragrafo 1 e delle informazioni previste al paragrafo 2, il comitato di esperti preparerà un rapporto per il Comitato dei Ministri. Questo rapporto sarà accompagnato dalle osservazioni che le Parti saranno invitate a formulare e potrà essere reso pubblico dal Comitato dei Ministri.
4. Il rapporto previsto al paragrafo 3 conterrà in particolare le proposte del comitato di esperti al Comitato dei Ministri in vista della preparazione di eventuali osservazioni di quest'ultimo ad una o più Parti.
5. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa presenterà un rapporto biennale dettagliato all'Assemblea parlamentare sull'applicazione della Carta.

Articolo 17 - Comitato di esperti

1. Il comitato di esperti sarà composto da un membro di ciascuna Parte che il Comitato dei Ministri designerà da una lista di persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nelle questioni trattate dalla Carta, le quali saranno proposte dalla Parte interessata.
2. I membri del comitato saranno nominati per un periodo di sei anni e il loro mandato è rinnovabile. Qualora un membro non potesse completare il suo mandato, questi sarà sostituito conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 e il membro nominato in sua vece completerà il periodo del mandato del suo predecessore.
3. Il comitato di esperti adotterà un suo regolamento interno. I suoi servizi di segreteria saranno assicurati dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3.7 CONVENZIONE QUADRO PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI

TITOLO I

Articolo 1

La protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze forma parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo e, come tale, costituisce un settore della cooperazione internazionale.

Articolo 2

Le disposizioni della presente Convenzione-quadro saranno applicate secondo buona fede, in uno spirito di comprensione e di tolleranza e nel rispetto dei principi di buon vicinato, di amichevoli relazioni e di cooperazione tra gli Stati.

Articolo 3

1 Ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale ha il diritto di scegliere liberamente di essere trattata o di non essere trattata come tale e nessun svantaggio deve risultare da questa scelta o dall'esercizio dei diritti che ad essa sono legati.

2 Le persone appartenenti a minoranze nazionali possono individualmente o in comune con altri esercitare i diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro.

TITOLO II

Articolo 4

1 Le Parti si impegnano a garantire ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'eguaglianza di fronte alla legge e ad una eguale protezione della legge. A questo riguardo, ogni discriminazione basata sull'appartenenza ad una minoranza nazionale è vietata.

2 Le Parti si impegnano a adottare, se del caso, misure adeguate in vista di promuovere, in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale, una eguaglianza piena ed effettiva tra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza. Esse tengono debitamente conto, a questo proposito, delle specifiche condizioni delle persone appartenenti a minoranze nazionali.

3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 non sono considerate come un atto di discriminazione.

Articolo 5

1 Le Parti si impegnano a promuovere le condizioni adatte a permettere alle persone appartenenti a minoranze nazionali di conservare e sviluppare la loro cultura, nonché di preservare gli elementi essenziali della loro identità, cioè la loro religione, la loro lingua, le loro tradizioni ed il loro patrimonio culturale.

2 Senza pregiudizio delle misure prese nel quadro della loro politica generale d'integrazione, le Parti si astengono da ogni politica o pratica tendente ad una assimilazione contro la loro volontà delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali e proteggono queste persone contro ogni azione diretta ad una tale assimilazione.

Articolo 6

1 Le Parti si preoccuperanno di promuovere lo spirito di tolleranza ed il dialogo interculturale, e di adottare delle misure efficaci per favorire il rispetto e la comprensione reciproci e la cooperazione tra tutte le persone che vivono sul loro territorio, quale che sia la loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, specialmente nei settori dell'educazione, della cultura e dei mezzi di comunicazione di massa.

2 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure appropriate per proteggere le persone che potrebbero essere vittime di minacce o di atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione della loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa.

Articolo 7

Le Parti si preoccuperanno di assicurare ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il rispetto dei diritti alla libertà di riunione pacifica ed alla libertà di associazione, alla libertà di espressione ed alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Articolo 8

Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni, nonché il diritto di creare delle istituzioni religiose, organizzazioni e associazioni.

Articolo 9

1 Le Parti si impegnano a riconoscere che il diritto alla libertà di espressione di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee nella lingua minoritaria, senza ingerenza delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiere. Nell'accesso ai mezzi di comunicazione di massa, le Parti si preoccuperanno, nel quadro del loro sistema legislativo, affinché le persone appartenenti ad una minoranza nazionale non siano discriminate.

2 Il primo paragrafo non impedisce alle Parti di sottoporre ad un regime di autorizzazione, non discriminatorio e fondato su criteri obiettivi, le imprese di radio sonora, televisione o cinema.

3 Le Parti non ostacoleranno la creazione e l'utilizzazione di mezzi di comunicazione di massa scritti da persone appartenenti a minoranze nazionali. Nel quadro legale della radio sonora e della televisione, esse si preoccuperanno, per quanto possibile e tenuto conto delle disposizioni del primo paragrafo, di accordare alle persone appartenenti a minoranze nazionali la possibilità di creare ed utilizzare i loro propri mezzi di comunicazione di massa.

4 Nel quadro del loro sistema legislativo, le Parti adotteranno delle misure adeguate per facilitare l'accesso delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali ai mezzi di comunicazione di massa, per promuovere la tolleranza e permettere il pluralismo culturale.

Articolo 10

1 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare liberamente e senza ostacoli la propria lingua minoritaria in privato come in pubblico, oralmente e per iscritto.

2 Nelle aree geografiche di insediamento rilevante o tradizionale delle persone appartenenti a minoranze nazionali, allorché queste persone ne fanno richiesta e quest'ultima risponde ad un reale bisogno, le Parti si sforzeranno di assicurare, in quanto possibile, delle condizioni che permettano di utilizzare la lingua minoritaria nei rapporti tra queste persone e le autorità amministrative.

3 Le Parti si impegnano a garantire il diritto di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale di essere informata, nel più breve termine, e in una lingua che ella comprende, delle ragioni del suo arresto, della natura e della causa dell'accusa portata contro di lei, nonché di difendersi in quest'ultima lingua, se necessario con l'assistenza gratuita di un interprete.

Articolo 11

1 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare il suo cognome (il suo patronimico) ed i suoi nomi nella lingua minoritaria oltre che il diritto al loro riconoscimento ufficiale, secondo le modalità previste dal loro sistema giuridico.

2 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di presentare nella propria lingua minoritaria delle insegne, iscrizioni ed altre informazioni di carattere privato esposte alla vista del pubblico.

3 Nelle regioni tradizionalmente abitate da un numero rilevante di persone appartenenti ad una minoranza nazionale, le Parti, nel quadro del loro sistema legislativo, non esclusi, se del caso, accordi con altri Stati, si sforzeranno, tenendo conto delle loro condizioni specifiche, di presentare le denominazioni tradizionali locali, i nomi delle strade ed altre indicazioni topografiche destinate al pubblico, anche nella lingua minoritaria, allorché vi sia una sufficiente domanda per tali indicazioni.

Articolo 12

1 Le Parti prenderanno, se necessario, misure nel settore dell'educazione e della ricerca per promuovere la conoscenza della cultura, della storia, della lingua e della religione delle loro minoranze nazionali così come della maggioranza.

2 In questo contesto, le Parti offriranno specialmente delle possibilità di formazione per gli insegnanti e di accesso ai manuali scolastici, e faciliteranno i contatti tra alunni ed insegnanti di comunità differenti.

3 Le Parti si impegnano a promuovere l'uguaglianza delle opportunità nell'accesso all'educazione a tutti i livelli per le persone appartenenti a minoranze nazionali.

Articolo 13

1 Nel quadro del loro sistema educativo, le Parti riconoscono alle persone appartenenti ad una minoranza nazionale il diritto di creare e gestire i loro propri stabilimenti privati di insegnamento e di formazione.

2 L'esercizio di questo diritto non implica alcuna obbligazione finanziaria per le Parti.

Articolo 14

1 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di apprendere la sua lingua minoritaria.

2 Nelle aree geografiche di insediamento rilevante o tradizionale delle persone appartenenti a minoranze nazionali, se esiste una sufficiente domanda, le Parti si sforzeranno di assicurare, in quanto possibile e nel quadro del loro sistema educativo, che le persone appartenenti a queste minoranze abbiano la possibilità di apprendere la lingua minoritaria o di ricevere un insegnamento in questa lingua.

3 Il paragrafo 2 del presente articolo sarà messo in opera senza pregiudizio dell'apprendimento della lingua ufficiale o dell'insegnamento in questa lingua.

Articolo 15

Le Parti si impegnano a creare le condizioni necessarie alla partecipazione effettiva delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali alla vita culturale, sociale ed economica, nonché agli affari pubblici, in particolare a quelli che le riguardano.

Articolo 16

Le Parti si astengono dal prendere misure che, modificando le proporzioni della popolazione in un'area geografica ove risiedono persone appartenenti a minoranze nazionali, hanno per scopo di attentare ai diritti ed alle libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro.

Articolo 17

1 Le Parti si impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di stabilire e mantenere, liberamente e pacificamente, dei contatti al di là delle frontiere con delle persone che si trovano regolarmente in altri Stati, specialmente quelle con le quali esse hanno in comune una identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, o un patrimonio culturale.

2 Le Parti si impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare ai lavori delle organizzazioni non governative tanto sul piano nazionale quanto su quello internazionale.

Articolo 18

1 Le Parti si sforzeranno di concludere, se necessario, accordi bilaterali e multilaterali con altri Stati, specialmente gli Stati vicini, per assicurare la protezione delle persone appartenenti alle minoranze nazionali interessate.

2 Se del caso, le Parti prenderanno delle misure adatte ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera.

Articolo 19

Le Parti si impegnano a rispettare ed a mettere in opera i principi contenuti nella presente Convenzione-quadro apportandovi, se necessario, le sole limitazioni, restrizioni o deroghe previste negli strumenti giuridici internazionali, specialmente nella Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ed i suoi Protocolli in quanto esse sono pertinenti per i diritti e libertà derivanti dai detti principi.

[TITOLO III]

TITOLO IV

Articolo 24

1 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è incaricato di vigilare sulla esecuzione della presente Convenzione-quadro dalle Parti contraenti.

2 Le Parti che non sono membri del Consiglio d'Europa parteciperanno al meccanismo di messa in opera secondo modalità da determinarsi.

Articolo 25

1 Nel termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore della presente Convenzione-quadro nei confronti di una Parte contraente, quest'ultima trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa delle informazioni complete sulle misure legislative e di altro genere che essa avrà preso per dare effetto ai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro.

2 In seguito, ogni Parte trasmetterà al Segretario Generale, periodicamente ed ogni volta che il Comitato dei Ministri lo richiede, ogni altra informazione concernente la messa in opera della presente Convenzione-quadro.

3 Il Segretario Generale trasmette al Comitato dei Ministri ogni informazione comunicata conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 26

1 Allorché esso valuta l'adeguatezza delle misure prese da una Parte per dare effetto ai principi enunciati dalla presente Convenzione-quadro, il Comitato dei Ministri si fa assistere da un comitato consultivo i cui membri possiedono una riconosciuta competenza nel settore della protezione delle minoranze nazionali.

2 La composizione di questo comitato consultivo e le sue procedure sono fissate dal Comitato dei Ministri nel termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore della presente Convenzione-quadro.

3.8 MISURE ATTE A PROMUOVERE L'USO DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE NELLA VITA PUBBLICA

Articolo 8 – Istruzione

Paragrafo 1

1. Quanto all'istruzione, le Parti si impegnano, nell'ambito del territorio nel quale queste lingue sono parlate, a seconda della situazione di ciascuna di dette lingue e senza pregiudizi riguardo all'insegnamento della/e lingua/e ufficiale/i dello Stato, a:

	AUSTRIA	SLOVENIA
a		
i.		X
ii.		
iii.		
iv.	X	
b.		
i.		X
ii.	X	
iii.		
iv.		
c.		
i.		
ii.		
iii.	X	X
iv.		
d.		
i.		X
ii.		
iii.		
iv.	X	

	AUSTRIA	SLOVENIA
i. prevedere l'istruzione universitaria e altre forme di istruzione superiore nelle lingue regionali o minoritarie; oppure		
ii. prevedere lo studio di queste lingue come discipline dell'insegnamento universitario e superiore; oppure		
e. iii. se, a causa del ruolo dello Stato nei confronti degli istituti di istruzione superiore, gli alinea i) e ii) non possono essere applicati, incoraggiare e/o autorizzare l'attuazione di un insegnamento universitario o di altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie, o mettere a disposizione dei mezzi che permettano di studiare queste lingue all'università o in altri istituti superiori;	X	X
i. provvedere affinché siano assicurati corsi di educazione per adulti o di istruzione permanente principalmente o totalmente nelle lingue regionali o minoritarie; oppure		
f. ii. proporre queste lingue come discipline per l'istruzione degli adulti e per l'educazione permanente; oppure		
iii. qualora l'amministrazione pubblica non avesse competenza diretta nel campo dell'istruzione degli adulti, favorire e/o incoraggiare l'insegnamento di queste lingue nel quadro dell'istruzione degli adulti e dell'istruzione permanente;	X	X
g. provvedere affinché sia assicurato l'insegnamento della storia e della cultura di cui la lingua regionale o minoritaria è espressione:	X	X
h. assicurare la formazione iniziale e permanente degli insegnanti necessaria a mettere in atto quanto detto ai paragrafi da a) a g) accettati dalla Parte;	X	X
i. creare uno o più organi di vigilanza incaricati di controllare le misure adottate e i risultati raggiunti nell'istituzione o nello sviluppo dell'insegnamento delle lingue regionali o delle minoranze e di redigere delle relazioni periodiche sulle loro indagini, che saranno rese pubbliche.	X	X
Paragrafo 2 2. Per quanto riguarda l'istruzione, e rispetto ai territori diversi da quelli nei quali le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente usate, le Parti si impegnano ad autorizzare, incoraggiare o attuare, qualora il numero dei locutori di una lingua regionale o minoritaria lo giustifichi, l'insegnamento nella o della lingua regionale o minoritaria a tutti i relativi livelli di istruzione	X	X

Articolo 9 - Autorità giudiziarie

Paragrafo 1

		AUSTRIA	SLOVENIA
1. Le parti si impegnano, riguardo alle circoscrizioni delle autorità giudiziarie dove il numero dei residenti parlanti le lingue regionali o minoritaria lo giustifichi le misure specificate sotto, a seconda della situazione di ciascuna di queste lingue e a condizione che l'utilizzo delle possibilità offerte dal presente paragrafo non sia considerato dal giudice un ostacolo alla corretta amministrazione della giustizia:			
nelle procedure penali:			
a.	I	a prevedere che i giudici, su richiesta di una delle parti, conducano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o	X
	II	a garantire all'imputato il diritto di esprimersi nella propria lingua regionale o minoritaria; e/o	X
	III	a prevedere che istanze e prove, scritte o orali, non siano considerate inaccettabili per il solo motivo che sono formulate in una lingua regionale o minoritaria; e/o	X
	IV	a esibire, su richiesta, gli atti legati ad una procedura giudiziaria nella relativa lingua regionale o minoritaria.	X
se necessario facendo ricorso ad interpreti e a traduzioni che non implicino spese ulteriori per gli interessati:			
nelle procedure civili:			
b.	I	a prevedere che i giudizi, su richiesta di una delle parti, conducano la procedura nella lingua regionale o minoritaria; e/o	X
	II	a permettere, qualora una parte in causa debba comparire di persona davanti ad un tribunale, che questa si esprima nella propria lingua regionale o minoritaria senza per questo dover sostenere spese ulteriori; e/o	X
	III	a permettere l'esibizione di documenti e prove nelle lingue regionali o minoritarie, facendo ricorso, se necessario, ad interpreti e a traduzioni;	X
nelle procedure davanti a tribunali competenti in materia amministrativa:			
c.	I	a prevedere che i giudici, su richiesta di una delle parti, conducano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o	X
	II	a permettere, qualora una parte in causa debba comparire di persona davanti ad un tribunale, che questa si esprima nella propria lingua regionale o minoritaria senza per questo dover sostenere spese ulteriori; e/o	X
	III	a permettere l'esibizione di documenti e prove nelle lingue regionali o minoritarie se necessario, facendo ricorso ad interpreti e a traduzioni;	X
d.	a prendere dei provvedimenti, affinché i precedenti paragrafi b) e c) e l'eventuale impiego di interpreti e di traduzioni non comportino ulteriori spese per le persone interessate.		X

Paragrafo 2

	AUSTRIA	SLOVENIA
2. Le Parti si impegnano: a. a non negare la validità di atti giuridici redatti nello Stato per il solo fatto che non sono formulati in una lingua regionale o minoritaria; oppure	X	X
b. a non negare la validità, tra le parti, di atti giuridici redatti nello Stato per il solo fatto che sono formulati in una lingua regionale o minoritaria e a provvedere affinché non siano locutori di queste lingue a condizione che il contenuto dell'atto sia portato loro a conoscenza da colui che lo fa valere; oppure		
c. a non negare la validità, tra le parti, di atti giuridici redatti nello Stato per il solo fatto che essi sono formulati in una lingua regionale o minoritaria.		
Paragrafo 3 3. Le Parti si impegnano a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i testi legislativi nazionali più importanti e quelli che riguardano i locutori di queste lingue, a meno che tali testi non siano già disponibili in altro modo.		

Articolo 10 - Autorità amministrative e servizi pubblici

Paragrafo 1

	AUSTRIA	SLOVENIA
1. Nelle circoscrizioni amministrative dello Stato dove risieda un numero di locutori di lingue regionali o minoritarie tale da giustificare i provvedimenti specificati sotto e secondo la situazione di ciascuna lingua, le Parti si impegnano, nella misura in cui ciò sia più o meno possibile, a:		
a. i. assicurare che le autorità amministrative usino le lingue regionali o minoritarie; oppure		X
ii. assicurare che i funzionari in contatto col pubblico usino le lingue regionali o minoritarie, oppure		
iii. assicurare che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali scritte e ricevere risposta in tali lingue; oppure	X	
iv. assicurare che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte in tali lingue; oppure		
v. assicurare che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano validamente presentare un documento redatto in tali lingue;		
b. mettere a disposizione moduli e testi amministrativi di uso corrente per la popolazione nelle lingue regionali o minoritarie o in versioni bilingui:		X
c. permettere alle autorità amministrative di redigere documenti in una lingua regionale o minoritaria.	X	X

	AUSTRIA	SLOVENIA
Paragrafo 2		
2. Per quanto riguarda le autorità locali e regionali sui cui territori il numero dei residenti parlanti lingue regionali o minoritarie sia tale da giustificare i provvedimenti sotto specificati, le Parti si impegnano a permettere e/o ad incoraggiare:		
a. l'uso delle lingue regionali o minoritarie nel quadro dell'amministrazione regionale o locale;		X
b. la possibilità per i locutori di lingue regionali o minoritarie di presentare domande orali o scritte in tali lingue;	X	X
c. la pubblicazione da parte delle autorità regionali dei documenti ufficiali anche nelle relative lingue regionali o minoritarie;		X
d. la pubblicazione da parte delle autorità locali dei documenti ufficiali anche nelle relative lingue regionali o minoritarie;	X	X
e. l'uso da parte delle autorità regionali delle lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle assemblee, senza escludere, tuttavia, l'uso della/e lingua/e ufficiale/i dello Stato;		X
f. l'uso da parte delle autorità locali delle lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle assemblee, senza escludere, tuttavia, l'uso della/e lingua/e ufficiale/i dello Stato;		X
g. l'uso e l'adozione, se necessario insieme alla denominazione nella/e lingua/e ufficiale/i, delle forme tradizionali e corrette della toponomastica nelle lingue regionali o minoritarie.		X
Paragrafo 3		
3. Per quanto riguarda i servizi pubblici assicurati dalle autorità amministrative nei territori ove le lingue regionali o minoritarie sono parlate, secondo la situazione di ciascuna lingua e nella misura in cui ciò sia più o meno possibile, a:		
a. assicurare che le lingue regionali o minoritarie siano usate in occasione della presentazione del servizio; oppure		X
b. permettere ai locutori delle lingue regionali o minoritarie di formulare domande e ricevere risposte in tali lingue; oppure		
c. permettere ai locutori delle lingue regionali o minoritarie di formulare una domanda in tali lingue		
Paragrafo 4		
4. Al fine di rendere effettive le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 che esse hanno accettato, le Parti si impegnano a prendere uno o più dei seguenti provvedimenti:		
a. l'utilizzo di traduzioni o di interpreti eventualmente richiesti;	X	X
b. l'assunzione e, dove ciò non fosse possibile, la formazione di funzionari e di altri impiegati pubblici in numero sufficiente;		X
c. l'accettazione, per quanto possibile, delle richieste di impiegati pubblici con conoscenza di una lingua regionale o minoritaria di essere nominati nel territorio dove questa lingua sia parlata.		X
Paragrafo 5		
5. Le Parti si impegnano a permettere, su richiesta degli interessati, l'uso o l'adozione di cognomi nelle lingue regionali o minoritarie	X	X

Articolo 11 - Mass Media

Paragrafo 1

	AUSTRIA	SLOVENIA
<p>1. Le Parti si impegnano, nei confronti dei locutori delle lingue regionali o minoritarie nei territori dove queste lingue sono usate, secondo la situazione di ciascuna, nella misura in cui l'amministrazione pubblica abbia, in maniera diretta o indiretta, competenza, potere o un ruolo in questo campo e rispettando i principi di indipendenza e di autonomia dei mass media:</p> <p>nella misura in cui la radio e la televisione abbiano una funzione di servizio pubblico:</p>		
<p>i ad assicurare la creazione di almeno una emittente radiofonica e di un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie, oppure</p>		X
<p>a. i a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una emittente radiofonica e</p>		
<p>i a prendere adeguati provvedimenti affinché gli enti radiotelevisivi programmino delle trasmissioni nelle lingue regionali o minoritarie;</p>		
<p>b. i a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una emittente radiofonica nelle lingue regionali o minoritarie, oppure</p>		
<p>i a incoraggiare e/o facilitare la trasmissione di programmi radiofonici regolari nelle lingue regionali o minoritarie.</p>	X	
<p>c. i a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie, oppure</p>		
<p>i a incoraggiare e/o facilitare la diffusione di programmi televisivi regolari nelle lingue regionali o minoritarie;</p>	X	
<p>d. a incoraggiare e/o facilitare la creazione e la diffusione di produzioni audio e audiovisive nelle lingue regionali o minoritarie;</p>	X	
<p>e. i a incoraggiare e/o facilitare la creazione e/o il mantenimento di almeno un organo di stampa nelle lingue regionali o minoritarie, oppure</p>	X	X
<p>i a incoraggiare e/o facilitare la pubblicazione regolare di articoli per la stampa nelle lingue regionali o minoritarie;</p>		
<p>f. i a coprire i costi supplementari di quei mezzi di comunicazione che usino le lingue regionali o minoritarie dove la legge prevede un'assistenza finanziaria in generale, ai mass media, oppure</p>		
<p>i ad estendere i provvedimenti di assistenza finanziaria in vigore alle produzioni audiovisive nelle lingue regionali o minoritarie.</p>	X	
<p>Paragrafo 2</p> <p>2. Le Parti si impegnano a garantire la libertà di ricevere direttamente le trasmissioni radiofoniche e televisive dei paesi vicini in una lingua parlata in forma identica o simile ad una lingua regionale o minoritaria, e a non opporsi alla ritrasmissione di programmi radiofonici o televisivi dei paesi vicini in tale lingua. Esse si impegnano inoltre ad assicurare che nessuna restrizione alla libertà di espressione e alla libera circolazione dell'informazione in una lingua usata in forma identica o simile a quella di una lingua regionale o minoritaria sia imposta alla stampa.</p> <p>L'esercizio delle sopracitate libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere soggetto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge, che costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine e alla prevenzione della criminalità, alla tutela della salute o della morale, alla tutela della reputazione o dei diritti di altri, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.</p>	X	X

Articolo 12 - Attività culturali e loro strutture

Paragrafo 1

1. Per quanto riguarda le strutture e le attività culturali - in particolare biblioteche, videoteche, centri culturali, musei, archivi, accademie, teatri e cinema, oltre alla produzione letteraria e cinematografica, all'espressione culturale popolare, agli spettacoli, alle industrie culturali, che includono fra l'altro l'uso delle nuove tecnologie - le Parti si impegnano, nell'ambito del territorio in cui tali lingue sono usate e a seconda della competenza, del potere o del ruolo delle autorità pubbliche in questo campo, a:

a. incoraggiare i tipi di espressione e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie e a favorire i diversi mezzi di accesso alle opere prodotte in queste lingue;

b. favorire i diversi mezzi di accesso in altre lingue alle opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, doppiaggio, post-sincronizzazione e uso di sottotitoli;

c. favorire l'accesso in lingue regionali o minoritarie ad opere prodotte in altre lingue, promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, doppiaggio, post-sincronizzazione e uso di sottotitoli;

d. assicurare che gli organismi incaricati di organizzare o di sostenere diverse forme di attività culturali includano in misura adeguata la conoscenza e l'uso delle lingue e culture regionali o minoritarie nelle attività che essi promuovono o sostengono;

e. favorire dei provvedimenti per assicurare che gli organismi incaricati di organizzare o sostenere le attività culturali abbiano a disposizione del personale con piena padronanza della lingua regionale o minoritaria oltre che della/e lingua/e del resto della popolazione;

f. favorire la partecipazione diretta, per quanto riguarda le strutture e i programmi delle attività culturali, di rappresentanti dei locutori di lingue regionali o minoritarie;

g. incoraggiare e/o facilitare la creazione di uno o più organismi incaricati di raccogliere, archiviare e presentare al pubblico opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie;

h. se necessario, creare e/o promuovere e finanziare servizi di traduzione e di ricerca terminologica, soprattutto allo scopo di mantenere e sviluppare in ciascuna lingua regionale o minoritaria una appropriata terminologia amministrativa, commerciale, economica, sociale, tecnologica o giuridica.

Paragrafo 2

2. Per quanto riguarda i territori diversi da quelli in cui le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente usati, le Parti si impegnano ad autorizzare, incoraggiare e/o prevedere, qualora il numero dei locutori della lingua regionale o minoritaria lo giustifichi, adeguate attività o strutture culturali in conformità al paragrafo precedente.

Paragrafo 3

3. Le Parti si impegnano, nella loro politica culturale all'estero, a dare un posto adeguato alle lingue regionali o minoritarie e alla cultura di cui esse sono l'espressione.

	AUSTRIA	SLOVENIA
a.	X	X
b.		
c.		
d.	X	X
e.		
f.	X	X
g.		
h.		
Paragrafo 2	X	X
Paragrafo 3	X	X

Articolo 13 - Vita economica e sociale**Paragrafo 1**

1. Per quanto riguarda le attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, in tutto il paese, a:

a. escludere dalla loro legislazione qualunque disposizione che proibisca o limiti senza motivi giustificabili l'uso delle lingue regionali o minoritarie nei documenti concernenti la vita economica o sociale e particolarmente nei contratti di lavoro e nei documenti tecnici quali istruzioni per l'uso di prodotti o di impianti;

b. proibire l'inserimento nei regolamenti interni delle imprese e negli atti privati di clausole che escludano o limitino l'uso delle lingue regionali o minoritarie, almeno tra i locutori della stessa lingua;

c. opporsi a norme che tendano a scoraggiare l'uso delle lingue regionali o minoritarie nel quadro delle attività economiche o sociali;

d. facilitare e/o incoraggiare con mezzi diversi da quelli previsti nei precedenti alinea l'uso delle lingue regionali o minoritarie.

Paragrafo 2

2. Quanto alle attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, a seconda della competenza dell'amministrazione pubblica, nel territorio nel quale le lingue regionali o minoritarie sono usate e per quanto ciò sia più o meno possibile, a:

a. includere nei loro regolamenti finanziari e bancari, delle clausole che permettano, con condizioni compatibili con la pratica commerciale, l'uso delle lingue regionali o minoritarie nelle emissioni di ordini di pagamento (assegni, tratte, ecc.) o di altri documenti finanziari o, all'occorrenza, assicurare che tale processo sia reso effettivo;

b. nei settori economici e sociali direttamente sotto il loro controllo (settore pubblico), organizzare attività per promuovere l'uso delle lingue regionali o minoritarie;

c. assicurare che le strutture sociali quali ospedali, case di riposo e pensionati offrano la possibilità di ricevere e trattare nella loro lingua i locutori di una lingua regionale o minoritaria i quali necessitano di cure per motivi di salute, per vecchiaia o per altri motivi;

d. facilitare e/o incoraggiare con mezzi diversi da quelli previsti nei precedenti alinea l'uso delle lingue regionali o minoritarie.

e. rendere accessibili nelle lingue regionali o minoritarie le informazioni fornite dalle autorità competenti riguardo ai diritti dei consumatori.

Articolo 14 - Scambi transfrontalieri**Paragrafo 1**

I. Le Parti si impegnano:

a. ad applicare gli accordi bilaterali e multilaterali che le legano agli Stati in cui venga usata la stessa lingua in forma identica o simile, o a cercare di concluderli se necessario, in modo da favorire i contatti tra i locutori della stessa lingua negli Stati interessati, nei campi della cultura, dell'educazione, dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione permanente;

b. nell'interesse delle lingue regionali o minoritarie a facilitare e/o promuovere la cooperazione transfrontaliera, in particolare tra le amministrazioni regionali o locali nel cui territorio la stessa lingua venga usata in forma identica o simile.

	AUSTRIA	SLOVENIA
a.		X
b.		X
c.		X
d.	X	X
a.		X
b.		X
c.		X
d.		X
e.		X
a.		X
b.	X	X

4 POLITICA LINGUISTICA NORME E ATTI (STATO)

4.1.1 Una premessa di carattere generale

Secondo una antica definizione scolastica ‘politica’ è ‘l’arte di governare la società’, mentre secondo il pensiero politologico più recente (Eaton) è ‘l’allocazione di valori imperativi (cioè di decisioni) nell’ambito di una comunità’.

Il presente capitolo è volto alla lettura e interpretazione, in termini di ‘politica linguistica’, dei contenuti della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", del ‘Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche’ (Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e successive modificazioni) e di atti a portata generale connessi e conseguenti.

Veniva (G. FRAU, 2007) acutamente osservato che l’Italia non poteva certamente vantare particolari esperienze in fatto di ‘politica linguistica’, come veniva confermato dalla constatazione che il sintagma ‘politica linguistica’ non risultava registrato neppure dai più recenti ed informati repertori lessicali sino ad allora esistenti, che pur segnalavano l’uso corrente di espressioni quali ‘politica coloniale’, ‘politica economica’, ‘politica estera’, ‘politica finanziaria’ e così via.

Lo stesso concetto come veniva evidenziato in consessi internazionali (G. FRAU, 2007) non si prestava ad una precisa, corrispondente traduzione in lingua tedesca, la quale – con ben maggiore precisione - preferisce distinguere fra ‘Sprachpolitik’ (quando ci si riferisce alla ‘politica linguistica’ per una determinata lingua) e ‘Sprachenpolitik’ (cioè ‘politiche linguistiche’ con valenza teorica più generale).

La prima registrazione in un repertorio lessicale italiano del termine ‘politica linguistica’ è stata risolutivamente dovuta a Tullio De Mauro (T. DE MAURO, 2007) con la seguente definizione: **«insieme delle norme e degli atti, specialmente dello stato e di enti pubblici, capaci di incidere sull’uso, la diffusione, la tutela e l’insegnamento scolastico delle lingue esistenti in un paese».**

E’ del tutto pacifico, ciò derivando dal diritto pubblico e amministrativo nazionale, che nel concetto di “norme” rientrano le leggi, i regolamenti (tutti aventi valenza generale ed astratta), mentre nel concetto di “atti” rientrano da un lato gli atti-provvedimenti a carattere generale (anch’essi con valenza generale) e, più specificamente, gli “atti amministrativi” (aventi questi valenza concreta e specifica e connessi alla fase della gestione).

Una particolare fonte di diritto, con effetti sull’ordinamento nazionale, è data dai trattati internazionali, allorquando ratificati con legge (nel caso rileva tra gli altri la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali).

L’Italia ha ratificato con la legge 28 agosto 1997, n. 302, la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali: Nella legge stessa, all’articolo 2, viene disposto che: “piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla sua

entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della Convenzione stessa'. (la Convenzione è entrata in vigore il 1° febbraio 1998).

4.2 LA LEGGE 482/99 – VISIONE DI SINTESI

4.2.1 In generale

La Legge, enunciato che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano e individuate le finalità della legge (articolo 1) tali la 'valorizzazione delle lingue e delle culture', precisate – richiamati l'articolo 6 della Costituzione ed i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali - le lingue e culture minoritarie storiche oggetto di tutela (articolo 2) e definite le modalità di determinazione delle delimitazioni territoriali di applicazione della Legge (articolo 3) prevede sostanzialmente tre macro-ordini (blocchi) di disposizioni:

- il primo riferito al settore dell'istruzione (articoli 4, 5, 6);
- il secondo riferito alle amministrazioni pubbliche (articoli 7, 8, 9 e 10);
- il terzo riferito alla comunicazione radiotelevisiva (articolo 12), organi di stampa ed emittenti radiotelevisive a carattere privato (articolo 14, prima parte).

Il restante delle disposizioni si riferisce:

- al diritto dei singoli per il ripristino del nome e del cognome nella forma originaria (articolo 11);
- alle regioni ordinarie, per l'adeguamento delle proprie legislazioni (articolo 13);
- a regioni, province e comuni, facoltizzati – nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio – alla determinazione di provvidenze per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia della lingua minoritaria (articolo 14, in fine);
- a regioni e province, facoltizzate – nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio – alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla Legge (articolo 16);
- al rinvio a norme regolamentari di attuazione (articolo 17);
- alle regioni a statuto speciale e alle province autonome quanto alle modalità di applicazione delle disposizioni di legge, ferme restando le norme di tutela già esistenti (articolo 18);
- allo sviluppo delle lingue e culture tutelate dalla Legge in quanto diffuse all'estero e tramite apposite convenzioni con Stati esteri (articolo 19);
- alle disposizioni di bilancio (articolo 20).

4.2.2 Integrazione alla Legge 482/99 (anno 2001)

La Legge è stata quindi integrata, in materia di tutela penale delle minoranze linguistiche, con l'art. 23 della Legge 23 febbraio 2001, n. 38 "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia", con l'introduzione nella 482/99 dell'art. 18-*bis*,

sancente che le disposizioni in materia vigenti ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza si applichino anche nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche.

4.2.3 In riferimento all'art. 3 della Legge (delimitazioni territoriali)

L'entità giuridica di riferimento quanto alle delimitazioni territoriali in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla Legge, è l'ente locale territoriale di più contenute dimensioni costituzionalmente previsto, tale il comune (ammettendosi normativamente anche una delimitazione a livello subcomunale).

Titolari ad avviare, mediante richiesta, la procedura di riconoscimento della delimitazione territoriale riferita ad una data lingua minoritaria storica sono: almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.

La delimitazione formalizzata dell'ambito territoriale e subcomunale è quindi adottata dal Consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati.

4.3 IL BLOCCO DELLE DISPOSIZIONI RIFERITE AL SETTORE DELL'ISTRUZIONE

4.3.1 In riferimento all'art. 4 della Legge (scuola)

La dimensione comunale rileva, in riferimento alle scuole materne, nella previsione normativa che in esse l'educazione linguistica, accanto all'uso della lingua italiana, debba prevedere anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative.

Rileva altresì in riferimento alle scuole elementari e alle scuole secondarie di primo grado, relativamente alle quali è normativamente previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

L'attuazione concreta dell'attività educativa conforme a legge è demandata alle singole Istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo quanto indicato nell'articolo stesso.

4.3.2 In riferimento all'art. 5 della Legge (Ministero della pubblica istruzione)

È attribuita all'Autorità centrale, Ministero della Pubblica Istruzione, l'onere di procedere alla indicazione dei criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 della Legge.

È altresì attribuita all'Autorità centrale, Ministero della Pubblica Istruzione, la potestà di promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge.

E' altresì prescritto che gli schemi di decreti di attuazione delle misure di cui al primo periodo (corrispondente al primo comma della Legge) vengano trasmessi al Parlamento, per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti.

4.3.3 In riferimento all'art. 6 della Legge (Università)

E' attribuita alle università delle regioni interessate, la potestà di assumere ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della Legge.

Quanto sopra nell'ambito della propria autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio.

4.4 IL BLOCCO DELLE DISPOSIZIONI RIFERITE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

4.4.1 In riferimento all'art. 7 della Legge (amministratori pubblici – uso della lingua)

Nei comuni delimitati i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale possono usare nell'attività dei citati organismi la lingua ammessa a tutela.

La stessa facoltà è estesa ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.

Deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana qualora uno o più componenti degli organi collegiali dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela.

4.4.2 In riferimento all'art. 8 della Legge (pubblicazione di atti ufficiali – uso della lingua)

Nei comuni delimitati il consiglio comunale può disporre con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali.

4.4.3 In riferimento all'art. 9 della Legge (uso pubblico della lingua)

Nei comuni delimitati è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche (siano esse statali o locali) l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela (ne rimangono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato).

Per la resa effettiva di ciò le pubbliche amministrazioni [tutte le pubbliche amministrazioni] provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale idoneo a rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela.

A tale fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il 'Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche'.

4.4.4 In riferimento all'art. 10 della Legge (toponomastica)

Nei comuni delimitati, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

4.5 IL BLOCCO DELLE DISPOSIZIONI RIFERITE AL SETTORE DELLA COMUNICAZIONE

4.5.1 In riferimento all'art. 12 della Legge (emittenza pubblica e privata)

E' attribuita all'Autorità centrale, Ministero delle comunicazioni, l'inserimento nella convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI TV) e nel conseguente contratto di servizio delle condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

E' attribuita alle regioni interessate la facoltà di stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI-TV) per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria.

Per le medesime finalità le regioni interessate possono stipulare accordi con emittenti locali.

E' attribuita alla competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi) la tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa.

4.5.2 In riferimento all'art. 14, prima parte, della Legge (organi di stampa e emittenza privata)

Regioni, province e comuni sono facoltizzati – nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio – alla determinazione di provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

4.5.3 Le disposizioni finanziarie:

Le tipologie di intervento per le quali è concessa autorizzazione di spesa sul bilancio statale sono limitatamente quelle di cui agli articoli 5, 9 e 15 della Legge, così come di seguito indicato:

- l'art. 5, comma 1, autorizza la spesa (da parte del Ministero dell'Istruzione) finalizzata alla promozione e realizzazione progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica in ragione di lire 2.000.000.000 annue (€ 1.032.913,80) a decorrere dal 1999.
- l'art. 9, comma 3, della Legge 482/99 fissa la dotazione del 'Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche', in lire 9.800.000.000 (€ 5.061.277,61) a decorrere dal 1999.
- l'art. 9, comma 4, della Legge 482/99 qualifica il detto ammontare di lire 9.800.000.000 (€ 5.061.277,61) ('le tali risorse') come 'limite massimo di spesa'.

- l'art. 15, comma 1, della Legge 482/99 fissa in lire 8.700.000.000 (€ 4.493.175,02) il 'limite massimo complessivo annuo' a decorrere dal 1999 della spesa destinata al finanziamento delle spese degli 'enti locali' per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla Legge stessa.
- nella disposizione finanziaria finale, di cui all'art. 20 della Legge 482/99, l'onere derivante dall'attuazione della legge 'valutato in lire 20.500.000.000 (€ 10.587.366,43) a decorrere dal 1999', viene finanziato, in riferimento al Bilancio triennale 1998-2000, con lire 18.500.000.000 (€ 9.554.452,63) mediante riduzione delle corrispondenti proiezioni dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, quanto a lire 2.000.000.000 (€ 1.032.913,80) l'accantonamento relativo al Ministero della Pubblica Istruzione.

Il significato della locuzione 'limite massimo di spesa' laddove specificamente utilizzato, appare oltremodo chiaro: per i bilanci dello Stato dei vari esercizi la somma effettivamente assegnata sia al Fondo nazionale, sia per gli Enti locali viene a conoscere, in ragione d'anno, la compatibilità con le complessive esigenze della finanza pubblica nazionale. Così come, per logica correlazione, l'aliquota destinata al Ministero della Pubblica Istruzione.

Ciò peraltro in nulla intaccando la circostanza che si è innanzi a 'obblighi' (art. 15, comma 1, della Legge 482/99) ed a 'adempimenti' (art. 8, Regolamento).

Secondo la previsione originaria di legge si ha:

Tabella 1 – Tipologie di finanziamento e relativi importi secondo la legge 482/99.

	Milioni/Lire	Migliaia/€	%
Finanziamento progetti nazionali e locali (Ministero Pubblica Istruzione) (art. 5, c1)	2.000.000	1.032	10
Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (art. 9)	9.800.000	5.061	48
Finanziamento agli enti locali per l'assolvimento degli (altri) obblighi previsti dalla legge (art. 15)	8.700.000	4.493	42
Totale	20.500.000	10.586	100

4.6 LA LEGGE 23 FEBBRAIO 2001, N. 38 "NORME PER LA TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA"

La legge (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001), contiene delle disposizioni che trascendono la stessa minoranza linguistica slovena, e sulle quali soffermarsi.

Va osservato che in favore della minoranza slovena erano anteriormente operanti (per quanto relativo alla provincia di Trieste, già zona A del mai costituito Territorio Libero di Trieste previsto dal trattato di pace del 10 febbraio 1947) le misure di tutela adottate in attuazione dello Statuto speciale allegato al Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, ratificato, unitamente all'accordo tra le stesse Parti all'atto finale ed

allo scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, ai sensi della Legge 14 marzo 1977, n. 73.

Le tali misure - connesse e conseguenti ad accordi internazionali seguiti alla fine della seconda guerra mondiale - e che vengono mantenuti in vigore così come disposto dall'articolo finale (il 28) della legge, collegate a quelle della legge 38/2001 comportano un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena in ogni caso non inferiore a quello già in godimento in base a disposizioni precedenti alla legge.

Con la legge in oggetto (articolo 1) viene accordata tutela ai diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, disponendosi che in favore degli stessi si applichino le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, salvo quanto espressamente previsto dalla legge medesima.

Con l'articolo 2 viene disposto che le misure in favore della minoranza linguistica slovena vengano ad ispirarsi, oltre che alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, ratificata dall'Italia, altresì a quattro principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, tali:

- a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale;
- b) il rispetto dell'ambito territoriale di ciascuna lingua;
- c) la necessità di una risoluta azione di affermazione delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia;
- d) la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

Non è di poco momento l'osservare che il Legislatore nazionale, con fonte di diritto del medesimo rango, tale la legge ordinaria, e a breve distanza della promulgazione della legge 482/99 ha sancito la regola della conferenza, nell'ordinamento interno, di (alcuni dei) principi di cui alla 'Carta europea delle lingue regionali e minoritarie' (sottoscritta dall'Italia il 27 giugno 2000, ma non ancora ratificata) in favore di una delle minoranze linguistiche tutelate dalla legge 482/99. Tra i quali particolare rilevanza assume quello (a valenza generale) della necessità di una risoluta azione di affermazione delle lingue regionali e minoritarie finalizzata alla salvaguardia delle stesse, nel caso applicabile (a valenza specifica) ed applicata alla minoranza slovena: E che rende da un lato aggiuntiva spiegazione dell'articolato sistema di misure contenute nella legge stessa costituenti un emblematico elemento di riferimento per delle azioni di tutela e valorizzazione di una minoranza linguistica alloglotta e, dall'altro, delle dotazioni finanziarie assegnate, quali limiti massimi, parziali e generale per l'attuazione concreta delle stesse [limite finanziario massimo annuo ribadito dall'art. 28, ultimo, della legge, in ragione di Lire 20.567.000.000 (Euro 10.621.969)].

Va naturalmente tenuta nella debita considerazione la circostanza che la Repubblica di Slovenia aveva ratificato in data 4/10/2000 la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, prescegliendo in tale sede una ampia ed articolata serie di misure in favore della minoranza italiana in Slovenia (con conseguente esigenza di reciprocità, tenuto conto che il trattato di Osimo disponeva, allora, che nell'ambito del diritto interno di ciascun Paese venisse

assicurato il mantenimento del livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici rispettivi previsto dalle norme dello Statuto Speciale decaduto).

Nell'attuazione della legge un ruolo centrale è attribuito al 'Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena', istituito in forza dell'art. 3 con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, con la composizione seguente:

- a) quattro membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali uno di lingua slovena;
- b) sei membri nominati dalla giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni più rappresentative della minoranza;
- c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'articolo 1;
- d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia con voto limitato.

Al Comitato sono attribuite non solo funzioni di parere e proposta in ordine all'applicazione della legge, ma anche competenze a carattere primario (ex art. 3) tale quella della tabellazione degli ambiti territoriali (art. 4) in riferimento ai quali trovano applicazione le misure di tutela previste dalla legge, tabella da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica (l'iter, lungo e sofferto, verrà a concludersi con il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007).

Secondo la previsione di legge il quadro, degli interventi finanziari previsti per il 2001 è articolato secondo la sottoesposta Tabella:

Tabella 2 – Dettaglio degli interventi finanziari previsti per il 2001 ex lege 482/99.

	Milioni/Lire	Migliaia/€	%
Funzionamento Comitato istituzionale paritetico (art. 3)	98,5	51	0,6
Uso della lingua slovena nella Pubblica Amm.ne (art. 8)	5.805	2.998	37,4
Insegne pubbliche e toponomastica (art. 10)	128	66	0,8
Scuole pubbliche con lingua d'insegnamento slovena (art. 11 comma 5)	155,5	80	1,0
Disposizioni per la provincia di Udine (art. 12 comma 5)	1.436	742	9,2
Organi per l'amministrazione scolastica (art. 13)	895	462	5,7
Istruzione musicale (art. 15)	1.049	542	6,7
Istituzioni e attività della minoranza slovena (art. 16)	5.000	2.582	32,2
Tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali (art. 21)	1.000	516	6,4
Totale	15.567	8.039	100

La legge, all'art. 28, dispone che dall'attuazione della stessa non potrà derivare alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica oltre a quelli massimi esplicitamente previsti dalla legge stessa (relativi agli articoli 3, 8, 10, 11 comma 5, 12 comma 5, 13, 15 e 21) e dalle altre leggi concernenti la tutela della minoranza slovena. Quanto alla costituzione del 'Fondo' specificamente previsto all'articolo 16, la legge assegna per il 2001 la somma di 5.000 milioni di lire, e, per il 2002, l'ammontare di 10.000 milioni di lire (€ 5.165), rinviando per gli anni successivi la determinazione dell'ammontare direttamente alla legge finanziaria.

Secondo specifica previsione di legge le risorse finanziarie concernenti il sostegno alle Istituzioni e attività della minoranza slovena (art. 16) e la tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali (art. 21) con finalità di sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, (nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena) vengono trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia.

4.7 IL DECRETO LEGISLATIVO 12 SETTEMBRE 2002, N. 223 - TRASFERIMENTO AL FRIULI VENEZIA GIULIA DI FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA LINGUA E DELLA CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE NELLA REGIONE

Con il decreto legislativo, norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione, con l'unico articolo (avente quattro commi) è stato disposto:

- al comma 1: la disciplina - secondo le norme contenute nel decreto stesso [pertanto di quelle contenute nei successivi commi] - dell'attuazione nel territorio del Friuli Venezia Giulia delle disposizioni della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 per la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni che parlano il friulano e di quelle appartenenti alla minoranza slovena e germanofona. Ciò fermo restando quanto previsto dalla Legge 23 febbraio 2001, n. 38, "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia";
- al comma 2: l'attribuzione alla Regione di provvedere, con proprie disposizioni legislative, all'esercizio delle funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome in attuazione della disciplina prevista dall'articolo 4 della Legge 482/99, in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola materna e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole elementari e secondarie di primo grado;
- al comma 3: l'attribuzione alla Regione dell'esercizio di tutte le funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della Legge e di ogni altra disposizione concernente la disciplina dello svolgimento di compiti delle amministrazioni pubbliche locali;
- al comma 4: la riserva, in favore della Regione, di una speciale assegnazione finanziaria annuale (a valere sui corrispondenti stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato per le finalità della legge) per il finanziamento delle funzioni indicate al comma 3.

4.8 IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 482/99

La fonte primaria del Regolamento è costituita dall'art. 17 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999) prevedente che: “Le norme regolamentari di attuazione della legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate”.

Per la redazione il Ministro per gli Affari regionali (con decreto del 17 marzo 2000) aveva costituito un apposito Comitato Tecnico-consultivo. Tale Comitato, denominato ‘*Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche*’, aveva provveduto ad elaborare una proposta che, dopo i pareri espressi dalle Regioni (interessate) e dal Consiglio di Stato (sezione consultiva per gli atti normativi), è stata approvata dal Consiglio dei Ministri in seduta dell'11 aprile 2001.

Il Regolamento di attuazione della Legge 482/99 è stato approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 2001, n. 345 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2001.

Esso si sviluppa su 13 articoli. Titolati come segue:

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Uso della lingua delle minoranze nelle scuole materne elementari e secondarie di primo grado
- Art. 3 Iniziative in ambito universitario e scolastico a favore della lingua delle minoranze
- Art. 4 Uso della lingua delle minoranze da parte dei membri dei consigli comunali, comunità montane, province e regioni
- Art. 5 Pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato nella lingua ammessa a tutela
- Art. 6 Uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle pubbliche amministrazioni
- Art. 7 Riconoscimento del diritto al ripristino dei nomi originari
- Art. 8 Procedure di finanziamento
- Art. 9 Toponomastica
- Art. 10. Interpreti e traduttori
- Art. 11 Contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
- Art. 12 Comitato tecnico consultivo
- Art. 13 Disposizioni transitorie

Il quadro di raccordo con le disposizioni della Legge è il seguente:

	Legge	Regolamento	
Articolo	Contenuti	Articolo	Contenuti
<u>art. 2</u>	Lingue e culture minoritarie storiche ammesse a tutela		
<u>art. 3</u>	Delimitazioni territoriali	<u>Art. 1</u> <u>Ambito di applicazione</u>	- Modalità procedurali di attuazione per l'individuazione degli ambiti territoriali.
<u>art. 4</u>	<p>1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado é previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.</p> <p>2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia [...] al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.</p> <p>3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, [...] possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, [...] le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.</p>	<u>Art. 2</u> <u>Uso della lingua delle minoranze nelle scuole materne elementari e secondarie di primo grado</u>	<p>- Previsione de:</p> <p>- indicazione (senza precisazione dello strumento giuridico da utilizzarsi) da parte del Ministro della Pubblica Istruzione prima dell'inizio di ogni anno scolastico, de i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 della legge.</p> <p>- Attivazione da parte delle istituzioni scolastiche di corsi di insegnamento di cui all'art. 4 della legge per una fase triennale di sperimentazione.</p>

	<p>4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni [...]. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.</p> <p>5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.</p> <p>.</p>		
<u>art. 5</u>	<p>1. Indicazione da parte del Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, de i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 della legge.</p> <p>Potestà di promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge.</p> <p>Autorizzazione di spesa per la realizzazione dei progetti di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.</p> <p>2. Previsione di trasmissione degli schemi di decreto di cui al comma 1 al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti.</p>	<p><u>Art. 3</u> <u>Iniziative in ambito universitario e scolastico a favore della lingua delle minoranze</u></p>	<p>- Previsione de:</p> <p>- indicazione da parte del Ministro della Pubblica Istruzione prima dell'inizio di ogni anno scolastico, de i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 della legge.</p> <p>- attivazione da parte delle istituzioni scolastiche di corsi di insegnamento di cui all'art. 4 della legge per una fase triennale di sperimentazione.</p>
<u>art. 6</u>	<p>1. Assumibilità , ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, da parte delle università delle regioni interessate, di ogni iniziativa ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge. Ciò nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio.</p>	<p><u>Art. 3</u> <u>Iniziative in ambito universitario e scolastico a favore della lingua delle minoranze</u></p>	<p>- Il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica favoriscono le:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di ricerca, - formazione, - aggiornamento professionale educazione permanente <p>a sostegno delle finalità della legge.</p> <p>- In sede di coordinamento ministeriale essi Ministeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definiscono annualmente un

			incarichi agli interpreti e ai traduttori, delle disposizioni vigenti legislative e contrattuali, anche sotto il profilo del trattamento economico.
<u>art. 9</u>	<p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 é consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.</p> <p>2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela.</p> <p>3. Istituzione di un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999.</p> <p>4. Le risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate.</p> <p>5. Nei procedimenti davanti al giudice di pace é consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.</p>	<p><u>Art. 6</u> <u>Uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle pubbliche amministrazioni</u></p> <p><u>art. 8</u> <u>Procedure di finanziamento</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gli uffici delle pubbliche amministrazioni, nei comuni di cui all'articolo 3 della legge medesima: - istituiscono almeno uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela - possono prevedere indicazioni scritte rivolte al pubblico, redatte, oltre che in lingua italiana, anche nella lingua ammessa a tutela, con pari dignità grafica. - Le amministrazioni pubbliche interessate: - anche di concerto - nel quadro di un programma di misure tra loro coerenti, - sentite le istituzioni di cui all'articolo 16 della legge, - nell'ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 1, dell'articolo 8, valutano l'opportunità di modulare gli interventi finanziari ed organizzativi secondo esigenze omogenee connesse alla tutela della lingua.
<u>art. 10</u>	1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.	<u>art. 9</u> <u>Toponomastica</u>	<ul style="list-style-type: none"> - L'applicazione dell'articolo 10 della legge: - è disciplinata dagli statuti e dai regolamenti degli enti locali interessati. - nel caso siano previsti segnali indicatori di località anche nella lingua ammessa a tutela, si applicano le normative del codice della strada, con pari dignità grafica delle due lingue.
<u>art. 11</u>	1. Ripristino del nome e del cognome nella forma originaria	<u>art. 7</u> <u>Riconoscimento del diritto al ripristino dei nomi originari</u>	- Modalità procedurali per la presentazione della domanda e relativo seguito.

<p><u>art. 12</u></p>	<p>1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.</p> <p>2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.</p> <p>3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa é di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.</p>	<p><u>art. 11</u> <u>Contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo</u></p>	<p>- La convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e il conseguente contratto di servizio individuano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sede della società stessa cui sono attribuite le attività di tutela della minoranza; - il contenuto minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per ciascuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.
<p><u>art. 13</u></p>	<p>1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.</p>		
<p><u>art. 14</u></p>	<p>1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.</p>		
<p><u>art. 15</u></p>	<p>1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese</p>		

	<p>sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.</p> <p>2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.</p> <p>3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.</p>	<p>art. 8 Procedure di finanziamento</p>	<p>Limitatamente ai fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge. Vedi trattazione infra.</p> <p>Modalità di rendicontazione dei detti fondi. V. infra.</p>
art. 16	<p>1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.</p>		
art. 17	<p>1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.</p>		
art. 18	<p>1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.</p>		
art. 18-bis	<p>1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, ed al decreto-</p>		

	<p>legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano anche ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche.</p>		
art. 19	<p>1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.</p>		
art. 20	<p>1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.</p> <p>2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>		
		<p>art. 12 Comitato tecnico consultivo</p>	<p>- Ai fini della applicazione della legge viene prevista da parte del Ministro per gli affari regionali la consultazione, almeno due volte l'anno, dell'apposito Comitato tecnico consultivo, istituito con decreto del 17 marzo 2000.</p>
		<p>art. 13</p>	<p>- Fissazione nella prima fase di</p>

		Disposizioni transitorie	<p>applicazione del regolamento, de i termini di cui all'articolo 8.</p> <p>- Previsione dell'applicazione alla minoranza linguistica slovena fino alla completa operatività della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli Venezia Giulia".</p> <p>- Previsione della sottoposizione a revisione del regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore.</p>

4.9 LE PROCEDURE DI FINANZIAMENTO

L'articolo 8 del Regolamento, intitolato 'Procedure di finanziamento', nella stesura originaria, aveva disposto:

- comma 1: la definizione entro il 15 febbraio di ciascun anno da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto, sentito il Comitato consultivo previsto dall'art. 12 del Regolamento stesso, dei criteri per la ripartizione dei fondi previsti dall'articolo 9 e dall'articolo 15 della Legge 482/99;
- comma 2: la fissazione, per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, di termine perentorio al 30 giugno di ciascun anno per l'inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali de "un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dall'art. 9 della Legge, quantificando contestualmente il relativo fabbisogno";
- comma 3: la fissazione, per gli enti locali, per le camere di commercio e per le aziende sanitarie, di termine perentorio al 30 giugno di ciascun anno per l'inoltro alle regioni (che ex comma 4 saranno venute a stipulare con il Dipartimento dei protocolli d'intesa) di "un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dalla Legge, quantificando contestualmente il fabbisogno";
- comma 4: l'individuazione di finalità e contenuti di protocolli d'intesa, tra il Dipartimento e le regioni interessate alla stipula, ai fini dell'istruttoria delle richieste di finanziamento degli enti locali, camere di commercio ed aziende sanitarie. Con prefigurazione che i protocolli stessi possano prevedere l'erogazione dei finanziamenti per il tramite delle regioni stesse;
- comma 5: la fissazione per le regioni (aventi stipulato protocolli) di termine perentorio al 30 settembre per la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei progetti di cui al comma terzo, con le modalità previste dai protocolli stessi. Viene anche previsto che a corredo dei progetti vengano rimesse le osservazioni della regione, con particolare riguardo alla compatibilità, nonché alla coerenza dei progetti stessi con la legislazione regionale

eventualmente più favorevole in materia. Viene da ultimo previsto che, congiuntamente a detti progetti, la regione rimetta il progetto relativo agli interventi regionali.

- comma 6: la previsione della data limite del 31 ottobre di ciascun anno per la ripartizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle somme previste dagli articoli 9 e 15 della Legge;
- comma 7: la previsione della data limite del 31 dicembre di ciascun anno per la liquidazione, da parte della Presidenza del Consiglio, delle somme spettanti e per il loro trasferimento ai soggetti contemplati ai commi precedenti.
- comma 8: la previsione, per le regioni aventi stipulato protocolli prevedenti anche in la funzione di tramite nell'erogazione dei finanziamenti, del termine di quarantacinque giorni per il trasferimento dei fondi ai soggetti di cui al comma terzo, tali enti locali, camere di commercio ed aziende sanitarie;
- comma 9: di salvaguardia procedurale, valevole qualora delle regioni non aderissero ai protocolli d'intesa, la competenza diretta del Dipartimento all'espletamento dei compiti relativi all'istruttoria dei progetti ed alla relativa erogazione dei finanziamenti ai soggetti di cui al comma 3, enti locali, camere di commercio ed aziende sanitarie;
- comma 10: in riferimento alla rendicontazione prevista dall'articolo 15, comma 3, della Legge 482/99, l'accompagnamento alla stessa di una relazione esplicativa dei motivi degli interventi che si intendono realizzare, di quelli attuati nell'anno precedente, e dei risultati conseguiti.

In sede di prima applicazione, con l'articolo 13 del Regolamento, sono stati fissati i primi termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, in tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso; mentre i termini di cui ai commi 5, 6, 7, del medesimo articolo 8 sono fissati, rispettivamente, in quattro, cinque e sette mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Una particolare attenzione va posta alla previsione del comma 10 dell'articolo 8 del Regolamento, che va letta in raccordo con i contenuti del comma 3 dell'articolo 15 della Legge (riferito unicamente agli enti locali) che testualmente recita: "L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa."

A tale riguardo il Regolamento, integrando la previsione di legge nelle modalità procedurali di applicazione, ha disposto che la rendicontazione (prevista dall'articolo 15) degli interventi attuati nell'anno precedente, corredata da una esplicazione dei risultati conseguiti, si colleghi 'si accompagni' ai motivi (al contenuto dei progetti) degli interventi che si intendono realizzare.

E del tutto evidente che, secondo i più generali principi, il termine 'rendicontazione' non può che riferirsi a somme già attribuite, considerato per di più che l'anteriore comma 7 dell'articolo 10 dispone la liquidazione e il trasferimento entro il 31 dicembre alle amministrazioni pubbliche aventi titolo delle somme anteriormente ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e relative agli articoli 9 e 15.

4.10 PRIMA MODIFICA ALLE PROCEDURE DI FINANZIAMENTO

Il Regolamento è stato modificato, una prima volta, con il Decreto Legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimento di termini, convertito con la Legge 31 dicembre 2001, n. 463. La modificazione apportata è stata relativa all'articolo 13 del Regolamento, concernente le disposizioni transitorie di prima attuazione, nel senso di differire di un trimestre tutti i termini temporali di prima osservanza degli adempimenti individuati all'art. 8 del Regolamento stesso.

4.11 SECONDA MODIFICA ALLE PROCEDURE DI FINANZIAMENTO

Il Regolamento ha quindi conosciuto una serie di modifiche all'articolo 8, con il Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2003.

I termini procedurali/temporali modificati sono quelli di cui a:

- comma 1: nel senso di prevedere la definizione dei criteri per la ripartizione dei fondi previsti dall'articolo 9 e dall'articolo 15 su di un arco triennale, con termine posto al 31 dicembre di ciascun anno antecedente al triennio (con efficacia della disposizione riferibile, per la prima volta, al triennio 2004-2007);
- comma 2: nel senso di anticipare al 30 aprile di ciascun anno l'originario termine perentorio del 30 giugno, posto per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, per l'inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali de "un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dall'art. 9 della Legge, quantificando contestualmente il relativo fabbisogno";
- comma 3: nel senso di corrispondentemente anticipare al 30 aprile di ciascun anno l'originario termine perentorio del 30 giugno, posto per gli enti locali, per le camere di commercio e per le aziende sanitarie ai fini dell'inoltro alle regioni di "un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dalla legge, quantificando contestualmente il fabbisogno";
- comma 5: nel senso di anticipare al 30 giugno di ciascun anno l'originario termine perentorio del 30 settembre, posto per le regioni per la trasmissione al Dipartimento dei progetti degli enti di cui al terzo comma (enti locali, camere di commercio ed aziende sanitarie) unitamente ai progetti propri;
- comma 8: nel senso di elevare a sessanta giorni, dagli originari quarantacinque, il termine entro il quale le regioni sono tenute a trasferire agli enti di cui al terzo comma (enti locali, camere di commercio ed aziende sanitarie) i fondi di spettanza in riferimento ai progetti presentati;
- comma 9: nel senso di integrare lo stesso con la previsione della trasmissibilità diretta al Dipartimento nel termine del 30 aprile, ove le relative regioni non abbiano aderito ai protocolli d'intesa, dei progetti da parte degli enti di cui al terzo comma (enti locali, camere di commercio ed aziende sanitarie).

E' da osservarsi che l'articolo 8 del regolamento - sia nella stesura originaria, sia nella stesura modificata - parla dapprima (commi 3 e 4) di 'programma dettagliato degli interventi relativo agli adempimenti di cui all'articolo 9' e, quindi (comma 5 e comma 9), di 'progetti' da trasmettere al Dipartimento.

Tabella 3 - Il quadro temporale/procedurale derivante dal regolamento

Date limite	Concernente
31 dicembre di ogni anno antecedente al successivo arco triennale	termine per la definizione (con validità triennale) da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri dei criteri per la ripartizione dei fondi previsti dall'articolo 9 e dall'articolo 15 della Legge 482/99 su parere del 'Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche' e sentita la Conferenza unificata
30 aprile di ciascun anno	termine perentorio per l'inoltro al Dipartimento del programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dall'art. 9 della Legge da parte delle amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici a carattere nazionale
30 aprile di ciascun anno	termine perentorio per l'inoltro alle regioni del programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti della Legge da parte degli enti locali, delle camere di commercio e delle aziende sanitarie
30 giugno di ciascun anno	termine perentorio per l'inoltro al Dipartimento da parte delle regioni dei progetti degli enti locali, camere di commercio ed aziende sanitarie, unitamente ai progetti propri
31 ottobre di ciascun anno	termine per la ripartizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle somme previste dagli articoli 9 e 15 della Legge data dalla quale gli 'enti locali' (nella dizione, ex art. 15 comma 2 della L. 482/99 sono ricomprese anche le regioni) sono facoltizzati ad iscrivere nei propri bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui ai progetti presentati e nei limiti dei fondi attribuiti
31 dicembre di ciascun anno	termine per la liquidazione, da parte della Presidenza del Consiglio, delle somme spettanti e al loro trasferimento ai soggetti aventi titolo (anche per il tramite delle regioni ove previsto dai protocolli d'intesa)
nell'anno successivo: 60 giorni dal ricevimento delle somme	termine entro il quale le regioni sono tenute a trasferire agli enti locali, camere di commercio ed aziende sanitarie i fondi di spettanza in riferimento ai progetti presentati

4.12 LA CONNOTAZIONE DEI TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO

Secondo le disposizioni regolamentari sono perentori (in quanto riferiti a soggetti diversi dall'Amministrazione centrale dello Stato):

- il termine per la presentazione del programma dettagliato degli interventi da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici;
- il termine per la presentazione del programma dettagliato degli interventi da parte degli enti locali, camere di commercio e aziende sanitarie;
- il termine per la trasmissione dalle regioni al Dipartimento dei progetti presentati dagli enti locali, dalle camere di commercio e dalle aziende sanitarie unitamente ai propri;

I restanti termini sono, logicamente e residualmente, ordinatori.

4.13 IL COMPLESSIVO CICLO PROCEDURALE

Dal quadro emerge pertanto che:

- l'universalità dei soggetti potenziali destinatari dei finanziamenti di cui al Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (rivolti all'assolvimento degli obblighi derivanti dalla Legge 482/99, articolo 9) viene a conoscenza, anteriormente al triennio di riferimento, dei criteri adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - su parere del 'Comitato

tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche' e sentita la Conferenza unificata - per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della Legge 482/99;

- con il Bilancio annuale di previsione dello Stato per il successivo esercizio finanziario - l'approvazione del quale ha luogo entro il 31 dicembre di ciascun anno - viene eseguita la determinazione, con finalità autorizzativa all'impegno di spesa, delle risorse certe alimentanti il "Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche";
- con il Bilancio triennale dello Stato, contestualmente approvato, viene altresì previsto, in termini di programma, la consistenza del 'Fondo' per il triennio;
- il Dipartimento, operando nei limiti delle risorse certe assegnate in ragione d'anno e nel rispetto dei criteri fissati per il triennio in corso, nell'arco temporale 30 giugno/31 ottobre, procede, acquisiti i prescritti pareri, al riparto delle somme;
- gli 'enti locali' (nella dizione, ex art. 15 comma 2 della L. 482/99 sono ricomprese anche le regioni, come dall'art. 8, comma 5, in fine, del Regolamento) vengono a giuridica conoscenza delle risorse specificamente assegnate a seguito della ripartizione dei fondi (di regola non oltre il 31 ottobre di ciascun anno);
- dal momento della giuridica conoscenza dell'entità delle risorse specificamente assegnate gli 'enti locali' possono iscrivere nel bilancio finanziario di previsione del (loro) esercizio corrente, mediante variazione, nelle Entrate l'entità delle risorse assegnate con conseguente accertamento delle stesse, e, nella Spesa, la conseguente destinazione con conseguente possibilità dell'assunzione di specifici impegni per l'esecuzione dell'attività di programma;
- a legislazione vigente il termine ultimo per l'esecuzione di variazioni di bilancio da parte degli enti locali (ultimo assestamento) è il 30 novembre di ciascun anno;
- entro la fine d'anno il Dipartimento provvede alla liquidazione delle somme spettanti e al loro trasferimento ai soggetti aventi titolo (anche per il tramite delle regioni, ove previsto dai protocolli d'intesa);
- la disponibilità monetaria effettiva (liquidità) delle somme di pertinenza di ciascun ente locale si ha, di norma, nel corso dell'esercizio successivo a quello di presentazione dei progetti;
- trattandosi di progetti 'in ragione d'anno', la conclusione degli stessi ha luogo, nella migliore delle ipotesi, entro la fine dell'anno successivo a quello di presentazione del progetto stesso.
- la 'rendicontazione' delle azioni svolte appare prescritta dall'art. 15, comma 3, della Legge 482/99 (ancorché in esso la 'rendicontazione' appaia testualmente collegata alla 'erogazione').

4.14 LE INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI/PROGETTI:

L'art. 6 del Regolamento contiene delle indicazioni di principio, prevedendo che:

- le amministrazioni interessate procedano [possibilmente] di concerto;
- predispongano un programma di misure tra loro coerenti;

- tengano conto di esigenze omogenee connesse alla tutela della lingua allo scopo della modulazione degli interventi finanziari ed organizzativi;
- tengano conto dei criteri per la ripartizione dei fondi definiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con cadenza triennale;
- sentano le istituzioni previste dall'art. 16 della Legge (Istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla Legge creati dalle regioni e dalle province a carico delle proprie disponibilità di bilancio ovvero sezioni autonome di istituti già esistenti).

Dai contenuti del detto articolo si desumono i seguenti principi:

- principio del coordinamento delle attività: presuppone che le “amministrazioni pubbliche interessate” (e l'interesse relativo sarà dato dalla predisposizione e presentazione di “progetti”) ricerchino una modalità di coordinarsi tra loro, sia a livello verticale (“enti locali” a livello superiore a quello comunale, sino al “livello regionale” in quanto esso stesso ammesso alla presentazione di progetti) sia a livello trasversale (“comuni collegati”), allo scopo di consentire la massimizzare dei risultati;
- principio dell'individuazione di esigenze omogenee connesse alla tutela della lingua: presuppone la capacità di individuazione delle “esigenze omogenee” utili alla valorizzazione della lingua data;
- principio della programmazione coerente delle misure: presuppone una logica di programmazione – fase antecedente alla progettazione e costituita dalla definizione di un complesso integrato di misure da attuarsi in un arco temporale definito - sia all'interno della singola “amministrazione interessata” sia in sede di coordinamento;
- principio dell'osservanza di criteri definiti a livello centrale: tali quelli definiti triennialmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dei progetti.

La collocazione dei su esposti principi in un ordinamento logico conduce a collocare al primo posto l'individuazione delle “esigenze omogenee” necessarie/utili al perseguimento delle finalità della Legge. Ciò costituisce certamente un *primum*, in quanto si pongono a monte la indispensabile sussistenza di quegli elementi che solitamente distinguono una lingua da un dialetto, tali l'esistenza di un dizionario, di una grammatica e di una grafia più o meno normalizzata.

E' da osservarsi che la Legge parla di “obblighi” e il regolamento di “adempimenti”, posti in capo alle amministrazioni pubbliche, ed è in tale chiave di lettura che vanno valutate e analizzate le azioni poste in essere con l'utilizzo dei fondi della legge stessa, naturalmente – e non può essere diversamente - nell'ambito dei criteri definiti al livello centrale per la ripartizione dei fondi.

4.15 IL RUOLO DELLE REGIONI

Il regolamento (adottato ‘sentite le ragioni interessate’) all'articolo 8 contiene tre disposizioni di rilevante interesse e di grande intelligenza, sulle quale è opportuno soffermarsi.

La prima prevede, accanto alle disposizioni di natura procedurale/procedimentale in funzioni di tramite necessario (tempi, modi, modalità concernenti i progetti predisposti dagli “enti locali, delle camere di commercio e delle aziende sanitarie”) che le regioni “corredino” i progetti da trasmettere al Dipartimento con “proprie osservazioni”.

La seconda prevede che unitamente ai progetti degli “enti locali (a livello subregionale), delle camere di commercio e delle aziende sanitarie”) la regione “unisca” il progetto relativo agli interventi suoi propri.

La terza prevede, integrando opportunamente la Legge nelle modalità procedurali di applicazione, che la rendicontazione (prevista dall’articolo 15 della Legge) degli interventi attuati nell’anno precedente, corredata da una esplicazione dei risultati conseguiti, si colleghi ‘si accompagni’ ai motivi (al contenuto dei progetti) degli interventi che si intendono realizzare. E del tutto evidente che, secondo i più generali principi, il termine ‘rendicontazione’ non può che riferirsi a somme già attribuite.

Si viene pertanto a creare un meccanismo sistemico ad andamento ciclico, all’interno del quale la regione:

- riceve i progetti degli “enti locali a livello subregionale, delle camere di commercio e delle aziende sanitarie”;
- assolve, per i tali progetti, funzioni vincolate e tipicamente amministrative in senso stretto, di concorso nella sequenza istruttoria (verifica del rispetto dei termini temporali, della regolarità e completezza documentale, dell’aderenza del progetto alla prefigurazione di legge/regolamento/criteri generali di vigenza nel triennio) che conoscerà quindi seguito, e conclusione, da parte del Dipartimento;
- è titolata a svolgere in piena autonomia funzioni decisionali e amministrative sue proprie, nella predisposizione del ‘progetto regionale’, da unire ai progetti da trasmettere al Dipartimento;
- è titolata a svolgere funzione di parere e proposta (nella formulazione al Dipartimento di ‘osservazioni’ di accompagnamento) sia d’ordine generale, sia d’ordine specifico, queste ultime “con particolare riguardo alla compatibilità nonché alla coerenza dei progetti con la propria legislazione eventualmente più favorevole”;
- riceve, a termine, le rendicontazioni delle assegnazioni attribuite (e per i fondi trasferiti) agli “enti locali a livello subregionale, alle camere di commercio e alle aziende sanitarie”. Relativamente alle quali assolve funzioni vincolate e tipicamente amministrative in senso stretto, nuovamente di concorso nella sequenza istruttoria (verifica della completezza documentale, inerenza delle spese e riscontro delle giustificazioni circa la congruità della spesa), a fini di sintesi e di inoltro delle risultanze al Dipartimento, unitamente alla rendicontazione degli interventi suoi propri.
- è titolata, anche in relazione a quanto immediatamente sopra, a formulare pertinenti ‘osservazioni’, utili per il ciclo successivo.

Nella sostanza la regione:

- dispone della visione d'insieme degli interventi/progetti proposti in ragione d'anno dagli enti locali subregionali (...camere di commercio e aziende sanitarie) in riferimento alle lingue minoritarie tutelate dalle Legge insistenti sul territorio regionale;
- dispone della facoltà di bilanciare/indirizzare/coordinare gli interventi in una visione d'insieme del territorio;
- dispone di conoscenza piena delle risultanze degli interventi/progetti effettivamente realizzati in ragione d'anno dagli enti locali subregionali (...camere di commercio e aziende sanitarie) in riferimento alle lingue minoritarie tutelate dalle Legge insistenti sul territorio regionale;
- dispone nel tempo, per accumuli informativi, del quadro generale delle azioni già poste in essere dagli enti locali subregionali, dalle camere di commercio e dalle aziende sanitarie;
- è in grado di raccordare la coerenza di quanto è stato attuato/è da attuarsi con la propria legislazione 'eventualmente più favorevole'.

4.16 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 OTTOBRE 2007

Ripartizione [Criteri per la] dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2008-2010. (*GU n. 258 del 6-11-2007*)

Con il decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri, fermo restando (articolo 1) che i progetti da presentarsi sono relativi agli ambiti territoriali delimitati, ha individuato (articolo 2) le caratteristiche dei progetti stessi, ha definito (articolo 3) gli aspetti procedurali, ha precisato le regole per l'assegnazione dei finanziamenti (articolo 4) e, da ultimo, ha precisato ulteriori aspetti procedurali (articolo 5).

Da esso provvedimento si ritrae:

- la conferma che la titolarità di presentazione di progetti appartiene alle pubbliche amministrazioni individuate dai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8, tali pertanto: le amministrazioni dello Stato (comma 2); gli enti locali [a livello subregionale], le camere di commercio e le aziende sanitarie (comma 3) e le regioni (comma 5);
- l'importanza (articolo 4, comma 1) attribuita alla rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela ai fini della attribuzione dei finanziamenti, nel senso di veder assicurato il finanziamento di 'almeno di un progetto a favore di ogni singola minoranza di ogni regione o provincia autonoma';
- la (confirmatoria) ricomprensione (articolo 2, comma 3, prima parte) nel quadro dei progetti finanziabili ex articoli 9 e 15 della Legge 482/99, di interventi a carattere culturale (proposti da enti locali) che contribuiscono alla salvaguardia, alla promozione e alla diffusione delle lingue ammesse a tutela;
- la rilevanza (articolo 5, comma 1) del coordinamento delle iniziative, nel disporre sostanzialmente che la definizione della finanziabilità (ovvero dell'entità del finanziamento) venga eseguita tenendo conto dei programmi e dei piani delle regioni e delle province autonome nonché degli enti locali (per questi ultimi intendendosi marcatamente di quelli degli enti sovracomunali);

- la regola della riduzione proporzionale dei finanziamenti ai progetti in sede di ripartizione dei fondi nell'eventualità che le somme indicate negli articoli 9 e 15 della Legge 482/99 (costituente, quanto all'articolo 9, limite massimo per le autorizzazioni di spesa) della legge risultino insufficienti per il finanziamento dei progetti stessi;
- la facoltà, sostanzialmente il principio, della definizione da parte del Dipartimento di costi standard per categorie omogenee di interventi (articolo 4, comma 3) per ovviare ad una possibile riduzione generalizzata ad insufficienza dei finanziamenti.

Per il generale principio della coerenza giuridica delle fonti sott'ordinate alle superiori fonti di diritto il contenuto del provvedimento, per non incorrere in vizi di travalicamento del potere attribuito, non poteva discostarsi dapprima dai contenuti del regolamento e vieppiù dai contenuti della legge, ambedue individuanti la cadenza annuale degli interventi finanziabili: se tale era stata la scelta del Legislatore, da essa non era possibile discostarsi.

Introduce, peraltro, il termine 'piano' accanto a quello di 'programma' (utilizzato nel regolamento), a quello di 'progetto' (anch'esso utilizzato nel regolamento) ed a quello di 'intervento' (utilizzato nella Legge), termine ultimo al quale nel regolamento corrisponde il sinonimo di 'misure'.

Nella sostanza ed a partire dall'unità elementare:

- l'intervento è la singola azione finalizzata ad uno specifico risultato;
- il progetto è dato da una serie di interventi, da 1 a n;
- il programma è dato da una serie di progetti;
- il piano è dato dalla descrizione degli obiettivi di carattere generale a valenza anche pluriennale nel contesto dei quali si inquadra il programma.

Gli 'interventi' sono ricondotti a tre tipologie di progetti:

A. Progetti sostenenti l'uso effettivo e diretto della lingua nei rapporti cittadini/amministrazione pubblica ovvero all'interno degli organi collegiali di questa, con tre definiti interventi:

- a) sportello linguistico;
- b) corso di formazione personale in servizio presso la pubblica amministrazione;
- c) utilizzo di traduttori e interpreti presso organi collegiali;

B. Progetti di carattere culturale che contribuiscono alla salvaguardia, alla promozione e alla diffusione delle lingue ammesse a tutela (interventi da specificarsi caso a caso);

C. Progetti concernenti la toponomastica (interventi da specificarsi caso a caso).

Per il posto obbligo di informare i progetti ai criteri di economicità ed efficacia (netto è il richiamo all'articolo 1 della Legge 241/90, concernente i principi generali dell'attività amministrativa) nello specifico ambito territoriale, è stato disposto che:

- quanto ai progetti di cui lettere B. e C. gli stessi vengano prioritariamente proposti da livelli di governo superiori al comune (consorzi tra comuni e provincia/e, province o la regione stessa) ovvero da aggregazioni di comuni, nelle varie forme giuridiche in cui le stesse possono venire ad articolarsi;

- quanto agli interventi di cui al punto a) della lettera A. venga data priorità a sportelli che offrono servizi ad un ambito superiore a quello comunale;
- quanto agli interventi di cui al punto b) della lettera A. venga data priorità ad interventi inclusi in progetti espressi da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali.

Le indicazioni di dettaglio riferibili alle singole tipologie di intervento di cui ai punti a) e b) dei Progetti volti a rendere effettivo l'uso della lingua nei contatti con la pubblica amministrazione comportano:

Sportello linguistico

- il ricorso a personale esterno per il funzionamento dello sportello è ammesso in assenza di personale linguistico idoneo [pertanto: di lingua materna e/o con buona conoscenza della lingua] facente parte dell'organico;
- il personale esterno diversamente necessitante deve essere in possesso di comprovate competenze specifiche nell'uso delle lingue ammesse a tutela;
- il funzionamento dello sportello linguistico deve essere conforme alle disposizioni previste dal Codice dell'amministrazione digitale;
- l'organizzazione dello sportello deve essere disposta in forme tali da garantire l'informatizzazione dei servizi e la fruibilità dei dati.

Corsi di formazione

- i corsi sono rivolti agli appartenenti al personale in servizio;
- i corsi sono finalizzati all'acquisizione da parte degli stessi di competenze all'uso orale e scritto della lingua minoritaria;
- le competenze acquisite debbono essere in ogni caso certificabili.

5 IL SETTORE DELL'ISTRUZIONE(STATO)

- 1) Le disposizioni della L. 482/99 riferite al settore dell'Istruzione;
- 2) Le disposizioni del regolamento di attuazione della L. 482/99 riferite al settore dell'Istruzione;
- 3) La costituzione del Gruppo di studio avente il compito di offrire indicazioni per la definizione dei criteri generali per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle minoranze linguistiche storiche;
- 4) La circolare ministeriale 89/4037 del 21.05.2001 - Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica;
- 5) Costituzione del gruppo di studio deputato all'individuazione di criteri e priorità d'intervento (2002);
- 6) Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica - Anni scolastici 2002-03; 2003-04; 2005-06; 2006-07);
- 7) L'istituzione presso il Ministero della Pubblica Istruzione della 'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica' (In sigla: ANSAS);
- 8) Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica - Anno scolastico 2008-09;
- 9) Ricostituzione del Gruppo di Studio sulle minoranze linguistiche con l'incarico di offrire indicazioni per la definizione dei criteri generali;
- 10) A dieci anni dalla Legge 482/99 - L'avvio di una riflessione da parte ministeriale;
- 11) Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica - Anni scolastici 2009-10 e 2010-11);
- 12) Monitoraggio docenti di ruolo impegnati nell'insegnamento delle lingue di minoranza - Raccolta "buone prassi";
13. Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione - ordine del giorno "Valorizzazione delle lingue di minoranza";
- 13) Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica - Esercizio finanziario 2010;
- 14) Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Atto di indirizzo individuante, per l'anno 2010, le priorità necessarie ad orientare l'attività dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), quale soggetto promotore di ricerca educativa e di innovazione didattica nell'ambito del sistema scolastico.

Sia nel Quadro europeo sia nella normativa nazionale, al settore dell'istruzione (di e in lingue minoritarie) è attribuita primaria importanza, naturalmente tenendosi conto della particolare complessità del settore stesso.

Vengono di seguito esposti, in una sequenza d'ordine cronologico, dapprima i punti salienti dei fondamentali testi legislativi (Legge 482/99) e regolamentari (Regolamento DPR 345/2001) nelle parti relativi al settore dell'istruzione, e, quindi gli elementi di sintesi tratti da decreti ministeriali, da circolari ministeriali e da altri leggi ed atti aventi diretta rilevanza

5.1 LE DISPOSIZIONI DELLA L. 482/99 RIFERITE AL SETTORE DELL'ISTRUZIONE

5.1.1 L'art. 4 della Legge (scuola)

L'articolo (il più ampio dell'intera legge) ha quali destinatari le istituzioni scolastiche e si sviluppa su cinque commi, disponendosi che:

comma 1:

- a) nelle scuole materne dei comuni delimitati, l'educazione linguistica preveda, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative;
- b) nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado (aventi bacino d'utenza i comuni delimitati) sia previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

comma 2:

le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, deliberino:

- a) le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali,
- e, per l'effetto, stabiliscano:
- a.1) i tempi e le metodologie delle attività d'insegnamento;
 - a.2) i criteri di valutazione degli alunni;
 - a.3) le modalità di impiego di docenti qualificati.

comma 3: (le medesime istituzioni scolastiche)

- a) possano realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti;
- b) adottino, nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta;
- c) perseguano attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline, e, a tale scopo, possano stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 21, comma 12, della legge n. 59 del 1997.

comma 4, prima parte: le citate istituzioni scolastiche, per la realizzazione delle iniziative di cui ai commi 2 e 3, si avvalgano:

- a) delle risorse umane a disposizione;
- b) della dotazione finanziaria ex articolo 21 comma 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla legge 482/99.

comma 4, seconda parte: si tenga conto (da parte dello Stato), nella ripartizione delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, delle enunciate priorità aggiuntive.

comma 5: i genitori comunichino alla istituzione scolastica interessata, al momento della preiscrizione, se intendano avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

5.1.2 Un richiamo ai contenuti della legge 59/97, articolo 21, per la parte che rileva:

- comma 1: l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche [...];
- comma 5: la dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola;
- comma 8: l'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale;
- comma 9: l'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti;
- comma 12: le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario;
- comma 15: entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze [...]. [Il decreto legislativo di riforma degli organi collegiali è stato il DLgs 30 giugno 1999 – prevedente tra l'altro che il Consiglio superiore della pubblica istruzione, istituito con l'articolo 1 quale “organo collegiale assicurante a livello centrale rappresentanza e partecipazione alle

componenti della scuola e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attività e ai suoi risultati” la partecipazione di tre componenti eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d’Aosta];

- comma 20: le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

5.1.3 L’art. 5 (Ministero della pubblica istruzione)

L’articolo si sviluppa su due commi (il primo dei quali articolato su due ben distinti periodi), disponendosi:

comma 1 (primo periodo): attribuzione al Ministro della Pubblica Istruzione della competenza all’indicazione, mediante propri decreti, dei criteri generali per l’attuazione delle misure contenute nell’articolo 4 della Legge.

comma 1 (secondo periodo): attribuzione al Ministro della Pubblica Istruzione della potestà di promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta (per la realizzazione dei quali viene autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annui a partire dal 1999).

comma 2: prescrizione a che gli schemi di decreti di attuazione delle misure di cui al primo comma vengano trasmessi al Parlamento, per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, le quali possono esprimersi entro sessanta giorni.

5.2 L’ART. 6 (UNIVERSITÀ)

L’articolo 6, nell’unico comma, dispone a che le università delle regioni interessate, ai sensi degli articoli 6 “Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi” e 8 “Collaborazioni esterne” della legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, assumano ogni iniziativa finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge, ivi compresa l’istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue tutelate dalla legge 482/99. Ciò nell’ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio.

5.2.1 Un richiamo ai contenuti della legge 341/90, per la parte che rileva:

L’art. 3 “Diploma di laurea” prevede:

- al comma 2 uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico;
- al comma 5 la possibilità di stipula di convenzioni per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca, delle scuole in lingua slovena e di quelle delle località ladine da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Friuli Venezia Giulia, d’intesa con i Ministeri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane, con quelle dei Paesi dell’area linguistica tedesca e con quelle slovene.

L'art. 6 “Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi” prevede:

- al comma 2 che le università possano [inoltre] attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;

b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

- al comma 3 il rilascio da parte delle università di attestati per le attività formative svolte;

- al comma 4 il rinvio alle norme stabilite nel regolamento didattico di ciascuna università (previsto all'art. 11 della legge) per la determinazione [tra l'altro] dei criteri e delle modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative previste dal comma 2.

L'art. 8 “Collaborazioni esterne” prevede:

- al comma 1 che le università possano avvalersi per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6 della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni;

- al comma 2 che le università possano partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.

5.3 LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L. 482/99 RIFERITE AL SETTORE DELL'ISTRUZIONE

Il Regolamento contiene due articoli dedicati al settore dell'istruzione, il numero 2 intitolato “Uso della lingua delle minoranze nelle scuole materne elementari e secondarie di primo grado” e il numero 3, intitolato “Iniziativa in ambito universitario e scolastico a favore della lingua delle minoranze”.

5.3.1 L'articolo 2

L'articolo si sviluppa su tre commi, disponendosi:

comma 1: attribuzione al Ministro della Pubblica Istruzione della competenza all'indicazione, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, dei criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 della legge 482/99 nelle istituzioni scolastiche di cui al medesimo articolo 4.

comma 2: attribuzione alle istituzioni scolastiche della facoltà di avviare una fase di sperimentazione, di durata limitata ad un triennio, nell'ambito della loro autonomia e dei criteri di cui al comma 1, con l'attivazione di corsi di insegnamento di cui all'articolo 4 della legge, avvalendosi anche della collaborazione delle università delle regioni interessate;

comma 3: esclusione dalla fase di sperimentazione di quelle istituzioni scolastiche che già usino – all'atto dell'entrata in operatività delle norme di legge - anche in via sperimentale una delle lingue ammesse a tutela.

5.3.2 L'articolo 3

L'articolo, unico comma, contiene due ordini di disposizioni, nettamente distinte:

- la prima prevede che il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica favoriscano le attività di ricerca, formazione, aggiornamento professionale ed educazione permanente a sostegno delle finalità della legge.
- la seconda prevede che i due Ministeri, in sede di coordinamento, definiscano annualmente un quadro formativo di riferimento, nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni universitarie e scolastiche delle regioni interessate. E che nell'ambito di tale quadro di riferimento:
 - a) le istituzioni universitarie e scolastiche prevedano percorsi formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori;
 - b) le istituzioni universitarie attivino corsi universitari di lingua e cultura delle minoranze linguistiche.

5.4 LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI STUDIO AVENTE IL COMPITO DI OFFRIRE INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NAZIONALI E LOCALI NEL CAMPO DELLO STUDIO DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE

A ciò viene proceduto con il Decreto Ministeriale n. 13/2000.

A tale Gruppo è dovuta la formulazione delle indicazioni per la definizione dei primi criteri generali, che troveranno esterna concretezza con la circolare ministeriale 89/2001 di cui in appresso.

Le azioni fondanti individuate rimarranno sostanzialmente invariate sino al 2004.

5.5 LA CIRCOLARE MINISTERIALE 89/4037 DEL 21.05.2001 - PIANO DI INTERVENTI E DI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NAZIONALI E LOCALI NEL CAMPO DELLO STUDIO DELLE LINGUE E DELLE TRADIZIONI CULTURALI DEGLI APPARTENENTI AD UNA MINORANZA LINGUISTICA (LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482, ART. 5) - ANNO SCOLASTICO 2001-02

Nell'ordinamento giuridico amministrativo la "circolare" è lo strumento in forza del quale, all'interno di una Amministrazione pubblica, vengono emanate disposizioni per il funzionamento operativo degli Uffici e determinate regole di dettaglio utili alla successiva disamina di aderenza a schemi generali ritraibili da leggi, regolamenti e disposizioni di carattere generale delle singole fattispecie particolari sottoposte agli Uffici medesimi.

La lettura della circolare stessa va eseguita in tale corretta chiave.

Costituendo peraltro essa un primo generale - e molto ragionato - quadro di riferimento per una prima attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 della legge 482/99 [tramite i progetti di cui all'articolo 5, comma 2 della legge], va ad essa dedicata particolare attenzione, anche per le funzioni di indirizzo che da essa emergono.

Il Ministro, intervenendo direttamente con l'autorevolezza di vertice dell'Amministrazione dell'Istruzione (al quale fanno capo la totalità delle Istituzioni scolastiche ed educative pubbliche con differenti gradi di autonomia regolati da leggi di settore) esplicitava di attribuire alla circolare citata lo scopo teleologico di promuovere progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute.

Nella consapevolezza di essere innanzi a un contesto normativo di progressiva adozione di criteri per la attuazione della legge e di valorizzazione dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali delle minoranze linguistiche, l'obiettivo specifico perseguito era di sostenere - a livello finanziario e di diffusione delle migliori esperienze didattiche - i progetti elaborati dalle istituzioni scolastiche a partire dall'anno scolastico 2001/2002.

Venivano pertanto individuate tre aree di intervento, oggetto di specifica trattazione in distinte parti, tali:

- A I progetti elaborati dalle scuole
- B Le iniziative di formazione
- C Le iniziative di sensibilizzazione, monitoraggio e documentazione a carattere nazionale

Omettendo ogni superfluo elemento di particolarità tecnica, da esse parti si rileva:

5.5.1 Nell'ambito della parte relativa ai progetti elaborati dalle scuole:

Le azioni praticabili dalle scuole, in conformità con quanto previsto dalla Legge n.482/99, sono individuate in:

- 1) studio delle lingue delle minoranze da utilizzare accanto all'uso della lingua italiana come strumento per lo svolgimento delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia e come strumento di insegnamento delle discipline previste nel curriculum obbligatorio della scuola di base;

- 2) studio delle lingue delle minoranze come oggetto specifico di apprendimento nell'ambito della quota obbligatoria riservata a ciascuna istituzione scolastica del curriculum della scuola di base;
- 3) studio delle lingue e delle culture delle minoranze da inserire nell'ampliamento dell'offerta formativa (orario extracurricolare) da offrire anche agli adulti.

La valutazione dei progetti è demandata al Gruppo di studio, appositamente costituito.

5.6 NELL'AMBITO DELLA PARTE RELATIVA ALLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE

E' attribuita alla autonoma scelta delle istituzioni scolastiche la facoltà di prevedere, nell'ambito del medesimo progetto, iniziative di formazione da destinare al personale insegnante direttamente coinvolto e da realizzare contestualmente all'attuazione del progetto didattico nel caso in cui nell'istituzione scolastica sia in servizio personale docente già in possesso di competenze specifiche nelle lingue minoritarie e che richieda ulteriori approfondimenti in materia ed un perfezionamento delle competenze già in possesso.

E' altresì attribuita alla autonoma scelta delle istituzioni scolastiche la facoltà di avvalersi, nella programmazione e realizzazione degli interventi formativi, della consulenza e della collaborazione delle Università e delle loro diverse articolazioni (Dipartimenti e Facoltà).

5.7 NELL'AMBITO DELLA PARTE RELATIVA AD INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE, MONITORAGGIO E DOCUMENTAZIONE A CARATTERE NAZIONALE

La tale parte è direttamente attribuita alla competenza del Ministero e delle strutture da esso direttamente dipendenti, nella considerazione della necessità di avviare una campagna di informazione e di sensibilizzazione degli operatori scolastici (dirigenti scolastici, personale insegnante, personale amministrativo) e delle famiglie.

Si riconoscono in essa due linee operative ben distinte, la prima delle quali rivolta alla informazione/sensibilizzazione, la seconda volta a disporre di un monitoraggio dei progetti e a progressivamente costituire una documentazione dei risultati degli stessi in una unica base dati nazionale.

Nel particolare:

- a fine di sensibilizzazione/informazione: viene prevista la promozione a livello regionale o interregionale di un ciclo di seminari sull'importanza della legge n. 482/99 e sul ruolo educativo e formativo delle lingue minoritarie, con cura da parte del Ministero alla predisposizione di materiale divulgativo ed informativo da distribuirsi nei territori interessati dall'iniziativa;
- a fine di monitoraggio/documentazione: viene previsto che i progetti finanziati: a) rientrino nel Programma annuale di monitoraggio dei Piani dell'Offerta Formativa e b) vengano documentati nel Sistema GOLD predisposto dall'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE).

5.8 COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI STUDIO DEPUTATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI CRITERI E PRIORITÀ D'INTERVENTO (2002)

Il Ministro della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), con il decreto ministeriale n. 75 del 27 giugno 2002, costituiva il Gruppo di studio “incaricato di elaborare criteri e priorità di intervento a supporto delle scuole appartenenti alle minoranze linguistiche storiche, coerenti con l'autonomia scolastica e con il piano di finanziamento annualmente previsto dall'articolo 5 della legge n. 42 del 15 dicembre 1999”.

Il tale Gruppo, alla luce della nuova distribuzione degli incarichi di dirigenza generale presso il Ministero, veniva quindi riformulato ed integrato [con articolazione complessiva su 17 componenti] per avvalersi di ulteriori specifiche professionalità con il decreto ministeriale n. 113 del 23 ottobre 2002, con funzioni di Coordinamento attribuite al Dirigente generale per gli ordinamenti scolastici (MIUR) e composto, oltre che dallo stesso, da: tre Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, rispettivamente della Calabria, del Friuli Venezia Giulia e della Sardegna; il Sovrintendente scolastico della Valle d'Aosta; un Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici – Area autonomia (MIUR); un Dirigente del Servizio della comunicazione (MIUR); il Presidente dell'Istituto Regionale Ricerca Educativa (IRRE) della Calabria; un Ispettore tecnico della Direzione generale formazione e aggiornamento personale della scuola (MIUR); sei Ispettori tecnici rispettivamente uno per ciascuna della Intendenza Scolastica località ladine (Bolzano), delle Direzioni Scolastiche Regionali della Calabria, del Friuli Venezia Giulia, del Piemonte e della Sardegna e due della Direzione Scolastica Regionale del Friuli Venezia Giulia (di cui uno per la lingua slovena) il Presidente della Comitato Nazionale Federativo Minoranze Linguistiche (CONFEMILI); un giornalista esperto.

5.9 [ULTERIORI CIRCOLARI CONCERNENTI] PIANO DI INTERVENTI E DI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NAZIONALI E LOCALI NEL CAMPO DELLO STUDIO DELLE LINGUE E DELLE TRADIZIONI CULTURALI DEGLI APPARTENENTI AD UNA MINORANZA LINGUISTICA (LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482, ART. 5) - ANNI SCOLASTICI 2002-03; 2003-04; 2005-06; 2006-07)

Per gli anni scolastici considerati venivano emanate, anno per anno, da parte della Direzione generale ordinamenti scolastici (cui è stata affidata la gestione del piano dei finanziamenti relativi alla tutela e valorizzazione delle lingue di minoranza) delle circolari concernenti la realizzazione di progetti nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica, i contenuti tecnici e particolari delle quali si omettono.

A partire dal 2005 (circolare n. 50 del 13 maggio 2005), il Dipartimento per l'istruzione (cui la Direzione generale ordinamenti scolastici afferisce) pur mantenendo la sensibilità nei confronti della formazione dei docenti, sollecita le istituzioni scolastiche ad incentrare la progettazione delle iniziative sui fabbisogni degli alunni, quali reali fruitori dell'offerta formativa scolastica. In sede di valutazione dei progetti presentati prevedesi venga data priorità in presenza de:

- costituzione reti territoriali di scuole e non di progetti;
- avvalimento della collaborazione con le Università per la realizzazione delle iniziative di formazione del personale docente

5.10 L'ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA 'AGENZIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA' (IN SIGLA: ANSAS)

Con il comma 610 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007) veniva istituita l' Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica'

Questi i contenuti salienti della norma istitutiva, così come tratti dalla legge:

«Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa nelle medesime istituzioni, nonché per favorirne l'interazione con il territorio, è istituita, presso il Ministero della Pubblica Istruzione [...] l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica [...] avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:

- a) ricerca educativa e consulenza pedagogico - didattica;
- b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
- c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
- d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
- e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
- f) collaborazione con le regioni e gli enti locali».

Il successivo comma 611 demanda a regolamento da adottarsi dal Consiglio dei Ministri l'organizzazione dell'Agenzia, disponendo altresì il subentro dell'Agenzia nelle funzioni e nei compiti svolti dagli Istituti regionali di ricerca educative (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che vengono contestualmente soppressi.

5.11 [LA CIRCOLARE CONCERNENTE] PIANO DI INTERVENTI E DI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NAZIONALI E LOCALI NEL CAMPO DELLO STUDIO DELLE LINGUE E DELLE TRADIZIONI CULTURALI DEGLI APPARTENENTI AD UNA MINORANZA LINGUISTICA (LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482, ART. 5) - ANNO SCOLASTICO 2008-09

IL Dipartimento, con la circolare n. 64 del 23 luglio 2008 rivolge sollecitazione alle istituzioni a dedicare particolare attenzione, in sede progettuale, all'insegnamento della lingua minoritaria sia frontale sia veicolare. Come metodologia veicolare viene suggerito, anche in una ottica europea, l'apprendimento integrato di Lingua e Contenuto, consigliando il metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning) per l'apprendimento veicolare della lingua di minoranza.

5.12 LA RICOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI STUDIO SULLE MINORANZE LINGUISTICHE CON L'INCARICO DI OFFRIRE INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI

Con decreto n. 54 del 17 ottobre 2008 del Direttore Generale della Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici, viene ricostituito presso il Ministero dell'Istruzione il Gruppo di Studio sulle minoranze linguistiche con l'incarico di offrire indicazioni per la definizione dei criteri generali.

5.13 A DIECI ANNI DALLA LEGGE 482/99 - L'AVVIO DI UNA RIFLESSIONE DA PARTE MINISTERIALE

Ad approssimarsi del decimo anno dalla Legge 482 del 15 dicembre 1999 si è sentita da parte Ministeriale la necessità di conoscere quanti e quali fossero le scuole interessate alla promozione dello studio delle lingue e culture di minoranza, quale l'impatto delle attività proposte sul territorio e quale la fruibilità delle iniziative di accompagnamento della legge nelle diverse regioni, quali, infine, i modelli costruiti dalle scuole, in risposta agli stimoli offerti anche dalla Comunità Europea e quali gli ostacoli incontrati.

E' stata commissionato da parte del Dipartimento dell'Istruzione all'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo d'Istruzione e di Formazione (INVALSI) uno studio volto ad analizzare il contesto, la legge, i progetti, le scuole, i docenti e tutti gli attori coinvolti indagandone l'aspetto linguistico, pedagogico e sociolinguistico in modo da offrire un quadro complessivo ed oggettivo delle scuole e del territorio (le risultanze dello studio verranno pubblicate nel Quaderno n. 1 di data 11 marzo 2010 intitolato: "Lingue di Minoranza e Scuola. A dieci anni dalla legge 482/99 – Il plurilinguismo scolastico nelle comunità di minoranza della Repubblica Italiana" (Quaderni della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica).

5.14 [LA CIRCOLARE CONCERNENTE] PIANO DI INTERVENTI E DI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NAZIONALI E LOCALI NEL CAMPO DELLO STUDIO DELLE LINGUE E DELLE TRADIZIONI CULTURALI DEGLI APPARTENENTI AD UNA MINORANZA LINGUISTICA (LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482, ART. 5) - ANNI SCOLASTICI 2009-10 E 2010-11)

Il Dipartimento dell'Istruzione, con la circolare del n. 70 del 2009 (verificare) indica i criteri da osservare per l'ammissione ai finanziamenti delle iniziative progettuali e le priorità prese a riferimento nella valutazione degli stessi.

Sostanzialmente viene stimolato il ritorno ad una azione di tutela della lingua passante prioritariamente attraverso l'insegnamento e l'uso della stessa affidata ad un docente della scuola con adeguata formazione certificata dall'Università.

Quali criteri sostanzialmente innovativi: la costituzione di reti formali di scuole e l'articolazione biennale del progetto, con obiettivo prioritario da perseguire l'inserimento delle attività in lingua o di lingua minoritaria in orario curricolare.

5.15 [LA CIRCOLARE CONCERNENTE] MONITORAGGIO DOCENTI DI RUOLO IMPEGNATI NELL'INSEGNAMENTO DELLE LINGUE DI MINORANZA - RACCOLTA "BUONE PRASSI".

La circolare 35/3646 del 12.05.2010 del Dipartimento per l'Istruzione/Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, ha quali specifici destinatari gli Uffici scolastici regionali.

In essa, ricordato che oggetto principale dell'indagine conoscitiva era stata la valutazione dell'adeguatezza della qualità, del grado e tipo di integrazione della lingua di minoranza nell'offerta scolastica analizzata anche in termini storico-evolutivi, viene rappresentato che gli esiti della ricerca avevano evidenziato la necessità di superare l'estemporanea progettualità annuale delle iniziative presentate dalle singole scuole con interventi più sistematici, con percorsi curricolari di/in lingua materna, con interventi di formazione per i docenti.

Viene ravvisato necessario operare in modo da connotare le azioni intraprese a tutela delle lingue di minoranza di quel prestigio sociale che caratterizza le altre discipline del curriculum scolastico, anche nell'ottica di una possibile realizzazione di un percorso qualificato e certificato di formazione per docenti di lingua di minoranza (visti gli esiti della ricerca ed in conformità con la raccomandazione della Commissione Europea sul multilinguismo).

Gli obiettivi specifici attribuito alla circolare sono:

- di conoscere le iniziative significative realizzate a livello locale, anche in collaborazione con le Università, di formazione sia in glottodidattica sia in lingua di minoranza dei docenti della scuola del primo ciclo;
- di disporre di una capillare ricognizione nelle scuole interessate, delle azioni di insegnamento delle lingue di minoranza, degli alunni raggiunti da queste iniziative, dei docenti ivi impegnati e della generica disponibilità di questi ultimi a seguire un eventuale progetto di formazione.

Viene posto termine breve di riscontro (4 giugno 2010) preavvertendo che la mancata partecipazione alla rilevazione sarà causa di esclusione dal piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica per l'anno scolastico 2010/2011.

5.16 CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ORDINE DEL GIORNO "VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE DI MINORANZA".

Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (in sigla CNPI) con l'ordine del giorno del 9.06.2010 ha segnalato al Ministro quanto segue:

- negli ultimi anni d'applicazione della Legge 482/99, nell'ambito della tutela delle lingue e culture di minoranza, le scuole coinvolte hanno spostato lentamente e progressivamente il loro *focus* dalla tutela della lingua a quello centrato sulle attività culturali connesse.
- la Comunità Europea ha posto attenzione al ruolo facilitante svolto dalla lingua regionale o minoritaria nell'apprendimento plurilingue precoce;
- pertanto le (nostre) istituzioni scolastiche, nello sviluppo di un modello metalinguistico, sono tenute a tradurre nella pratica operativa il suggerimento contenuto nelle Indicazioni per il Curriculum, secondo il quale "...l'apprendimento della lingua italiana avviene sempre a partire

delle competenze linguistiche e comunicative che gli alunni hanno già maturato nell'idioma nativo”;

- appare necessario un deciso potenziamento delle strutture, delle modalità didattiche delle risorse professionali specifiche a partire dalla scuola dell'infanzia per una programmazione curricolare delle abilità, conoscenze e competenze da acquisire in un percorso bi e multilinguistico curricolare anche precoce in attuazione di quanto previsto dalle Indicazioni per il Curricolo, dalle raccomandazioni della Commissione europea e dagli artt. 4 e 5 della legge 482/99.
- il CNPI, con il concorso delle diverse competenze, è in grado di offrire un contributo significativo alla promozione dell'attuazione di un percorso di formazione, qualificata e certificata, dei docenti per l'apprendimento precoce delle lingue di minoranza.

5.17 [LA CIRCOLARE CONCERNENTE] PIANO DI INTERVENTI E DI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NAZIONALI E LOCALI NEL CAMPO DELLO STUDIO DELLE LINGUE E DELLE TRADIZIONI CULTURALI DEGLI APPARTENENTI AD UNA MINORANZA LINGUISTICA (LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482, ART. 5) - ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

La circolare 58/5494 del 20.07.2010 del Dipartimento per l'Istruzione/Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è indice di un rilevante cambiamento di passo, sostenuto da un ampio e convincente excursus motivazionale.

Essa contiene non solo innovative indicazioni tecniche e procedurali (tra le quali l'articolazione biennale del progetto, la compilazione di una scheda di monitoraggio in itinere sullo stato dell'arte delle attività svolte e la rendicontazione finale con una scheda di monitoraggio conclusiva alla fine del biennio) per la formulazione e la gestione amministrativa dei progetti, ma anche e soprattutto l'esplicitazione di linee evolutive di non poco momento tenuto conto delle situazioni riscontrate sulla base della rilevazione, degli elementi emersi in sede di ricerca e della segnalazione al Ministro da parte del CNPI.

Questi i punti salienti:

- nel processo del mantenimento della diversità linguistica assume una valenza essenziale incoraggiare il bilinguismo nei bambini ed inserire l'apprendimento anche delle lingue di minoranza all'interno della quota locale del curricolo scolastico del primo ciclo; nel rispetto dell'autonomia scolastica e previo assenso dei genitori;
- l'insegnamento delle lingue di minoranza nelle scuole necessita di una profonda opera volta a ricollocare l'apprendimento delle stesse all'interno del rapporto didattico docente – discente, in orario curricolare, con l'adozione adeguata di strumenti didattici convenzionali e strutturati per ricostruire nell'immaginario collettivo la pari dignità disciplinare tra l'insegnamento – apprendimento della lingua di minoranza e le altre discipline;
- l'uso veicolare e contestuale delle lingue minoritarie, attraverso l'insegnamento dei contenuti disciplinari del curricolo come la storia, la geografia etc, trasforma le stesse lingue minoritarie storiche in lingue “vive” rendendo il loro apprendimento più efficace e la docenza più snella;

- la Direzione Generale intende promuovere, di concerto con l'ANSAS, nelle regioni in cui sono siti i comuni territorialmente delimitati ai sensi della Legge 482/99, un percorso di formazione didattico-metodologica, di pianificazione dell'insegnamento della lingua minoritaria storica anche a livello veicolare rivolto ai docenti di ruolo delle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, in un ottica di collaborazione e confronto europeo al fine di agevolare il dialogo ed il confronto costruttivo tra i diversi parlanti le Lingue Minoritarie.
- il percorso di formazione a livello nazionale per l'insegnamento della lingue e cultura delle comunità appartenenti ad una minoranza storica riconosciuta dalla Legge 482/99 con la partecipazione delle Università delle regioni interessate basata sulla ricerca – azione contemplerà due diversi livelli: a) la didattica generale e la glottodidattica uguale per tutti i docenti in formazione, con particolare attenzione al positivo approccio all'insegnamento-apprendimento precoce del bilinguismo; b) l'aspetto linguistico differenziato per lingua minoritaria funzionale all'insegnamento della lingua minoritaria storica nel contesto odierno.

5.18 MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA: ATTO DI INDIRIZZO INDIVIDUANTE, PER L'ANNO 2010, LE PRIORITÀ NECESSARIE AD ORIENTARE L'ATTIVITÀ DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA (ANSAS), QUALE SOGGETTO PROMOTORE DI RICERCA EDUCATIVA E DI INNOVAZIONE DIDATTICA NELL'AMBITO DEL SISTEMA SCOLASTICO.

Con atto del 6.08.2010 il Ministro ha individuato tra le priorità delle azioni dell'ANSAS la formazione del personale docente, tramite la progettazione di modelli e soluzioni volti a sostenere a partire dall'anno scolastico 2010/11 [...] le diverse iniziative di formazione delle competenze linguistiche (insegnanti scuola primaria e CLIL).

Il Ministro ha inoltre disposto che l'Agenzia, oltre a curare la realizzazione della propria attività programmatica sulla base degli indirizzi di cui all'atto di indirizzo, proceda a sviluppare azioni di collaborazione con le Direzioni generali dell'Amministrazione centrale per il raggiungimento dei seguenti specifici obiettivi riguardanti le rispettive competenze (si riportano solo i punti di specifica rilevanza):

Direzione Generale per il personale scolastico

Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale ATA (amministrativo tecnico e ausiliario) dovrà essere sviluppato un sistema finalizzato ai seguenti ambiti:

- a) [formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici];
- b) formazione in ingresso ed in servizio del personale docente, [comprensivo degli insegnanti di religione cattolica e del personale impegnato nelle scuole italiane all'estero], sugli aspetti metodologico-didattici, delle competenze di base, [dei temi legati alla Riforma della scuola superiore]. A tal fine assicurerà e svilupperà una collaborazione scientifica con le Associazioni,

le Fondazioni e le Università, per la produzione dei contenuti a sostegno all'attività didattica ed al processo di autonomia e di ricerca delle istituzioni scolastiche;

- c) piano di formazione permanente del personale docente sulle competenze linguistiche [e sugli aspetti della didattica della lingua inglese] nei primi anni della scuola primaria e in vista dell'attuazione del CLIL;
- d) formazione permanente del personale docente sui temi della cittadinanza e dello sviluppo sostenibile, al fine di promuovere comportamenti individuali e collettivi più consapevoli e responsabili nei consumi e negli stili di vita, declinati nella dimensione regionale, nazionale ed europea, in collaborazione con soggetti istituzionali nazionali di rappresentanza europea;
- e) [interventi di qualificazione e di formazione destinati al personale ATA].

Direzione Generale per gli affari internazionali

Andranno sviluppate azioni in collaborazione e a supporto per le seguenti iniziative europee:

- a) collaborazione e supporto nella realizzazione di iniziative e programmi comunitari relativi al settore educativo;
- b) sviluppo e diffusione della documentazione europea, con particolare riguardo ai prodotti elaborati nell'ambito di progetti innovativi europei;
- c) diffusione dei risultati dei programmi comunitari;
- d) partecipazione al consorzio EUN (European Schoolnet);
- e) definizione e realizzazione di banche dati a supporto di programmi ed iniziative europee.

6 POLITICA LINGUISTICA - DISPOSIZIONI REGIONALI

6.1 LEGGE REGIONALE 22/03/1996, N. 15

Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie

Con la legge stessa sono stati disposti provvedimenti organici per la tutela e la promozione della lingua friulana.

La legge stessa, ha, nel tempo, conosciuto una rilevante serie di modificazioni (inserimenti/abrogazioni), tale da rendere problematica una lettura sistematica. E' dato qui per eseguito il richiamo integrale alla legge stessa, sia nel testo originario, sia nel testo coordinato, come tratti dalla base di dati del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia (leggi regionali 1964-2009).

La legge stessa, i principi e finalità della quale sono rimasti comunque in vigore, è per la parte applicativa (e finanziaria) rimasta in vigore per l'intero arco temporale scaduto a fine 2009, tenuto conto che la legge 29/2007 "Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana" contenente concrete norme e indicazioni per gli interventi - successivamente impugnata dal Governo e per ampi tratti cassata dalla Corte Costituzionale - per il passaggio alla fase applicativa rinvia all'emanazione di specifici regolamenti.

Per i Germanofoni la Regione Friuli Venezia Giulia disponeva una speciale linea d'intervento, dotato di un apposito stanziamento di spesa (articolo 22, comma 40 della legge n. 4 del 1999).

6.2 LEGGE REGIONALE 15/02/1999, N. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).

Art. 6

(Riordino del finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e della formazione professionale)

1. Il titolo IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, e' sostituito dal seguente:

<< Titolo IV

Finanziamento di manifestazioni espositive di preminente interesse regionale, di attività divulgative della cultura e delle tradizioni del Friuli Venezia Giulia fuori del territorio regionale, di iniziative celebrative di carattere straordinario

Art. 22

(Criteri e modalità di programmazione)

40. Per la realizzazione di progetti mirati di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cultura germanofona, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo straordinario di complessive lire 200 milioni nel biennio 1999-2000, fino al 90 per cento della spesa ammissibile, a enti locali e ad associazioni e organismi culturali

senza fine di lucro che promuovano specifiche iniziative di ricerca, didattiche, di produzione editoriale e di audiovisivi, di divulgazione culturale e di spettacolo.

43. Per le finalità previste dal comma 40 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio di previsione per il 1999.

La disposizioni di cui sopra sono rimasti in vigore per l'intero arco temporale scaduto a fine 2009, ed esse verranno sostituite dalla molto sistematica LR 20/2009 "Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia" (che anch'essa rinvia a norma regolamentare).

6.3 LEGGE REGIONALE 26/02/2001, N. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001).

Art. 6

(Finanziamento di interventi nel settore dell'istruzione, della cultura e dello sport)

66. Per l'attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e nell'ambito delle finalità indicate dalla legge regionale 15/1996, la Regione promuove la costituzione dell'Istituto regionale per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana, aperto alla partecipazione di Enti locali nonché di enti e istituzioni scientifiche e culturali pubbliche e private del Friuli Venezia Giulia che aderiscono alle finalità istituzionali di promozione dello studio e della diffusione della lingua friulana, nonché di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale friulano espressamente indicate dal suo statuto. All'istituto sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento dell'impiego dei finanziamenti che a qualsiasi titolo vengono destinati dallo Stato e dalla Regione per le medesime finalità.

67. Lo statuto dell'istituto di cui al comma 66, redatto nelle forme previste dalla normativa vigente, è approvato dal Presidente della Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, entro il 31 dicembre 2001.

68. A decorrere dall'1 gennaio 2002, il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane, previsto dall'articolo 21 della legge regionale 15/1996, come modificato dall'articolo 124, comma 10, della legge regionale 13/1998, è soppresso. Le funzioni a esso attribuite dalla medesima legge regionale sono trasferite all'istituto regionale di cui al comma 66.

69. Per l'attività dell'istituto regionale di cui al comma 66 è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni [...]

70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni del Friuli Venezia Giulia o ai consorzi tra gli stessi, contributi "una tantum" nella misura massima prevista dal comma 73, per il finanziamento delle iniziative degli operatori economici, sociali, sportivi e culturali dirette alla realizzazione di insegne pubbliche, anche stradali, comportanti l'uso di idiomi autoctoni, con particolare riferimento alla lingua friulana.

71. Le insegne di cui al comma 70 devono essere realizzate con materiali tipici conformemente alle norme vigenti in materia. La spesa per ogni singola realizzazione non può superare lire 15 milioni e il relativo contributo è soggetto al limite degli interventi "de minimis". Nella spesa possono essere compresi anche gli oneri derivanti dall'acquisizione dei diritti per l'utilizzazione di un'insegna, di una denominazione, di un motto rilevante dal punto di vista storico, linguistico, etnico, commerciale o culturale, purchè connessi con il sito ove la nuova insegna viene collocata.

73. Per le finalità di cui al comma 70 è autorizzata la spesa complessiva di lire di 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico della unità previsionale di base 17.4.64.1.2210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9051 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6.4 LEGGE REGIONALE 21/07/2004, N. 20 AD OGGETTO: RIORDINO NORMATIVO DELL'ANNO 2004 PER IL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI.

Art. 4

(Organismo regionale per la tutela della lingua friulana. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 4/2001)

1. I commi 66 e 67 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono sostituiti dai seguenti:

<<66. Nel quadro dell'azione regionale per la tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, allo scopo di coordinare le iniziative della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di politica linguistica, l'Amministrazione regionale promuove l'istituzione di un apposito organismo, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa e finanziaria, avente i seguenti compiti:

- a) svolgere in modo continuativo un'autonoma attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana;
- b) svolgere funzioni di indirizzo per l'impiego dei finanziamenti che, a qualsiasi titolo, vengono destinati dallo Stato e dalla Regione agli interventi per la tutela della lingua friulana;
- c) predisporre i piani regionali di politica linguistica;
- d) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana e promuovere la costituzione di un Albo dei soggetti riconosciuti per l'attività culturale e scientifica svolta in tale ambito;
- e) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di studio, ricerca, divulgazione e alla organizzazione di incontri di carattere scientifico, aventi a oggetto lo sviluppo delle conoscenze in materia di tutela del patrimonio linguistico e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello nazionale ed europeo;

f) promuovere la conoscenza e l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana.

67. L'ordinamento dell'organismo di cui al comma 66 è disciplinato dal relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Regione. Lo statuto è definito in conformità della normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti della Regione e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) recepimento espresso tra le finalità statutarie degli obiettivi indicati al comma 66;
- b) previsione che nel consiglio di amministrazione dell'organismo siano rappresentate la Regione, le Province e i Comuni dei territori interessati e le principali istituzioni scientifiche e culturali che operano nel Friuli Venezia Giulia per la promozione della lingua friulana;
- c) previsione che alla Regione sia riservata la designazione del Presidente.>>.

L'organismo previsto dal comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), e denominato A.R.Le.F. - *Agjenzie regional pe lenghe furlane* - Agenzia regionale per la lingua friulana, è divenuto operativo in data 31 maggio 2005, con l'insediamento del primo Consiglio di Amministrazione.

7 IL SETTORE DELL'ISTRUZIONE – DISPOSIZIONI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 22/03/1996, N. 15

Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie.

Art. 6 (Strumenti attuativi)

1. Per l'attuazione delle funzioni previste dalla legge, la Regione e gli enti locali delegati possono stipulare, per quanto di rispettiva competenza, convenzioni con le Università della regione e con altri enti ed istituzioni, pubblici e privati.

Art. 7 (Attività scientifiche)

1. La Regione riconosce nell'Università degli studi di Udine, istituita ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, allo scopo di contribuire al progresso civile, sociale ed economico del Friuli e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originari della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli, la sede primaria dell'attività di ricerca e di alta formazione in tema di lingua e cultura del Friuli e delle condizioni linguistiche del territorio friulano.

2. A tal fine la Regione favorisce, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'attività di ricerca, di insegnamento e di formazione di ricercatori sulla lingua e la cultura del Friuli mediante:

- a) il sostegno a ricerche finalizzate alla conoscenza delle condizioni strutturali ed evolutive del gruppo linguistico friulano e degli affini gruppi ladini;
- b) l'attivazione di corsi ufficiali o integrativi presso le Facoltà dell'Università di Udine mediante contratti di insegnamento;
- c) la concessione di borse di studio e di ricerca e l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca;
- d) la pubblicazione di collane scientifiche atte a favorire la conoscenza delle attività di ricerca;
- e) l'attivazione di corsi sulla lingua e cultura del Friuli in Università di altri Paesi sulla base di apposite convenzioni con l'Università di Udine.

3. Tali attività vengono svolte dall'Università di Udine con le strutture contemplate dal suo Statuto per la valorizzazione della lingua e della cultura friulane.

4. Le attività previste dal presente articolo vengono svolte sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), e nel quadro dei piani di intervento triennali di cui all'articolo 18.

Art. 12 (Sperimentazione didattica)

1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla formazione professionale può, con proprio decreto, adottare iniziative nel campo dello studio della lingua friulana e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione didattica integrativa degli istituti di formazione professionale dipendenti o vigilati dalla Regione.

Art. 19 (Interventi ammissibili a finanziamento)

1. Sulla base dei piani triennali di intervento previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finanziari ai soggetti operanti in settori culturali e linguistici.

2. Sono finanziabili le attività volte a perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le attività nei seguenti settori:

a) nel settore degli studi e delle ricerche:

indagini sulla condizione linguistica della lingua friulana nei vari ambiti del territorio regionale, ricerca, raccolta, catalogazione e ordinamento di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folcloristici, raccolta e compilazione di repertori linguistici friulani, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni ed incontri scientifici e culturali; attività di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico friulano, concessione di borse di studio o di ricerca; attivazione di corsi universitari di insegnamento;

b) nel settore della scuola:

corsi di informazione ed aggiornamento, studi e ricerche in ambito scolastico ovvero presso le comunità emigrate, sulla realtà storica, culturale, linguistica e le tradizioni friulane, anche mediante sussidi didattici, concorsi tra gli alunni e altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane.

La normativa è risultata di molto anticipatoria della disposizione contenuta nell'articolo 3, primo periodo, del Regolamento di attuazione della Legge 482/99 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 13 settembre 2001), secondo il quale "Il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica favoriscono le attività di ricerca, formazione, aggiornamento professionale ed educazione permanente a sostegno delle finalità della legge".

LEGGE REGIONALE 26/02/2001, N. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001).

Art. 6 (Finanziamento di interventi nel settore dell'istruzione, della cultura e dello sport)

Comma 63

All'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Per concorrere al sostegno delle attività indicate al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Università degli studi di Udine, sulla base di apposite convenzioni, speciali finanziamenti annui.>>.

64. All'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/1996, le parole <<comprese quelle previste dall'articolo 7>> sono abrogate.

65. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 15/1996, come sostituito dal comma 63, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni [...]

La novella legislativa, nella sostanza, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere all'Università degli Studi di Udine, e per essa alla struttura contemplata dal suo Statuto per la

valorizzazione della lingua e della cultura friulane, nel concreto il C.I.R.F., Centro Interdipartimentale di Ricerca per la lingua e la cultura Friulana, 'speciali finanziamenti annui' in riferimento agli ambiti individuati dall'art. 7, comma 2, della Legge (regionale) 15/96, prescindendosi da ogni parere previsto dalla previgente normativa. Rafforza, pertanto tramite semplificazione procedurale, i contenuti della L.R. 15/96.

E' peraltro qui da osservarsi che la non intervenuta definizione in sede di coordinamento tra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (diversamente da quanto previsto dall'art. 3, secondo periodo, del Regolamento di attuazione della L. 482/99) del pur previsto quadro formativo di riferimento nell'ambito del quale "le istituzioni universitarie e scolastiche prevedono percorsi formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori e le istituzioni universitarie attivano corsi universitari di lingua e cultura delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge", ha sicuramente reso meno incisiva la capacità regionale di interlocuzione nella definizione di precisi obiettivi da ricomprendersi nelle convenzioni.

LEGGE REGIONALE 25/01/2002, N. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002).

Art. 7

(Interventi in materia di corregionali all'estero, istruzione, cultura e sport)

[1..7]

Comma 8

Nella prospettiva dell'emanazione di norme di attuazione dello Statuto regionale che prevedano l'attribuzione alla Regione e agli enti locali di nuove funzioni amministrative in materia di istruzione scolastica, allo scopo di preparare le condizioni per l'efficace svolgimento del processo di transizione verso il nuovo assetto delle relative competenze istituzionali, l'Amministrazione regionale promuove la definizione di intese programmatiche con i competenti organi periferici dello Stato, per la progettazione e la realizzazione coordinata, anche mediante il coinvolgimento delle istituzioni universitarie impegnate in tale materia e di altre istituzioni pubbliche locali, di iniziative comuni che si prefiggano obiettivi specifici di sviluppo, potenziamento e riqualificazione dell'azione pubblica per l'offerta di servizi al sistema scolastico regionale.

Comma 9

I programmi delle iniziative da realizzare, definiti mediante appositi protocolli d'intesa sottoscritti dai rappresentanti delle autorità statali e regionali competenti e degli altri organismi pubblici e privati eventualmente coinvolti, sono approvati dalla Giunta regionale, ai fini della determinazione delle modalità d'impiego dei finanziamenti regionali destinati al sostegno degli interventi da essi previsti. Sono ammessi in tale ambito interventi per la concessione a istituzioni scolastiche autonome, enti locali e istituzioni culturali pubbliche di contributi una tantum sulle spese per la realizzazione di progetti speciali, anche a carattere sperimentale, riguardanti la qualificazione delle risorse formative, l'aggiornamento degli operatori scolastici la realizzazione di iniziative di collaborazione internazionale tra istituzioni scolastiche, lo sviluppo di attività

didattiche complementari, con particolare riferimento all'obiettivo di ampliare le possibilità di apprendimento delle lingue europee e delle lingue locali, il potenziamento dei servizi resi dagli enti locali alle istituzioni scolastiche, in particolare nelle aree montane, la realizzazione di iniziative per la conoscenza e la fruizione del patrimonio storico, culturale e ambientale della regione.

Comma 9 ter

I programmi di cui al comma 9 possono comprendere altresì progetti d'iniziativa per la cui realizzazione sia previsto il ricorso a risorse di fonte comunitaria a valere sui programmi promossi e sostenuti dall'Unione europea. Per la gestione finanziaria delle attività previste in attuazione di progetti di diretta iniziativa regionale, la Regione può avvalersi del supporto tecnico-organizzativo di istituzioni scolastiche coinvolte nella realizzazione dei progetti medesimi.

Comma 12

Per le finalità previste dai commi 8 e 9 e' autorizzata la spesa di 650.000 euro [...]

La legge, come rilevasi dall'apertura del comma 8 dell'art. 7, è stata certamente influenzata dalla previsione (con iter relativo all'epoca noto) del trasferimento al Friuli Venezia Giulia di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione, quindi attuata con il DLgs 223/2002.

In esso DLgs, al comma 2 dell'articolo unico (v. quadro ordinamentale) viene limitatamente disposta "l'attribuzione alla Regione di provvedere, con proprie disposizioni legislative, all'esercizio delle funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome in attuazione della disciplina prevista dall'articolo 4 della Legge 482/99, in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola materna e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole elementari e secondarie di primo grado".

Esercitare le funzioni di coordinamento significa coordinare, e coordinare significa: "ordinare, disporre, legare insieme per costituire un insieme coerente e organico più adatto al fine che si vuole raggiungere" (Grande dizionario Hoepli, ed. 2010).

L'articolo 4 della Legge 482/99 (il più ampio della legge) demanda, nella sostanza, alle istituzioni scolastiche una serie di compiti, primo tra i quali l'insegnamento delle lingue minoritarie. Da porre in essere, questi, sulla base del presupposto normativo dell'individuazione da parte del Ministero dell'Istruzione (art. 5, comma primo, prima parte del primo periodo della Legge, e art. 9, comma primo del Regolamento) de i "criteri generali per l'attuazione delle misure contenuti nell'art. 4 della Legge".

Se poi la legge stessa ha specificamente previsto lo strumento giuridico del decreto ministeriale per la definizione de i "criteri generali per l'attuazione delle misure contenuti nell'art. 4 della Legge" (peraltro mai emanato), e la competenza in materia di istruzione è per il Friuli Venezia Giulia rimasta totalmente in capo allo Stato nulla essendo di diverso stato previsto nella norma di attuazione del 2002, è di tutta evidenza che il ruolo reale ed effettivo sostanzialmente attribuito alla Regione è in ogni caso di notevole debolezza e comunque di difficile attuazione. Ciò in quanto le istituzioni scolastiche autonome non possono non vedere, in aderenza al quadro ordinamentale, nel Ministero e negli Uffici periferici dello stesso l'interlocutore reale per tutto quanto relativo agli aspetti sostanziali e qualificanti del funzionamento didattico ed organizzativo.

Ciò che la Regione ha potuto fare, e ha concretamente fatto, è stato quanto consentito dall'art. 19, comma 2, della LR 15/96, nel senso di concedere, tramite bandi annuali, a istituzioni scolastiche autonome contributi una tantum sulle spese per la realizzazione di progetti speciali, anche a carattere sperimentale, riguardanti la qualificazione delle risorse formative, lo sviluppo di attività didattiche complementari, con particolare riferimento all'obiettivo di ampliare le possibilità di apprendimento delle lingue europee e delle lingue locali.

E così per totali € 2.450.000 nel periodo 2005-09 quale sommatoria delle assegnazioni specificamente volte ad ampliare la possibilità di apprendimento delle lingue 'locali'.

E' da osservarsi che la dizione 'contributi una tantum sulle spese per la realizzazione di progetti speciali' usata dal Legislatore regionale non poteva consentire l'articolazione e lo sviluppo dei progetti stessi eccedente la singola annualità.

Non raccordandosi sovente la dinamica temporale concernente l'assegnazione/erogazione dei contributi (legata all'ambito temporale dell'esercizio finanziario regionale e alle procedure di bando/acquisizione/valutazione dei progetti) con le variazioni di bilancio/accertamento/riscossione del contributo stesso da parte delle istituzioni scolastiche in tempi utili per l'utilizzo delle somme medesime nell'anno scolastico in apertura.

Le istituzioni scolastica hanno l'esercizio finanziario coincidente con l'anno solare, mentre gli anni scolastici si articolano dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Le istituzioni scolastiche stesse (operanti prevalentemente con Piani dell'Offerta Formativa – POF - su archi triennali) procedono in via di prassi all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio per l'anno in essere (ciò una volta nota l'assegnazione attribuita alla singola istituzione scolastica) nel mese di febbraio, con assestamento del bilancio medesimo nel mese di giugno, volto a consentire la precisa destinazione delle risorse utili allo svolgimento dell'anno scolastico in apertura, avente inizio al 1° settembre e termine al 31 agosto.

Una acquisizione di fondi successiva al mese di giugno rinvia l'utilizzo dei fondi stessi all'esercizio finanziario successivo, rendendo così effettivamente spendibili i fondi medesimi nella sola parte terminale dell'anno scolastico, che ha avuto inizio al 1° settembre dell'anteriore anno solare.

8 “LINGUE DI MINORANZA E SCUOLA. A DIECI ANNI DALLA LEGGE 482/99” (SINTESI DA)

Come altrove esposto nella parte normativa (settore dell’Istruzione, norme statali), il rapporto tra Scuola e Territorio è stato analizzato nella ricerca, promossa dal Ministero nel 2008 e pubblicata con il titolo *“Lingue di minoranza e scuola. A dieci anni dalla Legge 482/99”* (Ed. MIUR 2010).

La ricerca stessa - condotta sia mediante questionari, sia mediante *focus group* con partecipazione di insegnanti, genitori ed allievi - ha avuto a base di riferimento (e oggetto di analisi) i progetti presentati al Ministero della Pubblica Istruzione (MIUR) in riferimento all’art. 5, primo comma, primo periodo in fine della Legge, disponente che: (il Ministero) “puó promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge”. Per il finanziamento dei quali è assicurata, come noto, una specifica assegnazione finanziaria sui fondi di cui alla Legge.

La apprezzabilissima ricerca, ponente in risalto luci ed ombre, ha tra l’altro riservato molti punti d’attenzione alla situazione del Friuli Venezia Giulia (ravvisata positiva in rapporto ad altre regioni italiane) ed ai rapporti della scuola con il territorio. Ed è di sicuro interesse avere contezza dell’opinione, in particolare di insegnanti, su dieci anni di attuazione della Legge nel settore della scuola.

Dalla ricerca stessa, ai contenuti della quale per completezza si rinvia, sono stati tratti - mediante libera sintesi e senza esigenza di commento - i punti maggiormente salienti del Capitolo quinto, ‘I Gruppi’ e del Capitolo settimo ‘Conclusioni’.

Dai contenuti, sintetizzati come di seguito (ed evidenziati in grassetto i punti più incisivi), balza evidente - ritornando alla lettura della parte normativa – come il Ministero abbia tenuto debito conto delle risultanze della ricerca stessa.

Capitolo quinto

I Gruppi

5.1 La Legge 482/99 e il territorio

5.1.1 I finanziamenti e le risorse

I finanziamenti erogati ai sensi della legge 482/99 non contribuiscono quasi mai in modo significativo a portare avanti i progetti legati alle lingue di minoranza negli istituti toccati dall’inchiesta qualitativa:

il lavoro sul friulano è finanziato solo in parte (per circa 1/5) dalla 482; il resto dei finanziamenti provengono [sic] dalla legge regionale |sono briciole [Pagnacco (Ins)].

Si è incontrato un grandissimo numero di insegnanti che ci hanno raccontato, spesso con un grande senso di frustrazione, di come da soli o in piccoli team a livello di classe o di plesso studiano e costruiscono un programma didattico, creano da sé

documenti e materiale, spesso con fotocopie, o comunque in economia, con molta fatica e una buona parte di lavoro volontario, fuori dall'orario scolastico:

ci sentiamo insegnanti di frontiera, di strada [San Pietro 1 (Ins)] abbiamo bisogno di quei soldi per poter lavorare bene e sono pochi, sono sempre le nozze coi fichi secchi [Ururi (Ins)]; per un'ora di lezione in lingua mochena ho bisogno di tre ore di lavoro a casa [Pergine (Ins)]; per ogni ora di friulano o di timavese fatte a scuola ce ne sono almeno 2 fatte a casa per preparare i materiali e prepararsi: è tutto abbastanza nuovo, stiamo imparando mentre facciamo e non ci sono i materiali, che creiamo noi | tutte le ore di insegnamento e aggiuntive per la preparazione dei materiali, dei percorsi, la produzione e la stampa dei materiali, tutto è fatto col volontariato [Paluzza (Ins)].

È quasi sempre necessario integrare e si possono proporre progetti di ampio respiro solo là dove si sa di poter contare su altre fonti di finanziamento nel caso, assai frequente, di sovvenzionamento solo parziale. Per le comunità che lavorano con maggior sicurezza economica e di status, la 482/99 con i suoi fondi e le modalità didattiche proposte diventa una sorta di valore aggiunto, un riconoscimento che viene dall'esterno, apprezzato, e che permette di intraprendere altre strade, magari meno battute in precedenza, come i corsi aperti ai genitori (a Pozza di Fassa), o la produzione di libri e altro materiale didattico di qualità (a Gignod, nella valle dei Mocheni), o, ancora, di finanziare progetti di contatto con altre comunità meno ricche (gemellaggi tra Fassa e Sauris). In verità alcuni di questi finanziamenti non sono o non sono più possibili ma sono ancora presenti nella percezione delle possibilità date dalla legge da parte delle scuole:

con i soldi della 482/99 abbiamo potuto coinvolgere meglio le famiglie degli allievi con alcuni incontri con esperti che hanno parlato del vantaggio del bilinguismo e motivarli di più e inoltre abbiamo stampato un bel libro per le prime classi elementari [Pergine (Ins)].

Anche tralasciando i casi macroscopici di Trentino e Valle d'Aosta in cui la scuola è di fatto di competenza provinciale la prima e regionale la seconda, in numerosi punti d'inchiesta la scuola è comunque in grado di attivare risorse locali: la Regione nel caso del Friuli e della Sardegna oppure i comuni, le comunità montane ma anche banche, fondazioni, bandi a tema (cittadinanza attiva, interculturalità, integrazione):

la legge regionale 26/96 è quella che ci permette di fare quasi tutto, la 482 contribuisce piuttosto poco [Settimo (Ins)]; da noi vanno a coprire la retribuzione dei docenti e degli esperti esterni e la produzione di materiale. Il resto lo paghiamo quasi tutto con la legge regionale 15 del '96 [Paluzza (Ins)].

Si noti come, nel caso di Gignod, la dirigente abbia addirittura scelto di rinunciare ai fondi della 482/99, perché, dice, preferisce attivare altre risorse sul territorio, che afferma di conoscere meglio [Gignod (Ins)], anche per l'esiguità dei fondi che arrivavano a fronte dell'impegno burocratico richiesto. I fondi provenienti dalla legge sono considerati strategici solo per le comunità che non godono di altri tipi di sovvenzione: in particolare gli albanofoni, soprattutto ad Ururi, e a Paesana:

siamo quattro gatti, non interessiamo a nessuno politicamente | la provincia è debole, la regione ancora più debole... fanno a gara per chi è peggio [Ururi (Ins)]; certo c'è la comunità montana che collabora e il comune, ma la provincia poco e la regione niente [Santa Sofia (Ins)].

In queste comunità l'atteggiamento è spesso molto pragmatico e a volte un po' disilluso: si accettano i fondi che arrivano e con quelli si cerca di costruire il possibile, la base di partenza, apprezzando soprattutto lo spirito di fondo della legge quello del riconoscimento esplicito e della possibilità di introdurre le lingue di minoranza nella progettazione curricolare ed extra-curricolare, didattica ed organizzativa delle varie attività:

per ora ci accontentiamo, basta che il futuro ci riservi più attenzioni, altrimenti sarà stato tutto inutile [Ururi (Ins)]; i soldi si trovano, con molta fatica, ma si trovano, vanno unite le forze e organizzati gli sforzi [Settimo (Ins)]; e comunque stiamo molto meglio rispetto a prima della legge, ora la lingua ha il suo posto nell'attività scolastica [Santa Sofia (Ins)].

La legge, **di fatto**, designa l'istituzione scolastica come agente essenziale per la salvaguardia della lingua, senza fornirle al contempo gli strumenti adeguati per poter essere davvero incisiva nei suoi interventi, aumentando così la sensazione di frustrazione e di impotenza degli operatori scolastici, che si sentono mandati in prima linea:

ci chiedono di salvare la lingua, ma noi non siamo in grado di fare miracoli e così la lingua va a morire [San Pietro 1 (Ins)]; a cosa serve individuare delle comunità linguistiche e dichiarare di volerle tutelare se poi non si finanziano le attività di tutela? [Paluzza (Ins)].

Inoltre è unanime la percezione che i finanziamenti si vanno riducendo sempre di più col passare del tempo; molto comune l'esperienza riportata nei gruppi di una concessione di fondi che ammonta alla metà, se non a meno, delle somme richieste per i progetti presentati. Un tipo di situazione che porta, in casi estremi, anche all'instaurarsi di circoli viziosi: *chiedo il doppio per avere ciò che mi serve*, un tipo di comportamento che umilia anche chi lo mette in atto e che non contribuisce certo a creare un rapporto di fiducia tra scuola e istituzioni più alte:

sempre più scuole chiedono i finanziamenti e sempre meno viene dato [Pagnacco (Ins)]; è la mensa dei poveri | è la guerra tra poveri [Paesana (Ins)]; tante promesse non mantenute [San Pietro 1 (Gen)].

Se da una parte si ha la percezione che sempre più scuole fanno richiesta non fosse che per comprarsi il toner, il timore di molti, che aumenta il senso di abbandono da parte dello Stato, è soprattutto che vi sia la volontà, non ancora esplicitata, di chiudere definitivamente con i finanziamenti o di destinarli a pochi progetti scelti:

stiamo cavalcando un'onda che va a morire, ora resta solo da salvaguardare ciò che è rimasto [San Pietro 1 (Ins)].

Ora, nella percezione in particolare dei docenti, l'insegnamento delle LM a scuola ha ancora bisogno di fondi aggiuntivi, è molto lontano da una qualsiasi normalizzazione in cui la presenza della LM a scuola possa essere considerata di routine, per quanto una minoranza lo ritenga auspicabile:

dovrebbe diventare normale il parlare sloveno, la legge deve diventare inutile: questo è il vero traguardo! [San Pietro 1 (Ins)]

Le istituzioni inoltre faticano a mettere a disposizione servizi o istituzioni basiche per l'instaurarsi di questa routine; non vi sono, salvo le poche eccezioni delle regioni e province autonome, corsi universitari, classi di concorso, regolamentazioni per l'accesso all'insegnamento delle LM:

ci vorrebbe una classe specifica di concorso, come quella dei valdostani o dei ladini, per avere più chiarezza su chi può e chi non può (insegnare la lingua) [Paluzza (Ins)]; ci si inventa esperti, ma così si fa anche del male alla lingua [Arzana (Ins)]; abbiamo un estremo bisogno di corsi universitari: possibile che a Torino non ci sia un insegnamento di occitano attivato?! [Paesana (Ins)]; perché, se passa la legge sull'insegnamento al liceo, chi sarà abilitato a insegnare? [Pagnacco (Gen)].

I fondi distribuiti dalla legge 482/99, sempre più esigui sempre più incerti, rischiano di diventare soldi sprecati, quando non permettono la continuità didattica necessaria per dare credibilità al lavoro svolto anche di fronte alle famiglie e agli stessi ragazzi, creando a cascata, anche cadute di prestigio alla LM:

sprechi | come un fuoco che non si autoalimenta, con pochi legnetti, un solo fiammifero o due [Paesana (Ins)]; lavoro sempre con lo spauracchio di non poter proseguire l'anno prossimo | abbiamo dovuto abbandonare la nostra piccola produzione editoriale e rinunciare alla creazione di reti [Santa Sofia (Ins)].

I contatti, sia in verticale con istituzioni superiori ed universitarie – soprattutto per la formazione, ma anche per ottenere materiale didattico e altre consulenze – sia in orizzontale con altre scuole della propria o di altre lingue di minoranza sono molto rari, sporadici e in genere difficili, perché non istituzionalizzati e sistematizzati, oltre che non adeguatamente finanziati. Quello che risulta veramente difficile è stabilire progetti unitari di grande respiro: lavorare in rete è senza dubbio fruttuoso, amplia conoscenze, fa progredire le metodologie, ma se non ci sono sostegni materiali i costi in termini di impegno (e le spese!) per garantire la continuità dell'esperienza in rete non sono sufficientemente ripagati e allora si abbandona o si continua con progetti individuali:

avevamo aderito a una rete di scuole per la didattica in sardo, a Tortolì; Ilbona doveva essere capofila, ma dopo 2 anni faticosi non siamo arrivati ancora a nulla | ci sono costi materiali e in termini di tempo, un impegno enorme [Arzana (Ins)]; bisogna condividere le esperienze, mettersi in rete, come fanno tanti altri, noi abbiamo invitato Monte Cilfone e altre scuole a collaborare, ma è molto difficile [Ururi (Ins)].

Fanno eccezione i casi:

- della Valle d'Aosta in cui le scuole che lo desiderano ottengono l'appoggio del *Bureau Régional Ethnolinguistique* e soprattutto del *Centre d'Etudes Francoprovençales* (in particolare per aiuti dal punto di vista glottodidattico);
- della Val di Fassa le cui scuole lavorano in sinergia con l'Istituto Culturale Ladino, (OLFED) e da poco anche il Comprensorio Ladino di Fassa;
- **del Friuli in cui sembra piuttosto buono il rapporto con la locale università e in cui, soprattutto, c'è un'abitudine consolidata di messa in compartecipazione delle esperienze e delle buone pratiche;**
- in misura minore, della comunità albanese di Calabria che sembra avere un buon rapporto con la locale università.

Bisogna però sottolineare che tali risorse potrebbero forse aprirsi maggiormente, con reciproco beneficio, come nel caso ladino della val di Fassa, dove esiste un contatto e dialogo diretto tra istituzione scolastica e assessorato facente le veci di ministero, ma in cui il lato negativo della gestione autonoma sta nel fatto che la valle è da sola, coi suoi 7 comuni, quando avrebbe nella provincia a fianco risorse maggiori se messe in condivisione, con un Istituto Pedagogico di Bolzano che potrebbe offrire libri, pubblicazioni, formazione, convegni e molto altro. Situazione auspicabile anche per altri importanti centri di ricerca che di fatto tendono a lavorare isolati, senza un organismo centrale che possa contribuire a coordinarne gli sforzi e mettere veramente in rete le buone pratiche e le risorse.

bisognerebbe essere più lungimiranti e aperti, conoscere veramente quello che fanno nelle altre comunità: in rete [i.e. web] qualcosa si trova, ma con fatica: ci vorrebbe un'istituzione superiore, neppure il MIUR lo fa veramente [Paesana (Ins)].

5.1.5 Dieci anni dalla Legge 482/99: di nuovo ad un momento di svolta.

La legge è arrivata in un momento particolare, in cui nelle comunità meno forti, meno autonome anche culturalmente, si percepiva un vero senso di perdita identitaria e le LM versavano in cattive acque. La spinta data dall'ingresso delle lingue e delle culture minoritarie a scuola, sembra avere dato nuovo impulso alle comunità, come già accennato in precedenza.

Ma va segnalata con molta evidenza anche la sensazione, in quasi tutte le comunità e trasversalmente nei target adulti, che anche il momento attuale sia molto importante per il destino delle LM, che si sia arrivati ad una sorta di punto critico, di crinale, in cui i passi successivi, le scelte che si faranno, determineranno davvero la vita o la morte delle lingue e delle culture.

Insomma si percepisce il bisogno di un cambio radicale di marcia per evitare che gli sforzi fatti risultino inutili, quando non addirittura dannosi.

Per molte comunità c'è forte la percezione che si sia arrivati all'ultima generazione.

5.2 Potenzialità e modalità della scuola nel suo ruolo di agente di tutela e valorizzazione

delle comunità oggetto della legge 482/99

La scuola e l'insegnamento della LM: diritto, dovere, opportunità?

Ad un certo punto, al termine di un lungo percorso, nel 1999, la scuola ha aperto le porte all'insegnamento (più o meno formalizzato, più o meno continuo) della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche. Come si è visto, in quasi tutte le comunità, a parte quelle con una forte autonomia scolastica, ovvero Valle d'Aosta e Trentino, la possibilità di portare la LM all'interno delle mura scolastiche è stata vissuta (dai docenti, ma più ancora dai genitori memori delle proprie esperienze scolastiche) come una liberazione, la fine di una persecuzione odiosa e umiliante. Ma **questa operazione ha messo in moto un meccanismo più complesso, ovvero ha ristrutturato il rapporto del cittadino con l'Istituzione mettendo in campo, un nuovo diritto, il diritto alla pluralità linguistica e culturale, che si collega alla nuova Europa e ad un cambiamento radicale del concetto e del ruolo dello Stato-Nazione.**

Tale diritto non viene però percepito, interpretato allo stesso modo nelle varie comunità e neppure fra i membri della stessa comunità; in particolare sembrano attivarsi tre modelli di interpretazione e il diritto linguistico può essere concepito come:

a. il diritto di un popolo.

In questa visuale l'insegnamento della LM a scuola è il diritto di un popolo alloglotto all'interno del dominio culturale, linguistico e sociale di una lingua dominante:

Si tratta di un'impostazione nei fatti residuale.

Il rapporto con la scuola e le richieste rivolte sono in questo caso nette e non problematiche: la scuola deve semplicemente accogliere e dare voce ad una lingua e ad una cultura alternative e diverse, senza contaminarle. Si accetta senza difficoltà (almeno nei voti) l'inserimento di un bilinguismo perfettamente paritario e l'uso dello standard in quanto si tratta di riconoscere una cultura e soprattutto di una lingua che si vuole esplicitamente porre come alternativa e paritaria a quella maggioritaria.

b. Il diritto/dovere di una comunità.

La scuola è qui chiamata a salvaguardare (anche attraverso la LM) la specificità, la cultura e la lingua di un determinato territorio percepito come particolarmente ricco:

La comunità stessa ha il dovere di collaborare con la scuola per questa salvaguardia: società e scuola sono alleati. Questo è l'atteggiamento maggioritario, pur con varie sfumature in particolare presso i genitori, anche nei casi in cui il corpo docente spingeva maggiormente verso altri modelli. In questo contesto

la lingua è spesso funzionale alla cultura e pertanto indissolubilmente legata ai valori locali che deve esprimere: si evidenziano notevoli difficoltà ad accettare lo standard (dove esiste, e dove proposto alle comunità) e una certa indifferenza nei confronti di lingua e cultura «alte». Il vissuto doveristico è particolarmente forte nei genitori, che spesso elaborano così anche sensi di colpa per essere stati la *generazione perduta*, quella che non ha imparato la LM ed ora non è in grado di trasmetterla ai figli.

c. Il diritto di un individuo.

La scuola è qui chiamata a tutelare il diritto di un singolo individuo, l'allievo, ad essere riconosciuto e valorizzato, ad avere l'opportunità di realizzarsi pienamente come persona. Il fuoco torna qui sulla lingua, ovvero sul diritto dell'individuo a che le istituzioni si rivolgano a lui nella sua lingua madre. Questa lettura viene spesso attivata nelle comunità numericamente più deboli che, a torto o a ragione, ritengono di non essere più rappresentative della totalità del territorio e talvolta risponde alla scelta di un singolo, come nel caso del genitore che ha chiesto e ottenuto un insegnante che parlasse occitano per il figlio alla scuola d'infanzia. Ma si avrebbe torto a considerarla una lettura un po' elitaria e velleitaria; questa è anche, prevedibilmente, la lettura dei punti d'inchiesta «urbani», anzi è la sola lettura che risulta accettabile in quel contesto senza stridere con la situazione sociale e linguistica esistente:

Altrimenti, nelle realtà urbane o peri-urbane, l'inserimento della lingua minoritaria rischia di essere vissuto con fastidio e irritazione:

classi ponte e poi il friulano nelle scuole? [Pagnacco (Ins)].

Nel primo caso, di cui al punto a, il singolo è percepito come, almeno idealmente, monolingue (conosce al massimo la lingua dominante per necessità pratiche), è la società in cui vive ad essere plurilingue. Negli altri casi invece l'individuo è intrinsecamente plurilingue, è una persona complessa (spesso considerata anche più ricca, con una *marcia in più*) in cui convivono più di un riferimento.

5.2.1 La scuola come agente di pianificazione linguistica: autonomia e isolamento

Nella loro quotidiana pratica insegnanti, dirigenti, referenti scolastici per la LM operano di continuo scelte che si configurano di fatto come atti di pianificazione linguistica: si pensi all'opportunità di accettare o no lo standard in vigore, di optare per l'insegnamento obbligatorio o facoltativo, di quale cultura rappresentare e insegnare (cultura materiale, cultura tradizionale, cultura «alta»). **Gli incontri con i docenti sono stati costellati dal riferimento da parte loro alla necessità di operare in prima persona tali scelte, cercando di fare per il meglio con gli strumenti e le competenze a propria disposizione, cosa che talora provoca un fastidioso senso di responsabilità.**

Ma spesso si interpretano tali scelte come pure scelte pedagogiche e didattiche, e solo raramente abbiamo trovato nelle discussioni coscienza del fatto che esse incidono anche sul futuro della LM stessa, sulla forma che assumerà e sulle sue possibilità di sopravvivenza. In realtà, dove tale coscienza traspare, è in negativo, riguarda cioè gli errori (o supposti tali) nelle scelte didattiche e pedagogiche e la paura dei loro effetti; si veda per esempio questo scambio di battute nel gruppo di Pagnacco:

c'è quest'errore di considerare il friulano una lingua morta e allora vai coi «lavori dei nonni» | bisognerebbe valorizzare la lingua attuale | altrimenti è come imparare una lingua straniera e non usarla mai [Pagnacco (Ins)].

Questa assunzione di responsabilità da parte del corpo insegnante è un portato diretto della legge stessa che, come si è visto, attribuisce ai dirigenti scolastici, e qualche volta a singoli insegnanti volenterosi, il compito di prendere decisioni strategiche in merito all'insegnamento della lingua e ai suoi metodi. **L'insegnamento della lingua minoritaria è dunque spesso diventato l'ambito privilegiato del singolo insegnante o di un gruppo di appassionati e c'è nel corpo docente una rivendicazione forte di questa autonomia,** un senso di indipendenza che si è forgiato, per così dire, in anni di battaglie appassionate e di faticosa costruzione di un personale approccio all'insegnamento della LM. **Tutto questo lascia ben poco spazio all'intrusione di soggetti estranei, siano essi lo Stato** (indicativa in questo senso l'asserzione più volte ribadita da molte comunità «noi abbiamo incominciato a lavorare ancor prima del 1999») **o le autorità locali.**

Con altri enti che in qualche modo fanno pianificazione linguistica sul territorio (comuni che lavorano alla toponomastica bilingue, sportelli linguistici, commissioni per la normalizzazione della lingua) **ci possono talvolta essere conflitti e politiche mutualmente contraddittorie. Si noti anche a quest'ultimo proposito che, salvo poche eccezioni, il rapporto con gli sportelli linguistici è molto conflittuale** e non mancano le stereotipizzazioni velenose del neolaureato messo lì un po' in parcheggio e che si fa saccente portavoce di una lingua sentita come estranea:

ci sarebbe lo sportello linguistico, ma è solo un carrozzone, una porcheria [Arzana (Ins)]; il comprensorio è una macchina mangiasoldi | un ente politico [Pozza (Gen)].

Che queste rappresentazioni siano fedeli o no, importa poco quello che è chiaro è il rifiuto da parte dei docenti e dei genitori di concedere autorevolezza a tali enti. Maggiore credito viene riconosciuto all'Università, percepita anche come *super partes* e libera da condizionamenti provenienti da parti politiche che si sono di recente impossessate della tematica delle lingue minoritarie: così come libera da condizionamenti si percepisce e si vuole presentare anche la scuola nel suo approccio alla tutela e valorizzazione delle minoranze:

All'Università ci si rivolge per ottenere un appoggio autorevole, consigli e consulenze specifiche sugli argomenti più vari (dal modo di trascrivere gli etnotesti raccolti dai ragazzi al parere sull'uso dello standard) **e soprattutto, per la formazione degli insegnanti.**

D'altra parte però questa ostentata rivendicazione di autonomia da parte degli insegnanti non riesce a nascondere dubbi, paure e un forte senso di inadeguatezza rispetto al compito immane che si prospetta. Nei *collages* abbondano le immagini di pareti impervie e verticali, spesso affrontate in solitaria o di *difficili equilibristi*: certo in questa rappresentazione gioca una sorta di visione mitica del compito educativo e dei suoi paladini, ma il senso di solitudine e l'ansia sono palpabili. Aumenta ulteriormente il senso di ansia la netta percezione, che abbiamo già sottolineata, di essere ad una svolta cruciale, di avere di fronte l'ultima occasione: qualsiasi errore rischia di essere fatale.

Al di là della ostentata autonomia, gli insegnanti si rendono ben conto che la scuola non può assumersi *in toto* il compito di «salvare la lingua» sostituendosi alla famiglia, alla società e persino alla politica:

Per svolgere bene il suo compito la scuola ha bisogno di un contesto favorevole, così come di sviluppare sinergie con gli altri attori culturali e sociali del territorio, anche perché solo un territorio vivace dal punto di vista dell'uso e della tutela della LM dà senso e garantisce consenso all'insegnamento scolastico della stessa. **Sono dunque bene accetti tutti i legami** con le altre istituzioni culturali e sociali del territorio, biblioteche, musei, comunità montane, piccole realtà industriali **purché, beninteso, non pretendano di dire la loro su quello che si insegna a scuola.**

Capitolo settimo

Conclusioni

Trovare linee comuni nell'apparente grande diversità in cui si trovano le situazioni di minoranza nell'Italia attuale è sempre stato uno dei *Leitmotiv* della presente ricerca; è forse dunque utile richiamare qui brevemente i criteri che ci hanno guidato nell'accorpore e nel classificare le diverse realtà.

1. Anzitutto, dal punto di vista sociolinguistico, praticamente tutte le LM da noi approfondite si trovano nella condizione di essere *dialetto*: ossia, nella situazione di essere percepite come tali, al di là dei nomi che vengono utilizzati per indicarle, dagli stessi membri della comunità parlante. *Dialetto* in questo caso significa codice intrinsecamente subordinato ad un altro sul territorio, adatto – sempre al di là delle affermazioni di principio – semmai alla conversazione ordinaria e probabilmente in lenta decadenza. Tuttavia alcuni di questi «dialetti» trovano poi un tetto in lingue nazionali esterne al territorio della Repubblica (francese, tedesco, sloveno, croato, catalano, albanese ed eventualmente greco) o in standard relativamente più forti rispetto alle varietà immediatamente territoriali (in questa condizione si trova il solo ladino); di contro, l'occitano, il sardo e il friulano dispongono sì di uno standard ufficiale, ma questo ha poca presa sull'attività reale delle Scuole e dell'Amministrazione Pubblica

2. È opportuno distinguere LM regionali da LM locali: nel primo caso, che comprende essenzialmente sardo e friulano, abbiamo a che fare con «dialetti locali» della LM, il che influenza tutta la percezione della lingua e del suo insegnamento; queste sono considerate come semplici varianti nel caso del friulano.

3. Un'altra distinzione interessante è tra lingue «territoriali» e lingue «personali»: nel primo caso il territorio entra a essere parte dell'identità, talora allo stesso livello gerarchico della lingua (è per esempio inconcepibile un patoisant valdostano che parli italiano, ma è perfettamente possibile sentirsi sardi senza parlare il sardo). Le lingue «personali» sono tipiche delle comunità più frammentate.

4. Specificamente linguistica è poi la differenziazione tra repertori di LM diglottici o dilalici: nel primo caso la lingua è ancora stabilmente parlata nei contesti informali e non c'è competizione in questo senso con l'italiano, nel secondo caso è ampiamente possibile, all'interno stesso della comunità, esprimersi in italiano anche nelle situazioni meno linguisticamente sorvegliate.

5. Un ulteriore parametro distintivo, che si riconosce in particolare dall'analisi dei progetti e dalla considerazione, ancorché parziale, dei materiali didattici, è quello fra comunità la cui classe intellettuale e docente è un qualche modo strutturata (o coordinata) e comunità in cui questo non avviene: nel primo caso abbiamo più probabilmente proposte di reti fra scuole, proposta più abbondante di progetti specificamente linguistici, con impiego di personale interno e produzione di materiali didattici duraturi (questi ultimi possono addirittura esser etero prodotti da agenzie esterne quali Province, Regioni o coordinamenti diversi); caratteristiche queste che si ritrovano in minor misura nelle comunità la cui classe intellettuale è più frammentata localmente.

I cinque parametri possono naturalmente incrociarsi per descrivere un'ampia casistica di situazioni, che vanno dalla lingua di piccola minoranza e di uso esclusivamente locale, minacciata nella sua stessa funzione di codice della conversazione ordinaria da varietà in concorrenza e i cui parlanti si riducono in maniera molto netta di generazione in generazione, alla grande lingua di cultura internazionale presente come varietà ufficiale e amministrativa sul territorio.

In particolare le operazioni di tutela messe in atto dalle comunità e che possono essere alle comunità suggerite devono tenere conto di questa molteplice differenziazione: per far solo un esempio, le comunità diglottiche possono supportare un uso veicolare della lingua nella scuola molto più ampio e più duraturo (ancorché, come si è visto e si vedrà, limitato alle scuole primarie e talvolta conflittuale con gli standard scritti regionali); quelle dilaliche sembrano invece necessitare spesso di lezioni formali di lingua.

Al di là tuttavia delle differenze tra le minoranze, ovvie, e dei loro possibili raggruppamenti in serie omogenee, meno scontati, è importante rilevare una marcata continuità di temi di fondo che percorre tutto il vissuto sociale e soprattutto scolastico relativo alla LM. **Vale la pena di partire proprio dalle caratteristiche della legge 482/99, percepita dagli operatori come intrinsecamente legata all'autonomia scolastica, anzi strumento di questa autonomia.**

Le soluzioni che sono di volta in volta trovate dalle singole scuole e dalle singole comunità sono sempre, riteniamo, una sorta di compromesso – talora molto buono –

tra le esigenze di valorizzazione della LM e le condizioni della società nella quale gli operatori lavorano.

Si pensi per esempio al netto decremento di progetti proposti relativi alla salvaguardia specificamente della lingua avvenuto tra il 2004 e il 2008: tra le spiegazioni accennate vi era quella di una partenza forse troppo avanzata rispetto alle condizioni di «approfondimento linguistico» della minoranza, seguita da un ripensamento più in sintonia con le esigenze del territorio.

Ma qui sta anche un elemento di debolezza abbastanza spiccato: proprio il fatto che il livello decisionale è posto dalla legge piuttosto in basso (i progetti li propongono, quando non sono in rete, i Dirigenti scolastici al livello più alto, o i responsabili per le lingue delle singole scuole, o i singoli insegnanti) **diminuisce notevolmente l'autorevolezza e la presa sulla comunità dei progetti stessi.**

I genitori e la società percepiscono molto nettamente questa sorta di dispersione territoriale, organizzativa e temporale dei progetti (la scuola X fa *a* e contemporaneamente, presso la stessa minoranza e in condizioni estremamente simili, la scuola Y fa *b*) **e ciò va a deciso detrimento del prestigio dei progetti stessi.**

Questo porta ad una situazione abbastanza curiosa, ma diremmo generalizzata, secondo cui paradossalmente gli insegnanti sono in un certo senso nelle mani dei genitori, ossia della comunità adulta che fa riferimento alla scuola. È al gradimento in ultima analisi dei genitori che si guarda spesso quando si decide di lanciare un progetto: una loro eventuale passività, o peggio ostilità, si ripercuoterebbe in maniera molto seccante se non dannosa sui rapporti tra la scuola il suo territorio, e in ultima analisi sull'organizzazione della scuola stessa.

Da qui, talora, si generano proposte molto poco ambiziose, o pedagogicamente poco centrate, o esplicitamente rivolte al passato, o in cui la lingua è chiaramente accessoria alle attività ludiche e così via: l'importante, in queste occasioni, sembra essere il buon andamento «oliato» e senza contrasti tra la scuola e la società civile cui fa riferimento. Forse, come già si notava, questo meccanismo è in parte responsabile della crescita, negli anni successivi al 2004, di progetti incentrati sulla cultura più che sulla lingua.

Vale la pena anche solo di accennare che dal punto di vista di una buona pianificazione linguistica che guarda al futuro i destinatari finali delle operazioni dovrebbero essere gli studenti e non i genitori. Certo questo vuole però anche dire che, nella pratica, questo sistema mimetico ha anche permesso l'ingresso di un «dialetto», ossia di un codice che magari fino a pochissimi anni prima era esplicitamente osteggiato dalla generazione di mezzo, nelle aule scolastiche.

La conflittualità delle comunità rispetto ai progetti è stata infatti bassissima: ci sono stati riportati assai pochi elementi di rifiuto, cosa che *a priori* non poteva esser considerata scontata.

Tra i pochi punti fissi rispetto ai quali la società non ha seguito la scuola c'è il momento in cui cessare con il «gioco della minoranza», ossia con le attività in

LM: come già osservato, vanno bene le *elementari*, ma alle *medie* si deve cominciare a studiare sul serio.

Ora, l'impressione è che questo sistema legato al finanziamento di singoli progetti ha funzionato benissimo come primo intervento d'emergenza sul terreno. Continuerà a farlo ancora per un po', ma – almeno su un piano ideale – le comunità sembrano pronte a un superamento di questa fase.

Sembra delinearci un modello possibile in cui le comunità sono tese a incrementare, nella costruzione e valutazione dei progetti, il rapporto con gli altri enti territoriali come musei, biblioteche, comunità montane, osservatori linguistici e culturali, enti per la cura del territorio e così via.

Questo è vero soprattutto per le minoranze del settentrione; nelle comunità del centro-sud questi rapporti sono per il momento più deboli. Altro tratto che accomuna le situazioni indagate e che si evince dalla considerazione dei gruppi non meno che dei progetti è la forte sensazione iniziale di «sbaraglio» da parte di insegnanti e dirigenti; con qualche evidente eccezione, in Valle d'Aosta come in Trentino, come nelle scuole slovene della Venezia Giulia, ma generalmente da tutti condivisa.

Il lavoro, anche questo è un tratto comune, è stato davvero impegnativo e totalizzante: c'era (e c'è spesso ancora, d'altra parte) da inventarsi letteralmente programmi, testi, valutazioni, modi di insegnamento, materiali e così via.

Ogni scuola e ogni comunità ha reagito in maniera diversa e con priorità diverse, e questo contribuisce fortemente all'impressione parecchio eterogenea che si ha del panorama degli insegnamenti di LM nella Penisola.

Gli insegnanti e i dirigenti hanno fatto fronte a questa difficile situazione; tanto che adesso, a distanza di dieci anni, si sono create una serie di competenze e di abilità personali che difficilmente potrebbero essere messe in discussione da eventuali direzioni centrali uniformatrici. E questo, mentre da un lato testimonia della flessibilità e dell'intelligenza con cui si è inventato da zero un insieme di pratiche pedagogiche per l'insegnamento di LM, dall'altro potrebbe rivelarsi un problema nel caso si decidesse di «prendere in mano» la situazione a livello più alto, instaurando quei programmi comuni e richiedendo quelle competenze condivise utili per la migliore prosecuzione del lavoro che il MIUR ha svolto in questi anni rispetto alla legge 482/99.

La situazione attuale, confermata anche dal tipo di progetti proposti per l'approvazione, è quella di una forte autonomia; che da una parte spaventa e fa sentire soli ma dall'altra responsabilizza e infonde entusiasmo: molto difficilmente si sarebbe ora disposti a rimettere in discussione tutta la fatica fatta – si badi, ciascuno singolarmente e ciascuno nel proprio per così dire orticello – nei dieci anni passati, in cui si è giunti dal niente alla situazione attuale, che è comunque una conquista. I progetti in rete indicano tuttavia che la strada per una maggiore compattezza dell'offerta formativa legata alle lingue di minoranza è aperta e utilmente percorribile: la messa in comune delle proprie esperienze, nel caso di rete fra minoranze diverse, ma più ancora il coordinamento che è sotteso a reti interne

ad una stessa lingua di minoranza è sicuramente un punto di arrivo da cui ulteriormente ripartire. Reti molto strutturate, in grado di prendere decisioni cogenti per tutti i partecipanti non sono solo un modo per ottimizzare i tempi, ma diventano un'opportunità per offrire una didattica più uniforme e coerente sul territorio e per questo percepita come meno arbitraria e velleitaria dai genitori, e più appetibile per collaborazioni con altri enti territoriali.

Lo sconcerto non è tuttavia l'unica sensazione non gradevole che testimoniano gli insegnanti.

In più di una situazione domina un notevole senso di precarietà; e questa dipende da una serie di fattori anche diversi ma che tutto sommato si accentrano intorno a una variabile fondamentale: c'è una grossa differenza se la legge 482/99 è l'unica fonte di finanziamento e l'unico pilastro a cui si agganciano le attività di rivitalizzazione della LM, oppure se altre entità sono coinvolte in questa operazione, entità che possono rappresentare una sorta di «rete di sicurezza» che protegga dal progressivo venir meno dei finanziamenti e più ancora da tagli e cessazioni improvvisate.

Particolarmente citati sono in questo rispetto sono la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Quanto alle minoranze che per il lavoro sulla lingua e sulla cultura possono basarsi soltanto sull'appoggio della 482/99, in loro prevale una sorta di sindrome da inganno: di fatto la legge non ha creato nuovi posti di lavoro; le nuove ore e le nuove forme di lezione sono appannaggio o di docenti interni o di esperti esterni che non vengono poi coinvolti nella normale attività scolastica.

Negli anni i fondi totali si sono molto ridotti, e questo ha spesso costretto talora a veri e propri passi indietro, a riduzioni di ampiezza e ambizione delle attività proposte e immaginate.

Non sono talora i preventivi dei progetti presentati al Ministero a diminuire, quanto la quantità di offerta formativa prevista per la somma richiesta: una costante diminuzione della percentuale finanziata per progetto ha spinto molte realtà a mantenere le stesse richieste economiche, tagliando sul contenuto.

D'altra parte, anche in questo caso la collaborazione e il senso del dovere della maggior parte degli insegnanti è molto alta: in più di un'occasione è stato chiaro che una politica volta a finanziare, a parità di risorse, meno progetti, ma più a lungo e più esaustivamente sarebbe tollerata dalle scuole, disposte ad aspettare il loro turno se sanno che possono contare su un finanziamento importante e durevole basato su una proposta di vera qualità. **E questo in particolare se, anche in vista di un aumento del prestigio della lingua presso gli studenti – di cui si è a lungo parlato sopra – questo orientamento si accompagnasse alla volontà di dare preferenza a progetti che utilizzino principalmente le risorse umane interne alla scuola.**

L'«esperto», in sostanza, può servire per interventi puntuali, ma è la scuola che deve farsi carico dell'insegnamento della LM nella sua totalità, in particolare,

quando possibile e quando tollerato dalla società civile, proponendo attività in orario scolastico.

D'altra parte, come già ampiamente argomentato, **la formazione del personale interno** – e dunque, per quello che qui ci concerne – **la sua valorizzazione**, assume il valore di un parametro che si correla positivamente con tutta una serie di caratteristiche desiderabili per il buon risultato di una proposta di apprendimento di LM; proprio le relazioni più forti (ossia tra la formazione degli insegnanti e il puntare alla produzione di prodotti culturali duraturi e all'implementazione della competenza linguistica) evidenziano una struttura compatta di fattori utili a intensificare l'efficienza potenziale dell'insegnamento scolastico della LM all'interno dell'offerta didattica.

La scuola – ossia il luogo istituzionale in cui si trasmette il sapere codificato di una certa società in modo da preparare cittadini consapevoli e pronti ad affrontare richieste sempre più complesse, e a un tempo portatori dei valori e del progetto di società che sono stati inculcati loro – è un momento fondamentale della vita linguistica di una comunità. Di conseguenza, una delle attività di pianificazione linguistica più delicate (oltre che più praticate) è la regolamentazione della lingua della scuola.

La legge 482/99 entra in modo diretto in questa dinamica.

Inoltre, proprio riguardo al fondamentale contesto scolastico, la legge stessa tocca uno dei nodi fondamentali della riflessione teorica sul *language planning*: il nesso lingua-cultura, e questo si riflette molto bene nelle diverse tipologie dei progetti presentati al MIUR.

Ora, il testo normativo prevede che le attività di sostegno alla lingua e quella di recupero culturale siano sostanzialmente coincidenti. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, questo legame, peraltro del tutto naturale, è, per come appare dalla letteratura specifica ambiguo.

In particolare il problema si pone per quanto riguarda il polo «cultura»: qual è, infatti, la cultura tradizionale espressa da una lingua di minoranza? Spesso ciò che si intende come cultura è la cultura materiale della comunità proiettata sul passato, o la serie degli usi e costumi «tipici», che tramandano i confini simbolici di appartenenza al gruppo: il ciclo dell'anno e della vita, il proverbio, il detto sapienziale.

Capita così che venga trasmessa, come opera di rivitalizzazione linguistica, la lingua della nonna, della stalla o della fatica, e questo provoca chiaramente seri problemi di accettazione da parte dei ragazzi. Solo raramente si punta sulla «cultura di minoranza» come su quella di un territorio moderno che, in quanto plurilingue e in qualche modo di confine, mantiene un rapporto privilegiato con altre culture e con diversi modi di vita – ne abbiamo visto qualche esempio discutendo di particolari progetti friulani.

Quando il nesso lingua-cultura è impostato in questo modo (quello tradizionale), spesso il prestigio della varietà oggetto di attenzione, così come il suo uso, si è indebolito.

E in effetti, questo stretto legame fra lingua e cultura tradizionale identifica, nella maggior parte dei casi, la lingua oggetto di rivitalizzazione con una visione del mondo e un sistema di valori sostanzialmente superato, che, se può riscuotere a livello consapevole simpatia e adesione ideologica – anche nei ragazzi –, viene tuttavia spesso rifiutato a livello inconscio, o, se è accettato, conserva valenze di inferiorità e localismo, configurandosi come essenzialmente statico.

La lingua *target*, insomma, deve ricoprirsi di significati positivi e di valenze innovative e deve essere sentita utile nel mondo del lavoro e dell'economia. Non è sufficiente oggi per una lingua essere legata a valori ideologici e di recupero del passato: ciò le assicura forse una adesione di tipo ideologico o culturale, ma difficilmente garantisce la sua sopravvivenza come codice di comunicazione corrente.

Il riflesso propriamente scolastico di queste considerazioni è che l'«ora di lingua di minoranza» ovvero l'«ora di cultura locale», se è inserita in un contesto scolastico e formativo «altro» e soprattutto se è svolta come attività extracurricolare e accessoria è, dal punto di vista della stretta rivitalizzazione linguistica, di risultato assai dubbio, non soddisfacendo alle esigenze di trasmissione culturale della comunità e nel contempo diffondendo un'immagine antiquaria e passatista della stessa.

Il punto fondamentale sembra essere la differenza che intercorre fra lingua come fine e lingua come mezzo: tra insegnamento che ha come scopo la conoscenza (più che l'uso, e spesso solo il mantenimento) della parlata locale, e un percorso formativo completo che questa parlata utilizza per veicolare informazioni utili, nuove e adatte alla società in cui i discendenti si troveranno a vivere.

La lingua quindi come strumento normale, al limite quasi invisibile, dal momento che deve passare come non marcato il fatto che si utilizzi il codice di minoranza per insegnare, poniamo, la chimica e la matematica. Come abbiamo visto, nessuna comunità da noi indagata è in questa situazione, né questo è direttamente e immediatamente proponibile nei contesti analizzati; tuttavia sapere che questa potrebbe essere la direzione finale ci dà indicazioni sul tipo di percorso che nel frattempo può essere compiuto, anche, è ovvio, in circostanze che per il momento sono molto lontane da queste condizioni.

Di fatto, come emerso molto chiaramente dalla parti precedenti, le scuole utilizzano due strade: dove è possibile mettere il fuoco direttamente sulla lingua, questa viene in genere preferita, anche se con più di una eccezione; altrimenti si attiva l'opzione della rivitalizzazione culturale.

Va citata la **curiosa situazione della minoranza friulana**: mentre la tendenza generale è quella di occuparsi prevalentemente di istanze culturali – anche solo perché questa è l'unica opzione percorribile sul territorio – e tuttavia di dichiarare una quantità

di operazioni specificamente rivolte alla lingua, sembrerebbe, a voler considerare le risposte del Q2, che le scuole del Friuli si dedichino alla sola rivitalizzazione culturale, trascurando quella linguistica (50 scuole dichiarano che il *focus* è spostato verso la cultura e solo 7 verso la lingua).

Considerando invece i progetti spediti al Ministero, i pochissimi materiali didattici giunti e i *focus group*, l'impressione che se ne ricava è molto diversa e punta nella direzione di una grande progettualità linguistica nelle scuole friulane, giungendo quasi, in alcune realtà come Paluzza e Codroipo, all'uso della lingua come *mezzo normale* di comunicazione.

Sembra però di poter intravedere un rapporto ancora diverso: in molti contesti scolastici di minoranza l'impressione è che la scuola non insegni, non tramandi cultura (qualunque cosa questo voglia dire nei contesti di cui ci occupiamo), **ma piuttosto la crei, e questo in netto contrasto con il suo ruolo primario che è appunto quello di formare e tramandare**. Concretamente il bambino delle scuole primarie che intervista il proprio nonno per raccogliere proverbi e motti di spirito (cfr. i materiali spediti come didattici) in un certo senso crea la cultura del luogo, nel senso che la oggettivizza, la sistematizza e la cataloga – senza per questo tramandarla, perché spesso i materiali che costituiscono l'esito dei progetti non vengono utilizzati per quelli successivi.

Ci sono poi tutta una serie di variabili che influenzano in modo anche piuttosto netto la percezione di studenti, genitori e insegnanti stessi delle attività scolastiche relative alla LM e che dunque hanno effetto sulla loro concreta possibilità di incidere nella società cui sono rivolte. Una prima questione importante è quella relativa alla collocazione delle attività di rivitalizzazione rispetto a quelle curriculari tradizionali: evidentemente le possibilità sono due, o dentro l'orario scolastico o fuori dall'orario scolastico; scelgono di preferenza – anche se non in modo assoluto – la prima soluzione gli sloveni (non la scuola statale di San Pietro), i ladini e alcune realtà del Friuli montano.

Sul piano puramente teorico, la prima soluzione sarebbe evidentemente da preferire: le materie poste fuori dell'orario scolastico non sono materie «vere», e il prestigio accordato loro dai ragazzi è decisamente più basso (**non è neppure il caso di richiamare quanto le dinamiche del prestigio siano fondamentali per determinare l'impegno nei confronti di una materia e le sue possibilità di assimilazione**); tuttavia, e questo è un fattore da tenere in conto, la LM nell'orario scolastico toglie necessariamente spazio ad altre materie che la società civile, se non è abbastanza avanzata nella coscienza della necessità di tutela della lingua, potrebbe ritenere più utili e più desiderabili.

Il problema si pone, come accennato, in specie per la scuola secondaria: i genitori in particolar modo (ma anche qualche insegnante) hanno la preoccupazione che una presenza «eccessiva» della riflessione sulla LM e sulla cultura ad essa correlata impedisca il completamento del programma e di fatto metta i ragazzi in condizione di svantaggio rispetto ai loro coetanei che vanno alle scuole «normali».

Di fatto la quasi totalità dei progetti che derivano dalla 482/99 sono svolti in orario extracurricolare, e prevedono un rientro a scuola dei ragazzi nel pomeriggio, o in orari diversi.

Un'altra variabile di un certo peso è rappresentata dalla figura dell'insegnante di LM: Anzitutto, questa è una questione piuttosto sentita dalle scuole, che devono – se non le trovano all'interno – procurarsi le risorse umane per l'insegnamento della LM, come testimonia anche la valutazione dei progetti: **il tasso di personale esterno preposto all'insegnamento di LM è molto alto**, e si cerca di rimediare a questo problema, talora, mediante corsi di formazione.

Un'ultima questione merita poi di essere segnalata, relativa alla continuità dell'insegnamento: il personale esterno non partecipa alla vita della scuola in quanto tale, c'è quest'anno e poi forse non più, e non ha un rapporto duraturo con gli alunni: la docente di italiano, poniamo, che insegna anche albanese, ha occasione di ricordare nozioni di LM anche nelle ore curricolari, e di raccordare le istanze di ciò che ha insegnato con la vita intera dell'Istituto, organizzando attività e esperienze; il docente esterno si limita forzatamente spesso alle sue ore, che risultano dunque ancor di più un'appendice ausiliaria, se non inutile.

La continuità è una questione importante anche in relazione allo specifico della Legge, il lavorare tramite progetti: mentre si è detto che questa formula consente un flessibile adattamento alle condizioni del territorio e della società, permettendo di variare formula e programmi fino a trovare quella giusta (ed è così adatto ad una fase diremo sperimentale, pionieristica, quale il decennio che si è appena concluso), **il sistema trova forti elementi di criticità proprio sul versante della continuità dell'insegnamento, nel tempo e nello spazio, e nella mancanza di coordinamento fra un progetto e l'altro.**

Anche è importante, in questo senso, la produzione di materiali culturali e didattici duraturi e riutilizzabili: la produzione culturale di materiale nuovo permette di rideterminare e rinegoziare le potenzialità funzionali del codice, estendendone l'uso a domini scritti o a canali nuovi; così, disporre di materiali riutilizzabili rappresenta un elemento di centrale importanza nella didattica, anche perché garantisce una continuità del progetto ed incentiva un percorso di crescita continuo nel tempo.

La Scuola è un attore sociale più potente al sud che al nord. Questa è una delle poche vere differenze (oltre alle condizioni economiche) che si possono rilevare dal punto di vista strettamente geografico; sembra in effetti che le minoranze del nord del Paese abbiano come riferimenti importanti le Amministrazioni pubbliche, le Province, i Comprensori, le Comunità Montane, e cerchino una collaborazione e legittimazione più a livello di visibilità pubblica latamente «amministrativa», tramite i cartelli toponomastici, le scritte pubbliche i documenti, le *brochures* informative, che sul piano dell'insegnamento e del «portare la lingua a scuola».

Le minoranze del sud e della Sardegna cercano una legittimazione in quanto minoranza attraverso lo Stato, la Nazione, quella legittimazione che è stata a lungo a

loro negata (prima della legge 482/99 gli unici territori bilingui della Repubblica erano schiacciati ai confini nord); e **la Scuola è il rappresentante dello Stato sul territorio, il grande attore nazionale a livello locale**, spesso l'unico, in comunità piccole, disperse e rurali quali sono i croati, i grichi, gli albanesi, quelle davvero sardofone della Sardegna centrale.

D'altro canto è tipica delle minoranze del nord una visione talora iperlocalistica: «è il *mio* dialetto, la *mia* lingua, il *mio* comune», che ostacola le relazioni e il confronto; e, forse di conseguenza, la legittimazione cercata è quella del territorio, della società locale, delle istituzioni locali. È opportuno tenere presente questa distinzione, perché determina, riteniamo, più di una difformità d'impianto nella gestione scolastica del plurilinguismo.

9 IL REPORT DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER IL COMITATO CONSULTIVO DEL CONSIGLIO D'EUROPA

(sottoposto all'attenzione del Comitato consultivo il 22 giugno 2010 a Trieste)

Il Comitato consultivo sulla *Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali* (ratificata dalla Repubblica italiana con la Legge 302/1997) è impegnato a raccogliere dati e informazioni circa l'attuazione della Convenzione stessa da parte di ciascun Stato membro che l'ha ratificata, allo scopo di predisporre un proprio documento di valutazione da sottoporre al Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa, che sulla base dello stesso, tenendo altresì conto di un precedente rapporto presentato dal Governo statale e di sue eventuali osservazioni aggiuntive, adotta una propria Risoluzione di valutazione e indirizzo.

Nel quadro del III ciclo di monitoraggio, a seguito della presentazione da parte del Governo italiano del suo *III Rapporto dell'Italia sull'attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali* (reso in data 21/12/2009), è stata dallo stesso Comitato programmata una visita di follow up in Italia da parte della delegazione del Comitato consultivo sulla medesima *Convenzione quadro* del Consiglio d'Europa per incontrare rappresentanti del Governo, dell'amministrazione statale, degli enti territoriali e delle associazioni e delle organizzazioni espressione delle diverse minoranze presenti nel territorio italiano e/o impegnate attivamente nella loro tutela e raccogliere ulteriori documentazione e informazioni al riguardo.

A febbraio 2010 (con conferma definitiva a marzo) il Ministero degli Esteri italiano informava la Regione Friuli Venezia Giulia della previsione di visita, per i giorni 19-23 aprile 2010, della Delegazione del Comitato Consultivo del Consiglio d'Europa sull'attuazione in Italia della *Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali*.

Analogamente a quanto era già avvenuto nel 2005, nel quadro del precedente (II) ciclo di monitoraggio sull'attuazione in Italia della *Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali*, la delegazione del Comitato consultivo aveva previsto di dedicare una particolare attenzione alla situazione delle minoranze del Friuli Venezia Giulia, con due dei quattro giorni di permanenza nello Stato italiano.

La questione veniva naturalmente a rivestire carattere di priorità.

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia si orientava a dotarsi di uno specifico documento di sintesi riguardante la situazione della tutela delle minoranze linguistiche storiche friulana, slovena e germanica nel territorio regionale allo scopo di sottoporlo all'attenzione del Comitato consultivo sull'attuazione della medesima *Convenzione quadro*.

La visita di *follow up* della delegazione del Comitato consultivo del Consiglio d'Europa, originariamente prevista per i giorni 19-23 aprile 2010, è stata quindi differita ai giorni 21-25 giugno.

9.1 IL REPORT

La predisposizione e la redazione del Report della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia circa l'attuazione nel territorio regionale, nel quinquennio 2005-2009, della *Convenzione quadro per la*

protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa ha comportato un lavoro articolato in tre fasi complementari, tutte svoltesi d'intesa e in collegamento con l'Amministrazione regionale.

E' stato, in ciò, tenuto in particolare conto della osservazione contenuta nel rapporto 2005 del Comitato consultivo (v. Sintesi della II Opinione, Parte introduttiva, Punto 3. Principali conclusioni, subpunto 3.1 Processo di monitoraggio, sub-sub punto 3.1.2) rappresentante testualmente che: "Il Rapporto (nazionale) contiene scarsissime informazioni sull'attuazione pratica della Convenzione-quadro e avrebbe potuto essere utilmente arricchito da contributi delle Regioni e delle Province interessate, nonché dell'associazionismo espressione delle minoranze".

9.1.1 Fase I

La prima fase è consistita nell'analisi dei contenuti della *Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali* del Consiglio d'Europa e di alcuni documenti ad essa collegati. In particolare sono stati presi in considerazione la *Seconda opinione sull'Italia*, adottata il 24 febbraio 2005 da parte del Comitato consultivo sulla medesima *Convenzione quadro*, a conclusione del II ciclo di monitoraggio, le successive *Osservazioni* sulla *Seconda Opinione* presentate dal Governo italiano il 31 agosto 2005 al Consiglio d'Europa e la Risoluzione di valutazione e indirizzo adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa il 14 giugno 2006 e il *III Rapporto dell'Italia sull'attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali*, predisposto dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze – Area V Minoranze storiche e nuove minoranze e consegnato al Consiglio d'Europa alla fine del 2009.

I contenuti della *Seconda opinione sull'Italia* del 2005 e del *III Rapporto dell'Italia sull'attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali* sono stati riassunti in maniera organica e sintetica in due documenti - trasmessi con adeguato anticipo alla Regione - in modo da agevolarne la consultazione e la comparazione, soprattutto con riferimento (naturalmente per la parte di più diretta rilevanza per il Friuli Venezia Giulia) alle singole previsioni della *Convenzione quadro*, alle valutazioni espresse da parte del Comitato consultivo alla luce della documentazione e delle informazioni raccolte nel II ciclo di monitoraggio e alla forma e ai contenuti del Rapporto governativo.

Le modalità di stesura dei documenti di sintesi hanno sempre tenuto conto dell'articolazione tipica dei documenti del Comitato consultivo, nel concreto secondo gli articoli della convenzione-quadro.

9.1.2 Fase II

La seconda fase è consistita nella raccolta, e soprattutto nella loro elaborazione, dei dati e delle informazioni disponibili circa l'azione di tutela delle minoranze linguistiche storiche friulana, slovena e germanica nella regione Friuli Venezia Giulia nel periodo compreso tra il 2005 e il 2009. Si è così provveduto ad organizzare dati e informazioni secondo la struttura degli articoli della *Convenzione quadro*, tenendo conto delle indicazioni della Seconda opinione e della (maggiore o minore) aderenza alla realtà delle minoranze linguistiche storiche della regione dei contenuti del nuovo Rapporto governativo, riscontrando la eventuale necessità di aggiornamenti e integrazioni.

In detta fase i dati finanziari di rilevanza per il periodo 2005-09, sono stati sistematizzati in forma grafica (e rimessi alla Regione) per l'informativa alla delegazione del Comitato consultivo.

9.1.3 Fase III

La terza fase è consistita (anche qui previo confronto con l'Amministrazione regionale) nella stesura definitiva del Report secondo una struttura articolata in nove punti - dalla definizione del quadro normativo e istituzionale alle singole misure con riferimento agli articoli della *Convenzione quadro* - e alla consegna dello stesso alla Regione, con successiva sottoposizione da parte di questa alla Delegazione in sede di incontro presso la Presidenza della Regione il 22 giugno 2010.

I documenti citati sono di seguito riprodotti.

9.1.4 Il prosieguo

L'Opinione del Comitato consultivo (III opinione sull'Italia), come è constatato dal sito ufficiale del Consiglio d'Europa, è stata adottata il 15 ottobre 2010 e trasmessa allo Stato italiano.

Quanto alla data effettiva di trasmissione dal Consiglio d'Europa allo Stato, non si sono potuti conseguire elementi certi (è da considerarsi che le lingue ufficiali utilizzate dal Consiglio d'Europa sono il francese e l'inglese, pertanto è da ammettersi un tempo tecnico per la traduzione in lingua italiana).

Dal sito ufficiale del Consiglio d'Europa (consultazione del 14/01/2011) si è constatato che: a) l'Opinione è rimasta riservata, e b) che i commenti dello Stato italiano sono stati previsti (nel testo inglese 'due' e nel testo francese 'attendue') con termine per la data del 21 aprile 2011.

Ciò porta a dedurre - richiamandosi al novellato paragrafo 27 delle "Regole relative al regime di controllo ai sensi degli articoli 24-26 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali" prevedente che "Gli Stati parti hanno il diritto di presentare osservazioni scritte in merito il parere del Comitato consultivo che li riguardano entro quattro mesi dalla trasmissione del parere allo Stato Parte" - che la data di formale trasmissione sia stata il 21 dicembre 2010.

L'Opinione stessa non è stata comunque resa pubblica, non essendo stata dal Governo italiano nell'esercizio di una facoltà riconosciuta (paragrafo 26-bis, lettera (a), delle "Regole relative al regime di controllo ai sensi degli articoli 24-26 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali" come introdotto con la risoluzione (2009)3 del Comitato dei Ministri a modificazione del testo previgente adottato con la Risoluzione 97(10) del Comitato dei Ministri), autorizzatane la divulgazione all'atto del ricevimento o in epoca successiva.

A consultazione del sito ufficiale del Consiglio d'Europa del 5 aprile 2011 la situazione non si è modificata: l'Opinione è sempre mantenuta riservata e il termine per la presentazione de i Commenti è mantenuto al 21 aprile 2011 (i Commenti dello Stato italiano non sono, pertanto, alla tale data pervenuti al Consiglio d'Europa).

[Va a solo titolo di informazione ricordato che, sempre secondo il sito ufficiale, la II Opinione era stata adottata il 24 febbraio 2005; i Commenti dello Stato erano stati rimessi il 15 febbraio 2005 - devesi ritenere a seguito acquisizione di un testo ufficioso - e la Risoluzione del Comitato dei Ministri era stata adottata il 14 giugno 2006. La divulgazione della II Opinione era comunque avvenuta in data ben anteriore alla Risoluzione del Comitato dei Ministri].

E' pertanto da attendere, con riferimento al paragrafo 26-bis, lettera (b), delle "Regole" – prevedente in subordine la automatica pubblicità dell'Opinione decorsi quattro mesi dalla sua trasmissione (nell'ipotesi di cui ante scadenti il 21 aprile 2011) per conoscere se da parte dello Stato italiano sia stata presentata opposizione motivata resa per iscritto.

Nel tale caso è eventualmente sperabile trovi applicazione il paragrafo 26-bis, lettera (c), delle "Regole", nel senso che l'Opinione possa essere resa pubblica contestualmente alle conclusioni e alle raccomandazioni del Comitato dei Ministri, a meno che il Comitato dei Ministri decida altrimenti.

Ovvero, in estremo subordine, che l'Opinione possa essere resa pubblica, conformemente al paragrafo 26-bis, lettera (d), delle "Regole", al più tardi 12 mesi dopo la trasmissione del parere allo Stato, sempre a meno che il Comitato dei ministri decida altrimenti.

Come altrove rappresentato va ricordato che in occasione della conferenza «Rinforzare l'impatto della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali: insegnamenti del passato, risultati attuali e sfide per l'avvenire» erano state avanzate delle specifiche critiche in riferimento alla pubblicazione tardiva dei pareri del Comitato consultivo, perché questi ritardi impedivano alle minoranze e alla società civile di partecipare effettivamente al processo di attuazione della Convenzione-quadro.

Sintesi dei contenuti
della Parte Generale (introduttiva) de la

**“Seconda opinione sull’Italia dal Comitato Consultivo del
Consiglio d’Europa sulla Convenzione-quadro per la protezione
delle minoranze nazionali”**

adottata in Strasburgo il 25 febbraio 2005

CONSIGLIO D'EUROPA

COMITATO CONSULTIVO SULLA CONVENZIONE-QUADRO PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI

Seconda Opinione sull'Italia (adottata il 24 febbraio 2005)

1. SINTESI INTRODUTTIVA (della II Opinione)

1.1. L'Italia ha adottato dei provvedimenti per migliorare l'attuazione della Convenzione quadro a seguito dell'adozione della prima Opinione del Comitato Consultivo avvenuta nel mese di settembre 2001 e della Risoluzione del Comitato dei Ministri del mese di luglio 2002.

1.2. Ciò ha comportato apprezzabili sforzi per dare attuazione ad un quadro normativo coerente teso a garantire una tutela generale alle minoranze linguistiche storiche riconosciute.

1.3. Si è registrato un positivo sviluppo di progetti nel campo dell'istruzione e a livello locale è stata adottata una serie di iniziative per incoraggiare l'utilizzo pubblico delle lingue minoritarie.

1.4. Sono ravvisati necessari altri provvedimenti per dare attuazione alle raccomandazioni scaturite dal monitoraggio della Convenzione-quadro, tali: 1) misure più incisive per l'attuazione delle disposizioni normative per l'incremento delle di trasmissioni radiotelevisive nelle lingue minoritarie e 2) sostenere con maggiore energia i progetti nel settore dell'istruzione in termini di risorse e di sostenibilità.

1.5. Tra i punti controversi rilevati dal Consiglio d'Europa la persistente controversia sul piano politico, giuridico e tecnico in merito alla delimitazione territoriale ai fini dell'applicazione continua ad ostacolare l'attuazione della Legge 38/01 sulla minoranza slovena e la mancanza di una tutela giuridica a livello statale per i Rom, i Sinti e i Camminanti.

2. INDICE DELLA 'OPINIONE'

2.1 L'Opinione è come segue articolata:

0. LA PROCEDURA SEGUITA PER LA REDAZIONE

- I. PRINCIPALI CONCLUSIONI
- II. CONCLUSIONI IN RIFERIMENTO AI SINGOLI ARTICOLI
- III. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

2.1. 0) La procedura seguita dal Comitato consultivo

2.1.1. L'Opinione è stata adottata conformemente all'articolo 26 (1) della Convenzione-quadro ed alla disposizione 23 della Risoluzione (97) 10 del Comitato dei Ministri.

2.1.2. Le conclusioni si basano sulle informazioni contenute nel secondo Rapporto nazionale (in sintesi denominato: Rapporto nazionale), ricevuto il 14 maggio 2004, nonché su altre fonti scritte ed informazioni pervenute al Comitato Consultivo tramite referenti governativi e non governativi durante le visite effettuate a Trieste, Udine e Roma dal 10 al 14 gennaio 2005.

2.1.2 La Parte I contiene le principali conclusioni del Comitato Consultivo sulle principali tematiche connesse all'attuazione della Convenzione-quadro in Italia, che riflettono quelle più dettagliate, riferite ai singoli articoli e illustrate nella Parte II, riguardante specificamente le disposizioni della Convenzione-quadro per le quali il Comitato Consultivo ha evidenziato l'esistenza di problematiche sostanziali.

2.1.3. Entrambe le parti (dell'Opinione) fanno ampio riferimento all'attività di follow-up relativa alle conclusioni del primo ciclo di monitoraggio della Convenzione-quadro, contenute nella Prima Opinione sull'Italia del Comitato Consultivo, adottata il 14 settembre 2001, nonché nella corrispondente Risoluzione del Comitato dei Ministri, adottata il 3 luglio 2002.

2.1.4. Il Comitato Consultivo ha auspicato di proseguire il dialogo sia con le autorità italiane sia con i rappresentanti delle minoranze nazionali ed altri soggetti coinvolti nell'attuazione della Convenzione-quadro.

3. I. PRINCIPALI CONCLUSIONI

3.1. Processo di monitoraggio

3.1.1. Nel redigere il proprio Rapporto le autorità statali non hanno richiesto né il parere delle associazioni che rappresentano le minoranze, né quello dei principali attori quali il

Comitato istituzionale paritetico previsto dalla Legge 38 del 23 febbraio 2001 sulla tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia.

3.1.2. Il Rapporto (nazionale) contiene scarsissime informazioni sull'attuazione pratica della Convenzione-quadro e avrebbe potuto essere utilmente arricchito da contributi delle Regioni e delle Province interessate, nonché dell'associazionismo espressione delle minoranze.

3.1.3. Ne è conseguito invito ad operare in tal senso nel contesto del prossimo ciclo di monitoraggio.

3.2. Quadro normativo e schemi asimmetrici di tutela

3.2.1. Il quadro normativo ed istituzionale dell'Italia in materia di tutela delle minoranze è contraddistinto dall'esistenza di schemi asimmetrici di tutela che denotano l'esistenza di situazioni diverse, osservando che le minoranze in Valle d'Aosta, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia Giulia godono di una più ampia tutela rispetto a quelle che insistono nelle altre regioni, e ciò è da attribuire a fattori storici e di altra natura, tra cui l'esistenza di forti legami tra alcune minoranze presenti in queste regioni e i Paesi dove la stessa lingua è quella maggioritaria.

3.2.2. Si rileva che anche fra le citate regioni autonome permangono importanti differenze come per esempio per quanto riguarda il bilinguismo che è ampiamente garantito in Valle d'Aosta e Trentino Alto-Adige, ma non in Friuli Venezia Giulia.

3.2.3. Si apprezza la L. 482/1999, che riconosce importanti diritti nei settori dell'istruzione, dei media e dell'uso delle lingue minoritarie in ambito pubblico.

3.2.4. Si sottolinea inoltre la necessità di migliorare la tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli Venezia Giulia, attraverso l'attuazione della L. 38/2001.

3.3. Media

3.3.1. Si segnala come, accanto all'offerta Rai di un apprezzabile numero di programmi radiotelevisivi in francese, tedesco, ladino e sloveno, non sia stata data ancora attuazione all'art. 12 della Legge 482/99 e soprattutto non ci sia stato alcun reale progresso verso la soluzione di questo problema.

3.3.2. Viene dato atto che in qualche caso si siano attivate autonomamente le Regioni (tra cui il Friuli Venezia Giulia, in particolare per il friulano) anche se con risultati nel complesso limitati, condizionati dall'assenza di una cornice di intervento statale, dalla scarsa autonomia delle sedi regionali RAI e dell'ostinata resistenza, a più livelli, in questo settore.

3.3.3. Ne conseguono notevoli differenze di trattamento che attualmente predominano in questo settore a discapito, tra l'altro, di minoranze numericamente consistenti come quella friulana, le cui ripetute richieste di nuovi programmi sono state finora disattese.

3.4. Istruzione

3.4.1. Viene registrato un positivo sviluppo di progetti nel settore dell'istruzione finalizzati a promuovere le lingue e le culture minoritarie dopo l'entrata in vigore della Legge 482/99.

3.4.2. L'esperienza maturata nel periodo 2001-2005 dimostra che alcune minoranze non hanno potuto sfruttare a pieno le nuove opportunità offerte sul piano giuridico per sviluppare l'insegnamento della lingua e della cultura minoritarie.

3.4.3. In parte ciò si spiega con il fatto che interpretazioni contrastanti della Legge 482/99 tendono ad indebolire l'obbligo imposto alle istituzioni scolastiche di introdurre l'insegnamento delle lingue e culture minoritarie nei comuni situati all'interno delle delimitazioni territoriali sottoposte a tutela.

3.4.5. Inoltre, la programmazione annuale di tali progetti rende difficile sviluppare programmi sostenibili sulla base di obiettivi didattici comuni che tutte le scuole si impegnerebbero a perseguire.

3.4.5. Si dovrebbe, pertanto, procedere all'esame dei fattori che ostacolano un più esteso progresso nel settore dell'istruzione.

4. II. CONCLUSIONI IN RIFERIMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

4.1. Le dette conclusioni sono riportate in separato documento.

5. III. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

5.1. Il Comitato Consultivo considera che le osservazioni conclusive possano servire da base per le conclusioni e raccomandazioni che dovranno essere adottate dal Comitato dei Ministri rispetto all'Italia.

a) Sviluppi positivi

5.1.1. L'Italia ha preso alcune iniziative per migliorare l'attuazione della Convenzione-quadro a seguito dell'adozione della prima Opinione del Comitato Consultivo nel settembre 2001 e della Risoluzione del Comitato dei Ministri nel luglio 2002.

5.1.2. Questo processo ha comportato un notevole impegno per dare attuazione alla Legge 482/99.

5.1.3. Si è continuato ad adottare a livello regionale, una serie di apprezzate misure volte promuovere la lingua e la cultura delle minoranze.

5.1.4. Si è registrato un positivo sviluppo di progetti nel settore dell'istruzione ed è stata presa una serie di iniziative lodevoli a livello locale a favore dell'uso pubblico e della visibilità delle lingue delle minoranze nei rispettivi ambiti territoriali soggetti a tutela.

5.1.5. La partecipazione di rappresentanti delle minoranze linguistiche storiche tutelate dalla Legge 482/99 nella vita pubblica è migliorata in anni recenti a livello statale e regionale grazie al loro inserimento in vari settori, specialmente quelli istituiti a sostegno del processo di attuazione della legislazione pertinente.

b) Tematiche che destano preoccupazione

5.1.6. Permangono lacune nell'attuazione del quadro normativo di tutela delle minoranze. Ad esempio, a quattro anni dalla sua adozione, la legislazione specifica a tutela della minoranza slovena nella regione Friuli Venezia Giulia non è in realtà ancora stata avviata.

5.1.7. E' necessario intensificare gli sforzi tesi a scoraggiare la discriminazione e gli stereotipi negativi proposti dai media in quanto tali problemi continuano ad interessare i gruppi minoritari più deboli e la partecipazione di rappresentanti delle minoranze dovrebbe essere rafforzata attraverso la predisposizione di una struttura specifica per istituzionalizzare il dialogo con le autorità.

5.1.8. Permane la mancanza di attuazione della L. 482/1999 per ciò che concerne l'uso delle lingue minoritarie nel servizio radiotelevisivo pubblico.

c) Raccomandazioni

5.1.9. Oltre alle misure da adottare per dare attuazione alle dettagliate raccomandazioni contenute nella Parte I e II, per migliorare l'attuazione della Convenzione-quadro le autorità sono invitate a prendere le seguenti misure:

- a) affrontare le lacune sussistenti nell'attuazione della Legge 482/99, per quanto riguarda le trasmissioni radiotelevisive nelle lingue minoritarie e il settore dell'istruzione, sia in termini di risorse che di sostenibilità.
- b) aumentare le iniziative di sensibilizzazione di enti locali e scuole affinché usufruiscano di più e meglio delle opportunità offerte dalla Legge 482/99 per istruzione e uso pubblico delle lingue minoritarie.
- c) dare attuazione in via prioritaria alle disposizioni della Legge 38/01 non strettamente connesse all'approvazione della delimitazione territoriale e facilitare l'attuazione della Legge nei comuni il cui inserimento negli ambiti territoriali soggetti a tutela non dà luogo ad obiezioni.
- d) consolidare la partecipazione dei rappresentanti delle minoranze nei settori che contribuiscono all'attuazione del quadro giuridico sulle minoranze e/o prendere in considerazione l'eventualità di creare una struttura specifica per istituzionalizzare la partecipazione delle minoranze.
- e) prendere in esame la possibilità di rafforzare le garanzie procedurali e gli strumenti giuridici di tutela in modo da rendere più efficaci le disposizioni giuridiche antidiscriminazione vigenti.
- f) aumentare gli sforzi a livello statale per assicurare la tutela giuridica di Rom, Sinti e Camminanti e consentendo loro di conservare e sviluppare la loro identità.
- g) rafforzare le misure esistenti al fine di permettere a Rom, Sinti e Camminanti di vivere in condizioni adeguate e, d'intesa con gli interessati, elaborare una strategia globale di integrazione, rivolgendo una particolare attenzione all'accesso agli alloggi, all'occupazione, all'istruzione e alla sanità.

Sintesi delle conclusioni
in riferimento ai singoli articoli
de la

**“Seconda opinione sull’Italia dal Comitato Consultivo del
Consiglio d’Europa sulla Convenzione-quadro per la protezione
delle minoranze nazionali”**

adottata in Strasburgo il 25 febbraio 2005

**CONSIGLIO D'EUROPA
COMITATO CONSULTIVO SULLA CONVENZIONE-QUADRO PER LA
PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI**

Seconda Opinione sull'Italia (adottata il 24 febbraio 2005)

CONCLUSIONI IN RIFERIMENTO AI SINGOLI ARTICOLI¹

1. ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE-QUADRO

Delimitazione territoriale delle zone soggette a tutela

1.1. **Conclusioni del primo ciclo.** La prima Opinione del Comitato Consultivo e la corrispondente Risoluzione del Comitato dei Ministri hanno accolto con favore l'adozione di un coerente quadro normativo volto a garantire la tutela, a livello statale, delle dodici minoranze linguistiche storiche riconosciute, ma hanno evidenziato che lo stesso non sarebbe divenuto pienamente operativo finché non fossero stati delimitati gli ambiti territoriali relativi a ciascuna minoranza. Analogamente, il Comitato Consultivo ed il Comitato dei Ministri hanno sottolineato la necessità di continuare a prestare attenzione all'attuazione della Legge sulla tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia.

1.2. Situazione attuale (al 2004)

a) Sviluppi positivi

1.2.1. Si apprezza l'avvenuta delimitazione dell'ambito territoriale di applicazione della legge 482/1999 e la modalità stessa con la quale è avvenuta (procedura a carattere consultativo: "bottom-up").

1.2.3. Si osserva inoltre che, sebbene il processo di delimitazione dell'ambito territoriale di applicazione della Legge 38/2001 abbia incontrato serie difficoltà, è stata individuata

¹ L'art. 1 della Convenzione-quadro afferma il principio che la protezione delle minoranze nazionali forma parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo.

L'art. 2 afferma che le disposizioni della Convenzione-quadro saranno applicate secondo buona fede e nel rispetto dei principi di buon vicinato, di amichevoli relazioni e di cooperazione tra gli Stati.

senza particolare difficoltà la stragrande maggioranza dei comuni interessati nelle province di Udine e Gorizia.

b) Questioni in sospeso

1.2.4. Si lamenta che il processo di delimitazione di specifici ambiti territoriali di applicazione della Legge 38/2001 non è stato completato e ciò ha finora impedito una corretta attuazione di quasi tutte le disposizioni previste dalla Legge 38/01, determinata da una serie di fattori di natura sia tecnica che politica (cfr. i relativi commenti al successivo punto Articolo 15), in particolare per il territorio del Comune di Trieste.

c) Raccomandazioni

1.2.5. L'Italia dovrebbe adottare i provvedimenti necessari a garantire una rapida attuazione della Legge 38/2001 nei numerosi comuni il cui inserimento nella tabella non solleva obiezioni. A ciò si dovrebbe provvedere senza dover necessariamente attendere la risoluzione della controversia riguardo al comune di Trieste.

1.2.6 Per quanto riguarda sia la Legge 482/1999 che la Legge 38/2001 si rammenta la necessità di non considerare le tabelle dei comuni delimitati come rigide e immutabili, poiché un eventuale ampliamento della stessa potrebbe rendersi necessario in futuro per rispecchiare i cambiamenti demografici e di altro tipo derivanti, tra l'altro, dall'aumento della mobilità.

1.3. *Status di Rom, Sinti e Camminanti*

1.3.1. **Conclusioni del primo ciclo** La prima Opinione del Comitato Consultivo ha accolto con favore l'inserimento dei Rom, Sinti e Camminanti nell'ambito di applicazione della Convenzione-quadro da parte delle autorità italiane, ma allo stesso tempo ha fatto rilevare l'assenza di uno strumento giuridico statale che garantisca loro una tutela complessiva.

1.3.2 Situazione attuale (al 2004)

a) Sviluppi positivi

1.3.3. Si ricordano la presentazione alla Camera dei Deputati tre proposte di legge, allo scopo di affrontare il problema dello status e dei diritti di Rom, Sinti e Camminanti e il progetto da parte del Ministero dell'Interno di chiedere al Comitato Tecnico incaricato dell'applicazione della Legge 482/99 di verificare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della legge comprendendo anche i Rom, Sinti e Camminanti (Cfr. i relativi commenti al successivo punto Articolo 15).

b) Questioni in sospeso

1.3.4. Le proposte di legge su Rom, Sinti e Camminanti non hanno avuto esito. La questione, sia in generale sia in particolare per Rom e Sinti che non sono cittadini dell'Unione Europea, è confusa con quelle riguardanti l'immigrazione.

1.3.5. Si esprime preoccupazione in quanto le vigenti disposizioni normative su Rom, Sinti e Camminanti adottate da varie Regioni risultano inadeguate e disomogenee e si concentrano eccessivamente su aspetti sociali e legati all'immigrazione a scapito della promozione della loro cultura, che non è percepita come valido contributo di arricchimento della società italiana. Anche quando queste leggi regionali contengono utili elementi per la promozione della lingua e della cultura Rom, questi non vengono ritenuti prioritari nelle politiche concrete. Si segnala, a mo' di esempio, che la L.R. 11/1988 della Regione Friuli Venezia Giulia è priva di stanziamenti in bilancio dal 2001.

c) Raccomandazioni

1.3.6. Le autorità italiane dovrebbero in via prioritaria adottare provvedimenti di carattere normativo volti a garantire la tutela giuridica di Rom, Sinti e Camminanti. Ulteriori approfondimenti sulle condizioni di vita di Rom, Sinti e Camminanti nei campi e sulla discriminazione che gli stessi continuano a subire nella pratica, si trovano nelle raccomandazioni relative ai successivi punti Articolo 4 e Articolo 6.

1.4. Raccolta dei dati

1.4.1. **Conclusione del primo ciclo.** Nella prima Opinione, il Comitato Consultivo ha evidenziato la mancanza di dati statistici di natura etno-linguistica, dovuta, tra l'altro, al fatto che i censimenti nazionali svolti non avevano previsto alcun quesito sull'appartenenza ad una minoranza nazionale o linguistica, fatta eccezione per la provincia di Bolzano, dove però il sistema di dichiarazione individuale di

appartenenza linguistica in uso non è stato ritenuto del tutto idoneo a garantire il principio di libera appartenenza e tutela dei dati etno-linguistici.

1.4.2. Situazione attuale (al 2004)

a) Sviluppi positivi

1.4.3. A seguito della delimitazione degli specifici ambiti territoriali soggetti a tutela, lo stato di attuazione della Legge 482/99 è ora progredito considerevolmente, in particolare nei settori dell'istruzione e dell'uso pubblico della lingua minoritaria, nel cui ambito sono stati finanziati numerosi progetti.

1.4.4. Si dispone, pertanto, di un insieme di dati che possono essere estrapolati da questo modello di esperienze locali per essere poi elaborati in modo coordinato a livello nazionale.

1.4.5. Il Ministero dell'Istruzione ha avviato un proprio meccanismo di valutazione dei progetti nel settore dell'istruzione finanziati ai sensi della Legge 482/1999 e ciò potrebbe servire da valido strumento di indirizzo per futuri interventi pubblici in questo settore a favore delle minoranze.

1.4.6. Si valuta con interesse il rapporto di monitoraggio effettuato nel 2005 dal Dipartimento per i diritti civili e l'immigrazione del Ministero, basato su informazioni fatte pervenire dai comuni interessati attraverso il canale delle Prefetture, sebbene non comprenda tutte le singole province dove insistono i Rom, Sinti e Camminanti.

b) Questioni in sospeso

1.4.7. Si sottolinea la mancanza di un più completo monitoraggio coordinato a livello statale circa l'attuazione della Legge 482/99.

1.4.8. Tale monitoraggio verrebbe a fornire validi dati statistici non solo in relazione al numero stimato di appartenenti a minoranze nei vari comuni elencati nella tabella, ma anche circa le azioni intraprese per ciascuno dei tre principali pilastri della Legge 482/99: media, uso delle lingue minoritarie in pubblico e istruzione.

1.4.9. Lo stesso viene segnalato per la situazione Rom, Sinti e Camminanti.

c) Raccomandazioni

1.4.10. Si incoraggiano le autorità a prendere in considerazione l'introduzione di un meccanismo di monitoraggio esaustivo a livello statale orientato alla raccolta di informazioni pratiche e di dati statistici sullo stato di attuazione della Legge 482/99, al fine di dare un indirizzo alle politiche statali in materia di minoranze.

1.4.11. Si auspica che venga portato avanti l'impegno volto alla raccolta di dati statistici relativi alla situazione di Rom, Sinti e Caminanti, al fine di facilitare la preparazione di una adeguata strategia che ne assicuri la reale partecipazione sia alla vita culturale, sociale ed economica nonché alla vita pubblica.

2. ARTICOLO 4 DELLA CONVENZIONE-QUADRO

Modifiche di carattere istituzionale e giuridico riguardanti la discriminazione

2.1. **Conclusioni del primo ciclo.** Nella prima Opinione, il Comitato Consultivo ha osservato che la legislazione italiana conteneva disposizioni contro la discriminazione, pur sottolineando il permanere di disparità nell'ambito della tutela prevista dal diritto civile e amministrativo. Il Comitato ha, altresì, invitato le autorità a garantire a tutti coloro che subiscono forme di discriminazione l'accessibilità ad efficaci strumenti di tutela, prevedendo, se necessario, l'applicazione di sanzioni.

3. ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE-QUADRO

Condizioni che permettono agli appartenenti a minoranze di conservare e sviluppare la propria cultura

3.1. **Conclusioni del primo ciclo.** La prima Opinione del Comitato Consultivo e la corrispondente Risoluzione del Comitato dei Ministri hanno accolto favorevolmente l'adozione di un quadro normativo coerente a livello nazionale che prevede un miglioramento della situazione relativa alle dodici minoranze linguistiche storiche riconosciute, comprese quelle meno consistenti numericamente per le quali le misure volte a preservarne l'identità assumono particolare rilievo.

3.2. Situazione attuale (al 2004)

a) Sviluppi positivi

3.2.1. E' stata finanziata una serie di valide iniziative a sostegno della lingua e della cultura minoritaria, tra l'altro, nel settore dell'istruzione attraverso un apprezzabile livello di stanziamenti in bilancio previsti in conformità alla Legge 482/99 e i rappresentanti di varie minoranze hanno espresso soddisfazione per i risultati conseguiti.

3.2.2. Tenendo presente che la tutela delle minoranze non è di esclusiva competenza delle autorità statali centrali, il Comitato Consultivo accoglie favorevolmente il fatto che la quasi totalità delle regioni dove tradizionalmente insistono minoranze abbia approvato e/o integrato la specifica legislazione in materia.

3.2.3. Si apprezza l'intenzione della Regione Friuli Venezia Giulia di adottare un nuovo Statuto in sostituzione di quello attuale in vigore dal 1963, in cui per la prima volta riconosca la rilevanza delle minoranze friulana, slovena e tedesca per l'intera regione.

3.2.4. Si apprezza in generale l'atteggiamento positivo mostrato dalla Regione nei confronti delle proprie minoranze linguistiche storiche, come sottolineato, tra l'altro, dal consistente finanziamento da essa elargito a sostegno di varie iniziative culturali e nel settore dell'istruzione.

3.2.5. Si segnala la preoccupazione della minoranza friulana circa alcune previsioni asimmetriche nei suoi confronti, esprimendo l'auspicio che le stesse vengano corrette e le autorità tengano presente l'esigenza di continuare a sostenere l'identità friulana.

b) Questioni in sospeso

3.2.6. Si segnala la posizione dei rappresentanti delle minoranze che si rammaricano del fatto che la Legge 482/99 non preveda la possibilità di assegnare nessuno dei maggiori stanziamenti previsti dalla legge alle loro associazioni private.

3.2.7. Si ritiene necessario un maggiore sostegno finanziario all'attuazione della legge nel campo dell'istruzione.

3.2.8. Più in generale, sembra che, a quasi sei anni dall'adozione della Legge 482/99, sia giunto il momento di prendere in considerazione le modalità ed i mezzi per tentare di migliorare il funzionamento di questa importante normativa.

c) Raccomandazioni

3.2.9. E' necessario prendere in considerazione modalità e mezzi – compresi eventuali emendamenti – per adeguare la Legge 482/99 a nuove esigenze e sfide.

3.2.10. Le regioni e province interessate dovrebbero compiere sforzi più incisivi per fornire il necessario sostegno agli organismi di coordinamento previsti dalla Legge 482/99.

3.2.11. Le disposizioni della Legge 38/01 che non sono strettamente connesse all'approvazione della tabella dei comuni dovrebbe essere attuata in via prioritaria.

4. ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE-QUADRO

Spirito di tolleranza e dialogo interculturale

4.1. **Conclusioni del primo ciclo.** Nella prima Opinione, il Comitato Consultivo ha osservato che in generale le minoranze linguistiche storiche intrattengono buoni rapporti con il resto della popolazione e che tali rapporti sono caratterizzati da un'elevata tolleranza, anche se si potrebbe fare di più per promuovere la comprensione interculturale.

4.2. Situazione attuale (al 2004)

4.2.1. Il Comitato Consultivo osserva che le autorità detengono una particolare responsabilità nella promozione di un costante dialogo interetnico.

4.2.2. Secondo varie fonti, permangono i problemi che riguardano gli immigrati, i richiedenti asilo e i rifugiati - compresi i Rom - che vanno dallo sfruttamento al razzismo e dalla xenofobia a scopi politici ad un persistente clima negativo nei confronti di queste persone.

b) Raccomandazioni

4.2.3. Le autorità competenti sono invitate a continuare a prestare una particolare attenzione ai problemi con cui devono confrontarsi gli immigrati, i richiedenti asilo e i rifugiati e ad affrontare il problema del clima negativo che circonda queste persone.

4.2.4. Da un punto di vista più generale, si auspica che le autorità a tutti i livelli tengano presente l'esigenza costante di promuovere uno spirito di tolleranza e un dialogo interculturale, in particolare quando sono in gioco tematiche delicate quali quelle riguardanti i simboli storici e i monumenti (esemplare, per il Comitato, il caso della "Piazza della Vittoria" di Bolzano).

5. ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE-QUADRO²

Trasmissioni per le minoranze nell'ambito dei media

5.1. **Conclusioni del primo ciclo.** Nella prima Opinione, il Comitato Consultivo ha accolto con soddisfazione la produzione di trasmissioni radiotelevisive in francese, tedesco, ladino e sloveno da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI), pur deplorando il fatto che la ricezione non è ovunque possibile, in particolare per ladini della provincia di Belluno e per gli sloveni della provincia di Udine. Il Comitato Consultivo ha, inoltre, incoraggiato le autorità competenti e la RAI a sfruttare a pieno le nuove opportunità offerte dall'articolo 12 della Legge 482/99, che permettono la produzione e la diffusione di programmi in altre lingue minoritarie, invitando altresì le autorità competenti a valutare le esigenze di Rom, Sinti e Camminanti in questo settore.

5.2. Situazione attuale (al 2004)

a) Questioni in sospeso

² L'art. 6 della Convenzione-quadro afferma che le Parti contraenti incoraggeranno lo spirito di tolleranza e il dialogo interculturale.

L'art. 7 afferma che le Parti contraenti si preoccuperanno di assicurare ad ogni persona appartenente a una minoranza nazionale il diritto di manifestare la sua religione e le sue convinzioni.

5.2.1. Non risulta che ci siano stati progressi in merito alla questione della ricezione delle trasmissioni in sloveno nella provincia di Udine.

5.2.2. Per quanto riguarda la produzione di nuovi programmi, sussistono motivi di preoccupazione per la mancanza di progressi. Sebbene l'articolo 12 della Legge 482/99 richieda espressamente di "assicurare le condizioni" per la tutela delle lingue minoritarie nel settore dei media nell'ambito della convenzione stipulata tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI e nonostante l'articolo 11 del decreto attuativo (DPR 345 del 2 maggio 2001) stabilisca che tale convenzione ed il relativo contratto di servizio debbano indicare, tra l'altro, il livello minimo di tutela per ogni lingua minoritaria in base all'opzione prevista dall'articolo 11, comma 1a) della Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie, non vi è stato alcun progresso in tal senso.

5.2.3. Tale situazione "deplorevole" ha provocato una grande delusione non solo tra le minoranze interessate, ma anche tra alcune autorità regionali, quali ad esempio quelle del Friuli Venezia Giulia, i cui interventi volti ad incoraggiare una rapida attuazione dell'articolo 12 della Legge 482/99 non sono andati finora a buon fine.

5.2.4. La minoranza friulana risulta particolarmente danneggiata da questa situazione, dal momento che gli attuali programmi televisivi in friulano, prevalentemente finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, sono estremamente limitati e non comprendono i notiziari.

5.2.5. Per la limitata autonomia e nonostante gli apprezzabili sforzi compiuti, la sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia non è stata in grado di apportare concreti miglioramenti in quanto, per questa materia, il processo decisionale continua ad essere molto concentrato a livello centrale.

5.2.6. Uno dei motivi addotti dai vari soggetti – compresa la RAI – per spiegare la mancata attuazione dell'articolo 12 della Legge 482/99 è il fatto che, a tutt'oggi, l'Italia non ha ratificato la Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie e che pertanto non ha operato una scelta definitiva riguardo alle opzioni previste dall'articolo 11, comma 1a) di tale strumento.

5.2.7. La mancata ratifica della Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie, tuttavia, non può ritenersi una valida motivazione per giustificare l'assenza di un'attività di sviluppo di programmi radiotelevisivi di buona qualità nelle lingue minoritarie, in quanto l'obbligo di svolgere tali attività esiste ed è previsto dall'articolo 9 della Convenzione-quadro.

5.2.8. Il Comitato Consultivo non è a conoscenza di alcuna valutazione operata dalle autorità riguardo alle esigenze di Rom, Sinti e Camminanti nel campo dei media (radio, televisione e carta stampata).

b) Raccomandazioni

5.2.9. E' necessario agire con maggiore determinazione per dare priorità all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 12 della Legge 482/99, poiché varie minoranze non dispongono attualmente di sufficienti programmi nelle lingue minoritarie, in particolare i friulani.

5.2.10. Il Comitato Consultivo ritiene che le autorità e gli organismi competenti si debbano impegnare maggiormente per rendere tecnicamente possibile la ricezione da parte degli sloveni residenti nella provincia di Udine e dei ladini della provincia di Belluno dei programmi già trasmessi nelle loro lingue.

5.2.11. Il Comitato Consultivo ribadisce quanto già affermato in occasione del primo ciclo di monitoraggio secondo cui le autorità dovrebbero valutare le esigenze di Rom, Sinti e Camminanti in questo settore.

6. ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE-QUADRO

Uso delle lingue minoritarie nei rapporti con le autorità amministrative

6.1. **Conclusioni del primo ciclo.** Nella prima Opinione, il Comitato Consultivo ha accolto con soddisfazione le nuove opportunità offerte dalla Legge 482/99 relative ad un maggior utilizzo delle lingue minoritarie in situazioni ufficiali e la creazione di un Fondo nazionale speciale per la copertura delle spese ad esso connesse e quelle derivanti dalla L. 38/01, in particolare circa l'uso dello sloveno nella provincia di Udine.

6.2. Situazione attuale (al 2004)

a) Sviluppi positivi

6.2.1. La Legge 482/99 è stata accolta con grande interesse e perfino con entusiasmo in molte delle aree tradizionalmente abitate da persone appartenenti alle

minoranze linguistiche storiche. Ciò riguarda in particolare l'articolo 9 di detta legge. L'articolo 6 del decreto attuativo (DPR 345 del 2 maggio 2001) indica nell'apertura degli sportelli linguistici una tipologia specifica di intervento in tal senso e incoraggia gli Enti interessati ad introdurre insegne bilingui nei propri uffici.

6.2.2. Il Comitato Consultivo prende atto con soddisfazione del fatto che a livello locale è stata intrapresa un'ampia gamma di lodevoli iniziative che hanno dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 9 della Legge 482/99 e dell'inserimento di quasi tutti i comuni che registrano una tradizionale presenza di sloveni nelle province di Udine e Gorizia negli ambiti territoriali delimitati sulla base della Legge 482/99, rendendo possibile l'uso dello sloveno in situazioni ufficiali nonostante la Legge 38/01 resti generalmente inattuata.

6.2.3. Tra le azioni intraprese degne di nota si segnalano la modifica del regolamento del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia per favorire l'uso di friulano, sloveno e tedesco, benché tale misura non sembri finora aver promosso un uso significativo di queste lingue, e l'apposizione, presso l'entrata principale dell'edificio, della denominazione del Consiglio regionale anche in friulano, sloveno e tedesco.

b) Questioni in sospeso

6.2.4. Trattandosi di un processo dinamico e costante, l'attuazione dell'articolo 9 della Legge 482/99 richiede una continua attenzione da parte delle autorità competenti, con misure più efficaci volte ad incoraggiare i comuni ad un maggiore utilizzo delle lingue minoritarie.

6.2.5. Più in generale, in futuro si avvertirà la crescente esigenza di elaborare strumenti e metodi comuni per valutare l'impatto delle misure adottate al fine di rendere esecutivo all'articolo 9 della Legge 482/99 nel contesto di un meccanismo globale e coerente di monitoraggio della legge stessa coordinato a livello centrale.

c) Raccomandazioni

6.2.6. E' opportuno che le autorità siano incoraggiate a proseguire gli sforzi tesi a sviluppare ulteriormente l'uso delle lingue minoritarie in situazioni ufficiali, attraverso le forme di intervento previste dalla Legge 482/99.

7. ARTICOLO 12 DELLA CONVENZIONE-QUADRO³

Formazione degli insegnanti e accesso ai test scolastici

7.1. **Conclusioni del primo ciclo.** Nella prima Opinione, il Comitato Consultivo ha accolto favorevolmente le misure previste dalla Legge 482/99 volte a promuovere lo studio delle lingue e delle tradizioni culturali delle minoranze linguistiche storiche.

7.2. Situazione attuale (al 2004)

a) Sviluppi positivi

7.2.1. In base agli articoli 4 e 5 della Legge 482/99, sono stati finanziati vari progetti scolastici destinati alla scuola materna, elementare e media. Il numero di questi progetti è passato da 47 nel 2002 a 120 nel 2004. Si tratta di una tendenza positiva, anche in considerazione del fatto che le stesse minoranze la ritengono tale.

b) Questioni in sospeso

7.2.2. Dato il forte interesse mostrato dai soggetti interessati per i progetti educativi destinati alle minoranze, come testimonia l'aumento del numero di progetti ammessi al finanziamento, potrebbe in futuro rendersi necessaria una ridefinizione del rigido meccanismo di finanziamento creato dalla Legge 482/99.

7.2.3. I rappresentanti di alcune minoranze (in primis quella friulana) hanno segnalato la necessità di intensificare le misure nel campo della formazione degli insegnanti e di fornire maggiore assistenza nella preparazione dei test scolastici e di altri strumenti pedagogici.

7.2.4. Ciò vale anche per piccole comunità come quella di Timau, il cui idioma arcaico differisce di molto dal tedesco standard.

c) Raccomandazioni

³ L'art. 11 della Convenzione-quadro contiene l'impegno delle parti contraenti a riconoscere ad ogni persona appartenente a una minoranza nazionale il diritto di utilizzare il suo nome e il suo cognome nella lingua minoritaria nonché il suo riconoscimento ufficiale, secondo le modalità previste dall'ordinamento di dette parti.

7.2.5. Sono necessari ulteriori provvedimenti per garantire un adeguato livello di formazione degli insegnanti e la pubblicazione di testi scolastici nelle lingue minoritarie, in particolare per quelle minoranze che non possono contare sul sostegno di un cosiddetto “Paese di origine” oltrefrontiera

8. ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE QUADRO

Istruzione privata per le minoranze nazionali

8.1. Si richiamano i commenti formulati in relazione al recente provvedimento che ha conferito lo status di scuola parificata alla scuola privata materna ed elementare bilingue (sloveno-italiano) di San Pietro al Natisone nella provincia di Udine.

9. ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE QUADRO

Presenza di forme di istruzione in lingua minoritaria (diritto di apprendimento)

9.1. **Conclusioni del primo ciclo.** Nella prima Opinione il Comitato Consultivo ha accolto favorevolmente le numerose opportunità di insegnamento nelle lingue minoritarie messe a disposizione dalle tre regioni a statuto speciale, ossia Valle d'Aosta, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia Giulia. Il Comitato ha manifestato la speranza che la legge 38/01 migliori la situazione degli sloveni residenti nella provincia di Udine. Per quanto riguarda le minoranze che vivono al di fuori delle tre regioni citate, il Comitato Consultivo ha accolto favorevolmente il fatto che la Legge 482/99 offra la base giuridica per l'insegnamento delle lingue minoritarie e preveda lo stanziamento di appositi fondi.

9.2. Situazione attuale (al 2004)

a) Sviluppi positivi

9.2.1. Il Comitato Consultivo prende atto con soddisfazione dell'aumento delle opportunità di istruzione nelle lingue minoritarie e l'insegnamento delle stesse nelle aree ove insistono tradizionalmente le minoranze linguistiche storiche.

9.2.2. In base all'articolo 4, commi 1 e 2 della legge 482/99, molte iniziative positive hanno determinato un aumento delle opportunità di insegnamento delle lingue e delle culture minoritarie e, anche se in misura minore, di insegnamento nelle stesse. Tale tendenza positiva, tuttavia, non interessa nello stesso modo tutte le minoranze linguistiche.

9.2.3. Il riconoscimento nel 2004 dello status di scuola parificata alla scuola materna ed elementare privata bilingue (sloveno-italiano) di San Pietro al Natisone, che opera nella provincia di Udine da quasi 10, ha garantito la stabilità finanziaria ed ha rafforzato quest'istituto, unico nel suo genere nella provincia di Udine.

b) Questioni in sospeso

9.2.4. L'attenzione del Comitato Consultivo è stata richiamata sul fatto che delle interpretazioni contrastanti dell'articolo 4, commi 1 e 2 della Legge 482/99 e del suo rapporto con l'autonomia scolastica talvolta hanno ostacolato lo sviluppo di iniziative volte a introdurre l'insegnamento delle lingue minoritarie e in particolare l'istruzione nelle stesse, come nel caso dei friulani.

9.2.5. Alcune minoranze lamentano il fatto di non essere state in grado di migliorare in modo significativo l'insegnamento della/nella lingua minoritaria.

9.2.6. Sulla base dell'esperienza maturata dopo tre anni durante i quali sono stati attuati gli articoli 4 e 5 della legge 482/99, i rappresentanti di varie minoranze ritengono che il sistema di progetti individuali approvato annualmente dal Ministero dell'Istruzione renda molto difficile garantire la continuità sia nel processo di apprendimento che nei metodi di lavoro.

9.2.7. Viene da più parti richiesto, inoltre, di fissare obiettivi didattici comuni riguardanti le lingue minoritarie che ogni scuola interessata dovrebbe impegnarsi a perseguire per favorire delle analisi comparative e consentire una migliore valutazione dei progressi compiuti e di mettere a disposizione maggiori risorse finanziarie a tal fine.

9.2.8. Per quanto riguarda la minoranza slovena, l'articolo 12 della legge 38/01 prevede varie misure volte a rafforzare l'insegnamento dello sloveno principalmente nelle scuole della provincia di Udine. A parte il riconoscimento della scuola privata bilingue di San Pietro al Natisone, l'attuazione di questa norma è stata estremamente limitata.

c) Raccomandazioni

9.2.9. E' auspicabile che l'Italia prenda in considerazione l'eventualità di imporre alle scuole interessate un obbligo più vincolante riguardo all'introduzione dell'insegnamento delle lingue e culture minoritarie, nonché dell'insegnamento

delle/nelle stesse nella scuola materna, elementare e media, in modo da prevenire, in futuro, delle interpretazioni contrastanti delle norme giuridiche pertinenti.

9.2.10. Nel contempo, l'Italia dovrebbe adoperarsi per fissare obiettivi didattici comuni in relazione alle lingue minoritarie per garantire la sostenibilità dei progetti avviati in questo settore.

9.2.11. E' opportuno che siano adottati senza ingiustificati ritardi i provvedimenti necessari per rafforzare l'insegnamento dello sloveno soprattutto nella provincia di Udine, come previsto dalla legge 38/01.

10. ARTICOLO 15 DELLA CONVENZIONE-QUADRO

Partecipazione delle minoranze linguistiche storiche

A LIVELLO NAZIONALE

10.1. **Conclusioni del primo ciclo.** Nella prima Opinione, il Comitato Consultivo ha accolto favorevolmente l'inserimento di rappresentanti di minoranze nel Comitato Tecnico istituito per l'applicazione della Legge 482/99 ed ha manifestato il desiderio che sia presa in considerazione la possibilità di creare un apposito comitato consultivo per le minoranze al fine di istituzionalizzare il dialogo tra il Governo ed i rappresentanti delle minoranze.

10.2. Situazione attuale (al 2004)

a) Sviluppi positivi

10.2.1. Dopo un'iniziale battuta di arresto, negli ultimi due anni il processo di attuazione della Legge 482/99 ha subito un'accelerazione ed il summenzionato Comitato Tecnico ha svolto un ruolo decisivo nell'individuazione delle priorità e delle decisioni da adottare.

10.2.2. E' stato di recente istituito un nuovo comitato tecnico con la partecipazione del Ministero dell'Istruzione che ha il compito di trovare un accordo in ordine ai criteri tecnici che i progetti in materia di istruzione ammessi al finanziamento ai sensi della Legge 482/99 devono rispettare.

b) Questioni in sospeso

10.2.3. Il Comitato Consultivo rileva che la presenza di rappresentanti delle minoranze linguistiche storiche è piuttosto limitata in seno al Comitato Tecnico. Potrebbe, pertanto, rendersi necessaria una revisione della composizione del Comitato Tecnico e/o l'approntamento di altri meccanismi di consultazione che prevedano il più ampio coinvolgimento possibile dei rappresentanti delle minoranze.

c) Raccomandazione

10.2.4. E' auspicabile che l'Italia preveda di ampliare la partecipazione dei rappresentanti delle varie minoranze ai lavori del Comitato Tecnico di supporto all'attuazione della Legge 482/99. Sarebbe, inoltre, opportuno prendere in considerazione l'eventualità di creare altri specifici meccanismi di consultazione per istituzionalizzare la partecipazione delle minoranze.

A LIVELLO REGIONALE (FVG)

10.3. Partecipazione a livello regionale

10.3.1. **Conclusioni del primo ciclo.** Nella sua prima Opinione, il Comitato Consultivo ha accolto favorevolmente la recente creazione, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 38/01, del Comitato istituzionale paritetico per trattare i problemi della minoranza slovena.

10.3.2. Situazione attuale (al 2004)

a) Sviluppi positivi

10.3.2.1. Alcune iniziative positive destinate a rafforzare la partecipazione delle minoranze a livello regionale sono state prese o sono in discussione.

10.3.2.2. Nel mese di agosto 2004, la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha deciso la creazione di un'agenzia regionale per il friulano. Questo nuovo organismo, che include un comitato tecnico scientifico costituito da esperti ha ricevuto ampi

poteri operativi e potrebbe essere di valido aiuto nel promuovere e coordinare politiche e progetti pertinenti, anche nel settore dell'istruzione.

b) Questioni in sospeso

10.3.3.3. Si osserva che il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico creato ai sensi della Legge 38/01 si è dimostrato molto difficile e che non ha ancora trovato attuazione l'articolo 21 della Legge 38/01.

c) Raccomandazioni

10.3.4.4. E' necessario prendere in esame l'eventuale miglioramento del funzionamento del Comitato istituzionale paritetico istituito con Legge 38/01. L'attuazione dei meccanismi di partecipazione socio-economica previsti dall'articolo 21 della Legge 38/01 deve essere perseguita in via prioritaria.

GENERALITA'

10.4. Rappresentanza delle minoranze nella pubblica amministrazione

10.4.1. **Conclusioni del primo ciclo.** Nella prima opinione il Comitato Consultivo ha incoraggiato le autorità ad effettuare un esame della situazione e, ove necessario, ad adottare le misure necessarie per promuovere un'equa rappresentanza delle minoranze nella pubblica amministrazione.

a) Questioni in sospeso

10.4.2. Benché risulti che l'articolo 9 della Legge 482/99 sia stato ampiamente usato per sviluppare corsi di apprendimento della lingua per il personale della pubblica amministrazione, al Comitato Consultivo non è pervenuta alcuna comunicazione riguardo a specifici interventi attuati dalle autorità in questo settore dopo il primo ciclo di monitoraggio.

b) Raccomandazioni

10.4.3. Il Comitato Consultivo ribadisce le sue conclusioni relative al primo ciclo di monitoraggio secondo le quali le autorità potrebbero svolgere un esame della situazione in questo campo e prendere specifiche misure.

10.5. Partecipazione dei Rom, Sinti e Camminanti

a) Raccomandazioni

10.5.1. Il Comitato Consultivo ribadisce le sue conclusioni del primo ciclo di monitoraggio secondo le quali le autorità dovrebbero prendere in considerazione la creazione di un'apposita struttura attraverso la quale i Rom, Sinti e Camminanti possano essere regolarmente consultati su questioni che li riguardano.

11. ARTICOLO 16 E SEGUENTI DELLA CONVENZIONE-QUADRO⁴

⁴ L'art. 16 della Convenzione-quadro afferma che le Parti contraenti si asterranno dal prendere misure che modifichino le proporzioni della popolazione in zone geografiche abitate da persone appartenenti a minoranze nazionali, tali da pregiudicare i diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella Convenzione-quadro stessa.

L'art. 17 contiene l'impegno della Parti a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali a mantenere dei contatti al di là delle frontiere, in particolare con persone con cui hanno in comune l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa, o un patrimonio culturale.

L'art. 18 impegna le Parti a concludere, ove necessario, accordi bilaterali e multilaterali con gli Stati limitrofi per assicurare la protezione delle persone appartenenti alle minoranze nazionali interessate.

L'art. 19 contiene l'impegno delle Parti contraenti a rispettare e attuare i principi contenuti nella Convenzione-quadro.

Sintesi dei contenuti

de il

“III Rapporto dell'Italia sull'attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (ex art. 25 par. 2)”

predisposto dal Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'INTERNO

III Rapporto dell'Italia sull'attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (ex art. 25 par. 2). Anno 2009

a) Sintesi dei contenuti del Rapporto

INDICE

Parte A – Parte Generale

A.1) Premessa	pag. 2
A.2) La Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e sua attuazione nel nostro ordinamento	pag. 3
A.3) Campo di applicazione della Convenzione quadro	pag. 4
A.4) Specifiche informazioni aggiornate sulle comunità di lingua minoritaria in Italia	pag. 5

Parte B – Attuazione della Convenzione quadro

B.1) Misure adottate

Articolo 1	pag. 7
Articolo 2	pag. 8
Articolo 3	pag. 11
Articolo 4	pag. 13
Articolo 5	pag. 28
Articolo 6	pag. 29
Articolo 7	pag. 38
Articolo 8	pag. 46
Articolo 9	pag. 47
Articolo 10	pag. 52
Articolo 11	pag. 55
Articolo 12	pag. 57
Articolo 13	pag. 59

Articolo 14	pag. 60
Articolo 15	pag. 68
Articolo 16	pag. 68
Articolo 17	pag. 69
Articolo 18	pag. 69
Articolo 19	pag. 70

Parte C – Monitoraggio sull’attuazione della Convenzione quadro

C.1) Schede predisposte dal Ministero dell’Interno sulla base dei dati

forniti dalle Prefetture-UTG	pag. 71
Minoranza albanese	pag. 72
Minoranza catalana pag. 80	
Minoranza germanofona (Cimbri)	pag. 81
Minoranza croata	pag. 83
Minoranza francofona	pag. 84
Minoranza francoprovenzale	pag. 85
Minoranza friulana	pag. 89
Minoranza germanofona (Sappada)	pag. 91
Minoranza greca	pag. 92
Minoranza ladina	pag. 95
Minoranza germanofona (Mòcheni)	pag. 97
Minoranza occitana	pag. 98
Minoranza sarda	pag. 102
Minoranza slovena	pag. 104
Minoranza germanofona (Walser)	pag. 106

b) Analisi dei contenuti del Rapporto

Parte A – Parte Generale

A.1) Premessa

Descrizione del contesto normativo: Costituzione (articoli 2, 3 e 6), Statuti speciali di VDA, T-AA e F-VG, Leggi statali 482/1999 e 38/2001, tutela “internazionale” (esplicito riferimento al solo caso di parte della minoranza slovena del F-VJ): Trattato di pace, Memorandum di Londra, Trattato di Osimo), richiamo generale a normativa regionale di tutela

A.2) La Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e sua attuazione nel nostro ordinamento

(che cosa) La “CQPMN” è una Convenzione del Consiglio d'Europa (CdE), adottata il 1° febbraio 1995, ratificata dall'Italia con la L. 302/1997 e entrata in vigore il 1° marzo 1998. Ciascuno Stato che la ratifica è chiamato, tra l'altro, a presentare rapporti periodici al CdE – primo Rapporto (1999), secondo Rapporto (2004) – in base ai quali e a una visita di “follow up” il Comitato di esperti elabora le proprie Opinioni (valutazioni sullo stato dell'attuazione della CQPMN da parte dello Stato italiano). Nell'Opinione che ha fatto seguito al secondo Rapporto (2004) sono stati evidenziati i risultati raggiunti e i problemi aperti: la mancata attuazione della L. 38/2001, l'assenza di un provvedimento per Rom e Sinti, la mancata attuazione della L. 482/1999 per quanto concerne l'uso delle lingue delle minoranze nella programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo

A.3) Campo di applicazione della Convenzione quadro

Le minoranze nazionali alle quali si applica in Italia la CQPMN sono le minoranze linguistiche “storiche”⁵ (cioè di antico insediamento in parti del territorio, delimitate e individuate, dello Stato italiano), alla cui tutela è dedicata la legge 482/1999, e Rom e Sinti (almeno in parte anch'essi di antico – storico - insediamento anche se non sempre ancorati ad una specifica delimitazione territoriale). Il Comitato di esperti del CdE ha mostrato sin dall'inizio una spiccata attenzione nei confronti di rom e sinti, minoranze “storiche” non contemplate nella L. 482/1999.

A.4) Specifiche informazioni aggiornate sulle comunità di lingua minoritaria in Italia

⁵ Il linguaggio giuridico italiano non prevede altre definizioni all'infuori di *minoranza linguistica*. Nel linguaggio comune si usa con una certa frequenza l'espressione *minoranza nazionale*, allo scopo di distinguere minoranze “di serie A” da altre “di serie B”, partendo dal dato di fatto che l'Italia ha tutelato in maniera differente e in tempi diversi le minoranze linguistiche presenti nel suo territorio, tenendo conto dall'esistenza o meno, oltre frontiera, di uno stato “di riferimento”, in cui la corrispondente lingua è maggioritaria e ufficiale. L'espressione *minoranza nazionale*, introdotta nell'ordinamento italiano con la ratifica della *Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali* (appunto) del Consiglio d'Europa, con la Legge 302/1997, nei fatti si configura come sinonimo, in tutto e per tutto, di *minoranze linguistiche*. Il Comitato di esperti del Consiglio d'Europa, monitorando l'applicazione dei contenuti della Convenzione stessa, firmata e ratificata dall'Italia, si interessa non solo a germanofoni sudtirolesi, sloveni del Friuli Venezia Giulia e francofoni valdostani, ma anche a friulani, sardi, ladini (...), sinti e rom e lo stesso fa, d'altra parte, il Governo italiano, che nelle sue relazioni informative sull'applicazione delle disposizioni della medesima *Convenzione quadro* nel nostro Paese riferisce al Consiglio d'Europa circa tutte queste comunità, indipendentemente dall'esistenza o meno, oltre frontiera, di uno stato “di riferimento”.

Elencazione degli interventi previsti dalla legislazione statale (L. 482/1999 e L. 38/2001) e delle conseguenti iniziative progettuali avviate dagli enti locali. In questo quadro c'è un sintetico e generico approfondimento sugli sportelli linguistici. Si traccia un bilancio (qualificato) "ampiamente positivo". Si segnalano anche iniziative di carattere culturale (archivi linguistici, raccolta di repertori bibliografici e produzione di materiali didattici). Si dà enfasi ai rapporti tra alcune minoranze e i "Paesi d'origine" (arbëreshe-Albania, grecanici-Grecia) rafforzati con specifiche iniziative culturali.

B.1) Misure adottate

Articolo 1

La protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze forma parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo e, come tale, costituisce un settore della cooperazione internazionale.

1.1. Si ricorda la firma da parte dell'Italia alla Convenzione ONU per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziali (CERD) e la sua adesione come Stato OSCE alle relative istituzioni. Si ricorda la partecipazione agli incontri periodici tematici del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa, con una lista di appuntamenti dedicati a Rom e Sinti.

Articolo 2

Le disposizioni della presente Convenzione quadro saranno applicate secondo buona fede, in uno spirito di comprensione e di tolleranza e nel rispetto dei principi di buon vicinato, di amichevoli relazioni e di cooperazione tra gli Stati.

2.1. Si pone l'accento sulle buone relazioni con Slovenia, Austria, Albania, Croazia, Francia e Grecia e sulla crescita delle relazioni I-SLO-HR, con riferimento alla minoranza italiana.

2.2. Si sottolinea come ci sia una crescita della domanda di apprendimento dello sloveno "come lingua utile".

2.3. Si pone l'accento anche sulle iniziative di cooperazione sulla scuola e tra le scuole: cooperazione italo-slovena per introdurre lo sloveno come seconda lingua; progetti europei di formazione dei docenti (Comenius) con partecipanti da Friuli, Slovenia, Carinzia, Galles e Ladinia iniziative ministeriali come convegni e seminari; progetti didattici e promozionali nel quadro di Interreg III I-SLO.

2.4. Si citano ancora altre iniziative di cooperazione, sui temi più disparati, tra Università, enti locali e altre istituzioni.

2.5. Si focalizza infine l'attenzione sulla minoranza italiana in Slovenia e Croazia: sostegno finanziario dello Stato italiano e della Regione Friuli VG alle istituzioni della comunità e alle associazioni degli esuli.

Articolo 3

1 Ogni persona che appartiene ad una minoranza nazionale ha il diritto di scegliere liberamente se essere trattata o non trattata in quanto tale e nessuno svantaggio dovrà risultare da questa scelta o dall'esercizio dei diritti ad essa connessi.

2 Le persone appartenenti a minoranze nazionali possono esercitare individualmente ed in comunità con altre persone i diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione quadro.

3.1. Si richiamano gli artt. 2, 3 e 6 della Costituzione e il legame tra i tre principi fondamentali costituzionali⁶. Si ricorda come la delimitazione territoriale (L. 482/1999 e L. 38/2001) sia il presupposto operativo per le azioni di tutela delle minoranze e come la stessa sia “dinamica”, legata all'iniziativa delle singole comunità locali, in particolare per quanto concerne la L. 482/1999.

3.2. Si sottolinea la mancanza di “una quantificazione numerica degli appartenenti alle minoranze”, ricordando come il censimento della popolazione residente ha soltanto fini statistici/quantitativi e non rileva appartenenza etnica, linguistica o religiosa. Questo tipo specifico di rilevazione è previsto solo per le minoranze presenti nelle province autonome di Bolzano e Trento.

3.3. In merito al completamento della delimitazione territoriale della presenza della minoranza slovena secondo quanto previsto dalla L. 38/2001 – la cui mancanza era stata stigmatizzata dal Comitato di esperti del CdE nella sua seconda Opinione – si segnala

⁶ La tutela delle minoranze linguistiche è un principio costituzionale che ribadisce altri principi fondamentali della nostra Costituzione repubblicana. Per quanto concerne il legame, che possiamo così definire “confirmativo e rafforzativo”, con l'art. 2, esso si esplicita nell'affermazione del diritto all'uso della lingua, in entrambe le dimensioni nelle quali ciascuno svolge e sviluppa la propria personalità, cioè sia “come singolo” sia in relazione con gli altri, in una dimensione sociale, pubblica, collettiva. Questa dimensione è essenziale per ciò che concerne la lingua, a meno di voler ridurre il tutto al riconoscimento per il singolo individuo del diritto di parlare da solo davanti allo specchio, scrivere lettere o sms a sé medesimo e leggere soltanto ciò che esso stesso si scrive..., o di imparare a leggere e scrivere nella sua lingua solo e da solo nel chiuso della propria casa. Più in generale pare impossibile non riconoscere l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali da parte del singolo individuo nel contesto di una relazione dinamica e continua con gli altri.

l'avvenuta “predisposizione della tabella che individua i comuni” da parte del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena e la successiva approvazione della delimitazione territoriale con Decreto del presidente della Repubblica (DPR 12.09.2007 pubblicato in G.U. 27.11.2007).

Articolo 4

1 Le Parti si impegnano a garantire ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'eguaglianza di fronte alla legge e ad una eguale protezione della legge. A tal fine è vietata ogni discriminazione fondata sull'appartenenza ad una minoranza nazionale.

2 Le Parti si impegnano a adottare, se del caso, misure adeguate al fine di promuovere, in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale, una eguaglianza completa ed effettiva tra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza. A tale riguardo esse terranno in debito conto delle specifiche condizioni delle persone appartenenti a minoranze nazionali.

3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 non sono considerate come un atto di discriminazione.

4.1. Richiamo a strumenti normativi di riferimento contro le discriminazioni: “Legge Reale” (L. 654/1975), “Legge Mancino” (L. 205/1993), D.Lgs. 286/1998 e D. Lgs. 215/2003 (attuativo della Direttiva comunitaria 2000/43). Richiamo specifico all'art. 18 bis della L. 482/1999, approvato con l'art. 23 della L. 38/2003 e alla L. 205/1993.

4.2. Risposta alle osservazioni critiche contenute nella seconda Opinione relativa alla “mancanza di previsioni normative del divieto di discriminazione indiretta”, che pare limitata solo a immigrati e stranieri, alla “scarsa attuazione pratica degli strumenti di tutela antidiscriminatoria” con attenzione specifica per l'attività dell'UNAR (ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) e alla situazione giuridica e sociale delle popolazioni rom.

Articolo 5

1 Le Parti si impegnano a promuovere le condizioni tali da consentire alle persone che appartengono a minoranze nazionali di conservare e sviluppare la loro cultura e di preservare gli elementi essenziali della loro identità, quali la religione, la lingua, le tradizioni ed il patrimonio culturale.

2 Fatte salve le misure adottate nell'ambito di una politica generale d'integrazione, le parti si astengono da ogni politica o prassi mirante all'assimilazione di persone appartenenti a minoranze nazionali contro la loro volontà e proteggono queste persone contro ogni azione volta a tale assimilazione.

5.1. Si segnalano le iniziative di carattere culturale di valorizzazione delle lingue e delle culture delle minoranze linguistiche (convegni, feste popolari, festival, premi letterari,

mostre sulle tradizioni, musei etnografici) con una certa enfasi su alcune iniziative delle minoranze albanesi in Calabria e Sicilia.

Articolo 6

1 Le Parti incoraggeranno lo spirito di tolleranza ed un dialogo interculturale, ed adotteranno misure effettive per promuovere il rispetto e la comprensione reciproca nonché la cooperazione tra tutte le persone che vivono sul loro territorio, a prescindere dalla loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, in particolare nei settori dell'educazione, della cultura e dei mezzi di informazione.

2 Le Parti si impegnano ad adottare ogni misura appropriata per proteggere le persone che potrebbero essere vittime di minacce o di atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione della loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa.

6.1. Si segnalano le previsioni contenute in alcuni provvedimenti legislativi nei settori educativo, culturale e della comunicazione nonché le più recenti Leggi regionali dedicate alla tutela delle minoranze linguistiche, di cui vengono sinteticamente illustrati alcuni contenuti salienti.

6.2. Si sottolinea come le LL.RR. del Friuli VG 26/2007 e 29/2007 contengano disposizioni volte alla collaborazione tra le diverse minoranze linguistiche presenti in regione (friulani, sloveni e germanici), con altre comunità (i friulani in Veneto, i ladini in Veneto e Trentino-Alto Adige, i romanci di Svizzera) e con le istituzioni slovene in Slovenia.

6.3. Per quanto riguarda la LR 29/2007 il Rapporto affronta anche le modifiche da essa subite in seguito alla Sentenza 159/2009 della Corte costituzionale, sottolinea come per la legge medesima l'apprendimento e l'insegnamento della lingua friulana rientrino in un percorso educativo plurilingue e costituiscano parte integrante della formazione della cittadinanza europea consapevole.

Articolo 7

Le Parti si preoccuperanno di assicurare ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il rispetto dei diritti alla libertà di riunione pacifica ed alla libertà di associazione, alla libertà di espressione ed alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

7.1. Le libertà fondamentali citate all'art. 7 sono riconosciute dagli artt.17, 18, 19 e 20 della Costituzione. La legislazione regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche prevede forme di valorizzazione e sostegno dell'associazionismo delle

minoranze linguistiche.

7.2. Si sottolinea come molte realtà associative e istituzionali aderiscono al CONFEMILI (Comitato nazionale federativo minoranze linguistiche) e all'EBLUL (*European Bureau for Lesser Used Languages* – Ufficio europeo per le lingue meno diffuse)⁷

7.3. Molte entità espressione delle comunità germanofone aderiscono al Comitato unitario delle isole linguistiche germaniche. Si segnala anche il contatto in essere tra alcune realtà associative e la FUEV/FUEN (*Federal Union of European Nationalities* – Unione federale delle nazionalità/dei gruppi etnici d'Europa).

7.4. Il Rapporto presenta un quadro più o meno organico delle realtà associative e delle istituzioni culturali delle singole minoranze. Per quanto riguarda la realtà delle minoranze linguistiche della nostra regione si rileva una certa imprecisione per ciò che concerne soprattutto le associazioni e istituzioni espressione delle minoranze linguistiche friulana e germanica.

Articolo 8

Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di manifestare la sua religione o le sue convinzioni, nonché il diritto di creare delle istituzioni religiose, organizzazioni e associazioni.

8.1. Il Rapporto ricorda che laicità e libertà religiosa rientrano tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano e segnala che la maggior parte delle minoranze in Italia professano la religione cattolica, ad eccezione di alcuni gruppi francofoni e occitani di fede valdese.

8.2. I riti religiosi sono prevalentemente officiati nella lingua maggioritaria, a parte – in generale – alcuni casi sporadici in occasione di festività solenni, qualche esperienza per così dire “sperimentale” e alcuni canti tradizionali.

8.3. Si segnala anche la particolarità degli albanesi di Abruzzo, Calabria e Sicilia, che sono cattolici di rito bizantino.

Articolo 9

⁷ L'Eblul è stato sciolto all'inizio del 2010.

1 *Le Parti si impegnano a riconoscere che il diritto alla libertà di espressione di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee nella lingua minoritaria, senza ingerenza delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiere. Nell'accesso ai mezzi di comunicazione di massa, le Parti si preoccuperanno, nel quadro del loro sistema legislativo, affinché le persone appartenenti ad una minoranza nazionale non siano discriminate.*

2 *Il paragrafo 1 non impedisce alle Parti di sottoporre ad un regime di autorizzazione, non discriminatorio e fondato su criteri obiettivi, le emittenti radiofoniche e televisive o le imprese cinematografiche.*

3 *Le Parti non frapportano impedimenti alla fondazione o all'uso di mezzi di stampa da parte di persone appartenenti a minoranze nazionali. Nell'ambito legale delle emittenti radiofoniche e televisive esse concederanno, alle persone che appartengono alle minoranze nazionali in tutta la misura possibile ed in*

considerazione delle disposizioni del primo paragrafo, la possibilità di creare e di utilizzare propri mezzi di informazione.

4 *Nell'ambito del loro sistema legislativo, le Parti adotteranno adeguati provvedimenti per facilitare l'accesso delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali ai mezzi di informazione in vista di promuovere la tolleranza e di consentire il pluralismo culturale.*

9.1. Si ricorda quanto sancito, a questo riguardo, quanto sancito dall'articolo 21 della Costituzione.

9.2. Il rapporto a questo riguardo riferisce della situazione dell'uso e della presenza delle lingue minoritarie nel servizio pubblico radiotelevisivo e nella stampa.

9.3. L'attenzione viene focalizzata in apertura sull'uso e sulla presenza nel servizio radiotelevisivo pubblico delle lingue di alcune minoranze (francofoni della Valle d'Aosta, germanofoni e ladini della provincia di Bolzano e sloveni delle province di Gorizia e Trieste), la cui tutela è garantita principalmente per effetto di accordi internazionali.

9.4. A questo riguardo si fa riferimento alla Legge 103/1975 (riforma del servizio pubblico radiotelevisivo), il cui art. 19 prevede l'obbligo della Società concessionaria (Rai) “*ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia*”. Il medesimo articolo stabilisce inoltre che la RAI è tenuta ad installare “*le reti trasmettenti nelle zone di confine bilingui per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti*”, mentre il successivo art. 20 disciplina le modalità di regolazione delle trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano e di quelle in lingua slovena.

9.5. Viene segnalata in particolare la programmazione radiofonica e televisiva in sloveno della cosiddetta Rai3bis, basata su una convenzione triennale (scaduta lo scorso 31 dicembre) tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Rai. Alla radio ciò comporta l'emissione di 4517 ore di programmi radiofonici all'anno e un'edizione al giorno del telegiornale e programmi televisivi settimanali per un totale di 208 ore all'anno (la cui diffusione è però limitata alle province di Trieste e Gorizia).

9.6. Più avanti, a questo riguardo, si precisa come in risposta alla specifica sollecitazione contenuta nella seconda Opinione sull'Italia del Consiglio d'Europa l'estensione della programmazione in sloveno alla comunità linguistica presente in provincia di Udine è stata inserita nel Contratto di servizio approvato dal Ministero delle comunicazioni per il periodo 2007-2009, ma omette di segnalare che detta previsione non ha avuto ad oggi alcun effetto concreto, segnalando esplicitamente che ciò sarà possibile solo attraverso il digitale terrestre.

9.7. Si ricordano anche la "Legge Gasparri" (L. 112/2004), con le sue generiche disposizioni che riguardano la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale anche a livello locale, e il D.Lgl. 177/2005 ("*Testo unico della radiotelevisione*"), che all'articolo 8 indica i principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva, riservando alle Regioni un terzo della capacità trasmissiva determinata con il piano di assegnazione per la diffusione televisiva su frequenze terrestri.

9.8. Nella seconda Opinione sull'Italia del CdE si stigmatizzava altresì la mancata attuazione dell'articolo 12 della L. 482/1999 e del DPR 345/2001 circa la presenza e l'uso delle lingue delle minoranze nella programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo. La situazione, quattro anni dopo, non è cambiata, tuttavia il Rapporto ministeriale "glissa" sull'argomento, segnalando il dato positivo dell'iniziativa assunta dalle Regioni Friuli VG e Sardegna, che hanno sottoscritto con la Rai apposite convenzioni per la realizzazione, rispettivamente, di trasmissioni radiofoniche e televisive in friulano e di trasmissioni radiofoniche in sardo.

Articolo 10

1 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare liberamente e senza impedimenti la sua lingua minoritaria in privato e in pubblico, oralmente e per iscritto.

2 Nelle zone geografiche dove persone appartenenti a minoranze nazionali sono insediate per tradizione o in numero sostanziale, qualora tali persone ne facciano richiesta, e sempre che la richiesta corrisponda ad una effettiva esigenza, le Parti faranno in modo di realizzare, per quanto possibile, le condizioni che consentano di utilizzare la lingua minoritaria nelle relazioni tra queste persone e le autorità amministrative.

3 Le Parti si impegnano a garantire il diritto di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale di essere informata, nel più breve termine, e in una lingua che a lei è comprensibile, dei motivi del suo arresto, della natura e della causa dell'accusa che gli viene rivolta, nonché di difendersi in questa lingua, se del caso con l'assistenza gratuita di un interprete.

10.1. Il Rapporto richiama l'articolo 9 della L. 482/1999 sull'uso delle lingue minoritarie negli uffici della P.A., l'art. 109 del c.p.p. che garantisce l'uso delle lingue medesime nel

procedimento penale e la possibilità di utilizzo delle stesse davanti al giudice di pace.

10.2. Sono richiamate anche altre previsioni della L. 482/1999 riguardanti l'uso pubblico delle lingue delle minoranze (artt. 7 e 8), si cita lo stanziamento dei fondi a valere sugli artt. 9 e 15 della L. 482/1999 per il 2008 e si segnala qualche esempio di intervento finanziato e realizzato in attuazione della Legge stessa, segnalando altresì le modalità di erogazione delle risorse sia agli enti locali che alle amministrazioni decentrate statali e lo specifico rapporto in essere con la Regione Friuli VG ai sensi del D. Lgs. 223/2002.

10.3. Il Rapporto presenta anche lo Sportello unico statale per gli sloveni istituito presso la sede della Prefettura di Trieste in attuazione della L. 38/2001, art. 8 c. 4, segnalando altresì le “opportune intese” tra Ministero degli Affari regionali e enti locali.

10.4. Si segnala infine la riduzione delle risorse destinate, ai sensi della L.38/2001, alle attività culturali della minoranza slovena.

Articolo 11

1 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare i suoi nomi e il suo cognome (patronimico) nella lingua minoritaria nonché il suo diritto al loro riconoscimento ufficiale, secondo le modalità previste dall'ordinamento di dette parti.

2 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di esporre al pubblico, nella sua lingua minoritaria, insegne, scritte ed altre informazioni di carattere privato.

3 Nelle regioni tradizionalmente abitate da un numero sostanziale di persone appartenenti ad una minoranza nazionale, le Parti, nell'ambito quadro del loro sistema legislativo, compresi, se del caso, accordi con altri Stati, faranno ogni sforzo, in considerazione delle loro specifiche condizioni, per affiggere anche nella lingua minoritaria le denominazioni tradizionali locali, i nomi delle strade e le altre indicazioni topografiche destinate al pubblico, qualora vi sia una sufficiente domanda per tali indicazioni.

11.1. In ordine al comma 1 di questo articolo il Rapporto richiama le previsioni degli articoli 11 e 7, rispettivamente, delle Leggi 482/1999 e 38/2001. Entrambe riguardano il ripristino del nome e cognome originari nella lingua propria dei cittadini appartenenti alle minoranze. La seconda, circoscritta alla minoranza slovena, è più dettagliata, in quanto riconosce ai cittadini il diritto di avere nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena in tutti gli atti pubblici e la possibilità di ottenere il cambiamento del proprio cognome italianizzato nel corrispondente nome in lingua

slovena o in quello, sempre in lingua slovena, abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali. A questo riguardo è segnalata l'avvenuta emanazione di un apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione recante l'approvazione delle regole tecniche dei caratteri diacritici contenuti in alfabeti con caratteri latini presenti nel nome e cognome dei cittadini italiani.

11.2. Per ciò che concerne indicazioni pubbliche, segnaletica e cartellonistica toponomastica si rileva che parte delle risorse messe a disposizione dalle Leggi 482/1999 e 38/2001 (in realtà si tratta solo di fondi della L. 482/1999) è utilizzata proprio per la realizzazione di interventi del genere.

11.3. Per quanto attiene la L. 38/2001 la tipologia di azione è disciplinata dall'art.10, per la cui attuazione è stato necessario attendere l'emanazione di un decreto del Presidente della Giunta regionale del Friuli VG (avvenuta il 18 dicembre 2008) recante l'individuazione di comuni, frazioni, località e enti in cui l'uso della lingua slovena è previsto in aggiunta all'italiano, su proposta del Comitato istituzionale paritetico, sentiti gli enti interessati⁸.

11.4. Il Rapporto segnala che nel decreto è riconosciuta *“l'opportunità che l'attuazione prevista dall'art. 10 avvenga nel rispetto delle diverse sensibilità presenti sul territorio”* ed è inserito nell'elenco anche il comune di Tarvisio *“a condizione che venga assicurata la parità di trattamento degli altri gruppi linguistici ivi presenti, vale a dire italiano e tedesco”*. [A questo riguardo va segnalato come il Rapporto ometta di segnalare anche il gruppo linguistico friulano, anch'esso presente a Tarvisio].

11.5. Il Rapporto specifica che *“Con questo atto, che è stato integrato con successivo decreto in data 31 dicembre 2008, con l'inserimento della Provincia di Trieste e del Comune di Ronchi dei Legionari, è stata data piena attuazione alla disposizione dell'art. 10 della legge 38/2201”*. Più precisamente si è definito il territorio in cui realizzare il cosiddetto *“bilinguismo visivo”*, ma non sono ancora stati messi concretamente a disposizione i fondi per la realizzazione della segnaletica (intervento finanziato solo con i fondi della L. 482/1999, come poco sopra ricordato).

⁸ Hanno fatto seguito altri due Decreti del Presidente della Regione

Articolo 12

1 Le Parti adotteranno, se del caso, misure nel settore dell'istruzione e della ricerca per promuovere la conoscenza della cultura, della storia, della lingua e della religione, delle loro minoranze nazionali e della maggioranza.

2 In questo contesto, le Parti forniranno in particolare adeguate opportunità di formazione per gli insegnanti nonché per quanto attiene all'accesso ai testi scolastici, e faciliteranno i contatti tra studenti ed insegnanti di comunità diverse.

3 Le Parti s'impegnano a promuovere l'eguaglianza di opportunità per le persone appartenenti alle minoranze nazionali per quanto attiene all'accesso all'istruzione a tutti i livelli.

12.1. Il Rapporto presenta la “*puntuale disciplina con riguardo alla scuola*” dettata dalle Leggi 482/1999 e 38/2001.

12.2. Per la L. 482/1999 si precisa che esistono “*due livelli di intervento*”: quello del MIUR e quello delle singole istituzioni scolastiche e che l'art. 5 dispone che il Ministero con propri decreti indichi i criteri generali per l'attuazione delle misure necessarie all'insegnamento e all'uso delle lingue delle minoranze (come previsto all'art. 4 della Legge medesima) e possa promuovere e realizzare progetti nazionali o locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali delle minoranze stesse (omettendo però il fatto che ad oggi non ci sono ancora i decreti previsti).

12.3. I progetti attuati in questi anni, con il finanziamento statale, rientrano in questo quadro.

12.4. Il Rapporto specifica modalità e priorità seguite per realizzare le iniziative e finanziarle, presenta quali sono le competenze da raggiungere secondo gli obiettivi formativi prefissati (padronanza della lingua minoritaria e conoscenze storico-culturali relative alla comunità minoritaria) e segnala che “*tutte le minoranze linguistiche hanno avuto la possibilità di accedere ed usufruire delle opportunità offerte dalla legge*” in questo campo.

12.5. Si fa riferimento alle più recenti circolari ministeriali (soprattutto la 64/2008) dedicate a questo tipo di progetti, sottolineando la rilevanza attribuita al metodo CLIL, alla formazione dei docenti e alla produzione di materiali didattici trasferibili.

12.6. Il Rapporto dà enfasi alla ricostituzione di un apposito Gruppo di lavoro interdisciplinare chiamato a individuare criteri e priorità d'intervento per l'attuazione degli articoli 4 e 5 della L. 482/1999.

12.7. Una rilevanza specifica è attribuita alle misure adottate dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel settore della formazione degli insegnanti, tra cui:

- l'istituzione dall'ottobre 2005 di un Tavolo di coordinamento interistituzionale tra Regione, Province ed il Consorzio Universitario del Friuli e la costituzione di un *Gruppo tecnico di coordinamento regionale*;
- attivazione del Progetto S.P.S. per lo studio del profilo professionale del docente, con particolare riguardo alle conoscenze nel settore delle lingue minoritarie e del plurilinguismo, attraverso un percorso di ricerca e sperimentazione;
- partecipazione dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia al Progetto di Ricerca Europeo Comenius 2.1 "INFO - Individuazione degli elementi di qualità della formazione dei docenti di lingua minoritaria in aree plurilingui" con specifiche azioni di ricerca e sperimentazione di un corso di formazione per i docenti di lingue minoritarie, corrispondente alle esigenze educative delle aree in oggetto;
- promozione e realizzazione di interventi formativi rivolti ai docenti delle scuole del 1° e 2° ciclo della Regione mediante costituzione di reti provinciali di scuole con coordinamento diretto dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia.

Articolo 13

1 *Nell'ambito del loro sistema d'istruzione le Parti riconoscono alle persone appartenenti ad una minoranza nazionale il diritto di creare e di gestire i propri istituti privati d'insegnamento e di formazione.*

2 *L'esercizio di questo diritto non comporta alcun obbligo finanziario per le Parti.*

13.1. Premesso che il sistema scolastico italiano non preclude agli appartenenti alle minoranze linguistiche la possibilità di creare e di gestire propri istituti privati di istruzione, è ricordata a questo proposito l'unica effettiva esperienza del genere: la scuola bilingue sloveno/italiano (materna, primaria e ora anche secondaria di primo grado) gestita dall'Istituto per l'istruzione di San Pietro al Natisono in provincia di Udine, riconosciuta come statale in seguito all'entrata in vigore della legge 38/2001.

Articolo 14

1 *Le Parti s'impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'apprendimento della sua lingua minoritaria.*

2 *Nelle aree geografiche dove persone appartenenti a minoranze nazionali sono insediati rilevante o tradizionale, se esiste una sufficiente domanda, le Parti si sforzeranno di assicurare, in quanto possibile e nel quadro del loro sistema educativo, che le persone appartenenti a queste minoranze abbiano la possibilità di apprendere la lingua minoritaria o di ricevere un insegnamento in questa lingua.*

3 Il paragrafo 2 del presente articolo sarà messo in opera senza pregiudizio dell'apprendimento della lingua ufficiale o dell'insegnamento in detta lingua.

14.1. In ordine a questo articolo si afferma in primo luogo che *“il diritto all'apprendimento della lingua minoritaria è garantito nel nostro Paese a tutti gli appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla normativa vigente”*.

14.2. Si richiamano successivamente le previsioni dell'art.4 della L. 482/1999 riguardanti uso e insegnamento delle lingue minoritarie.

14.3. Si ricorda inoltre che il Comitato consultivo del Consiglio d'Europa nella sua seconda Opinione ha espresso la preoccupazione che i contrasti interpretativi dei commi 1 e 2 del citato art. 4 sulla obbligatorietà o meno dell'insegnamento della lingua minoritaria, nell'ambito dell'autonomia scolastica, potessero ostacolare lo sviluppo di iniziative in tale settore.

14.4. A questa osservazione il Rapporto risponde in maniera evasiva, evidenziando soltanto che *“è stato ricostituito presso il MIUR il Gruppo di lavoro per le minoranze”*, già citato in riferimento all'art. 12 della Convenzione, *“al fine di conferire priorità alle istituzioni scolastiche che intendono perseguire, pur nell'ambito della loro autonomia, l'organizzazione didattica dell'insegnamento della lingua di minoranza, garantendo ad ogni minoranza il proprio spazio di espressione ed obiettivi didattici comuni”*.

14.5. Si collega questa iniziativa con i numeri riferiti alle richieste di insegnamento della lingua minoritaria espresse dalle famiglie nella regione Friuli VG in occasione delle iscrizioni scolastiche di gennaio 2008 (29.537 alunni richiedenti, così distribuiti: 25.471 in Provincia di Udine, 1.256 in Provincia di Gorizia e 2.810 in provincia di Pordenone).

14.6. Si segnala che *“nelle scuole di tale Regione ha registrato, nell'anno scolastico 2008/2009, un trend positivo e costante sia rispetto alle richieste delle famiglie, che rispetto allo stato di autonomia delle istituzioni scolastiche nell'attivazione di progetti in lingua friulana”*, marcando come questo risultato sia dovuto *“anche ai finanziamenti provenienti da altre fonti (Regione, province, comuni e soggetti privati) nonché all'attività formazione dei docenti affidata all'Università di Udine e ad Associazioni private competenti in tale settore”*.

14.7. Si riporta l'apprezzamento del Comitato Consultivo del Consiglio d'Europa (nella seconda Opinione) in merito alle misure previste dalla legge 482/99 volte a promuovere lo studio delle lingue e delle tradizioni culturali delle minoranze linguistiche storiche ed il riconoscimento da parte sua della *“validità dei progetti destinati alla scuola materna, elementare e*

media, auspicando una prosecuzione ed un rafforzamento di tale attività” e si segnala il fatto che il MIUR, utilizzando le risorse messe a disposizione dalla L. 482/1999, ha continuato a realizzare negli ultimi tre anni diversi progetti finalizzati a sostenere le scuole dove sono presenti tali realtà.

14.8. Su un altro punto sollevato dal Comitato (la richiesta di una maggiore flessibilità delle procedure finanziarie di accreditamento dei fondi di cui alla legge 482/1999), si replica che non sembra possibile aderire a quanto richiesto, *“attesa la rigidità procedurale del sistema di bilancio italiano volta ad assicurare la più ampia trasparenza delle condotte, il rispetto delle competenze e delle forme di controllo”*, aggiungendo che non è stato possibile assicurare, per il corrente esercizio finanziario, un incremento delle risorse.

14.9. Si sottolinea come in alcune regioni (Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Trentino-Alto Adige) esistano legislazioni ad hoc (in una situazione assai differenziata rispetto al grado di autonomie e alle competenze specifiche in questo settore) che integrano sensibilmente i finanziamenti centrali a favore delle minoranze.

14.10. Gli sloveni del Friuli Venezia Giulia hanno il diritto a scuole proprie, come previsto dagli articoli 12-14 della legge 38/2001. L'Ufficio scolastico regionale ha istituito, con decreto del Direttore Generale del Friuli Venezia Giulia del 29 ottobre 2002, l'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena (Ufficio IV), a cui è affidata la gestione giuridica ed amministrativa del personale delle scuole statali con insegnamento della lingua slovena nelle province di Trieste (cinque Direzioni didattiche, cinque scuole secondarie di 1° grado, quattro istituti secondari di 2° grado) e Gorizia (una Direzione didattica, un Istituto comprensivo, una scuola secondaria di 1° grado e due Istituti secondari di 2° grado) ed in collaborazione con l'Ufficio provinciale di Udine, dell'Istituto comprensivo con insegnamento bilingue sloveno-italiano di S. Pietro al Natisone.

14.11. In particolare, l'Ufficio si occupa di istituzioni scolastiche, organici del personale ed atti di gestione non attribuiti alle istituzioni autonome, formazione ed aggiornamento del personale, compilazione, traduzione e stampa di libri di testo, esami di Stato, problematiche giovanili. Inoltre, l'Ufficio funge da segreteria alla Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, istituita ai sensi dell'art. 13, comma 4 della citata L. 38/2001.

14.12. Il Rapporto ministeriale si sofferma proprio sulla realtà della regione Friuli Venezia Giulia, in cui sono state intraprese numerose iniziative per dare attuazione a quanto previsto dalla legge 482/1999 e, soprattutto, dalla L. 38/2001.

14.13. Una prima azione, che fa seguito al Verbale di intesa tra la Repubblica Italiana e la

Repubblica di Slovenia in materia di istruzione, sottoscritto in data 25 maggio 1995 a Lubiana, consiste nella collaborazione avviata per la realizzazione di iniziative nel settore della formazione e aggiornamento del personale docente, traduzione di libri di testo e promozione di viaggi di istruzione.

14.14. Si segnala inoltre che devono essere ancora stabilite le competenze della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena (prevista dall'art. 13, comma 3).

14.15. Si citano anche i "campus transfrontalieri" tra studenti delle scuole secondarie che hanno coinvolto ragazzi del Friuli Venezia Giulia, della Slovenia, dell'Austria e dell'Ungheria e si segnalano l'avvenuto completamento della procedura di statalizzazione dell'istituto scolastico bilingue di San Pietro al Natissone, nonché (come evidenziato dal Comitato paritetico previsto dalla L. 38/2001) la mancata istituzione della sezione slovena del Conservatorio di musica Giuseppe Tartini di Trieste e l'assenza di disposizioni specifiche per le scuole con lingua di insegnamento slovena nella riforma generale recentemente adottata dal Parlamento, evidenziando però che il Ministro competente in sede di dibattito parlamentare, ha accolto un ordine del giorno che impegna il Governo a tenere in considerazione le esigenze di tali scuole.

14.16. Per quanto concerne la minoranza linguistica friulana si segnalano alcune iniziative progettuali in corso di realizzazione nelle scuole del Friuli (il progetto *Aghis* che mette in rete diversi istituti scolastici della regione e prevede collaborazioni con scuole di altre realtà di minoranza; la rete Sentieri, *trois, putice, stezice, schtaiglan, staigelan, stazice, weg* che riguarda le minoranze friulana, slovena e germanica e le corrispondenti lingue, con un'attenzione specifica anche nei confronti delle varietà locali più arcaicizzanti; il programma "*Le piccole stelle del carro minore*" che coinvolge sia friulani sia walser, grecanici e arberëshe; il progetto "*Il sogno di una cosa/Il sium di une robe*", iniziativa di promozione della lettura in lingua friulana in alcune scuole medie del Friuli).

Articolo 15

Le Parti si impegnano a creare le condizioni necessarie alla partecipazione effettiva delle persone appartenenti a minoranze nazionali alla vita culturale, sociale ed economica, nonché agli affari pubblici, in particolare a quelli che li concernano.

15.1. Su questo punto il Rapporto rimanda alle indicazioni riferite all'art. 7 della Convenzione.

Articolo 16

Le Parti si asterranno dal prendere misure che modificano le proporzioni della popolazione in zone geografiche abitate da persone appartenenti a minoranze nazionali, tali da pregiudicare i diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione quadro.

16.2. A questo riguardo è precisato che nell'ordinamento italiano le modifiche territoriali avvengono attraverso un procedimento complesso con vari livelli di competenza (secondo quanto previsto dagli articoli 132 e 133 della Costituzione), sentite in ogni caso le popolazioni interessate attraverso una consultazione di tipo referendario - ciò vale anche all'interno di ogni singola regione (ogni Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni) – e che non sono stati adottati provvedimenti normativi intesi a modificare le proporzioni della popolazione in zone geografiche abitate da persone appartenenti a minoranze linguistiche storiche.

16.3. Si ricorda che, semmai, si registrano di recente istanze di cambiamento provenienti da alcune minoranze del nostro Paese.

16.4. A questo riguardo si richiama la richiesta di aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige dei comuni storici ladini Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia facenti parte attualmente della Regione Veneto.

Articolo 17

1 Le Parti si impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di stabilire e mantenere, liberamente e pacificamente, dei contatti al di là delle frontiere con delle persone che soggiornano regolarmente in altri Stati, in particolare con persone con cui hanno in comune l'identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, o un patrimonio culturale.

2 Le Parti si impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare ai lavori di organizzazioni non governative sia a livello nazionale che internazionale.

Articolo 18

1 Le Parti si sforzeranno di concludere, ove necessario, accordi bilaterali e multilaterali con altri Stati, in particolare con gli Stati limitrofi, per assicurare la protezione delle persone appartenenti alle minoranze nazionali interessate.

2 Se del caso, le Parti prenderanno delle misure adatte ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera.

17.1. Per quanto concerne questi due articoli della Convenzione, che sono aggregati nel

Rapporto, si rinvia a quanto rappresentato con riferimento all'art. 2.

Articolo 19

Le Parti si impegnano a rispettare ed attuare i principi contenuti nella presente Convenzione quadro, apportandovi, unicamente, le limitazioni, restrizioni o deroghe previste negli strumenti giuridici internazionali, in particolare nella Convenzione per la protezione dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali e relativi Protocolli, nella misura in cui attengono ai diritti e alla libertà che scaturiscono da detti principi.

19.1. In ordine al contenuto di questa disposizione, il Rapporto rinvia a quanto già rappresentato, in particolare nella premessa.

19.2. Si cita poi il monitoraggio effettuato in occasione del presente Rapporto, con la collaborazione delle Prefetture delle province in cui insistono le minoranze, segnalando in generale l'attività degli sportelli linguistici.

Parte C – Monitoraggio sull'attuazione della Convenzione Quadro

C.1) Schede predisposte dal Ministero dell'Interno sulla base dei dati forniti dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo.

Le schede riferite al Friuli Venezia Giulia sono riportate in separato documento (nel caso qui di seguito).

III Rapporto dell'Italia sull'attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali

(2009)

Schede predisposte dal Ministero dell'Interno sulla base dei dati forniti dalle Prefetture – UTG

Introduzione

Per quanto concerne le minoranze linguistiche del Friuli VG, le schede disponibili (in generale, con riferimento non solo al territorio regionale) sono in tutto otto: tre per la minoranza friulana di cui una riguardante congiuntamente i comuni di Portogruaro e di San Michele al Tagliamento (Ve); una per la minoranza germanofona, che si riferisce al comune di Sappada (Bl); quattro per la minoranza slovena, riguardanti i comuni di Cividale, San Pietro al Natisone, Gorizia e Trieste.

Per ciascuna area geografica di insediamento la scheda prende in esame la realtà della minoranza da diversi punti di vista:

- 1) uso delle lingue minoritarie nei pubblici uffici e nelle scuole;
- 2) presenza delle lingue nei media;
- 3) infrastrutture e servizi sociali di interesse delle minoranze;
- 4) iniziative culturali;
- 5) “altro”.

Le schede

MINORANZA FRIULANA

1) Comuni di Portogruaro e S. Michele al Tagliamento (VE)

- **uso della lingua nei pubblici uffici e nelle scuole:** sportello linguistico in fase di attivazione
- **media:** nessuna segnalazione
- **infrastrutture e servizi sociali di interesse delle minoranze:** cartelli segnaletici con l'indicazione in friulano di siti e località di valore storico e naturalistico
- **iniziative culturali:** realtà associativa locale attiva in campo culturale e editoriale e amministrazione comunale impegnata nella progettazione di iniziative con il sostegno statale
- **altro:** nessuna segnalazione

2) Provincia di Pordenone

- **uso della lingua nei pubblici uffici e nelle scuole:** corsi di “lingua e cultura” per i dipendenti degli enti locali del territorio promossi dalla Provincia; in alcune scuole attività didattica “volta ad effettuare studi e ricerche sulla realtà storica, culturale e linguistica e sulle tradizioni friulane”; traduzione in friulano di atti ufficiali in alcuni enti locali
- **media:** si segnalano alcune pubblicazioni della SFF e alcuni programmi radiofonici e televisivi in friulano diffusi rispettivamente da Radio Voce nel Deserto e TelePordenone
- **infrastrutture e servizi sociali di interesse delle minoranze:** sezione del sito web della Provincia denominata “Sportello linguistico friulano” con notizie su iniziative in friulano e con la messa a disposizione di videonotiziari istituzionali in friulano; collocazione di cartellonistica stradale bilingue
- **iniziative culturali:** iniziative degli enti locali e di diverse associazioni per la diffusione della lingua e della cultura friulana, nonché progetti con le medesime finalità proposti dalle istituzioni scolastiche (si menzionano cinque progetti presentati per l'a.a. 2008/2009)
- **altro:** nessuna segnalazione

3) Comune di Valvasone (Pn)

- **uso della lingua nei pubblici uffici e nelle scuole:** è attivo lo sportello linguistico che opera sia con traduzioni in friulano di atti amministrativi sia attraverso la realizzazione di materiale informativo per i cittadini sia con la diffusione di informazioni su storia, cultura e tradizioni attraverso strumenti informativi bilingui.
- **media:** nessuna segnalazione
- **infrastrutture e servizi sociali di interesse delle minoranze:** nessuna segnalazione
- **iniziative culturali:** nessuna segnalazione
- **altro:** nessuna segnalazione

MINORANZA GERMANOFONA

1) Comune di Sappada (BL)

- **uso della lingua nei pubblici uffici e nelle scuole:** attivazione dello sportello linguistico e corsi di formazione nella lingua minoritaria per personale docente e per adulti
- **media:** stampa pubblicazioni in lingua minoritaria
- **infrastrutture e servizi sociali di interesse delle minoranze:** sito web bilingue e cartellonistica e segnaletica stradale bilingue
- **iniziative culturali:** realizzazione di manuale di uso pratico di lettura e scrittura nella lingua minoritaria
- **altro:** in corso di realizzazione dvd “Pimpa” in sappadino

MINORANZA SLOVENA

1) Comune di San Pietro al Natisone (UD)

- **uso della lingua nei pubblici uffici e nelle scuole:** scuola bilingue di S. Pietro (materna e elementare); carta d'identità bilingue; personale in Comune con competenze in lingua slovena
- **media:** due periodici bilingui (il settimanale Novi Matajur e il quindicinale Dom)
- **infrastrutture e servizi sociali di interesse delle minoranze:** presenti circoli e associazioni culturali
- **iniziative culturali:** diverse manifestazioni culturali nel corso dell'anno (festival della canzone della Benecja; concorsi di letteratura nei dialetti sloveni locali per adulti e per ragazzi promossi da Comune e Centro studi Nediža; cori in lingua per le manifestazioni religiose; rievocazione dell'Arengo della Slavia
- **altro:** nessuna segnalazione

1) Comune di Cividale del Friuli (UD)

- **uso della lingua nei pubblici uffici e nelle scuole:** nessuna segnalazione
- **media:** nessuna segnalazione
- **infrastrutture e servizi sociali di interesse delle minoranze:** nessuna segnalazione
- **iniziative culturali:** Dan Emigranta
- **altro:** nessuna segnalazione

3) Comune di Gorizia/Provincia di Gorizia (GO)

- **uso della lingua nei pubblici uffici e nelle scuole:** ufficio per la minoranza slovena presso la Prefettura
- **media:** Rai 3 Bis slovena (radio e tv)
- **infrastrutture e servizi sociali di interesse delle minoranze:** in corso di conclusione l'iter per la restituzione di Palazzo Fagiani ad istituzioni culturali di lingua slovena e di lingua italiana; cartellonistica e segnaletica bi-plurilingue e bi-pluri-linguismo visivo
- **iniziative culturali:** impianto per traduzione simultanea e sportello linguistico (sloveno e friulano); cartellonistica e segnaletica istituzionale (Uffici della Provincia, strade provinciali, scuole della Provincia)
- **altro:** nessuna segnalazione

4) Comune e Provincia di Trieste (TS)

- **uso della lingua nei pubblici uffici e nelle scuole:** Sportello unico (Questura, Prefettura, INPS, INAIL, INPDAP)
- **media:** Rai 3 Bis slovena (radio e tv)
- **infrastrutture e servizi sociali di interesse delle minoranze:** nessuna segnalazione
- **iniziative culturali:** nessuna segnalazione
- **altro:** “campus transfrontalieri” (I, SLO, A, H); borse di studio della repubblica di Slovenia per insegnanti delle scuole con lo sloveno lingua di insegnamento in Italia.



Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali

(minoranze linguistiche storiche friulana, slovena e germanica)

Report su attuazione periodo 2005-2009

(III ciclo di monitoraggio)

Contenuti del report: 0. Generalità; 1. Il quadro normativo e istituzionale; 2. Uguaglianza e lotta alla discriminazione (articolo 4 della Convenzione-quadro); 3. Mantenimento e sviluppo della cultura e dell'identità delle persone che fanno parte di minoranze nazionali (articolo 5 Convenzione-quadro); 4. Promozione della tolleranza/dialogo interculturale/relazioni tra comunità (articolo 6 Convenzione-quadro); 5. Religione (articolo 8 Convenzione-quadro); 6. Media (articolo 9 Convenzione-quadro); 7. Uso pubblico delle lingue minoritarie (articoli 10-11 Convenzione-quadro); 8. Istruzione (articoli 12-14 Convenzione-quadro); 9. Partecipazione (articolo 15 Convenzione-quadro).

0) GENERALITA'

- 0.1. Con il Decreto Legislativo 223/2002 'Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione' sono state tra l'altro demandate alla Regione tutte le funzioni amministrative connesse a quanto previsto dagli articoli 9 e 15 della L. 482/99.
- 0.2. La Regione ha tenuto a particolare riferimento i contenuti della "Seconda opinione sull'Italia" adottata dal Comitato consultivo sulla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali.
- 0.3. Il presente rapporto costituisce – in relazione a quanto osservato nella Seconda opinione – il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia sull'attuazione pratica della Convenzione-quadro.
- 0.4. Allo scopo di disporre di un completo monitoraggio coordinato a livello regionale dello stato di attuazione della Legge 482/99 (volto a fornire validi dati sui tre principali pilastri della Legge 482/99, in particolare i media, l'uso delle lingue minoritarie in pubblico e l'istruzione) quale ausilio per individuare e sviluppare in modo più mirato le misure idonee a soddisfare le esigenze degli appartenenti a minoranze è stato attivato sistema di georeferenziazione degli interventi nel territorio regionale (dati 2002-2008).

9.1.5 1) IL QUADRO NORMATIVO E ISTITUZIONALE

- 1.1. La Regione Friuli Venezia Giulia ha aggiornato il proprio quadro normativo relativo alla tutela delle minoranze con i seguenti provvedimenti:
 - a) L.R. 26/2007, *Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena*;
 - b) L.R. 29/2007, *Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana*;
 - c) L.R. 20/2009, *Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia*.

- 1.2. **Minoranza linguistica slovena:** con decreto del Presidente della Regione dd. 19 giugno 2009 n. 160 è stato approvato il “Regolamento per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti relativi all’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26”.
- 1.3. **Minoranza linguistica friulana** (*tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana*): ricordato che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 159/2009 sono venuti meno alcuni punti della L.R. 29/2007, la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha definito con provvedimento d’indirizzo di data 30 settembre 2009 le linee d’indirizzo del Governo regionale per la prima attuazione della citata L.R. 29/2007. La legge regionale 29/2007 ha tra l’altro rafforzato le funzioni e il ruolo di organismo di politica linguistica dell’ARLeF (*Agjenzje Regionál pe Lenghe Furlane*).
- 1.4. **Minoranze di lingua tedesca:** la L.R. 20/2009 ha completato il quadro regionale di riferimento istituzionale.

2) UGUAGLIANZA E LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE

(ARTICOLO 4 DELLA CONVENZIONE QUADRO)

- 2.1. Va ricordata la norma di indirizzo contenuta nell’art. 3, Statuto regionale (Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche e integrazioni): “*Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali*”.

3) MANTENIMENTO E SVILUPPO DELLA CULTURA E DELL’IDENTITA’ DELLE PERSONE CHE FANNO PARTE DI MINORANZE NAZIONALI

(ARTICOLO 5 CONVENZIONE QUADRO)

- 3.1. Le minoranze linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia hanno sviluppato un alto livello di vitalità culturale, che soprattutto negli ultimi decenni ha avuto un incremento di visibilità e di impatto positivo potenziale su tutta la comunità regionale.

Minoranza linguistica friulana

- 3.2. Nell’ambito della minoranza linguistica friulana va segnalata l’attività di associazioni e altre istituzioni, tali:
 - La Società Filologica Friulana (SFF) è un sodalizio presente con proprie sedi in tutte e tre le province friulane (Udine, Gorizia e Pordenone): fondata dal 1919, opera in diversi campi tra cui la ricerca etnografica e linguistica, l’editoria (con la pubblicazione di riviste specializzate in italiano e almeno in parte in friulano), la documentazione (con

una ricca biblioteca) e la comunicazione (attraverso la collaborazione con alcuni giornali locali e la pubblicazione di rubriche periodiche).

- La Cooperativa Informazione Friulana è editore di Radio Onde Furlane, emittente no profit che produce e diffonde programmi radiofonici di informazione e intrattenimento prevalentemente in lingua friulana; opera anche come laboratorio culturale, con progetti nel settore audiovisivo e multimediale, e come promotore della creatività in lingua friulana soprattutto tra le generazioni più giovani, in particolare in campo letterario e musicale, sviluppando e mantenendo una serie di rapporti con altre minoranze linguistiche sia d'Italia sia d'Europa, oltre che con i friulani nel mondo (trasmissioni radiofoniche diffuse su internet).

- Radio Spazio 103 (emittente della Diocesi di Udine) opera nel settore della radiofonia dedicando parte del suo palinsesto a programmi in friulano;

- KappaVu sas opera nel campo editoriale e produce materiali didattici in lingua, editoria per ragazzi, saggistica e narrativa, tra cui la rivista di cultura “*La Comugne*”;

- Tra le associazioni svolgono un'attività rilevante per la minoranza linguistica friulana anche “*La Patrie dal Friûl*”, che realizza l'omonimo mensile e altre iniziative di carattere editoriale e culturale; “*Glesie Furlane*”, specializzata in studi, ricerche e editoria su lingua e tematiche religiose; “*I Colonos*”, che organizza principalmente eventi e manifestazioni culturali; “*Istitût ladin furlan Pre Checo Placerean*”, attivo nel campo della ricerca storica e dell'editoria e “*La Gramè*”, che opera nel campo dello studio delle tradizioni locali.

- L'attività dei nove soggetti sopra citati è riconosciuta dalla Regione ai sensi della L.R.15/1996, e sostenuta con sovvenzioni annuali.

- Una specifica segnalazione merita la *Societât Scientifiche e Tecnologiche Furlane* (Società scientifica e tecnologica friulana) che realizza iniziative di ricerca e divulgazione scientifica in lingua friulana, anche attraverso la rivista scientifica bilingue (friulano/inglese) *Gjornâl Furlan des Siencis*, contribuendo alla crescita dello status della lingua minoritaria.

- **In ambito pubblico** una funzione importante nel campo della promozione culturale, della documentazione e della ricerca è riconosciuta all'Università degli Studi di Udine, istituita tra l'altro proprio per “lo sviluppo dei filoni originali della lingua e della cultura del Friuli”, e alla Biblioteca civica “V. Joppi” di Udine (ambo con attribuzione di sostegno finanziario specifico da parte della Regione).

3.3. Oltre a sostenere l'attività di singoli soggetti la Regione interviene direttamente per la minoranza linguistica friulana, attraverso l'ARLeF (*Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane*). L'Agenzia è l'organismo di politica linguistica per il friulano.

- L'attività dell'*Agjenzie* si è sinora sviluppata lungo cinque diverse direttrici:

a) pianificazione linguistica (creazione di strumenti strategici per l'uso della lingua e per la crescita del suo corpus – a partire dal *Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan*/Grande dizionario bilingue italiano friulano– e per il potenziamento del suo

status, attraverso il sostegno alla stampa di opere letterarie in friulano o tradotte in friulano);

b) didattica (realizzazione di corsi di formazione degli insegnanti e guide operative per insegnanti, genitori e allievi, pubblicazione di materiale didattico);

c) documentazione (progetti per diffondere la conoscenza della lingua e della produzione editoriale, audiovisiva e multimediale in friulano, come quello denominato *Biblioteche Virtuál*, la catalogazione degli archivi sonori e l'atlante toponomastico);

d) promozione (iniziative editoriali; lezioni-evento nelle scuole superiori come *Radio Dâs* e *Fâs Fûr l'an*; campagne di comunicazione per l'uso della lingua) e valorizzazione della produzione musicale e audiovisiva in lingua friulana;

e) attività istituzionali (compiti affidati all'*Agjenzje* dalla Regione; verifica correttezza dell'uso della grafia ufficiale in cartellonistica, editoria e documentazione didattica; collaborazione con enti pubblici e privati nell'organizzazione di convegni e iniziative).

- Nel quadro delle iniziative di carattere culturale/promozionale meritano una segnalazione particolare l'iniziativa "Suns", dedicata alla musica, attraverso la quale la realtà friulana si è messa in relazione con tutta l'Europa delle minoranze, il Convegno europeo sulla produzione audiovisiva nelle lingue minoritarie, promosso d'intesa fra Regione e Fondo regionale per l'audiovisivo (Film Commission) e la trasformazione in rassegna europea del concorso cinematografico "Mostre dal Cine Furlan".

Minoranza linguistica slovena

3.4. La minoranza slovena può contare su una articolata rete di associazioni e istituzioni presenti in tutto il territorio interessato e su strumenti di comunicazione, aggregazione e produzione culturale.

- accanto all'Editoriale Stampa Triestina, editore del quotidiano *Primorski Dnevnik*, vanno menzionati tra gli altri il Teatro Stabile Sloveno, la Biblioteca nazionale slovena e degli studi, lo SLORI (*Slovenski Raziskovalni Inštitut* - Istituto sloveno di ricerca), i centri musicali "Glasbena Matica" e "Emil Komel", le associazioni goriziane "Kulturni Dom" e "Kulturni center Lojze Bratuž", l'associazione cinematografica "Kinoateljé" e l'Unione dei circoli culturali sloveni (ZSKD);

- per gli sloveni della provincia di Udine, operano alcuni circoli locali, le cooperative editoriale *Most* e *Novi Matajur* e l'*Inštitut za Slovensko Kulturo* - Istituto per la cultura slovena;

- l'attività di tutti questi soggetti e delle due organizzazioni di riferimento della comunità linguistica – SKGZ e SSO – è sostenuta dalla Regione con fondi statali ai sensi dell'art. 16 della L. 38/2001.

Minoranza di lingua tedesca

- 3.4. La minoranza di lingua tedesca può contare sull'attività di alcuni sodalizi locali (tra i quali il *Kanaltalerkulturverein* in Val Canale; il circolo "F. Schneider" a Sauris/Zahre e il circolo "G. Unfer" a Timau) abbinata a quella delle locali amministrazioni comunali, sostenute dalla Regione con specifiche risorse.

4) PROMOZIONE DELLA TOLLERANZA/DIALOGO INTERCULTURALE/RELAZIONI TRA COMUNITA' (ARTICOLO 6 CONVENZIONE QUADRO)

- 4.1. A proposito del dialogo interculturale, della promozione della conoscenza reciproca tra "maggioranza" e "minoranze" e della collaborazione tra le diverse minoranze del Friuli Venezia Giulia, si può sottolineare in primo luogo come questo aspetto abbia acquistato rilevanza formale e sostanziale proprio in questi ultimi anni.

Collaborazione tra comunità e cooperazione transfrontaliera e territoriale

- 4.2. La recente legislazione regionale (L.R. 26/2007, Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena, LR 29/2007, Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana; L.R. 20/2009, Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia) contiene disposizioni di indirizzo che incoraggiano la collaborazione: a) tra le diverse minoranze linguistiche presenti in regione (friulani, sloveni e germanici); b) tra queste e altre comunità e istituzioni (i friulani in Veneto, i ladini in Veneto e in Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, i romanci in Svizzera, le istituzioni slovene in Slovenia, le altre comunità di lingua tedesca).
- 4.3. La collaborazione tra istituzioni e associazioni delle diverse minoranze del Friuli Venezia Giulia è prassi consolidata, vedasi l'attività indipendente di sensibilizzazione sulla garanzia dei diritti linguistici promossa dal "Comitât/Odbor/Komitaat/Comitato 482" nonché iniziative – sostenute dalla Regione - di produzione editoriale e culturale nelle lingue minoritarie, scambi culturali e progetti comuni con altre realtà di minoranza in Europa.

Rapporti con immigrati e emigranti

- 4.5. Lo sviluppo dell'interculturalità non avviene solo tra maggioranza e minoranze o tra le diverse minoranze, ma anche tra minoranze "storiche" e minoranze "nuove". In questo ambito merita una segnalazione particolare l'attività di Radio Onde Furlane, non soltanto per essere una delle prime emittenti in Italia a realizzare trasmissioni per (e con) gli immigrati, anche nelle lingue degli immigrati, ma anche per avere al suo interno speaker e collaboratori di origine straniera che "fanno radio" in friulano. Le lingue delle minoranze – e in particolare il friulano – nelle aree in cui sono maggiormente diffuse diventano importanti strumenti di inclusione sociale e sono apprese ed usate anche dagli immigrati.

- 4.6. Nel quadro dell'azione della Regione finalizzata a rafforzare i rapporti con i corregionali all'estero (LR 7/2002) sono state realizzate nel periodo 2005-09 anche iniziative volte alla promozione delle lingue e delle culture delle minoranze presso gli emigrati e i loro discendenti e la loro specifica efficacia è cresciuta negli ultimi anni. In questo modo la Regione ha concorso a dare attuazione, almeno parziale, anche all'art. 19 della L. 482/1999.

Promozione dello status delle lingue minoritarie

- 4.7. In questo ambito sono state realizzate iniziative specifiche volte alla promozione dello status delle lingue delle minoranze.

Minoranze linguistiche friulana/slovena/tedesca

- 4.8. Allo scopo di promuovere lo status delle lingue delle minoranze sono l'inserimento di friulano, sloveno e tedesco nello European SchoolNet Thesaurus (in collaborazione con l'Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia della scuola).

Minoranza linguistica friulana

- 4.9. Per quanto concerne la lingua friulana la Regione ha proceduto a realizzare la versione friulana del *Trattato di Lisbona*, nella prospettiva dell'eventuale attribuzione al friulano dello status di "lingua dei trattati".
- 4.10. La Regione ha proceduto altresì a realizzare le versioni in friulano della *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie* e della *Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali*, che sono state trasmesse ai competenti uffici allo scopo di poterli pubblicare sul sito ufficiale del Consiglio d'Europa (iter concluso con successo per la *Carta europea*, in itinere per la *Convenzione quadro*).

Relazioni maggioranza-minoranze

- 4.11. Durante la discussione della L.R. 29/2007 si è registrato un dibattito pubblico in cui sono emerse posizioni contrarie alla tutela delle minoranze. Il lavoro fatto nella promozione dei diritti, delle lingue e delle culture delle minoranze (in qualche modo friulano, sloveno e tedesco incominciano a diventare "lingue di tutti" e soprattutto lingue "utili") ha comunque sviluppato nella società del Friuli Venezia Giulia un atteggiamento consapevole e positivo nei loro confronti.
- 4.12. Da un'indagine statistica condotta nei territori "zonizzati" tra fine 2007 e inizio 2008, su incarico della Regione, da SLORI e Società Filologica Friulana è emerso che, sebbene il 61,3% affermi di non conoscere le norme di tutela, il 75,8% del campione si è dichiarato complessivamente "abbastanza" o "molto d'accordo" con l'affermazione secondo cui "gli appartenenti ad una minoranza ufficialmente riconosciuta dovrebbero godere degli stessi diritti nell'uso pubblico orale e scritto della propria lingua della popolazione di maggioranza" e il 68,3% ha qualificato l'insegnamento delle lingue minoritarie a scuola "abbastanza utile" o "molto utile".

5) RELIGIONE (ARTICOLO 8 CONVENZIONE QUADRO)

- 5.1. Tra le associazioni delle minoranze friulana, slovena e germanica quelle di ispirazione cattolica sono impegnate tra l'altro nella promozione dell'uso delle lingue minoritarie nell'ambito della religione e nell'editoria religiosi.
- 5.2. L'uso delle lingue friulana, slovena e tedesca nelle celebrazioni liturgiche è episodico.

6) MEDIA (ARTICOLO 9 CONVENZIONE QUADRO)

- 6.1. La recente legislazione regionale di tutela (L.R. 26/2007, L.R. 29/2007, L.R. 20/2009) prevede un significativo sviluppo degli interventi nel campo dei media (art. 16 della L.R. 26/2007, l'intero titolo III - artt. 20-23 della L.R. 29/2007, l'art. 13 L.R. 20/2009).

Stampa

Minoranza linguistica friulana

- 6.2. Con il sostegno diretto prima della Regione e poi dell'ARLeF, è stata avviata dal 2005 una innovativa iniziativa editoriale totalmente in lingua friulana: *Il Diari*, nato come mensile, quindicinale dal 2009. E' un giornale a diffusione gratuita in una serie di punti distribuzione dislocati in tutte e tre le province friulane ed è anche disponibile su internet.
- 6.3. Il principale quotidiano locale del Friuli (*Il Messaggero Veneto*) contiene una volta al mese la pagina *Marilenghe*, curata dalla Società Filologica Friulana;
- 6.4. Il settimanale della Diocesi di Udine, *La Vita Cattolica*, contiene alcune rubriche in friulano e pagine specifiche in friulano e sloveno. Periodicamente è allegata la rivista in friulano per ragazzi *Alcè&Cè*, realizzata con il sostegno della Regione.
- 6.5. *La Voce Isontina*, settimanale della Diocesi di Gorizia, pubblica una pagina dedicata alla lingua friulana.
- 6.6. Il settimanale *Il Friuli* propone una pagina in friulano.

Minoranza linguistica slovena

- 6.7. Accanto al *Primorski Dnevnik* la comunità slovena può contare su altri strumenti informativi, tra i quali i periodici *Novi Matajur* e *Dom* e la rassegna stampa *Slov.it*, che coprono in particolare la provincia di Udine, e le pubblicazioni di approfondimento culturale *Mladika* e *Novi Glas*.

Minoranza di lingua tedesca

- 6.8. Per quanto riguarda le minoranze germaniche sono aumentate negli ultimi anni le pubblicazioni periodiche nella lingua locale o bi-plurilingui legate all'attività dei sodalizi culturali e ha rafforzato la propria presenza la newsletter bilingue *Taic in Vriaul* (Deutsch in Friaul).

Internet e audiovisivo

Minoranze linguistiche friulana/slovena/tedesca

- 6.9. Tutte le principali realtà associative e le istituzioni delle minoranze friulana, slovena e germanica del Friuli VG in questi anni si sono dotati di siti internet.
- 6.10. Tra il 2005 e il 2009 è cresciuta anche la produzione audiovisiva e cinematografica.
- 6.11. La Regione, attraverso il “Fondo regionale per l’audiovisivo”, ha incrementato in generale il suo sostegno a favore della produzione audiovisiva e si è dotata di una nuova legge regionale di settore (L.R. 22/2006), che prevede tra l'altro il sostegno a “opere che valorizzano le minoranze linguistiche storiche della regione attraverso l'uso delle corrispondenti lingue”.

Minoranza linguistica friulana

- 6.12. La minoranza friulana può contare sull'attività di un gruppo di produttori indipendenti, incoraggiata in questi anni dalla “*Mostre dal Cine Furlan*” e dal sostegno regionale, come nel caso della serie di documentari sull'emigrazione friulana *Farcadice-Diari di Viaç*.

Minoranza linguistica slovena

- 6.13. Per la minoranza slovena il principale punto di riferimento è l'associazione *Kinoateljje* alla quale fanno capo diversi produttori indipendenti locali, che sono anche in stretto contatto con analoghe realtà di oltreconfine.

Minoranza di lingua tedesca

- 6.14. Nell'ambito delle iniziative per valorizzare la lingua e la cultura delle minoranze germaniche, tra il 2005 e il 2009 la Regione ha sostenuto la realizzazione di alcuni documentari nelle diverse lingue della regione (tedesco incluso), promossi rispettivamente dai Comuni di Paluzza e Malborghetto-Valbruna sulle realtà multilingui di Paluzza e della Val Canale.

Radio e televisione/servizio pubblico

Minoranza linguistica friulana

- 6.15. Nella Seconda Opinione sull'Italia il Consiglio d'Europa deplorava in particolare la mancata attuazione dell'art. 12 della L. 482/1999 circa la presenza e l'uso delle lingue delle minoranze nella programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo, con particolare attenzione nei confronti della minoranza linguistica friulana, e la mancata copertura del segnale televisivo della Rai3bis in sloveno nella parte del territorio della provincia di Udine interessato dalla presenza di questa minoranza.
- 6.16. A questo riguardo si deve osservare che, nella sostanza, non è cambiato nulla, in quanto né l'articolo 12, c. 1, della Legge 482/1999, né l'articolo 11, c. 1, D.P.R. 345/2001 hanno trovato applicazione.
- 6.17. Per contro la Regione ha continuato a finanziare, con la stipula di apposite convenzioni con la Rai, la realizzazione e l'emissione di programmi in lingua friulana, sia radiofonici sia televisivi. A partire dal 2008 il sostegno finanziario della Regione è stato concentrato per il potenziamento della programmazione radiofonica nella lingua, con l'avvio di un progetto pilota di due fasce quotidiane di approfondimento di temi di attualità, rispettivamente di 10 e 15 minuti, in onda dal lunedì al venerdì, che ha coperto buona parte del 2008 e tutto il 2009 ed è ancora in corso nel 2010.
- 6.18. La mancanza "a monte" dell'intervento statale per assicurare "condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza" attraverso l'individuazione delle "sedi della società competenti" e del "contenuto minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per ciascuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie", continua a condizionare l'impatto dell'azione intrapresa dalla Regione in questo campo, in particolare per quanto riguarda la TV, nel cui palinsesto i programmi in friulano possono trovare collocazione solo la domenica mattina.
- 6.19. L'intervento finanziario della Regione, che dovrebbe essere integrativo rispetto a quello statale, acquisisce così natura sostitutiva, uscendo dalla previsione dell'articolo 12, comma 2, della L. 482/1999.

Minoranza linguistica slovena

- 6.20. Per quanto si riferisce all'estensione della programmazione in sloveno, che copre le province di Trieste e Gorizia, alla comunità linguistica presente in provincia di Udine, essa è stata inserita nel Contratto di servizio approvato dal Ministero delle comunicazioni per il periodo 2007-2009. Questa previsione ad oggi non ha sortito ancora nessun effetto, sebbene la Regione nel 2005 abbia messo a disposizione della Comunità montana Torre, Natisone, Collio la cifra di 50.000 euro per l'installazione a tale scopo di un ripetitore a Purgessimo. A quanto risulta la Comunità montana ha incontrato difficoltà nell'assegnazione dei lavori, in quanto la società Rai Way – che nell'ambito della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico si occupa delle infrastrutture tecniche – avrebbe manifestato l'inopportunità dell'intervento visto il previsto passaggio nel 2010 al digitale terrestre.

Radio e televisione/emittenti private

Minoranza linguistica friulana

- 6.21. A parte Radio Onde Furlane e in parte Radio Spazio 103 soprattutto per il friulano (e un po' per lo sloveno) l'emittenza radiotelevisiva privata locale non offre nella sua abituale programmazione trasmissioni nelle lingue minoritarie.
- 6.22. Ove ciò avviene, si tratta in massima parte di serie di trasmissioni realizzate in convenzione con la Regione, che negli ultimi anni ha sostenuto programmi radiofonici speciali in friulano nella programmazione delle due emittenti già citate e in quella di altri emittenti, come Radio Voce nel Deserto di Pordenone o Radio Mortegliano o Radio Studio Nord, e trasmissioni televisive in friulano realizzate da Telefriuli, Antenna 3/Telenordest Free, Telequattro, Telepordenone, Videoregione, Tele Alto Bût e TeleChiara (ai sensi della precedente L.R. 15/1996, ora sostituita dalla L.R. 29/2007).

Minoranza linguistica slovena

- 6.23. Per quanto riguarda lo sloveno, considerato il grado soddisfacente dell'offerta del servizio radiotelevisivo pubblico, la Regione non ha sostenuto iniziative in tal senso proposte da emittenti private, anche se questa possibilità è prevista dalla legislazione regionale (in particolare dall'art. 17 della L.R. 26/2007). La programmazione radiofonica e televisiva Rai in sloveno comprende infatti 4517 ore di programmi radiofonici all'anno e un'edizione al giorno del telegiornale e programmi televisivi settimanali per un totale di 208 ore all'anno.

Minoranza di lingua tedesca

- 6.24. Per la minoranza germanica, la Regione ha sostenuto il progetto di magazine televisivo quindicinale "*Willkommen in Friaul*", realizzato da alcune associazioni della comunità in collaborazione con un'emittente locale.

7) USO PUBBLICO DELLE LINGUE MINORITARIE

(ARTICOLI 10-11 CONVENZIONE QUADRO)

Minoranze linguistiche friulana/slovena/tedesca

- 7.1. Per ciò che concerne l'uso pubblico delle lingue friulana, slovena e tedesca si segnala che, in attuazione della L. 482/1999 ed utilizzando risorse messe a disposizione dalla legge statale di tutela, in questi anni nel territorio del Friuli Venezia Giulia sono stati realizzati numerosi interventi, che hanno in generale avuto un effetto positivo sullo status e sulla "cittadinanza" di friulano, sloveno e tedesco, nelle seguenti tipologie:
- corsi di formazione per il personale;
 - progetti di comunicazione istituzionale e di servizio nelle lingue minoritarie (campagne informative e promozionali, siti internet, serie di trasmissioni tematiche)

radiofoniche e televisive);

- utilizzo di interpreti a sostegno delle attività degli organi collegiali o di traduttori per la traduzione nelle lingue minoritarie di atti, documenti e testi di pubblico interesse;
- sportelli linguistici;
- segnaletica istituzionale e cartellonistica toponomastica;

- 7.2. Oltre il 50% dei comuni zonizzati del Friuli Venezia Giulia ha realizzato in questi anni almeno un intervento in attuazione della Legge 482/1999, o singolarmente o in forma associata.
- 7.3. Lo stesso hanno fatto la Regione, tutte le Province e le Comunità montane, le Camere di Commercio di Udine e di Trieste, tutte le Aziende sanitarie tranne quella del Friuli occidentale, l'Università degli Studi di Udine, il Consorzio universitario del Friuli e quello per lo sviluppo del polo universitario goriziano.
- 7.4. La Regione, in attuazione del D.Lgs 223/2002, ha assunto un ruolo di coordinamento, indirizzo e accompagnamento delle attività realizzate dai singoli enti. Ciò ha favorito l'organicità dei diversi interventi realizzati, tra i quali spiccano le campagne di informazione sanitaria e di comunicazione sociale realizzate dalle Aziende sanitarie 3 (Basso Friuli), 4 (Medio Friuli) e 5 (Alto Friuli), la cartellonistica bi- e plurilingue di Enti locali e Aziende sanitarie, la segnaletica installata nella rete stradale provinciale dalle Province di Udine e Gorizia, i siti internet istituzionali e le guide per il territorio.
- 7.5. Una delle tipologie di intervento più diffuse è quella degli sportelli linguistici. Si tratta di un'azione prevista ma non specificatamente descritta dal Regolamento attuativo della Legge 482/99 (DPR 345 del 2 maggio 2001, art. 6), le cui modalità di realizzazione sono state definite dal Vademecum degli sportelli linguistici, realizzato dalla Regione allo scopo di fornire indirizzi operativi ad amministratori e operatori.
- 7.5. Gli sportelli linguistici operativi sono oltre cinquanta, tra comuni e enti sovracomunali; la loro attività si sviluppa lungo le due dimensioni della comunicazione pubblica e dell'informazione al cittadino nelle lingue ammesse a tutela e della promozione dell'uso sociale della lingua "come lingua" nel territorio, sia nel settore pubblico che in quello privato. L'attività stessa ha acquisito crescente centralità, nel quadro dell'attuazione della Legge 482/1999 e il loro valore è anche legato alle caratteristiche degli operatori che vi lavorano.

8) ISTRUZIONE (ARTICOLI 12-14 CONVENZIONE QUADRO)

Minoranze linguistiche friulana/slovena/tedesca

- 8.1. L'azione della Regione in questo settore si è sviluppata principalmente in due diverse modalità: a) sostegno finanziario e b) coordinamento istituzionale.
- 8.2. Il sostegno finanziario si è estrinsecato nel quadro dei contributi regionali a favore dell'ampliamento dell'offerta formativa, alle istituzioni scolastiche (scuole materne, primarie

e secondarie di primo grado) che realizzano progetti finalizzati all'insegnamento delle lingue e delle culture delle minoranze friulana, slovena e germanica.

- 8.3. Dal 2005 al 2009 hanno ogni anno beneficiato di questo sostegno circa cento istituzioni scolastiche che hanno realizzato progetti riguardanti il friulano, in netta prevalenza, data la maggiore consistenza demografica e territoriale della corrispondente comunità, o friulano e tedesco, friulano e sloveno o friulano, sloveno e tedesco.
- 8.4. La seconda modalità, di tipo organizzativo e istituzionale, ha comportato sia l'avvio nel 2005 di un Tavolo di coordinamento interistituzionale tra l'Ufficio scolastico regionale, la Regione, le Province ed il Consorzio Universitario del Friuli sia la costituzione di un *Gruppo tecnico di coordinamento regionale*, che ha visto collaborare la Regione, l'Ufficio scolastico regionale, il Consorzio universitario del Friuli e l'Università degli Studi di Udine. Risultante: interventi diretti nel campo della produzione di materiali didattici e della formazione degli insegnanti.

Minoranza linguistica slovena

- 8.5. Va ricordato che la presenza della lingua slovena nelle scuole (in questo caso anche in quelle secondarie di secondo grado) è garantita in prevalenza grazie alle scuole pubbliche con lo sloveno lingua di insegnamento presenti nella provincia di Trieste e in parte del Goriziano, alle quali va aggiunta l'attività della Scuola bilingue di San Pietro al Natisone. Queste istituzioni scolastiche sono finanziate dallo Stato; la Regione ne sostiene indirettamente l'attività con fondi per borse di studio e trasporto scolastico.

Formazione degli insegnanti

- 8.6. Per ciò che concerne la formazione degli insegnanti negli ultimi anni sono state in particolare realizzate due iniziative: a) il Corso 400 ore di formazione e aggiornamento per insegnanti di e in lingua minoritaria (*friulano, sloveno e tedesco*), organizzato da Regione, Consorzio universitario del Friuli; Ufficio scolastico regionale e Università degli Studi di Udine, e b) il Corso di aggiornamento per insegnanti/Master di II livello "*Insegnâ in lenghe furlane?*", realizzato dall'Università degli Studi di Udine per conto dell'ARLeF.

Materiale didattico e pedagogico

Minoranze linguistiche friulana/slovena/tedesca

- 8.7. In risposta alla sostanziale mancanza di materiali e strumenti didattici nelle lingue minoritarie, rilevata anche nella Seconda Opinione sull'Italia del Consiglio d'Europa del 2005, la Regione ha sostenuto la realizzazione di diversi progetti di produzione di materiali didattici finalizzati all'apprendimento/insegnamento delle lingue minoritarie sia per le scuole dell'obbligo che per gli adulti, soprattutto per le minoranze friulana e germanica.

- 8.8. Sono stati predisposti dieci 'libri-poster' nelle lingue friulana, slovena e tedesca, rispettivamente concernenti *Il giornale*, *Il design*, *Preistoria*, *Aquileia Romana*, *L'acqua*, *La festa dei morti*, *Farfalle*, *Meteorologia*, *Scuola di fumetti* e *Fumetti e fumettisti friulani*.

Minoranza linguistica friulana

- 8.9. Attraverso l'ARLeF è stato prodotto nel 2006 il sussidiario per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, *Peraulis di chenti. Storie, lenghe e culture in Friûl*, e successivamente è stato pubblicato il volumetto *Aghe sute, aghe bagnade*, risultato di un progetto in rete con altre minoranze europee.
- 8.10. Supporti didattici sono stati messi a punto in collaborazione con il Consorzio universitario del Friuli:

A) per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono state predisposte, utilizzando la lingua friulana, delle "valigie didattiche" costituite da materiali conoscitivi, didattici a struttura modulare comprendenti una parte comune e delle parti specifiche per i singoli segmenti formativi. I temi trattati sono:

- ambito naturalistico – il bosco (scuola dell'infanzia), in collaborazione con il Museo della Foresta di Tarvisio;
- ambito scientifico – (scuola primaria), in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Fisica;
- ambito storico – (scuola secondaria di primo grado), in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine – Facoltà di Scienze della Formazione.

B) per le scuole primarie sono stati predisposti dei sussidi didattici riguardanti la storia e la geografia del Friuli nell'intento di soddisfare l'esigenza sentita dalla scuola di usare la lingua friulana per veicolare contenuti curricolari.

- sono state realizzate finora due pubblicazioni: *La mont furlane/ La montagna friulana* e *Preistorie in Friûl / Preistoria in Friuli*, ideate da un gruppo di direzione costituito da espressioni dell'Università degli Studi di Udine-Facoltà di Scienze della Formazione e da esperti/insegnanti.
- sono in fase di ultimazione altri due materiali per l'uso veicolare della lingua friulana: *Protostoria e storia romana in Friuli* e *La collina friulana* seguendo i medesimi criteri della precedente edizione.

C) è stata predisposta la pubblicazione *Lenghe – Cors di furlan*, pensata per poter essere utilizzata da studenti con abilità diverse e orientata all'apprendimento/insegnamento del friulano per gli adulti e anche per coloro che sono di madrelingua friulana ma non sono stati alfabetizzati in questa lingua.

Minoranza di lingua tedesca

D) interventi specifici sono stati realizzati a favore delle minoranze germaniche, come il *Vocabolario saurano-italiano* di Denison/Grassegger: partendo dall'esistente materiale

dell'Amministrazione comunale di Sauris/Zahre si è proceduto, in collaborazione con il Consorzio Friul Lenghe 2000 (impegnato nella realizzazione del *Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan*), alla strutturazione del database e alla realizzazione di un software di ricerca con ipotesi di organizzazione dei materiali in versione web da usare con la lingua tedesca standard e la *Grammatica del timavese*, in convenzione con la *Österreichische Akademie der Wissenschaften* e il *Verein der Freunde der im Mittelalter von Österreich aus besiedelten Sprachinseln*, aventi specifiche competenze nella materia dei dialetti bavaresi.

Materiale didattico/documentale/promozionale

Minoranze linguistiche friulana/slovena/tedesca

8.11. Sono stati altresì realizzati da Regione e Consorzio universitario del Friuli strumenti di promozione delle lingue minoritarie, di diffusione della conoscenza della normativa di riferimento e di documentazione di particolari iniziative legate alla tutela delle minoranze realizzate o promosse dalla Regione, tra i quali:

- il supporto multimediale CD audio/ Cd rom *Suns Vizije Sprachen Diritti*, in friulano, sloveno, tedesco e italiano con musiche, video, testi e documentazione normativa finalizzato prevalentemente alla diffusione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- la pubblicazione *Vademecum per gli sportelli linguistici* finalizzata a orientare gli enti locali nell'ottimizzare la gestione degli sportelli linguistici nelle pubbliche amministrazioni, resa in doppia lingua italiano/friulano; italiano/sloveno; italiano/tedesco.
- la pubblicazione *La certificazione delle lingue minoritarie: una ricerca sulla realtà del catalano, del basco, del gallese, del lussemburghese e del frisone* come materiale di studio e supporto per la certificazione della lingua friulana, resa in doppia lingua italiano/friulano; italiano/sloveno; italiano/tedesco.
- la pubblicazione *Minoranze linguistiche. Radici e prospettive europee della L. 482/1999*, resa in doppia lingua italiano/friulano; italiano/sloveno; italiano/tedesco.

Minoranza linguistica friulana

- la versione in friulano del *Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment*.
- la pubblicazione nelle lingue friulana, inglese e italiana *Lenghis minoritariis e produzion audiovisive in Europe*, con una selezione del materiale del convegno a suo tempo congiuntamente organizzato da Regione, ARLeF e dalla Friuli Venezia Giulia Film Commission.
- la pubblicazione in lingua italiana *Lingue minoritarie, media ed emigrazione*, accompagnata da DVD multimediale plurilingue, con i materiali di convegni del 2007 e

2008 sull'argomento, realizzati in Friuli e in Argentina in collaborazione tra la Regione e la Comunità Collinare del Friuli.

- 8.12. Vanno infine segnalate le pubblicazioni specialistiche *Studi di linguistica friulana* (traduzione da originale tedesco) e *Il glossario del dialetto del Torre di Jan Baudouin de Courtenay* (in collaborazione con la *Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti/Inštitut za slovenski jezik "Frana Ramovša"*).

9) PARTECIPAZIONE (ARTICOLO 15 CONVENZIONE QUADRO)

- 9.1. A legislazione regionale vigente la partecipazione delle espressioni delle minoranze è assicurata in sede tecnica in specifici organismi previsti dalla normativa di settore.

10 DATI FINANZIARI (REPORT DELLA REGIONE PER IL COMITATO CONSULTIVO DEL CONSIGLIO D'EUROPA)

Nei grafici che seguono sono esposti i dati finanziari concernenti l'azione 2005-09 della Regione con fondi trasferiti dallo Stato (*ex lege* 482/99 ed *ex lege* 38/2001) e con fondi propri così come acquisiti (e in parte partecipati al Comitato consultivo del Consiglio d'Europa).

Figura 1 - Legge 482/99 – Somme a disposizione *ex lege* 482/99 (artt. 9 e 15) per l'intero territorio nazionale e per la Regione Friuli Venezia Giulia.




Figura 2 - Interventi in Friuli Venezia Giulia con fondi statali (L 482/99) e con fondi propri della Regione.






Figura 3 - Somme a disposizione (e utilizzi) da fondi trasferiti *ex lege* 482/99, da fondi trasferiti *ex lege* 38/2001 per la minoranza slovena e da fondi propri della Regione.




Il grafico pone in evidenza - ferma restando la sostanziale stabilità dei trasferimenti statali *ex lege* 38/2001 (stabiliti annualmente con le pertinenti leggi finanziarie) - che al calare dei finanziamenti statali *ex lege* 482/99 trasferiti alla Regione a' termini della norma 2002 di attuazione dello statuto di autonomia, gli interventi eseguiti dalla Regione stessa con fondi propri sono andati crescendo.

Figura 4 - Interventi regionali nei settori radiotelevisivi (esclusivamente fondi propri Regione) in favore della RAI-TV e di emittenti private radiotelevisive.




Il grafico espone l'andamento degli interventi eseguiti nel settore dalla Regione totalmente con fondi propri. L'intervento regionale tramite accordi con la sede locale della concessionaria del servizio radiotelevisivo nazionale, per limitate trasmissioni in lingua friulana, è stato sostanzialmente sostitutivo della non intervenuta attivazione da parte della concessionaria stessa di intervento diretto seppure espressamente previsto dalla legge 482/99. L'intervento in favore di emittenti private (lingua friulana e lingua tedesca) è rientrato nelle facoltà - con espressa condizione di utilizzo di fondi propri - contemplata sempre dalla legge 482/99.

Figura 5 - Legge 482/99 – Settore dell'Istruzione. Interventi diretti del Ministero della Pubblica istruzione (Legge 482/99 – art. 5, 1 comma, seconda parte) per l'intero Stato e per la Regione Friuli Venezia Giulia.




Il grafico pone a confronto i dati concernenti gli interventi statali a finanziamento di progetti in materia di lingue minoritarie storiche presentati al Ministero della Pubblica Istruzione da parte di Istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia.

Figura 6 - Settore dell'Istruzione. Interventi diretti del Ministero della Pubblica istruzione (Legge 482/99 – art. 5, 1 comma, seconda parte) per la Regione Friuli Venezia Giulia e interventi della Regione con fondi propri.




Il grafico pone in evidenza come, nonostante le limitate competenze in materia di istruzione, gli interventi della Regione, con fondi propri, a finanziamento di progetti speciali nel settore delle lingue minoritarie storiche presentati da Istituzioni scolastiche siano sempre stati in entità superiore agli interventi statali.

Figura 7 - Legge 482/99 – Destinazione per lingua minoritaria storica dei fondi propri della Regione nel periodo considerato.



Il grafico pone in evidenza, anche con dati numerici, la destinazione dei fondi regionali per lingua minoritaria. Con indicazione specifica laddove la finalizzazione è stata ex ante determinabile, congiunta per le tre lingue minoritarie (friulano/sloveno/tedesco) riferitamenente al sostegno ad istituzioni scolastiche e ad iniziative speciali decise dalla Regione stessa.

Figura 8 - Dati finanziari complessivi.



Il grafico espone, anche con dati numerici e per fonte, l'impegno finanziario complessivo nel periodo considerato.

11 SCHEDE DESCRITTIVE MATERIALI SEGNALATI NEL REPORT DELLA REGIONE PER IL COMITATO CONSULTIVO DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Elencazione generale (nelle singole schede sono contenuti i riferimenti dell'azione agli specifici articoli della convenzione-quadro sulla protezione delle minoranze nazionali)

Promozione e sviluppo della cultura delle minoranze

01. *Gjornâl Furlan des Sciencis*
02. *Il Glossario del dialetto del Torre di J. Baudouin de Courtenay*
03. *Vocabolario saurano-italiano*
04. *Lenghis minoritariis e produzion audiovisive in Europe / Minority languages and audiovisual production in Europe / Lingue minoritarie e produzione audiovisiva in Europa*

Uso pubblico delle lingue minoritarie

01. *Ojo! Di no fâti mâl a cjase tô!*
02. *Fai sintî il to cûr: dai il to lat! – Fagli sentire il tuo cuore: dagli il tuo latte!*
03. *Clausêt, il puiûl sul Friûl / Clauzetto, il balcone sul Friuli*
04. *Remanzâs, Vuide dai servizis e dal teritori / Remanzacco, Guida dei servizi e del territorio*
05. *Cemût? Kako si? Come stai?*
06. *Il Vademecum dai sportei linguistics / Vademekum Jezikovnih Okenc / Vademecum der Sprachenschalter / Il Vademecum degli sportelli linguistici*
07. *Schede informative Musei*

Istruzione – Formazione - Apprendimento

01. *Studi di linguistica friulana*
02. *Lenghe – Cors di Furlan*
03. *La mont furlane – La montagna friulana e Preistorie in Friûl – Preistoria in Friuli*
04. *Peraulis di chenti. Storie, lenghe e culture in Friûl*
05. *Tischlbongarisch Learnan – Studiare il timavese*
06. *Cuadri comun european di riferiment pes lenghis: aprendiment, insegnament e valutazion*
07. *Aghe sute, aghe bagnade – Guide pai insegnants*
08. *La certificazion des lenghis minoritariis: une ricerche su la realtât dal catalan, dal basc, dal galês, dal lussemburghês e dal frison / Potrjevanje Zanja Manjšinskih Jezikov. Raskava o položaju katalonskega, baskovskega, valižanskega, luksemburškega in frižjskega jezika / Zertifizierung der Minderheitensprachen / La certificazione delle lingue minoritarie: una ricerca sulla realtà del catalano, del basco, del gallese, del lussemburghese e del frisone*
09. *Minorancis linguistichis. Ldrîs e prospetivis europeanis de Leç 482/1999 - Jezikovne Manjšine. Evropske korekine in perspektive Zakona 482/1999 - Sprachminderheiten. Europäische Ursprünge und Perspektiven des Gesetzes 482/1999 - Minoranze linguistiche. Radici e prospettive europee della Legge 482/1999*
10. *Lingue minoritarie, media, emigrazione*
11. *Suns Vizije Sprachen Diritti*

**Promozione e sviluppo della cultura
delle minoranze**

**(art. 5, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**

Materiale documentale/promozionale

01. *Gjornâl Furlan des Siencis.*
02. *Il Glossario del dialetto del Torre di J. Baudouin de Courtenay.*
03. *Vocabolario saurano-italiano.*
04. *Lenghis minoritariis e produzion audiovisive in Europe / Minority languages and audiovisual production in Europe / Lingue minoritarie e produzione audiovisiva in Europa.*

**Promozione e sviluppo della cultura
delle minoranze**

**(art. 5, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**

Materiale documentale/promozionale

Ente: ARLeF (Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane) – Societât Scientifiche e Tecnologjiche Furlane

Lingua minoritaria: Friulano.

Titolo: *Gjornâl Furlan des Sciencis*.

Tipologia: Materiale documentale e promozionale.

Finalità: rivista a cadenza semestrale di divulgazione scientifica bilingue (friulano-inglese) la cui finalità principale è la promozione dello status della lingua friulana e l'aggiornamento/ampliamento del suo corpus con riferimento al lessico specialistico delle diverse discipline oggetto dei saggi e degli articoli scientifici in esso contenuti.

Sintetica descrizione:

La pubblicazione, giunta al 12esimo numero, è realizzata dal 2002 dalla *Societât Scientifiche e Tecnologjiche Furlane* e contiene saggi e articoli scientifici in friulano e in inglese. La pubblicazione è realizzata con il finanziamento dell'ARLeF a partire dal 2007.

Ulteriori osservazioni:

Già in precedenza questa iniziativa editoriale della *Societât Scientifiche e Tecnologjiche Furlane* era sostenuta da fondi regionali (L.R. 15/1996).

Natura risorse finanziarie impiegate: fondi regionali (L.R. 15/1996).

**Promozione e sviluppo della cultura
delle minoranze**

**(art. 5, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**

Materiale documentale/promozionale

Ente: Consorzio Universitario del Friuli.

Lingua minoritaria di riferimento: Sloveno.

Titolo: *Il Glossario del dialetto del Torre di J. Baudouin de Courtenay.*

Tipologia: Materiale documentale / promozionale.

Finalità: raccolta e diffusione degli studi di J. Baudouin de Courtenay sul dialetto sloveno della Valle del Torre e promozione e valorizzazione delle specificità linguistiche locali della minoranza slovena in quella specifica zona del Friuli.

Sintetica descrizione:

La pubblicazione è in italiano e sistematizza la documentazione raccolta ed elaborata da J. Baudouin de Courtenay negli anni 1873 e 1901.

Ulteriori osservazioni:

Iniziativa di carattere culturale realizzata in collaborazione con l'Università degli studi di Udine, l'Accademia delle scienze e delle arti di Lubiana e l'Istituto per la lingua slovena "Frana Ramovša", in grado di promuovere e sviluppare relazioni tra il territorio regionale, la Slovenia e il resto del mondo slavo, nonché di promuovere la specificità linguistica locale in relazione alla lingua slovena standard.

Natura risorse finanziarie impiegate: fondi regionali (Assessorato al turismo).

**Promozione e sviluppo della cultura
delle minoranze**

**(art. 5, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**

Materiale documentale/promozionale

Ente: Comune di Sauris.

Lingua minoritaria di riferimento: Tedesco (varietà saurana).

Titolo: *Vocabolario saurano-italiano.*

Tipologia: Materiale documentale / promozionale.

Finalità: strumento di documentazione del lessico della varietà altotedesca di Sauris, finalizzato sia ad essere usato nella didattica che a dare documentazione del materiale raccolto dai glottologi Denison e Grassegger e a promuovere l'uso della varietà anche in relazione con il tedesco standard, grazie alla creazione di un apposito database informatico.

Sintetica descrizione:

Raccolta e sistematizzazione, con la creazione di una data base informatico, del materiale raccolto dai glottologi Denison e Grassegger, messo in relazione sia con l'italiano sia con il tedesco.

Ulteriori osservazioni:

L'opera è stata realizzata per la parte informatica con la collaborazione del *Consorzio Friul Lenghe 2000*, impegnato nella realizzazione del *Grant Dizjonari Bilengâl Talian-Furlan*.

Natura risorse finanziarie impiegate: in parte fondi statali (L. 482/1999) e in parte fondi regionali (L.R. 4/1999, art. 6, cc. 40, 41, 41 bis).

**Promozione e sviluppo della cultura
delle minoranze**

**(art. 5, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**

Materiale documentale/promozionale

Ente: Consorzio Universitario del Friuli /Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Lingua minoritaria: Friulano.

Lingue minoritarie di riferimento: Friulano, Sloveno, Tedesco.

Titolo: *Lenghis minoritariis e produzion audiovisive in Europe / Minority languages and audiovisual production in Europe / Lingue minoritarie e produzione audiovisiva in Europa.*

Tipologia: Materiale documentale /promozionale.

Finalità: strumento informativo e promozionale sul tema della produzione audiovisiva nelle lingue minoritarie, che documenta i lavori dell'omonimo seminario internazionale promosso da ARLeF; Regione e altri soggetti, che si è tenuto a Udine nell'autunno 2007.

Sintetica descrizione:

La pubblicazione è trilingue (friulano, inglese, italiano) e documenta i lavori del già ricordato seminario internazionale che si è tenuto a Udine nell'autunno 2007. Accanto a una relazione introduttiva e al testo dei diversi interventi il volume contiene anche alcune schede informative sulle diverse lingue minoritarie "rappresentate" in quell'occasione e sui prodotti audiovisivi proiettati in concomitanza con l'evento.

Ulteriori osservazioni:

L'uso della lingua friulana accanto a inglese e italiano costituisce altresì una modalità di promozione dello status della lingua minoritaria. La tematica affrontata, che ha valenze sia culturali sia economiche, interessa tutte le minoranze della regione Friuli VG e l'intera comunità regionale e ha una dimensione internazionale ed in particolare una dimensione europea.

Natura risorse finanziarie impiegate: fondi statali (L. 482/1999).

Uso pubblico delle lingue minoritarie

**(artt. 10-11, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**

**Materiale cartaceo
di comunicazione istituzionale**

01. *Ojo! Di no fâti mâl a cjase tô!*
02. *Fai sintî il to cûr: dai il to lat! – Fagli sentire il tuo cuore: dagli il tuo latte!*
03. *Clausê, il puiûl sul Friûl / Clauzetto, il balcone sul Friuli.*
04. *Remanzâs, Vuide dai servizis e dal teritori / Remanzacco, Guida dei servizi e del territorio*
05. *Cemût? Kako si? Come stai?*
06. *Il Vademecum dai sportei linguistics / Vademekum Jezikovnih Okenc / Vademecum der Sprachenschalter / Il Vademecum degli sportelli linguistici.*
07. *Schede informative Musei.*

Uso pubblico delle lingue minoritarie
**(artt. 10-11, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**
**Materiale cartaceo
di comunicazione istituzionale**

Ente: Azienda Socio Sanitaria (ASS 4) "Medio Friuli".

Lingue minoritarie: Friulano.

Titolo: *Ocjo! Di no fâti mâl a cjase tô!*

Tipologia: Pubblicazione cartacea a stampa.

Finalità: materiale di comunicazione per la campagna *Sigurece in cjase* (Sicurezza negli ambienti domestici) promossa da ASS4 e Direzione regionale dell'INAIL.

Sintetica descrizione:

La pubblicazione è il risultato di un'attività così strutturata:

1. Elaborazione dei testi e traduzione in friulano.
2. Elaborazione grafica, vignette e altre immagini a supporto dei testi.
3. Impaginazione e stampa a colori.
4. Distribuzione presso servizi sanitari dell'ASS 4, presso sportelli linguistici del territorio e altri luoghi pubblici.

Ulteriori osservazioni:

Iniziativa intrapresa dall'ASS 4 in collaborazione con l'INAIL, fattore che contribuisce a dare valore alla lingua minoritaria. La lingua friulana, come in altri casi analoghi, si rivela un valore aggiunto dal punto di vista comunicativo per la buona riuscita in termini generali dell'iniziativa.

Natura risorse finanziarie impiegate: fondi statali (L. 482/1999).

Uso pubblico delle lingue minoritarie
**(artt. 10-11, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**

**Materiale cartaceo
di comunicazione istituzionale**

Ente: Azienda Socio Sanitaria (ASS 5) – Bassa Friulana.

Lingue minoritarie: Friulano.

Titolo: *Fai sintî il to cûr: dai il to lat! – Fagli sentire il tuo cuore: dagli il tuo latte!*

Tipologia: Pubblicazione cartacea a stampa.

Finalità: materiale di comunicazione / campagna di promozione dell'allattamento al seno.

Sintetica descrizione:

Poster bilingue (friulano/italiano) con grafica accattivante e testi divertenti (in cui l'uso del friulano costituisce un elemento qualificante), efficace nella sua comunicatività proprio in virtù dell'uso della lingua minoritaria.

Ulteriori osservazioni:

Iniziativa intrapresa dall'ASS 5 che si fa forza dell'uso della lingua friulana per i suoi obiettivi generali di comunicazione e accresce lo status della lingua minoritaria.

Natura risorse finanziarie impiegate: fondi statali (L. 482/1999).

Uso pubblico delle lingue minoritarie
**(artt. 10-11, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**
**Materiale cartaceo
di comunicazione istituzionale**

Ente: Comune di Clauzetto.

Lingua minoritaria: Friulano.

Titolo: *Clausê, il puiûl sul Friûl // Clauzetto, il balcone sul Friuli.*

Tipologia progetto: Pubblicazione cartacea a stampa.

Finalità: fornire informazioni sul territorio sia per la popolazione residente sia per i turisti e promuovere le caratteristiche di ospitalità e attrattività turistica del territorio comunale, utilizzando la lingua friulana come prima lingua rispetto all'italiano, dandole così valore e dignità in termini sia simbolici.

Sintetica descrizione del progetto:

L'attività ha visto la:

1. Predisposizione dei testi di partenza e raccolta materiale fotografico (avvio dell'iniziativa con il sostegno dell'Agenzia regionale Turismo FVG).
2. Rielaborazione/traduzione testi in lingua friulana a cura di una società specializzata di servizi linguistici.
3. Impaginazione e stampa a colori: pubblicazione di 80 pagine.

Ulteriori osservazioni:

Il materiale è stato successivamente riprodotto da parte del Comune (con un finanziamento regionale a valere sulla LR 7/2002) in una versione bilingue friulano/inglese. Iniziativa apprezzabile come ulteriore contributo alla promozione dello status della lingua minoritaria.

Pubblicazione efficiente per i contenuti (testo curato in entrambe le lingue, ricco di informazioni sul territorio) e dal punto di vista visivo per la cura dell'ipostazione grafica, atta a valorizzare i contenuti (testi e immagini) e la lingua minoritaria (friulano), nella sua evidenza nei confronti della lingua dominante (italiano).

Natura risorse finanziarie impiegate: fondi statali (L. 482/1999).

Uso pubblico delle lingue minoritarie
**(artt. 10-11, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**

**Materiale cartaceo
di comunicazione istituzionale**

Ente: Comune di Remanzacco.

Lingua minoritaria: Friulano.

Titolo: *Remanzás, Vuide dai servizis e dal teritori // Remanzacco, Guida dei servizi e del territorio.*

Tipologia: Pubblicazione cartacea a stampa.

Finalità: fornire informazioni sul territorio, sui servizi offerti alla cittadinanza e sull'associazionismo locale per la popolazione residente, ma non solo, utilizzando la lingua friulana con pari dignità rispetto all'italiano.

Sintetica descrizione:

La pubblicazione è il risultato di un'attività così strutturata:

1. Raccolta informazioni grezze e elaborazione del testo nelle due lingue a cura di operatrice/redattrice esperta.
2. Impaginazione e stampa a colori.
3. Distribuzione alle famiglie residenti e presso Uffici dell'Ente (a partire dallo Sportello linguistico).

Ulteriori osservazioni:

Iniziativa intrapresa da parte dello Sportello linguistico del Comune.

Pubblicazione efficiente per i contenuti (testo curato in entrambe le lingue, ricco di informazioni sul territorio) e dal punto di vista visivo, sia per la cura dell'impostazione grafica, atta a valorizzare i contenuti (testi e immagini) e la lingua minoritaria (friulano), nella sua pari dignità nei confronti della lingua dominante (italiano).

Natura risorse finanziarie impiegate: fondi statali (L. 482/1999).

Uso pubblico delle lingue minoritarie
**(artt. 10-11, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**
**Materiale cartaceo
di comunicazione istituzionale**

Ente: Azienda Socio Sanitaria (ASS 4) “Medio Friuli”.

Lingue minoritarie: Friulano, Sloveno.

Titolo: *Cemût? Kako si? Come stai?*

Tipologia: Pubblicazione cartacea di comunicazione istituzionale.

Finalità: promuovere l'accessibilità ai servizi sanitari utilizzando le lingue minoritarie del territorio (friulano e sloveno) e l'italiano nonché altre lingue (russo, rumeno, serbocroato) presenti in regione come lingue di immigrazione.

Sintetica descrizione:

La pubblicazione è il risultato di un'attività così strutturata:

1. Elaborazione del frasario-base e traduzione.
2. Impaginazione e stampa a colori.
3. Distribuzione presso servizi sanitari dell'ASS 4 e presso sportelli linguistici del territorio e mediatori culturali e associazionismo.

Ulteriori osservazioni:

Iniziativa intrapresa coinvolgendo sia strutture interne all'ASS 4 sia soggetti esterni (Regione, associazioni, enti locali). Strumento di comunicazione e di promozione del plurilinguismo e dell'interculturalità con un suo potenziale uso anche in campo didattico, nei corsi di formazione per personale sanitario, ma anche in altri contesti formativi e nelle scuole.

Natura risorse finanziarie impiegate: fondi statali (L. 482/1999).

Uso pubblico delle lingue minoritarie
(artt. 10-11, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)

Materiale cartaceo
di comunicazione istituzionale

Ente: Consorzio Universitario del Friuli / Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Lingue minoritarie: Friulano, Sloveno, Tedesco.

Titolo: *Il Vademecum dai sportei linguistics / Vademekum Jezikovnih Okenc / Vademecum der Sprachenschalter / Il Vademecum degli sportelli linguistici.*

Tipologia: Materiale documentale e promozionale su comunicazione pubblica nelle lingue minoritarie.

Finalità: supporto operativo per le amministrazioni (funzionari, operatori linguistici e decisori politici) che in attuazione della Legge 482/1999 aprono uno sportello linguistico; strumento didattico e di indirizzo per operatori di sportello; strumento promozionale presso l'intera cittadinanza interessata circa l'attuazione della Legge 482/1999, l'uso pubblico delle lingue minoritarie secondo quanto previsto dalla legge stessa e l'attività dello sportello linguistico. Comunicazione nelle lingue minoritarie sulla comunicazione nelle lingue minoritarie.

Sintetica descrizione:

La pubblicazione documenta e diffonde i contenuti di un monitoraggio compiuto dal Servizio Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero della Regione nel 2005 con il coinvolgimento degli enti territoriali che già allora avevano avviato progetti di sportello linguistico.

Si tratta del risultato di un'attività così strutturata:

1. Monitoraggio su competenze e conoscenze degli operatori di sportello linguistico, raccolta di impressioni su problemi, potenzialità e aspettative connesse con l'avvio degli sportelli linguistici stessi tra operatori, funzionari amministrativi e decisori politici a cura del Servizio Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero della Regione.
2. Elaborazione da parte del Servizio Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero della Regione dei dati raccolti nell'attività di monitoraggio e di ascolto dei soggetti interessati.
3. Stesura da parte del Servizio Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero della Regione del testo di commento ai dati e del testo di indirizzo su ciò che è e fa lo sportello linguistico.

4. Impaginazione, stampa e diffusione della pubblicazione in tre edizioni bilingui (friulano/italiano; sloveno/italiano; tedesco/italiano) a cura del Consorzio Universitario del Friuli.

Ulteriori osservazioni:

Si tratta della prima di una serie di iniziative realizzate in stretta collaborazione tra il Consorzio Universitario del Friuli e il Servizio Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero della Regione.

Natura risorse finanziarie impiegate: fondi statali (L. 482/1999).

Uso pubblico delle lingue minoritarie
**(artt. 10-11, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**

**Materiale cartaceo
di comunicazione istituzionale**

Ente: Consorzio Universitario del Friuli.

Lingue minoritarie: Friulano, Sloveno, Tedesco.

Titolo: Schede informative Musei.

Tipologia: Materiale informativo quadrilingue (italiano, friulano, tedesco, sloveno).

Finalità: promuovere l'accessibilità alle informazioni circa il materiale esposto in Musei pubblici (di enti locali) del Friuli, come i Civici Musei di Udine, i Musei provinciali di Gorizia ed il Museo comunale di Pordenone.

Sintetica descrizione:

1. Traduzione in friulano, sloveno e tedesco dei testi già disponibili.
2. Impaginazione e stampa di 10.800 schede (9 tipi per 4 lingue).
3. Consegna delle schede ai musei citati.
4. Distribuzione delle schede presso i musei stessi.

Ulteriori osservazioni:

Si tratta del materiale riferito a un progetto "pilota", facilmente replicabile e riproducibile per altre istituzioni museali del territorio.

Natura risorse finanziarie impiegate: fondi statali (L. 482/1999).

Istruzione – Formazione - Apprendimento

**(artt. 12-14, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**

Materiale didattico / documentale / promozionale

01. *Studi di linguistica friulana.*
02. *Lenghe – Cors di Furlan.*
03. *La mont furlane – La montagna friulana e Preistorie in Friûl – Preistoria in Friuli.*
04. *Peraulis di cventi. Storie, lenghe e culture in Friûl.*
05. *Tischlbongarisch Learnan – Studiare il timavese.*
06. *Cuadri comun european di riferiment pes lenghis: aprendiment, insegnament e valutazion.*
07. *Aghe sute, aghe bagnade – Guide pai insegnants.*
08. *La certificazion des lenghis minoritariis: une ricerche su la realtât dal catalan, dal basc, dal galês, dal lussemburghês e dal frison / Potrjevanje Zanja Manjšinskib Jezikov. Raskava o položaju katalonskega, baskovskega, valižanskega, luksemburškega in frizijškega jezika / Zertifizierung der Minderheitensprachen / La certificazione delle lingue minoritarie: una ricerca sulla realtà del catalano, del basco, del gallese, del lussemburghese e del frisone.*
09. *Minorancis linguistichis. Ldrís e prospetivis europeanis de Leç 482/1999 - Jezikovne Manjšine. Evropske korekine in perspektive Zakona 482/1999 - Sprachminderheiten. Europäische Ursprünge und perspektiven des Gesetzes 482/1999 - Minoranze linguistiche. Radici e prospettive europee della Legge 482/1999.*
10. *Lingue minoritarie, media, emigrazione.*
11. *Suns Vizije Sprachen Diritti.*

Istruzione – Formazione - Apprendimento

**(artt. 12-14, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**

Materiale didattico

Ente: Consorzio Universitario del Friuli.

Lingua minoritaria (di riferimento): Friulano.

Titolo: *Studi di linguistica friulana.*

Tipologia: Materiale didattico.

Finalità: supporto didattico per la formazione degli insegnanti di e in lingua.

Sintetica descrizione del progetto:

La pubblicazione consiste nella versione in italiano del saggio della studiosa tedesca Sabine Heinemann.

Ulteriori osservazioni:

Si tratta di una pubblicazione esclusivamente in lingua italiana, realizzata a scopo divulgativo e formativo per insegnanti e operatori linguistici, in concomitanza con il corso di formazione 400 ore per insegnanti di e in lingua minoritaria.

Natura risorse finanziarie impiegate: fondi statali (L. 482/1999).

Istruzione – Formazione - Apprendimento

**(artt. 12-14, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**

Materiale didattico

Ente: Consorzio Universitario del Friuli.

Lingua minoritaria: Friulano.

Titolo: *Lenghe – Cors di Furlan.*

Tipologia: Materiale didattico.

Finalità: corso di lingua friulana appositamente pensato per poter essere utilizzato da studenti con abilità diverse (da coloro che, pur possedendo un buon livello di comprensione orale, non sono in grado di parlare il friulano, agli studenti di madrelingua friulana non alfabetizzati in questa lingua).

Sintetica descrizione:

didattiche, le soluzioni La pubblicazione è il risultato di un'attività così strutturata:

1. Sperimentazione e verifica del corso di lingua friulana per adulti “Cors di furlan par grancj” predisposto nell'ambito del precedente progetto "Friulano colloquiale I".
2. Raccolta risultati e indicazioni provenienti da sperimentazione e da altre esperienze di formazione linguistica di adulti.
3. Elaborazione della pubblicazione modulare completa, destinata a un pubblico adulto che voglia approfondire la lingua minoritaria per scopi comunicativi e/o di lavoro, incluse delle parti specifiche (giornalismo, dell'amministrazione, della medicina e della scienza.), modulate secondo le diverse esigenze dei gruppi fruitori.
4. Impaginazione e stampa.

La pubblicazione materiale per 60-80 ore di insegnamento in classe; comprende 14 unità progressive, una presentazione sistematica delle norme ortografiche della lingua friulana, accompagnata da esercizi, una sezione grammaticale con esercizi, un glossario friulano-italiano.

Lenghe. Cors di Furlan è accompagnato, inoltre, da una “Guida per l'insegnante” con le indicazioni degli esercizi e 36 nuove schede di materiale didattico fotocopiable, riferite al contenuto delle unità. Le “soluzioni degli esercizi” sono pubblicate anche in un fascicolo separato destinato agli studenti.

Si è quindi proceduto alla stampa e alla relativa distribuzione.

La sintesi dei dati di cui sopra è la seguente:

LENGHE	Copie stampate	Copie divulgate
Libro dello studente	9.000	5.500
Guida per l'insegnante	3.000	1.650
Soluzione degli esercizi	4.000	1.500

I materiali sono stati distribuiti sia mediante una serie di incontri programmati sul territorio del Friuli sia attraverso la spedizione dei volumi agli enti locali e territoriali (Comuni, Province, Comunità Montane, Camere di Commercio, ASS e Aziende ospedaliere), alle biblioteche civiche, agli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi i referenti di lingua friulana, all'Università degli Studi di Udine, ai soggetti che negli anni si sono dimostrati interessati alle iniziative consortili attuate nell'ambito dell'azione c.d. "Lingue", ai referenti delle lingue delle minoranze linguistiche storiche in Italia (Assessori regionali, provinciali o comunali – a seconda della lingua minoritaria di appartenenza), alle istituzioni internazionali che si occupano di lingue minoritarie e di plurilinguismo, ai fogolârs furlans nel mondo. Le restanti copie sono state destinate a successivo, progressivo utilizzo.

Natura risorse finanziarie impiegate: fondi statali (L. 482/1999).

Istruzione – Formazione - Apprendimento

**(artt. 12-14, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**

Materiale didattico

Ente: Consorzio Universitario del Friuli.

Lingua minoritaria: Friulano.

Titolo: *La mont furlane – La montagna friulana e Preistorie in Friûl – Preistoria in Friuli.*

Tipologia: Materiale didattico.

Finalità: supporti per l'insegnamento/trasmissione delle conoscenze nella lingua friulana di singoli argomenti utili all'accrescimento del sapere, sia nell'ambito formativo sia nell'educazione continua e permanente (*lifelong learning*), tenuto conto del corretto utilizzo della didattica delle lingue moderne (lingua minoritaria, nel caso specifico, per veicolare i contenuti curricolari).

Sintetica descrizione del progetto:

Le pubblicazioni costituiscono il risultato di un'attività così strutturata:

1. Ideazione e predisposizione dei materiali sono stati ideati a cura di un gruppo di direzione costituito da esponenti dell'Università degli Studi di Udine – Facoltà di Scienze della Formazione e da esperti/insegnanti che, mediante le rispettive specifiche esperienze scientifiche e di insegnamento e gli apporti didattico-conoscitivi del mondo della scuola (primaria), hanno condotto alla progettazione dell'azione generale, costituita da due distinti percorsi quali la storia e la geografia del Friuli.
2. I materiali progettati e realizzati sono rivolti a una didattica laboratoriale, secondo le più aggiornate indicazioni metodologiche; essi contemplano una guida bilingue (friulano/italiano), destinata agli insegnanti, e delle schede didattico-operative (quaderni di lavoro), redatte solo in friulano, rivolte ai ragazzi.
3. Impaginazione e stampa dei supporti didattici bilingui (friulano/italiano): 300 manuali per insegnanti e 2800 quaderni operativi.
4. Distribuzione delle copie dei materiali alle sotto riportate Direzioni Didattiche e Istituti Comprensivi dopo una sistematica presa di contatto da parte dell'Ente consortile:

DENOMINAZIONE UFFICIALE ISTITUZIONE SCOLASTICA	Scuola interessata
Istituto Comprensivo 'PASCOLI GIOVANNI'	Scuola primaria "V. Feltre"
Istituto Comprensivo 'PASCOLI GIOVANNI'	Scuola primaria "I. Nievo"
Circolo didattico di Casarsa della Delizia	Scuola primaria "S. Pellico"
Circolo didattico di S. Vito al T.	Scuole primarie "A.L. Moro" - "E. de Amicis"
Circolo didattico di Spilimbergo	Scuola primaria "G.B. Cavedalis"
Istituto Comprensivo di Travesio	Scuola primaria "D. Cernazai" e "L. da Vinci"
Istituto Comprensivo di Zoppola	Scuola primaria "Card. C. Costantini"
Circolo didattico 'UDINE 4° CIRCOLO'	Scuola primaria "G. Carducci"
Circolo didattico di Aquileia	Scuole primarie "A. Manzoni" - "S. Lorenzo-S. Valentino" - "G. Capponi" - "G. Leopardi"
Circolo didattico di Campoformido	Scuola primaria "XXX Ottobre"
Circolo didattico di Campoformido	Scuola primaria "Divisione Julia"
Circolo didattico di Codroipo	Scuole primarie "G.B. Candotti" - "A. Fabris" - "I. Nievo" - di Camino al T. - di Varmo
Circolo didattico di Moggio	Scuola primaria
Circolo didattico di Mortegliano	Scuola primaria "N. Tommaseo"
Circolo didattico di Mortegliano	Scuola primaria "P. Valussi"
Circolo didattico di Mortegliano	Scuola primaria "G. Battisti"
Circolo didattico di Mortegliano	Scuola primaria "G. Marconi"
Circolo didattico di Mortegliano	Scuola primaria "I. Della Negra"
	Sec. di 1° grado "G. F. da Tolmezzo"
Circolo didattico di Trasaghis	Scuole primarie "A. Volta" - "A. Manzoni" - "D. Alighieri" - di Venzone
Istituto Comprensivo 'DESTRA TORRE'	Scuole primarie "Don G. Bosco" - "Padre Davide M. Turolfo" - "U. Foscolo" - "G. Marcotti"
Istituto Comprensivo 'VIA NAZIONALE'	Scuola primaria "L. Benedetti"
Istituto Comprensivo di Basiliano	Scuola primaria "E. Fruch"
Istituto Comprensivo di Basiliano	Scuola primaria "E. de Amicis"
Istituto Comprensivo di Basiliano	Scuola primaria "C. Colombo"
Istituto Comprensivo di Faedis	Scuole primarie "D. Alighieri" - "G. Marchetti"
Istituto Comprensivo 'G. CARDUCCI'	Scuola primaria "I. Nievo"
Istituto Comprensivo 'C. CAVOUR'	Scuola primaria "Medaglia d'Oro L. Sbaiz"
Istituto Comprensivo 'A. MATIZ'	Scuole primarie di Timau/Cleulis - Cercivento - Sutrio - Treppo Carnico - Paluzza
Istituto Comprensivo di Paularo	Scuole primarie di Arta - Piano d'Arta - Paularo
Istituto Comprensivo di Pavia di Udine	Scuola primaria "G. Ellero"
Istituto Comprensivo di Pavia di Udine	Scuola primaria "P. Zorutti"
Istituto Comprensivo di Pavia di Udine	Scuola primaria "Piave"
Istituto Comprensivo di Premariacco	Scuola primaria "P. Zorutti"
Istituto Comprensivo di Tavagnacco	Scuola primaria "E. Feruglio"

L'esito del monitoraggio eseguito, con la partecipazione degli insegnanti coinvolti, ha dato risultato molto positivo.

Ulteriori osservazioni:

Il Gruppo di regia costituito presso il Consorzio (formato da MIUR - Uff. Scolastico Regionale, Regione FVG - Direz. Istruzione e cultura e Servizio Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, Università di Udine - Fac. Scienze della Formazione e Consorzio Universitario) ha individuato nella predisposizione di un sussidio didattico per l'insegnamento della storia e della geografia – ritenute materie trasversali in cui è più semplice l'utilizzo della lingua minoritaria (friulano, nel caso di specie) quale lingua veicolare – da distribuirsi alle scuole primarie del Friuli come un mezzo utile per far fronte alle esigenze della scuola.

Natura risorse finanziarie impiegate: fondi statali (L. 482/1999).

Istruzione –Formazione - Apprendimento
**(artt. 12-14, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**
Materiale didattico

Ente: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia / Università degli Studi di Udine-CIRF.

Lingue minoritarie: Friulano.

Titolo: *Peraulis di chenti. Storie, lenghe e culture in Friûl.*

Tipologia: Materiale didattico.

Finalità: strumento didattico in friulano su lingua, storia e cultura friulane.

Sintetica descrizione:

Publicazione realizzata nel 2005 su incarico della Regione (OLF – Osservatorio regionale sulla lingua e la cultura friulane).

Ulteriori osservazioni:

Publicazione utilizzata come strumento didattico in molte scuole secondarie di primo grado. Il volume ha assolto altresì una funzione didattica all'interno di corsi di lingua friulana per adulti.

Natura risorse finanziarie impiegate: fondi regionali (LR 15/1996).

Istruzione – Formazione - Apprendimento

**(artt. 12-14, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**

Materiale didattico

Ente: Comune di Paluzza.

Lingua minoritaria di riferimento: Tedesco (varietà timavese).

Titolo: *Tischlbongarisch Learnan – Studiare il timavese.*

Tipologia: Materiale didattico.

Finalità: strumento didattico per l'insegnamento e l'apprendimento della varietà altotedesca di Timau.

Sintetica descrizione:

La pubblicazione è stata realizzata in convenzione con *l'Accademia austriaca delle scienze* e il *Verein der Freunde der im Mittelalter von Österreich aus besiedelten Sprachinseln*.

Natura risorse finanziarie impiegate: fondi regionali (L.R. 4/1999, art. 6, cc. 40, 41, 41 bis).

Istruzione – Formazione - Apprendimento

**(artt. 12-14, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**

Materiale didattico / documentale /promozionale

Ente: Consorzio Universitario del Friuli.

Lingua minoritaria: Friulano.

Titolo: *Cuadri comun european di riferiment pes lenghis: aprendiment, insegnament e valutazion.*

Tipologia: Materiale didattico / documentale /promozionale.

Finalità: versione in friulano dello strumento di riferimento predisposto per il Consiglio d'Europa per la valutazione dell'apprendimento e dell'insegnamento di ogni lingua. Si tratta di uno strumento che quindi è valido anche per quelle minoritarie e in particolare per il friulano messo a disposizione di docenti, insegnanti e formatori, impegnati nella formazione linguistica (e aggiornamento) in friulano e nell'uso e insegnamento della lingua nelle scuole.

Sintetica descrizione:

La pubblicazione è il risultato di un'attività così strutturata:

1. traduzione in friulano del testo elaborato in sede di Consiglio d'Europa.
2. Impaginazione e stampa a colori.
3. Distribuzione.

Ulteriori osservazioni:

Iniziativa che conferisce altresì prestigio per la lingua friulana, accrescendone lo *status*.

Natura risorse finanziarie impiegate: fondi statali (L. 482/1999).

Istruzione – Formazione - Apprendimento

**(artt. 12-14, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**

Materiale didattico / documentale / promozionale

Ente: ARLeF (Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane).

Lingue minoritarie: Friulano.

Titolo: *Aghe sute, aghe bagnade – Guide pai insegnants.*

Tipologia: Materiale didattico /documentale /promozionale.

Finalità: supporto che documenta un progetto europeo sulla valorizzazione delle competenze nella scrittura nelle lingue minoritarie dei bambini bilingui di alcune minoranze linguistiche (friulani, scozzesi, irlandesi, gallesi) sia nella sua parte metodologica e strutturale (*Guide pai insegnants*) sia nell'elaborato narrativo prodotto dai ragazzi delle scuole coinvolte (per il Friuli, la scuola primaria di Bordano, UD) e si propone come materiale di riferimento per l'elaborazione di attività simili in lingua friulana in altre scuole, tanto per gli insegnanti quanto per i ragazzi.

Sintetica descrizione:

Pubblicazione (due volumetti distinti: *Aghe sute, aghe* e *Guide pai insegnants*) realizzata nel 2009, distribuita dall'ARLeF presso le istituzioni scolastiche del territorio delimitato come friulanofono. La distribuzione è stata accompagnata da una serie di presentazioni pubbliche.

Natura risorse finanziarie impiegate: fondi regionali (L.R. 15/1996).

Istruzione – Formazione - Apprendimento

**(artt. 12-14, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**

Materiale didattico / documentale / promozionale

Ente: ARLeF (Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane).

Lingue minoritarie: Friulano.

Titolo: *Aghe sute, aghe bagnade – Guide pai insegnants.*

Tipologia: Materiale didattico /documentale /promozionale.

Finalità: supporto che documenta un progetto europeo sulla valorizzazione delle competenze nella scrittura nelle lingue minoritarie dei bambini bilingui di alcune minoranze linguistiche (friulani, scozzesi, irlandesi, gallesi) sia nella sua parte metodologica e strutturale (*Guide pai insegnants*) sia nell'elaborato narrativo prodotto dai ragazzi delle scuole coinvolte (per il Friuli, la scuola primaria di Bordano, UD) e si propone come materiale di riferimento per l'elaborazione di attività simili in lingua friulana in altre scuole, tanto per gli insegnanti quanto per i ragazzi.

Sintetica descrizione:

Pubblicazione (due volumetti distinti: *Aghe sute, aghe* e *Guide pai insegnants*) realizzata nel 2009, distribuita dall'ARLeF presso le istituzioni scolastiche del territorio delimitato come friulanofono. La distribuzione è stata accompagnata da una serie di presentazioni pubbliche.

Natura risorse finanziarie impiegate: fondi regionali (L.R. 15/1996).

Istruzione – Formazione - Apprendimento

**(artt. 12-14, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**

Materiale didattico / documentale / promozionale

Ente: Consorzio Universitario del Friuli / Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Lingue minoritarie: Friulano, Sloveno, Tedesco.

Titolo: *La certification des lenghis minoritariis:une ricerche su la realtât dal catalan, dal basc, dal galês, dal lussemburghês e dal frison / Potrjevanje Zanja Manjšinskih Jezikov. Raiskava o položaju katalonskega, baskovskega, valižanskega, luksemburškega in frizijskega jezika / / La certificazione delle lingue minoritarie: una ricerca sulla realtà del catalano, del basco, del gallese, del lussemburghese e del frisone.*

Tipologia: Materiale didattico / documentale /promozionale.

Finalità: strumento informativo e promozionale e materiale di studio e supporto per la realizzazione di un adeguato sistema di certificazione linguistica per il friulano, esigenza individuata sia autonomamente dall'ARLeF sia dalla LR 29/2007.

Sintetica descrizione:

Publicazione editata in tre versioni bilingui (friulano/italiano, sloveno/italiano, tedesco/italiano).

Si tratta del risultato di un'attività così strutturata:

1. Ricerca sulla situazione di alcune delle lingue minorizzate d'Europa, raccolta della relativa documentazione normativa e stesura del testo a cura delle operatrici dello Sportello linguistico del Servizio Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero della Regione.
2. Traduzione del testo nelle altre lingue.
3. Impaginazione e stampa;
4. Distribuzione.

Natura risorse finanziarie impiegate: fondi statali (L. 482/1999).

Istruzione – Formazione - Apprendimento

**(artt. 12-14, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**

Materiale didattico / documentale / promozionale

Ente: Consorzio Universitario del Friuli / Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Lingue minoritarie: Friulano, Sloveno, Tedesco.

Titolo: *Minorancis linguistichis. Ldrís e prospetivis europeanis de Leç 482/1999 - Jezikovne Manjšine. Evropske korekine in perspektive Zakona 482/1999 - Sprach Minderheiten. Europäischer ursprünge und perspektiven des Gesetzes 482/1999 - Minoranze linguistiche. Radici e prospettive europee della Legge 482/1999.*

Tipologia: Materiale didattico / documentale / promozionale.

Finalità: strumento informativo e promozionale sui contenuti della Legge 482/1999 e sulla dimensione europea della tutela delle minoranze destinato a insegnanti e formatori, operatori linguistici e funzionari amministrativi, anche come supporto didattico nel quadro di percorsi di formazione e aggiornamento di carattere linguistico e professionale nelle lingue minoritarie.

Sintetica descrizione:

Publicazione editata nel 2007 in tre versioni bilingui (friulano/italiano, sloveno/italiano, tedesco/italiano).

Si tratta del risultato di un'attività così strutturata:

1. Ricerca sul rapporto tra processo di integrazione europea e tutela delle minoranze, con particolare attenzione alle iniziative di vario genere assunte in questo campo da parte delle istituzioni continentali (Consiglio d'Europa, CSCE-OSCE, Comunità europee/Unione europea), e sulle connessioni tra questo contesto e la normativa italiana di tutela.
2. Stesura testo e sua traduzione.
3. Impaginazione, stampa e distribuzione della pubblicazione.

Ulteriori osservazioni:

Publicazione utilizzata con successo come strumento didattico nel quadro di corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti e funzionari pubblici, tra cui il Master *Insegnâ in lenghe furlane* organizzato tra il 2008 e il 2009 dall'Università degli Studi di Udine in convenzione con l'ARLeF. La pubblicazione è stata distribuita anche presso biblioteche civiche e sportelli linguistici. Nel 2008 è stata ristampata la versione del volume in tedesco e italiano.

Natura risorse finanziarie impiegate: fondi statali (L. 482/1999).

Istruzione – Formazione - Apprendimento

**(artt. 12-14, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**

Materiale documentale / promozionale

Ente: Consorzio Universitario del Friuli / Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Lingue minoritarie (di riferimento): Friulano, Sloveno, Tedesco.

Titolo: *Lingue minoritarie, media, emigrazione.*

Tipologia: Materiale documentale / promozionale.

Finalità: strumento informativo, documentale e promozionale sul tema del rapporto tra emigrazione, minoranze linguistiche e comunicazione, alla luce dei due convegni, organizzati dal Consorzio Comunità collinare del Friuli con il sostegno del Servizio Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero della Regione, dedicati proprio a queste tematiche.

Sintetica descrizione:

La pubblicazione e l'allegato supporto digitale multimediale documentano i lavori dei due convegni dedicati al tema *Lingue minoritarie, media, emigrazione* che sono stati organizzati con il finanziamento regionale a Colloredo di Monte Albano e a Colonia Caroya tra il 2007 e il 2008. La pubblicazione, in particolare, contiene alcuni articoli di approfondimento sulla tematica affrontata, mentre il cd presenta le registrazioni audio/video dei diversi interventi.

Ulteriori osservazioni:

Si tratta della prima di una pubblicazione esclusivamente in lingua italiana. Nel cd allegato sono registrate relazioni in friulano, sloveno, italiano, spagnolo e catalano. La rilevanza dell'emigrazione dalla regione Friuli VG riguarda soprattutto le minoranze linguistiche friulana, slovena e germanica.

Natura risorse finanziarie impiegate: fondi statali (L. 482/1999).

Istruzione – Formazione - Apprendimento

**(artt. 12-14, Convenzione quadro
per la protezione delle minoranze nazionali)**

Materiale documentale / promozionale

Ente: Consorzio Universitario del Friuli / Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Lingue minoritarie: Friulano, Sloveno, Tedesco.

Titolo: *Suns Vizije Sprachen Diritti.*

Tipologia: Materiale documentale / promozionale.

Finalità: strumento informativo e promozionale sulla dimensione europea delle minoranze linguistiche e della loro tutela, con un'attenzione rivolta sia agli aspetti giuridici e normativi (documentazione inerente alla legislazione statale e regionale e alla documentazione normativa del Consiglio d'Europa) sia a quelli di carattere culturale e artistico (la produzione musicale e audiovisiva) rivolto in particolare ai giovani delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Sintetica descrizione:

Cd audio / Cd rom quadrilingue (friulano, sloveno, tedesco, italiano) con contenuti testuali (Leggi regionali, Leggi statali, Convenzioni europee dedicate alla tutela delle minoranze) ipertestuali (collegamenti tra sezioni, tra contenuti in diverse lingue) e multimediali (file audio e videoclip con brani musicali di gruppi che usano le lingue minoritarie della regione – friulano, sloveno e tedesco – e quelle di altre regioni d'Europa, come sardo e occitano).

Si tratta del risultato di un'attività così strutturata:

1. Raccolta documentazione normativa e traduzione e elaborazione dei testi di commento.
2. Contatti con gruppi musicali per l'utilizzo brani musicali e videoclip.
3. Progettazione tecnica e grafica.
4. Stampa e distribuzione.

Ulteriori osservazioni:

Supporto promozionale in grado di veicolare contenuti sia artistici e culturali sia di natura normativa che è stato distribuito con successo (è esaurita la prima tiratura) in regione e anche presso giovani correghionali all'estero e associazioni e istituzioni espressione di altre minoranze linguistiche d'Europa.

Natura risorse finanziarie impiegate: fondi statali (L. 482/1999).

12 IL SISTEMA GEOLINGUEFVG

I SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI A SERVIZIO DELLE LINGUE MINORITARIE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA

12.1 IL PROGETTO GEOLINGUEFVG

Il progetto concerne una azione di monitoraggio attuata in accordo tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale istruzione e cultura e P'ISAL (Istituto Studi Amministrazione Locale di Udine).

Si è trattato dell'implemento di un Sistema Informativo Territoriale a supporto del progetto di monitoraggio dei finanziamenti erogati o comunque attribuiti dalla Regione sia in base alla legge 482/99 per la salvaguardia e valorizzazione delle Lingue Minoritarie sia in base alle leggi regionali di rilevanza.

Quanto precede tenuto conto, in particolare, che con il Decreto Legislativo 223/2002 'Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione' sono state tra l'altro demandate alla Regione tutte le funzioni amministrative connesse a quanto previsto dagli articoli 9 e 15 della L. 482/99).

Il primo anno di gestione effettiva da parte della Regione Friuli Venezia Giulia/Direzione centrale istruzione e cultura in ordine alle funzioni amministrative trasferite in riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 15 della L. 482/99 è stato il 2004.

12.2 IL QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO


Le lingue rilevanti per il territorio del Friuli Venezia Giulia sono le seguenti:

1. Friulano;
2. Tedesco ("Germanico");
3. Sloveno.

Le delimitazioni territoriali (di cui alla L. 482/99 e successivo Regolamento), così come approvate dalla Amministrazioni Provinciali di rilevanza hanno posto in luce:

- la presenza della Lingua Friulana in 178 Comuni (province di Udine, Gorizia e Pordenone);
- la presenza della Lingua Slovena in 32 Comuni (Province di Udine, Gorizia e Trieste)
- la presenza della Lingua Tedesca in 5 Comuni della Provincia di Udine.

Cartografia 2 - Delimitazioni territoriali.



Fonte: Geolingue FVG

A partire dall'anno 2001 le pubbliche amministrazioni, in riferimento agli articoli 9 e 15 della Legge 482/99 potevano presentare richieste di finanziamento per progetti collegati alla salvaguardia e valorizzazione delle lingue minoritarie direttamente al Dipartimento per gli Affari Regionali, Servizio Regioni a statuto speciale e Province Autonome per le politiche connesse alle autonomie speciali e delle minoranze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.⁹

Per ogni progetto i dati significativi sono stati:

1. le indicazioni anagrafiche dell'ente presentante;
2. gli obiettivi del progetto;
3. la classificazione dello stesso;
4. l'importo ammissibile a finanziamento;
5. eventuali note.

I progetti vengono quindi analizzati da una apposita Commissione che, in base ai contenuti di progetto, alla coerenza con gli obiettivi della legge e l'aderenza a criteri predeterminati, delibera:

- l'ammissibilità dell'ente presentante a fruire delle provvidenze di legge;
- l'ammissibilità del progetto in coerenza alle disposizioni di legge;
- il finanziamento assegnato.

12.3 L'AZIONE

Oltre alla previsione del semplice caricamento delle schede cartacee su una base dati relazionale, si è ritenuto utile, per le successive analisi, poter rappresentare le informazioni sulla cartografia

⁹ Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 4 della Legge 482/99 le Scuole presentano domanda di finanziamento direttamente al Ministero della Pubblica Istruzione. I tali progetti non sono ricompresi nel sistema di monitoraggio.

per poter predisporre delle cartografie tematiche utilizzando anche dati socioeconomici, ed è quindi stabilita l'implementazione di un Sistema Informativo Territoriale.

12.4 IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE¹⁰

E' stata effettuata una analisi delle necessità funzionali per capire quale prodotto meglio si adattasse alle esigenze del progetto

Si è deciso di utilizzare un WebGis (d'ora in poi e nello specifico denominato GEOlingueFVG), già ad altri fini positivamente sperimentato nel quadro di una azione in collaborazione con il Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

GEOlingueFvg è un applicativo fruibile via Internet in modo da consentire ai diversi utenti abilitati di poter effettuare le attività di propria competenza/di proprio interesse senza dover installare alcun software sul proprio PC.

Ha un'interfaccia molto *user friendly* e necessita quindi di una breve attività di formazione per poter sfruttare appieno le potenzialità del sistema.

E' necessario (unicamente) possedere uno username e password ed essere abilitati dall'amministratore del sistema.

L'accesso può essere profilato in modo da abilitare la visibilità di ogni singolo dato e la fruibilità delle singole funzionalità del sistema ad ogni tipologia di utente.

Vi saranno quindi utenti abilitati a:

- visualizzare solo alcune informazioni e ad utilizzare semplici funzionalità;
- visualizzare tutti i dati e di utilizzare tutte le funzioni del sistema.

GEOlingueFvg rende disponibili molte funzionalità tra le quali le principali sono:

- di query (interrogazione) delle schede di progetto in base ai dati alfanumerici delle schede eventualmente integrati da dati geografici (ad es. tutti i progetti relativi ad uno sportello linguistico finanziati in comuni con meno di 3.000 abitanti che distino meno di 15 chilometri da un capoluogo di provincia che ha attivato uno sportello linguistico);
- di rappresentazione informazioni alfanumeriche sulla cartografia;
- di sovrapposizione dei diversi livelli informativi (lingue minoritarie, progetti, comuni, delimitazioni territoriali, ...) sulla cartografia
- di tematizzazione (colorazione) delle singole lingue, delle singole tipologie di enti, delle singole categorie di progetti in base ad una o più variabili tra quelle caricate nelle schede;
- di tematizzazione (colorazione) delle aree geografiche (regioni, provincie e comuni) in base ad una o più variabili tra quelle caricate nelle schede eventualmente composti con gli indicatori socioeconomici;
- di navigazione sulla cartografia utilizzando gli strumenti di zoom, pan,


¹⁰ Un Sistema informativo Territoriale (SIT) o Geographic Information System (GIS) è un sistema in grado di rappresentare sulla cartografia banche dati alfanumeriche e di effettuare delle analisi predisponendo mappe tematiche.

Per la cartografia di base utilizza l'infrastruttura cartografica Bing Maps di Microsoft (www.bing.com/maps).

Questa infrastruttura cartografica offre i seguenti vantaggi:

- disponibilità cartografia in ambiente web;
- disponibilità di cartografia stradale, ortofoto, DTM e bird's eye, di ottimo dettaglio e con un livello di aggiornamento più che soddisfacente;
- ottime prestazioni;
- nessun costo o comunque molto basso nel caso di applicazioni che non abbiano scopo di lucro.

Cartografia 3 - Esempi cartografia dal portale www.bing.com/maps



Fonte: Geolingue FVG

12.5 LO SCHEMA DI LAVORO

2.2.1 Il piano-programma del lavoro è stato previsto nelle fasi di seguito descritte:

- informatizzazione dei dati
 - analisi delle schede
 - standardizzazione delle tipologie dei progetti
 - caricamento dei dati
- implementazione del SIT
 - raccolta dei dati relativi alle delimitazioni degli ambiti territoriali in cui si applicano le disposizioni di tutela
 - georeferenziazione delle schede
 - importazione dei dati nel SIT

- caricamento di banca dati di indicatori socioeconomici dall'ISTAT economici (popolazione, classi di età,)
- analisi dei dati

12.6 INFORMATIZZAZIONE DEI DATI

E' stata svolta una attenta analisi dei dati posti a disposizione.

Sono state standardizzate e codificate le tipologie di enti, le denominazioni delle lingue minoritarie e le categorie di progetti.

Le tipologie di Enti pubblici finanziabili ex L. 482/99 (nella parte rilevante per il livello gestito dalla Regione Friuli Venezia Giulia) sono risultate le seguenti:

- Azienda Sanitaria Locale (ASL);
- Camera di Commercio;
- Comune;
- Comunità Montana;
- Consorzio Universitario (di enti locali);
- Provincia;
- Unione di Comuni.

oltre naturalmente la Regione stessa.

Le categorie di progetto ravvisate finanziabili in forza delle Legge 482/99 (classificazione simile a quella utilizzata dallo Stato, con ordinamento sequenziale da 1 a 9 come da elencazione sottoriportata) sono le seguenti:

- sportello linguistico presso la Pubblica Amministrazione (P.A.)
- interpreti e traduttori presso la P.A.
- tecnologie informatiche
- corsi di formazione dipendenti P.A.
- corsi di formazione per insegnanti
- toponomastica e cartellonistica
- promozione della legge 482 99
- predisposizione supporti scritti in lingua minoritaria
- altro.

Oltre alle citate informazioni da ogni scheda sono risultati utilmente estraibili:

- l'importo finanziato;
- eventuali note della Commissione.

12.7 IMPLEMENTAZIONE DEL SIT

Sono stati utilizzate le delibere delle Province che indicano le delimitazioni degli ambiti territoriali in cui si applicano le disposizioni di tutela, cioè i Comuni che hanno dichiarato la presenza di minoranze linguistiche nel proprio territorio.

I dati sono quindi stati importati in un unico data base relazionale (sql server) per poter essere georiferiti¹¹ e rappresentati nel SIT.


Oltre alla banca dati informatizzata dei progetti è stata effettuata una selezione di indicatori socioeconomici di fonte ISTAT su base comunale (popolazione, numero famiglie, studenti,) per poter meglio analizzare i dati di finanziamento.

12.8 ESEMPLIFICAZIONI

Seguono alcuni esempi di cartografie tematiche predisposte nell'ambito delle analisi effettuate:

¹¹ Operazione che consente di dare un riferimento geografico ed una informazione alfanumerica per poter poi rappresentare l'informazione stessa sulla cartografia. Ad esempio alla scheda relativa ad un progetto presentato dal Comune di Udine vengono automaticamente associate le coordinate del centro del comune stesso.

ENTI PUBBLICI




anno	NumElementi Sport Ling	PA A Inter Trad	PA B Tecnologie informatiche	C Corsi form dipendenti	PA D Corsi form per insegnanti	E Corsi form per alunni	F Corsi form universitari	G Corsi form generic	H Topon e Cartellonistica	I Promozione della L
2001	98	599.947,97	354.370,75	65.299,40	248.765,77	8.820,00	451.624,32	292.239,43	208.602,80	46.000,00
2002	179	1.091.396,86	464.663,96	63.424,81	190.050,50	13.868,00	48.953,69	239.000,00	408.875,00	13.500,00
2003	174	850.335,00	327.722,00	3.042,00	124.866,00	0,00	0,00	0,00	304.178,00	0,00
2004	182	992.079,00	246.397,00	0,00	109.856,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	229	937.632,00	224.666,00	30.000,00	103.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	237	843.094,00	242.802,00	17.603,00	29.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In giallo gli enti pubblici della regione
I progetti presentati temattizzati in base all'anno di presentazione (se un ente ha presentato progetti in diversi anni o più progetti si vede solo l'ultimo)

anno	NumElementi	Sport Ling presso la PA A	Inter Trad presso la PA B	Tecnologie informatiche C	Corsi form dipendenti PA D	Corsi form per insegnanti E	Corsi form per alunni F	Corsi form universitari G	Corsi form generic H	Topon e Cartellonistica I	Promozione della L 482 99 L	Trasm Radio Televisive M	Attività a carattere culturale N	Attività sociale e o sanitario	Pred supporti scritti lingua min
2001	98	599.947,97	354.370,75	65.299,40	248.765,77		8.820,00			451.624,32	292.239,43				386.918,89
2002	179	1.091.396,86	464.663,96	63.424,81	190.090,50	329.039,03	13.868,00		48.953,69	864.503,64	208.602,80	111.593,00	27.000,00	364.569,62	555.195,68
2003	174	850.335,00	327.722,00	3.042,00	124.866,00	01,00	3.200,00	00,00	01,00	239.000,00	46.000,00	85.200,00	00,00	00,00	320.633,00
2004	182	992.079,00	246.397,00	00,00	109.856,00		4.000,00		00,00	408.875,00	13.500,00	88.320,00	2.000,00		164.472,00
2005	229	937.632,00	224.666,00	30.000,00	103.325,00		00,00		00,00	304.178,00	01,00	158.719,00	00,00	20.000,00	284.451,00
2006	237	843.094,00	242.802,00	17.603,00	29.600,00	00,00	00,00	00,00	00,00	175.501,00	01,00	152.000,00	00,00	95.700,00	256.249,00


Tabella progetti per anno




Cartografia Progetti per tipologia di ente

tipo di ente	NumElementi	Sport Ling presso la PA A	Inter Trad presso la PA B	Tecnologie informatiche C	Corsi form dipendenti PA D	Corsi form per insegnanti E	Corsi form per alunni F	Corsi form universitari G	Corsi form generic H	Topon e Cartellonistica I	Promozione della L. 482/99 L	Trasm Radio Televisione M	Attività a carattere culturale N	Attività sociale e o sanitario	Pred supporti scritti lingua min
agenzia di studio	2	140.998,00		01,00							01,00				
azienda agricola	1			2.460,00											
azienda artigianale	75	42.800,00	4.000,00	00,00	230.382,00				00,00	190.700,00	14.851,00	10.000,00	2.000,00	480.269,62	426.751,00
camera di commercio	5	21.400,00	7.500,00	10.000,00											35.000,00
comune	861	3.572.708,74	1.357.100,71	169.367,21	295.491,52	7.095,63	29.888,00		3.502,00	1.167.187,46	58.799,00	515.832,00	27.000,00		919.199,66
comunità collinare	5	46.400,00	7.720,00		00,00					64.000,00					
	33	194.098,00	2.001,00	00,00	44.281,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	59.430,00	40.000,00	00,00	00,00	151.660,00
consorzio universitario	31	75.200,00	18.000,00			321.944,40			45.452,69	17.882,00	114.398,69	30.000,00			290.508,91
provincia	86	1.220.880,09	464.300,00	01,00	233.888,75	00,00	00,00	00,00	00,00	1.003.912,50	312.864,54	00,00	00,00	00,00	144.800,00

Tabella progetti per tipologia di ente





tipo di progetto NumElementi Sport Ling presso la PA A Inter Trad presso la PA B Tecnologie informatiche C Corsi form dipendenti PA D Corsi form per insegnanti E Corsi form per universitari G Corsi form generici H Topon e Cartellonistica I Promozione della


tipo di progetto	NumElementi	Sport	Ling	presso la PA A	Inter Trad	presso la PA B	Tecnologie informatiche	C Corsi form dipendenti	PA D Corsi form per insegnanti	E Corsi form per universitari	G Corsi form generici	H Topon e Cartellonistica	I Promozione della
2				02.00									
A	249			5.128.083,83	14.00	04.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	01.00	
B	142			99.600,00	1.754.772,34	50.810,25							
C	43				53.000,00	31.500,00							
D	111			33.099,00		771.000,27						01.00	
E	4												
F	13												29.888,00
H	10					3.999,00							48.953,69
I	2												

Comuni in base all'importo finanziato per sportelli linguistici in rapporto con la popolazione.


Questo può essere fatto per ogni categoria di progetto

Comuni in base all'importo finanziato per Corsi di formazione alla PA in rapporto con la popolazione.

Questo può essere fatto per ogni categoria di progetto



Delimitazioni territoriali



Delimitazioni territoriali rapporto finanziamento per sportelli linguistici e popolazione Questo può essere fatto per ogni categoria di progetto

Delimitazioni territoriali	NumElementi	Sport Ling presso la PA A	Inter Trad presso la PA B	Tecnologie Informatiche C	Corsi form dipendenti PA D	Corsi form per insegnanti E	Corsi form per alunni F	Corsi form universitari G	Corsi form generici H	Topon e Cartellonistica I	Promozione della L 482 99 L	Trasm Radio Televisive M	Attività a carattere culturale N	Attività sociale e o sanitario	Pred supporti scritti lingua min
Friulana	599	2.850.701,72	400.601,28	24.260,66	524.536,95	321.945,40	3.900,00	00,00	45.452,69	2.071.766,00	520.445,23	595.832,00	29.000,00	466.769,62	1.402.990,78
Friulana/germanica	53	525.098,00	01,00	00,00	45.091,00	00,00	00,00	00,00	00,00	29.850,00	00,00	00,00	00,00	00,00	49.500,00
Friulana/germanica/slovena	22	328.214,00	52.557,60	00,00	29.280,00	00,00	00,00	00,00	00,00	7.440,00	14.300,00	00,00	00,00	00,00	11.920,00
Friulana/slovena	119	585.301,11	378.710,68	43.095,81	145.643,00	00,00	11.128,00	00,00	00,00	171.352,00	00,00	00,00	00,00	13.500,00	148.836,00
Totale	299	944.770,00	1.028.751,15	112.012,74	61.952,32	7.094,63	14.860,00	00,00	3.502,00	163.273,96	25.599,00	00,00	00,00	00,00	354.672,79
	7	80.400,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00

Delimitazioni territoriali	NumElementi	Popolazione 2004- Totale
Friulana	161	694.213,00
Friulana/germanica	3	4.718,00
Friulana/germanica/slovena	1	5.055,00
Friulana/slovena	10	95.803,00
Totale	20	263.827,00
	1	1.037,00

Tabella delimitazioni territoriali con dati socioeconomici

SCUOLE

Sono disponibili le delimitazioni dei corcoli didattici e degli istituti comprensivi


ANCUN FVG Lingue minoritarie - Scuole 2010 (v. 20101215)

http://www.marketfinder.it/InfoMask.aspx?x=491&y=204 - Windows Internet Explorer


#	id	Num_reg	PR	cod mecc stti	SL	grado	denom ufficiale
Select New D	295	45	PN	PNIC81200A		1	Istituto Comprensivo Padre DAVID M. TUROLO di MONTEREALE VALCELLINA
Select New D	300	45	PN	PNIC81200A		1	Istituto Comprensivo 'padre DAVID M. TUROLO' di MONTEREALE VALCELLINA
Select New D	302	45	PN	PNIC81200A		1	Istituto Comprensivo Padre DAVID M. TUROLO di MONTEREALE VALCELLINA

NumElementi	quota fissa	quota rete	quota plurilingue	lingua	veicolare	produr	materiale	quota	proporzionale	n	alumni	insespante	c
1146	287.400,00	93.500,00	35.200,00	300.800,00	152.800,00	1.559.415,33							2


ANAGRAFICA SCUOLE




Anagrafica scuole con progetti presentati (pallini verdi)



Progetti presentati da paritarie e statali



Progetti per tipologia di finanziamento (MIUR /regione)



Si attendibili | Modalità protetta: disattivata

Progetti per tipologia di scuola


tipo di scuola	NumElementi	quota fissa	quota rete	quota plurilingue	lingua veicolare	produtz materiale	quota proporzionale n alunni	insegnante qualificato	importo totale	Numero alunni avvalenti	Numero alunni iscritti
	5	3.000,00	00,00	1.400,00	4.000,00	1.200,00	14.471,42	00,00	24.071,42	1.244,00	
	5	500,00	00,00	00,00	800,00	400,00	682,81		14.094,03	96,00	
	19	1.500,00	00,00	00,00	00,00	800,00	14.000,79		24.033,53	2.470,00	00,00
CONVITTO	5	1.500,00	00,00	2.200,00	1.600,00	1.000,00	6.217,27		16.389,64	920,00	
DIREZIONE DIDATTICA	242	54.000,00	20.600,00	10.100,00	63.200,00	30.600,00	530.591,97	9.580,90	1.307.046,80	74.308,00	
F	1	00,00	800,00	00,00	00,00	00,00			800,00		
	490	107.400,00	33.200,00	16.500,00	121.600,00	54.600,00	787.728,32	10.132,30	1.950.622,18	110.875,00	00,00
ISTITUTO ONNICOMPENSIVO	1	600,00	00,00	700,00	800,00	400,00	3.568,64	00,00	6.068,65	306,00	
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA	211	82.200,00	29.000,00	00,00	75.200,00	44.000,00	86.942,92	1.300,00	363.677,06	10.535,00	
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA	20	6.200,00	00,00	00,00	8.800,00	4.000,00	8.244,89	00,00	36.062,91	1.077,00	
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	146	30.500,00	9.900,00	4.300,00	24.800,00	15.800,00	106.966,31	1.800,00	344.219,09	15.085,00	
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PARITARIA	1								01,00		

Tabella progetti epr tipologia scuole

Progetti per lingua minoritaria

lingua minoritaria	NumElementi	quota fissa	quota rete	quota plurilingue	lingua veicolare	produz materiale	quota proporzionale n alunni	insegnante qualificato	importo totale	Numero alunni avvalenti	Numero alunni iscritti
	5	00,00	800,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	800,00	00,00	00,00
	1								01,00		
	1019	249.600,00	90.300,00	2.100,00	266.400,00	133.000,00	1.389.107,34	22.813,20	3.592.898,20	196.954,00	00,00
	1								01,00		
	37	15.700,00	1.600,00	20.900,00	13.600,00	8.200,00	104.442,77	00,00	204.627,22	11.310,00	00,00
	17	4.200,00	00,00	5.700,00	4.000,00	1.800,00	17.111,56	00,00	128.255,75	2.478,00	00,00
	13	3.800,00	800,00	5.100,00	5.600,00	2.400,00	11.617,05	00,00	40.521,05	1.204,00	
	2	1.100,00	00,00	1.400,00	1.600,00	800,00	7.398,88	00,00	12.298,89	836,00	
	49	12.400,00	00,00	00,00	8.800,00	6.200,00	28.711,45	00,00	96.298,13	3.671,00	00,00
	1								8.558,79	375,00	
	1	600,00	00,00	00,00	800,00	400,00	1.026,28	00,00	2.826,28	88,00	

Tabella per lingue



Si attendibili | Modalità protetta: disattivata

Comuni in base all'importo finanziato rapportato e alunni avvalenti

13 USO PUBBLICO DELLE LINGUE MINORITARIE E BUONE PRATICHE

(L. 482/1999)

0. Generalità

Riferimenti normativi:

0.1 L'art. 9 della L. 482/1999 stabilisce che nei comuni nei quali è presente una delle minoranze linguistiche riconosciute dalla Legge stessa *“è consentito negli uffici delle amministrazioni pubbliche l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela”*, con la sola esclusione di forze armate e forze di polizia dello Stato” e che per rendere effettivo l'esercizio di detta facoltà *“le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela”* e che *“a tal fine”* è istituito un *“Fondo nazionale per la tutela delle minoranze”*.

0.2 Il Regolamento di attuazione della L.482/1999 (DPR 345/2001) prevede, tra l'altro, all'art. 6 che:

0.2.1 *“In attuazione dell'articolo 9 della legge, gli uffici delle pubbliche amministrazioni, nei comuni di cui all'articolo 3 della legge medesima, istituiscono almeno uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela e possono prevedere indicazioni scritte rivolte al pubblico, redatte, oltre che in lingua italiana, anche nella lingua ammessa a tutela, con pari dignità grafica”*,

0.2.2 *“Le amministrazioni pubbliche interessate, anche di concerto e nel quadro di un programma di misure tra loro coerenti, sentite le istituzioni di cui all'articolo 16 della legge, e nell'ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 1, dell'articolo 8, valutano l'opportunità di modulare gli interventi finanziari ed organizzativi secondo esigenze omogenee connesse alla tutela della lingua”*.

0.2.3 *Gli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, per la finalità di cui all'articolo 9, comma 2, della legge, possono anche stipulare convenzioni con istituti pubblici di ricerca e professionali, istituzioni scolastiche, università, ed altri soggetti istituzionali o con associazioni senza scopo di lucro, operanti nell'ambito territoriale da almeno tre anni, al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla legge, ovvero consorzarsi tra loro per le suddette medesime finalità”*.

1. L'uso pubblico delle lingue minoritarie

1.1 Una definizione sintetica: uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici, nelle istituzioni, nei servizi al cittadino.

1.2 Perché: per favorire la partecipazione civica, l'identificazione simbolica e la fruizione dei servizi offerti senza discriminazioni in base alla lingua.

L'uso pubblico, in particolare in forma scritta, è un ambito dal quale le lingue minoritarie sono state escluse. Ciò ha comportato, in termini simbolici ma anche reali, l'esclusione o quanto meno l'allontanamento delle persone che usano abitualmente quelle lingue e nel cui uso riconoscono almeno una parte di sé. Nel caso delle istituzioni ciò significa, parallelamente alla definizione di una gerarchia tra lingue di serie A e lingue di serie B,

anche la definizione di diverse categorie di cittadini. Nel caso di uffici e servizi vuol dire altresì escludere o limitare l'accesso alle informazioni, alla documentazione e la fruizione di prestazioni.

Se la minorizzazione consiste nell'esclusione di lingue e persone, la tutela consiste nel favorire il loro reintegro e la loro inclusione, rispettivamente come lingue e come persone.

Ne consegue il riconoscimento della centralità delle lingue "come lingue" e delle persone "come persone", "come cittadini".

Tipologie di intervento L. 482/1999 art. 9

2. Tipologie di interventi di tutela in questo ambito

Le tipologie di intervento discendono direttamente dal quadro normativo.

- 2.1 Formazione linguistica personale Pubblica Amministrazione
- 2.2 Sportelli linguistici
- 2.3 Toponomastica//Cartellonistica
- 2.4 Comunicazione istituzionale//Comunicazione pubblica
- 2.5 Promozione conoscenza della legge e materiale informativo e di documentazione su minoranze, tutela e normativa di tutela

3. Formazione linguistica personale Pubblica Amministrazione

L'intervento ha quale finalità la realizzazione di corsi di formazione linguistica dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni affinché acquisiscano o rafforzino conoscenze e competenze nell'uso della lingua minoritaria per poterla utilizzare nel proprio lavoro / per poter fare il proprio lavoro di "civil servant" anche nella lingua minoritaria

- 3.1. Articolazione de i "livelli" di formazione:
 - 3.2.1 "Avanzato": conoscenze//competenze linguistiche livello avanzato QCE
 - 3.2.2 "Intermedio: conoscenze//competenze linguistiche livello intermedio QCE
 - 3.2.3 "Base": conoscenze//competenze linguistiche livello base QCE; conoscenze legislazione di tutela (perché uso della lingua minoritaria nella PA)
- 3.2. La quantità (ore) di formazione caratterizzante la somministrate per modulo:
 - 3.2.1 "Avanzato": minimo 60 h
 - 3.2.2 "Intermedio: minimo 40 h
 - 3.2.3 "Base": minimo 30 h

4. Sportello linguistico

L'intervento concerne l'attivazione/funzionamento di uno spazio fisico e virtuale (attraverso l'allestimento della corrispondente sezione all'interno del sito internet dell'ente) che svolge attività di front office e back office tramite personale dedicato.

- 4.1 Lo sportello linguistico agisce in tre dimensioni "disciplinari" strettamente connesse tra loro.
 - 4.1.1 Comunicazione nella lingua ammessa a tutela: lo sportello produce comunicazione e documentazione informativa nella/e lingua/e ammessa/e a tutela, mettendo così a disposizione strumenti e opportunità per l'uso scritto e orale della/e lingua/e minoritaria/e nel rapporto e nella comunicazione in maniera biunivoca tra cittadini e istituzioni e tra cittadini e servizi, allo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e politica del singolo ente;
 - 4.1.2 Promozione dell'uso sociale della lingua: attraverso servizi linguistici (traduzioni, correzioni e revisioni di testi nella lingua ammessa a tutela) e altre attività di sostegno e indirizzo per singoli cittadini, associazioni e altri soggetti, sia pubblici sia privati, per l'uso, soprattutto scritto, della lingua ammessa a tutela;
 - 4.1.3 Promozione della lingua e della cultura della minoranza e della produzione culturale nella lingua minoritaria. Lo sportello promuove l'uso della lingua, la conoscenza della lingua e della corrispondente cultura e lo sviluppo sul territorio della produzione culturale nella lingua, progettando eventi e iniziative o collaborando con altre strutture dell'amministrazione o con altri soggetti del territorio alla progettazione e realizzazione di eventi e iniziative culturali.
- 4.2 Le tipologie e le dimensioni territoriali degli enti pubblici presso cui possono essere//sono attivati gli sportelli linguistici sono diverse, sintetizzabili come segue:
 - 4.2.1 Comuni
 - 4.2.2 Entità "sovracomunali" come Unioni di comuni, Comuni associati, Comunità collinare, Comunità montane, ASS, Province, Regione, Consorzi di Comuni e Province, Università, CCIAA.

5. L'operatore di sportello linguistico

Non c'è attivazione di uno sportello linguistico senza operatore/operatrice in possesso di specifiche competenze e conoscenze, ivi incluso il possesso di capacità relazionali/comportamentali ("saper essere") adeguati alla funzione da ricoprire e in possesso di adeguato titolo di studio.

- 5.1 Le competenze/conoscenze sono di tipo linguistico e di tipo tecnico.
 - 5.1.1 Competenze e conoscenze linguistiche: buona/ottima capacità di uso orale e scritto della lingua di minoranza, compreso il lessico tecnico amministrativo
 - 5.1.2 Competenze e conoscenze tecniche:

- 5.1.2.1 (almeno) discrete/buone conoscenze su politica linguistica, tutela delle minoranze, normativa di tutela;
- 5.1.2.2 nozioni (almeno) di base su comunicazione pubblica e normativa
- 5.1.2.3 nozioni (almeno) di base di diritto amministrativo e su struttura amministrativa e operativa dell'ente
- 5.1.2.4 competenze nell'uso di postazione di lavoro informatica e delle tecnologie dell'informazione
- 5.2 "saper essere":
 - 5.2.1 predisposizione a rapporti interpersonali e capacità di lavoro in gruppo
 - 5.2.2 capacità di comunicare con gli altri e predisposizione all'ascolto
 - 5.2.3 motivazione e interesse nei confronti della lingua e della cultura della minoranza e della sua tutela
 - 5.2.4 conoscenze della dimensione culturale della comunità linguistica in generale e della specifica comunità territoriale (comune, unione di comuni, comunità montana, provincia, regione) in cui l'operatrice//operatore di sportello è chiamato a lavorare
- 5.3 Titoli di studio e professionali:
 - 5.3.1 almeno diploma di scuola superiore
 - 5.3.2 preferibilmente laurea
 - 5.3.3 preferibilmente attestato di frequenza corsi di lingua minoritaria in generale e specifici in ambito presso l'Università o da altro ente di formazione accreditato (magari presso amministrazioni pubbliche)

Altre tipologie di intervento (L. 482/1999 art. 15)

6. Cartellonistica//segnaletica (Toponomastica, istituzionale)

L'intervento concerne la realizzazione e installazione di cartelli, segnali e indicazioni in modalità bi- o plurilingue (lingua dominante + lingua/e minoritaria/e), in cui le parti nella/e lingua/e minoritaria/e (denominazione di centri abitati e microtoponimi, sedi istituzionali, sedi operative di servizi pubblici, edifici di pubblico interesse, località e edifici di interesse turistico) hanno pari dignità grafica con quelle in italiano.

- 6.1 Diverse tipologie di intervento affidate a diverse tipologie di *Enti pubblici*
 - 6.1.1 Cartelli e segnali nelle strade statali, regionali, provinciali, comunali (*enti corrispondenti: Stato, Regione, Province; Comuni*)
 - 6.1.2 Cartelli ingresso/uscita centri abitati (*Comuni*)
 - 6.1.3 Cartelli per microtoponomastica (*Comuni*)
 - 6.1.4 Segnaletica istituzionale (*Regione, Enti locali, ASS e altri*)

6.1.5 Segnaletica stradale di servizio, ad esempio: “teatro”, “ospedale”, etc. (*Enti competenti sulla strada: se all'interno del centro abitato è competenza dei Comuni; negli altri casi dipende dal tipo di strada*)

7. Comunicazione istituzionale//Comunicazione pubblica

L'intervento concerne la produzione e diffusione di materiale informativo e promozionale nella/nelle lingua/e ammessa/e a tutela presente/i nel territorio di riferimento di ciascun ente destinata ai cittadini circa l'attività istituzionale (politica, amministrativa, servizi, opportunità) e realizzazione di campagne di comunicazione sociale su tematiche legate all'attività dell'ente o al territorio di riferimento.

7.1 Diverse modalità di intervento, in base alle diverse tipologie di materiale prodotto:

7.1.1 Materiale “cartaceo” informativo, promozionale o legato a campagne di comunicazione sociale su tematiche legate all'attività dell'ente nella/nelle lingua/e ammessa/e a tutela presente/i nel territorio di riferimento

7.1.2 Internet: realizzazione del sito web istituzionale del singolo ente nella/nelle lingua/e ammessa/e a tutela presente/i nel territorio di riferimento

7.2.3 Radio/TV: produzione ed emissione di trasmissioni singole o cicli di trasmissioni radiofoniche o televisive nella/nelle lingua/e ammessa/e a tutela presente/i nel territorio di riferimento destinata ai cittadini circa l'attività istituzionale (politica, amministrativa, servizi, opportunità) e realizzazione di campagne di comunicazione sociale su tematiche legate all'attività dell'ente o al territorio di riferimento.

8. *Promozione conoscenza della legge // materiale informativo e di documentazione su minoranze, tutela e normativa di tutela*

E' (stata) tipologia di intervento limitata ai primi anni dell'entrata in operatività effettiva della legge di tutela, prevedente due diverse modalità di azione, tali azioni localizzate e produzione di materiali informativi.

8.1 Azioni locali(zzate): incontri, cicli di incontri pubblici con esperti esterni che illustrano i contenuti della legge e presentano le modalità della sua attuazione con riferimento alle singole realtà territoriali

8.2 Produzione e diffusione di materiali informativi, promozionali e di documentazione sui contenuti della legge, sulla tutela delle minoranze e utilizzando le lingue delle minoranze.

02 Descrizione dei criteri di valutazione delle buone pratiche

Uso pubblico delle lingue minoritarie (L. 482/1999, art. 9)

BUONE PRATICHE

Per “buone pratiche” si è inteso fare riferimento (in linea generale e con i temperamenti necessari) a soluzioni effettivamente realizzate con successo e con una struttura di modello tale da soddisfare alcuni requisiti minimi: a) fornire una prova documentata di buona gestione dell'intervento (rispetto dei diritti; qualità dei servizi; valutazione ex ante, in itinere ed ex post degli effetti sistemici delle azioni); concretezza delle attività; impatto sulla qualità relazionale; rapporto ottimale tra costi e benefici; b) trasferibilità del “saper fare” creato dall'esperienza; c) conformità ad un corpus di principi appropriati (integrazione e integrabilità con altri settori dell'amministrazione).

Quanto precede riferito a progetti o metodologie riconosciute valide, rispetto a una situazione complessa/innovativa e con uno scopo da raggiungere, e quindi trasferibili in contesti diversi.

Il metodo seguito ha presupposto l'individuazione di modelli, secondo una via di apprendimento pragmatica tenuto conto degli elementi e dei dati/notizie rese in possesso.

Ciò ha richiesto la definizione ex ante di criteri di valutazione, sulla base dei quali - con utilizzo di una batteria di indicatori (con attribuzione di una scala numerica da 0 a 3, con valori intermedi ove necessario) riferiti alle singole fattispecie e specificamente motivati - sono stati filtrati i casi noti/documentati.

TERMINOLOGIA UTILIZZATA

Fatte salve le definizioni delle diverse tipologie di intervento che promuovono o garantiscono l'uso pubblico delle lingue minoritarie (di cui al paragrafo 01_Descrizione_Uso_pubblico), si presentano le seguenti definizioni riferite ad alcune parole-chiave utilizzate con riferimento a indicatori e criteri di valutazione dei progetti.

Replicabilità

Caratteristica di un intervento di essere realizzato non in forma unica ed esclusiva, ma di essere replicato/riprodotto più volte dallo stesso Ente o anche da Enti diversi.

Trasmissioni “speciali”

Trasmissioni radiofoniche o televisive di comunicazione istituzionale/pubblica nella lingua minoritaria che vengono realizzati e diffusi “una tantum”, che non hanno una programmazione seriale e non sono organizzate in puntate con una costante frequenza di emissioni. Da tutte queste caratteristiche discende la loro “specialità” ed “eccezionalità”, per cui il loro impatto sulla popolazione è nel complesso limitato.

Cicli di trasmissioni fisse

Trasmissioni radiofoniche o televisive di comunicazione istituzionale/pubblica nella lingua minoritaria realizzati e diffusi che hanno una programmazione seriale (in cicli), sono organizzati in puntate con frequenza costante in orari definiti (in questo senso sono “fisse”). Queste caratteristiche, in particolare nei casi in cui la frequenza delle emissioni è settimanale, rendono più elevato il loro impatto sulla popolazione e la loro efficacia.

Progetti “semplici” e “complessi”

Tra i Progetti di comunicazione istituzionale nella lingua minoritaria dell’Ente - in generale: produzione e diffusione di materiale informativo e promozionale nella/nelle lingua/e ammessa/e a tutela presente/i nel territorio di riferimento di ciascun ente destinata ai cittadini circa l’attività istituzionale (politica, amministrativa, servizi, opportunità) e realizzazione di campagne di comunicazione sociale su tematiche legate all’attività dell’ente o al territorio di riferimento - realizzati o promossi dallo sportello linguistico è possibile distinguere sia in base alle diverse tipologie di materiale prodotto e di mezzo di comunicazione utilizzato sia tenendo conto delle dimensioni organizzative del progetto stesso.

In questo caso, in particolare, si può distinguere tra:

- **progetti “semplici”** di comunicazione nella lingua minoritaria: pubblicazione con una sola uscita, un solo materiale o strumento di comunicazione utilizzato per dare informazione su un solo argomento (per esempio: rubrica/sezione dell’ente sul sito web dell’ente; elaborazione e diffusione scheda informativa su un singolo evento o un singolo servizio; notiziario informativo con un’uscita annuale);
- **progetti “complessi”** di comunicazione nella lingua minoritaria: pubblicazione con più di una uscita; progetto che prevede la realizzazione di più materiali, l’utilizzo di più strumenti e che riguarda più tematiche; progetto che prevede uno sviluppo articolato nel corso del tempo (per esempio nell’arco dell’anno) con aggiornamenti di contenuto. Sono esempi di progetti “complessi” la realizzazione/gestione del sito web dell’ente che è bilingue quanto meno sino al primo livello; il notiziario informativo con almeno due uscite annue; una serie di rubriche/trasmissioni radio tv; una campagna di comunicazione sociale organizzata direttamente dall’Ente (o quanto da esso promossa).

E’ possibile distinguere tra progetti “semplici” e “complessi” anche nel quadro dei Progetti di promozione dell’uso sociale della lingua minoritaria, i quali consistono in incontri e eventi pubblici organizzati o promossi dall’Ente nei quali si presentano le opportunità teoriche e pratiche legate all’uso della lingua minoritaria all’interno della sua comunità territoriale di riferimento, evidenziando il ruolo di supporto e di servizio per la cittadinanza interpretato dallo sportello linguistico (es. incontro sull’uso della lingua nella promozione dell’attività delle associazioni locali o nel menù degli operatori locali del settore della ristorazione) o nella produzione di materiale informativo che diffonde analoghi contenuti e informazioni.

- **progetti “semplici”**: le iniziative singole di promozione dell’uso sociale della lingua minoritaria, cioè singoli incontri/eventi pubblici a tal fine organizzati o promossi

dall'Ente o singoli materiali informativi/promozionali a tale scopo realizzati (specifica sezione del sito web istituzionale, magari all'interno della rubrica dedicata allo sportello e da essi gestita; scheda cartacea che illustra modalità e opportunità di utilizzo della lingua minoritaria);

- **progetti “complessi”**: i programmi di eventi/incontri pubblici a tal fine organizzati o promossi dall'Ente che hanno un'articolazione seriale (programmi, appunto, composti di più appuntamenti), in cui ciascun appuntamento corrisponde a un singolo evento/incontro nel quadro di un programma di più appuntamenti.

Si può operare la medesima distinzione all'interno dei progetti e delle attività finalizzate alla promozione della produzione culturale della minoranza linguistica nella lingua minoritaria, che consistono in eventi (conferenze, spettacoli, manifestazioni) in cui vengono presentati, promossi o realizzati prodotti o attività culturali nella lingua minoritaria e della minoranza linguistica.

- **iniziative singole**: corrispondono singoli eventi/incontri (concerti, spettacoli teatrali, conferenze, mostre) estemporanei, “una tantum”, sganciati da qualsiasi forma di programmazione seriale;
- **programmi**: consistono in serie di singoli eventi/incontri (**appuntamenti**) di questo genere con le medesime finalità che sono organizzati e realizzati in maniera seriale.

0. Criteri di valutazione

Sono stati riconosciuti:

0.1 Criteri generali: validi per tutte le tipologie di intervento

0.2 Criteri specifici (e aggiuntivi): applicabili alla tipologia degli sportelli linguistici

1. Criteri generali

1.1 Criteri riferiti ad aspetti dell'intervento aventi valenza interna all'ente:

Condivisione: Grado di coinvolgimento nell'iniziativa di più strutture (dell'ente)

Coerenza con azione dell'ente: Rapporto del singolo progetto con le eventuali azioni già realizzate (dall'ente)

Modalità di progettazione: Rilevanza della progettazione interna o esterna (all'ente)

1.2 Criteri riferiti ad aspetti dell'intervento aventi valenza esterna all'ente:

Replicabilità: Possibilità di replicare il progetto al di fuori del soggetto operativamente attuatore

Coerenza con modello teorico: Aderenza alle previsioni e alle prescrizioni della normativa di tutela e della normativa specifica di settore di intervento e a modelli e indirizzi teorici e operativi

Impatto sulla comunità:

- a) quantitativo: numero (potenziale o effettivo, se misurato) di “utenti” o destinatari dell'intervento;
- b) qualitativo: effetto moltiplicatore / capacità di promozione in generale della lingua e della tutela della lingua senza discriminazioni in base alla lingua.

2. Criteri generali a valenza interna. Indicatori

2.1 Condivisione: si vuole misurare il coinvolgimento nell'iniziativa di più strutture organizzative (uffici/servizi/settori amministrativi) dell'ente. Indicatore considerato è il numero di strutture coinvolte:

1 = bassa (una sola struttura)

2 = media (due strutture),

3 = alta (più di due strutture)

2.2 Coerenza con azione dell'ente: si intende verificare che tipo di rapporto esiste tra il singolo progetto e l'azione specifica o complessiva già realizzata dall'Ente. Ne consegue che l'indicatore, sempre in una scala da 1 a 3, è il seguente:

1 = “prima volta” (nessuna azione di nessun genere precedente);

2 = continuità con azione specifica (riproposizione/continuazione di intervento già avviato/realizzato) ovvero con azione complessiva (“prima volta” per specifica tipologia di intervento, ma precedentemente l'ente ha realizzato interventi di altra tipologia);

3 = continuità con azione specifica **E** con azione complessiva

2.2 Modalità di progettazione: si vuole misurare quanto è rilevante la componente interna all'ente della progettazione dell'intervento. L'indicatore è il grado di “internità” (se così si può dire):

1 = bassa (totalmente esterna all'ente);

2 = media (prevalentemente esterna all'ente);

3 = alta (totalmente interna all'ente)

3. Criteri generali a valenza esterna. Indicatori

3.1 Replicabilità: si vuole misurare la possibilità di replicare il progetto in altro ente simile. La scala da 1 a 3, per ciascun intervento, è così articolata:

1 = esiste documentazione progettuale ma non è replicabile;

2 = esiste documentazione ed è replicabile;

3 = esiste documentazione ed è stato già replicato.

3.2 Coerenza con modello teorico (vedi sopra 1.2). In questo caso l'indicatore è personalizzato a seconda della tipologia di intervento (come in seguito illustrato).

3.2.1 Per comunicazione e informazione l'indicatore si riferisce alla dimensione della presenza della lingua minoritaria nel sito web dell'ente o nei materiali prodotti o alla frequenza di emissione di programmi radio/tv. Più in dettaglio, sempre in una scala di valori da 0 a 3 (in cui 1 = bassa, 2 = media, 3 = alta), ciò significa:

a) per i siti web:

0,5 = bi- pluri- lingue solo nella home page;

1 = bi- pluri- lingue solo nella home page con sezione bi- pluri- lingue dedicata allo sportello;

1,5 = bi- pluri- lingue fino al primo livello successivo a quello dell' home page;

2 = bi- pluri- lingue fino al secondo livello incluso successivo a quello dell' home page;

3 = bi- pluri- lingue oltre il secondo livello successivo a quello dell' home page.

b) per programmi radio/tv:

1 = solo trasmissioni "speciali" (una tantum);

2 = cicli di trasmissioni fisse con cadenza mensile/ quindicinale;

3 = cicli di trasmissioni fisse con cadenza almeno settimanale o con frequenza maggiore.

3.3 Impatto sulla comunità: anche in questo caso l'indicatore è personalizzato a seconda della tipologia di intervento. Per esempio:

a) nel caso degli Sportelli linguistici è l'orario di apertura al pubblico:

0,5 = meno di 5 ore settimanali

1 = almeno 5 ore settimanali

2 = almeno 8 ore settimanali

3 = 12 o più ore settimanali;

b) nel caso di Cartellonistica / Segnaletica, l'indicatore è l'incidenza in percentuale della segnaletica bi- o pluri-lingue realizzata sulla quantità complessiva della segnaletica di quella specifica tipologia nel territorio interessato, cioè

0,5 = meno del 40%

1 = 40,1-50%

2 = 50,1-70%

3 = più del 70%;

c) nel caso di Programmi radio/tv, coincide con l'indicatore usato per il criterio precedente, cioè la frequenza delle emissioni:

1 = solo trasmissioni "speciali" (una tantum)

2 = cicli di trasmissioni fisse con cadenza mensile/ quindicinale

3 = cicli di trasmissioni fisse con cadenza almeno settimanale o con frequenza maggiore;

d) nel caso di Materiali di comunicazione istituzionale e di servizio, l'indicatore è il rapporto tra tiratura e popolazione:

1 = tiratura adeguata a 50% del 15% della popolazione

2 = tiratura adeguata a 60% del 15% della popolazione

3 = tiratura adeguata a 70% e oltre del 15% della popolazione

4. Criteri specifici per gli Sportelli linguistici

4.1 *L'attività degli Sportelli linguistici è articolata in tre diverse dimensioni disciplinari o "di contenuto" tali:*

a) Comunicazione e documentazione informativa nella/e lingua/e ammessa/e a tutela

b) Promozione dell'uso sociale della lingua nel territorio di riferimento

c) Promozione "culturale" (della cultura della minoranza e della produzione culturale nella lingua della minoranza)

4.2 L'operatività degli Sportelli linguistici si svolge in due ambiti:

a) Front Office (a diretto contatto con l'utenza)

b) Back Office (senza contatto diretto con l'utenza)

4.3 Ne consegue l'opportunità di definire anche una specifica griglia di valutazione con una serie di criteri che fanno riferimento ai diversi aspetti di ciascuna delle tre dimensioni disciplinari riferita a ciascuno dei due ambiti di intervento.

5. Comunicazione nella lingua (Indicatori)

(Front office)

5.1 Comunicazione orale nella lingua. L'indicatore considerato è l'orario di apertura al pubblico:

0,5 = meno di 5 ore settimanali;

1 = almeno 5 ore settimanali;

2 = almeno 8 ore settimanali;

3 = 12 o più ore settimanali.

5.2 Comunicazione scritta nella lingua. L'indicatore consiste nella dimensione della presenza presso lo sportello e sul sito web dell'ente di materiali scritti propri con un'attenzione specifica alla presenza sul sito web istituzionale:

1 = presenza materiali scritti (cartaceo o web) elaborati dall'ente (dallo sportello dell'ente);

2 = presenza materiali scritti (cartaceo o web) elaborati dall'ente (dallo sportello dell'ente) e presenza della lingua su sito internet dell'ente fino al primo livello con rubrica/ sezione propria bi- plurilingue o solo in lingua minoritaria dello sportello;

2,5 = presenza materiali scritti (cartaceo o web) elaborati dall'ente (dallo sportello dell'ente) e presenza della lingua su sito internet dell'ente fino al secondo livello con rubrica bi- plurilingue o solo in l.m. dello sportello;

3 = presenza materiali scritti (cartaceo o web) elaborati dall'ente (dallo sportello dell'ente) e presenza della lingua su sito internet dell'ente fino al secondo livello con rubrica bi- plurilingue o solo in lingua minoritaria con rubrica/ sezione propria bi- plurilingue o solo in lingua minoritaria dello sportello.

5.3 Diffusione di materiali nella lingua. L'indicatore consiste nella dimensione presso lo sportello sono disponibili materiali informativi propri e di altri enti o soggetti

0,5 = presenza pochi materiali di argomento solo "culturale" (legato a lingua minoritaria e produzione culturale nella lingua minoritaria) endoprodotti o esoprodotti nella lingua minoritaria o bi-plurilingui;

1 = presenza più ampia prevalente materiali di argomento solo "culturale" (legato a lingua minoritaria e produzione culturale nella lingua minoritaria) endoprodotti o esoprodotti nella lingua minoritaria o bi-plurilingui;

2 = presenza più ampia di materiali di argomento non solo "culturale" (legato a lingua minoritaria e produzione culturale nella lingua minoritaria) ma anche su altri servizi e attività dell'ente e del territorio autoprodotti o esoprodotti nella lingua minoritaria o bi-plurilingui;

3 = presenza più ampia di materiali di argomento non solo "culturale" (legato a lingua minoritaria e produzione culturale nella lingua minoritaria) ma anche su altri servizi e attività dell'ente e del territorio autoprodotti o esoprodotti nella lingua minoritaria o bi-plurilingui e diffusione di materiali "speciali" (guide ai servizi et similia) propri o di altri enti ma riguardanti anche la specifica comunità territoriale di riferimento dell'ente.

(Back office)

5.4 Produzione materiale informativo dell'Ente nella lingua minoritaria. L'indicatore considerato è l'orario settimanale di servizio al netto delle ore di apertura al pubblico:

0,5 = meno di 3 ore settimanali;

1 = almeno 3 ore settimanali;

2 = almeno 5 ore settimanali;

3 = 6 o più ore settimanali.

5.5 Documentazione (raccolta e sistemazione anche su base informatica di materiali nella lingua prodotti direttamente o realizzati da altri soggetti; raccolta supporti vari in lingua). Si intende verificare l'entità dell'attività di documentazione:

1 = raccolta materiale e sistemazione non su base informatica;

2 = raccolta materiale e sistemazione su base informatica (data base);

3 = raccolta materiale e sistemazione su base informatica (data base) con interfaccia sul sito web dell'ente (sezione dello sportello linguistico);

- 5.6 Progettazione. L'indicatore: esistenza, numero e caratteristiche di progetti di comunicazione nella lingua minoritaria o bilingue:

1 = un solo progetto "semplice" di comunicazione nella lingua minoritaria (rubrica/ sezione dell'ente su sito web dell'ente; elaborazione e diffusione scheda informativa su una singola iniziativa o un singolo servizio; notiziario informativo con un'uscita annuale)

2 = almeno due progetti "semplici" e un progetto complesso (sito web dell'ente bi-plurilingue fino al primo livello; notiziario informativo con almeno due uscite annue; una serie di rubriche/ trasmissioni radio tv)

3 = almeno due progetti "semplici" e più di un progetto complesso (sito web dell'ente bi-plurilingue fino al primo livello; notiziario informativo con almeno due uscite annue; una serie di rubriche/ trasmissioni radio tv)

6. Promozione dell'uso sociale della lingua (Indicatori)

(Front office)

- 6.1 Servizi linguistici a domanda. L'indicatore considerato, in assenza di un "diario" delle domande di servizi linguistici (verifica testi, traduzioni, correzioni), è l'orario di apertura al pubblico

0,5 = meno di 5 ore settimanali;

1 = almeno 5 ore settimanali;

2 = almeno 8 ore settimanali;

3 = 12 o più ore settimanali.

- 6.2 Iniziative pubbliche promozionali. L'indicatore considerato consiste nella quantità di iniziative pubbliche di questa tipologia organizzate dall'ente:

1 = un programma di almeno due appuntamenti o tre iniziative singole

2 = almeno cinque iniziative singole o un programma di almeno tre appuntamenti o almeno due programmi di almeno due appuntamenti singoli

3 = più di cinque iniziative singole o più di due programmi di almeno tre appuntamenti singoli;

- 6.3 Relazioni esterne di iniziativa propria (lo sportello avvia e sviluppa relazioni con soggetti pubblici e privati del territorio ai quali offre i propri servizi linguistici e propone indirizzi operativi e indicazioni progettuali). In mancanza di un "diario" dei contatti intrapresi o dei servizi richiesti, l'indicatore considerato anche in questo caso è l'orario di apertura al pubblico

0,5 = meno di 5 ore settimanali

1 = almeno 5 ore settimanali

2 = almeno 8 ore settimanali

3 = 12 o più ore settimanali;

(Back office)

- 6.4 Correzione, elaborazione e traduzione testi. Considerata la difficoltà di far corrispondere dati certi a quelli che sarebbero gli indicatori “naturali” (Indicatore 1: quantità testi corretti, elaborati, tradotti; Indicatore 2: quantità materiali nella lingua minoritaria realizzati dai soggetti esterni all’ente che operano nel territorio – che si presumono “passati” dallo sportello), l’indicatore considerato è anche in questo caso l’orario di servizio al netto delle ore di apertura al pubblico

0,5 = meno di 3 ore settimanali;

1 = almeno 3 ore settimanali;

2 = almeno 5 ore settimanali;

3 = 6 o più ore settimanali.

- 6.5 Progettazione. L’indicatore considerato si riferisce al risultato esterno dell’attività di progettazione e dunque consiste nella quantità di iniziative pubbliche di questa tipologia organizzate dall’ente

1 = un programma di almeno due appuntamenti o tre iniziative singole;

2 = almeno cinque iniziative singole o un programma di almeno tre appuntamenti o almeno due programmi di almeno due appuntamenti singoli;

3 = più di cinque iniziative singole o più di due programmi di almeno tre appuntamenti singoli.

- 6.6 Sostegno all’uso della lingua da parte di altri soggetti. Si considerano in questo caso l’orario di servizio al netto al netto delle ore di apertura al pubblico e la presenza di materiale informativo di indirizzo (linee guida sull’uso della lingua: Perché? Come? Questione grafia. Supporto sportello...) su carta o sul sito web dell’ente. Al valore attribuito alle diverse “classi” di orario di back office viene aggiunto 1 punto nelle prime due (0,5 + 1; 1 + 1), 0,5 alla terza (2 + 0,5), nulla alla quarta (essendo già 3). Si ritiene “premiabile” maggiormente l’iniziativa di indirizzo formalizzata con documenti appositi da parte degli sportelli con meno ore di servizio

0,5 = meno di 3 ore settimanali;

1 = almeno 3 ore settimanali;

2 = almeno 5 ore settimanali;

3 = 6 o più ore settimanali.

7. Promozione “culturale” (Indicatori)**(Front Office)**

- 7.1 Relazioni esterne. Considerando non comparabile nei diversi casi l’indicatore “numero delle iniziative culturali nella/sulla lingua e sulla cultura minoritaria realizzate da soggetti esterni all’ente ma operanti nel suo territorio di riferimento”, si considera il solo orario settimanale di apertura al pubblico:

0,5 = meno di 5 ore settimanali;

1 = almeno 5 ore settimanali;

2 = almeno 8 ore settimanali;

3 = 12 o più ore settimanali.

- 7.2 **Informazione/Indirizzo.** In questo caso si considera l'orario orario settimanale di apertura al pubblico collegato alla disponibilità di materiale elaborato dallo sportello con indirizzi e informazioni normative e operative per la realizzazione di iniziative che rientrano in questa tipologia. Al valore attribuito alle diverse "classi" di orario di front office (di cui al punto 7.1) viene aggiunto, quale correttivo, 1 punto nelle prime due (0,5 + 1; 1 + 1), 0,5 alla terza (2 + 0,5), nulla alla quarta (essendo già 3). Si ritiene di "premiare" maggiormente l'iniziativa di indirizzo formalizzata con documenti appositi da parte degli sportelli con meno ore di servizio (nel caso del front-office la messa a disposizione permanente di detto materiale consiste, di fatto, in un "allargamento virtuale" dell'orario di servizio.

0,5 = meno di 5 ore settimanali;

1 = almeno 5 ore settimanali;

2 = almeno 8 ore settimanali;

3 = 12 o più ore settimanali.

- 7.3 **Iniziative di questo tipo organizzate dall'ente.** L'indicatore è la quantità di iniziative pubbliche di questa tipologia realizzate direttamente dall'ente

1 = un programma di almeno quattro appuntamenti o tre iniziative singole;

2 = almeno cinque iniziative singole o un programma di almeno otto appuntamenti o almeno due programmi di almeno tre appuntamenti singoli;

3 = più di cinque iniziative singole o più di due programmi di almeno tre appuntamenti singoli.

(Back Office)

- 7.4 **Documentazione** (raccolta e sistematizzazione anche su base informatica di fonti normative di settore e documentazione su diversi supporti riferita ad attività culturali nella lingua ammessa a tutela e ad iniziative di promozione della lingua e della cultura della minoranza e della produzione culturale nella lingua della minoranza). Si intende verificare l'entità dell'attività di documentazione:

1 = raccolta materiale e sistematizzazione non su base informatica;

2 = raccolta materiale e sistematizzazione su base informatica (data base);

3 = raccolta materiale e sistematizzazione su base informatica (data base) con interfaccia sul sito web dell'ente (sezione dello sportello linguistico).

- 7.5 **Elaborazione di materiale informativo e di indirizzo.** Si intende verificare se detto materiale è stato realizzato e quindi esiste ed è fruibile da parte dei soggetti del territorio:

0 = non c'è e non è fruibile;

1 = c'è in formato cartaceo ed è fruibile solo presso lo sportello linguistico;

2 = c'è sul sito web dell'ente nella sezione dedicata allo sportello;

3 = c'è sul sito web dell'ente nella sezione dedicata allo sportello e anche in formato scaricabile.

7.6 Progettazione. L'indicatore è riferito al prodotto “quantitativo” dell'attività di progettazione, cioè al numero delle iniziative pubbliche di questa tipologia organizzate e realizzate dall'ente:

1 = un programma di almeno quattro appuntamenti o tre iniziative singole;

2 = almeno cinque iniziative singole o un programma di almeno otto appuntamenti o almeno due programmi di almeno tre appuntamenti singoli;

3 = più di cinque iniziative singole o più di due programmi di almeno tre appuntamenti singoli.

13.1 USO PUBBLICO DELLE LINGUE MINORITARIE. DESCRIZIONE DI BUONE PRATICHE

(L. 482/1999 art. 9)

0. Generalità

0.1 Gli aspetti evidenziati per ciascuna tipologia di intervento e i corrispondenti criteri di valutazione sono stati la base per individuare una serie di “buone pratiche”. Per la loro selezione si è cercato altresì di “coprire” l’intero territorio regionale in cui sussistono le minoranze friulana, slovena e tedesca e di tener conto, nei diversi casi, delle diverse singole lingue minoritarie. Tuttavia, ciò non è stato possibile per tutte le tipologie di intervento, data la disomogeneità della distribuzione territoriale delle azioni di tutela, riferite all’uso pubblico delle lingue minoritarie, realizzate nel corso del periodo considerato (2005-2009).

1. Sportelli linguistici

1.1 Comuni

1.1.1 *Comune di Codroipo* (FUR)

Descrizione: Sportello linguistico, che negli anni ha registrato un andamento costante e coerente, sviluppandosi però più nella sua dimensione di promotore e valorizzatore della lingua e della cultura delle minoranza friulana (stretto legame con biblioteca, scuole e associazionismo) che nei settori “a” (comunicazione nella lingua minoritaria) e “b” (promozione dell’uso sociale della lingua), in cui comunque ha fatto registrare un crescente attivismo, soprattutto in virtù della sua partecipazione con funzioni di coordinamento nella comunicazione istituzionale in lingua friulana – Codroipo è il Comune capofila del PIC – del Progetto Integrato Cultura Medio Friuli (il progetto radiofonico realizzato insieme agli sportelli di Basiliano e Teor/Pocenia/Rivignano).

Osservazioni: Buona capacità di fare rete con altri enti e istituzioni anche al di fuori del territorio comunale.

1.1.2 *Comune di Paluzza* (DEU-T)

Descrizione: Sportello punto di riferimento per la comunità e le sue associazioni, sebbene non sempre costante nel tempo.

Osservazioni: NB. Sportello minoranza germanica timavese. E’ un unicum. Una delle attività più apprezzabili, che tuttavia dovrebbe essere maggiormente valorizzata con una più coerente impostazione redazionale, è la newsletter bilingue e il sito web “Taic in Vriaul”.

1.1.3 *Comune di Remanzacco* (FUR)

Descrizione: Sportello linguistico, che negli anni ha registrato un andamento costante e coerente, con un incremento dell’attività sul territorio con l’incidenza dell’attività dello sportello sulla realizzazione di altri progetti (sito internet, iniziative di carattere culturale in lingua friulana e su aspetti della cultura friulana, della produzione culturale in lingua

friulana e su altre tematiche legate a lingue, minoranze e tutela, rapporti con scuole, informagiovani, associazioni e biblioteca civica).

Osservazioni: Buona capacità di fare rete con altri enti e istituzioni anche al di fuori del territorio comunale. Ore di servizio tra backoffice e frontoffice: complessivamente 12 per settimana.

1.1.4 *Comune di San Martino al Tagliamento* (FUR)

Descrizione: E' uno dei primi sportelli aperti nel Friuli occidentale (un dato di per sé positivo...). Attività di livello base, con un prevalere della promozione della dimensione culturale.

Osservazioni: Prospettive di sviluppo in rete con altri sportelli nel circondario. Opportunità di maggiore "rete" con tutto il resto del circostante territorio di lingua friulana e gli sportelli qui attivati.

1.1.5 *Comune di Tavagnacco* (FUR)

Descrizione: Sportello linguistico, che negli anni si è consolidato con un incremento dell'attività sul territorio e con la crescita dell'incidenza della sua attività sulla realizzazione di altri progetti (sito internet bilingue, sezione del sito specifica, magazine comunale, iniziative di carattere culturale in lingua friulana o anche in lingua friulana, rapporti con scuole e associazioni e biblioteca civica).

Osservazioni: Buona capacità di fare rete con altri enti e istituzioni anche al di fuori del territorio comunale. Sviluppo e crescita coerente.

1.2 **Entità sovracomunali**

1.2.1 *Comunità montana Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale* (FUR-SLO-DEU)

Descrizione: Sportello linguistico di area vasta, dislocato su sedi diverse, che opera con - e su, e per - tutte le tre lingue minoritarie. Fa iniziative prevalentemente di promozione culturale e interagisce con gli sportelli comunali. Svolge attività di documentazione e di informazione nelle lingue minoritarie e in italiano sulle lingue e sulle culture delle tre minoranze linguistiche. Con una certa continuità produce una newsletter plurilingue (con IT in prevalenza) e ha avviato alcune iniziative promozionali.

Osservazioni: Attività non continua, nella quale hanno un valore particolarmente rilevante la competenza e l'iniziativa delle operatrici.

1.2.2 *Provincia di Gorizia* (FUR-SLO)

Descrizione: Sportello linguistico di area vasta, che opera con e per due lingue, che si è trasformato in un ufficio amministrativo della Provincia. Diffonde informazioni via e-mail e la sua attività prevalente consiste nel back office necessario per il coordinamento di altri progetti (Formazione personale, sito internet, cartellonistica/segnaletica) e per il mantenimento e lo sviluppo del rapporto con le realtà associative e i comuni del territorio.

Osservazioni: le due operatrici (una per lingua) sono state inserite stabilmente nella pianta organica dell'ente.

2. Cartellonistica//segnaletica (Toponomastica, istituzionale)

2.1 Segnaletica stradale nella rete delle strade provinciali:

2.1.1 *Provincia di Gorizia*

Descrizione: intervento in un'area in cui sono presenti, in maniera prevalente, sia il FUR sia lo SLO. In tutti questi casi le lingue sono usate nella segnaletica direzionale con pari dignità grafica con l'italiano. Lo stesso vale per la segnaletica di inizio e fine strada provinciale (FUR-SLO).

Osservazioni: intervento omogeneo e su area vasta, con un impatto assai positivo in termini di visibilità e dello status delle lingue minoritarie. Il numero più limitato di comuni ha favorito l'iniziativa della Provincia di acquisire il consenso dei singoli Comuni (che hanno aderito in netta prevalenza) allo scopo di installare la segnaletica anche all'interno dei centri abitati, su cui sono competenti le singole amministrazioni comunali, con l'effetto di dare all'intervento nel suo complesso una maggiore coerenza ed organicità.

2.1.2 *Provincia di Udine*

Descrizione: Intervento in un'area in cui sono presenti, almeno localmente, tutte le tre minoranze e quindi, per esempio in Val Canale, si utilizzano tutte le tre lingue minoritarie (FUR-SLO-DEU) con pari dignità grafica. In altri casi – dove la situazione locale lo permette – nella segnaletica direzionale si sceglie la lingua “prevalente” del luogo indicato (per esempio: Lusevera IT e Bardo SLO e non anche Lusevare FUR, anche se il cartello si trova, per esempio, in comune di Tarcento, territorio di segno linguistico “prevalente” diverso, cioè FUR). Nella segnaletica di inizio e fine strada provinciale è garantita sempre la presenza di tutte le lingue territorialmente previste (FUR-SLO-DEU in Val Canale), FUR-SLO (Cividalese, Valli Torre e Natisone, Val Resia).

Osservazioni: intervento omogeneo e su area vasta, con un impatto assai positivo in termini di visibilità e dello status delle lingue minoritarie, che ha costituito il modello per quello analogo realizzato dalla Provincia di Gorizia.

2.2 Segnaletica istituzionale e di servizio:

2.2.1 *ASS 4 'Medio Friuli'* (FUR-SLO)

Descrizione: Intervento realizzato in un'area in cui sono presenti, almeno localmente, sia il friulano sia lo sloveno.

Osservazioni: intervento su area vasta, con un impatto assai positivo in termini di visibilità e dello status delle lingue minoritarie. Impatto particolarmente positivo in alcuni distretti e in alcune strutture. Talvolta la presenza di altra segnaletica solo in italiano rende l'intervento meno coerente.

2.2.2 *Consorzio Universitario del Friuli* (FUR-SLO-DEU)

Descrizione: L'intervento riguarda i Musei di proprietà di enti locali di Udine, Pordenone e Gorizia (Nb. ente promotore e realizzatore del progetto: Consorzio Universitario del Friuli).

Si utilizzano con pari dignità grafica, accanto all'italiano, tutte le tre lingue minoritarie, a prescindere dalla presenza delle stesse localmente.

Osservazioni: L'uso di tutte le lingue è una scelta logica e coerente in quanto i Musei si rivolgono all'intera comunità regionale non solo a quelle locali. Nel caso di Pordenone città si tratta dell'unico intervento di tutela delle minoranze linguistiche.

2.3 **Segnaletica direzionale e di servizio e turistica**

2.3.1 *Consorzio Comunità Friuli collinare* (FUR)

Descrizione: Intervento nei diversi comuni aderenti.

Osservazioni: In qualche caso la presenza di cartelli e segnali installati dai singoli comuni, magari solo in italiano, rende il tutto meno coerente e quindi ne riduce l'impatto positivo.

2.4 *Cartellonistica toponomastica, microtoponomastica e segnaletica direzionale, istituzionale e di servizio*

2.4.1 *Comuni di Carlino, Muzzana del Turgnano, Precenicco, Palazzolo dello Stella* (FUR)

Descrizione: *Intervento articolato in più tipologie.*

Osservazioni: Nelle zone di questi comuni attraversate da strade provinciali esso si armonizza anche con l'azione attuata dalla Provincia di Udine. Impatto positivo, come segnalazione della presenza della minoranza e come forma di etichettatura del territorio, per la presenza dei cartelli anche nei tratti urbani della SS 14 e della SR 353, a traffico più sostenuto (ingresso/uscita Comune, ingresso/uscita centro abitato, microtoponomastica, segnaletica di servizio).

2.5 **Cartellonistica toponomastica e segnaletica direzionale, istituzionale e di servizio:**

2.5.1 *Comune di Tavagnacco* (FUR)

2.5.2 *Comune di Udine* (FUR)

Descrizione: Interventi – in particolare a Udine – in corso di completamento, articolati in più tipologie.

Osservazione: paiono avviati a uno sviluppo nel complesso coerente e di grosso impatto e di ampia visibilità.

3. **Comunicazione istituzionale**

3.1 **Materiale cartaceo**

3.1.1 *Azienda Socio Sanitaria (ASS) 4 'Medio Friuli'* (FUR – SLO)

Descrizione: diverse campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione su

tematiche di carattere socio-sanitario (prevenzione tumori, lotta alle dipendenze, prevenzione infortuni) e di informazione sui servizi offerti dall'Azienda.

Osservazioni: utilizzo delle lingue friulana e slovena con pari dignità tra lingua dominante e lingua minoritaria; campagne articolate condotte in modalità bilingue e multimediale: accanto al materiale cartaceo, sono previsti spot radiofonici e televisivi e programmi radio e "gadget".

3.1.2 **ASS 5 'Bassa friulana'** (FUR)

Descrizione: Diverse campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione su tematiche di carattere socio-sanitario (prevenzione tumori, macellazione casalinga, lotta al tabagismo e all'alcolismo, allattamento al seno) e di informazione sui servizi offerti dall'Azienda.

Bilinguismo perfetto con pari dignità tra lingua dominante e lingua minoritaria e scelta di privilegiare quest'ultima per qualche slogan (es. *Cjape a pet la tô salût*).

Osservazioni: elemento interessante è il fatto che sia campagne sia più in generale la comunicazione dell'ASS è condotta in modalità bilingue e multimediale: accanto al materiale cartaceo, sono previsti spot e programmi radio e "gadget" particolari in lingua friulana (adesivi o borse). In più è prevista la collaborazione, per alcuni progetti, con le ASS 4 'Medio Friuli' e 3 'Alto Friuli', nei cui territori di competenza sono presenti anche le altre due lingue minoritarie.

3.1.3 **Comune di Clauzetto – Guida turistica e carta topografica** (FUR)

Descrizione: Iniziativa che giunge dal Friuli Occidentale, area nella quale appare più difficile l'attuazione della legislazione di tutela e la minorizzazione del friulano è ancor più pesante. Iniziativa perfettamente bilingue (FUR/IT) (replicata successivamente, con altri fondi, in modalità FUR/ENG) con informazioni di carattere storico, culturale, paesaggistico, enogastronomico, in qualche caso anche archeologico.

Osservazione: Si coglie anche un approccio rispetto al rapporto tra lingua friulana comune (per i testi descrittivi) e varietà locale (con la microtoponomastica proposta anche in questa versione). Validità per promozione dello status della lingua, valorizzazione specificità locali e superamento del pregiudizio sulla presunta contrapposizione tra varietà locali e lingua comune, particolarmente diffuso nel Friuli occidentale.

3.1.4 **Comune di Remanzacco – Guida ai servizi e al territorio** (FUR)

Descrizione: Prodotto editoriale perfettamente bilingue (FUR/IT) con informazioni riguardanti il Comune i servizi per i cittadini, le scuole, le associazioni e tutte le altre realtà del territorio.

Osservazioni: Destinatari privilegiati sono i residenti nel Comune, ma è altresì un valido strumento per chiunque intenda conoscere e rapportarsi con questo territorio, quindi con una potenzialità di strumento di informazione e promozione anche di carattere turistico.

3.2 Internet

3.2.1 *Comune di Tavagnacco* (FUR)

Descrizione: Sito realizzato in maniera coerente con gli indirizzi tecnici e normativi in materia di accessibilità. Bilinguismo visibile, pari dignità grafica tra IT e FUR, bilinguismo mantenuto per almeno tre livelli di contenuto e in più casi anche in singoli documenti allegati a specifiche sezioni. Partecipazione dello Sportello linguistico sia, a monte, nella progettazione del sito sia, a valle, nella redazione.

3.2.2 *Provincia di Gorizia* (FUR-SLO)

Descrizione: Il sito web è curato nella grafica, nella struttura e nell'accessibilità e garantisce pari dignità grafica delle lingue al 1° livello ma non nei livelli successivi.

Osservazioni: Da apprezzare che l'intervento non è stato fatto a fronte di un specifico finanziamento della L. 482/1999, ma si inquadra in una strategia più ampia che vede l'Ente esprimere attenzione crescente nei confronti delle due lingue minoritarie e del loro uso. E' ancora limitata disponibilità di materiali nelle lingue minoritarie, ma è però rappresentato dal fatto che la Provincia attua la legge di tutela in maniera "normale", come sembra indicare il marchio trilingue.

3.3 Radio/TV

3.3.1 *ASS 4 'Medio Friuli' - Programma radio* (FUR – SLO)

Descrizione: Iniziativa di informazione e approfondimento di tematiche socio sanitarie e mediche in friulano (e non anche in sloveno: questo può essere considerato un limite se si considera che una parte del territorio di riferimento vede anche questa lingua presente; d'altro canto si tratta di un progetto particolare legato alla disponibilità di competenze di "giornalismo medico" solo in friulano).

Osservazioni: Elementi positivi: lingua friulana "normale", "moderna", adeguata ad essere usata per queste tematiche (status) da sola o accanto all'italiano (quando l'ospite esperto non è in grado di esprimersi in friulano, con l'intervistatrice che però lo intervista in friulano).

3.3.2 *ASS 5 'Bassa Friulana' - Campagne radio* (FUR)

Descrizione: Segmento radio di campagne di comunicazione che utilizzano più strumenti di diffusione di messaggi informativi.

Osservazioni: Lingua friulana "normale", "moderna", "calda" perché vicina al destinatario del messaggio, con status in crescita in quanto espressione di ente pubblico autorevole (l'Azienda socio sanitaria).

3.3.3 *Comune di Udine - Settimanale Radio-tv: "Udin al conte"* (FUR)

Descrizione: Iniziativa realizzata per alcuni anni (fino al 2009), tanto da diventare un appuntamento abituale e in questo senso "normale".

Osservazioni: Programma monolingue (FUR) di buona qualità sia in termini tecnici a/v sia dal punto di vista del lavoro redazionale. Limite sostanziale il fatto che si inquadra, come “eccezione”, in un’azione di comunicazione istituzionale dell’Ente in cui l’italiano è la sola lingua.

3.3.4 *Comuni del medio Friuli – Progetto integrato cultura - Magazine settimanale radiofonico: “In stant PIC”* (FUR)

Descrizione: Iniziativa monolingue (FUR) in cui la lingua minoritaria è usata per promuovere l’intera attività di valorizzazione culturale del Medio Friuli (indipendentemente dal tipo di interventi e dall’esistenza o meno del legame con la lingua e la cultura della minoranza linguistica).

Osservazioni: Elementi positivi: appuntamento costante, a cadenza settimanale, varietà degli argomenti, legame con il territorio, collaborazione tra più comuni e in particolare tra i rispettivi sportelli linguistici, qualità redazionale (produzione Radio Onde Furlane). Elemento di potenziale criticità: il positivo legame con associazioni locali che utilizzano la lingua friulana nella loro attività talvolta rischia di dare una connotazione “locale” e “passatista” alla lingua minoritaria e al suo uso.

4 **Promozione conoscenza della legge // materiale informativo e di documentazione su minoranze, tutela e normativa di tutela**

4.1 **Azioni locali(zzate)**

4.1.1 *Comune di Premariacco* (FUR)

4.1.2 *Comune di Remanzacco* (FUR)

4.1.3 *Consorzio universitario del Friuli* (FUR-SLO-DEU)

Descrizione: Iniziative sviluppate nei primi anni di attuazione della legislazione di tutela: incontri pubblici itineranti in ambito regionale (4.1.3) o locale/comunale (4.1.1 e 4.1.2) dedicati alla tutela delle minoranze linguistiche presenti in regione e a tematiche ad essa collegate.

Gli interventi degli esperti che hanno condotti i singoli incontri sono stati ora in italiano ora in una delle lingue minoritarie ammesse a tutela.

Appuntamenti legati anche alla diffusione di materiali informativi e promozionali prodotti dallo stesso ente organizzatore (4.1.3) o da altri soggetti (4.1.1 e 4.1.2). Nel caso 4.1.2 iniziativa legata all’attività dello sportello linguistico.

4.2 **Produzione e diffusione di materiali informativi, promozionali e di documentazione:**

4.2.1 *ASS 4 ‘Medio Friuli’* (FUR-SLO): **mini-dizionario medico plurilingue**

Descrizione: Mini-dizionario e frasario essenziale comparato nelle lingue minoritarie del territorio (FUR e SLO) e in altre lingue dei Paesi di provenienza di immigrati e turisti

finalizzato ad agevolare l'interazione tra pazienti e utenti, da una parte, e medici e operatori sanitari, dall'altra.

4.2.2 ***Consorzio universitario del Friuli (FUR-SLO-DEU): libri e altre pubblicazioni***

Descrizione: Pubblicazioni, talvolta a titolarità congiunta dedicate ad aspetti teorici (la cornice europea della tutela delle minoranze linguistiche, questioni di linguistica friulana) e pratici (il Vademecum degli sportelli linguistici) con finalità didattiche (per corsi per insegnanti) e promozionali (distribuiti in occasione degli incontri tematici organizzati sul territorio) nonché di documentazione (è questo il caso della pubblicazione dedicata alla produzione audiovisiva in Europa o quella che propone i risultati di una ricerca sull'impatto economico). Le pubblicazioni sono state realizzate prevalentemente in modalità bilingue (con edizioni FUR/IT, SLO/IT, DEU/IT).

4.2.3 ***Provincia di Udine (FUR-SLO-DEU): volantini e pubblicazioni***

Descrizione: Pubblicazioni di documentazione sulla realtà delle minoranze linguistiche e sulla loro tutela, plurilingui o in italiano o bilingui FUR/IT.

Osservazioni: le pubblicazioni sono in prevalenza in friulano o sul friulano.

14 IL RAFFRONTO CON ALTRE ESPERIENZE

Conoscere il *modus operandi* (eminentemente riferito a ‘norme e atti’) di altre realtà viciniori è fondamentale per disporre di un quadro integrato di esperienze. E per comprendere - pur tenuto conto di tutti i parametri di diversità dei rispettivi ordinamenti – quali siano le linee d’indirizzo e/o le proposte/raccomandazioni formulate/adottate.

Anche in forza dei suggerimenti/consigli del Gruppo degli esperti sono stati acquisiti:

- le risultanze finali (tradotte dallo sloveno nel quadro del lavoro) della ricerca coordinata dalla prof. Lucija Čok “Educazione bilingue nel contesto dei processi europei d’integrazione/Izobraževanje za dvojezičnost v kontekstu evropskih integracijskih (Capodistria/Koper 2009);
- il “Piano degli interventi relativo alle attività di insegnamento/apprendimento delle lingue comunitarie nelle istituzioni scolastiche e formative della Provincia Autonoma di Trento e di promozione in termini generali degli apprendimenti linguistici”, formalmente adottato dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento in data 30 luglio 2010;
- la proposta n. 19 dd. 16 febbraio 2011 della Commissione Interregionale Provincia autonoma di Trento/Land Tirolo/ Provincia autonoma di Bolzano concernente “Promozione della conoscenza delle lingue tedesca e italiana nonché del ladino e di altre lingue minoritarie” (rivolta alla riunione congiunta delle assemblee legislative dei tre Länder – così denominati anche nel testo italiano);
- la proposta n. 22 dd. 16 febbraio 2011 della Commissione Interregionale Provincia autonoma di Trento/Land Tirolo/ Provincia autonoma di Bolzano concernente “Obiettivo bilinguismo 2020” (rivolta alla riunione congiunta delle assemblee legislative dei tre Länder).

14.1 ELEMENTI COMUNI

Dalla lettura comparata dei documenti citati emergono quali tratti comuni:

- la fundamentalità del plurilinguismo per il rispetto reciproco, il miglioramento della reciproca conoscenza, per la mutua collaborazione, in piena coerenza con le linee guida dell’Unione Europea;
- l’importanza dell’apprendimento linguistico per ogni fascia d’età;
- l’esigenza di valorizzare (almeno) la conoscenza reciproca delle lingue parlate nelle regioni (stati) contermini per evitare che in futuro l’inglese diventi l’unica lingua di comunicazione;
- l’esigenza di valorizzare l’idea che una buona padronanza linguistica possa far scaturire miglioramenti di tipo professionale, oltre che di tipo culturale, turistico e sociale;
- l’esigenza di creare consapevolezza diffusa, all’atto ancora scarsa, sul fatto che il possesso di competenze linguistiche costituisce un vantaggio pratico dal punto di vista soggettivo ed un beneficio economico-sociale per la comunità;

- l'assunzione del principio che (se è vero che il plurilinguismo è sotto molti punti di vista strategico) la propensione ad apprendere le lingue va sostenuta attraverso una "pressione" indiretta prodotta dall'ambiente culturale in cui si vive;
- l'esigenza di creare sollecitazioni linguistico-culturali durevoli, per trasmettere ai cittadini il senso dell'importanza degli apprendimenti linguistici: l'ambiente extrascolastico può e deve assumere un ruolo di catalizzatore positivo dell'apprendimento delle lingue;
- quanto precede non può - e pertanto - essere un compito delegabile solamente a una struttura (sebbene finalizzata) come la scuola, ma deve essere un impegno comune dell'intera Pubblica Amministrazione;
- l'importanza, comunque, di introdurre nel sistema formativo a favore del bilinguismo/plurilinguismo gli stimoli provenienti dall'ambiente circostante, e in particolare dall'area europea più ampia, che favoriscono il dialogo interculturale, la politica di convivenza tra le popolazioni maggioritarie e le comunità etniche minoritarie nonché i vantaggi comparati delle aree in cui convergono lingue e culture;
- l'importanza della presenza di un organismo tecnico che, oltre alle modalità di integrazione nell'ambito dell'istruzione linguistica, comprenda anche una dimensione formativa più ampia e internazionale ai fini della conservazione del patrimonio plurilingue delle etnie europee e dello sviluppo del plurilinguismo dell'individuo e della società (sostanzialmente attuata dalle tre province contermini, raccomandata come fondamentale in Slovenia. Ove, a seguito della soppressione dell'antieriormente costituito organismo di coordinamento per l'armonizzazione delle politiche linguistiche e della formazione interculturale linguistica a livello nazionale le forme di attività poste in essere non sono risultate più coordinate ed efficaci).

14.2 ELEMENTI CASO A CASO MAGGIORMENTE RILEVANTI (SENZA PRETESA DI COMPLETEZZA)

14.2.1 Slovenia

Per quanto relativo alla Slovenia (ove sussistono sia la minoranza linguistica ungherese sia la minoranza linguistica italiana, vedasi di seguito testo integrale delle conclusioni della ricerca) è di rilevante interesse il raffronto tra i due diversi modelli di insegnamento linguistico nei quali sono coinvolti gli appartenenti sia alla popolazione maggioritaria sia a quella minoritaria, adottati rispettivamente nell'Oltremura (Prekmurje) al confine con l'Ungheria e nell'Istria Slovena (Slovenska Istra) al confine con l'Italia. Basato il primo sull'insegnamento bilingue, il secondo avente scuole con lingua d'insegnamento slovena e scuole con lingue d'insegnamento italiana.

In particolare, in base ai risultati dei test rivolti agli alunni delle scuole con lingua d'insegnamento slovena sulla conoscenza linguistica e sulle capacità comunicative in italiano come L2 è emersa la constatazione che (nell'Istria slovena), a seguito del maggiore interesse degli studenti verso l'apprendimento della lingua inglese, il valore aggiunto garantito in passato dal bilinguismo sloveno-italiano ha perso la propria efficacia nell'ambito dell'istruzione scolastica e pertanto, indirettamente, sta scomparendo anche nell'ambiente. La domanda che a tal proposito è venuta a porsi riguarda la motivazione per l'apprendimento della lingua italiana.

Il quadro di proposte orientativamente formulate a conclusione della ricerca (e che coinvolge sia il mondo della scuola, sia il mondo dell'alta formazione, sia da ultimo ma non per ultimo l'Amministrazione Pubblica nel suo insieme – va debitamente ricordato che la direttrice della ricerca ha tra l'altro ricoperto la funzione di Ministro dell'Istruzione della Repubblica di Slovenia – è di immediato interesse.

14.2.2 Provincia autonoma di Trento

Il “Piano” costituisce allegato parte integrante alla deliberazione della Giunta Provinciale, ed ha pertanto valenza di atto amministrativo a portata generale, contenendo esso i progetti-obiettivo (articolati in interventi) sui quali le strutture gestionali (Direzioni) dell'Amministrazione Provinciale verranno a misurarsi nella pratica realizzazione.

Sono apparsi di spiccato interesse, per la chiara valenza extrascolastica e per il deciso orientamento ad azione di sistema, sia l'obiettivo 4 “Predisporre un piano straordinario per l'apprendimento di almeno una lingua comunitaria rivolto alla generalità dei cittadini, incentivando la frequenza di corsi e periodi di apprendimenti all'estero” sia l'obiettivo 8 “Favorire coinvolgimento e sinergie tra i diversi Assessorati al fine di promuovere il plurilinguismo sul territorio” del piano degli interventi della Provincia autonoma di Trento.

Finalizzato, il primo, ad estendere l'azione rivolta all'apprendimento linguistico alla generalità dei cittadini, evidenziandone i vantaggi personali e sociali. Finalizzato il secondo a fare assumere all'ambiente culturale extrascolastico un ruolo attivo in tema di apprendimento delle lingue comunitarie attraverso l'approvazione di un progetto per l'integrazione degli interventi possibili da parte dei diversi Assessorati provinciali (con previsione, a titolo di esempio, di usare sistematicamente cartellonistica e materiale pubblicitario vario, plurilingue ad iniziare dalle strutture pubbliche e specialmente all'interno degli istituti scolastici, edifici pubblici, musei, mostre, percorsi didattici, storici, naturalistici, finanziati dall'ente pubblico e creare un contesto concreto che dimostri l'importanza dell'apprendimento linguistico, allo scopo di promuovere interesse e curiosità verso le lingue e creare condizioni di reale immersione linguistica.

14.2.3 Trento/Bolzano/Land Tirol

E' da sottolinearsi la particolare importanza rivolta congiuntamente dalle tre province contermini (i tre Länder nel testo italiano) – ed accanto all'italiano e al tedesco – alle lingue e alle culture minoritarie senza terra madre, tra le quali quella ladina in Alto Adige, in Trentino e nei tre comuni storici della provincia di Belluno, o alle comunità alloglotte come quella mochena e quella cimbra in Trentino.

E' altrettanto interessante lo strumento attivato per la collaborazione tra le tre province tale il Gruppo Europeo di Collaborazione Transfrontaliera (GECT), nel caso denominato "Euroregione Alto Adige/Südtirol, Tirolo e Trentino" (la relativa sede è stata inaugurata ufficialmente dai presidenti degli esecutivi il 23 dicembre 2009 all'Accademia europea di Bolzano). Il GECT è uno strumento giuridico nuovo che dà l'opportunità alle autorità locali e regionali di Stati membri diversi di costituire un gruppo di cooperazione dotato di personalità giuridica. L'obiettivo di un GECT è promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.

E' di preclara evidenza (dalla coordinata lettura) come le due proposte formulate dalla Commissione Interregionale tre Länder si raccordino pienamente con il piano adottato nel 2010 dalla Provincia autonoma di Trento.

Tutti i documenti sopra citati sono di seguito riprodotti nel testo integrale, mantenendone – sin dove possibile – la originaria formattazione.

Čok, Lucija (2009). *Izobraževanje za dvojezičnost v kontekstu evropskih integracijskih procesov – Educazione bilingue nel contesto dei processi europei d'integrazione.* (Knjižnica Annales Majora).

Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgod. društvo za južno Primorsko, ISBN 978-861-6732-16-1

14.3 CONCLUSIONI/DISCUSSIONE

Definire il successo e l'efficacia di un singolo modello d'istruzione scolastico è un compito complesso e difficile, ma lo è ancor più acquisire dei criteri di efficacia concreti rispetto all'ordinamento sistematico di specifici sistemi scolastici. È pertanto necessario interrogarsi fin dal principio quale sia la definizione del successo dei modelli educativi e formativi a favore del bilinguismo e cosa rappresenti per i singoli individui e per la società, impegnati nella loro conservazione e sviluppo, sapere chi è il soggetto della valutazione – l'individuo/la società o la popolazione maggioritaria/minoritaria oppure entrambi. I risultati di un'efficace istruzione bilingue o della formazione a favore del bilinguismo sono importanti tanto per il singolo individuo quanto per la società intera, poiché rappresentano la realizzazione dell'uguaglianza tra diversi gruppi etnici. La conoscenza della lingua e cultura del prossimo significa invece accettare l'altro e il diverso. Il successo di una missione educativa così impostata assume un'importanza e una valenza ancora maggiore, poiché influisce direttamente sullo sviluppo socioeconomico dell'ambiente circostante.

I progetti di politica linguistica e di prassi formativa in Slovenia derivano dalla strategia positiva sviluppata nell'ambito della tutela delle minoranze e hanno una lunga tradizione alle spalle. Particolari eventi storici, condizioni socioeconomiche diverse e anche accordi internazionali specifici hanno contribuito affinché nel territorio etnicamente misto dell'Oltremura (Prekmurje) e dell'Istria Slovena (Slovenska Istra) si affermassero due modelli d'istruzione bilingue diversi, nei quali sono coinvolti gli appartenenti sia alla popolazione maggioritaria sia a quella minoritaria. All'interno del proprio sistema scolastico la Slovenia si è dotata di un ordinamento democratico volto a tutelare i diritti delle minoranze attraverso due modelli scolastici particolareggiati che consentono agli appartenenti alle comunità etniche minoritarie di conservare e sviluppare la propria lingua e la propria cultura. Entrambi i modelli promuovono altresì l'educazione della popolazione maggioritaria a favore della convivenza con le minoranze.

In quest'ottica è difficile appurare l'efficacia dell'insegnamento scolastico basandosi semplicemente sull'analisi di standard fattografici relativi alle materie e al management scolastico, che non sono in grado di rappresentare il livello degli obiettivi di socializzazione raggiunti. Pertanto è necessario dedicare maggiore attenzione alla ricerca e all'analisi dell'efficacia della scuola nel trasferimento di valori, quali il pensiero democratico o il rispetto degli appartenenti ad altri gruppi etnici o del diverso, vale a dire di tutti quei valori che non sono insiti nell'individuo e

non si sviluppano automaticamente all'interno della società. Il sistema educativo e formativo svolge invece un ruolo fondamentale per il loro sviluppo e trasferimento alle nuove generazioni. Grazie ai contenuti educativi o al proprio atteggiamento nei confronti di tali contenuti la scuola, i piani di studio e i docenti contribuiscono direttamente o indirettamente a modellare il rapporto o l'atteggiamento dei discenti nei confronti della diversità etnica, culturale o linguistica nell'ambiente circostante o a livello globale più ampio. Nel curriculum dei programmi formativi del Prekmurje e dell'Istria Slovena le materie tipiche dell'istruzione elementare e media sono pertanto "arricchite" da argomenti afferenti al campo sociale, culturale e civile.

Ci si chiede se la ricerca abbia fornito risposte sufficienti ai seguenti interrogativi: In base agli strumenti della ricerca è stato possibile appurare le differenze nell'atteggiamento degli alunni verso le lingue e le culture dell'ambiente nel quale vivono? Qual è il livello di gradimento degli alunni verso l'apprendimento della lingua nazionale, minoritaria e straniera? Qual è la lingua che percepiscono come più importante o più vicina affettivamente? Esistono delle differenze nell'atteggiamento nei confronti delle lingue tra gli alunni inseriti in ciascun modello d'istruzione bilingue? Gli alunni ritengono che la scuola offra loro contenuti sufficienti sulla cultura e sulla storia delle comunità etniche con le quali convivono? In linea di principio nelle predette constatazioni troviamo le risposte a questi interrogativi. In base all'analisi quantitativa e comparativa delle risposte ai questionari sull'atteggiamento degli alunni è possibile dedurre o quantomeno confermare che il modello scolastico bilingue nel Prekmurje è efficace, poiché soddisfa i seguenti requisiti:

- avvicina e unisce gli alunni di entrambe le nazionalità,
- utilizza metodi d'insegnamento linguistico che stimolano gli alunni ad amare la lingua,
- stimola la motivazione degli alunni della popolazione maggioritaria a imparare la seconda lingua/l'ungherese.

Da questo punto di vista l'educazione e l'istruzione scolastica svolgono un ruolo fondamentale, poiché forniscono i presupposti per la creazione di una società bilingue. Sintetizzando la descrizione sulla metodologia dei modelli bilingui di Skutnabb-Kangas (1981) è possibile confermare l'ipotesi secondo cui il modello dell'Oltremura (DVOP)¹² corrisponde a un modello d'istruzione il cui scopo è una forte conservazione del bilinguismo, mentre in base ai risultati della ricerca si deduce che il modello costiero (IJO e SJO)¹³ assicura una forma lieve di conservazione del bilinguismo.

Per quanto riguarda il modello scolastico in vigore nell'Istria Slovena (IJO e SJO) si possono, in effetti, confermare i primi due fattori sopra elencati sull'efficacia del modello. In base ai risultati dei test sulla conoscenza linguistica e sulle capacità comunicative in italiano come L2 si può invece affermare che il valore aggiunto garantito in passato dal bilinguismo sloveno-italiano nell'Istria Slovena abbia perso la propria efficacia nell'ambito dell'istruzione scolastica e pertanto, indirettamente, sta scomparendo anche nell'ambiente. La domanda che ci si pone a tal proposito riguarda la motivazione per l'apprendimento della lingua italiana. Considerando che gli alunni delle scuole con lingua d'insegnamento slovena ritengono più importante imparare l'inglese, è possibile affermare che l'italiano come L2 sta perdendo il suo scopo fondamentale nell'ambiente

¹² Dvopredmetni model – modello a due materie (*N.d.T.*)

¹³ Italijanski jezik na obali – lingua italiana nell'area costiera, Slovenski jezik na obali – lingua slovena nell'area costiera (*N.d.T.*)

circostante. I ricercatori in ogni caso non hanno potuto visionare l'attuazione dei piani di studio particolareggiati che riguardano materie sociologiche e artistiche. Gli alunni della scuola SJO nell'Istria Slovena dimostrano un elevato livello d'identificazione con la lingua slovena, tuttavia con la propria conoscenza dell'italiano come L2 e con il proprio rapporto verso tale lingua sollevano, di fatto, la questione del loro atteggiamento verso il bilinguismo. Ciò è confermato anche dal grado medio assegnato all'affermazione sull'importanza della conservazione e dello sviluppo della lingua italiana (8° posto). I risultati del test di lingua italiana potrebbero essere dunque interpretati anche in relazione al loro atteggiamento verso tale lingua.

L'ipotesi formulata dai ricercatori all'inizio dell'indagine, vale a dire che gli atteggiamenti degli alunni nei confronti delle affermazioni legate al modello d'istruzione bilingue sono diversi e sono la conseguenza o il risultato delle differenze nei modelli applicati nei territori etnicamente misti della Slovenia, viene pertanto respinta. Gli atteggiamenti non rispecchiano differenze sostanziali nel rapporto degli alunni verso il modello d'istruzione. Pertanto si deduce che le eventuali differenze negli atteggiamenti dipendano dalla qualità di attuazione dei contenuti formativi.

La maggioranza degli alunni dell'Oltremura e dell'Istria Slovena ha segnalato come elemento caratteristico di un ambiente etnicamente misto le istituzioni, il bilinguismo funzionale, la lingua e la cultura. Una percentuale relativamente bassa di alunni ha indicato tra le caratteristiche dell'ambiente etnicamente misto anche le peculiarità geografiche e storiche, oltre a quelle folcloristiche e gastronomiche. Anche l'ipotesi secondo cui gli alunni di aree etnicamente miste conoscano da vicino le caratteristiche dell'ambiente in cui risiedono viene così respinta. La conoscenza delle specificità di un ambiente etnicamente misto da parte degli alunni non ha prodotto i risultati attesi.

Secondo quanto riportato i ricercatori hanno constatato l'importanza di continuare con il monitoraggio e la ricerca applicata dell'efficacia dell'istruzione bilingue e della formazione a favore del bilinguismo in Slovenia. Soltanto così sarà possibile implementare i modelli bilingui affinché possano conservare la propria missione, raggiungere gli obiettivi fondamentali di conservazione, tutela e sviluppo delle minoranze e rafforzare il proprio ruolo come promotori di valore aggiunto nelle aree bilingui della Slovenia. Le proposte che seguono sono state elaborate sulla base delle conclusioni della ricerca e sono di natura orientativa:

1. È necessario continuare con le ricerche sulle tendenze europee e nazionali nel campo delle problematiche minoritarie e con le attività di ricerca comparativa dei modelli d'istruzione scolastica bilingue o della formazione a favore del bilinguismo a livello europeo e mondiale.
2. È necessario promuovere misure di politica scolastica e culturale nazionale ai sensi della strategia UE¹⁴ nella prassi formativa diretta.
3. All'inizio dell'ultimo decennio era stato istituito un organismo di coordinamento per l'armonizzazione delle politiche linguistiche e della formazione interculturale linguistica a livello nazionale (Consiglio per le lingue, organismo consultivo del Ministero dell'Istruzione). In seguito alla sua abolizione, le nuove forme di attività non sono più coordinate ed efficaci. È di fondamentale importanza dotarsi di un organismo tecnico che, oltre alle modalità di integrazione già affermate nell'ambito dell'istruzione linguistica, comprenda anche una

¹⁴ A New Framework Strategy for Multilingualism, Committee of the regions. Brussels, COM (2005) 596 final

dimensione formativa più ampia e internazionale ai fini della conservazione del patrimonio plurilingue delle etnie europee e dello sviluppo del plurilinguismo dell'individuo e della società.

4. È necessario creare forme contenutistiche e organizzative d'integrazione e collaborazione tra i modelli scolastici in aree etnicamente miste, sotto forma di incarichi di sviluppo nell'ambito di appositi organismi consultivi, di associazioni dei docenti di lingue e di scuole professionali.
5. È necessario rendere operativi e introdurre nel sistema formativo a favore del bilinguismo gli stimoli provenienti dall'ambiente circostante, e in particolare dall'area europea più ampia, che favoriscono il dialogo interculturale, la politica di convivenza tra le popolazioni maggioritarie e le comunità etniche minoritarie nonché i vantaggi comparati delle aree in cui convergono lingue e culture. La ricerca UDMI 2008 ha confermato l'influenza dei programmi di studio sugli atteggiamenti riguardanti la percezione e l'accettazione del patrimonio etnico.
6. I piani di studio per lo sloveno come L2 e le lingue minoritarie come L1 e L2 sono stati di fatto aggiornati e integrati. È necessario rafforzare il monitoraggio della loro attuazione attraverso materiale didattico che consenta un insegnamento efficace di tali lingue. Al contempo è necessario monitorare l'attuazione di materie sociologiche e artistiche secondo piani di studio adeguati.
7. È possibile praticare la formazione dei docenti di lingue minoritarie L1 e L2 come parte integrante di corsi di laurea (moduli) o come corsi indipendenti al primo o secondo livello di formazione universitaria a indirizzo pedagogico. Questi corsi di laurea devono comprendere anche la didattica del plurilinguismo e della multiculturalità. È necessario sostenere la formazione dei docenti delle lingue minoritarie attraverso specifici bandi nell'ambito del programma di ricerca nazionale e attraverso incarichi di sviluppo nell'ambito dell'istruzione universitaria.
8. È necessario integrare i libri di testo per l'apprendimento di tutte le lingue (L1, L2, LS) con argomenti di educazione interculturale e convivenza interetnica.
9. È necessario integrare i libri di testo di materie umanistiche, sociali e artistiche con argomenti che presentino la cultura e le lingue delle minoranze etniche presenti in Slovenia.
10. L'analisi comparativa della ricerca UDMI 2008 ha dimostrato che l'uso della lingua nella società è di fondamentale importanza per l'affermazione del suo status e per il suo sviluppo. È necessario approfondire le ricerche sulla tendenza all'isolamento etnico e linguistico tra gli alunni della SJI¹⁵. È necessario accompagnare e valorizzare l'impegno profuso dagli insegnanti nelle scuole SJI in Italia che contribuiscono spesso da soli in maniera creativa all'insegnamento dello sloveno come L2/LS. Come spunto di riflessione bisogna anche chiedersi come e fino a che punto sia necessario integrare e sviluppare il modello SJI in Italia affinché sia in linea con i cambiamenti imposti dai tempi e con gli obiettivi storici di conservazione, tutela e sviluppo della minoranza.

¹⁵ Slovenski jezik v Italiji – lingua slovena in Italia (*N.d.T.*)

Provincia autonoma di Trento

Piano degli interventi relativo alle attività di insegnamento/apprendimento delle lingue comunitarie nelle istituzioni scolastiche e formative della Provincia Autonoma di Trento e di promozione in termini generali degli apprendimenti linguistici.
(approvazione della Giunta provinciale 30 luglio 2010)

Obiettivo 1

Assicurare che, nella definizione dei nuovi piani di studio provinciali relativi ai percorsi del primo e del secondo ciclo di istruzione, siano previste misure ed iniziative atte a promuovere un curriculum più europeo e ad incrementare l'insegnamento delle lingue comunitarie.

A. Favorire l'adozione di un curriculum verticale dalla scuola dell'infanzia al secondo ciclo di istruzione, attivando reti territoriali per la formazione in servizio e la ricerca-azione:

- Modificare, nel regolamento per la valutazione degli studenti, le regole per l'assegnazione dei crediti formativi; al fine di valorizzare il conseguimento di certificazioni linguistiche e le esperienze all'estero in tutto il quinquennio del secondo ciclo di istruzione.
- Prevedere nella direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici, quale obiettivo di gestione, la creazione ed il mantenimento in efficienza di reti territoriali di scuole del primo e secondo ciclo, finalizzate all'interazione dei dipartimenti disciplinari ed alla predisposizione di curricula verticali per competenze, con speciale riguardo allo sviluppo ed all'innovazione dei processi di insegnamento/apprendimento delle lingue comunitarie.

B. Adottare prassi didattiche innovative, che tengano conto del diverso modo di apprendere dei cosiddetti "nativi digitali":

- Promuovere le attività formative organizzate dal Centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante a sostegno della diffusione delle I.C.T., non come informatizzazione del modo tradizionale di fare lezione, ma come strumento al servizio di una didattica, in particolar modo delle lingue comunitarie, consapevole che gli studenti apprendono oggi in maniera diversa rispetto ai giovani delle precedenti generazioni.
- Attivare una piattaforma informatica interattiva, con accesso dal WEB, a supporto dei docenti di lingua comunitaria e degli studenti per creare una comunità di buone prassi.

Obiettivo 2

Promuovere, sostenere e porre in essere tutte le iniziative utili al fine di realizzare una sempre maggiore internazionalizzazione della scuola trentina.

A. Verificare e perseguire la ricaduta formativa dell'internazionalizzazione scolastica:

- Adottare linee guida per l'organizzazione di attività extra e parascolastiche coese rispetto ai piani di studio relativi alle lingue comunitarie, con particolare riferimento alla coerenza tra lingua studiata e lingua dei paesi di destinazione delle attività extrascolastiche.
- Facilitare la partecipazione dei docenti a tempo determinato del secondo ciclo di istruzione ad attività extrascolastiche per fini dichiaratamente linguistici, prima dell'inizio dell'attività didattica, attraverso l'adozione dei relativi atti di definizione del rapporto di lavoro.

B. Stipulare protocolli di collaborazione con realtà internazionali per porre la scuola trentina a contatto di realtà scolastiche internazionali in vista di scambi di esperienze, di personale docente e studenti:

- Proseguire ed espandere le esperienze di scambio di docenti attivate tramite protocolli d'intesa internazionali, valorizzando la partecipazione alle iniziative dei partenariati scolastici più consolidati.
- Estendere i progetti di scambio docenti alle scuole secondarie di secondo grado.
- Agevolare gli scambi di studenti con le realtà territoriali che stipulano protocolli d'intesa con la Provincia autonoma di Trento attraverso l'organizzazione delle procedure di espatrio dei minori coinvolti in attività extra e parascolastiche, mediante accordi con la Questura e le associazioni dei Comuni.
- Semplificare per quanto possibile il coordinamento degli scambi di studenti, con le necessarie attenzioni alla sicurezza, alle garanzie di carattere organizzativo ed alla gestione degli imprevisti, e studiare forme per la gestione degli scambi e soggiorni di studenti in forma diretta da parte delle istituzioni scolastiche che lo desiderano, evitando il ricorso ad enti ed associazioni intermedie ed ottimizzando i costi organizzativi.

C. Potenziare le competenze linguistiche a livello base e/o avanzato dei docenti:

- Proseguire il progetto F.S.E. L.I.D.I. (Lingue e Didattica – azione Voucher linguistici), coordinato dal Centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante per l'erogazione di buoni formativi di tipo linguistico e metodologico didattico.
- Proseguire il progetto F.S.E. L.I.D.I. (Lingue e Didattica – azione certificazioni linguistiche) coordinato dal Centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante per l'attivazione di corsi territoriali di formazione linguistica.
- Organizzare sessioni formative per docenti in area tedescofona e anglofona, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Obiettivo 3

Prevedere stanziamenti di bilancio specifici per consentire agli studenti di partecipare a soggiorni di studio all'estero ed a percorsi scolastici in paesi stranieri

A. Mantenere l'impegno finanziario della Provincia autonoma di Trento, secondo i livelli di spesa attuali, per i soggiorni di studio all'estero finalizzati all'apprendimento delle lingue, sostenendo le iniziative con un'adeguata informazione.

Obiettivo 4

Predisporre un piano straordinario per l'apprendimento di almeno una lingua comunitaria rivolto alla generalità dei cittadini, incentivando la frequenza di corsi e periodi di apprendimenti all'estero.

A. Diffondere l'idea che dal possesso di competenze linguistiche possano scaturire vantaggi anche di tipo professionale, oltre che di tipo culturale, turistico e sociale:

- Potenziare i corsi di tedesco ed inglese presso le sedi dedicate all'Educazione degli adulti (E.D.A), prevedendo l'istituzione di almeno un corso per ciascuna delle suddette lingue.
- Intraprendere una campagna pubblicitaria a favore dell'apprendimento delle lingue comunitarie come investimento culturale ad alta valenza sociale.
- Prevedere collegamenti di RAI 3 con la programmazione televisiva in lingua tedesca e inglese.
- Allestire, attraverso collaborazioni con istituti specializzati o case editrici, un sistema integrato che permetta l'utilizzo personale di file MP3 contenenti lezioni di tedesco con lingua veicolare Inglese, scaricabili da una piattaforma interattiva Internet che includa esercizi di autovalutazione a diversi livelli di difficoltà; sfruttare in questo modo la veicolarità della lingua inglese per apprendere la lingua tedesca.
- Studiare forme di incentivazione al fine di sostenere i dipendenti che frequentano corsi di lingua comunitaria con certificazione finale.
- Prevedere incentivi, all'interno delle azioni di sistema finanziate dal F.S.E., in modo da abbattere i costi relativi ai corsi di lingua tedesca ed inglese rivolti alla generalità dei cittadini.

Obiettivo 5

Predisporre, con i mezzi ritenuti idonei, adeguate iniziative informative sulla possibilità di soggiorni all'estero per l'apprendimento delle lingue comunitarie rivolte a studenti, famiglie, istituti scolastici ed enti locali, anche mediante l'istituzione di specifici sportelli periferici per sensibilizzare la comunità circa l'importanza dell'apprendimento delle lingue comunitarie.

A. Informare in modo sistematico ed aggiornato sulle opportunità di apprendimento offerte o sostenute dall'ente pubblico:

- Costruire ed aggiornare un data base on line che presenti in modo riassuntivo, ma esauriente, tutte le iniziative offerte direttamente o comunque sostenute dall'ente pubblico.

B. Valorizzare la presenza dell'area tedescofona sudtirolese come possibile elemento di maggiore interazione scolastica:

- Estendere le sovvenzioni assegnate alle scuole per l'apprendimento linguistico all'estero anche nel caso di iniziative svolte nella Provincia autonoma di Bolzano.
- Sostenere le iniziative di enti ed associazioni che operano nell'area dei partenariati culturali e linguistici, finalizzate a creare rapporti interscolastici, amicizie di lettera, scambi e periodi comuni per studenti trentini ed altoatesini in località marine italiane.

Obiettivo 6

Sostenere la diffusione del bilinguismo in tutti gli Istituti Comprensivi provinciali.

A. Inserire in un percorso sistematico la formazione in servizio di tipo metodologico e linguistico rivolta al personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato con incarico annuale; migliorare la modularità delle iniziative di sistema, prevedere forme di incentivazione per i docenti:

- Definire il profilo del docente CLIL, ovvero del docente in possesso di specifiche competenze per l'insegnamento di discipline in lingua comunitaria, nell'ambito delle caratteristiche previste dal "Profilo europeo del docente di Lingua Comunitaria".
- Nominare una commissione tecnica per la scelta delle prove di idoneità, per il riconoscimento di competenze di tipo metodologico e linguistico, comprendenti sia parti teoriche che pratiche (progettazione percorsi CLIL, predisposizione materiali didattici, riflessione critica).
- Organizzare percorsi formativi per la certificazione metodologica di docenti CLIL.
- Concordare linee di indirizzo dirette al Centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante, per la realizzazione di percorsi formativi in modalità CLIL e definire i piani specifici per la formazione in servizio.
- Sollecitare l'introduzione, da parte delle Università, di corsi specifici per l'insegnamento di discipline in lingua comunitaria in modo da generalizzare le competenze per l'insegnamento in modalità CLIL.
- Prendere accordi con la Provincia autonoma di Bolzano (ed eventualmente con il Land Tirol) per affrontare in maniera comune il problema della formazione iniziale dei docenti.
- Organizzare prove di accertamento delle conoscenze linguistiche per i docenti che aspirano ad insegnare le lingue comunitarie o in modalità CLIL nella scuola primaria.

- Prevedere nel C.C.P.L. incentivi per docenti della scuola secondaria che si rendono disponibili all'adozione della didattica in modalità CLIL a favore dei docenti.

Obiettivo 7

Azioni specifiche per la diffusione della didattica CLIL e per favorirne la prosecuzione anche oltre la scuola primaria.

- A. Generalizzare la modalità CLIL nelle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo.**
- B. Introdurre la modalità CLIL in Francese e Spagnolo, laddove possibile per dotazione organica.**
- C. Diminuire di 6 punti la disomogeneità negli istituti comprensivi che praticano la modalità CLIL e di 10 punti per i Licei e gli Istituti tecnici.**
- D. Incrementare di 8 punti percentuali dell'impatto CLIL negli istituti che già adottano questa modalità didattica.**
- E. Studiare forme di transizione delle classi coinvolte nella sperimentazione CLIL dalla scuola primaria alla scuola secondaria e dal primo al secondo ciclo:**
 - Costituire un gruppo di lavoro incaricato di studiare soluzioni organizzative di transizione per garantire la prosecuzione dei percorsi verso la scuola secondaria di primo grado in un'ottica di curriculum verticale.
 - Incentivare la didattica CLIL per l'insegnamento delle educazioni nella scuola secondaria.
 - Definire linee guida, in attuazione dei piani di studio provinciali, da inviare alle scuole, per prospettare, tra l'altro, l'adozione di moduli temporanei di insegnamento veicolare.
 - Adottare iniziative organizzative per individuare, da parte dei docenti veicularisti, i contenuti di insegnamento ritenuti irrinunciabili, al fine di consentire la comparazione delle varie esperienze e la misurabilità dei risultati di apprendimento.

Obiettivo 8

Favorire coinvolgimento e sinergie tra i diversi Assessorati al fine di promuovere il plurilinguismo sul territorio.

- A. Far assumere all'ambiente culturale extrascolastico un ruolo attivo in tema di apprendimento delle lingue comunitarie attraverso l'approvazione di un progetto per l'integrazione degli interventi possibili da parte dei diversi Assessorati, prevedendo ad esempio:**

- di usare sistematicamente cartellonistica e materiale pubblicitario vario, plurilingue ad iniziare dalle strutture pubbliche e specialmente all'interno degli istituti scolastici, edifici pubblici, musei, mostre, percorsi didattici, storici, naturalistici, finanziati dall'ente pubblico e creare un contesto concreto che dimostri l'importanza dell'apprendimento linguistico, allo scopo di promuovere interesse e curiosità verso le lingue e creare condizioni di reale immersione linguistica;
- di denominare il tedesco "lingua regionale", in forza della peculiare situazione storica, culturale e geografica della Provincia ed in quanto questa lingua è a tutti gli effetti "lingua del vicino";
- di stipulare accordi con la stampa locale, e più in generale con i mass media, per inserire testi audio, filmati o scritti in lingua comunitaria, eventualmente all'interno di supplementi periodici, in modo da rendere progressivamente naturale l'interscambio nell'uso delle lingue;
- di sviluppare una politica culturale di diffusione di trasmissioni e film in lingua originale;
- di inserire, nei cartelloni teatrali, iniziative in tedesco ed inglese con difficoltà graduata.

Obiettivo 9

Proseguire nelle azioni di monitoraggio già avviate, raccogliendo le migliori prassi e favorendo il confronto tra i diversi istituti attualmente attivi, coinvolgendo opportunamente le famiglie.

A. Istituire un programma articolato pluriennale di monitoraggio del sistema scolastico trentino per quanto riguarda l'insegnamento/apprendimento delle lingue comunitarie:

- Proseguire il monitoraggio, dal punto di vista organizzativo, delle esperienze CLIL in corso nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
- Affidare l'incarico di rilevare gli apprendimenti linguistici, sia in modalità tradizionale, sia in modalità CLIL, all'IPRASE ed al Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo.

Obiettivo 10

Prevedere azioni destinate al reperimento ed alla formazione in servizio di figure idonee ad una didattica di tipo veicolare.

A. Attivare canali specifici, specialmente in area tedescofona e anglofona, per attirare in Provincia personale madrelingua qualificato:

- Definire una griglia di valutazione dei titoli di studio ed abilitazione.

- Migliorare le condizioni contrattuali che si possono offrire a docenti madrelingua attraverso il rimborso forfetario annuale delle spese di alloggio; ricercare facilitazioni attraverso l'Opera Universitaria od altri enti di accoglienza.
- Individuare riviste europee per la pubblicazione di bandi.

B. Permettere un utilizzo flessibile delle risorse umane finalizzato a dare continuità al servizio scolastico:

- Studiare la fattibilità del “prestito professionale” all'interno dell'istituzione scolastica per favorire la continuità dei progetti a carattere linguistico.
- Verificare la fattibilità di modificare l'art. 93, comma 3 bis, della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 per rendere possibile, nell'ambito del 5% dell'organico ed esclusivamente per l'insegnamento in modalità CLIL, la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, con attribuzione del punteggio di servizio, anche a docenti non madrelingua in possesso dei titoli necessari.
- Verificare la fattibilità di modificare il D.P.P. 28.12.2006 n. 27 – 80/leg ai fini del riconoscimento del punteggio di servizio ai docenti veicularisti o CLIL.

Obiettivo 11

Promuovere un momento pubblico di riflessione e di restituzione sulle esperienze in corso.

A. Fare il punto sulle azioni scolastiche ed extrascolastiche finora adottate nel settore dell'insegnamento/apprendimento delle lingue comunitarie mediante una indagine quali - quantitativa e quindi procedere alla restituzione dei dati raccolti alla comunità:

- Monitorare i dati in possesso del Dipartimento Istruzione e dell'IPRASE.
- Organizzare, in collaborazione con il Centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante, un convegno tematico internazionale sullo stato dell'arte, sulla metodologia CLIL e sui possibili percorsi didattici innovativi.

GEMEINSAME SITZUNG
DES SÜDTIROLER, TIROLER UND TRENTINER LANDTAGES
(MIT VORARLBERG IM BEOBSACHTERSTATUS)



SEDUTA CONGIUNTA DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, DEL LAND TIROLO
E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
(CON IL VORARLBERG IN VESTE DI OSSERVATORE)



ANTRAG NR. 19

**der Interregionalen Landtagskommission –
Dreier-Landtag an den Dreier-Landtag**

zum Antrag der Abg.en Dr.ⁱⁿ Martha Stocker
und Dr. Florian Mussner,

betreffend **Förderung der Kenntnisse der
deutschen und italienischen Sprache sowie
des Ladinischen und anderer
Minderheitensprachen.**

Auf den Dreier-Landtagen der letzten Jahre waren die Sprachenförderung und die Sprachenvielfalt immer wieder Thema. Die Sprachenvielfalt wurde als Reichtum dieses Raumes und Europas gewertet. Verschiedene Vorschläge sind dazu unterbreitet und zum Teil auch umgesetzt worden bzw. befinden sich in Umsetzung.

Besonderer Wert wurde bei diesen Anträgen immer wieder – neben den Sprachen Deutsch und Italienisch – auf die Minderheitensprachen und -kulturen ohne Mutterland gelegt, zu denen beispielsweise das Ladinische in Südtirol, im Trentino und in den drei historisch gewachsenen Gemeinden der Provinz Belluno gehört, oder auf Sprachinseln wie beispielsweise das Bersntolerische und das Zimbrische im Trentino.

Die Möglichkeit des Miteinanders, der Zusammenarbeit, des gemeinsamen Planens und Umsetzens in den verschiedenen Bereichen hat sich für die drei Länder Südtirol, Bundesland Tirol und Trentino – auch auf der Grundlage eines Beschlusses des Dreier-Landtages vom 29. Oktober 2009 – verbessert, und zwar durch den EVTZ mit der Bezeichnung "Euregio Südtirol/Alto Adige, Tirol und Trentino". Das entsprechende Büro wurde am 23. Dezember 2009 in der Europäischen Akademie in Bozen von den Landeshauptleuten offiziell eröffnet.

PROPOSTA N. 19

**della Commissione interregionale alle tre
assemblee legislative, riunite in seduta
congiunta**

in merito alla proposta di mozione presentata dai
cons. dott.ssa Martha Stocker e dott. Florian
Mussner,

riguardante la **promozione della conoscenza delle
lingue tedesca e italiana nonché del ladino e di
altre lingue minoritarie.**

Nelle ultime sedute congiunte delle assemblee legislative del Land Tirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si è ripetutamente parlato di promozione e di diversità linguistica. La diversità linguistica è stata qualificata come un patrimonio di questo territorio e dell'Europa. Su questo tema sono state avanzate varie proposte, poi in parte messe anche in atto o in fase di attuazione.

In queste proposte si è spesso data particolare importanza – accanto all'italiano e al tedesco – alle lingue e alle culture minoritarie senza terra madre, tra le quali per esempio quella ladina in Alto Adige, in Trentino e nei tre comuni storici della provincia di Belluno, o alle comunità allo-glotte come per esempio quella mochena e quella cimbra in Trentino.

Per l'Alto Adige, il Tirol e il Trentino la possibilità di "fare assieme", di collaborare, di progettare e di attuare congiuntamente nei vari settori è aumentata, anche a seguito di una deliberazione del 29 ottobre 2009 delle tre assemblee legislative riunite in seduta congiunta che istituisce il GECT denominato "Euroregione Alto Adige/Südtirol, Tirol e Trentino". La relativa sede è stata inaugurata ufficialmente dai presidenti degli esecutivi il 23 dicembre 2009 all'Accademia europea di Bolzano.

Der EVTZ ist ein neues Rechtsinstrument, das es den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften verschiedener Mitgliedsstaaten ermöglicht, einen Kooperationsverbund mit eigener Rechtspersönlichkeit zu gründen. Zielsetzung des EVTZ ist es, die grenzüberschreitende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit seiner Mitglieder zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts zu fördern.

Vorausgesetzt, dass auch alle weiteren noch ausstehenden Genehmigungsschritte innerhalb kürzester Zeit gesetzt werden, ist davon auszugehen, dass das Miteinander in der Zusammenarbeit verstärkt, ausgedehnt und ausgebaut wird. Dafür ist es notwendig, dass die Kenntnisse über die unterschiedliche Entwicklung der drei Landesteile, die Kenntnisse über die Besonderheiten der drei Landesteile, insbesondere der dort lebenden Minderheiten ohne Mutterland bzw. der Sprachinseln und ihrer Kulturen vertieft werden. Vor allem aber geht es darum, dass in dieser gemeinsam gewollten Europaregion mindestens die zwei Hauptsprachen Deutsch und Italienisch einheitlich verstanden und gesprochen werden, auch damit nicht in Zukunft die einzige Verständigungssprache das Englische ist.

Die Interregionale Landtagskommission Dreier-Landtag stellt daher an den Dreier-Landtag folgenden

Antrag:

"Die Landtage von Südtirol, Tirol und dem Trentino ersuchen die jeweiligen Landesregierungen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, Initiativen zu ergännen und zu erweitern, welche auf verschiedenen Schienen die Kenntnisse über die drei Länder der Euregio in den jeweils anderen Ländern vertiefen. Im Besonderen geht es dabei auch um das Wissen über die Minderheiten ohne Mutterland wie die Ladiner bzw. über die Sprachinseln wie jene der Bernstoler und der Zimbern.

Gleichzeitig ersuchen die Landtage von Südtirol, Tirol und dem Trentino die Landesregierungen vom Bundesland Tirol und dem Trentino zu überprüfen, inwieweit sie verpflichtend in ihren Schulen auch die Sprache Italienisch bzw. Deutsch als Zweit- bzw. Fremdsprache einführen können. Gegebenenfalls soll daraufhin auch die entsprechende Umsetzung erfolgen."

Il GECT è uno strumento giuridico nuovo che dà l'opportunità alle autorità locali e regionali di Stati membri diversi di costituire un gruppo di cooperazione dotato di personalità giuridica. L'obiettivo di un GECT è promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.

Amnesso che quanto prima si provveda a tutti gli adempimenti e le autorizzazioni ancora mancanti, bisogna partire dal fatto, che il "fare assieme" all'insegna della collaborazione verrà rafforzato, allargato e ampliato. A tal fine è necessario approfondire la conoscenza del diverso sviluppo nonché delle peculiarità delle tre province, in particolare delle rispettive minoranze senza terra madre ovvero delle isole alloglotte e della loro cultura. Soprattutto però si tratta di fare in modo che in questo Euregio voluto di comune accordo almeno le due lingue principali, l'italiano e il tedesco, siano comprese e parlate da tutti, anche per evitare che in futuro l'inglese diventi l'unica lingua di comunicazione.

Ciò premesso, la Commissione interregionale sottopone alle tre assemblee legislative, riunite in seduta congiunta, la seguente

proposta:

"Le assemblee legislative della Provincia autonoma di Bolzano, del Land Tirolo e della Provincia autonoma di Trento invitano i rispettivi esecutivi a valutare tutte le possibilità per integrare e ampliare iniziative volte, in vario modo, a un approfondimento della conoscenza reciproca all'interno delle tre province che compongono l'Euregio. In particolare si tratta anche della conoscenza delle minoranze senza terra madre come di quella ladina ovvero delle isole alloglotte di mocheni e cimbri.

Nel contempo le tre assemblee legislative chiedono agli esecutivi del Land Tirolo e della Provincia autonoma di Trento di verificare se l'italiano o rispettivamente il tedesco possano essere introdotti obbligatoriamente nelle loro scuole come seconda lingua ovvero come lingua straniera. Eventualmente si provveda anche alla relativa attuazione."

GEMEINSAME SITZUNG
DES SÜDTIROLER, TIROLER UND TRENTINER LANDTAGES
(MIT VORARLBERG IM BEOBACHTERSTATUS)



ANTRAG NR. 22

der Interregionalen Landtagskommission – Dreier-Landtag an den Dreier-Landtag

zum Antrag der Abg.en Dr. Mattia Civico, Dr.
Giovanni Kessler und Dr. Luca Zeni,

betreffend **Zielsetzung Zweisprachigkeit
2020.**

In den letzten Jahren haben die Regierungen und die Landtage der Euroregion viel in die Konsolidierung der gemeinsamen Identität investiert, wodurch die historisch-kulturellen, aber auch die strategischen Gemeinsamkeiten hervorgehoben wurden, die die Aussicht auf einen besser abgestimmten Identifikations- und Gemeinschaftsraum konkreter werden lassen. Die Euroregion stellt daher heute noch mehr als gestern eine wichtige Entwicklungschance für die Länder, die sie umfasst, dar und bildet den Rahmen, der den einzelnen Gemeinschaften eine beständigere und vollendete Identität verleiht: In dieser Perspektive der Euroregion erschließt sich uns die Geschichte unserer Gemeinschaften voll und ganz, wodurch unsere Zugehörigkeit zu Europa wirksam verwurzelt wird.

Der vom Dreier-Landtag am 29. Oktober 2009 gefasste Beschluss, einen Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) ins Leben zu rufen, um Entwicklungsprojekte gemeinsam abzustimmen und zu koordinieren, ist das Symbol eines neuen Impulses, den es entschieden zu fördern gilt.

Die Identität einer Gemeinschaft drückt sich in vielerlei Formen aus: in der gemeinsamen Geschichte, den Traditionen, der Kultur, den gemeinsamen Zielsetzungen, der internen Zusammenarbeit, in der Sprache. Dieses letzte Element ist ausschlaggebend geworden.

SEDUTA CONGIUNTA DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, DEL LAND TIROLO
E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
(CON IL VORARLBERG IN VESTE DI OSSERVATORE)



PROPOSTA N. 22

della Commissione interregionale alle tre assemblee legislative, riunite in seduta congiunta

in merito alla proposta di mozione presentata dai
cons. dott. Mattia Civico, dott. Giovanni Kessler e
dott. Luca Zeni,

riguardante l'**obiettivo bilinguismo 2020.**

I governi e i parlamenti dell'Euroregione negli ultimi anni hanno molto investito nel consolidamento della comune identità, riaffermando le ragioni storico-culturali, ma anche strategiche che supportano la prospettiva di uno spazio identitario e comunitario maggiormente condiviso. È quindi evidente oggi più di ieri come l'Euroregione sia un'opportunità importante di sviluppo per i territori che vi sono compresi e come questa cornice riconsegna alle singole comunità una identità più solida e compiuta: è infatti nella prospettiva euroregionale che possiamo comprendere pienamente la storia delle nostre comunità e radicare con efficacia la nostra appartenenza all'Europa.

La scelta fatta dall'assemblea del Dreier-Landtag del 29 ottobre 2009 di dare vita ad un Gruppo europeo di collaborazione transfrontaliera (GECT) per condividere e coordinare progetti di sviluppo è il segno di un nuovo impulso che va decisamente alimentato.

L'identità di una comunità si esprime in varie forme: la storia comune, le tradizioni, la cultura, le aspirazioni condivise, la collaborazione interna, la lingua. Quest'ultimo elemento è diventato un elemento cruciale.

Die gegenseitige Verständigung in der eigenen Sprache innerhalb derselben Gemeinschaft, ohne auf andere Sprache ausweichen zu müssen, und die erfolgreiche Vermittlung von Kommunikationsinhalten in der eigenen Muttersprache sind sicher entscheidende Mittel, um die Identitäten und die Gemeinschaften einander näher zu bringen und zu stärken.

Es wird immer augenscheinlicher, dass Sprachkenntnisse ein unabdingbares Instrument für einen besseren Wissenszugang sind: die größere Bereitschaft, zu reisen, im Ausland zu studieren oder zu arbeiten sowie das einfachere Ermitteln und Austauschen von Informationen anhand von multimedialen Hilfsmitteln erschließt uns wichtige Dimensionen des Wissens. Oft liegt der Schlüssel zu diesem Wissen jedoch in der Kenntnis von Fremdsprachen.

Im Falle unserer Gemeinschaften bedeutet die Kenntnis der in der Europaregion gesprochenen Sprachen klarerweise auch eine Stärkung unserer Identität und die Anerkennung einer gemeinsamen Geschichte.

Die Interregionale Landtagskommission Dreier-Landtag stellt daher an den Dreier-Landtag folgenden

Antrag:

"Der Dreier-Landtag ersucht die Landesregierungen des Trentino, Südtirols und Tirols,

1. auch im Rahmen der Umsetzung des EVTZ ein Programm mit der Bezeichnung "2020 Zielsetzung Zweisprachigkeit" zu fördern, um in der gesamten Europaregion die Kenntnis der deutschen und italienischen Sprache zu verbreiten;
2. zur Erreichung des genannten Zieles die Familien, die Schul- und Bildungseinrichtungen, die Universitäten und jeglichen sonstigen Kultur- und Fördervereine miteinzubeziehen;
3. auch über Protokolle zwischen den drei Ländern und über angemessene Anreize für das Lehrpersonal Lehrmodelle für die Fremdsprache einzuführen, die sich auf den Sach-Fach-Unterricht stützen, also auf die Verwendung der Fremdsprache bei der Vermittlung von Sachwissen durch muttersprachliches Lehrpersonal;

Comprendersi mediante l'utilizzo della propria lingua nell'ambito della stessa comunità, senza dover far ricorso a lingue altre, veicolare i contenuti della comunicazione nella propria lingua madre e poter essere compresi, sono certamente strumenti cruciali che avvicinano e consolidano l'identità e la comunità.

È sempre più evidente come la conoscenza delle lingue sia uno strumento indispensabile per l'accesso alla conoscenza: la maggiore possibilità di viaggiare, di spostarsi, di effettuare esperienze di studio o lavorative all'estero, la maggiore facilità nel reperire o scambiare informazioni mediante l'utilizzo di strumenti multimediali apre e avvicina spazi importanti alla conoscenza. La chiave di accesso a questo sapere è però in molti casi la padronanza delle lingue straniere.

Nel caso delle nostre comunità la conoscenza delle lingue parlate nel territorio dell'Euroregione assume evidentemente anche la valenza di un rafforzamento della nostra identità e di riconoscimento di una comune storia.

Ciò premesso, la Commissione interregionale sottopone alle tre assemblee legislative, riunite in seduta congiunta, la seguente

proposta:

"Le tre assemblee legislative, riunite in seduta congiunta, invitano gli esecutivi delle Province di Trento e di Bolzano e del Land Tirolo

1. a promuovere, anche nell'ambito dell'attivazione del GECT, un programma denominato "2020 obiettivo bilinguismo" con lo scopo di diffondere su tutto il territorio euroregionale la conoscenza della lingua tedesca ed italiana;
2. a coinvolgere per il raggiungimento del sud-detto obiettivo le famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, le università, e ogni altra realtà culturale e promozionale utile allo scopo;
3. a promuovere, anche mediante protocolli tra i tre Länder e prevedendo gli opportuni incentivi per il personale docente, modelli di insegnamento della lingua straniera basati sulla veicolabilità, ovvero sull'utilizzo della lingua nella trasmissione di saperi terzi, con l'impiego di insegnanti madrelingua;

4. den Austausch zwischen den Universitäten der Euroregion zu fördern und zu unterstützen, damit sich die Studenten und Dozenten eine Auszeit zum Vertiefen der Fremdsprachenkenntnisse nehmen können, sowie einen Kultur- und Schüleraustausch zum gegenseitigen Kennenlernen zwischen Mittel- und Oberschülern anzuregen und zu begünstigen, wobei die Ausreiseformalitäten für Schüler unter 18 Jahren bei Studienreisen in die Staaten der Euroregion möglichst zu vereinfachen sind;
5. über die Unterzeichnung entsprechender Protokolle zwischen den drei Ländern, unter Beteiligung der Sozialpartner, die interne Mobilität für Selbstständige und Arbeitnehmer zur Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse zu fördern und zu unterstützen."
4. a incentivare e sostenere gli scambi tra università dell'Euroregione per permettere agli studenti e ai docenti periodi di approfondimento della lingua straniera, nonché a promuovere e a favorire gli scambi culturali e di reciproca conoscenza tra gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori attivandosi anche per semplificare, in occasione dei viaggi di studio nei Paesi dell'Euroregione, gli iter burocratici relativi alle procedure di espatrio degli alunni di età inferiore ai 18 anni;
5. a incentivare e sostenere mediante la sottoscrizione di protocolli tra i tre Länder e con il coinvolgimento delle parti sociali, la mobilità interna per professionisti e lavoratori che intendano approfondire la lingua straniera."

PARTECIPAZIONE ALLA NPLD CONFERENCE 2010
 EUROPEAN COOPERATION AND SUPPORT FOR LINGUISTIC DIVERSITY
 27-28 OTTOBRE 2010 BRUXELLES

✘ La partecipazione (dell'Isal) al convegno della rete NPLD (più avanti vengono illustrati gli obiettivi di questa rete) a Bruxelles, *NPLD Conference 2010 - European Cooperation and Support for Linguistic Diversity*, per promuovere la diversità linguistica, con particolare attenzione alle lingue meno diffuse (LWUSs), è sembrata l'occasione giusta per rendersi conto della dimensione europea della situazione delle lingue minoritarie.

✘ Ciò tenuto conto che – come altrove rappresentato (v. Rapporto Regione per CoE) – l'EBLUL (*European Bureau for Lesser Used Languages*) non è più attivo.

✘ Le riflessioni che sono emerse sono le seguenti:

- La UE apprezza il modo di lavorare in rete, e finanzia più volentieri i progetti che sono presentati congiuntamente da diverse realtà organizzate che si occupano di un medesimo settore, con obiettivi ed esigenze in comune, perché uno stesso progetto può avere ricadute su un maggior numero di persone, ottimizzando, in questo modo, le risorse e i risultati.
- Al momento l'Italia non è più rappresentata ufficialmente in nessun organismo di respiro europeo. In passato l'Italia era stata rappresentata dal CONFEMILI (Comitato Nazionale Federativo Minoranze Linguistiche) nell'EBLUL (*European Bureau for Lesser Used Languages*) che oramai non è più attivo. Manca dunque una realtà di raccordo fra la dimensione statale e quella europea.
- Le realtà di lingua minoritaria della Regione Friuli Venezia Giulia hanno le risorse umane e le competenze necessarie per poter dignitosamente collaborare nei progetti di livello europeo.
- È nell'interesse delle comunità di lingua minoritaria poter avere una rappresentanza a livello europeo, poter mettersi in contatto e collaborare con altre realtà per uno scambio di buone pratiche, per partecipare ad un tavolo di confronto e di discussione ed anche per avere visibilità e promuovere le iniziative che vengono fatte in questo settore.

✘ Il convegno si è proposto come il momento finale, con scopo divulgativo, dei progetti svolti in questi tre anni dalla rete in questione.

✘ La NPLD è una rete paneuropea che raggruppa realtà linguistiche istituzionali di diversi stati europei, regionali e di piccoli stati (CRSS languages) con lo scopo di promuovere la diversità linguistica nel contesto plurilingue dell'Europa. Gli scopi di questa rete sono:

- scambio di buone pratiche e consulenza nell'uso delle lingue e sullo sviluppo ed esperienze riguardo la politica linguistica a tutti i livelli di governo; promuovere comprensione, collaborazione e partnerships per la diversità linguistica;
- perseguire riconoscimento internazionale dell'importanza delle azioni fatte dai membri e dai membri associati per promuovere la diversità linguistica;
- rappresentare la voce delle comunità di lingue autoctone i cui sforzi di promozione e tutela sono bloccati dai loro governi ospiti o governi;
- fornire stimoli e influenzare il Consiglio dell'Unione Europea nelle sue decisioni e dare consulenza riguardo le questioni di politica linguistica e diversità linguistica;

- monitorare le prossime vie di finanziamento e le proposte legislative di rilievo per lo sviluppo delle LWULs;
- cercare di avere capacità di consulenza presso le istituzioni europee, le organizzazioni non governative, gli stati membri e i governi autonomi in tutti gli aspetti che riguardano la politica linguistica, la promozione linguistica e rigenerazione;
- esercitare influenza politica per conto delle LWULs per assicurare uguaglianza linguistica per tutte le lingue dei suoi membri, significativo rispetto per la diversità linguistica e assicurare alle lingue dei suoi componenti le migliori condizioni possibili per prosperare;
- fare domande finanziamento per lo sviluppo delle LWULs all'UE e al livello di stato membro.

✘ Questa rete si propone come una risposta ai cambiamenti avvenuti negli ultimi venti anni nell'ambito della pianificazione linguistica in Europa. In questo periodo, infatti, in diversi stati membri dell'UE sono stati istituiti uffici per le lingue o dipartimenti per promuovere le politiche sulla diversità linguistica con il risultato che si sono sviluppate professionalità e competenze per la pianificazione linguistica.

✘ La NPLD vuole fornire un forum per queste professionalità al fine di condividere i e usufruire dei benefici della collaborazione, ritenendo vitale la cooperazione fra gli organismi ufficiali che promuovono l'uso delle lingue di minoranza per lo sviluppo di una strategia coerente per la futura sopravvivenza di queste lingue.

✘ Questa rete si sostituisce le, ed è la quasi naturale continuazione delle, strutture esistenti già impegnate nella promozione di lingue ufficiali, regionali e di piccoli stati in Europa, ovvero l'EBLUL, la rete di comitati per la pianificazione linguistica e Mercator.

✘ La rete comprende, dunque, elementi di continuità ma intende, nel contempo, rispondere alle nuove esigenze nel settore delle lingue richieste dall'UE. La NPLD è nata, inizialmente, dal lavoro collettivo degli uffici per la pianificazione linguistica di Irlanda, Galles, Catalogna, Paesi Baschi, Scozia, Galizia, Svedesi di Finlandia.

✘ La rete NPLD prevede due livelli di associazione: i *membri a pieno titolo* che gestiscono la rete attraverso il consiglio di amministrazione e versano una quota annua di 30.000 €; i *membri associati*, ai quali viene richiesto un contributo minimo di 750 € all'anno, che possono partecipare alle discussioni della rete attraverso l'assemblea generale.

I membri del consiglio di amministrazione hanno automaticamente maggiori poteri di voto all'interno della rete; influenzano decisioni politiche e di veto all'entrata nella rete. Il consiglio di amministrazione ha anche l'ultima parola sui contributi finanziari alla rete. I membri associati, invece, possono partecipare ai progetti della rete e contribuire alla sua struttura politica generale.

Di seguito l'elenco dei componenti attuali della rete:

Membri effettivi:

- Xunta de Galicia
- Svenska Finlands folkting
- Secretaria Política Lingüística - Generalitat de Catalunya
- Province of Friesland
- Linguamón
- Kultura Sàila, Eusko Jaurlaritz

- Foras na Gaeilge
- Euskarabidea - Instituto Navarro del Vascuence
- EBLUL (sino alla chiusura)
- Department of Language Policy, Ministry of Education and Research of Estonia
- Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs
- Conseil Régional de Bretagne
- Bwrdd yr Iaith Gymraeg
- Bòhrd na Gàidhlig

Membri associati:

- Te Archives of The Finnish Minority in Sweden
- Saami Parliament
- Ofis ar Brezhoneg
- Mercator Cyfryngau
- Karelian Language Society
- Iaith Cyfyngedig
- Folkhälsans förbund
- Cornish Language Partnership
- CIEMEN
- Berie foar it Frysk
- Mälardalen University
- L'Institut d'Estudis Occitans
- Fryske Akademy
- FiBLUL

✘ Entrare in questa rete significherebbe dunque:

- beneficiare delle e condividere le migliori pratiche e competenze nella pianificazione linguistica degli altri stati membri e dei dipartimenti linguistici dei governi autonomi, università e esperti delle NGOs;
- beneficiare e partecipare a progetti che possono giovare direttamente alla promozione delle lingue;
- essere rappresentati a livello europeo riguardo argomenti politici che interessano le lingue minoritarie;
- usufruire di un servizio di monitoraggio a livello europeo della relativa legislazione e proposte di finanziamento riguardanti le lingue minoritarie;
- fare domanda di finanziamento presso l'Unione Europea per quanto riguarda i progetti inerenti alle lingue attraverso il supporto della NPLD;
- cercare le soluzioni e le azioni più appropriate per sviluppare e rinforzare la lingua, lavorando in collaborazione con gli esperti della NPLD;
- trovare partner per formare eventuali reti per poter concorrere ai progetti europei.

✘ Attraverso il suo proprio budget la NPLD può aiutare a finanziare direttamente piccoli progetti. Inoltre, la NPLD sta facendo lobbying per far riattivare, a livello europeo, una linea di finanziamento specifica per le lingue minoritarie.

✘ Finora la rete NPLD ha svolto progetti nelle seguenti aree tematiche: motivazione ad imparare, prescuola, media, ICT (*Information and Communication Technology*), salute, giovani.

15 VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE

15.1 PREMESSA

Nel corso degli ultimi anni, anche in Italia è aumentata la diffusione di modelli di valutazione a supporto delle politiche pubbliche.

Si è trattato di una logica conseguenza, quasi una necessità, determinata dall'esigenza di allinearsi rispetto a quanto già avviene in ambito internazionale, esigenza che ha subito recentemente un'accelerazione riconducibile anche ad un trend di risorse pubbliche sempre più limitate, con la conseguente necessità di allocazione delle stesse con criteri, replicabili e verificabili, di efficacia ed efficienza.

Come è noto, i primi impulsi per la valutazione delle politiche pubbliche sono di derivazione anglosassone e hanno determinato la definizione di almeno tre obiettivi principali:

- *value for money*, ovvero assicurare valore agli investimenti, verificando che i finanziamenti della ricerca scientifica effettuati dallo Stato o da Enti pubblici e privati siano gestiti correttamente, secondo principi di efficacia ed efficienza;
- *provide good information*, inteso nel senso di fornire una corretta informazione, non solo agli *stakeholder* ma in generale all'opinione pubblica, vale a dire in tutte le fasi della valutazione, dalla metodologia utilizzata fino ai risultati ottenuti con i finanziamenti erogati;
- *improve quality*, con il significato di migliorare la qualità della ricerca scientifica, con ciò prevedendo implicitamente anche un miglioramento della qualità della vita della collettività, in senso non solo materiale.

In Italia, il dibattito ha innescato una serie di proposte per definire criteri in grado di:

- definire, coordinare, dirigere ed ottimizzare la distribuzione delle risorse umane e finanziarie;
- introdurre elementi di controllo delle politiche pubbliche, atti a stimolare, direttamente ed indirettamente, gli amministratori al buon utilizzo delle risorse disponibili, al fine di innalzare il livello qualitativo dei servizi offerti alla collettività.

In generale, l'impatto della introduzione della valutazione in Italia è stato abbastanza ridotto, non nel senso istituzionale ma in quello della cultura della valutazione. Nonostante l'introduzione nelle istituzioni pubbliche di specifici organi quali i Nuclei di valutazione e gli Organismi interni di Valutazione¹⁶, la valutazione è ancora percepita come un fatto rituale senza capire esattamente che cosa voglia dire fare valutazione. Diffondere la cultura della valutazione significa diffondere l'idea che le istituzioni e gli organismi che redigono le politiche pubbliche e i programmi dovrebbero voler apprendere da quello che accade e utilizzare la valutazione a fini di apprendimento organizzativo con ricadute positive sui destinatari degli interventi.

¹⁶ L'Organismo indipendente di valutazione della performance, istituito con l'art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2009, ha sostituito il servizio di controllo interno, previsto dal D.lgs. n. 286 del 1999.

A tal proposito appare opportuno cercare di definire il significato dell'espressione "politica pubblica", in cui sono presenti due concetti decisamente diversi tra loro, ma che sono comunemente ricondotti al termine "politica" anche se nella cultura anglosassone fanno riferimento a due vocaboli distinti: *politics* e *policy*

Con il termine "politica" ci si riferisce di solito ad un sistema di relazioni competitive che si instaurano tra soggetti, siano essi individui o gruppi di individui, finalizzate ad ottenere una legittimazione per poter assumere decisioni in nome e per conto della propria comunità di riferimento. Questo concetto è sintetizzato da termine *politics* nella cultura anglosassone che si distingue pertanto dalla *policy* che rappresenta un insieme coordinato di azioni poste in essere da soggetti individuati o individuabili che sono correlate, direttamente o indirettamente di carattere pubblico e privato, in qualche modo correlate alla risoluzione/soddisfacimento di un problema/bisogno collettivo¹⁷. Secondo questa impostazione, non è necessario che una politica, per essere definita pubblica, debba essere decisa, se non anche attuata da un'autorità di governo¹⁸, in quanto può essere intrapresa anche da privati, come ad esempio le organizzazioni del terzo settore, il cosiddetto *non profit*, che operano per finalità di utilità sociale o di interesse generale. In generale, pertanto, il carattere pubblico di una politica non deriva dalla natura dell'ente che la delibera, e nemmeno dalla fonte di finanziamento, ma dalla rilevanza per la collettività dello scopo che si prefigge che appare chiaramente definito per quanto riguarda, ad esempio, gli interventi posti in essere in attuazione della L. 482/99 per la tutela e la valorizzazione delle lingue minoritarie nel Friuli Venezia Giulia.

L'obiettivo del presente lavoro è di approfondire, con una impostazione metodologico/applicativa, il concetto di valutazione applicato alle politiche pubbliche ed in particolare agli interventi di attuazione in attuazione della citata legge 482/99, affrontando nel contempo i differenti concetti di valutazione, sia come stima degli effetti prodotti da una politica sia come *accountability*, intesa nel senso di dover rendere conto a qualcuno del risultato di una determinata azione che ha ricadute dirette o indirette sulla collettività¹⁹.

A tal proposito, sarà quindi delineata una rappresentazione prospettica di un processo valutativo tipico, con la descrizione di procedure metodologiche e di opportuni indicatori, al fine di definire una idonea batteria di indicatori riferita allo specifico ambito, costituito da una analisi valutativa sia dell'articolazione, sia dell'impatto e sia dei risultati più significativi conseguiti attraverso l'azione promozionale realizzata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'arco dell'ultimo quinquennio, a supporto delle Amministrazioni pubbliche locali del territorio e delle scuole su di esso insistenti in attuazione della L. 482/99 per la tutela e la valorizzazione delle lingue minoritarie nel Friuli Venezia Giulia. Infine, è prevista la predisposizione di uno schema logico di riferimento, anche ai fini di una successiva valutazione dei risultati raggiunti dall'azione

¹⁷ Howlett Michael, Ramesh Michael. 2003, *Come studiare le politiche pubbliche*, il Mulino, Bologna. Secondo questi autori, "quando parliamo di politiche pubbliche, parliamo delle azioni dei governi. Sebbene le attività di attori non governativi possano influenzare, e certamente lo fanno, le azioni degli organi di governo, le decisioni o le attività di tali gruppi non costituiscono di per sé politiche pubbliche".

¹⁸ Dente Bruno (a cura di) 1990, *Le politiche pubbliche in Italia*, il Mulino, Bologna.

¹⁹ *Accountability* ha un significato diverso da *responsibility* che, invece, esprime il "dover agire". Cfr. Glynn John, Murphy Michael, 1996, *Public management - Failing accountabilities and failing performance review*, International Journal of Public Sector Management, vol. 9, pp. 125-137. Essere *accountable* significa essere "trasparenti", assicurando che siano disponibili adeguate informazioni su una determinata situazione, in modo tale che tutti coloro che ne siano coinvolti, direttamente o indirettamente, possano esprimere un proprio giudizio.

promozionale di cui ante, in termini di *output* e di *outcome*, ovvero dell'impatto della politica economica sui destinatari degli interventi previsti.

Con questi presupposti, il presente lavoro si prefigge di esplicitare il concetto secondo il quale fare valutazione non significa applicare e utilizzare pedissequamente una determinata tecnica o uno strumento ma significa compiere un lungo e rigoroso percorso di ricerca nell'ambito del quale la scelta dei metodi e delle tecniche è solo uno dei passaggi e dei momenti costitutivi. In questa logica si cercherà anche di rimandare l'immagine della valutazione come parte di un processo, ovvero un insieme di attività interrelate che creano un valore aggiunto costituito prevalentemente dai benefici ottenuti dalla collettività con l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse pubbliche, per la cui realizzazione possono essere adottate configurazioni diversificate che devono essere, di volta in volta, definiti sulla base di una attenta considerazione delle caratteristiche dell'oggetto della valutazione e della situazione di contesto.

15.2 IL CONCETTO DI “VALUTAZIONE”

“Valutazione” è un termine che deriva dal verbo latino “*valere*”, il quale ha tra i suoi diversi significati anche quello di “avere valore”, inteso come “avere un prezzo”, ed è stato storicamente utilizzato in simbiosi con il verbo “*aestimare*”, per esprimere il duplice concetto di “determinare il valore di” e di “avere un'opinione su”, con riferimento ad un determinato oggetto, sia esso animato o inanimato.

In entrambi i casi appare evidente che al concetto di “valutazione” possono essere associati non solo elementi quantitativi, ma anche qualitativi. In particolare, se l'oggetto della valutazione è una persona, “dare valore” può significare, ad esempio, esprimere il grado di capacità professionale che periodicamente gli si riconosce, e che dipende non solo dai risultati e dagli obiettivi raggiunti, ma anche dai comportamenti adottati.

Strettamente correlati al concetto di valutazione ed alle sue implicazioni, appaiono i significati del verbo “decidere”, che deriva dal latino “*de-cidere*” ovvero “tagliare via”, che in senso figurato può essere reso come “scegliere tra diverse alternative”, e del verbo “conoscere”, dal latino “*cognoscere*”, la cui radice indoeuropea “*gno-*” indica il significato di “accorgersi” e “apprendere con l'intelletto”.

Negli anni più recenti si è verificata una polisemia del termine valutazione, con l'attribuzione di significati eterogenei, tra i quali “meritocrazia”, “controllo”, “responsabilità”, “analisi critica” e “effetti”. La valutazione è anche accostata al concetto di “meritocrazia” per individuare i migliori, coloro i quali sono meritevoli di ricevere premi e ricompense. La valutazione è intesa anche quale sinonimo di “controllo” per monitorare l'operato delle organizzazioni complesse al fine di individuare e correggere risultati negativi. In altri ambiti la valutazione è accostata alla “responsabilità” ed è uno strumento utilizzato per rendere conto all'esterno di ciò che si è realizzato con determinate risorse assegnate.

Un ulteriore significato della valutazione è connesso all’“analisi critica” del modo con il quale si è portato a termine un progetto, per comprendere le cause degli errori commessi al fine di non ripeterli in futuro. Infine, la valutazione è utilizzata per quantificare gli “effetti” prodotti da un intervento pubblico, al fine di conoscere il reale impatto sui destinatari.

In tutti i contesti descritti, la valutazione è utilizzata per prendere una decisione, ovvero un'azione che fa parte dell'agire quotidiano degli individui e delle organizzazioni e della quale si indaga raramente la natura intrinseca.

Nel caso specifico di una politica pubblica, ad esempio con riferimento all'uso pubblico delle lingue minoritarie di cui alla legge 482/1999, artt. 9 e 15, valutare implica sia conoscere il contesto in cui si attua l'intervento, sia decidere rispetto ad alternative diverse con riferimento all'impatto sui destinatari.

Da questi primi approfondimenti, emerge la difficoltà di esprimere un concetto di valutazione, inteso come un giudizio di valore universale ed è pertanto preferibile darne una definizione di carattere più generale, che ha, tra l'altro il pregio di potersi adattare alle molteplici accezioni che il termine assume in ambito pubblico. La valutazione può pertanto essere considerata un'attività che ha come fine principale la produzione sistematica di informazioni per dare giudizi che consentano di prendere delle decisioni su azioni pubbliche, con l'intento di migliorarle a beneficio degli utenti, diretti e indiretti. In questa definizione vi sono alcuni elementi che meritano un approfondimento specifico.

Innanzitutto l'attività prevede l'utilizzo di strumenti e di tecniche mutuata dalle scienze sociali, economiche e statistiche con riferimento alla produzione sistematica di informazioni che, potendo essere sia qualitative che quantitative, devono pertanto essere opportunamente rilevate, verificate, interpretate e analizzate.

Inoltre la valutazione implica sempre l'espressione di un giudizio preventivo rispetto ad una decisione, giudizio che deve essere supportato da una qualche forma di confronto. Ne deriva la necessità di chiarire quale sia il termine di confronto utilizzato per formulare il giudizio, perché sia stato scelto un particolare termine di confronto e con quali modalità si è pervenuti alla costruzione del confronto. Il termine di confronto può essere agevolmente individuabile se, ad esempio, è indicato chiaramente dai decisori pubblici in documenti ufficiali come un obiettivo da raggiungere, oppure essere di difficile individuazione e neppure esprimibile quantitativamente. In queste circostanze sarà richiesto al valutatore, sulla base della propria esperienza, di individuare il termine di confronto più appropriato, argomentando opportunamente le scelte.

Infine, la valutazione è portatrice di un "intento migliorativo" dell'attività pubblica in quanto tale è orientata alla decisione: la valutazione non è fine a se stessa, non si valuta per il piacere di valutare ma è la volontà di contribuire alle decisioni aventi un impatto di pubblica utilità, a costituire la vera ragion d'essere di quella particolare azione cognitiva che è la valutazione. Ogni valutazione, in quanto tale, inizia per produrre risultati analitici utilizzabili da chi è investito di compiti decisionali. In questo senso appare netta la distinzione con la ricerca accademica tradizionale, che può anche non essere orientata al raggiungimento di una finalità pratica e applicativa. Pertanto, il fine principale del valutatore tende nel fornire utili indicazioni a chi ha responsabilità decisionali per consentire di effettuare delle decisioni il più possibile consapevoli.

Da queste indicazioni deriva non solo l'opportunità ma la necessità che la valutazione sia gestita con rigore metodologico e che possa avvalersi di opportuni strumenti dedicati per la raccolta, la verifica l'elaborazione, l'analisi e l'interpretazione dei dati disponibili, così da limitare gli errori e amplificare le ricadute positive derivanti da un flusso informativo che consenta di conoscere i

punti di forza e di debolezza della politica pubblica oggetto di valutazione, così come dei progetti e dei programmi ad essa correlati²⁰ a fini di pubblica utilità. A tal proposito, appare opportuno approfondire questi due ultimi concetti, in quanto saranno richiamati più volte nell'ambito del presente lavoro. I termini "programma" e "progetto" sono spesso utilizzati come sinonimi ma in realtà, pur presentando delle similitudini, sono caratterizzati da marcate differenziazioni.

Innanzitutto il progetto è costituito dalla predeterminazione di un insieme di attività correlate tra loro per il raggiungimento di un determinato fine, mentre il programma costituisce la definizione operativa del progetto stesso, indicandone specificamente i tempi e metodi di attuazione.

Entrambi rappresentano delle iniziative temporalmente limitate e si connotano per l'unicità del risultato da conseguire e per l'incertezza che caratterizza la loro gestione finalizzata ad un determinato risultato, pur con differenti gradi intensità. Tuttavia, il progetto ha una durata temporale più limitata rispetto al programma ed è concepito per realizzare prodotti e servizi innovativi, stimolando il cambiamento dello *status quo*, mentre il programma oltre a contribuire alla realizzazione di nuovi prodotti e servizi, gestisce e porta a compimento anche il cambiamento da essi determinato. Ancora, il progetto può essere rappresentato come un insieme organizzato di attività *ad hoc*, aventi in genere natura straordinaria, mentre il programma comprende sia attività *ad hoc*, sia operazioni di natura ordinaria.

In estrema sintesi, mentre il progetto tende a perseguire comunque il risultato atteso, il programma, di norma²¹, prevede periodicamente dei momenti di verifica per valutare l'opportunità di una prosecuzione *tout court*, oppure di una prosecuzione condizionata all'apporto di determinate modifiche ed integrazioni o ancora la sua soppressione

15.3 I DIFFERENTI CONCETTI DI VALUTAZIONE, SIA COME STIMA DEGLI EFFETTI PRODOTTI DA UNA POLITICA SIA COME ACCOUNTABILITY;

I primi contributi relativi all'utilizzo della valutazione nell'ambito delle politiche economiche derivano dalle analisi di Ralph Tyler, che nel 1948²² percepì, e descrisse in modo organico e puntuale, la necessità di una valutazione scientifica finalizzata al miglioramento della qualità dell'istruzione, dando così impulso alla definizione di modelli sperimentali per testare l'impatto della valutazione.

Negli anni '60 nei paesi anglosassoni, ed in particolare negli Stati Uniti durante la presidenza Johnson (1964-1969), si costituiscono le prime associazioni professionali dei valutatori che propongono metodi e strumenti per contribuire alla buona riuscita dei primi grandi programmi pubblici, destinati a contrastare molteplici fenomeni ricorrenti e ad elevato impatto sociale, quali, ad esempio, la disoccupazione il degrado urbano, la criminalità, il disagio giovanile e il tasso di dispersione scolastica..

²⁰ Considerato che i termini "programmi" e "progetti" sono a volte utilizzati come sinonimi, appare opportuno evidenziarne le similitudini e le principali differenze..

²¹ Come sarà rilevato nel prossimo paragrafo del presente lavoro, esiste una eccezione all'applicazione di questa metodologia, costituita dai programmi per i quali è prevista una decisione sull'opportunità della loro riproposizione solo successivamente alla conclusione dei programmi medesimi e all'analisi della relativa valutazione.

²² Ralph W. Tyler, 1949, *Basic principles of curriculum and instruction*, Chicago: The University of Chicago Press.


Questi programmi, definiti di “guerra alla povertà”, erano caratterizzati dal seguente schema logico:

- obiettivi da raggiungere;
- mezzi per raggiungerli
- risultati attesi

In un tale contesto, i programmi erano collocati all’interno di un ciclo politico che iniziava con la decisione di intraprendere un determinato programma, proseguiva con l’implementazione dello stesso e si concludeva con la valutazione del programma stesso, che precedeva la decisione in merito alla riedizione del medesimo programma, alla sua modifica o, nel caso in cui l’esito della valutazione fosse stato negativo, nella sua soppressione.

Si tratta pertanto di un processo valutativo circolare che è stato definito “*goal-based evaluation*”²³.

Figura 9 - Il ciclo della *goal-based evaluation*



Le ipotesi sottese ad un programma di pubblica utilità possono essere riassunte nella determinazione di un cambiamento atteso, definito da determinati scopi (*goals*) e obiettivi (*objectives*). Gli scopi definiscono aspirazioni politiche non quantificabili e misurabili, ad esempio ridurre la povertà oppure ridurre la dispersione scolastica o aumentare la diffusione della lingua friulana, mentre gli obiettivi sono espressi attraverso indicatori quantitativi, misurabili e verificabili mediante opportuni indicatori, ad es. “creare 1.000.000 posti di lavoro”, “portare il livello di povertà sotto la media europea”, “ridurre del 10% il numero degli abbandoni scolastici”, “aumentare del 5% il numero di classi delle scuole primarie del Friuli Venezia Giulia in cui si insegna la lingua tedesca”.

²³ In Italia è stato definito anche “positivista-sperimentale” o “sistematico sperimentale”.

La valutazione ha così iniziato a rivestire un ruolo sempre più centrale per la verifica e la misurazione del raggiungimento degli obiettivi stabiliti *ex ante*, al fine di poter individuare le variabili da analizzare, e gli indicatori rispetto ai quali effettuare le opportune misurazioni

I contributi più rilevanti in questa fase iniziale della valutazione applicata a contesti socio-economici sono iniziati con Edward Suchman²⁴, Herbert Hyman²⁵, Carol Weiss²⁶, e proseguiti con i lavori di Peter Rossi, Howard Freeman e Mark Lipsey²⁷.

Considerato che la finalità principale dei programmi è di indurre il cambiamento di una determinata situazione, il processo valutativo si prefigge di verificare se il cambiamento si sia effettivamente verificato e se possa essere considerato una diretta conseguenza dell'attività programmata e non dipenda, al contrario, da fattori casuali o comunque esogeni.

Le tecniche utilizzate per questa tipologia di valutazione sono state impostate con metodologie essenzialmente quantitative, che hanno previsto anche l'utilizzo di questionari e modelli econometrici, in particolare per effettuare confronti tra situazioni *pre* e *post* l'attuazione dei programmi oggetto di valutazione, al fine di verificare e misurare gli effetti indotti dall'attuazione delle fasi programmate.

In un tale contesto i valutatori sono di norma esterni al programma, a garanzia dell'imparzialità della valutazione, e la loro azione consente di confrontare i risultati di analisi effettuate su due gruppi di studio. Il primo gruppo, detto sperimentale, comprende individui che hanno partecipato al programma mentre l'altro, detto di controllo, è costituito da persone che non hanno partecipato al programma. I risultati dell'osservazione dei due gruppi mediante opportune metodologie e strumenti di indagine, dovrebbero consentire di rilevare l'esistenza o l'assenza di un nesso causale tra l'attuazione del programma e la modifica dei comportamenti, delle abitudini e, in estrema sintesi, dei modi di essere dei partecipanti al programma.

Una prima diretta conseguenza dell'applicazione della *goal-based evaluation*, che a volte può costituirne un limite, è che non è prevista una valutazione *in itinere* che consenta di modificare lo svolgimento del programma, in quanto si attende la conclusione dello stesso per verificarne gli effetti e conseguentemente decidere, secondo quanto risulterà da un apposito *report* di valutazione che potrà quindi essere disponibile anche dopo molto tempo dalla conclusione del programma, se ripresentare *tout court* il programma, se riproporlo con opportuni correttivi o se abbandonarlo definitivamente.

Da quanto esposto, l'impostazione quantitativa della *goal-based evaluation* consente di rilevare se in una determinata situazione è avvenuto o meno un cambiamento dopo l'introduzione di un determinato *input*, ovvero di un programma, ma non fornisce informazioni aggiuntive per indagare sul perché sia stato, oppure non sia stato ottenuto, un determinato risultato e non prevede di esaminare e interpretare eventuali risultati inattesi in quanto non previsti tra gli obiettivi.

²⁴ Suchnam Edward A., 1967, *Evaluative Research: Principles and Practice in Public Service and Social Action Programs*, New York, Russel Sage Foundation.

²⁵ Hyman H., 1967, *Evaluating Social Action Programs*, in Lazarsfeld, P.F., a cura di, *The Uses of Sociology*, New York, Basic Books.

²⁶ Weiss Carol, 1972, *Evaluation Research*, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.

²⁷ Peter Rossi, Howard Freeman, Mark Lipsey, 1999, *Evaluation. A Systematic Approach*, 6^a ed., Thousand Oaks, Ca. Sage. Questi autori, tra l'altro, hanno introdotto anche la già ricordata distinzione tra *goals* e *objectives*.

Non è pertanto prevista una valutazione formativa²⁸ che risponda alla domanda “che cosa non sta funzionando correttamente?” ma solamente una valutazione sommativa²⁹ che fornisce indicazioni sull’opportunità o meno di replicare il programma.

Questa metodologia, particolarmente rigida e strutturata, è stata parzialmente riformulata da Rossi e Freeman³⁰, con l’introduzione di opportune tecniche di monitoraggio e di misurazione *in itinere* dei risultati.

Un secondo approccio alla valutazione, definito *goal-free evaluation*³¹, deriva principalmente dalle analisi di Michael Scriven³² che ha introdotto elementi qualitativi prevedendo che il valutatore valuti il programma sulla base delle proprie competenze e della propria esperienza. La valutazione non è vincolata da obiettivi e il valutatore cerca di comprendere, in piena autonomia, lo sviluppo e l’evoluzione del programma e dei risultati conseguiti, valutando non solo il grado di raggiungimento degli obiettivi ma anche la loro qualità, senza farsi condizionare dagli obiettivi del programma

In questo contesto acquista centralità il giudizio di valore, composto dai seguenti due elementi:

- *merit*: valore intrinseco di una attività svolta entro determinati *standard* di qualità;
- *worth*: valore estrinseco raggiunto da una attività con il soddisfacimento delle esigenze dei destinatari del programma.

Nel caso specifico di un corso di formazione linguistica per personale di una Pubblica Amministrazione, tenuto nell’ambito degli interventi previsti *ex lege* 482/1999 art. 9 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, il *merit* è costituito dalla didattica della lingua e il *worth* dalla domanda di apprendimento

La fasi della valutazione nell’ambito della *goal-free evaluation* possono essere così riassunte:


²⁸ La valutazione formativa è la valutazione di un programma di intervento durante la sua fase di attuazione, allo scopo di apportare parziali adattamenti o correttivi e verificare il reale contributo delle attività che si stanno svolgendo.

²⁹ La valutazione sommativa è la valutazione di un programma di intervento giunto alla sua conclusione, dopo gli eventuali aggiustamenti determinati dalla valutazione formativa, in cui si valuta la totalità del programma e degli effetti ottenuti.

³⁰ Peter Rossi, Howard Freeman, Mark Lipsey, 1999, *Evaluation. A Systematic Approach*, 6^a ed., Thousand Oaks, Ca. Sage, pag. 164.

³¹ In Italia è stato definito anche approccio “pragmatista della qualità”.

³² Scriven Michael, 1973, *Goal-free Evaluation*, in Ernest R. House (ed.), *School Evaluation: the Politics and Process*, Berkeley, Ca., Mc Cutchan.

Figura 10 - Il ciclo della *goal-free evaluation*

Il ciclo della *goal-free evaluation* consente, tra l'altro, di creare una graduatoria con una soglia minima che deve essere raggiunta da programmi o progetti simili, al fine di rientrare in posizione utile nella graduatorie ed essere considerati qualitativamente soddisfacenti.

Le metodologie di riferimento sono applicate anche nell'ambito del *Total Quality Management*³³ riferito ai servizi di pubblica utilità³⁴, valutando il rendimento di prestazioni che non sono ricomprese in programmi/progetti/attività *ad hoc* in quanto rispondono a bisogni e aspettative ricorrenti dei cittadini-destinatari.

È quindi opportuno che lo Stato sia in grado di verificare uno svolgimento lineare secondo criteri di efficacia ed efficienza, avendo come riferimento un *benchmark*³⁵ che può rappresentare, alternativamente, un obiettivo da perseguire oppure una soglia minima di riferimento al di sotto della quale non è opportuno scendere, in quanto la qualità dell'iniziativa non sarebbe in grado di soddisfare adeguatamente i bisogni e le aspettative dei destinatari.

In questo contesto, la valutazione è utilizzata per misurare una *performance* rispetto a determinati *standard* di qualità di riferimento e consente di dare un giudizio rispetto agli eventuali scostamenti riscontrati, peggiorativi ma anche migliorativi.

³³ In estrema sintesi, il *Total Quality Management* (TQM) è una modalità di gestione dell'azienda, centrata sul raggiungimento e mantenimento del vantaggio competitivo, ovvero di quell'insieme di punti di forza di cui dispone l'impresa, che può essere conseguito dalla capacità di conseguire livelli di costo particolarmente contenuti, oppure gradi di differenziazione dell'offerta difficilmente imitabili da parte dei concorrenti, o ancora una superiore differenziazione strategica, attraverso il perseguimento della qualità, intendendosi per "qualità" il valore immateriale in grado di determinare la preferenza accordata ad un prodotto/servizio, la soddisfazione di chi lo acquista e usa, la motivazione nel continuare a fruirne. Si può parlare di qualità assoluta o relativa che deve essere controllabile e misurabile i processi per ottenerla possono essere analizzati, descritti e vagliati rispetto ai parametri fissati per le certificazioni (certificazione di qualità). Il concetto di qualità comprende anche l'aderenza del prodotto a certe specifiche, come la rispondenza a determinati *standard* predefiniti, considerati quali livelli base per la definizione di un prodotto "qualitativamente accettabile". In particolare, il termine TQM si riferisce al processo inizialmente sviluppato in Giappone, a partire dagli anni Cinquanta, il cui obiettivo è quello di sviluppare, progettare, produrre e dotare di assistenza un prodotto di qualità che sia il più economico ed il più utile possibile per il consumatore. Affinché la qualità totale non si limiti ad essere un mero concetto è necessario che tutto il personale di un'impresa sia coinvolto nella sua realizzazione.

³⁴ Si tratta di "servizi alla persona" che appartengono alla classe dei cosiddetti *experience goods*, in cui la qualità non è nota al consumatore, prima della decisione del consumo e spesso neanche dopo la fruizione del servizio. Ci si riferisce soprattutto ai settori della sanità, dell'istruzione e formazione, dell'assistenza, del tempo libero e della cultura.

³⁵ Il *benchmark* è un punto di riferimento per finalità comparative o di misurazione. Il confronto avviene con un "elemento" ritenuto "migliore" o comunque riconosciuto come *standard* a cui tendere. Il *benchmarking* è un processo di analisi della propria organizzazione che riguarda sia le prestazioni, sia i processi, attuato tramite confronto con altre organizzazioni dello stesso settore o di altri settori di attività, ritenute eccellenti in quanto a *performance*.

A tal proposito, appare opportuno precisare che nel presente lavoro il concetto di *performance* è mutuato dalla definizione della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT)³⁶, secondo la quale la *performance* rappresenta “il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un'entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione, programma o politica pubblica) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita. Pertanto il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale, pertanto, si presta ad essere misurata e gestita. L'ampiezza della *performance* fa riferimento alla sua estensione “orizzontale” in termini di *input/processo/output/outcome*; la profondità del concetto di *performance* riguarda il suo sviluppo “verticale”: livello di programma o politica pubblica, livello organizzativo, livello individuale”. In particolare, la *performance* individuale esprime “il contributo fornito da un individuo al raggiungimento degli obiettivi, in termini di risultati ottenuti e di comportamenti manifestati”, mentre la *performance* organizzativa indica il “risultato che un'intera organizzazione con le sue singole articolazioni consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini”.

Le metodologie applicate alla *goal-free evaluation* prevedono l'utilizzo di approcci qualitativi quali, ad esempio, l'analisi multicriteri, che, come è noto, si basa sull'ipotesi che sia possibile scomporre l'oggetto dell'analisi in “fattori semplici”, ovvero i criteri, che lo descrivono esaustivamente, e che questi criteri siano poi analizzabili separatamente con opportune tecniche statistiche associate anche ad analisi della soddisfazione degli utenti e a giudizi di esperti quali, ad esempio, i *Delphi groups*³⁷, che di norma non coinvolgono gli *stakeholders*, se non con riferimento alla misurazione del loro grado di soddisfazione. Questo approccio è stato considerato anche quale riferimento per i sistemi di *performance review* adattati alle politiche del *New Public Management*³⁸, uno strumento finalizzato a fornire anche al *management* pubblico indicazioni sull'efficienza di un servizio, inteso

³⁶ Come è noto, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha dato attuazione alla legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, sono state individuate specifiche procedure di valutazione coordinate e monitorate (CiVIT). Tra l'altro, è previsto anche un ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere, valori attesi di risultato e rispettivi indicatori;
- collegamento tra obiettivi e risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.


³⁷ Durante i *Delphi groups* si utilizza il cosiddetto metodo *Delphi* che consente, tramite la somministrazione ripetuta di questionari, di ottenere un confronto tra esperti riguardo all'oggetto di una specifica ricerca. Si tratta di un metodo qualitativo, partecipativo, previsionale e di confronto che si prefigge di delineare un probabile e desiderabile sviluppo dell'oggetto di studio, solitamente mediante una sequenza coordinata delle seguenti fasi: esplorativa, analitica e valutativa.

³⁸ Il *New Public Management* è una modalità di *governance* iniziata tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80 del secolo scorso nel Regno Unito e negli Stati Uniti e si è diffuso successivamente anche negli altri stati occidentali. In estrema sintesi, ha costituito un processo di cambiamento dei sistemi amministrativi e delle metodologie utilizzate per gestire la spesa pubblica, caratterizzandosi per una forte autonomia manageriale ed una incisiva responsabilizzazione dei dirigenti sui risultati, con l'introduzione di logiche competitive anche tra gli enti pubblici. In particolare, sono stati posti in essere affidamenti di servizi ad imprese private o ad altri enti pubblici, *franchising* di servizi e coinvolgimento del settore no profit. Inoltre sono stati adottate diffuse di tecniche manageriali e sistemi gestionali privatistici, finalizzati alla razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse, all'adozione di standard di risultati espliciti e misurabili (cash limits e cash planning) e al processo di negoziazione *top down*.

nel senso anglosassone del già citato *value for money*³⁹, ed utilizzato per confrontare servizi simili offerti presenti sul mercato, in un ottica di *outsourcing*, ovvero di esternalizzazione di alcune fasi dei processi produttivi dei servizi di pubblica utilità.

L'utilizzo della *goal-free evaluation* appare soprattutto strumentale alla gestione e al funzionamento delle aziende pubbliche, con particolare riferimento alla valutazione sia dei servizi erogati nell'ambito della sanità e dell'istruzione, sia delle carte dei servizi e dei programmi di riforma del settore pubblico, avendo come obiettivo principale la determinazione di *standard* di qualità o comunque, in assenza dei questi ultimi, il confronto con realtà o esperienze analoghe, coinvolgendo attivamente utenti ed esperti nella definizione della qualità attesa e percepita dell'oggetto della valutazione.

Figura 11 - Caratteristiche distintive dei tre approcci principali: i riferimenti



Un ulteriore approccio, definito *empowerment evaluation*⁴⁰, è derivato dai lavori di Cronbach⁴¹, Lincoln e Guba⁴², Stake⁴³, Patton⁴⁴, Fetterman⁴⁵ e Tendler⁴⁶, secondo i quali gli *stakeholders*⁴⁷,

³⁹ Il *value for money*, già citato all'inizio del presente lavoro, rappresenta una metodologia per valutare la migliore convenienza per la Pubblica Amministrazione (PA) nell'acquisizione di servizi mediante la comparazione fra diverse opzioni contrattuali. Può essere considerata come la combinazione ottimale in termini di costi da sostenere e qualità dei servizi ottenibili dal punto di vista della efficacia complessiva dell'intervento considerato a vita intera. Il *value for money* è un concetto relativo che presuppone il confronto tra alternative di acquisizione del servizio e di solito si effettua un'analisi qualitativa, per rendere la PA consapevole della natura e della complessità delle iniziative da attivare, e l'analisi quantitativa, mediante un opportuno modello per il calcolo del Valore Attuale Netto (VAN) dei pagamenti pubblici del progetto nelle diverse opzioni. A tal proposito, appare opportuno ricordare brevemente che il VAN o NPV (Net Present Value) è un metodo che si basa sul confronto tra il valore attuale dei flussi di cassa ricevuti nei in un determinato arco temporale e l'investimento iniziale.
$$VAN = \sum_{t=1}^n \frac{\text{flussi_di_cassa} - \text{esborso_iniziale}}{(1+i)^t}$$
 con i = tasso di interesse che rappresenta il fattore di

attualizzazione, detto anche fattore di sconto.

⁴⁰ L'approccio è stato definito anche "valutazione partecipata" o "valutazione conoscitiva". Il termine empowerment deriva dall'espressione "to give them power". In particolare, la parola "power" in inglese ed in americano non significa letteralmente "responsabilità" ma piuttosto "potere/potenza".

⁴¹ Cronbach J. Lee, 1980, *Toward Reform of Program Evaluation: Aims, Methods and Institutional Arrangements*, San Francisco, Jossey-Bass.

⁴² Guba Egon, Lincoln Yvonna, 1989, *Fourth Generation Evaluation*, vol 6, n.2, Sage.

⁴³ Stake Robert, 1980, *Program Evaluation, Particularly Responsive Evaluation*, in Dockrell W. Brian e Hamilton David, a cura di, *Rethinking Educational Research*, London, Hodder e Stoughton.

⁴⁴ Patton M. Quinn, 1986, *Utilization-focused evaluation*, Newbury Park. Sage.

⁴⁵ Fetterman David, Kaftarian Shakeh j, Wandersman Abraham, 1996, *Empowerment Evaluation. Knowledge and Tools for Self-Assessment & Accountability*, Thousand Oaks, Sage.

⁴⁶ Tendler Judith, 1992, *Progetti ed effetti*, a cura di Nicoletta Stame, Napoli, Liguori.

⁴⁷ Secondo la definizione proposta dalla CIVIT, con il termine *stakeholder* si individua qualsiasi individuo o gruppo di individui che possono influenzare o essere influenzati dall'ottenimento degli obiettivi da parte dell'organizzazione stessa. Gli *stakeholder* possono essere sia interni che esterni rispetto ai confini di ogni singola organizzazione e possono essere portatori di diritti e di interessi.


ovvero i portatori di interesse, assumono un ruolo centrale e un coinvolgimento diretto nel processo valutativo, in particolare quando l'oggetto della valutazione consiste in un programma innovativo o per il quale non si ritiene esistano dei riferimenti idonei ad effettuare una valutazione comparativa. In tali contesti appare necessario tenere conto delle impressioni e dei rilievi sui punti di forza e di debolezza del programma che si sta valutando, che derivano sia dall'esperienza diretta di coloro che rivestono un ruolo attivo, sia dalle osservazioni e dalle proposte provenienti dai beneficiari del programma. Spetterà poi al valutatore, sulla base delle sue competenze e della sua esperienza, effettuare una sintesi tra gli elementi qualitativi desunti dagli *stakeholder* e le risultanze, anche quantitative, derivanti da analisi di casi e interviste mirate.

In particolare, l'intervista⁴⁸ rappresenta lo strumento maggiormente utilizzato dal valutatore per recuperare un flusso informativo direttamente da chi detiene l'informazione, con la possibilità di intervenire direttamente sulla fonte per approfondire in tempo reale gli aspetti che più appaiono rilevanti per la valutazione. L'intervista può essere definita⁴⁹:

- informale o destrutturata: quando si basa su domande generate spontaneamente durante un colloquio, senza alcun tipo di ordine predeterminato;
- semi strutturata o guidata: quando si basa su una traccia di argomenti predisposti prima dell'intervista;
- strutturata: quando si impone di seguire in modo categorico un elenco di quesiti predefiniti, senza consentire variazioni al loro contenuto

Di seguito si propone uno schema esemplificativo delle principali fasi di cui è composta una intervista:

Figura 12 - Le fasi principali dell'intervista.



Essendo tutti i soggetti che detengono un interesse in quanto vengono influenzati oppure perché possono influenzare l'amministrazione come tali sono interessati a ricevere delle informazioni sulle attività e sui risultati dell'amministrazione stessa. Gli *stakeholder* sono coinvolti nelle varie fasi di predisposizione del Piano. La formulazione della strategia deve essere in grado di contemperare le esigenze dei vari portatori di interesse, bilanciando tutti gli interessi in gioco. Pertanto, a monte della definizione del Piano è necessario identificare tutti i gruppi di individui che posseggono degli interessi nell'organizzazione, sviluppando la c.d. "mappatura degli *stakeholder*". Tale mappatura individua i soggetti dotati di maggiore potere di influenza per poi individuare le rispettive attese nei confronti dell'organizzazione (in termini economici, psicologici, etici e sociali).

⁴⁸ "L'intervista è una forma speciale di conversazione nella quale due persone (e talvolta più di due) si impegnano in un'interazione verbale nell'intento di raggiungere una meta cognitiva precedentemente definita". Cfr. Cardano Mario, 2003, *Tecniche di ricerca qualitativa*, Roma, Carocci, pag. 73.

⁴⁹ Patton Michael Quinn, 1987, *How to Use Qualitative Methods in Evaluation*, Beverly Hills, CA, Sage Publications, pag. 109 sgg.

La valutazione è detta “partecipata”, nel senso che i valutatori interagiscono di prassi con gli *stakeholder* e in presenza di interessi o posizioni in conflitto, i valutatori assumono ruoli di arbitri o facilitatori per portare a termine una valutazione che ha finalità essenzialmente conoscitive, in quanto è tesa a comprendere ciò che è possibile ottenere dall’attuazione del programma oggetto di valutazione.

Secondo questa impostazione una valutazione efficace genera apprendimento e produce *empowerment*, inteso come potenziamento delle capacità dei beneficiari di utilizzare il programma e di favorire il processo di apprendimento.

Con queste premesse, l’*empowerment evaluation* rappresenta l’approccio valutativo in cui si utilizzano concetti valutativi, tecniche e strumenti per migliorare ed accrescere l’autodeterminazione e si impiegano metodologie quantitative e qualitative per “aiutare le persone ad aiutare se stesse” e a migliorare i programmi che le riguardano, usando una sorta di autovalutazione.


Le caratteristiche principali dell’*empowerment evaluation* possono essere così riassunte⁵⁰:

- *autovalutazione*: il valutatore diventa una sorta di *magister* ed insegna agli *stakeholder* ad autovalutarsi fornendo così un supporto indiretto alle organizzazioni di appartenenza, in particolare per consentire di internalizzare i principi e le pratiche valutative, considerando così la valutazione parte integrante della programmazione delle attività;
- *difesa*: il valutatore è difensore dei risultati di un processo di valutazione, aiuta a diffonderli e a creare una cultura della valutazione;
- *rigore scientifico*: l’*empowerment evaluation* è uno degli approcci valutativi che possono essere utilizzati in ambito sociale, sanitario ed educativo ma anche industriale. E con l’aprirsi di nuovi ambiti valutativi questo approccio richiede adattamento, modificazioni ed innovazione nell’ambito di un rigore scientifico e metodologico che va mantenuto;
- *non è l’unica forma di valutazione possibile*: l’*empowerment evaluation* è concepita per rispondere a specifici bisogni valutativi, non per sostituire altre forme di ricerca valutativa;
- *obiettività*: l’obiettività della valutazione è un *continuum*, non un assoluto o una dicotomia fra tutto o niente. Anche la valutazione, come ogni altra dimensione della vita, è politica, sociale, culturale ed economica e ciò raramente dà origine ad una sola verità, ad obiettività. Mantenere la mente aperta e rinunciare a posizioni di privilegio;
- *cultura del valutatore*: alcuni sono convinti che ci sia un solo approccio corretto per la valutazione. In realtà il valutatore deve tendere sempre verso nuovi approcci, nuovi percorsi di conoscenza per accrescere la propria cultura. Se la valutazione è diventata strumento corrente di lavoro, ai valutatori si chiedi partecipazione, collaborazione ed *empowerment*.
- *Far parte di una comunità dinamica ed in apprendimento*: affinché una *empowerment evaluation* sia produttiva e credibile è necessario che i partecipanti abbiano attitudine alla sperimentazione,

⁵⁰ Fetterman David, Kaftarian Shakeh, Wandersman Abraham, a cura di, 1996, *Empowerment Evaluation. Knowledge and tools for Self-Assessment & Accountability*, Sage Publications. È opportuno rilevare che, secondo l’impostazione degli autori, nonostante la finalità dell’*empowerment Evaluation* sia rappresentata dall’autodeterminazione ed il cardine sia il coinvolgimento dei gruppi *target*, l’*empowerment evaluation* e la tradizionale valutazione esterna non si escludono a vicenda. Anzi, il processo di *empowerment evaluation* produce una quantità di informazioni che rendono più completo l’esame esterno.

sappiano correre rischi ed assumersi la responsabilità delle proprie azioni e mettano in atto un'accurata autovalutazione. L'interazione con un valutatore esterno incaricato di monitorare il processo valutativo può essere il fattore che determina un valore aggiunto con ricadute positive anche in termini competitivi.

Figura 13 - Il ciclo della *empowerment evaluation*




Secondo gli autori dell'approccio della *empowerment evaluation*, valutare non è un atto esterno neutrale ed oggettivo, in quanto valutare comporta un modo di agire che richiede coinvolgimento, partecipazione e inclusione. Ne consegue che una valutazione efficace genera apprendimento e produce *empowerment* ovvero autodeterminazione.

L'ambizione di questa impostazione consiste nel suscitare tra gli *stakeholder* della politica economica un misto di "partecipazione e motivazione" derivante da una maggiore conoscenza degli accadimenti. Il processo ciclico di informazione e riflessione critica messo in moto dal valutatore dovrebbe indurre i soggetti coinvolti dal programma a discutere periodicamente, non solo su quanto è stato fatto e quanto ancora resta da fare per raggiungere determinati obiettivi, ma anche se quegli stessi obiettivi siano ancora validi o se, al contrario, non dovrebbero essere rivisti sulla base del nuovo flusso informativo acquisito. Si tratta di un tipo di attività che nelle finalità e nelle modalità di svolgimento fa riferimento soprattutto alla *action-research*⁵¹, ovvero un modello di ricerca qualitativa, elaborato nell'ambito della psicologia sociale. L'obiettivo principale consiste nel far emergere le istanze e i bisogni, ma anche le capacità di informazione e di riflessione insite nei componenti della collettività, e utilizzarle per individuare percorsi innovativi di trasformazione sociale.

Di seguito si propone il confronto schematico di alcune delle caratteristiche distintive dei tre approcci valutativi descritti per presente lavoro:

⁵¹ Il termine fu utilizzato per la prima volta nel 1944 da Kurt Zadek Lewin, psicologo sociale e uno dei pionieri nell'applicazione della psicologia alle organizzazioni sociali.

Figura 14 – Caratteristiche distintive dei tre approcci principali.



Ciascuno dei tre approcci esaminati ha una propria coerenza che presuppone l'utilizzo di strumenti di indagine *ad hoc*. Le evidenze empiriche hanno confermato sia che non esistono strumenti con validità generale, utilizzabili incondizionatamente nei diversi contesti di valutazione, sia che lo stesso strumento può determinare dei risultati valutativi sostanzialmente differenti a seconda del contesto in cui viene utilizzato.

Ne deriva che la scelta degli strumenti e dei metodi di indagine deve essere contestualizzata sia all'ambiente di riferimento, sia alle caratteristiche dell'oggetto della valutazione.

A grandi linee, e in prima approssimazione, si può rilevare che:

- l'approccio *goal based evaluation* utilizza metodologie a livello “macro⁵²” per confrontare gli scenari alternativi in presenza/assenza di un determinato programma a di una politica attiva e a livello “micro⁵³” per un'indagine sull'andamento di un programma.
- la *goal free evaluation* è indirizzata a indicatori di benessere sociale a livello “macro” mentre i giudizi degli esperti e le analisi multicriteri possono essere implementate con riferimento a dinamiche “micro”.
- l'*empowerment evaluation* è tendenzialmente orientata ad un approccio macro con metodi di analisi comparata, utilizzando *case studies* e la valutazione partecipata in ambito “micro”.

Non è tuttavia da escludere la possibilità di un utilizzo trasversale delle metodologie connesse ai diversi approcci, soprattutto in contesti caratterizzati da politiche pubbliche con impatti in settori differenziati.

A tal proposito appare utile ricordare la proposta di metodologie miste⁵⁴ che va oltre l'utilizzazione di tecniche di indagine derivate da approcci sperimentali e partecipativi piuttosto che quantitativi e qualitativi e punta a scoprire quali specificità consentano di far funzionare un programma⁵⁵, non più considerato come una *black box*, ovvero un *quid* che non è noto a priori e di cui non si conosce né ciò che contiene né come si comporta, ma di cui in cui si danno per scontate le assunzioni sui risultati da ottenere a seguito di azioni decise *ex ante*.

In un tale contesto, “aprire” la *black box* significa comprendere che in ogni situazione il legame tra un *input* e un risultato può essere ottenuto con soluzioni diverse ma può anche essere impossibile da ottenere per un *deficit* di pianificazione o per le caratteristiche intrinseche del programma. In tale contesto il valutatore ha un ruolo attivo che implica la formulazione delle diverse ipotesi che consentono il raggiungimento di un determinato obiettivo e ciascuna ipotesi sarà formulata come una serie di eventi concatenati che comunque sono regolati da nessi causali non automatici che potrebbero essere interrotti o modificati da fattori esogeni, ad esempio l'ambiente socio-economico e istituzionale di riferimento, o endogeni, ad esempio comportamenti non idonei, per imperizia o carenza di professionalità, posti in atto dal personale di riferimento del programma.

⁵² Ad esempio modelli *input/output* o econometrici.

⁵³ Ad esempio simulazioni e sondaggi.

⁵⁴ Greene Jennifer, Caracelli Velerie, 1997, *Advances in Mixed-method Evaluation: the Challenges and Benefits of Integrating Paradigms*, New Directions for Program Evaluation, n. 74. San Francisco, Jossey-Bass.

⁵⁵ Pawson Ray, Tilley Nick, 1997, *Realistic Evaluation*, London, Sage.

Secondo Carol Weiss⁵⁶ il valutatore dovrà utilizzare “ragionamento logico, intuito professionale, saggezza, valutazioni precedenti e ricerca sociale” per effettuare un test di fattibilità del programma da realizzare tenendo sempre ben presente che “le valutazioni basate sulla teoria non si occupano solo di cosa fanno i programmi, ma anche di come rispondono i partecipanti”. Il quesito che, secondo Weiss, è opportuno che il valutatore ponga a sé stesso preliminarmente è: quali sono le reali motivazioni per gli *stakeholders* del programma? Solo riuscendo a comprendere se queste motivazioni possono essere ricondotte, nella molteplicità delle situazioni possibili, ad una coerenza di fondo, è possibile sia uno svolgimento del programma in linea con quanto previsto, sia intervenire per apportare correttivi al programma durante il suo svolgimento.

Pauson e Tilley, criticando l'approccio “sequenziale di Campbell⁵⁷ per il quale se si ottiene un determinato risultato utilizzando specifici *input* è possibile replicare quanto ottenuto, a prescindere dal contesto ambientale in cui ci si trova ad agire, affermano che le teorie sono applicabili alla realtà mediante meccanismi che variano al variare del contesto ambientale di riferimento e il valore aggiunto della valutazione consiste proprio nel comprendere il contesto, ovvero le persone, i processi e le istituzioni che interagiscono tra di loro, e nel saper individuare i meccanismi applicabili per ottenere i risultati previsti dal programma.

Di seguito si propone uno schema che pone a confronto le due teorie citate, la *causalità sequenziale* e la *causalità generica*.

Tabella 4 - Confronto tra causalità sequenziale e causalità generica.

	<i>Causalità sequenziale</i>	<i>Causalità generica</i>
Risultato	Una ipotesi è provata se e solo se è possibile stabilire che un risultato è stato ottenuto per effetto di un o più input, determinati e replicabili	Il risultato è ottenuto con il concorso dei meccanismi applicati e del contesto ambientale di riferimento.
Contesto	Il contesto non influenza il risultato.	Il contesto deve essere considerato una delle variabili che incidono sul risultato ottenuto.
Programma	Un programma può essere considerato “funzionante” se e solo se ne è stata provata la replicabilità, ovvero i risultati sono generalizzabili-	Generalizzare un programma è privo di significato.
	Un programma diventa esso stesso una teoria, applicabile nella generalità dei casi.	Per il valutatore, un programma rappresenta un'opportunità da studiare a fini applicativi.
Meccanismo	La molteplicità dei meccanismi è concepita come presenza di ipotesi “rivali”, tra le quali ne emerge una, quella “giusta”.	In ogni situazione sono possibili più meccanismi, che si adattano a contesti tra loro anche diversi.
Causalità	Al fine di rilevare la causalità di un disegno di valutazione deve riguardare tanti casi, da accorparsi per avere un'unica risposta: i casi sono esempi di una generalità	Per rilevare la causalità un disegno di valutazione dovrebbe riguardare tanti contesti nei quali sia possibile identificare i diversi meccanismi: casi da confrontare.
Approccio	Si concentra sul metodo.	Si concentra sulla teoria-
Processo	Non è interessata al processo e alle persone.	È interessata al processo e i diversi gruppi di persone che interagiscono tra loro creano il contesto.
Metodo	È finalizzato alla triangolazione dei metodi.	È per il pluralismo dei metodi-

⁵⁶ Weiss Carol, 2000, “Which links in Which Theories Shall We Evaluate?”, a cura di Rogers Patricia, *Program Theory in Evaluation: Challenges and Opportunities*, New Directions for Evaluation, n. 87, San Francisco, Jossey-Bass.

⁵⁷ Campbell Donald, 1999, *Social Experimentation*, Thousand Oaks, CA, Sage.

Secondo Pawson e Tilley, individuare il meccanismo all'interno del contesto significa comprendere "che cosa funziona meglio" e "dove", non utilizzando schemi preconcepiuti ma la pratica e l'esperienza. Un programma non è una teoria di cambiamento che a seconda della valutazione ricevuta porterà i decisori a comportarsi di conseguenza, bensì "un suggerimento che qualcuno che ne ha le potenzialità può raccogliere".

Da questi primi approfondimenti sul concetto di valutazione sono emersi tre approcci principali di derivazione anglosassone analizzati nel presente lavoro, ovvero la *goal-based evaluation*, la *goal-free evaluation* e la *empowerment evaluation*, temporalmente conseguenti e che hanno dato vita ad una vasta letteratura e ad applicazioni pratiche anche contrastanti tra loro.

La valutazione è stata vista anche come un processo *standard* che deve essere attuato secondo procedure predeterminate a seconda del tipo di programma oggetto di valutazione, della fase del programma e della finalità che si prefigge il committente, sia esso pubblico o privato. Una tale impostazione porterebbe a delle distinzioni troppo rigide che non trovano riscontro nella complessità delle situazioni da valutare. Ad esempio, una simile rigidità si riscontra nella distinzione tra domanda di *accountability*, cui si risponderebbe con il controllo di gestione e domanda di apprendimento cui si risponderebbe con la valutazione di impatto mediante un disegno sperimentale. Tale rigidità ha portato alla definizione di Rossi e Freeman della "valutazione cucita su misura dei programmi".

L'oggetto della valutazione non è qualcosa di predeterminato ma prende forma progressivamente attraverso l'interazione con i diversi attori del processo di valutazione che ha inizio con la stessa domanda di valutazione.

In ogni valutazione, infatti, il committente, il valutatore e gli altri *stakeholder* decidono quali siano gli aspetti critici dal sottoporre a valutazione e quali domande formulare di conseguenza. A ciò segue la formulazione del disegno di valutazione e l'esecuzione della valutazione stessa, fasi durante le quali i diversi attori possono partecipare con i propri contributi di esperienza e professionalità. Ne deriva che per ogni processo di valutazione sarà opportuno utilizzare un *mix* di approcci e di metodi funzionali.

Appare opportuno ribadire che la valutazione prevede un insieme di decisioni che riguardano la forma, la condotta e gli effetti e che non vi sono metodi appropriati sempre e ovunque. In particolare, "la teoria della valutazione ci dice quando, dove, perché alcuni metodi sono appropriati e altri no. Essa suggerisce sequenze i cui metodi possono essere combinati"⁵⁸. Non vi sono quindi azioni, tempi e metodi prestabiliti ma una vera e propria attività di ricerca, originale e fortemente correlata con le esigenze e le caratteristiche degli *stakeholder* che devono essere opportunamente prese in considerazione senza per questo influenzare la valutazione in senso acritico

Infine, è opportuno anche rilevare che non esiste una professionalità in grado, da sola, di dare risposta alle molteplici esigenze conoscitive che possono derivare dalla pluralità di valutazioni richieste per gli interventi pubblici.

⁵⁸ Shadish William, Cook Thomas, Leviton Laura, 1991, *Foundations of Program Evaluation Theory and Practice*, Newbury Park, Ca. Sage.

Queste premesse appaiono necessarie per non rischiare di alimentare aspettative che resteranno poi deluse. La valutazione potrà dare un contributo utile al miglioramento dei processi decisionali pubblici, soltanto se muoverà da domande realistiche e vi sarà piena coscienza che il suo scopo non è produrre verità assolute ma argomentazioni più informate e, dunque, più solide in quanto supportate da dati verificati e da una robusta metodologia di riferimento.

15.4 RAPPRESENTAZIONE PROSPETTICA DI UN PROCESSO VALUTATIVO TIPICO

Un programma, un progetto e, in generale, una politica pubblica, sono entità dotate di una complessità variabile che a volte non è immediato ricondurre ad una rappresentazione nitida delle finalità in quanto, come ha efficacemente descritto Weiss, derivano da un insieme “di sogni collettivi e di aspirazioni di singole personalità; di decisioni assunte in veloci riunioni d’ufficio e di profonde speculazioni accademiche; di brevi appunti su carta e di complicate relazioni organizzative; di affrettati stanziamenti di bilancio e di superficiali “taglia e incolla”; tutto questo accompagnato, naturalmente, dal pronunciamento di grandi aspettative⁵⁹”.

L’impostazione di un processo valutativo presuppone una piena comprensione delle premesse teoriche e delle aspettative che caratterizzano la politica pubblica, definendo le attività da realizzare, le ipotesi su ciò che deriverà dall’attuazione delle attività e l’esplicitazione delle motivazioni di fondo dell’intervento. Secondo l’impostazione anglosassone della *program theory* di Rossi, Freeman e Lipsey⁶⁰ è necessario ricostruire preliminarmente la successione di eventi e delle relative connessioni causali che dovrebbero condurre alla trasformazione di una determinata situazione, sulla quale il decisore pubblico ha ritenuto opportuno intervenire. In estrema sintesi, si punta alla definizione di un modello che illustri, nel modo più chiaro possibile, come la politica pubblica debba agire per ottenere un determinato risultato.

Non è necessario che tale modello sia particolarmente innovativo poiché, è opportuno ricordarlo, si propone di descrivere una politica pubblica e pertanto il grado di originalità dipenderà dalle caratteristiche intrinseche dell’intervento. Il valutatore non deve necessariamente condividere i presupposti teorici sui quali si basa la politica pubblica e neppure essere certo che possa produrre i risultati attesi, ma deve dedicarsi a descrivere nel modo migliore possibile la filosofia di fondo dell’intervento affinché le ipotesi e gli assunti contenuti nel modello siano descritti in modo puntuale, con un sufficiente livello di plausibilità ed una buona coerenza interna. I quesiti che il valutatore si porrà sono essenzialmente due⁶¹: la teoria “è ben definita?”, “è ragionevole?”. Secondo questa impostazione la teoria rappresentata dovrebbe, in ogni sua parte, essere così specifica, concreta e chiara da minimizzare la presenza di qualunque ambiguità rispetto a ciò che dovrebbe accadere e, inoltre, ciò che è descritto nella teoria dovrebbe essere plausibile, che accada o meno.

⁵⁹ Carol H. Weiss, 1998, *Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies*, Upper Saddle River, New York, Prentice Hall, pag. 48.

⁶⁰ Peter Rossi, Howard Freeman, Mark Lipsey, 2003, *Evaluation. A Systematic Approach*, 7^a ed., Sage Publications (CA).

⁶¹ Peter Rossi, Howard Freeman, Mark Lipsey, 2003, *Evaluation. A Systematic Approach*, 7^a ed., Sage Publications (CA), pag. 177.

Figura 15 - Quesiti relativi alla *program theory*.

La teoria	
È ben definita?	È ragionevole?

Nello specifico di una valutazione sull'“uso pubblico delle lingue minoritarie” *ex lege* 482/1999, dopo analizzato la documentazione disponibile, si utilizzerebbe uno schema su due colonne in cui inserire nella prima una serie di affermazioni sulle attività da implementare e nella seconda delle affermazioni sui comportamenti dei destinatari, procedendo quindi all'individuazione dell'esistenza di relazioni causali, al momento solo ipotizzate, tra le affermazioni della prima colonna e quelle della seconda. Si utilizza quindi un modello o un quadro logico ovvero una rappresentazione visiva immediata della teoria che si basa più sull'intuizione che sull'approfondimento metodologico.

Il modello logico⁶² consente di descrivere, attraverso un diagramma di flusso, le diverse ipotesi che delineano una teoria di intervento pubblico, individuandole secondo un ordine consequenziale e con lo scopo di rendere razionale e facile da comunicare l'intervento da valutare. Il quadro logico può essere utilizzato con finalità diverse durante le varie fasi del processo di valutazione. Durante la fase *ex ante* dell'intervento può aiutare a mettere in evidenza le eventuali incongruenze presenti in un piano di lavoro. *In itinere* può essere utilizzato per apportare eventuali correttivi ritenuti opportuni e nella fase *ex post* può essere uno strumento utile e immediato per esplicitare i risultati ottenuti.

Nel presente lavoro il modello logico è funzionale a consentire, se applicato, la definizione di un *set* di domande guida per il processo valutativo. Ognuna delle ipotesi esplicitate dal modello può essere oggetto di una successiva verifica e può dar vita ad uno o più quesiti valutativi.

Un modello logico opportunamente definito può consentire sia di far emergere le domande da cui tra origine l'intervento pubblico, sia di classificarle in base alla loro rilevanza, dopo averle opportunamente verificate con gli *stakeholders*.

Di seguito si propone un esempio di modello logico avente come riferimento gli schemi della Kellogg Foundation⁶³.

⁶² Julian A. David A, 1997, *The utilization of the logic model as a system level planning and evaluation device*. Evaluation and Program Planning, 20(3).

⁶³ La W.K. Kellogg Foundation è un'associazione no-profit che ha implementato anche metodologie di valutazione <http://www.wkkgf.org/knowledge-center/resources/2010/Logic-Model-Development-Guide.aspx>

Figura 16 - Esempio di modello logico



In particolare, il modello logico consente, nel momento della definizione del processo valutativo, di superare eventuali problemi di comunicazione nel momento in cui il valutatore è impegnato a ricostruire i presupposti teorici sui quali si basa la politica pubblica e ha la necessità di dialogare fattivamente con coloro i quali detengono il patrimonio informativo, sia quantitativo che qualitativo, per comprendere se la ricostruzione dei presupposti teorici dell'intervento pubblico risponda effettivamente alla già ricordate domande "è ben definita?", "è ragionevole?".

Il modello logico, se ben costruito, ha, tra l'altro, il pregio di avere un impatto immediato sugli interlocutori focalizzando l'attenzione su quelli che sono considerati gli aspetti principali da esaminare, verificare e, eventualmente modificare o eliminare.

Nello specifico dell'esempio di modello logico proposto, i problemi descrivono la situazione *ex ante* proponendosi di rilevare, anche solo a livello potenziale e con l'ausilio di dati quantitativi esemplificativi, eventuali carenze, difficoltà e necessità che dovrebbero essere risolte con l'attuazione del previsto intervento pubblico:

- le finalità indicano una prospettiva di cambiamento che può essere desunta dalla documentazione ufficiale disponibile;
- i destinatari rappresentano la popolazione *target* dell'intervento, con l'evidenza dei comportamenti o delle necessità su cui incidere;
- le risorse sono quelle finanziarie, professionali e tecniche, disponibili;
- le attività sono costituite dalle azioni che si prevede di realizzare per procedere all'implementazione dell'intervento previsto;
- le realizzazioni individuano i principali *output* generati dalle attività poste in essere;
- i cambiamenti rappresentano le caratteristiche o le necessità dei destinatari che costituiscono l'oggetto dell'intervento;
- le distorsioni, infine, individuano le possibili conseguenze non desiderate ma comunque indotte dall'intervento pubblico in assenza di opportuni correttivi.

È opportuno sottolineare che il modello logico è uno strumento che deve essere adattato al contesto e non può rappresentare una meccanica trasposizione di esperienze precedenti. Se non viene utilizzato in modo creativo, stimolando il ragionamento e il confronto con tutti che coloro che sono coinvolti, è preferibile rinunciare ad utilizzarlo.

I passi successivi di un processo valutativo, seguendo l'impostazione di Alan Werner⁶⁴, si articolano sui seguenti livelli:

- descrivere cosa è stato realizzato con l'intervento pubblico, chi sono i responsabili delle attività svolte e chi ne ha ricevuto i benefici o le conseguenze;
- giudicare se ciò che è stato realizzato corrisponde agli obiettivi individuati dalla ricostruzione teorica del valutatore;
- spiegare perché un intervento sta, o non sta, procedendo secondo le previsioni.

Applicando rigidamente il concetto di valutazione, solo il secondo dei livelli precedenti dovrebbe assumere un ruolo centrale nel processo valutativo mentre gli altri due dovrebbero essere considerati marginali. In realtà, per poter esprimere un giudizio valutativo è necessario conoscere le informazioni descrittive derivanti dal primo livello, così come per ottenere un'interpretazione non superficiale di tale giudizio è necessario conoscere i dettagli relativi al terzo livello.

Nel processo valutativo la descrizione, il giudizio e la spiegazione appaiono strettamente correlati gli uni agli altri e se uno di questi viene a mancare la valutazione non può dirsi completa.

Avere una descrizione chiara e, per quanto possibile, esaustiva è fondamentale in quanto se non si conosce cosa è accaduto, ovvero, come minimo, quali attività sono state realizzate e chi sono coloro che sono stati coinvolti dall'intervento pubblico, non è ipotizzabile proseguire il processo valutativo. Appare opportuno ribadire l'importanza di quanto affermato poiché sebbene reperire documentazione su un intervento pubblico possa apparire in sé relativamente semplice e di facile attuazione se non di *routine*, anche i processi valutativi più sofisticati e rigorosi dal punto di vista metodologico diventano inutili a causa della indisponibilità di informazioni tempestive e attendibili.

Dati in apparenza elementari, e che non richiedono elaborazioni particolari, risultano inutilizzabili se non sono registrati in modo tempestivo, sistematico e coerente, rendendo inutili anche i tentativi di ricostruirne a ritroso la completezza e l'attendibilità.

La prima domanda che il valutatore pone quando inizia ad esaminare l'implementazione di una politica pubblica, può essere così riassunta: "mi aiuti a capire cosa è accaduto". Il valutatore a questo punto del processo valutativo, successivo alla fase della *program theory*, sa come è nato l'intervento, quali ne sono stati i presupposti, immagina quali sono i punti di forza e di debolezza e probabilmente dispone di maggiori informazioni rispetto al proprio interlocutore. E tuttavia è importante ascoltare i punti di vista, le impressioni e le sensazioni di almeno una parte di coloro che partecipano alla realizzazione del progetto. In questa fase è importante che il valutatore sia percepito come una figura terza, imparziale rispetto al committente, e che l'interlocutore si senta a proprio agio e parte importante del processo valutativo.

⁶⁴ Werner Alan, 2004, *A Guide to Implementation Research*, Washington D.C., The Urban Institute Press.

Per individuare gli interlocutori è necessario che in questa fase il valutatore individui le unità di analisi da osservare, che possono essere riassunte nelle seguenti tre tipologie:

- soggetti attuatori: organizzazioni e individui impegnati nella somministrazione dell'intervento;
- i trattamenti erogati: l'applicazione delle regole o la fornitura dei servizi indirizzati alla popolazione destinataria della politica pubblica;
- i destinatari dell'intervento.

Utilizzando il flusso informativo derivante da questo censimento è possibile procedere alla mappatura delle caratteristiche ritenute più significative per un'osservazione mirata

Figura 17 - Le caratteristiche da osservare nelle tre unità di analisi



Con riferimento ai soggetti attuatori è possibile raccogliere informazioni su:

- quantità e qualità delle competenze professionali con specifico riferimento alle capacità e alle conoscenze;
- sul tipo di struttura organizzativa adottata, ad esempio se si è in presenza di *turn-over* o se le professionalità coinvolte lavorano stabilmente;
- sulla quantità e la natura dei collegamenti attivi con altri soggetti, esterni alla sua struttura organizzativa.

I servizi alla persona possono essere descritti con riferimento:

- alle modalità di somministrazione;
- al tempo impiegato, programmato ed effettivo;
- ai costi necessari programmati ed effettivi per l'erogazione di quanto previsto dalla politica pubblica.

Infine, i destinatari possono essere analizzati rispetto:

- ad alcune caratteristiche specifiche, anagrafiche e costitutive;
- all'atteggiamento rispetto alle ricadute su di loro della politica pubblica;
- alle relazioni instaurate con l'ambiente circostante.

Dopo aver deciso “cosa osservare”, il valutatore deve decidere “quando osservare” ovvero in quali momenti, con quale cadenza e per quanto tempo le “unità di analisi” individuate debbano essere osservate.

Una scelta, derivante dalla metodologia della *goal free evaluation*, può essere di descrivere la medesima unità di analisi sia prima, sia dopo l'avvio della politica pubblica. A tal proposito, è opportuno ricordare le diverse ricadute, a seconda de tipo di unità di analisi considerata. Nel caso in cui si tratti dei destinatari della politica pubblica la distinzione tra *ex ante*, *in itinere* o *ex post* si riferisce all'intervento inteso come singolo trattamento erogato. Se, al contrario, si considerano gli altri due oggetti d'analisi, ovvero soggetti attuatori e trattamenti erogati, la distinzione tra *ex ante*, *in itinere* o *ex post* deve essere intesa in senso più ampio, come insieme di procedure e di azioni legate all'erogazione dei singoli trattamenti.

Questa seconda accezione di intervento viene utilizzata soprattutto quanto il fine è conoscere in che modo i soggetti attuatori, dopo aver preso parte alla politica economica, hanno modificato:

- l'organizzazione interna;
- il rapporto con l'utenza;
- la rete formale e informale di relazioni che contraddistingue l'ambiente in cui operano.

Il passo successivo consiste nel definire “come osservare” in quanto il modo di osservare le singole unità di analisi può variare in base al grado di omogeneità e profondità dell'informazione ricercata.

In particolare, le osservazioni possono essere standardizzate, ovvero espresse secondo modalità predefinite, oppure possono assumere una forma poco strutturata e assumere contenuti e caratteristiche diversificate, consentendo di cogliere peculiarità specifiche dell'unità di analisi osservata.

Nel primo caso si privilegia la possibilità di giungere a descrizioni uniformi e sintetiche della realtà, in grado di riassumere con un colpo d'occhio le informazioni più rilevanti. Con questa scelta, le unità di analisi possono essere rappresentate con in termini aggregati, utilizzando distribuzioni di frequenza, indici statistici e rappresentazioni grafiche. Le dimensioni osservate vengono riassunte all'interno di un numero limitato di categorie predeterminate e pertanto la complessità oggetto di rappresentazione è solamente quella riconducibile alle categorie individuate, tutto il resto andrà inevitabilmente perso.

Nel secondo caso, poiché la descrizione può mutare modalità di espressione anche per ogni singola unità di analisi considerata, giungere ad un'aggregazione di sintesi rappresenta un'impresa tutt'altro che scontata. Il tentativo di mettere in relazione le informazioni raccolte dà luogo, in prevalenza, a “racconti” o “narrazioni” che sono finalizzate a restituire al valutatore un'immagine più profonda della realtà osservata. Naturalmente, con questa scelta si rinuncia all'essenzialità della rappresentazione quantitativa, a favore dell'estrema ricchezza informativa che può nascere da una raccolta di dati realizzati senza l'impiego di categorizzazioni e schemi precostituiti.

In questa fase il valutatore è un “soggetto osservante” di ciò che è accaduto, che accade e che accadrà nel progetto e può non essere l'unico.

Di solito è possibile distinguere quattro categorie di soggetti osservanti:

- il valutatore che sta conducendo l'analisi;
- l'osservatore "ad hoc", prescelto solamente per registrare informazioni;
- l'attore protagonista della politica economica (i soggetti attuatori o destinatari);
- il testimone esterno.

Dalle evidenze empiriche emerge che non sempre il valutatore osserva direttamente la politica economica che intende descrivere. Sono infatti frequenti i casi nei quali chi conduce l'indagine utilizza le osservazioni, più o meno consapevoli, compiute da altri soggetti. Nella maggior parte dei casi il valutatore imposta la propria indagine esplorativa con le seguenti modalità:

- con interviste, questionari o mediante la compilazione di apposite basi di dati, mette in condizione altri soggetti di esprimere le conoscenze acquisite nell'ambito dell'implementazione della politica economica;
- esamina e sintetizza tali conoscenze secondo una propria metodologia finalizzata ad ottenere uno schema interpretativo.

In questo contesto il valutatore assume le caratteristiche di "soggetto osservante" solo in casi particolari, ad esempio quando ritiene di avere la necessità di un contatto diretto con la realtà che valutando, al fine di ottenere ulteriori informazioni non ottenibili altrimenti, oppure quando di rende conto che le informazioni indirette che ha acquisito sono parziali oppure non corrette. Può quindi accadere che il valutatore proceda ad acquisire direttamente sia informazioni quantitative richiedendole direttamente alle fonti dei dati, sia qualitative partecipando direttamente ad alcune fasi della politica economica o contattando direttamente i destinatari dell'intervento pubblico.

Il processo valutativo può prevedere anche il ricorso agli "osservatori *ad hoc*"⁶⁵ ovvero a collaboratori affidabili e professionalmente preparati, il cui compito è essenzialmente quello di registrare informazioni da utilizzare nel processo valutativo. Non partecipano alla fase progettuale o al rapporto finale di valutazione e i compiti loro assegnati variano quanto a complessità: possono limitarsi a registrare meccanicamente il verificarsi di un evento, oppure essere incaricati di esaminare aspetti più complessi della realtà che richiedono un certo grado di autonomia nella selezione delle informazioni. È pertanto necessario che ad ogni osservatore sia opportunamente formato, sappia esattamente come procedere alla raccolta delle informazioni e quale significato attribuire alle situazioni da osservare. Si tratta di un compito che richiede particolare sia disciplina e rigore metodologico, sia l'instaurarsi di un rapporto di fiducia con il valutatore in quanto gli errori relativi a questa fase possono incidere negativamente sull'intera analisi valutativa non essendo rinvenibili, se non a posteriori.

Una delle principali fonti informative deriva dai "portatori di interessi" quali, ad esempio, i soggetti attuatori della politica pubblica ed i destinatari degli interventi, sia potenziali che effettivi, dai quali si possono ottenere informazioni dirette e indirette, riguardanti sia i loro comportamenti sia quelli degli altri soggetti coinvolti. Le modalità di reperimento delle informazioni possono essere diverse: tramite intervista, con la compilazione di un questionario o tenendo un diario in

⁶⁵ La letteratura anglosassone li definisce *trained observers*, cfr. <http://en.blijoil.com/UserFiles/Uploads/E1499.PDF>

cui vengono annotate, con uno schema predefinito, informazioni che possono essere utili al valutatore. Il classico dilemma che emerge utilizzando questa fonte, senza dubbio la più copiosa quantitativamente, è che deriva da portatori di interessi rispetto alla politica pubblica oggetto di valutazione e ciò può indurli, più o meno consapevolmente, a fornire interpretazioni distorte di ciò che si è realmente verificato. Il valutatore deve pertanto essere anche abile nell'interpretare le informazioni raccolte incrociando⁶⁶ i dati a sua disposizione per fare emergere eventuali incongruenze.

Vi sono inoltre dei casi in cui si fa ricorso ai cosiddetti “testimoni esterni”, ovvero persone che per diversi motivi possono trovarsi in una situazione di vicinanza rispetto alle varie fasi di attuazione della politica pubblica oppure sono in possesso di informazioni utili al processo valutativo. Rispetto ai portatori di interessi non sono direttamente coinvolti nell'attuazione di quanto si sta realizzando o si è realizzato e possono pertanto essere considerati testimoni più neutrali. La difficoltà principale però consiste nel riuscire a riconoscerli, intercettarli e coinvolgerli nella fase di raccolta delle informazioni.

Strettamente correlata all'attività di raccolta e verifica delle informazioni è la fase di monitoraggio sull'attuazione della politica pubblica che rappresenta il tentativo di documentare in modo sistematico l'evolversi di alcuni aspetti chiave della messa in opera di una politica pubblica, al fine di verificare se l'attuazione sta procedendo secondo gli *standard* programmati⁶⁷

L'attività di monitoraggio presuppone una programmazione delle attività e una chiara visione d'insieme di questa fase del processo valutativo che può essere sintetizzata nei seguenti quesiti, ai quali il valutatore deve essere in grado di rispondere compiutamente:

- Quale utilizzo si intende fare delle informazioni raccolte?
- Quali unità di analisi sono state sottoposte ad osservazione e rispetto a quali attributi?
- Con quale cadenza e per quanto tempo tali unità sono osservate?
- Che tipi di informazioni sono stati raccolti?
- Quali sono i soggetti che osservano?

La fase di raccolta delle informazioni risulta propedeutica al giudizio da dare sugli interventi realizzati e a tal proposito possono essere utili i seguenti termini di confronto:

- i *target* quantitativi che riflettono le aspettative di chi ha progettato l'intervento;
- l'esperienza di altri che hanno condotto interventi simili;
- le opinioni dei beneficiari dell'intervento.

Appare evidente che il giudizio sull'attuazione è reso più agevole in presenza di *target* o *standard* quantitativi già definiti in sede di programmazione. In questi casi il compito del valutatore

⁶⁶ La tecnica consistente nell'incrociare più informazioni provenienti da varie fonti informative, allo scopo di ottenere descrizioni maggiormente attendibili della realtà, è detta “triangolazione” e deriva dalla procedura topografica di localizzare sulla superficie terrestre un punto non sconosciuto, utilizzando le informazioni derivanti da altri due punti la cui localizzazione è nota. Le linee tracciate sulla carta per collegare questi tre punti formano un triangolo del quale è nota la lunghezza della base, ovvero la linea che collega i due punti noti, e l'inclinazione dei lati. Nella ricerca qualitativa il termine “triangolazione” è utilizzato per verificare e convalidare un giudizio, utilizzando tre o più teorie, fonti o tipi di informazione, o tipi di analisi.

⁶⁷ Peter Rossi, Howard Freeman, Mark Lipsey, 2003, *Evaluation. A Systematic Approach*, 7^a ed., Sage Publications (CA), pag. 171.

consiste in un riscontro di conformità tra le indicazioni *ex ante* individuate dai *policy makers* e quanto sia stato effettivamente realizzato. In questa impostazione l'onere cognitivo è traslato prima dell'inizio della politica pubblica e i *target* rappresentano chiaramente “le cose da fare” ed i “risultati da raggiungere”.

A tal proposito, è opportuno rilevare che non è frequente che già prima dell'avvio della politica economica vi siano tutte le conoscenze e le consapevolezza necessarie per giungere alla formulazione di *target* quantitativi attendibili e questo vale soprattutto per interventi molto incerti nella loro attuazione, in quanto realizzati per la prima volta. Ancor più complicato è definire *target* ben mirati per interventi con finalità non ben definite. Come è emerso anche nel presente lavoro, può accadere che le politiche economiche nascano con una logica di fondo debole e confusa che deve essere esplicitata dallo stesso valutatore. In questo caso la definizione di termini di confronto ha un'altra finalità, in quanto rappresenta un modo per generare conoscenza nel *team* di persone a cui è affidata la realizzazione dell'intervento. In generale, i *target* sono di ausilio nella definizione delle azioni da intraprendere per raggiungere gli obiettivi fissati dalla politica economica e la comparazione sia con i valori osservati nelle singole unità, sia con il valore relativo alla politica economica nel suo complesso stimola le seguenti domande: che cosa si apprende da queste comparazioni? Quali sono i rischi connessi all'adozione di questo confronto? Quali cautele è opportuno adottare?

Seguendo un approccio di tipo *top-down*, l'implementazione della politica economica può essere paragonata ad una sorta di percorso a tappe in cui ogni tappa è caratterizzata da un traguardo ben definito e conoscibile a priori. In quest'ottica, la determinazione dei *target*, più che a generare nuova conoscenza sull'attuazione, è propedeutica a dare un segnale ai soggetti attuatori, ovvero:

- ad esplicitare che cosa ci si aspetta da loro;
- a stimolarli verso una performance ritenuta virtuosa;
- ad aumentare la loro concentrazione e i loro sforzi nell'ottenimento di un certo risultato;
- a costringerli a rendere conto di quanto hanno realizzato.

In altri termini, i *target* sembrano assumere un scarso valore conoscitivo in un orizzonte temporale *ex post*, ma mantengono un forte valore prescrittivo ed incentivante nella fase *ex ante*, con la previsione di sistemi incentivanti per chi raggiunge gli obiettivi.

Tuttavia, l'evidenza empirica ha dimostrato che l'utilizzo di questo tipo di confronti non necessariamente conduce ad una *performance* migliore. Esiste anzi il rischio che l'adozione di un simile sistema generi conseguenze indesiderate. Ciascun *target*, infatti, può indurre gli enti attuatori ad adottare comportamenti opportunistici, finalizzati a raggiungere solo nominalmente gli obiettivi numerici prestabiliti, a danno però del buon funzionamento e dell'efficacia complessivo dell'intervento. Il paradosso è che l'inseguimento del *target* può produrre una conseguenza negativa che la valutazione, basata su quello stesso *target*, non coglie neppure. In sostanza, si è convinti di aver migliorato la *performance* dell'intervento, ma in realtà sono stati effettuati solamente degli interventi mirati che hanno peggiorato complessivamente l'intervento. Inoltre, considerando che spesso coloro che gestiscono l'intervento sono anche gli addetti alla produzione di gran parte delle informazioni, in quanto di solito le verifiche sono effettuate su dati

amministrativi forniti dalle organizzazioni che attuano l'intervento, è possibile che essi siano spinti ad adottare procedure devianti di misurazione, finalizzate ad aumentare o diminuire, a seconda del contesto, i dati disponibili. Pertanto, in generale, se lo scopo dell'analisi è di far apprendere qualcosa di nuovo su come funziona una politica pubblica, si dovrebbero preferire confronti diversificati.

Infine, è davvero molto raro che prima dell'avvio dell'intervento vi siano tutte le conoscenze e le consapevolezze per giungere alla formulazione di target quantitativi attendibili. Soprattutto per interventi molto incerti nella loro attuazione, in quanto realizzati per la prima volta. Ancor più problematico appare la definizione di *target* ben mirati per politiche economiche di cui non sia stato opportunamente definiti il modello logico.

Qualora si verificasse questa ipotesi, è plausibile che le aspettative dei *policy makers* di formino *in itinere*, adeguandosi all'evoluzione degli eventi. In tale contesto, il compito principale del valutatore sarà di far emergere, quando la politica economica risulti già avviata, le aspettative nutrite dai vari attori e nel dar loro la forma di termini di confronto attendibili. In questo caso, la definizione di un termine di confronto, anche quantitativo, non proviene da un dovere assoluto e pressante del processo di valutazione, e neppure dovrebbe essere considerato uno strumento di *management* impiegato per stimolare direttamente un miglioramento dell'operato delle organizzazioni incaricate di implementare la politica economica. Si tratta più semplicemente di una modalità utilizzata per generare conoscenza nel gruppo di persone coinvolte nella realizzazione dell'intervento, ovvero un modo di farsi un'idea su come loro stessi e gli altri attori impegnati nelle diverse attività reagiscano o abbiano reagito all'implementazione della politica. Ad essere messo in discussione è il funzionamento dell'intervento, non l'efficienza delle strutture impegnate nella conduzione delle attività. Non vi sono più premi e sanzioni che incentivano a nascondere le criticità incontrate o a correggere i numeri, ma soltanto occasioni di riflessione e opportunità di apprendimento.

Probabilmente le persone partecipanti all'espressione del giudizio saranno portatrici di aspettative assai diverse, derivanti dal loro *background* e dal ruolo istituzionale che ricoprono e pertanto non è opportuno giungere alla formulazione di un valore ideale che raccolga il consenso massimo su quello che, in termini quantitativi, la politica avrebbe dovuto realizzare, quanto, invece, innescare un processo argomentativo che abbia come punto di partenza i dati fattuali raccolti e che consenta costruttivo confronto dei diversi punti di vista e quindi delle diverse aspettative percepite. Affinché l'emersione delle aspettative si compia correttamente, occorre però che gli attori partecipanti al processo valutativo posseggano i seguenti prerequisiti:

- siano l'espressione dei molteplici interessi che gravitano attorno alla politica economica, al fine di diminuire il rischio di comportamenti opportunistici, elusivi o difensivi;
- condividano una medesima ricostruzione della teoria del cambiamento che rappresenta l'elemento minimo di convergenza dal quale far partire il confronto tra le osservazioni realizzate e i *desiderata* di ciascun *policy maker*.

Operativamente, un primo giudizio su ciò che è stato realizzato nell'ambito di una politica pubblica può essere derivato dal confronto con esperienze analoghe condotte in precedenza. Si tratta di definire dei *benchmarks* che consentano di capire se e in che misura esistano dei margini di

miglioramento dei risultati ottenuti. Il confronto può avvenire sia a livello quantitativo, paragonando i valori osservati nell'attuazione con quelli osservati presso interventi simili, sia a livello più qualitativo, individuando esperti del settore che sappiano cogliere, nel racconto di ciò che è accaduto, similitudini e differenze rispetto ad esperienze da loro realizzate altrove.

In tale contesto, il giudizio degli esperti può essere utilizzato nel caso in cui non vi siano valutazioni precedenti o si desideri pervenire a valutazioni maggiormente approfondite ed articolate e pertanto il termine di confronto può essere costruito chiedendo a selezionati "addetti ai lavori" di esprimere il loro giudizio all'implementazione data all'intervento. Nello specifico, le persone coinvolte nell'espressione del giudizio sono esterne e sono chiamate a partecipare al processo di valutazione solo per le loro riconosciute capacità professionali. Si tratta di una scelta destinata ad avere un impatto incisivo se si riescono a costruire le condizioni ideali affinché il giudizio dato dagli esperti sia distaccato ed obiettivo, risultato ottenibile se gli esperti non hanno manifesti conflitti di interessi rispetto alla politica economica da valutare e se sono stati adeguatamente informati sulle finalità dell'intervento e su ciò che è concretamente accaduto. Con queste precondizioni il risultato dipenderà dalla capacità dei valutatori di fornire agli esperti una descrizione esauriente e neutrale dell'intervento.

In alcuni casi, ad esempio se le politiche e economiche prevedono l'erogazione di contributi, il termine di confronto per giudicare l'implementazione può essere costruito rilevando direttamente le opinioni dei beneficiari per ottenere una stima degli effetti da loro percepiti. La percezione che i destinatari hanno della qualità e del costo del trattamento rappresentano fattori che, spesso, determinano il successo o l'insuccesso del medesimo intervento. In che misura le aspettative dei beneficiari sono state soddisfatte? Si dichiarano soddisfatti di ciò che hanno ricevuto? Oppure, al contrario, hanno constatato che l'onere derivante dalla decisione di aver preso parte alla politica si è rivelato superiore al beneficio ottenuto? Utilizzando questa metodologia si otterranno informazioni utilizzabili per elaborare una descrizione dettagliata delle sensazioni dei partecipanti, delle loro aspettative e delle riflessioni maturate rispetto al modo in cui il programma è venuto concretamente incontro alle loro aspettative. Il termine di confronto elaborato dai valutatori non è dunque un numero rispetto al quale paragonare misurazioni "oggettive" della realtà ma si tratta, piuttosto, di una serie di impressioni e di racconti riguardanti singoli episodi, così come sono stati direttamente percepiti dai beneficiari/destinatari dell'intervento. I valutatori raccolgono tali elementi e li assemblano in una rappresentazione unitaria, dalla quale fanno poi emergere un giudizio rispetto ad alcuni degli aspetti dell'attuazione. Il numero dei beneficiari/destinatari contattati dipenderà dalla loro numerosità complessiva: potranno essere tutti oppure un campione rappresentativo selezionato con opportune metodologie statistiche di stratificazione. Le tecniche di rilevazione delle informazioni saranno determinate dai valutatori e potranno essere, ad esempio, dei *focus group* oppure dei questionari.

Nel primo caso saranno privilegiate informazioni di tipo qualitativo con un elevato livello di approfondimento ad ampio spettro, anche su argomenti che non erano stati previsti, mentre nel secondo caso è necessario possedere una visione chiara e puntuale di su ciò che può essere richiesto agli interpellati e su quali possano essere le loro risposte al fine di strutturare opportunamente il questionario ed evitare fraintendimenti nelle risposte, con conseguenti

ricadute negative sulla qualità dei dati raccolti e sul loro utilizzo nell'ambito del processo di valutazione.

Con riferimento ai *focus group*, è opportuno ricordare che sono sostanzialmente delle interviste collettive, con un moderatore che conduce l'intervista mentre un gruppo di persone, di solito con una numerosità compresa tra 6 e 12 unità, discute riguardo ad un determinato argomento. L'interazione tra i partecipanti al *focus group* favorisce l'emergere di informazioni che potrebbero rimanere celate nel corso di una normale intervista. Affinché questo strumento funzioni correttamente, i componenti del gruppo devono possedere caratteristiche simili, e devono essere disponibili a mettere in comune le loro conoscenze, idee e punti di vista. Ciò significa che è opportuno utilizzare questo strumento quando il tema proposto costituisce un argomento di interesse anche per gli stessi partecipanti, che possono così interpretare il *focus group* come un'opportunità di apprendimento e di crescita personale. Di solito, nel corso di un 'indagine valutativa' si realizza più di un *focus group* con partecipanti diversi. La ripetizione degli incontri non solo consente di raccogliere un numero maggiore di informazioni, rendendo più utile l'indagine, ma riduce anche il rischio di giungere a conclusioni distorte che possono essere determinate da una particolare composizione dell'unico gruppo convocato. Le tecniche di gestione delle riunioni sono diversificate e a volte si sceglie di creare gruppi omogenei di partecipanti, altre di puntare sulla disomogeneità per far emergere punti di vista maggiormente differenziati. Ci possono essere inoltre delle riunioni finali in cui vengono convocati rappresentanti significativi dei vari gruppi per cercare di ottenere una sintesi condivisa delle varie posizioni. L'utilizzo del *focus group* nel processo di valutazione è solitamente correlato ad una buona conoscenza da parte del valutatore dell'argomento da discutere e lo scopo è quello di approfondire le ragioni che possono aver portato a determinate scelte di attuazione della politica economica oppure il valutatore può aver deciso di esprimere un giudizio negativo sulla fase attuativa e vuole approfondire i motivi che hanno determinato una gestione non in linea con il "modello logico".


A questo punto, appare opportuno precisare quali possano essere le analogie e le differenze di un giudizio basato sull'opinione dei beneficiari/destinatari di un intervento di politica economica rispetto alle indagini per la rilevazione della soddisfazione dell'utenza, ovvero la *customer satisfaction* che è utilizzata con sempre maggior frequenza anche dalle amministrazioni pubbliche. Gli elementi in comune sono:

- la natura dell'informazione raccolta: in entrambi i casi sono percezioni espresse da gruppi di utenti sulla qualità di un servizio di cui hanno usufruito;
- la finalità della rilevazione che è essenzialmente la formulazione di un giudizio su un intervento pubblico a fini valutativi.

La differenza tra le due forme di valutazione è insita nel tipo di giudizio espresso e nell'utilizzo dello stesso. Nella *customer satisfaction* difficilmente viene messa in discussione la natura e la ragione d'essere del servizio che viene sottoposto a valutazione. Lo scopo dell'analisi è di migliorare la qualità di una prestazione, intesa come apprezzamento che ne viene dato dagli utenti, senza domandarsi se essa sia utile o meno a coloro che la ricevono. Le domande sono rivolte ad indagare alcune dimensioni della *performance*, ritenute di particolare rilievo e le informazioni raccolte sono utilizzate per intervenire in un determinato ambito organizzativo. Almeno in teoria,

L'espressione di un giudizio negativo dovrebbe indurre i destinatari della valutazione ad adottare dei correttivi in modo tale che gli utenti, alla rilevazione successiva, si dichiarino maggiormente soddisfatti. Per questo motivo è opportuno standardizzare le informazioni raccolte e ripetere le rilevazioni più volte nel tempo, secondo scadenze fisse. Attraverso l'adozione di misure standard del livello di soddisfazione dell'utenza si riescono a confrontare realtà che forniscono servizi simili per giudicare quale sia stato quello che ha ricevuto gli apprezzamenti migliori. Oppure si può esprimere un giudizio sul medesimo oggetto di analisi in diversi periodi di tempo per rilevare eventuali scostamenti e consentire l'innescò di opportuni adeguamenti organizzativi. Se il *focus* riguarda un processo valutativo la prospettiva cambia sostanzialmente in quanto il fine non è di valutare se un particolare ente o determinati operatori stiano agendo più o meno bene ma se il modello logico che sta alla base della politica economica oggetto di valutazione sia coerente sia stato correttamente applicato oppure se lo stesso possa essere adeguato con opportuni correttivi o se sia inadeguato a rispetto alle reali necessità dei beneficiari/destinatari.

Figura 18 - Fonti di giudizio e termini di confronto per giudicare l'attuazione di una politica economica



In estrema sintesi, il giudizio sull'attuazione di una politica economica dipende sempre dal termine di confronto individuato dal valutatore oppure da come lo stesso decide di interpretare una determinata situazione. A volte tale situazione è descritta da un valore numerico, altre da una narrazione. Vi sono termini di confronto che, in determinati contesti, possono apparire più opportuni di altri, non solo con riferimento alla loro utilità intrinseca ma anche alla possibilità di reale utilizzo. In generale non esiste un termine di confronto "ideale", utilizzabile in tutti i contesti per consentire di esprimere sempre un giudizio oggettivo. Quando l'attuazione di una politica economica risulta parziale, giungere ad una valutazione complessiva può risultare particolarmente arduo in quanto gli aspetti positivi e quelli negativi possono essere diversamente interpretati a seconda dei presupposti che regolano l'intervento e della esperienza e professionalità di chi valuta. Una regola generale che il valutatore dovrebbe seguire nel presentare i risultati della sua analisi è di esplicitare sempre sulla base di quali considerazioni e ricorrendo a quali fonti è giunto ad esprimere un determinato giudizio, mettendo in evidenza anche quali sono i punti di debolezza del suo impianto valutativo.

Per fare ciò è opportuno ripercorrere a ritroso il processo di attuazione di una determinata politica economica, al fine di comprendere i meccanismi e le dinamiche che lo hanno governato. Oltre a descrivere che cosa è accaduto e al tentativo di giudicare se ciò possa essere considerato positivo o negativo, vi è anche la necessità di spiegare il perché di quanto accaduto, ovvero di indicare le ragioni che hanno reso l'attuazione riscontrata, così e da quella individuata con il "modello logico". Sarà così possibile dare risposte ad alcune domande, quali, ad esempio:

- Perché alcune delle attività pianificate sono state omesse?
- Perché è stato deciso di adottare una determinata procedura e non un'altra ?
- Perché si sono verificati determinate ricadute sugli *stakeholder*?
- Perché, in tutto o in parte, gli interventi hanno avuto ricadute diversificate a livello territoriale o di destinatari/beneficiari?
- Perché si sono verificate conseguenze indesiderate e inattese?
- (...)


Cercare di dare una risposta alle domande precedenti o comunque a domande simili, ovvero tentare di spiegare un atto che si è osservato, individuandone i motivi che lo hanno determinato, significa affrontare il problema della "causalità". Volendo spiegare perché si sia verificato un certo accadimento, è opportuno porsi il problema di formulare delle ipotesi sulle cause di quell'avvenimento, individuando opportune argomentazioni per supportare la veridicità o l'infondatezza delle ipotesi formulate.

Si tratta di una tipologia di problema analitico diversa da quella affrontata per analizzare gli effetti di una politica economica. In particolare, nel caso dell'analisi degli effetti il problema è stabilire se una certa causa ben individuata, ovvero la procedura adottata, abbia prodotto una determinata conseguenza, ovvero un certo effetto su determinati destinatari e quindi procedere alla misurazione della conseguenza individuata. Al contrario, nell'analisi dell'attuazione di una politica economica, il problema è di far emergere quali possano essere le varie ed eterogenee cause degli eventi osservati.

Le cause possono riguardare aspetti strettamente connessi all'attuazione o non attuazione di una determinata attività prevista dal "modello logico" così come l'assenza delle ricadute previste sugli *stakeholder* o il manifestarsi di conseguenze inattese. La principale difficoltà che può manifestarsi è che anche in un tale contesto non esiste uno strumento di analisi ideale o una procedura che possa essere utilizzata a prescindere dal contesto di riferimento. Le strategie adottabili sono diverse e normalmente comportano la combinazione di più strumenti analitici. Anche in tale contesto emerge il ruolo centrale del valutatore che, in base alla propria esperienza e professionalità, sceglierà tra differenti tecniche di osservazione da utilizzare congiuntamente ad opportuni modelli e approcci interpretativi, ottenendo così una strategia ad hoc che può prevedere l'utilizzo, con impatto differenziato, di metodi quantitativi e qualitativi.

L'utilità derivante dall'individuare le ipotesi esplicative sui reali motivi delle mancate attuazioni di previste da una politica pubblica dipende dall'abilità e dall'intuizione del valutatore, nonché dalla sua capacità di ottenere dagli *stakeholder* un flusso informativo coerente e utile al processo valutativo.

Figura 19 - Le fasi del processo di analisi dell'attuazione di una politica economica



La fase finale del processo di analisi dell'attuazione di una politica economica consiste nel tentativo di formulare indicazioni per modificare sia le pratiche gestionali che si sono rivelate non in linea con il "modello logico", sia lo stesso modello logico di riferimento, se ritenuto non più adeguato a interpretare correttamente la politica economica.

In questo contesto, il valutatore ha un ruolo centrale sia nella prima fase della politica economica, proponendo di intervenire con opportuni correttivi sulle modalità attuative, sia quando l'intervento sia già stato avviato da tempo, proponendo anche modifiche radicali con ricadute a livello di "modello logico". In entrambi i casi, le proposte del valutatore dovranno essere basate sull'evidenza empirica raccolta che dovrà essere verificabile anche da eventuali altri valutatori o esperti, il tutto a beneficio della trasparenza dell'attività di valutazione.

La verifica e la replicabilità, a fini di confronto, della base dati empirica può presentare maggiori problemi e vincoli nel caso in cui si sia fatto ricorso a metodi qualitativi di indagine. Per questo è opportuno che i flussi informativi, anche quelli raccolti nelle forme più destrutturate, quali, ad esempio, i *files*, audio delle interviste realizzate o le annotazioni prese durante la conduzione di *focus groups*, siano adeguatamente registrati, classificati e conservati.

La fase finale del processo valutativo consiste nel verificare la capacità di una politica pubblica di modificare nella direzione desiderata i comportamenti e le condizioni dei destinatari dopo l'attuazione di quanto programmato.

In estrema sintesi, l'obiettivo di una politica economica deve essere ricondotto in dimensioni osservabili e misurabili. Tuttavia è opportuno sottolineare che la misurabilità della dimensione su cui la politica economica vuole incidere è distinta dalla possibilità di misurare l'effetto. La prima può essere considerata una condizione necessaria ma non sufficiente per valutare la seconda.

Con queste precisazioni, il valutatore deve chiedersi quali siano le dimensioni osservabili che meglio possano descrivere i comportamenti e o le condizioni che la politica pubblica si prefigge di modificare. La risposta ad una tale domanda non è semplice, né univoca, e spesso è necessario procedere per approssimazioni successive. Pur con queste limitazioni, si tratta di un modo di procedere obbligato in quanto l'obiettivo della politica economica è sempre quello di modificare uno status quo, il quale deve essere definito in termini tali da poter essere misurato e con un linguaggio tecnico si parla di variabili risultato, ovvero di *outcome variables*.

Tra le varie situazioni esaminabili una non ha soluzione, e in particolare quella per cui l'effetto di una politica economica è la differenza tra ciò che è successo e ciò che sarebbe successo in sua assenza, l'effetto non sarà mai osservabile e la valutazione dell'effetto della politica sarà pertanto impossibile.

Tendenzialmente, il valutatore non sarà mai assolutamente certo di qual sia stato il reale effetto di una politica economica, ma non è questo che sta ricercando, bensì una ragionevole e credibile approssimazione.

Tale approssimazione dell'effetto di una politica potrà essere ottenuta ricostruendo a ritroso il valore controfattuale⁶⁸, con ciò intendendosi che l'effetto non si è effettivamente verificato, ma viene solo ipotizzato o immaginato.

La valutazione degli effetti non produce pertanto certezze assolute ma argomentazioni che possono comunque arricchire il processo decisionale o, più in generale, la comprensione dei fenomeni regolatori della politica economica.

Pertanto, è opportuno essere consapevoli che anche l'utilizzo estremamente rigoroso di metodologie statistiche, con il relativo supporto di dati quantitativi e qualitativi considerati attendibili dopo le opportune verifiche, non genera di per sé risultati "veri" in assoluto ma consente di mettere a disposizione dei decisori politici e, in generale, degli *stakeholder*, ragionamenti più solidi e credibili a favore o contro una determinata politica economica, ma non verità oggettive.

15.5 DEFINIZIONE DI UNA IDONEA BATTERIA DI INDICATORI RIFERITA ALLO SPECIFICO AMBITO

Considerati i riferimenti normativi e regolamentari per la tutela e la valorizzazione delle lingue minoritarie nel Friuli Venezia Giulia, in particolare l'art. 9 della L. 482/1999 ed il regolamento di attuazione della medesima L.482/1999, ovvero il DPR 345/2001, sono state individuate le seguenti principali tipologie di interventi di tutela in questo ambito⁶⁹:

- formazione linguistica personale Pubblica Amministrazione;
- sportelli linguistici;
- toponomastica//cartellonistica;
- comunicazione istituzionale//Comunicazione pubblica;
- promozione conoscenza della legge e materiale informativo e di documentazione su minoranze, tutela e normativa di tutela.

Con riferimento alla valutazione delle buone pratiche nell'ambito dell'uso pubblico delle lingue minoritarie di cui alla L. 482/1999, art. 9 è stato preliminarmente definito il concetto di buone

⁶⁸ Dal punto di vista della struttura logica, il controfattuale è un condizionale in quanto stabilisce una relazione tra un antecedente (se...) e un conseguente (allora...). La peculiarità del controfattuale è che si sa, si assume o si stima per scopi argomentativi che l'antecedente sia falso e quindi la conseguenza è ipoteticamente vera, anche se non si è realizzata.

⁶⁹ La descrizione analitica delle tipologie degli interventi di tutela è riportata nella relazione "Uso pubblico delle lingue minoritarie storiche".

pratiche, individuando nel contempo un glossario di riferimento della terminologia utilizzata, al fine di consentire una omogenea classificazione del flusso informativo ed una confrontabilità spaziale e temporale dello stesso.

Sono state utilizzate indicazioni quantitative e qualitative che hanno consentito di classificare i progetti degli Enti in semplici e complessi, con riferimento sia alla comunicazione istituzionale, sia alla promozione dell'uso sociale della lingua minoritaria, indicando compiutamente cosa si debba intendere per "iniziative singole" e per "programmi".

Prima di procedere con l'esplicitazione della metodologia valutativa utilizzata, appare opportuno esplicitare alcuni concetti che saranno utilizzati nel presente lavoro. Proprio con riferimento al termine "concetto" è presente un significato etimologico derivante dall'originaria derivazione latina "*cum capio*", ovvero prendere assieme, che indica l'azione di ricondurre all'unità ciò che è molteplice, costituendo il mezzo attraverso cui l'uomo può conoscere e pensare, ovvero il fondamento di ogni disciplina scientifica.

Come è noto, i concetti possono fare riferimento a costruzioni mentali astratte che è impossibile osservare direttamente, oppure ad entità concrete ed immediatamente osservabili. I concetti sono gli elementi costitutivi di una teoria e se questi rappresentano entità astratte, è necessario trasformarli in entità empiricamente rilevabili.

Il primo passaggio consiste nell'applicare i concetti a oggetti concreti, facendoli diventare cioè attributo o proprietà di specifici oggetti di studi, definiti "unità di analisi", che possono essere definite a diversi livelli, ad esempio l'individuo, l'aggregato di individui, il gruppo-organizzazione-istituzione, l'evento e il prodotto culturale, come nel caso specifico della valorizzazione delle lingue minoritarie nel Friuli Venezia Giulia *ex lege* 482/1999.

Il secondo passaggio consiste nel dare una definizione operativa, ovvero nello stabilire le regole per una traduzione in operazioni empiriche di un concetto. Ad esempio, si può assumere che il grado di coinvolgimento in un'iniziativa di più strutture organizzative appartenenti ad un medesimo Ente sia compreso tra 1 e 3.

Il terzo e ultimo passaggio consiste nell'applicazione delle prime due regole ai casi concreti oggetto d'indagine. Questa rappresenta la cosiddetta fase dell'operativizzazione in senso stretto, ovvero la traduzione pratica della definizione operativa impostata teoricamente.

La proprietà così operativizzata è detta "variabile" e si definiscono "modalità" gli stati operativizzati della proprietà. A ciascuna "modalità" viene assegnato un differente valore simbolico, normalmente costituito da un numero. Ad esempio con una scala di misura compresa tra 1 e 3 e con riferimento al grado di coinvolgimento in un'iniziativa di più strutture organizzative appartenenti ad un medesimo Ente, che in questo caso rappresenta la variabile, si può assegnare il valore 1 se la struttura coinvolta è una sola, valore 2 se le strutture sono 2 e valore 3 se le strutture coinvolte sono più di due.

A tal proposito è opportuno rilevare che per definizione una "variabile" può variare fra diverse modalità ognuna di queste identificata da una valore, per cui si può dire che varia tra diversi valori, corrispondenti ai diversi stati della proprietà. Nello specifico se l'unità di analisi è costituita dai destinatari degli interventi *ex lege* 482/1999 e la variabile è costituita dalla lingua minoritaria

parlata, la variabile può variare entro il campo di variazione costituito da tutte le lingue minoritarie oggetto d'indagine. Ma se lo studio è condotto solo su coloro i quali parlano la lingua tedesca, la forma “operativizzata” non è più definita variabile ma “costante”.

A questo punto è opportuna una precisazione metodologica a proposito del termine “operativizzare” che è stato utilizzato. Nel linguaggio corrente ci saremmo aspettati di utilizzare il termine “misurare”, in quanto normalmente si definisce misurazione il processo di assegnazione di valori numerici agli stati di una proprietà. La definizione di misurazione risale agli anni Quaranta del XX secolo⁷⁰, secondo cui la “misurazione consiste nell’attribuzione di numeri a oggetti o eventi seguendo determinate regole”.

In realtà, quando non si dispone di una unità di misura⁷¹ è improprio fare riferimento ad una misurazione. In tali casi il passaggio dalla proprietà alla variabile consiste in un’operazione diversa dalla misurazione e, a seconda dei casi, consiste in una “classificazione”, ad esempio si classificano le lingue minoritarie in base alla lingua parlata: friulano, sloveno, tedesco ecc., in un ordinamento, ad esempio si classificano i risultati dell’insegnamento di una lingua minoritaria sulla base del grado di apprendimento dei frequentanti i corsi, oppure in un conteggio come nel caso del numero di strutture organizzative di un Ente coinvolte in un’iniziativa *ex lege* 482/1999.

Tuttavia non è entrato nel linguaggio comune un termine unico per definire questa operazione di misurazione-ordinamento-conteggio-classificazione e l’impatto rilevante delle scienze naturali in cui è quasi sempre definibile una unità di misura ha di fatto imposto il termine “misurare” quale sinonimo degli altri termini precedentemente descritti anche quando il suo utilizzo è improprio. Il termine “operativizzare”⁷² è pertanto riferito al passaggio dalle proprietà alle variabili, mettendo in connessione teoria e applicazioni e può essere così schematizzato:

Figura 20 – I passaggi dal concetto alla variabile⁷³.



Con riferimento alla variabile, appare opportuno rilevare che essa può variare secondo due modalità: nel tempo, su uno stesso caso, oppure fra i casi, nello stesso tempo. In entrambi i casi di studio, quello della variazione nel tempo e quello della variazione fra i casi, si parla di variabili.

⁷⁰ Stevens Stanley Smith, 1946, *On the Theory of Scales of Measurement*, Science n.103.

⁷¹ Marradi Alberto, 1981, *Misurazione e scale: qualche riflessione e una proposta*, in Quaderni di sociologia, n. 29, pp. 595-639.

⁷² Corbetta Piergiorgio, 1999, *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, Il Mulino, Bologna.

⁷³ È opportuno rilevare che in ambito eminentemente statistico le “proprietà” sono definite “caratteri” e si distinguono tra caratteri qualitativi e caratteri quantitativi. In particolare, si chiamano i “caratteri qualitativi sconnessi” quelli che nel presente lavoro sono definiti “stati discreti non ordinabili” e “caratteri qualitativi ordinati” gli “stati discreti ordinati”. Si distinguono, inoltre, le variabili “mutabili” (le traduzioni operative dei caratteri qualitativi, corrispondenti alle variabili nominali e ordinali) e “variabili” (quelle derivanti da caratteri quantitativi).

Nel primo caso si verificherà uno studio longitudinale o diacronico, mentre nel secondo caso si tratterà di uno studio trasversale o sincronico


Le variabili possono essere inoltre suddivise in “non manipolabili” o “manipolabili” dal ricercatore in generale e, nello specifico, dal valutatore. Nel primo caso, ad esempio, si può fare riferimento alla lingua minoritaria parlata da un individuo, mentre una variabile “manipolabile” ovvero controllata e modificabile attivamente dal valutatore, può essere rappresentata dal grado di coinvolgimento in un’iniziativa di più strutture organizzative appartenenti ad un medesimo Ente.

Una delle classificazioni maggiormente rilevanti delle variabili, riguarda la tipologia delle operazioni logico-matematiche che possono essere effettuata. Su questa base le variabili sono suddivisibili nelle seguenti quattro classi:

- variabili sconnesse o nominali: quando la proprietà da registrare assume stati discreti, ovvero finiti, e non ordinabili. Ad esempio le lingue minoritarie *ex lege* 482/1999, parlate dai cittadini residenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Gli stati della variabile sono detti “categorie” e la procedura di operativizzazione che consente di passare dalla proprietà alla variabile è la “classificazione”. Alle modalità possibili è assegnato un simbolo, detto “valore”, che, tuttavia, non altro significato se non quello di identificare la categoria.
- variabili ordinali: in questo caso la proprietà da registrare assume stati discreti, quale ad esempio, il grado di apprendimento risultante da una graduatoria a seguito di una prova di conoscenza di una lingua minoritaria effettuata al termine della frequenza di un corso di formazione. L’elemento che distingue questo livello dal precedente è l’esistenza di un ordinamento. La procedura di operativizzazione che consente di passare dalla proprietà alla variabile è la “assegnazione a modalità ordinate” detta “ordinamento” e pertanto l’assegnazione dei valori alle singole modalità di manifestazione della variabile non potranno più essere casuali ma dovrà essere utilizzato un criterio che conservi l’ordine tra i diversi stati esaminati. Per questo viene quasi sempre utilizzata la serie dei numeri naturali, i quali, come è noto, godono delle proprietà ordinali dei numeri, ma non di quelle cardinali. Avendo i numeri un significato solo ordinale, essi vanno assegnati alle modalità preservando solamente la sequenza;
- variabili discrete o continue, dette cardinali: sono variabili quantitative per le quali i numeri che ne identificano le modalità, ovvero i valori della variabile, non si presentano come mere etichette ma hanno un pieno significato numerico, in quanto posseggono oltre alle proprietà ordinali quelle cardinali. Variabili di questo tipo sono, ad esempio, l’età di coloro che parlano una delle lingue minoritarie *ex lege* 482/1999. Si possono ottenere variabili cardinali mediante due processi base di operativizzazione: la misurazione e il conteggio. La misurazione si ottiene quando si verificano le seguenti due condizioni: la prima è che la proprietà da misurare sia “continua”, ovvero possa assumere infiniti stati intermedi in un determinato intervallo tra due stati predeterminati; la seconda è che sia stata individuata in precedenza una unità di misura prestabilita che consenta di confrontare la grandezza da valutare con una grandezza presa a riferimento. Il processo di misurazione comporta l’arrotondamento del numero reale corrispondente allo stato misurato, ad uno predeterminato a seconda nelle necessità valutative. Al contrario, si verifica un “conteggio” quando la proprietà da registrare è discreta, e assume

quindi stati finiti non frazionabili, ed esiste contemporaneamente una unità di conto . In questo caso l'operativizzazione consiste nel "contare" quante unità di conto sono incluse nell'ammontare di proprietà posseduta dall'oggetto.

Figura 21 - La classificazione delle variabili qualitative e quantitative.



Di seguito si presentano alcune rappresentazioni esplicative delle tipologie di variabili presentate, in cui è presente anche il concetto di "frequenza" ovvero una rappresentazione in forma grafica tabellare o algebrica, nella quale ad ogni valore della variabile viene associata la frequenza, ovvero il numero di volte con la quale esso si presenta.

In particolare si possono presentare:

- frequenze assolute: il numero di casi che rappresenta lo stesso valore della variabile;
- frequenze relative: sono il risultato della relativizzazione dei valori assoluti ad un totale comune (100);
- frequenza cumulata: la somma delle frequenze corrispondenti ad un valore ed a tutti quelli precedenti.

Figura 22 - Le distribuzioni di frequenza





Figura 23 - Classificazione esemplificativa delle variabili.



A questo punto è opportuno introdurre il concetto di “indicatore” ovvero un *quid* che ha la caratteristica di essere specifico, traducibile in termini osservativi e che è legato ai concetti più generali dal cosiddetto “rapporto di indicazione”. Appare chiaro che il rapporto tra concetto e indicatore è parziale in quanto da una parte un concetto (generale) non può esaurirsi in una solo

indicatore (specifico) e dall'altra, un indicatore può sovrapporsi solo parzialmente al concetto per il quale è stato scelto, e dipendere per il resto da un altro concetto. Gli indicatori, proprio per il fatto di essere specifici, sono in grado di cogliere solo una parte della complessità di un concetto generale e da questa constatazione deriva l'opportunità di ricorrere a più indicatori per rilevare operativamente il medesimo concetto ed è chiaro che la scelta di quale o quali indicatori utilizzare è arbitraria e dipende dalla sensibilità, dalla professionalità e dall'esperienza del valutatore.

Con riferimento, ad esempio ad una valutazione dell'attività degli sportelli nell'ambito degli interventi *ex lege* 482/1999, l'operatività degli sportelli può essere descritta mediante opportuni indicatori, uno dei quali può essere definito, ad esempio, mediante il n. di ore settimanali di apertura al pubblico. Tale indicatore può consentire, ad esempio, di ottenere informazioni, seppur parziali, rispetto ad uno degli aspetti oggetto di indagine, ovvero la "comunicazione orale nella lingua" a livello di *front office*.

Una volta definiti gli indicatori è possibile costruire degli indici che rappresentano a loro volta delle sintesi di più indicatori e consentono di aumentare la capacità descrittiva degli indicatori nei confronti di un concetto generale. Nello specifico, si potrebbe ad esempio costruire un indice sintetico di attrattività dell'attività di *front office* degli sportelli, derivato dal rapporto di due indicatori, il n. medio di utenti settimanali e il n. medio di ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli. Il dettaglio informativo è senza dubbio ancora parziale rispetto al concetto generale ma è senz'altro utile e la sua utilità nell'ambito di un processo valutativo potrebbe aumentare ulteriormente definendo e implementando una batteria di opportuni indicatori e di conseguenti indici sintetici.

Il passo successivo consiste nell'utilizzare la cosiddetta "tecnica delle scale", derivata dall'espressione anglosassone *scaling*. Una scala rappresenta un insieme coerente di *items*, ovvero di elementi che sono considerati indicatori di un concetto più generale. L'elemento rappresenta pertanto il singolo componente e può essere un'affermazione, una domanda, un comportamento, una risposta ad un test o un attributo, mentre la scala è l'insieme degli elementi. Per meglio chiarire, un *test* di conoscenza della lingua slovena è una scala, in quanto si è preventivamente ipotizzata l'esistenza di un concetto generale quale ora "conoscenza linguistica", da rilevarsi mediante una serie di prove specifiche, domande a risposta multipla, traduzioni, prove di pronuncia ecc., i risultati delle quali vengono sintetizzati in un unico punteggio.

In estrema sintesi, una scala è costituita da più elementi che, nel caso più diffuso sono a loro volta costituiti da domande. Ne deriva che una scala è costituita da una batteria di domande.

In realtà esiste un problema di fondo costituito dal "formato" delle domande che vengono utilizzate anche perché non sono rari i casi in cui un atteggiamento, o più in generale una proprietà continua, non viene rilevato con una batteria di domande, e quindi con una scala, ma attraverso una singola domanda che può essere a sua volta aperta o chiusa.

In una domanda chiusa, quando le alternative di risposta sono ordinate, in senso crescente o decrescente, si possono adottare tre modi di proporre tali alternative.

- scale semanticamente autonome: quando è insito un significato che non necessita, per essere compreso, di essere messo in relazione con altre alternative presenti nella scala. È il caso, ad esempio della richiesta del proprio titolo di studio.

- scale a parziale autonomia semantica: il caso più comune è quello delle risposte ordinate in “molto”, “abbastanza”, “poco” e “per nulla” o simili. In questo caso il significato di ciascuna categoria è solo parzialmente autonomo dalle altre in quanto non è chiaro che cosa significhi di per sé conoscere “abbastanza”, ad esempio, la lingua tedesca. Nel contesto di un ordinamento che va da “molto” a “per niente”, dove “abbastanza” viene dopo “molto” e prima di “poco”, riesce più agevole l’attribuzione di un significato.
- scale auto-ancoranti: solo le due categorie estreme sono dotate di significato, mentre fra di esse si colloca un continuum, che può essere rappresentato da caselle, da cifre o da un segmento, entro il quale dare la propria risposta

Per quanto riguarda il tipo di variabile prodotta da queste tipologie di scala, nel primo caso la variabile è di tipo ordinale e lo è anche nel secondo in quanto non è possibile affermare che le diverse modalità di risposta siano tra loro equidistanti. Per un intervistato “abbastanza” potrebbe avere un forte connotato affermativo ed essere assai prossimo al “molto” e più distante dal “poco”, mentre per un altro potrebbe valere l’opposto. Anche nelle scale auto-ancoranti vi è un margine di soggettività in quanto il *continuum* può essere o meno suddiviso mentalmente in spazi uguali, consentendo una sostanziale equidistanza fra le categorie, comunque non definibile in assoluto a priori.

Di seguito si presentano alcuni esempi di trasformazioni e ricodifiche di variabili quantitative continue in variabili quantitative discrete, al fine di garantire una maggiore fruibilità delle informazioni disponibili. Seguono poi esempi grafici e tabellari di variabili sconnesse o ordinate, di rappresentazioni grafiche per variabili discrete e variabili continue.

Infine, sono presenti anche esempi di rappresentazioni grafiche per serie temporali, introducendo anche i grafici in scala logaritmica.

Figura 24 - Esempi di trasformazioni e ricodifiche delle variabili.




Figura 25 - Esempi di rappresentazioni di variabili sconnesse o ordinate




Figura 26 - Esempi di rappresentazioni grafiche per variabili discrete

Numero di figli	Freq. ass. (milioni)	Freq. rel. %
0	10	26.7
1	15	40
2	8	21.3
3	3	8
4	1	2.7
5	0.5	1.3
Totale	37.5	100

Fon: Compendio Statistico Italiano - Istat




Diagramma a bastoncini:
altezza proporzionale alla frequenza

Figura 27 - Esempi di rappresentazioni grafiche per variabili continue

Distribuzione per reddito (milioni)

Reddito	Frequenza
1.5-2.5	20
2.5-3.5	30
3.5-4.5	40
4.5-6.5	10
Totale	100






Figura 28 - Esempi di rappresentazioni grafiche per serie temporali.

Tabella 3.2: Un esempio di serie temporale

A.A.	STUDENTI	LAUREATI
61-62	288	23
65-66	405	29
69-70	617	48
73-74	840	63
77-78	996	76
81-82	1025	74
85-86	1113	72
89-90	1292	88




Problema:
difficoltà di confronti quando le serie hanno scala molto differente


Figura 29 - Esempi di rappresentazioni grafiche alternative per serie a scale differenti

Rappresentazioni grafiche alternative per serie a scale differenti


A.A.	valori assoluti		indici a.a. 61-62=100	
	STUDENTI	LAUREATI	STUDENTI	LAUREATI
61-62	288	23	100	100
65-66	405	29	140.6	126.1
69-70	617	48	214.2	208.7
73-74	840	63	291.7	273.9
77-78	996	76	345.8	330.4
81-82	1025	74	355.9	321.7
85-86	1113	72	386.5	313
89-90	1292	88	448.6	382.6



Indici base fissa



Scala logaritmica



#

Le misure di sintesi delle variabili qualitative sono:

- **Moda:** è la modalità cui è associata la più alta frequenza assoluta.
- **Mediana:** è la modalità presentata dall'unità centrale, intesa come quella che divide il campione in due parti uguali, una che precede l'unità e una che la segue. Può essere applicata solo per variabili qualitative ordinali.

I criteri di scelta tra le suddette misure di sintesi possono essere così riassunti:

- La moda esprime la “posizione” più frequente.
- La mediana esprime la posizione dell'unità centrale.
- La moda si usa quasi solo in ambito qualitativo.
- La mediana si usa spesso in ambito quantitativo.

Con riferimento alle variabili quantitative le misure di sintesi maggiormente utilizzate sono le medie, e in particolare:

la media aritmetica $M = \Sigma X_i/n$

con:

X_i = valore osservato della variabile sull'unità i-esima

n = numerosità osservazioni

- Media geometrica: radice n-esima del prodotto dei valori rilevati.
- Media armonica.
- Media troncata: media aritmetica sul campione, depurato da una % (ad es. 10% dei valori più piccoli e più grandi).
- Media ponderata: è sempre una media aritmetica in cui si velocizzano i calcoli usando le frequenze.

Moda, mediana e media possono essere utilizzate congiuntamente, al fine di ottenere sintesi da diversi punti di vista e, a seconda dei casi, può essere preferibile una o l'altra.

A questo punto è opportuno introdurre il concetto di variabilità, con ciò intendendosi la tendenza di un fenomeno a presentare valori differenti tra quelli osservati.

In ambito qualitativo la variabilità è anche detta mutabilità e si parla di omogeneità quando tutte le unità presentano lo stesso valore (modalità).

Per comprendere il grado di variabilità si possono esaminare le distribuzioni di frequenza, oppure utilizzare opportune misure di variabilità. Le misure di variabilità, insieme alle misure di sintesi, forniscono una descrizione dei dati osservati.

Con riferimento alle variabili qualitative, esistono diversi indici per misurare la variabilità, di questi quello più noto è l'indice di Shannon – ENTROPIA, che è una funzione matematica delle frequenze osservate. L'indice di Shannon ha formula:

- $\Sigma p_i \ln(p_i) / \ln(k)$

- p_i = frequenze relative
- k = numero di modalità
- l'indice varia da
- 0 = assenza di variabilità
- 1 = massima variabilità

L'indice misura l'entropia di un sistema. Come è noto, si ha massima variabilità (minima informazione) in caso di frequenze uguali per tutti i valori, distribuzione uniforme.

In ambito quantitativo, la variabilità è anche detta dispersione. Gli indici misurano infatti la tendenza di una variabile ad essere concentrata o dispersa attorno al valore medio (o altra misura di sintesi).

Gli indici di variabilità utilizzabili nei processi valutativi sono i seguenti:

- varianza σ^2
- scarto quadratico medio σ (deviazione standard)
- coeff. Var. = σ/M
- campo di variazione CV (range)
- scostamento semplice medio

Con queste premesse sono stati impostati i criteri di valutazione riportati nella relazione "Uso pubblico delle lingue minoritarie storiche", e suddivisi in criteri generali, validi per tutte le tipologie di intervento e in criteri specifici (e aggiuntivi), applicabili alla tipologia degli sportelli linguistici⁷⁴.

Con riferimento ai criteri generali, connaturati ad aspetti dell'intervento aventi valenza interna all'Ente, sono stati esplorati i seguenti aspetti:

- condivisione con più strutture del medesimo Ente;
- coerenza con azione dell'ente;
- modalità di progettazione.

Sono stati inoltre individuati i seguenti criteri, riconducibili ad aspetti dell'intervento aventi valenza esterna all'ente:

- replicabilità;
- coerenza con il modello teorico
- impatto, quantitativo e qualitative sulle Comunità di riferimento

⁷⁴ Si veda quanto la relazione "Uso pubblico delle lingue minoritarie storiche" pag. 7 e sgg.

Gli indicatori individuati per ogni specifico intervento sono stati impostati come variabili qualitative, con scale definite con modalità discrete, a numerosità variabile a seconda degli specifici *item* oggetto di indagine:

- scale dispari: a 3 modalità, con valori 1 – 2 – 3; 0,5 – 1 – 2; a 5 modalità, con valori 0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 3.
- scale pari: a 4 modalità, con valori 1 – 2 – 2,5 – 3 e 0,5 – 1 – 2 – 3.

15.6 PREDISPOSIZIONE DI UNO SCHEMA LOGICO DI RIFERIMENTO, ANCHE AI FINI DI UNA SUCCESSIVA VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI, IN TERMINI DI *OUTPUT* E DI *OUTCOME*.

La metodologia per l'implementazione di un processo valutativo che è stata proposta nel presente lavoro è applicabile anche per una successiva valutazione dei risultati di politiche economiche nell'ambito degli interventi *ex lege* 482/1999, consentendo così di predisporre una filiera valutativa che preveda valutazioni *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*, tutte supportate da una robusta base metodologica, finalizzata a garantire una base di dati di riferimento tempestiva, coerente e affidabile, che consenta un monitoraggio continuo delle diverse fasi di attuazione degli interventi ed una interpretazione dei risultati ottenuti coerente con le aspettative degli *stakeholder*.

Con una tale impostazione è opportuno impostare un'analisi degli effetti ottenuti dalla politica economica rispetto a quelli attesi, utilizzando, ad esempio, una analisi di regressione che, come è noto, rappresenta uno dei principali strumenti analitici dell'econometria, ovvero della disciplina che analizza le relazioni tra grandezze economiche per testare la teoria economica.


L'analisi di regressione è ampiamente utilizzata anche in altri ambiti disciplinari, e in particolare è rilevante per la valutazione delle politiche pubbliche in quanto l'intuizione fondamentale della regressione risiede nella retta che interpola la nuvola di punti con cui si rappresenta su un piano cartesiano la relazione tra due variabili

La relazione fra le due variabili è sinteticamente espressa dalla seguente equazione:

$$Y_i = \alpha + \beta X_i + \varepsilon_i$$

dove α e β sono l'intercetta e il coefficiente angolare della retta che interpola i punti, quindi sono due parametri da stimare. Il coefficiente angolare della retta che interpola i punti è il particolare interesse in quanto rappresenta, a certe condizioni, l'effetto, sulla variabile dipendente Y, di una variazione della variabile indipendente X.

Figura 30 - Esempi di rappresentazioni grafiche per serie temporali.



A puro titolo esemplificativo, la figura 5.1 rappresenta la relazione di un ipotetico numero di giorni di studio di una lingua minoritaria, con il grado di apprendimento della lingua minoritaria formazione dinamica per genere.

In questo contesto ε_i rappresenta l'effetto sulla variabile dipendente Y di tutte le variabili non incluse nel modello. Per costruzione ε_i ha media pari a zero e varianza⁷⁵ σ^2 considerata come un parametro da stimare. Se sussistono determinate condizioni, i parametri α , β e σ^2 possono essere stimati con il metodo dei minimi quadrati, che consiste nel trovare i valori di α e β che rendono minima la somma dei quadrati dei residui, mentre σ^2 sarà stimato dalla varianza dei residui che rimane dopo la minimizzazione.

Nell'ambito della valutazione degli effetti di politiche pubbliche, la regressione può avere diversi utilizzi. Innanzitutto rappresenta uno strumento che può essere impiegato per ridurre le differenze residue fra i risultati ottenuti da un gruppo di controllo e un gruppo sperimentale e per aumentare la precisione delle stime.

La regressione può essere utilizzata anche per derivare le stime delle differenze riscontrate nei dati e per evidenziare se e come l'effetto della politica sia "eterogeneo", cioè si modifichi a seconda delle caratteristiche dei soggetti trattati.

Un'ulteriore metodologia statistica applicabile alla valutazione delle politiche pubbliche è rappresentata dal cosiddetto "abbinamento statistico" o *statistical matching*, mediante il quale, dopo

⁷⁵ La varianza è un indice di variabilità dei dati e consente di ottenere maggiori informazioni rispetto agli indici di tendenza centrale, misurando la tendenza dei dati a disporsi attorno a valori medi.

aver selezionato un gruppo di controllo *ex post* composto da soggetti non coinvolti, ad esempio, negli interventi *ex lege* 482/1999, ma con caratteristiche simili ai soggetti che hanno beneficiato degli interventi di cui *ante*, l'effetto derivante è rappresentato dalla differenza fra le medie delle variabili-risultato nel gruppo delle persone coinvolte dagli interventi e quello delle persone non coinvolte, ma con caratteristiche simili ai componenti del primo gruppo.

L'abbinamento statistico presenta aspetti in comune con l'analisi di regressione in quanto presuppone sia valida la *Conditional Independence Assumption* (CIA), ovvero l'assunto che la distorsione da selezione sia eliminata se ci si condiziona su tutte le variabili osservabili: a parità di queste ultime, si assume che l'assegnazione al coinvolgimento negli interventi *ex lege* 482/1999 sia casuale. La differenza sostanziale fra i due metodi, regressione e abbinamento, è rinvenibile nel modo in cui essi utilizzano i dati a disposizione, non nei dati a cui fanno ricorso, che sono tendenzialmente i medesimi.


Con la regressione si impone sui dati un modello parametrico, in quanto si suppone di conoscere quale forma abbia la relazione fra la variabile dipendente e le variabili esplicative. Si potrebbe rendere il modello non lineare nelle variabili, mediante l'aggiunta di interazioni o di funzioni polinomiali delle variabili di controllo, ma comunque rimarrebbe presente almeno un assunto arbitrario sulla forma della relazione fra le variabili.

L'abbinamento è, al contrario, un approccio non parametrico, nel senso che non richiede di imporre una precisa forma funzionale alla relazione fra variabili-risultato e variabili esplicative.

Un'ulteriore differenza fra l'abbinamento statistico e la regressione, una differenza che motiva ulteriormente l'utilizzo del primo metodo rispetto al secondo, consiste nel fatto che la regressione utilizza tutte le osservazioni disponibili e quindi anche le osservazioni relative a soggetti che non sono stati coinvolti dagli interventi della politica pubblica che non hanno caratteristiche simili a quelle del primo gruppo: queste differenze sono "oscurate" dalla procedura di stima utilizzata dalla regressione, che è una sorta di *black box*. Viceversa, l'abbinamento mette in evidenza e vi sono unità che non sono state coinvolte dagli interventi molto diverse dalle persone coinvolte e consente di non utilizzarle per stimare gli effetti degli interventi. Pertanto, con la tecnica dell'abbinamento si utilizzano solamente i soggetti più confrontabili e quindi le osservazioni che hanno un "supporto comune" il *common support* di derivazione anglosassone.

Le tecniche statistiche presentate, così come le altre che potrebbero essere utilizzate in specifici contesti, presuppongono l'utilizzo di uno schema logico di riferimento, in linea con quello di seguito presentato, al fine di consentire la valutazione dei risultati raggiunti dagli interventi di una politica pubblica, in termini di *output* e di *outcome*, ovvero di impatto

Figura 31 - Schema di riferimento per la costruzione di una politica economica e del relativo processo di valutazione



15.7 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.

- 1) Campbell Donald, 1999, *Social Experimentation*, Thousand Oaks, CA, Sage.
- 2) Cardano Mario, 2003, *Tecniche di ricerca qualitativa*, Roma, Carocci.
- 3) Carol H. Weiss, 1998, *Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies*, Upper Saddle River, New York, Prentice Hall.
- 4) Corbetta Piergiorgio, 1999, *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, Il Mulino, Bologna.
- 5) Cronbach J. Lee, 1980, *Toward Reform of Program Evaluation: Aims, Methods and Institutional Arrangements*, San Francisco, Jossey-Bass.
- 6) Dente Bruno (a cura di) 1990, *Le politiche pubbliche in Italia*, il Mulino, Bologna.
- 7) Fetterman David, Kaftarian Shakeh j, Wandersman Abraham, 1996, *Empowerment Evaluation. Knowledge and Tools for Self-Assesment & Accountability*, Thousand Oaks, Sage.
- 8) Fetterman David, Kaftarian Shakeh, Wandersman Abraham, a cura di, 1996, *Empowerment Evaluation. Knowledge and tools for Self-Assessment & Accountability*, Sage Publications.
- 9) Glynn John, Murphy Michael, 1996, *Public management - Failing accountabilities and failing performance review*, International Journal of Public Sector Management, vol. 9.
- 10) Greene Jennifer, Caracelli Velerie, 1997, *Advances in Mixed-method Evaluation: the Challenges and Benefits of Integrating Paradigms*, New Directions for Program Evaluation, n. 74. San Francisco, Jossey-Bass.
- 11) Guba Egon, Lincoln Yvonna, 1989, *Fourth Generation Evaluation*, vol 6, n.2, Sage.
- 12) Howlett Michael, Ramesh Michael. 2003, *Come studiare le politiche pubbliche*, il Mulino, Bologna
- 13) Hyman H., 1967, *Evaluating Social Action Programs*, in Lazarsfeld, P.F., a cura di, *The Uses of Sociology*, New York, Basic Books.
- 14) Julian A. David A, 1997, *The utilization of the logic model as a system level planning and evaluation device*. Evaluation and Program Planning, 20(3).
- 15) Patton M. Quinn, 1986, *Utilization-focused evaluation*, Newbury Park. Sage.
- 16) Patton Michael Quinn, 1987, *How to Use Qualitative Methods in Evaluation*, Beverly Hills, CA, Sage Publications, pag. 109 sgg.
- 17) Pawson Ray, Tilley Nick, 1997, *Realistic Evaluation*, London, Sage.
- 18) Peter Rossi, Howard Freeman, Mark Lipsey, 1999, *Evaluation. A Systematic Approach*, 6[^] ed., Thousand Oaks, Ca. Sage.
- 19) Ralph W. Tyler, 1949, *Basic principles of curriculum and instruction*, Chicago: The University of Chicago Press.
- 20) Scriven Michael, 1973, *Goal-free Evaluation*, in Ernest R. House (ed.), *School Evaluation: the Politics and Process*, Berkeley, Ca., Mc Cutchan.
- 21) Shadish William, Cook Thomas, Leviton Laura, 1991, *Foundations of Program Evaluation Theory*

-
- and Practice., Newbury Park, Ca. Sage.
- 22) Stake Robert, 1980, *Program Evaluation, Particularly Responsive Evaluation*, in Dockrell W. Brian e Hamilton David, a cura di, *Rethinking Educational Research*, London, Hodder e Stoughton.
 - 23) Suchnam Edward A., 1967, *Evaluative Research: Principles and Practice in Public Service and Social Action Programs*, New York, Russel Sage Foundation.
 - 24) Tandler Judith, 1992, *Progetti ed effetti*, a cura di Nicoletta Stame, Napoli, Liguori.
 - 25) W.K. Kellogg Foundation è un'associazione no-profit che ha implementato anche metodologie di valutazione <http://www.wkkf.org/knowledge-center/resources/2010/Logic-Model-Development-Guide.aspx>
 - 26) Weiss Carol, 1972, *Evaluation Research*, Englewood Cliffs, NJ , Prentice Hall.
 - 27) Weiss Carol, 2000, "Which links in Which Theories Shall We Evaluate?", a cura di Rogers Patricia, *Program Theory in Evaluation: Challenges and Opportunities*, New Directions for Evaluation, n. 87, San Francisco, Jossey-Bass.
 - 28) Werner Alan, 2004, *A Guide to Implementation Research*, Washington D.C., The Urban Institute Press.

16 ADDENDUM - ISTITUTO ISAL E LINGUE MINORITARIE STORICHE

- 01 L'Istituto, a partire dal 2004, ha sviluppato (coerentemente alle sue finalità statutarie) tra l'altro uno specifico interesse, in presenza di specifiche competenze professionalmente comprovate dei soggetti-persone soci, per l'adattabilità delle tecnologie informatiche (Sistemi Informativi Geografici) in settori non tradizionali, tali quello della rappresentazione georeferenziata e dell'analisi di situazioni connesse ad interessi diffusi (ad esempio quelli concernenti la distribuzione territoriale delle minoranze linguistiche storiche; di iniziative di alta formazione e ricerca; di beni culturali e similari) tutelati da pubbliche amministrazioni locali.
- 02 Il campo apriva interessanti linee di studio e ricerca tenuto conto che:
- la complessiva crescita dell'etica della responsabilità negli attori impegnati e coinvolti a diverso titolo nel funzionamento degli enti, costituisce elemento trasversale ed imprescindibile per il migliore funzionamento della cosa pubblica, obiettivo nel perseguimento del quale tutti i soggetti non possono non sentirsi responsabilmente impegnati;
 - la presenza, nel particolare, sullo scenario complessivo di tecnologie innovative, tra di esse la georeferenziazione, costituisce uno degli elementi attuali di maggiore rilevanza, e come tale idonea a fornire, per le potenzialità in essa sottese attraverso il raccordo con strumenti di calcolo, elementi di immediata evidenza sia quale possibile premessa alle decisioni pubbliche sia per il miglioramento della teoria delle decisioni nelle pubbliche amministrazioni.
- 02.1 In relazione a quanto precede veniva stipulato accordo con Società specializzata in Sistemi Geografici Territoriali per la sperimentazione d'intesa dell'applicativo MapInfo in settori non tradizionali, tali quello della rappresentazione georeferenziata di situazioni connesse ad interessi diffusi (ad esempio quelli concernenti la distribuzione territoriale delle minoranze linguistiche storiche; di iniziative di alta formazione e ricerca; di beni culturali e similari). Consentendosi conseguentemente l'accesso in remoto dell'I.S.A.L., mediante parola-chiave al sistema MapInfo e assicurando in favore dello stesso un supporto di collaborazione in tempi e modi non contrastanti con le ordinarie attività della società, con precisazione nel rapporto veniva esclusa ogni finalità di carattere economico, essendo esso concernente una attività di ricerca riconosciuta di comune interesse e non prevedendosi per essa esborsi di tipo finanziario;
- 03 La tematica delle lingue minoritarie storiche di cui alla L. 482/99 era stata individuata di particolare diretta rilevanza per il Friuli Venezia Giulia, anche – ma non solo - nei rapporti con l'Amministrazione centrale dello Stato – Dipartimento per gli affari regionali.
- 04 Prime dimostrazioni dell'esito di quanto in sperimentazione (in particolare quale metodologia di supporto alle decisioni da parte della pubblica amministrazione) sotto la denominazione di 'GeoLingue' aveva luogo in riunioni con amministratori locali di soggetti soci a ciò specificamente interessati, in riferimento ad a) lingue minoritarie storiche e b) alla

georeferenziazione delle sedi decentrate di istituzioni universitarie sostenute da amministrazioni locali.

Anno 2005

- 05 In sede nazionale, a seguito contatti (anno 2005) con il dott. Renato Fedele - all'epoca Dirigente del settore Lingue minoritarie storiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali - cui le potenzialità del progetto erano state sottoposte, veniva avviata con il detto Ufficio una collaborazione a titolo informale e di verifica di fattibilità, assicurandosi in prospettiva da parte ISAL al Dipartimento l'accesso diretto al sistema. Ciò stante l'adesione (avvenuta a fine 2005) all'ISAL dell'ANCUN - Associazione Nazionale Consorzi Universitari - associazione di enti riconosciuta rappresentativa dal Ministero degli Interni - avente ambito di riferimento l'intero territorio nazionale.

Anno 2006

- 06 A ciò seguiva per il tramite dell'ANCUN l'avvio di un rapporto stabile di collaborazione per azione di rilievo nazionale con il detto Dipartimento, per il segmento di attività contenuto nella nota Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali dd. 2/03/2006 n. DAR/86.13.3.5.17 (rimessa all'Istituto in copia in allegato alla formalizzata richiesta di collaborazione ANCUN/ISAL per il supporto tecnico-scientifico del secondo alla prima per la detta azione). Dalla tale data il Dipartimento Affari Regionali accedeva direttamente ai dati progressivamente georeferenziati da ISAL, a seguito di una breve formazione del funzionario preposto, tramite specifica parola chiave condivisa.
- 07 L'Istituto nel quadro dell'attività 2006 predisponendo (marzo) lo Studio "Lingue e culture minoritarie/Legge 15 dicembre 1999, n. 482 - Le lingue e le culture minoritarie nella scuola", avente a sottotitolo "La sistematizzazione dei contenuti dell'art. 4 della L. 482/99, con note tratte dalla 'Seconda opinione sull'Italia, adottata in Strasburgo il 25/02/2005 dal Comitato Consultivo del Consiglio d'Europa sulla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali' in riferimento alla normativa esistente", stante che l'Opinione aveva posto in luce la rilevanza del rapporto tra enti locali e scuola e le criticità riscontrate nel monitoraggio.

Di seguito sono riportati gli elementi salienti:

- 07.1 La Studio era stato predisposto al preciso scopo di offrire ai Consorzi associati nell'ANCUN - Associazione Nazionale Consorzi universitari dei primi spunti di riflessione utili allo scopo di interagire sia con le rispettive consorziate Amministrazioni locali e con le Università dei territori di riferimento sia, in accordo con le stesse, con le Regioni e con gli Uffici scolastici regionali del MIUR in relazione ai contenuti della Legge 15 Dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999.
- 07.2 Era apparso di tutta evidenza che, laddove i Consorzi - sintesi delle espressioni locali (Province e Comuni in particolare) - interagiscono con le Università dei territori di riferimento a sostegno dei corsi di laurea in Scienze della Formazione (in particolare

primaria) e nell'ambito delle delimitazioni eseguite dalle Province (consorziate) a' sensi dell'articolo 3, comma 1, della L. 482/99 sussistano delle minoranze linguistiche storiche, da parte dei Consorzi stessi poteva essere giocato un incisivo ruolo di coordinamento, di stimolo e d'impulso.

- 07.3 Ciò tenuto conto di quanto esposto nella Seconda opinione sull'Italia da parte del "Comitato Consultivo del Consiglio d'Europa sulla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali", laddove venivano esplicitate quali esigenze ineludibili per la effettiva tutela delle minoranze linguistiche storiche la formazione degli insegnanti e la predisposizione di materiale didattico in lingua minoritaria.
- 07.4 Nell'ambito del quale costituiscono elementi di rilievo primario gli approfondimenti storico-geografici dei territori (non più oggetto di studio nei cicli primari e non ricompreso nei cicli successivi), quali presupposti per il mantenimento delle proprie identità. Costituente questo un tematismo che estende la sua importanza su un piano di valenza ben più generale (anche al di là di eventuali ristretti ambiti territoriali connessi alla diffusione della singola lingua e della singola cultura minoritaria) che non può non essere responsabilmente oggetto di riflessione: in una società che cambia in una visione di multiculturalismo, una salda coscienza della propria identità e della propria cultura costituisce l'elemento fondante per rapportarsi su un piano di parità e di reciproco rispetto con altre culture.
- 07.5 Non dimenticando la circostanza – e in ciò ritornava il ruolo dei Consorzi in quanto soggetti giuridici preposti allo sviluppo del territorio nel rapporto con le istituzioni di istruzione superiore – che come nella scuola si formano i cittadini di domani così nelle università si formano gli insegnanti di domani. E che tutti i vari livelli di istruzione non possono tutti prescindere dalla circostanza che obiettivo primario è di formare la persona nella sua completezza, prima che di fornire conoscenze professionalizzanti.
- 07.6 Quanto precede collegato a che – a' termini della L. 482/99 – i consorzi universitari di enti locali – allorquando costituiti in forma di ente locale a' termini del T.U. 267/2000 (anzitutto della L. 142/90) – erano pienamente titolati a presentare progetti ammissibili ai finanziamenti di cui alla L. 482/99.
- 08 Lo Studio veniva a suo tempo veicolato a livello nazionale tramite la citata Associazione rappresentativa di enti locali (ANCUN), e, per quanto è constatato, esso è stato assunto (nel Friuli Venezia Giulia da parte del Consorzio universitario del Friuli, associato ANCUN e, quindi in Sardegna, da parte del Consorzio universitario di Nuoro, anch'esso associato ANCUN) a base di riferimento per interazioni tra enti locali, territoriali e non, e le scuole.

Anno 2007

- 09 Veniva predisposta integrazione, stanti ulteriori elementi rilevanti emersi, al precedente studio ISAL denominato: "Seconda opinione sull'Italia, adottata in Strasburgo il 25/02/2005, dal Comitato Consultivo del Consiglio d'Europa sulla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali" con sistematizzazione dei contenuti dell'art. 4 della L. 482/99".

GLI ELEMENTI LOGICI CONTENUTI

IN RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE-QUADRO /NORMATIVA NAZIONALE

- 09.1 Il primo di essi risiede nel fatto, giuridicamente rilevante, che si è innanzi sia ad una Convenzione-quadro sottoscritta anche dallo Stato Italiano – connessa e conseguente alla sua partecipazione all'Unione Europea, in ambiti già di per sé rilevanti secondo la Costituzione della Repubblica. Non per nulla l'art. 2 della L. 482/99 prevede (didatticamente e didascalicamente) che la Repubblica tutela le lingua e le culture delle minoranze linguistiche storiche in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali.
- 09.2 Sul piano generale va evidenziato che, allorché la Costituzione (e quindi le singole leggi) fanno riferimento alla 'Repubblica', con tale termine si intende lo Stato-istituzione. Concettualmente ben distinto dalla Pubblica Amministrazione (i "pubblici uffici", nel novero dei quali sono ricomprese tutte le amministrazioni pubbliche, dallo stato-amministrazione, alle regioni, alle province, ai comuni, alle università e, beninteso, alle scuole di ogni ordine e grado) costituente nel loro insieme lo Stato-apparato.
- 09.3 Dal che (ovvia) considerazione che le disposizioni di cui alla L. 482/99, con la quale viene concretamente attuata la prefigurazione di cui all'art. 6 della Costituzione, ha due serie di destinatari: da un lato i cittadini ai quali vengono riconosciuti dei precisi diritti (coerenti ai principi fondamentali della Costituzione e ai principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali), e, dall'altro la Pubblica Amministrazione alla quale (con le leggi ordinarie) vengono dettate le modalità con le quali questa, ai vari livelli in cui essa si articola (Stato-amministrazione, Province, Comuni, Istituzioni scolastiche, Università etc.), deve operare allo scopo di vedere assicurato l'effettivo esercizio dei tali diritti.
- 09.4 Questa seconda serie di destinatari porta in evidenza i chiari contenuti dell'art. 97 della Costituzione, ove enunciansi i principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione.
- 09.5 Il secondo è l'importanza che viene attribuita dal Comitato Consultivo del Consiglio d'Europa alla formazione degli insegnanti e alla preparazione del materiale didattico in lingua minoritaria. Nel testo contenuto nelle Raccomandazioni: *“Sono necessari ulteriori provvedimenti per garantire un adeguato livello di formazione degli insegnanti e la pubblicazione di testi scolastici nelle lingue minoritarie. Nel fare ciò è auspicabile che l'Italia rivolga una particolare attenzione alle minoranze che non possono godere sul sostegno di un paese d'origine.”*
- 09.6 Dal che la considerazione che, anteriormente alle discussioni della adeguatezza o meno delle risorse, degli aspetti costituenti *interna corporis* delle istituzioni scolastiche, delle forme da attuarsi rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, il “nodo” della questione – il diavolo risiede nei particolari – è tutto contenuto nelle due ultime parole del comma 2 dell'art. 4 della L. 482/99: “docenti qualificati”, integranti in un unicum inscindibile, quel “fattore lavoro” senza del quale i fattori “terra” (l'istituzione scolastica) e “capitale” (le risorse finanziarie) rimangono isolati, avulsi, senza potersi avere quel concatenamento costituente condizione necessaria ed indispensabile alla produzione.

- 09.7 Vi debbono ex lege essere “docenti” e questi debbono essere “qualificati”. Diversamente tutto il complesso di cui al terzo comma dell’art. 4 della L. 482/99 viene a cadere, in quanto – e ovviamente – non vi potranno essere né ampliamenti dell’offerta formativa rivolta agli adulti, né iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta, né, da ultimo, una adeguata predisposizione di materiale didattico in lingua minoritaria.
- 09.8 Ma come si “qualifica” (con accrescimento ostensibilmente riconosciuto di individuali competenze di sapere e di saper fare) il singolo docente all’insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, condizione fondamentale e necessaria perché l’istituzione scolastica realizzi effettivamente e fattivamente (efficientemente ed efficacemente) il dovere che ad essa incombe di assicurare l’apprendimento della lingua della minoranza?
- 09.9 Non certamente con autoformazione da parte dei docenti stessi o da parte delle singole istituzioni scolastiche, delle quali i docenti stessi sono parte.
- 09.10 Nessuno si è autodeterminato nella singola posizione, per quanto si volesse autoreferenziarsi: per divenire magistrato, dirigente, professore, tecnico, tutti abbiamo dovuto sottoporci al vaglio, secondo il giusto principio “*nemo iudex in sua causa*”, di altri soggetti, qualificati dal sapere, dal saper fare e dall’esperienza. E da quel necessario vaglio, solo tramite quel necessario vaglio, è conseguita l’acquisizione del “brevetto professionalizzante” avente efficacia *erga omnes* e non una valenza eminentemente culturale.

Anno 2007

- 10 In data 18 luglio 2007 aveva luogo in Roma un incontro conoscitivo/illustrativo, compresenti il presidente ISAL (Ernesto Liesch) e il consigliere ISAL dott. Salvatore Amaduzzi e ad esso partecipò il Capo del Dipartimento dott. Ferruccio Sepe, il responsabile del Servizio Lingue Minoritarie dott. Renato Fedele e suoi collaboratori nonché gli esperti a suo tempo designati per il progetto. Quanto realizzato veniva ravvisato decisamente valido dal Capo del Dipartimento (e collaboratori), con richiesta ad di far seguire articolato promemoria contenente gli elementi in ordine ai quali, in sede di riunione, è stata individuata esigenza di specifici approfondimenti di pertinenza del Dipartimento finalizzati a dare assetto stabile al sistema attuato. In data 18.09.2007 è stato predisposto il documento richiesto, nel quadro del progetto, d’intesa ridenominato “Geominoranze”, quindi inoltrato per via istituzionale alla PCM-DAR.
- 11 Sempre nel settembre 2007 l’associata ANCUN richiedeva formalmente la collaborazione dell’ISAL ai fini altresì della stesura di una bozza di accordo-quadro INDIRE/ANCUN, preordinato a conseguire l’inseribilità nel “GOLD PER LA SCUOLA - LINGUE MINORITARIE” (implementabile in forma bilingue lingua minoritaria/lingua nazionale) delle lingue minoritarie di cui alla L. 482/99 a latere di quelle già all’epoca attivate (per azione ed iniziativa del Consorzio universitario del Friuli) nel concreto le tre lingue minoritarie storiche del Friuli Venezia Giulia.
- 12 La predisposta bozza di accordo era come segue caratterizzata (punti salienti):

Premesso che

1. che le linee-guida dell'azione "Lingue minoritarie" da parte dell'ANCUN sono state assunte tenendo a base i contenuti della "Seconda opinione sull'Italia" adottata in Strasburgo il 25 febbraio 2005 da parte del "Comitato Consultivo del Consiglio d'Europa sulla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali";
2. che il documento-guida (marzo 2006) a suo tempo diffuso dall'ANCUN ai Consorzi associati (che viene ritenuto riportato, è quello denominato "Lingue e culture minoritarie storiche – Legge 482/99 – Le lingue minoritarie nella scuola - Sistematizzazione dei contenuti dell'art. 4 della L. 482/99, con note tratte dalla "Seconda opinione sull'Italia adottata in Strasburgo il 25 febbraio 2005 dal Comitato Consultivo del Consiglio d'Europa sulla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali" in riferimento alla normativa nazionale esistente" (memoria predisposta dall'ISAL - Istituto di Studi sull'Amministrazione Locale di Udine per conto dell'ANCUN);
3. che il rapporto Scuola/Enti Locali è fondamentale per l'attuazione della L. 482/99 coerentemente ai contenuti della stessa, stante altresì la compresenza in favore delle predette realtà di specifiche normative regionali di sostegno alla valorizzazione delle lingue minoritarie storiche integrative alla normazione statale.

Oggetto (punto 2):

2.1 Nell'ambito dell'azione preordinata all'inserimento, in presenza dei necessari presupposti, delle versioni nelle lingue minoritarie storiche di cui alla L. 482/99 del *Thesaurus* ETB e alla conseguente attivazione delle dette lingue nel "GOLD PER LA SCUOLA - LINGUE MINORITARIE", l'accordo-quadro era volto a definire:

- a) il quadro dei rapporti INDIRE/ANCUN e la metodologia degli stessi;
- b) la cornice entro la quale i singoli Consorzi associati ad ANCUN e per le lingue minoritarie insistenti sui territori di riferimento potranno relazionarsi con INDIRE per la concreta realizzazione, nei singoli casi di specie, di quanto già attuato per le lingue minoritarie storiche del Friuli Venezia Giulia (friulano; tedesco; sloveno) e la metodologia dei rapporti stessi.

2.2 Le lingue minoritarie storiche sono quelle di cui all'articolo 2, comma unico, della L. 482/99 il quale recita: "*In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.*"

Quadro dei rapporti INDIRE/ANCUN (punto 3):

3.1 INDIRE e ANCUN intendono la collaborazione prioritariamente rivolta alla diffusione in sede nazionale della conoscenza dell'azione realizzata e delle potenzialità che la stessa viene a consentire, nelle forme e nelle modalità che verranno d'intesa convenute.

3.2 ANCUN pone a disposizione di INDIRE - così come il Consorzio universitario del Friuli ha posto a disposizione di ANCUN - il *know-how* maturato nell'azione Friuli Venezia Giulia di cui al punto 12 e successivi delle premesse;

3.3 Nelle medesime forme di cui al comma 3.1 INDIRE e ANCUN provvederanno a convenire le modalità di informazione/sensibilizzazione a livello locale rispettivamente alle sedi regionali/provinciali dell'Agenzia, nell'articolazione in essere dall'1/01/2007, e ai Consorzi associati in ANCUN e, comunque, a tutte le entità istituzionali che verranno individuate di rilevanza.

3.4 Sarà in particolare cura di ANCUN, sempre a seguito di intese con INDIRE, sollecitare a che i Consorzi associati provvedano per loro parte all'interessamento/sollecitazione delle Università di riferimento, degli Enti locali del territorio e delle Associazioni rappresentative delle minoranze linguistiche storiche;

3.5 INDIRE e ANCUN convengono altresì di collaborare, per quanto di competenza/rilevanza di ciascuno e nel rispetto di ogni ambito di autonomia ove rilevante, per la definizione di metodologie applicabili/replicabili a livello locale in relazione agli ambiti contenuti nelle 'Raccomandazioni' di cui alla *“Seconda opinione sull'Italia adottata in Strasburgo il 25 febbraio 2005 dal Comitato Consultivo del Consiglio d'Europa sulla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali”* in riferimento alla normativa nazionale esistente”, e di successivi documenti aventi consimili caratteristiche.

13 La bozza di accordo, trovava la piena condivisione delle due parti direttamente interessate (ANCUN e INDIRE, quindi 'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia nella Scuola' ex art. 1, comma 610 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296), con formale sottoscrizione delle parti abilitate dai rispettivi organi di vertice (dott. Giovanni Biondi per l'INDIRE/ANSAS quale Direttore) in data 9/10/2007.

14 I contenuti del detto accordo, cui era stata data efficacia triennale rinnovabile, veniva anch'esso veicolato a livello nazionale tramite la citata Associazione rappresentativa di enti locali (ANCUN).

15 L'Agenzia Nazionale per l'Autonomia Scolastica (ANSAS), la norma istitutiva delle quale (art. 1, comma 610 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296), disponeva:

«Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa nelle medesime istituzioni, nonché per favorirne l'interazione con il territorio, è istituita, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, [...] l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica [...], avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:

a) ricerca educativa e consulenza pedagogico didattica

b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;

c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;

d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;

e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;

f) *collaborazione con le regioni e gli enti locali*».

entrava in gestione commissariale, incontrando esigenze prioritarie di adeguamento dell'assetto alla innovata configurazione giuridica, per l'effetto paralizzando nei fatti l'avviata collaborazione.

[In epoca ulteriormente successiva con l'art. 27, comma 3, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, verrà disposto il riordino dell'Agenzia stessa. Il regolamento per la definizione dell'organizzazione della medesima risulterà ancora in corso di emanazione (come costante in atto) all'epoca dell'adozione dell'atto di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca dd. 6 agosto 2010, prot. 5918, concernente l'individuazione delle priorità necessarie ad orientare l'attività dell'Agenzia per il 2010 'quale soggetto promotore di ricerca educativa e di innovazione didattica nel settore scolastico' (atto registrato alla Corte dei Conti il 20.09.2010)].

Anno 2008

- 16 Il sistema "Geominoranze" nella forma di un subapplicativo sperimentale riferito al Friuli Venezia Giulia, veniva presentato in Udine (17 ottobre 2008) al Direttore centrale Istruzione e cultura dott. Giuliano Abate, altresì con illustrazione del quadro collaborativo in essere con il Dipartimento ministeriale. Ne veniva riscontrata la validità quale strumento informativo e di supporto alle decisioni e l'interesse regionale in proposito.
- 17 Nell'ambito del Workshop "Il ruolo delle minoranze linguistiche.." (Trieste 18 ottobre 2008 presso Università degli Studi), nel contesto del 51° Convegno Nazionale AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) Ernesto Liesch e Salvatore Amaduzzi illustravano caratteristiche e contenuto del progetto ANCUN/ISAL "Geominoranze".
- 18 In data 31 ottobre 2008 in Udine, al Convegno 'Memorie di storia e di vita negli archivi in rete' tenutosi presso la sede regionale (promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per gli Archivi e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Istruzione Formazione e Cultura) per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (il recentemente neominato Capo Dipartimento Cons. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi era stato impossibilitato ad intervenire) è intervenuto il dott. Renato Fedele (Ufficio per le minoranze linguistiche). A margine del Convegno il dott. Fedele ha chiesto (al prof. Frau e al dott. Liesch nei rispettivi ruoli ANCUN e ISAL) collaborazione per intensificare – nell'interesse della Presidenza del Consiglio/Dipartimento - l'operatività del condiviso progetto GeoLingue, assumendo ora la massima importanza la sistematizzazione dei dati concernenti gli interventi attuati e la loro rappresentazione cartografica in sistema di georeferenziazione a fini di analisi dinamica e di monitoraggio.
- 19 A novembre 2008, in Sauris sala del Consiglio Comunale, aveva luogo, congiuntamente promossa dall'Amministrazione comunale di Sauris, dall'ISAL (del quale il Comune è socio) e dal Consorzio universitario del Friuli (associato ANCUN – Associazione Nazionale Consorzi Universitari), una riunione di approfondimento aperta a tutte le espressioni della comunità saurana sull'importanza di una ragionata azione mediatica di comunicazione/diffusione della correlata conoscenza della particolare lingua e dei luoghi, in

modi tali da suscitare adeguati interesse e motivazione alla visita in loco (anche a fini di ulteriore sviluppo economico-turistico dei luoghi stessi e delle produzioni tipiche). La riunione aveva dapprima condotto a vedere poste in luce le criticità che la tutela effettiva della variante germanofona saurana (ex L. 482/99), seppur in presenza di un forte e convinto senso di identità della comunità linguistica, in atti e in fatto incontra.

- 20 In esito alla riunione il Comune di Sauris chiedeva in via formale alle due Istituzioni (Consorzio universitario del Friuli e ISAL) di volersi ulteriormente attivare, per quanto di competenza di ciascuna ed a rafforzamento delle collaborazioni in essere, per coadiuvare, interagendo anche in ogni opportuna sede locale, nazionale ed estera, il Comune in relazione a quanto emerso in sede di pubblico incontro.
- 21 A fine 2008 nel quadro Geo-referenziazione (azione nazionale) "Progetto ANCUN/ISAL "GeoLingue", la base di dati predisposta (dati aggiornati sino al 2007) è servita a fornire (con tempo di risposta da parte dell'Istituto in meno di un mese dalla richiesta) tramite ANCUN al Dipartimento Affari regionali gli elementi da esso richiesti da porre a disposizione del Consiglio d'Europa di quanto dallo stesso sollecitato ai fini del previsto terzo monitoraggio sull'Italia in relazione alla convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali [Stante la circostanza che la stesura del Rapporto nazionale era demandata alla competenza del Ministero dell'Interno i dati stessi non verranno utilizzati, e così di quanto in accordo realizzato non verrà rinvenuta traccia alcuna nel Rapporto nazionale].

Anno 2009

- 22 L'ISAL veniva quindi richiesto dall'ANCUN di fornire sintesi illustrativa del lavoro in essere per un incontro fissato per il giorno di mercoledì 25.02.2009 in Roma con il Capo di Gabinetto del Ministro per gli Affari Regionali dott. Riccardo Carpino e con il Capo del Dipartimento Affari regionali e autonomie locali dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, finalizzato ad un aggiornamento sulla esistente collaborazione.
- 23 L'incontro (l'ANCUN era rappresentato dal prof. Giovanni Frau quale consigliere nazionale delegato per le lingue minoritarie; l'ISAL era rappresentato da Ernesto Liesch), è stato positivo e quanto realizzato nel settore è stato constatato - sulla base anche della documentazione rimessa dall'Istituto - non solo di grande interesse ma anche di grande importanza per il Ministero (ipotesi di costituzione di tavolo tecnico), in vista della prevista "Terza opinione sull'Italia del Comitato Consultivo del Consiglio d'Europa sulla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali".
- 24 In nota dd. 27 aprile 2009 a firma del Ministro per i Rapporti con le Regioni, dott. Raffaele Fitto, diretta all'associata ANCUN e da questa tempestivamente rimessa in copia all'ISAL, è stato rappresentato *"l'elevato interesse per le prospettive che [il rapporto in essere] offre ai fini di una collaborazione volta a monitorare i vari aspetti della tutela delle minoranze linguistiche e così pure l'incontro che vi è stato con i miei Uffici che ha consentito di conoscere in dettaglio i prodotti di cui si è dotata l'Associazione a detti fini e verificare in concreto quali possibilità offrano le informazioni in possesso della stessa per effettuare un buon monitoraggio delle attività finanziate"*. Ed è stata formulata richiesta di vedere valutata *"la possibilità di implementazione del sistema in atto, in maniera da avere un quadro*

chiaro di controllo delle spese erogate e, anche in corso d'opera, dello stato di realizzazione delle iniziative cui è destinato il contributo pubblico.”

- 25 L'ISAL assicurava in via formale all'ANCUN e tramite essa, sempre in via formale, al Ministero la più ampia ed aperta collaborazione (con soddisfazione piena per l'Istituto, avente a suo tempo avviato sul piano della ricerca applicata la possibilità di utilizzo per finalità utili alla pubblica amministrazione dei sistemi di georeferenziazione).
- 26 incontro (Ernesto Liesch) in data 29 aprile 2009 presso il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia con il Consigliere regionale dott. Franco Baritussio (I firmatario DDLR tutela minoranze germanofone) su richiesta del medesimo in relazione all'attività svolta in tema di lingue minoritarie.
- 27 Seguivano in Roma (progetto GeoLingue) una serie di incontri a livello tecnico finalizzati al confronto in relazione alle ulteriori esigenze rappresentate nella nota ministeriale e per affinare ulteriormente il quadro d'insieme, pure tenendo conto del rappresentato trasferimento ad altri servizi di alcuni dei funzionari dell'Ufficio, in particolare di quelli qualificatisi nell'utilizzo del sistema informatico. Ciò sino a giugno 2009.
- 28 La collocazione a riposo (in epoca anticipata rispetto al termine di consentito trattenimento in servizio) del dott. Renato Fedele con il settembre 2009 comportava una battuta d'arresto nella esistente collaborazione.
- 29 La nuova Dirigenza dell'Ufficio Lingue Minoritarie del Dipartimento, dopo primo incontro e quindi ripetutamente sollecitata, rinviava ogni successivo incontro a data futura, riservandosi la fissazione della stessa. Alla data corrente la situazione è rimasta imm modificata.

17 ALLEGATO – PROSPETTI VALUTATIVI DI BUONE PRATICHE


17.1 CRITERI GENERALI SPORTELLO COMUNE DI CODROIPO.

Schema di valutazione azione
Sportelli linguistici
Lingua minoritaria: friulano

		SPORTELLO LINGUISTICO COMUNE DI CODROIPO				
Grado intensità		1	2	3		
valenza esterna	replicabilità	1,5			1,5	6
	coerenza con modello teorico		2		2	
	impatto sulla comunità		2,5		2,5	
valenza interna	condivisione		2		2	6,5
	coerenza rispetto all'azione		2		2	
	modalità di attuazione		2,5		2,5	
		1,5	11	0	12,5	

valori intermedi: 0,5

12,5



17.3 CRITERI GENERALI SPORTELLO COMUNE DI PALUZZA.

Schema di valutazione azione
Sportelli linguistici
Lingua minoritaria: tedesco variante timarese

		SPORTELLO LINGUISTICO COMUNE DI PALUZZA (DEU_tim)				
Grado intensità		1	2	3		
valenza esterna	replicabilità	1			1	
	coerenza con modello teorico		2		2	
	impatto sulla comunità		2,5		2,5	
valenza interna	condivisione	1,5			1,5	
	coerenza rispetto all'azione	1,5			1,5	
	modalità di attuazione	1,5			1,5	
		5,5	4,5	0	10	


0: assente

1: basso

2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5



17.4 CRITERI SPECIFICI SPORTELLO COMUNE DI PALUZZA.

Schema di valutazione azione
Sportelli linguistici
Lingua minoritaria: tedesco variante tiroliese

Grado intensità	Comunicazione nella lingua			Promozione dell'uso sociale (soprattutto scritto) della lingua			Promozione della lingua e della cultura della minoranza			3,5	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
0: assente		2	3	servizi linguistici 'a domanda'	0,5		relazioni esterne di iniziativa propria	1			3,5
1: bassa	1,5			iniziative promozionali	1		informazione e indirizzo	1			3,5
2: media	1			relazioni esterne di iniziativa propria	1		iniziative e attività pubbliche	2			4
3: a regime		2,5		correzione, elaborazione e traduzione testi	1		attività di documentazione	1			4,5
	1			progettazione/relazioni interne	1,5		elaborazione di materiale	1,5			4
	0,5			sostegno all'uso lingua in attività esterne	0,5		progettazione/relazioni interne	1,5			2,5
	4	4,5	0		5,5	0		6	2	0	22
	8,5			5,5			8				

	Comunicazione nella lingua	Promozione dell'uso sociale (soprattutto scritto) della lingua	Promozione della lingua e della cultura della minoranza
Front office	4,5	2,5	4
Back office	4	3	4
	8,5	5,5	8
			11
			11
			22

17.5 CRITERI GENERALI SPORTELLO COMUNE DI REMANZACCO.

Schema di valutazione azione
Sportelli linguistici
Lingua minoritaria: friulano

		SPORTELLO LINGUISTICO COMUNE DI REMANZACCO			
Grado intensità		1	2	3	
valenza esterna	replicabilità	1,5			1,5
	coerenza con modello teorico		2		2
	impatto sulla comunità		2		2
valenza interna	condivisione		2		2
	coerenza rispetto all'azione		2		2
	modalità di attuazione		2		2
		1,5	10	0	11,5


0: assente

1: basso

2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5



11,5

17.6 CRITERI SPECIFICI SPORTELLO COMUNE DI REMANZACCO.

Schema di valutazione azione
Sportelli linguistici
Lingua minoritaria: friulano

Grado intensità	Comunicazione nella lingua			Promozione dell'uso sociale (soprattutto scritto) della lingua			Promozione della lingua e della cultura della minoranza			5
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Front office	comunicazione orale	2		servizi linguistici 'a domanda'	1		relazioni esterne di iniziativa propria	2		5
	comunicazione scritta	2		iniziative promozionali		2	informazione e indirizzo	1,5		5,5
	diffusione materiali	1,5		relazioni esterne di iniziativa propria		2	iniziative e attività pubbliche	2		5,5
Back office	produzione materiale informativo	1,5		correzione, elaborazione e traduzione testi	1		attività di documentazione	2		4,5
	attività di documentazione		2	progettazione/relazioni interne	1,5		elaborazione di materiale	1,5		5
	progettazione/relazioni interne	1		sostegno all'uso lingua in attività esterne	1,5		progettazione/relazioni interne	2		4,5
	4	6	0	5	4	0	3	8	0	30
	10			9			11			
	Comunicazione nella lingua			Promozione dell'uso sociale (soprattutto scritto) della lingua			Promozione della lingua e della cultura della minoranza			
Front office	5,5			5			5,5			16
Back office	4,5			4			5,5			14
	10			9			11			30

0: assente

1: bassa

2: media

3: a regime

17.7 CRITERI GENERALI SPORTELLO COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO.

Schema di valutazione azione
 Sportelli linguistici
 Lingua minoritaria: friulano

		SPORTELLO LINGUISTICO COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO				
Grado intensità		1	2	3		
valenza esterna	trasferibilità/riproducibilità		1,5		1,5	
	coerenza con modello teorico		2		2	
	impatto sulla comunità		2		2	
valenza interna	rilevanza interna	1			1	
	spazio professionale	1			1	
	professionalità		2,5		2,5	
		2	8	0	10	


0: assente

1: basso

2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5



17.8 CRITERI SPECIFICI SPORTELLO COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO.

Schema di valutazione azione
Sportelli linguistici
Lingua minoritaria: friulano

	Comunicazione nella lingua			Promozione dell'uso sociale (soprattutto scritto) della lingua			Promozione della lingua e della cultura della minoranza				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
Grado intensità											
Front office	comunicazione orale	2		servizi linguistici 'a domanda'	1		relazioni esterne di iniziativa propria	1		4	
	comunicazione scritta	1		iniziative promozionali		2	informazione e indirizzo	1		4	12,5
	diffusione materiali	1,5		relazioni esterne di iniziativa propria		2	iniziative e attività pubbliche	1		4,5	
Back office	produzione materiale informativo	1		correzione, elaborazione e traduzione testi	1		attività di documentazione	2		4	
	attività di documentazione	1,5		progettazione/relazioni interne	1,5		elaborazione di materiale	1,5		4,5	12,5
	progettazione/relazioni interne	1		sostegno all'uso lingua in attività esterne	1		progettazione/relazioni interne	2		4	
		6	2	0	4,5	4	0	4,5	4	0	25
	8			8,5			8,5				
	Comunicazione nella lingua			Promozione dell'uso sociale (soprattutto scritto) della lingua			Promozione della lingua e della cultura della minoranza				
Front office	4,5			5			3			12,5	
Back office	3,5			3,5			5,5			12,5	
	8			8,5			8,5			25	

17.9 CRITERI GENERALI SPORTELLO COMUNE DI TAVAGNACCO.

Schema di valutazione azione
Sportelli linguistici
Lingua minoritaria: friulano

		SPORTELLO LINGUISTICO COMUNE DI TAVAGNACCO		
Grado intensità		1	2	3
valenza esterna	replicabilità		2	
	coerenza con modello teorico		2,5	
	impatto sulla comunità		2,5	
valenza interna	condivisione		2	
	coerenza rispetto all'azione		2	
	modalità di attuazione			3
		0	11	3
				14


0: assente

1: basso

2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5



17.11 CRITERI GENERALI SPORTELLO COM. MONT. GEMONESE CANALE DEL FERRO VALCANALE.

Schema di valutazione azione

Sportelli linguistici

Lingue minoritarie: friulano, sloveno, tedesco

		SPORTELLO LINGUISTICO COM. MONT. GEMONESE CANALE DEL FERRO VALCANALE		
		1	2	3
Grado intensità			1,5	
valenza esterna	replicabilità			1,5
	coerenza con modello teorico	1		
	impatto sulla comunità	1,5		
valenza interna	condivisione	1,5		
	coerenza rispetto all'azione		2	
	modalità di attuazione		2,5	
		4	6	0
		10		


0: assente

1: basso

2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5



17.12 CRITERI SPECIFICI SPORTELLO COM. MONT. GEMONESE CANALE DEL FERRO VALCANALE.

Schema di valutazione azione

Sportelli linguistici

Lingue minoritarie: friulano, sloveno, tedesco

Grado intensità	Comunicazione nella lingua			Promozione dell'uso sociale (soprattutto scritto) della lingua			Promozione della lingua e della cultura della minoranza			Punteggio
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Front office	comunicazione orale	1		servizi linguistici 'a domanda'	1		relazioni esterne di iniziativa propria	2		4
	comunicazione scritta		2	iniziative promozionali	1,5		informazione e indirizzo	1,5		5
	diffusione materiali	1,5		relazioni esterne di iniziativa propria	1		iniziative e attività pubbliche	1		3,5
	produzione materiale informativo		2	correzione, elaborazione e traduzione testi	1		attività di documentazione	1		4
Back office	attività di documentazione	1		progettazione/relazioni interne	1		elaborazione di materiale	1,5		3,5
	progettazione/relazioni interne	1,5		sostegno all'uso lingua in attività esterne	1,5		progettazione/relazioni interne	2		5
		5	4	0	7	0	0	5	4	0
	9			7			9			

0: assente

1: bassa

2: media

3: a regime

	Comunicazione nella lingua	Promozione dell'uso sociale (soprattutto scritto) della lingua	Promozione della lingua e della cultura della minoranza	
Front office	4,5	3,5	4,5	12,5
Back office	4,5	3,5	4,5	12,5
	9	7	9	25

17.13 CRITERI GENERALI SPORTELLO PROVINCIA DI GORIZIA.

Schema di valutazione azione
Sportelli linguistici

	SPORTELLO LINGUISTICO PROVINCIA DI GORIZIA			
Grado intensità	1	2	3	
valenza esterna	replicabilità	2		2
	coerenza con modello teorico	1		1
	impatto sulla comunità		2	2
valenza interna	condivisione		2	2
	coerenza rispetto all'azione		2	2
	modalità di attuazione		2	2
	1	10	0	11


0: assente

1: basso

2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5



Schema di valutazione azione
Sportelli linguistici

17.14 CRITERI SPECIFICI SPORTELLO PROVINCIA DI GORIZIA.

Grado intensità	Comunicazione nella lingua			Promozione dell'uso sociale (soprattutto scritto) della lingua			Promozione della lingua e della cultura della minoranza			3,5	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
0: assente	comunicazione orale	1		servizi linguistici a domanda	1		relazioni esterne di iniziativa propria	1,5			
1: bassa	comunicazione scritta	1,5		iniziative promozionali		2	informazione e indirizzo	1,5			5
2: media	diffusione materiali	1,5		relazioni esterne di iniziativa propria	1		iniziative e attività pubbliche	2			13
3: a regime	produzione materiale informativo	1,5		correzione, elaborazione e traduzione testi	1		attività di documentazione	1,5			4
	attività di documentazione	1,5		progettazione/relazioni interne	1,5		elaborazione di materiale	2			5
	progettazione/relazioni interne	1,5		sostegno all'uso lingua in attività esterne	1,5		progettazione/relazioni interne	2			5
		8,5	0		6	2		4,5	6	0	27
						8					10,5

	Comunicazione nella lingua	Promozione dell'uso sociale (soprattutto scritto) della lingua	Promozione della lingua e della cultura della minoranza
Front office	4	4	5
Back office	4,5	4	5,5
	8,5	8	10,5

17.15 STRADE PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA.

		<i>cartellonistica strade provinciali Provincia di Gorizia</i>		
Grado intensità		1	2	3
valenza esterna	replicabilità	1,5		
	coerenza con modello teorico			3
	impatto sulla comunità		2,5	
valenza interna	condivisione		2,5	
	coerenza rispetto all'azione			3
	modalità di progettazione	1		
		2,5	5	6
		13,5		

0: assente

1: basso


2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5

13,5

Schema di valutazione azione
Cartellonistica
Segnaletica stradale nella rete delle strade provinciali
Lingue minoritarie: friulano, sloveno



17.16 STRADE PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI UDINE.

		<i>cartellonistica strade provinciali Provincia di Udine</i>			
Grado intensità		1	2	3	
valenza esterna	replicabilità		1,5		1,5
	coerenza con modello teorico			3	3
	impatto sulla comunità		2,5		2,5
valenza interna	condivisione		2,5		2,5
	coerenza rispetto all'azione			3	3
	modalità di progettazione	1			1
		1	6,5	6	13,5

 13,5

0: assente

1: basso

2: medio

3: avanzato


valori intermedi: 0,5

Schema di valutazione azione

Cartellonistica

Segnaletica stradale nella rete delle strade provinciali

Lingue minoritarie: friulano, sloveno, tedesco



17.17 AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N° 4 – “MEDIO FRIULI”.

Schema di valutazione azione
 Cartellonistica
 Segnaletica istituzionale e di servizio
 Lingue minoritarie: friulano, sloveno

		<i>cartellonistica ASS 4 'Medio Friuli'</i>			
Grado intensità		1	2	3	
valenza esterna	replicabilità		2		2
	coerenza con modello teorico		2		2
	impatto sulla comunità		2,5		2,5
valenza interna	condivisione		2		2
	coerenza rispetto all'azione		2		2
	modalità di progettazione	1			1
		1	10,5	0	11,5


0: assente

1: basso

2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5



11,5

17.18 CONSORZIO UNIVERSITARIO DEL FRIULI – SEGNALETICA MUSEI.

Schema di valutazione azione
Cartellonistica
Segnaletica istituzionale e di servizio
Lingue minoritarie: friulano, sloveno, tedesco

		segnaletica musei Consorzio universitario del Friuli		
Grado intensità		1	2	3
valenza esterna	replicabilità	1,5		
	coerenza con modello teorico			3
	impatto sulla comunità		2,5	
valenza interna	condivisione		2	
	coerenza rispetto all'azione		2	
	modalità di progettazione	1		
		2,5	6,5	3
		1,5		7
		3		5
		2,5		
		2		
		2		
		1		
				12


0: assente

1: basso

2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5



12

17.19 COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI.

Schema di valutazione azione
 Cartellonistica
 Segnalatica istituzionale, di servizio e turistica
 Lingua minoritaria: friulano

		<i>cartellonistica Comunità collinare del Friuli</i>		
Grado intensità		1	2	3
valenza esterna	replicabilità	1,5		
	coerenza con modello teorico		2	
	impatto sulla comunità		2	
valenza interna	condivisione		2	
	coerenza rispetto all'azione	1		
	modalità di progettazione	1		
		3,5	6	0


0: assente

1: basso

2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5



9,5

17.20 COMUNI DI CARLINO, MUZZANA DEL TURGNANO, PALAZZOLO DELLO STELLA, PRECENICCO

Schema di valutazione azione
 Cartellonistica
 Toponomastica, microtoponomastica, segnaletica
 istituzionale e di servizio
 Lingua minoritaria: friulano

Grado intensità	cartellonistica Comuni di Carlino, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Precenico			7,5	
	1	2	3		
valenza esterna	replicabilità	2		2	
	coerenza con modello teorico		3	3	
	impatto sulla comunità	2,5		2,5	
valenza interna	condivisione	2		2	
	coerenza rispetto all'azione	1		1	
	modalità di progettazione	1		1	
		2	6,5	3	11,5


0: assente

1: basso

2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5



11,5

17.21 COMUNE DI TAVAGNACCO.

Schema di valutazione azione
Cartellonistica
Toponomastica e segnaletica direzionale istituzionale e di servizio
Lingua minoritaria: friulano

	<i>cartellonistica</i> <i>Comune di Tavagnacco</i>			
Grado intensità	1	2	3	
valenza esterna	replicabilità	2		2
	coerenza con modello teorico		3	3
	impatto sulla comunità	2,5		2,5
valenza interna	condivisione	2		2
	coerenza rispetto all'azione		3	3
	modalità di progettazione	1		1
	1	6,5	6	13,5


0: assente

1: basso

2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5




13,5

17.22 COMUNE DI UDINE.

Schema di valutazione azione
 Cartellonistica
 Toponomastica e segnaletica direzionale istituzionale
 e di servizio
 Lingua minoritaria: friulano

		cartellonistica Comune di Udine			
Grado intensità		1	2	3	
valenza esterna	replicabilità		2		2
	coerenza con modello teorico			3	3
	impatto sulla comunità		2,5		2,5
valenza interna	condivisione		2		2
	coerenza rispetto all'azione		2		2
	modalità di progettazione	1			1
		1	8,5	3	12,5



valori intermedi: 0,5

12,5

17.23 AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N° 4 – “MEDIO FRIULI”.

Schema di valutazione azione
 Comunicazione istituzionale materiale cartaceo
 Lingue minoritarie: friulano, sloveno

		<i>materiale informativo e promozionale ASS 4 'Medio Friuli'</i>			
Grado intensità		1	2	3	
valenza esterna	replicabilità		2		2
	coerenza con modello teorico			3	3
	impatto sulla comunità		2		2
valenza interna	condivisione	1,5			1,5
	coerenza rispetto all'azione		2		2
	modalità di progettazione	1			1
		2,5	6	3	11,5


0: assente

1: basso

2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5



11,5

17.24 AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N° 5 – “BASSA FRIULANA”.

Schema di valutazione azione
 Comunicazione istituzionale materiale cartaceo
 Lingua minoritaria: friulano

		<i>materiale informativo e promozionale ASS 5 'Bassa friulana'</i>		
Grado intensità		1	2	3
valenza esterna	replicabilità	1,5		
	coerenza con modello teorico			3
	impatto sulla comunità		2,5	
valenza interna	condivisione		2	
	coerenza rispetto all'azione		2	
	modalità di progettazione	1		
		2,5	6,5	3
		12		


0: assente

1: basso

2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5



17.25 COMUNE DI CLAUZETTO.

Schema di valutazione azione
 Comunicazione istituzionale materiale cartaceo
 Lingua minoritaria: friulano

		<i>materiale informativo cartaceo bilingue: Guida turistica Comune di CLAUZETTO</i>			
Grado intensità		1	2	3	
valenza esterna	replicabilità	1,5			1,5
	coerenza con modello teorico			3	3
	impatto sulla comunità		2,5		2,5
valenza interna	condivisione		2,5		2,5
	coerenza rispetto all'azione	1			1
	modalità di progettazione	1			1
		3,5	5	3	11,5


0: assente

1: basso

2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5




11,5

17.26 COMUNE DI REMANZACCO.

Schema di valutazione azione
 Comunicazione istituzionale materiale cartaceo
 Lingua minoritaria: friulano

		materiale informativo cartaceo bilingue: Guida ai servizi e al territorio Comune di REMANZACCO				
Grado intensità		1	2	3		
valenza esterna	replicabilità		2		2	
	coerenza con modello teorico			3	3	7,5
	impatto sulla comunità		2,5		2,5	
valenza interna	condivisione		2,5		2,5	
	coerenza rispetto all'azione		2		2	6,5
	modalità di progettazione		2		2	
		0	11	3	14	



17.27 COMUNE DI TAVAGNACCO.

Schema di valutazione azione
 Comunicazione istituzionale internet
 Lingua minoritaria: friulano

		Sito web Comune di Tavagnacco			
Grado intensità		1	2	3	
valenza esterna	replicabilità		2		2
	coerenza con modello teorico		2,5		2,5
	impatto sulla comunità		2		2
valenza interna	condivisione		2		2
	coerenza rispetto all'azione			3	3
	modalità di attuazione		2		2
		0	10,5	3	13,5


0: assente

1: basso

2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5



13,5

17.28 PROVINCIA DI GORIZIA.

Schema di valutazione azione
Comunicazione istituzionale internet
Lingue minoritarie: friulano, sloveno

		Sito web Provincia di Gorizia			
Grado intensità		1	2	3	
valenza esterna	replicabilità		2		
	coerenza con modello teorico	1			5
	impatto sulla comunità		2		
valenza interna	condivisione		2		
	coerenza rispetto all'azione			3	6
	modalità di attuazione	1			
		2	6	3	11


0: assente

1: basso

2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5




17.29 AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N° 4 – “MEDIO FRIULI”.

Schema di valutazione azione
Comunicazione istituzionale radio/TV
Lingue minoritarie: friulano, sloveno

		Campagna ASS 4					
		1	2	3			
Grado intensità							
valenza esterna	replicabilità	1,5			1,5		7,5
	coerenza con modello teorico			3	3		
	impatto sulla comunità			3	3		
valenza interna	condivisione		2		2		6
	coerenza rispetto all'azione		2		2		
	modalità di progettazione		2		2		
		1,5	6	6	13,5		

valori intermedi: 0,5

13,5




17.30 AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N° 5 – ‘BASSA FRIULANA’.

Schema di valutazione azione
 Comunicazione istituzionale radio/TV
 Lingua minoritaria: friulano

		Campagna ASS 5					
Grado intensità		1	2	3			
valenza esterna	replicabilità	1,5			1,5		7,5
	coerenza con modello teorico			3	3		
	impatto sulla comunità			3	3		
valenza interna	condivisione		2		2		5
	coerenza rispetto all'azione		2		2		
	modalità di progettazione	1			1		
		2,5	4	6	12,5		

valori intermedi: 0,5



12,5

17.31 COMUNE DI UDINE.

Schema di valutazione azione
 Comunicazione istituzionale radio/TV
 Lingua minoritaria: friulano

		Magazine Radio TV Comune di Udine			
Grado intensità		1	2	3	
valenza esterna	replicabilità	1,5			1,5
	coerenza con modello teorico			3	3
	impatto sulla comunità			3	3
valenza interna	condivisione		2		2
	coerenza rispetto all'azione		2		2
	modalità di progettazione		2		2
		1,5	6	6	13,5


0: assente

1: basso

2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5




13,5

17.32 COMUNE DI CODROIPO.

Schema di valutazione azione
Comunicazione istituzionale radio/TV
Lingua minoritaria: friulano

		Rubrica Radiofonica Comune di Codroipo - PIC				
Grado intensità		1	2	3		
valenza esterna	replicabilità	1,5			1,5	
	coerenza con modello teorico			3	3	7,5
	impatto sulla comunità			3	3	
valenza interna	condivisione		2		2	
	coerenza rispetto all'azione		2		2	6
	modalità di progettazione		2		2	
		1,5	6	6	13,5	



13,5

0: assente

1: basso

2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5

17.33 COMUNE DI PREMARIACCO.

Schema di valutazione azione
 Promozione conoscenza legge 482/99
 Azioni locali
 Lingua minoritaria: friulano

0: assente


1: basso

2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5

	Comune di Premariacco			
	1	2	3	
Grado intensità				
valenza esterna	replicabilità	1,5		1,5
	coerenza con modello teorico		2	2
	impatto sulla comunità		2	2
valenza interna	condivisione		2	2
	coerenza rispetto all'azione	1		1
	modalità di progettazione	1		1
	3,5	6	0	9,5



9,5

17.34 COMUNE DI REMANZACCO.

Schema di valutazione azione
 Promozione conoscenza legge 482/99
 Azioni locali
 Lingua minoritaria: friulano

	Comune di Remanzacco			
	1	2	3	
Grado intensità				
valenza esterna	replicabilità	1,5		1,5
	coerenza con modello teorico			3
	impatto sulla comunità		2	
valenza interna	condivisione		2	2
	coerenza rispetto all'azione		2	2
	modalità di progettazione	1		1
		2,5	6	3
				11,5


0: assente

1: basso

2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5



11,5

17.35 CONSORZIO UNIVERSITARIO DEL FRIULI.

Schema di valutazione azione
 Promozione conoscenza legge 482/99
 Azioni locali
 Lingue minoritarie: friulano, sloveno, tedesco

		<i>Consorzio universitario del Friuli</i>			
Grado intensità		1	2	3	
valenza esterna	replicabilità	1,5			1,5
	coerenza con modello teorico			3	3
	impatto sulla comunità			3	3
valenza interna	condivisione		2		2
	coerenza rispetto all'azione		2		2
	modalità di progettazione		2		2
		1,5	6	6	13,5


0: assente

1: basso

2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5



13,5

17.36 AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N° 4 – “MEDIO FRIULI”.

		<i>materiale informativo e promozionale ASS4 'Medio Friuli'</i>		
Grado intensità		1	2	3
valenza esterna	replicabilità		2	
	coerenza con modello teorico			3
	impatto sulla comunità		2	
valenza interna	condivisione		2	
	coerenza rispetto all'azione			3
	modalità di progettazione	1		
		1	6	6
		13		

0: assente


1: basso

2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5

Schema di valutazione azione
 Promozione conoscenza legge 482/99
 Produzione e diffusione materiali informativi e di documentazione
 Lingue minoritarie: friulano, sloveno



17.37 CONSORZIO UNIVERSITARIO DEL FRIULI.

Schema di valutazione azione
 Promozione conoscenza legge 482/99
 Produzione e diffusione materiali informativi e di documentazione
 Lingue minoritarie: friulano, sloveno, tedesco

	<i>materiale informativo e di documentazione Consorzio universitario del Friuli</i>				
Grado intensità	1	2	3		
valenza esterna	replicabilità	2		2	7
	coerenza con modello teorico		3	3	
	impatto sulla comunità	2		2	
valenza interna	condivisione		3	3	6
	coerenza rispetto all'azione		2	2	
	modalità di progettazione	1		1	
	1	6	6	6	13


0: assente

1: basso

2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5



17.38 PROVINCIA DI UDINE.

Schema di valutazione azione
 Promozione conoscenza legge 482/99
 Produzione e diffusione materiali informativi e di documentazione
 Lingue minoritarie: friulano, sloveno, tedesco

		materiale informativo e di documentazione Provincia di Udine			
Grado intensità		1	2	3	
valenza esterna	replicabilità		2		2
	coerenza con modello teorico		2		2
	impatto sulla comunità		2		2
valenza interna	condivisione		2		2
	coerenza rispetto all'azione		2		2
	modalità di progettazione		2		2
		0	12	0	12


0: assente

1: basso

2: medio

3: avanzato

valori intermedi: 0,5



12

Finito di stampare presso la
Tipografia Marioni Snc
nel mese di aprile 2011

